MASTER
NEGATIVE
NO. 91-80321-3

MICROFILMED 1992

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the
"Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the
NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from
Columbia University Library

COPYRIGHT STATEMENT

The copyright law of the United States -- Title 17, United States Code -- concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material...

Columbia University Library reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

AUTHOR: ITALY, LAWS, STATUES, ETC.

TITLE: CODICE DELLA STAMPA E DEGLI....

PLACE: MILANO

DATE: 1930

Master Negative #
91-80321-3

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
PRESERVATION DEPARTMENT

BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

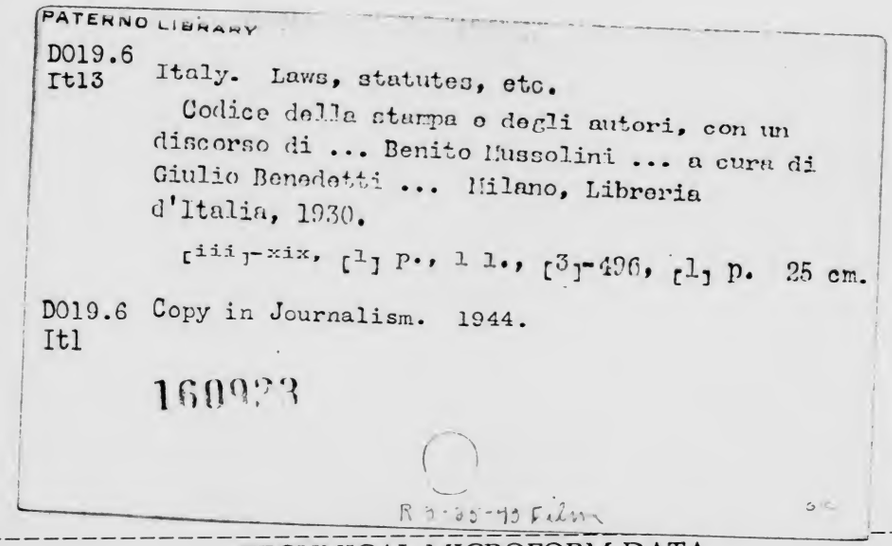
PATERNO LIBRARY
D019.6
It13 Italy. Laws, statutes, etc.
Codice della stampa o degli autori, con un discorso di ... Benito Mussolini ... a cura di Giulio Benedetti ... Milano, Libreria d'Italia, 1930.
[iii]-xix, [1] p., 1 l., [3]-496, [1] p. 25 cm.
D019.6 Copy in Journalism. 1944.
It1
160923
R 3-25-93 Film

Restrictions on Use:

TECHNICAL MICROFORM DATA

FILM SIZE: 35 MM REDUCTION RATIO: 13+
IMAGE PLACEMENT: IA (IIA) IB IIB
DATE FILMED: 10/31/91 INITIALS BH
FILMED BY: RESEARCH PUBLICATIONS, INC WOODBRIDGE, CT

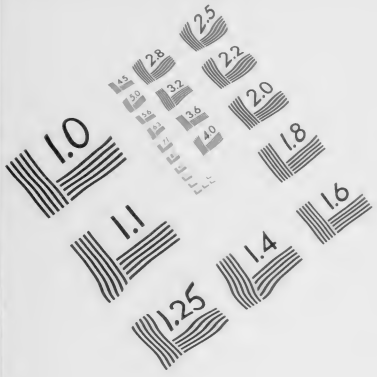

AIIM

Association for Information and Image Management

1100 Wayne Avenue, Suite 1100
Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202

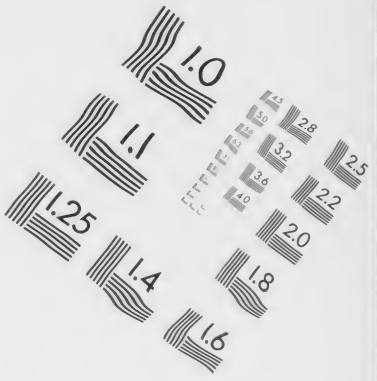

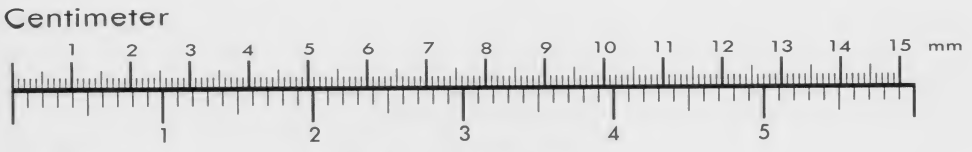

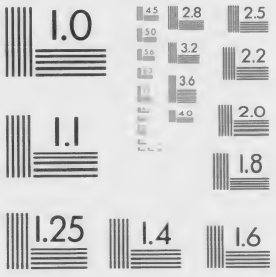

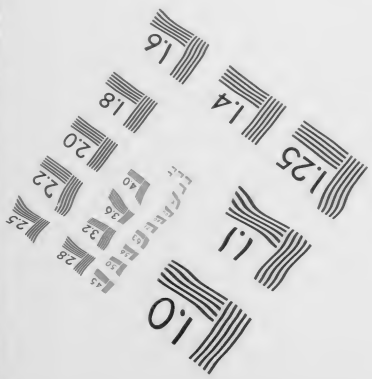

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS
BY APPLIED IMAGE, INC.

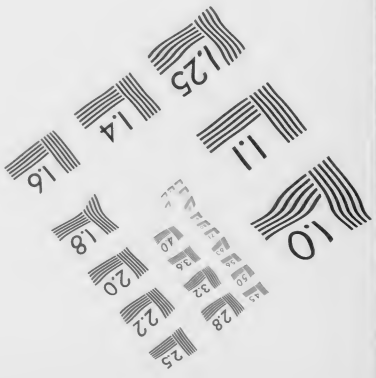

CODICE DELLA STAMPA

E DEGLI AUTORI

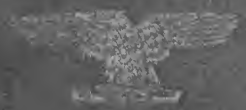

Italy. Law, statutes, etc.

D019.6 It13

CODICE DELLA STAMPA

E DEGLI AUTORI

CODICE DELLA STAMPA
E DEGLI AUTORI

CON UN DISCORSO DI

S. E. BENITO MUSSOLINI

ILLUSTRAZIONI E COMMENTI DI

E. AMICUCCI, G. DONATO, U. FRACCHIA,
S. LONGHI, A. MUSSOLINI, P. ORANO,
A. ROCCO, E. VALERIO

A CURA DI

GIULIO BENEDETTI

CONCETTI INFORMATORI - DISCUSSIONE PARLAMENTARE DELLE LEGGI FASCISTE SULLA STAMPA - LEGISLAZIONE ITALIANA DAL 1848 al 1929 - RESPONSABILI DEI GIORNALI - ALBO DEI GIORNALISTI - COMMISSIONE SUPERIORE DELLA STAMPA - DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE PENALE - SINDACATO NAZIONALE DEI GIORNALISTI - ISTITUTO DI PREVIDENZA - CIRCOLI DELLA STAMPA - INSEGNAMENTO PROFESSIONALE - ASSOCIAZIONE EDITORI DI GIORNALI - GRUPPO AMMINISTRATORI - CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - UFFICIO DI COLLOCAMENTO - CONTROVERSIE PROFESSIONALI - MASSIMARIO - LEGGI E CONVENZIONI SUL DIRITTO D'AUTORE - SOCIETA' DEGLI AUTORI - SINDACATO NAZ. DEGLI SCRITTORI - FEDERAZIONE NAZ. INDUSTRIA EDITORIALE - CONTRATTO EDITORIALE OBBLIGATORIO

MILANO
LIBRERIA D'ITALIA
VIA SARDEGNA, 38
1930 - VIII

Palermo
D019.6
It13

PROPRIETÀ RISERVATA

S. A. TIPOGRAFIA CARDINAL FERRARI - MILANO

5/1154 bis
1 9036

PREFAZIONE

Un Codice della Stampa mancava. Questa lacuna nell'editoria legale aveva ragioni complesse, che hanno fatto sì che fino ad oggi ad uno studioso privato sarebbe riuscito pressochè impossibile metterlo insieme con una certa compiutezza. Se oggi può venire alla luce, lo si deve all'opera del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti e alla collaborazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza, dell'Associazione Editori di Giornali, del Gruppo Direttori Amministrativi e Amministratori, del Sindacato Nazionale Scrittori, della Società degli Autori e Editori e della Federazione dell'Industria Editoriale. Uomini di Governo, giuristi e giornalisti hanno permesso che venissero raccolti in queste pagine alcuni loro scritti che illustrano e commentano giuridicamente, storicamente e politicamente i punti salienti del Codice.

Al quale non crediamo di premettere che poche avvertenze relative al suo ordinamento. Gli otto libri in cui il Codice è distribuito, si possono suddividere in tre corpi: il primo (libro primo, secondo e terzo) contiene la vera e propria legislazione italiana vigente sulla stampa: questa, mancando ancora il Testo Unico annunciato nel 1925, risale all'Editto Albertino e comprende un intero ottantennio di lavoro legislativo, non abrogato che in menoma parte. Nè il Testo Unico potrà essere promulgato fino a che non sarà entrato in vigore il nuovo Codice Penale, il quale raccoglie e unifica le disposizioni relative alle contravvenzioni, i reati e le loro sanzioni.

Da questo ingombro di leggi e decreti, il presente Codice

trae un pregio: di prospettare nel tempo gli sviluppi liberali dell'Editto sino al 1921 e di rappresentare con drammatica evidenza la nascita improvvisa, sotto l'imperio degli eventi politici, delle leggi fasciste (decreti del '23 e '24 e legge del '25) che, rifacendosi direttamente all'Editto Albertino e richiamandosi ad uno degli elementi ispiratori di esso, danno d'un tratto, con la reintegrazione della figura del responsabile, un nuovo regime della stampa in Italia.

A illustrazione di questo fatto storico, si è creduto opportuno di ristampare le discussioni parlamentari del '25, che ritraggono il momento con la sua luce e le sue ombre, in modo vivamente rappresentativo.

La ventura edizione del Codice sarà probabilmente assai ridotta di mole, quando cioè il Testo Unico e il nuovo Codice Penale avranno assorbito la catena di leggi e decreti che quì si leggono.

I libri quarto, quinto e sesto sono dedicati all'organizzazione corporativa del giornalismo ed al suo funzionamento attraverso gli Enti sindacali ed editoriali, le convenzioni che regolano i rapporti professionali, la legge e le sentenze dei disciolti Collegi dei Probiviri e della Magistratura.

Questa parte del Codice si può considerare pressochè inedita. Numerosi Statuti e Regolamenti appaiono qui per la prima volta. Le notizie sui varii Enti sono di prima mano e aggiornate a tutto il 1929.

Il Codice degli Autori (libri settimo e ottavo) potrà avere in avvenire più largo sviluppo di testi e di illustrazioni. Per ora comprende tutte le leggi italiane e le convenzioni internazionali relative al diritto d'autore, e le disposizioni costitutive della Società degli Autori, del Sindacato Nazionale Scrittori e della Federazione dell'Industria Editoriale.

Due primizie sono il progetto di revisione della Convenzione di Berna proposto dal Congresso di Roma del giugno 1928, progetto che dovrebbe attuarsi entro l'anno prossimo; e lo schema di Contratto editoriale obbligatorio che il

Sindacato Scrittori presenta per la discussione alla Federazione dell'Industria Editoriale.

Quanto alla parte illustrativa dei testi, alcuno potrebbe desiderare una maggiore ampiezza di commenti strettamente giuridici. Ma oltre che la natura della materia non si presta ad eccessive analisi teoriche, ma chiede piuttosto esplicazioni storiche e interpretazioni politiche, la legislazione fascista sulla stampa e il progressivo attuarsi della costituzione corporativa dello Stato sono ancora troppo attuali e in moto, perchè giuristi e studiosi abbiano avuto l'agio e la prospettiva necessaria ad avvolgere gli atti legislativi di una complessa chiosatura dottrinale.

Occasione e suggerimento a lavori di questo genere potrà essere questo Codice Mussoliniano della Stampa, documento, vogliamo sperare esauriente, dell'opera del Regime in una delle zone più gelose della vita morale e politica della Nazione.

GIULIO BENEDETTI.

Milano, 15 Gennaio 1930 - VIII.

SOMMARIO E INDICE DEL CODICE

Pag.

LIBRO PRIMO: CONCETTI INFORMATORI DELLA LEGISLAZIONE FASCISTA SULLA STAMPA 3

SEZIONE I: *Della missione del giornalismo nel Regime* . 5

1. S. E. BENITO MUSSOLINI. Discorso ai direttori dei giornali a Palazzo Chigi (10 ottobre 1928) 5
2. ON. ERMANNO AMICUCCI. Risposta al discorso del Capo del Governo (10 ottobre 1928) 10

SEZIONE II: *Dei caratteri della Stampa italiana attuale* . 12

1. DOTT. ARNALDO MUSSOLINI. Giornalismo del tempo . 12
2. LO STESSO. La Stampa e lo stile 14
3. LO STESSO. I problemi nazionali e la Stampa . . 16
4. LO STESSO. Il giornalismo forza morale 18

SEZIONE III: *La discussione parlamentare delle Leggi fasciste sulla Stampa* 21

1. I decreti del 1923 e 1924 21
2. Preannuncio della Legge 21
3. Il disegno di Legge 22
4. La discussione alla Camera (20 giugno 1925) . . . 25
5. Alla Commissione del Senato 28
6. La discussione al Senato (14-16 dicembre 1925) . . 29
7. Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno 32
8. La fine della discussione al Senato 36
9. La replica del relatore 38

SEZIONE IV: *Per una dottrina storica del giornalismo* . . 42

ON. PAOLO ORANO: Prolusione ad un corso di storia del giornalismo tenuta alla R. Università di Perugia il 28 aprile 1928 (L'opinione pubblica - Il trionfo democratico - La lotta di classe - Giornalismo quotidiano - La gran febbre - Giornale e libro - Il mito delle ventiquattr'ore - La Stampa dinamica al Fascismo) 42

Pag.

LIBRO SECONDO: Le leggi sulla Stampa (1848-1921) . . 59

Sezione I: *Lo Statuto e l'Editto Albertino (1848)* . . . 61

1. Statuto fondamentale del Regno d'Italia (Art. 28) . 61
2. R. Editto sulla Stampa, 26 marzo 1848, N. 695 . . 61

Sezione II: *Modificazioni e aggiunte all'Editto sulla Stampa, dal 1852 al 1859 (L'azione penale sui reati di Stampa. L'apologia dell'assassinio politico. Le notizie in tempo di guerra. Altre modificazioni)* 74

1. Legge 26 febbraio 1852, N. 1337. L'azione penale sui reati previsti dall'art. 25 dell'Editto 74
2. Legge 28 giugno 1858, N. 2876. Sulla cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, e l'apologia dell'assassinio politico 75
3. Decreto luogotenenziale 28 aprile 1859. Divieto di promulgazione di notizie intorno agli eserciti in tempo di guerra, se non quelle ufficiali pubblicate dal Governo 76
4. R. Decreto 20 novembre 1859. Modificazioni ad articoli dell'Editto sulla Stampa 77

Sezione III: *Promulgazione delle leggi sulla Stampa nelle varie provincie d'Italia (1859-1924) e prerogative pontificie (1870-1871)* 79

1. Notizia storica (1859-1924) 79
2. R. Decreto 19 ottobre 1870, N. 5961. Prerogative della Tipografia pontificia 80
3. Legge 13 maggio 1871, N. 214. Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa 80

Sezione IV: *I reati di Stampa nel Codice Penale (1889). La Stampa nel Codice di Procedura Penale (1913)* 82

1. Estratto del Codice Penale 82
2. Disposizioni relative alla Stampa del Codice di P. P. 86

Sezione V: *Delle pubblicazioni sui procedimenti giudiziari (1877). Dell'apologia di reati col mezzo della Stampa (1894). Delle imitazioni dei biglietti di Banca* (1874-1910) 90

1. Legge 6 maggio 1877, N. 3814. Modificazioni alla legge sulla Stampa, relative alle pubblicazioni sui procedimenti giudiziari 90
2. Legge 19 luglio 1894, N. 315. Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati col mezzo della Stampa 91
3. Testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca (R. D. aprile 1910, N. 204) 94

Pag.

Sezione VI: *Abolizione del sequestro preventivo dei giornali (1906)* 93

Legge 28 luglio 1906, N. 278. Abolizione del sequestro preventivo 93

Sezione VII: *Norme sulle pubblicazioni a stampa dei militari (1907)* 96

Regolamento di disciplina militare per il R. Esercito (25 luglio 1907) 96

Sezione VIII: *Delle copie delle pubblicazioni da consegnarsi al Procuratore del Re* (1910-1911) 97

1. Legge 7 luglio 1910, N. 432. Obbligo per lo stampatore od editore di consegnare al Procuratore del Re del Circondario tre copie di ogni pubblicazione . . . 97
2. R. Decreto 13 febbraio 1911, N. 184. Biblioteche alle quali deve essere inviata la terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui alla legge 7 luglio 1910 . 98

Sezione IX: *Del riposo festivo dei giornali (1919-1928)* . 101

1. R. Decreto legge 28 settembre 1919, N. 1933 . . . 101
2. R. Decreto circa le penalità per le infrazioni al riposo festivo (Gazz. Uff. 16 gennaio 1920) 101
3. Regolamento sul riposo festivo, promulgato con R. Decreto 23 giugno 1923, N. 1393 102
4. Legge 21 giugno 1928, N. 1607. Esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali 103

Sezione X: *Concessioni ferroviarie ai giornalisti (1908-1910)* 104

1. Legge 9 luglio 1908, N. 406 104
2. Regolamento, promulgato con Decreto 26 novembre 1908, N. 804 104
3. Deliberazione ministeriale 13 luglio 1910, circa la concessione dei 24 tagliandi 105

LIBRO TERZO: Le leggi fasciste (1923-1929) 107

Sezione I: *Della responsabilità e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche (1923-1926)* 109

1. Relazione e R. D. Legge 15 luglio 1923, N. 3288. Requisiti del gerente responsabile. Sua diffida e revoca. Procedimenti per reati di Stampa 109
2. R. D. Legge 10 luglio 1924, N. 1081. Norme di attuazione del R. D. Legge 15 luglio 1923, N. 3288 sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche 112
3. Legge 31 dicembre 1925, N. 2307. Disposizioni sulla stampa periodica 113

Pag.

4. R. Decreto 4 marzo 1926, N. 371. Approvazione del regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica 115

Appendice alla Sezione I.

ON. ERMANNO AMICUCCI: La riforma dell'istituto del gerente 119

SEZIONE II: *Dell'albo professionale dei giornalisti e della Commissione superiore della Stampa (1928-1929)* . . . 126

1. R. Decreto 26 febbraio 1928, N. 384. Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti . . 126
2. L'albo e le scuole per giornalisti (schema di Decreto) 133
3. Regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione superiore della Stampa, 18 maggio 1929 134

Appendice alla Sezione II.

[A] SEN. SILVIO LONGHI. Commento all'istituzione dell'albo 137
[B] ON. ALFREDO ROCCO. Discorso d'insediamento della Commissione superiore della Stampa, 1 maggio 1929 139

SEZIONE III: *Delle tipografie. Della esposizione e distribuzione di manifesti e avvisi al pubblico. Tasse relative (1926-1929)* 141

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . 141
2. Regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza (R. Decreto 21 gennaio 1929, N. 62) . . 143
3. Decreto-legge 29 dicembre 1926, N. 2191. Ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative . . 143

SEZIONE IV: *Dell'istigazione e apologia di delitti contro la sicurezza dello Stato (1926). Dei reati di Stampa, nel progetto del nuovo Codice Penale* 144

1. Legge 25 novembre 1926, N. 2008. Provvedimenti per la difesa dello Stato 144
2. I reati di Stampa nel progetto del nuovo Codice Penale 144
[A] Dalla relazione del Guardasigilli 144
[B] Articoli del Codice che riguardano la Stampa . 146

Appendice alla Sezione IV.

SEN. SILVIO LONGHI: La Stampa nel diritto comune . 151

SEZIONE V: *Tasse sui giornali, le riviste e altre stampe (1923)* 156

R. Decreto 30 novembre 1923, N. 3268. Testo di legge del bollo 156

Pag.

SEZIONE VI: *Delle pubblicazioni relative a specialità medicinali o di argomento sanitario (1927)* 160

1. R. Decreto 3 marzo 1927, N. 478. Regolamento contente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali 160
2. Legge 23 giugno 1927, N. 1070. Disposizioni varie sulla sanità pubblica 160

SEZIONE VII: *Convenzioni circa la Stampa, nei Patti del Laterano (1929)* 162

Concordato tra Italia e S. Sede, 11 febbraio 1929 . . . 162

LIBRO QUARTO: L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FASCISTA DEI GIORNALISTI 163

SEZIONE I: *Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro* 165

Legge 3 aprile 1926, N. 563 165
Del riconoscimento giuridico dei Sindacati e dei contratti collettivi di lavoro 165
Della Magistratura del lavoro 169
Della serrata e dello sciopero 172

SEZIONE II: *Della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e artisti. Del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti. Dei Sindacati regionali* 174

1. Della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e artisti 174
Statuto della stessa 174
2. Del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti . . 179
Notizia 179
Statuto 180
3. Dei Sindacati regionali dei giornalisti. Notizia . . . 193

SEZIONE III: *Dell'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti e delle disciolte Casse di Previdenza* 194

1. Notizia 194
2. R. Decreto legge 14 gennaio 1926, N. 86. Riscossione a favore delle Casse di Previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche 194
3. R. Decreto 25 marzo 1926, N. 834. Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 195
4. R. Decreto 2 luglio 1926, N. 1196. Approvazione del Regolamento per la esecuzione del R. Decreto legge 14 gennaio 1926, N. 86, che consente la riscossione a favore delle Casse di Previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti . . 196

Pag.

Regolamento annesso 197

5. R. Decreto 23 settembre 1926, N. 1703. Approvazione di un primo Statuto (ora sostituito) dell'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti 199

6. R. Decreto 8 dicembre 1926. Costituzione del primo Consiglio generale dell'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti 200

7. R. Decreto legge 17 febbraio 1927, N. 359. Disposizioni relative al pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso dei biglietti ferroviari di andata e ritorno a riduzione. Percentuale da devolvere all'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti . . . 201

8. R. Decreto 25 ottobre 1928, N. 2718. Statuto dell'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti 202

Testo dello Statuto 203

9. Decreto ministeriale 13 dicembre 1928, che approva il Regolamento dell'Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti 207

Regolamento 207

10. Legge 31 dicembre 1928, N. 3316. Fusione delle Casse Pie di Previdenza dei giornalisti e istituzioni similari nell'Istituto nazionale di Previdenza 211

11. Convenzione 29 dicembre 1927, fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto di Previdenza dei giornalisti 212

Appendice alla Sezione III.

[A] Dott. Arnaldo Mussolini. Relazione all'Assemblea dell'Istituto nazionale di Previdenza (12 marzo 1928) 215

[B] Lo stesso. Relazione al Consiglio generale dell'Istituto (17 dicembre 1928) 219

Sezione IV: *Dei Circoli della Stampa* 224

Statuto-tipo 224

Sezione V: *Dell'insegnamento professionale* 231

1. R. Decreto 15 marzo 1928, N. 583. Statuto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la R. Università di Perugia 231

2. Scuole professionali per giornalisti 235

[A] Caratteri e scopi 235

[B] Programma d'insegnamento 236

[C] Regolamento 241

3. Cattedre di giornalismo 243

Appendice alla Sezione V.

On. Ermanno Amicucci. Scuola di giornalismo . . 243

Pag.

Sezione VI: *Dell'Associazione nazionale fascista Editori di giornali* 258

1. Notizia 258

2. R. Decreto 10 febbraio 1927, N. 183. Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale fascista Editori di giornali 258

Statuto annesso 259

Sezione VII: *Del Gruppo giornalisti Direttori amministrativi e Amministratori di giornali, appartenente all'Associazione nazionale fascista dei Dirigenti di Aziende industriali* 267

Notizia 267

LIBRO QUINTO: Rapporti fra Editori e giornalisti . . . 269

Sezione I: *Contratto collettivo di lavoro giornalistico* . . 271

On. Ermanno Amicucci: Introduzione 271

Testo del contratto stipulato in Roma il 5 marzo 1928 fra l'Associazione nazionale fascista Editori di giornali ed il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti . . . 275

Appendice alla Sezione I.

Giuseppe Donato: Commento al contratto collettivo 281

Sezione II: *Contratto collettivo di lavoro per i giornalisti direttori amministrativi o amministratori di giornali* . . 292

Testo dello stesso, stipulato in Roma il 20 marzo 1928 tra l'Associazione nazionale fascista Editori di giornali e l'Associazione nazionale fascista Dirigenti Aziende Industriali 292

Sezione III: *Altre convenzioni: i minimi di stipendio; assicurazione dei giornalisti; Uffici di collocamento* 297

1. Convenzione per i minimi di stipendio, stipulata in Roma il 31 dicembre 1928 297

2. Convenzione sull'assunzione dei giornalisti, stipulata in Roma il 20 dicembre 1927 298

3. L'Ufficio di collocamento 299

[A] Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio, stipulata in Roma il 22 febbraio 1929 299

[B] R. Decreto 29 marzo 1928, N. 1003. Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro . . 299

[C] R. Decreto 6 dicembre 1928, N. 322. Norme per l'attuazione del R. Decreto 29 marzo 1928, N. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro 304

[D] Il principio d'obbligatorietà dell'assunzione attraverso l'Ufficio di collocamento 311

Pag.

LIBRO SESTO: Le controversie professionali 313

Sezione I: *Norme per le controversie individuali del lavoro* 315

1. R. Decreto 26 febbraio 1928, N. 471 315
2. Illustrazioni al Decreto 325

Sezione II: *Massimario dei disciolti Collegi dei probiviri, raccolto da* Giuseppe Donato 328

Sezione III: *Prime sentenze della Magistratura del lavoro, in controversie derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro giornalistico* 348

1. Tribunale di Genova. Sentenza Cattaneo e Sindacato ligure giornalisti c. *Agenzia Stefani*: Le ricevute a saldo sono nulle quando contengono rinuncia a diritti economici sanciti dalla legge o dal contratto collettivo. Legittimità dell'intervento del Sindacato. La professionalità dei giornalisti determinata dal Sindacato ha pieno riconoscimento giuridico 348
2. Tribunale di Napoli. Sentenza Petriccione c. *Mezzogiorno*: Del rispetto dei diritti acquisiti dai giornalisti cancellati dall'elenco contrattuale 353
3. Tribunale di Roma. Sentenza Pasquali c. *Agenzia Stefani*: In materia di competenza sulle controversie individuali 358
4. Tribunale di Roma. Sentenza Campanile e Camerini c. *Tribuna-Travaso*: La identità delle parti non unifica i rapporti contrattuali delle stesse con due pubblicazioni della medesima azienda editrice. La mutazione dei rapporti d'impiego, imposta dal datore di lavoro e non accettata dall'impiegato, risolve il vincolo contrattuale per volontà del datore di lavoro, col dovere di pagare la indennità di licenziamento. La difesa di interessi comuni, fatta collettivamente dai redattori di un giornale, non costituisce colpa o atto di indisciplina nei confronti degli organi direttivi . . . 365
5. Tribunale di Catania. Sentenza Aleffi c. *Giornale dell'Isola*: Compenso per licenza non goduta. Pagamento dell'aumento quinquennale arretrato. Lavoro notturno del capo-redattore 373

LIBRO SETTIMO: La protezione del diritto d'autore . . 377

Sezione I: *Legislazione italiana sul diritto d'autore* . . 379

1. R. Decreto legge 7 novembre 1925, N. 1950. Disposizioni sul diritto di autore 379
   Suo oggetto e contenuto 379
   Sua durata 383
   Sua alienazione e trasmissione, sua trascrizione, sua espropriazione 385
   Deposito delle opere e pubblicità dei registri . . . 389
   Sanzioni penali e misure cautelari 389

Pag.

2. R. Decreto legge 1 luglio 1926, N. 1306. Modificazioni all'articolo 35 del R. Decreto legge 7 novembre 1925 sul diritto d'autore 392
3. D. Decreto 15 luglio 1926, N. 1369. Regolamento per la esecuzione del R. Decreto legge 7 novembre 1925, N. 1950, sul diritto d'autore 393
4. Convenzione tra il Ministero delle Finanze e la Società degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di diritto pubblico 402
   [A] Lettera 8 febbraio 1927 del Ministro delle Finanze agli Intendenti di Finanza 402
   [B] R. Decreto legge 19 dicembre 1926, N. 2202, che approva la Convenzione 405
   [C] Testo della Convenzione stipulata in Roma il 6 novembre 1926 406
   [D] Lettera 4 dicembre 1926 del Commissario della Società degli Autori al Ministro delle Finanze e della Economia Nazionale 409
   [E] R. Decreto 14 novembre 1926, N. 1961. Proroga della data di applicazione del diritto demaniale sulla lirica e sulla prosa di dominio pubblico 409
5. R. Decreto legge 13 gennaio 1927, N. 61. Modificazioni al R. Decreto legge 7 novembre 1925, N. 1950, recante disposizioni sul diritto d'autore 410
6. R. Decreto legge 23 ottobre 1927, N. 2057. Proroga del termine per la presentazione delle domande dei diritti d'autore 411
7. R. Decreto 26 aprile 1928, N. 1210. Disposizioni per la erogazione di premi di incoraggiamento ad autori, enti, od istituti che abbiano eseguito o promosso opera di particolare pregio per la coltura e per l'industria 412
8. R. Decreto legge 4 ottobre 1928, N. 2298. Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti d'autore 413
9. Legge 17 febbraio 1929, N. 20. Conversione in legge, con modificazioni, del R. Decreto legge 13 gennaio 1927, N. 61, portante modificazioni agli articoli 40 e 70 del R. Decreto legge 7 novembre 1925, N. 1950, sul diritto d'autore 414

Sezione II: *Convenzioni internazionali sul diritto d'autore* 416

1. R. Decreto 6 novembre 1887, N. 5042. Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia e altri Stati 416
   Convenzione di Berna (9 settembre 1886) 416
2. R. Decreto 21 novembre 1897, N. 517. Dichiarazione addizionale alla Convenzione di Roma per la tutela della proprietà letteraria e artistica 426
   Atto addizionale di Parigi (4 maggio 1896) . . . 427
3. R. Decreto 22 marzo 1908, N. 90. Convenzione fra

Pag.

l'Italia e la Germania per la protezione della proprietà letteraria ed artistica 432
Convenzione di Roma (9 novembre 1907) 433

4. Legge 4 ottobre 1914, N. 1114. Convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica fra l'Italia e altri Stati 435
Convenzione di Berna riveduta a Berlino (12 novembre 1908) 436

5. Progetto di revisione della Convenzione di Berna, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 dal Congresso dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche 443

Appendice alla Sezione II.

[A] Il diritto d'autore sugli articoli, nel progetto di revisione di Roma 451
[B] ETTORE VALERIO. Tutela nazionale e internazionale delle pubblicazioni nei giornali e nella stampa periodica, e il contratto giornalistico 454

LIBRO OTTAVO: LE ORGANIZZAZIONI DEGLI AUTORI, SCRITTORI ED EDITORI 465

SEZIONE I: *Della Società italiana degli Autori ed Editori* . 467
[A] Notizia 467
[B] R. Decreto 1 febbraio 1891, N. 53. Personalità giuridica della Società italiana degli Autori . . . 468
[C] R. Decreto 3 novembre 1927, N. 2138. Approvazione del nuovo Statuto organico della Società degli Autori ed Editori 469
Testo dello Statuto 469

SEZIONE II: *Del Sindacato nazionale Scrittori* 477
Notizia 477

Appendice alla Sezione II.

[A] UMBERTO FRACCHIA: Il Sindacato degli Scrittori e il contratto tipo 477
[B] LO STESSO: Gli editori e il contratto tipo . . .

SEZIONE III: *Della Federazione nazionale fascista dell'Industria editoriale* 484
[A] Notizia 484
[B] R. Decreto 19 maggio 1927, N. 925. Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'Industria editoriale 484
Statuto della stessa 485

SEZIONE IV: *Del contratto tipo o contratto editoriale obbligatorio* 491
Schema del contratto 491

INDICE delle materie 495

CODICE DELLA STAMPA

LIBRO PRIMO

LIBRO PRIMO

CONCETTI INFORMATORI DELLA LEGISLAZIONE FASCISTA SULLA STAMPA

I. DELLA MISSIONE DEL GIORNALISMO NEL REGIME.

II. DEI CARATTERI DELLA STAMPA ITALIANA ATTUALE.

III. LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE DELLE LEGGI FASCISTE SULLA STAMPA.

IV. PER UNA DOTTRINA STORICA DEL GIORNALISMO.

LIBRO PRIMO

SEZIONE I.

DELLA MISSIONE DEL GIORNALISMO NEL REGIME

1.

S. E. BENITO MUSSOLINI

Capo del Governo e Duce del Fascismo.

DISCORSO

ai Direttori dei giornali radunati a Palazzo Chigi.

(10 Ottobre 1928 - VI).

Camerati. Signori.

Questa importante riunione dei giornalisti del Regime avviene soltanto alla fine dell'anno VI. Voi vi renderete conto che non poteva avvenire prima, perchè solo dal gennaio 1925, e più specialmente in questi ultimi due anni, è stato affrontato e risolto quasi completamente il problema della stampa fascista. In un regime totalitario, come dev'essere necessariamente un regime sorto da una rivoluzione trionfante, la stampa è un elemento di questo regime, una forza al servizio di questo regime; in un regime unitario, la stampa non può essere estranea a questa unità. Ecco perchè tutta la stampa italiana è fascista e deve sentirsi fiera di militare compatta sotto le insegne del Littorio.

Partendo da questo incontrovertibile dato di fatto si ha immediatamente una bussola di orientamento per quanto concerne l'attività pratica del giornalismo fascista. Ciò che è nocivo si evita e ciò che è utile al Regime si fa. Ne consegue che, sopra tutto e potrebbe dirsi esclusivamente in Italia,

a differenza di altri Paesi, il giornalismo, più che professione o mestiere, diventa missione di una importanza grande e delicata, poichè nell'età contemporanea, dopo la scuola che istruisce le generazioni che montano, è il giornalismo che circola tra le masse e vi svolge la sua opera d'informazione e di formazione.

Non è quindi affatto assurdo che, trattandosi di continuare l'educazione formativa delle moltitudini, i giornalisti debbano essere moralmente e tecnicamente preparati. È evidente che nelle scuole non si fa « il giornalista » come non si fa il « poeta ». Ciò non di meno, nessuno vorrà negare l'utilità delle scuole stesse.

Questa prima adunata dei giornalisti del Regime, vuole essere premio e riconoscimento. Le vecchie accuse sulla soffocazione della libertà di stampa, da parte della tirannia fascista, non hanno più credito alcuno. La stampa più libera del mondo intero è la stampa italiana. Altrove i giornali sono agli ordini di gruppi plutocratici, di partiti, di individui; altrove sono ridotti al compito gramo della compravendita di notizie eccitanti, la cui lettura reiterata finisce per determinare nel pubblico una specie di stupefatta saturazione, con sintomi di atonìa e di imbecillità; altrove i giornali sono ormai raggruppati nelle mani di pochissimi individui, che considerano il giornale come un'industria vera e propria, tale e quale come l'industria del ferro e del cuoio.

Il giornalismo italiano è libero perchè serve soltanto una causa e un regime; è libero perchè, nell'ambito delle leggi del Regime, può esercitare e le esercita, funzioni di controllo, di critica, di propulsione. Io contesto nella maniera più assoluta che la stampa italiana sia il regno della noia e dell'uniformità. Coloro che leggono i giornali stranieri di tutti i Paesi del mondo sanno quanto sia grigia, uniforme, stereotipata fin nei dettagli la loro stampa. A questo punto, io affermo che il giornalismo italiano fascista deve sempre più nettamente differenziarsi dal giornalismo degli altri Paesi, fino a costituirne, non soltanto per la bandiera che difende, la risoluta, visibile e radicalissima antitesi.

Questa differenziazione non ne esclude una seconda, non meno importante. Permettetemi qui di impiegare un paragone musicale. Io considero il giornalismo italiano fascista come una orchestra. Il « la » è comune. E questo « la » non è dato dal Governo attraverso i suoi Uffici Stampa, sotto la

specie dell'ispirazione e della suggestione davanti alle contingenze quotidiane; è un « la » che il giornalismo fascista dà a sè stesso. Egli sa come deve servire il Regime. La parola d'ordine egli non l'attende giorno per giorno. Egli l'ha nella sua coscienza. Ma, dato il « la », c'è la diversità degli strumenti, ed è appunto dalla loro diversità che si evita la cacofonìa e si fa prorompere invece la piena e divina armonia; oltre agli strumenti, c'è poi la diversità dei temperamenti e degli artisti; diversità necessaria, poichè si aggiunge, elemento imponderabile ma vitale, a rendere sempre più perfetta l'esecuzione. Ogni giornale deve diventare uno strumento definitivo, cioè individualizzato, cioè riconoscibile nella grande orchestra. I classici archi non escludono, nelle moderne orchestre, i « flauti » dalle forme inconsuete. Ci può essere, cioè, il giornale fascista dall'aria seria, con tinta magari di ufficiosità, e il giornale d'assalto, battagliante e temerario. Ci possono essere giornali che prediligono determinati problemi: quelli che hanno la statura per essere nazionali e altri, invece, che devono rassegnarsi a essere degli ottimi fogli regionali o provinciali.

È, per esempio, assurdo che un giornale di circolazione provinciale voglia imbibire i suoi lettori con pagine intere di politica estera mondiale. La differenziazione di cui parlavo è legata quindi a una vera e propria divisione del lavoro, affidata, più che a misure dall'alto, al buon senso dei giornali fascisti.

Ciò precisato, la stampa nazionale, regionale e provinciale serve il Regime illustrandone l'opera quotidiana, creando e mantenendo un ambiente di consenso intorno a quest'opera.

È grande ventura per voi di vivere in questo primo straordinario quarto di secolo: è grande ventura per voi di poter seguire la rivoluzione fascista nelle sue progredienti tappe. Il destino è stato particolarmente benigno con voi, cui ha concesso di essere giornalisti durante una guerra e durante una rivoluzione, eventi entrambi rari e memorabili nella storia delle Nazioni.

Ora, tutti coloro che credono di servire il Fascismo ed il Regime lo servono effettivamente e utilmente? Non sempre. Non rendono un servizio al Regime coloro, i quali abbondano di aggettivi laudativi e cantano a rime obbligate, e quindi alla fine convenzionali, ogni atto e fatto, anche se di piccola portata, ogni uomo, anche se di modesta levatura.

Bisogna deflazionare e saper tenere le distanze. Sei anni di fatti della rivoluzione fascista sono più grandi di ogni parola, e soprattutto di molte parole. I sostantivi rendono superflui gli aggettivi.

Non rendono un servizio al Regime coloro, i quali dànno uno spazio eccessivo alla cronaca nera e la « sensibilizzano » ai fini dello smercio di copie, o coloro, i quali trascurano la formazione materiale del giornale, che deve essere attentamente vigilato nei titoli e nel testo, sopra tutto nei titoli. Ho letto, ad esempio, riportata la notizia di un premio dato a uno scrittore che fa la spoletta fra il carcere e l'ospedale, con questo titolo: « Genio e follia », come se il genio fosse irremissibilmente domiciliato nei manicomi; un infortunio sul lavoro diventa una terrificante catastrofe; si sente il bisogno di far sapere che « un giovane professore ha sparato sulla moglie », come se ciò interessasse particolarmente il genere umano, oltre i portinai e i più prossimi parenti; si ricucina per la milionesima volta il mistero di Rodolfo a Mayerling, e si ristampa sino alla noia la storia della Baker, o sedicente « Venere nera ». Tutto ciò è diseducativo. Tutto ciò è giornalismo vecchio regime. È necessario che il giornalismo nuovo regime, cioè fascista, si disincagli da queste posizioni mentali e muova alla ricerca e all'illustrazione di tutti gli altri vari e grandi aspetti e problemi della vita degli individui e della vita di un popolo.

La cronaca nera deve essere lasciata ai commissari verbalizzanti delle Questure, salvo casi speciali nei quali l'interesse umano o sociale o politico sia prevalente.

Non servono il Regime coloro, i quali non tengono la misura della dignità di fronte agli stranieri, sia quando sono ospiti dell'Italia, sia quando esprimono giudizi sul Regime o su Mussolini. Ripeterò dunque che i dieci in condotta con lode o senza che mi vengono rilasciati talora da illustri personaggi mi lasciano perfettamente indifferente. Bisogna esaltare i grandi uomini, quelli che rendono veri servizi all'umanità, non i vanitosi che vogliono vedersi sul giornale fotografati nell'atto in cui salutano romanamente il Fante Ignoto. Non servono il Regime coloro che mancano di discrezione, specie in materia di politica estera o di finanza, che sono inesatti nei riferimenti, che fanno del « barzinismo » in ritardo, che si autoincensano e che nella polemica scendono al personalismo diffamatorio e cannibalesco.

Non servono il Regime coloro, i quali si abbandonano al lusso del catonismo generico, del moralismo irresponsabile, che riguarda tutti e nessuno, mentre in siffatta materia, per vie pubbliche o coperte, bisogna precisare fatti e nomi, onde sia possibile provvedere in tempo. Non servono il Regime coloro, i quali non controllandosi negli articoli, nelle informazioni, nelle notizie, nei giudizi sugli uomini, forniscono alimento alla causa degli avversari.

L'elenco dei « casi » nei quali, volutamente o no, non si serve il Regime, potrebbe allungarsi, ma voi mi avete già inteso e avete anche inteso, per la necessaria antitesi, come si « serve » il Regime.

Qui voglio affermare che tolte le questioni strettamente politiche, o quelle che sono fondamentali nella rivoluzione, per tutte le altre questioni la critica può limitatamente esercitarsi. Io stesso, prima della riforma monetaria, non ho vietato la polemica fra i rivalutisti e i svalutatori, non solo nelle cattedre, ma nelle riviste e nei quotidiani.

Nel campo dell'arte, della scienza, della filosofia, la tessera non può creare una situazione di privilegio o di immunità. Come deve essere permesso di dire che Mussolini, come suonatore di violino, è un dilettante molto modesto, così deve essere permesso di obbiettivamente giudicare l'arte, la prosa, la poesia, il teatro, senza che ci sia un « veto » per via di una tessera più o meno retrodatata. La disciplina di partito qui non gioca. La rivoluzione qui non c'entra. Quando uno chiede di essere giudicato come poeta, drammaturgo, pittore, romanziere, non ha il diritto poi di richiamarsi alla tessera se il giudizio gli è sfavorevole.

Un Tizio può essere un valoroso fascista ed anche della prima ora, ma come poeta può essere un deficiente. Non si deve mettere il pubblico nell'alternativa di passare per antifascista fischiando, o di passare per stupido o vile plaudendo a tutti gli aborti letterari, a tutti i centoni poetici, a tutti i quadri degli imbianchini. La tessera non dà l'ingegno a chi non lo possiede.

Non vi ho detto tutto quanto potrei dire, ma ritengo di avervi detto alcune cose essenziali. La maggiore di tutte è questa: il vostro compito diventerà sempre più importante e ai fini interni e a quelli internazionali. Ai fini interni, perchè, tra l'altro, tra pochi mesi il popolo italiano sarà chiamato a comizi plebiscitari, attraverso i quali esso dovrà do-

cumentare, in faccia al mondo, il suo effettivo consenso al Regime. Bisogna preparare questa grande manifestazione, e voi avete, coi vostri giornali, il mezzo di farlo degnamente.

Nel mondo internazionale noi non andiamo verso tempi facili. Più l'Italia aumenterà la sua statura politica, economica, morale, più l'Italia fascista « durerà », e maggiori saranno le inevitabili reazioni nel mondo antifascista, che sembra quasi offeso di dover constatare che ancora una volta è l'Italia che dà una parola d'ordine nuova nel campo politico e sociale. Occorre, per questo, che la stampa sia vigile, pronta, modernamente attrezzata; con uomini che sappiano polemizzare con gli avversari di oltre frontiera, con uomini, soprattutto, che siano mossi, non da obbiettivi materiali, ma da fini ideali.

Mi auguro che, quando vi convocherò nuovamente, io sia in grado di constatare che avete sempre più fermamente e fieramente servito la causa della rivoluzione. Con questa speranza, accogliete il mio cordiale saluto, nel quale v'è una punta di ricordi e di nostalgie.

2.

On. ERMANNO AMICUCCI

Segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

RISPOSTA

al discorso del Capo del Governo.

(10 Ottobre 1928 - VI).

Duce,

Permettete che io, nella veste di Segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti — che è e vuole essere non soltanto un'organizzazione strettamente professionale ma anche, e soprattutto, uno strumento politico agli ordini del Fascismo — esprima all'E. V. la gratitudine viva e profonda dei direttori di giornali del Regime e di tutti i giornalisti italiani per questa solenne adunata e per le parole che l'E. V. ha rivolto alla stampa italiana.

È la prima volta che un Capo di Governo convoca presso di sè a rapporto i direttori dei giornali politici e sportivi della Nazione. Ciò significa che, nonostante tutte le incomprensioni e le diffamazioni straniere, l'Italia fascista è il solo paese che attribuisce tangibilmente alla stampa una grande funzione nazionale: e per ciò stesso ne riconosce l'importanza e la potenza.

Il Fascismo ha compiuto, anche nel campo del giornalismo,

una vera e propria rivoluzione. Il giornalismo italiano non è più il famoso e famigerato *Quarto potere*: perchè ha ripudiato nettamente la concezione liberale e socialdemocratica di un potere irresponsabile che sorgeva al disopra e spesso contro lo Stato in nome del mito della libertà di stampa, che altro non era se non il predominio di interessi privati e particolari sugli interessi generali del paese e la sovrapposizione di una pretesa libertà e autorità individuale alla sola legittima libertà e autorità dello Stato.

Il giornalismo fascista è oggi una forza viva agli ordini della Nazione, cioè degli interessi superiori dello Stato e della collettività dei cittadini.

Perciò, come l'E. V. ha detto: in nessun paese del mondo la stampa è oggi veramente libera e indipendente come in Italia, perchè solo nell'Italia fascista la stampa antepone recisamente agli individui e ai gruppi il paese e serve unicamente il Regime che si identifica con lo Stato e con la Nazione. Il giornalismo quindi aderisce spontaneamente e intimamente al Regime che compendia la somma dei valori spirituali e materiali del paese; ed assegna a sè stesso un compito chiaro e definito di educazione e di illustrazione dei grandi problemi nazionali e internazionali, superando e annullando tutte le piccole grette e sterili questioni che intralciavano il cammino del popolo verso i suoi destini.

Il giornalismo italiano è fiero che il Regime abbia potuto attingere largamente dalle sue file uomini sicuri e capaci per i posti di comando. Esso è supremamente orgoglioso che il Duce sia stato e voglia essere ancora un giornalista, che al Governo, e nella gerarchia del Partito, negli uffici più delicati e più vicini al Duce, nelle rappresentanze italiane all'Estero, molti giornalisti siano oggi in prima linea. Non è senza significato che undici membri del supremo organo del Regime, il Gran Consiglio fascista, onorino della loro iscrizione il Sindacato dei Giornalisti.

Il Regime inoltre ha fatto per il giornalismo italiano quanto nessun altro paese del mondo si è mai sognato di fare. L'albo professionale, il contratto di lavoro, l'istituto di previdenza, la scuola professionale di imminente creazione, costituiscono un insieme di provvidenze che innalzano grandemente la dignità e il prestigio del giornalismo italiano e formano oggetto dell'ammirazione e dell'invidia dei giornalisti di tutti gli altri paesi.

Certamente il giornalismo italiano non è e non pretende di essere perfetto; ed esso è sinceramente grato all'E. V. di avere segnalato errori e difetti, dei quali non mancherà di correggersi. Ma possiamo affermare con sicura coscienza che il giornalismo italiano è moralmente sano, politicamente capace e tecnicamente preparato e perciò fra i migliori, e forse il migliore del mondo.

Comunque, il nostro proposito fermo è di perfezionarci incessantemente, di colmare le nostre deficienze, di affinare le nostre qualità per renderci sempre più degni dell'alta missione che il Regime ci ha affidato. Con questo proposito, noi rinnoviamo oggi al Duce il nostro giuramento di fedeltà al Regime e la nostra promessa di servire sempre unicamente e con tutte le nostre forze la causa della Nazione e della Rivoluzione.

SEZIONE II.

DEI CARATTERI DELLA STAMPA ITALIANA ATTUALE

1.

Dott. ARNALDO MUSSOLINI
Direttore del « Popolo d'Italia ».

GIORNALISMO DEL TEMPO

(*Popolo d'Italia*, 11 Gennaio 1928 - VI).

Scorrendo i quotidiani della Penisola, abbiamo netta la sensazione che lo spirito informativo e l'opera di volgarizzazione del giornalismo siano profondamente cambiati da alcuni anni a questa parte. Le frivolezze, le aspirazioni, gli interessi non legittimi, gli assalti alla diligenza, le cronache ministeriali, le clientele in lotta tra di loro per soverchiarsi, passano in seconda linea o sono del tutto ignorati nel testo dei giornali. Gli aspiranti alla deputazione, al Senato od al Governo non esistono più: per conseguenza anche i giornali non hanno più ragione di interessarsi di loro.

Oggi non esistono che delle valutazioni istruttive, educative ed economiche da parte di enti ed associazioni e niente altro. Tutti i problemi che il Duce, il Fascismo ed il Governo impostano di fronte alla Nazione, trovano nella stampa una discussione larga e seria, svolta con criterio e con efficacia. Le arringhe degli avvocati celebri hanno fatto il loro tempo e non interessano neppure il più impressionabile degli Italiani. Le così dette querele per diffamazione politica, che servivano a processi clamorosi e che si conchiudevano molte volte con una elezione al Parlamento, sono del tutto dimenticate.

Esistono invece ancora le cronache dei suicidi, dei fattacci e delle aggressioni, ma anche questa caratteristica antipatica del giornalismo deve finire. È già durata troppo tempo. È mai possibile che delle città debbano restare sotto l'impressione ed il disorientamento di delitti operati dalla malavita? Che il pubblico sia quotidianamente avvelenato dalle cronache di coloro i quali, in un momento di esaltazione mentale, uccidono o si uccidono? Forse che i giornali fanno le cronache dei manicomi?

Bisogna abbandonare il sistema e ridurre al minimo le notizie di cui parliamo. Non è necessario insistere con larghe pubblicazioni intorno a piaghe aperte sulle quali passeranno il bisturì della giustizia e la forza della morale. I giornali hanno altri doveri ed altri cómpiti, anche se fossero costretti a ridurre al minimo la loro tiratura. Gli istinti meno nobili della folla e la curiosità indecorosa dei superficiali non possono essere secondati dalla stampa.

Se la vita è una cosa seria e complessa, bisogna discutere di cose serie e complesse. Vi sono, ad esempio, per antitesi, due sintomi della nuova politica finanziaria sui quali è doveroso richiamare l'attenzione del pubblico. Il primo riguarda l'opera del Consorzio e della Cassa di ammortamento del debito pubblico; il secondo le nuove norme di controllo dello Stato sui prestiti contratti all'estero.

Ecco due temi che interessano molto da vicino la vita economica italiana. La creazione della Cassa riguarda direttamente le finanze dello Stato e certe superstrutture molto aderenti alla vita ed al bilancio statale. Con l'altro provvedimento si istituisce un controllo chiaro e definito, allo scopo di sorvegliare il capitale straniero che viene impiegato in Italia per indirizzarlo verso forme nuove di potenza economica, di prestiti produttivi che si devono trasformare in ricchezza da rilanciare oltre le frontiere sotto forma di prodotti che noi non abbiamo entro i nostri confini, ma che possiamo creare. In ogni modo è necessario che questi capitali stranieri non rappresentino delle forme parassitarie di spese di lusso, di abbellimenti o di saldi di vecchie partite debitrici ed in genere tutte quelle forme negative di impiego di capitali che furono sempre riprovevoli e sono oggi più che mai condannabili.

Tali temi sono stati oggetto di discussione nella stampa. Ma se vogliamo per un istante toglierci dalle strette formule economiche ed osservare ciò che di buono, di bello, di utile si fa in Italia, ecco alcune notizie che interessano la sensibilità degli italiani nuovi.

Centocinquantamila Balilla sono stati beneficati dalla prima Befana fascista. Le città, in uno spirito di concordia, hanno fatto a gara per dare un segno di cordialità e di tenerezza ai germogli della stirpe. Famiglie bisognose, bambini che non avevano mai conosciuto il sorriso, la gioia e la poesia suggestiva di un dono, hanno avuto dalla Befana fascista il primo palpito della solidarietà umana. A Roma, ben tremila figli di ferrovieri, alla presenza di un Ministro e di altri gerarchi, hanno potuto fruire dei doni che autorità, Partito e Sindacati avevano disposto in gran copia per la tipica festa della fanciullezza. Quando noi ricordiamo l'antico personale ferroviario, sempre in tumulto, ringhioso, assente dalle manifestazioni semplici e complesse della vita nazionale, e vediamo oggi questo miracolo, dobbiamo ben dire che la Rivoluzione incide nel profondo e crea uno spirito saldo ed il senso della fraternità nazionale.

Cosa rappresentano i suicidi, gli esaltati, i pazzi, i criminali

nel quadro generale, quando abbiamo così alte forme di vita e di poesia? Vicino all'opera del cuore è quella dell'ingegno.

Il giornalismo deve essere l'interprete ed il banditore dei tempi nuovi che si affermano sempre più nel corso degli anni per le maggiori fortune d'Italia.

2.

LO STESSO.

LA STAMPA E LO STILE

(*Popolo d'Italia*, 25 Agosto 1928 - VI).

Vi fu un tempo, particolarmente agli inizi della pratica applicazione di tutte le disposizioni legislative riguardanti la stampa, che molti colleghi giornalisti si chiesero: ed ora cosa faremo? non andremo tutti sullo stesso verso? non scriveremo tutti su lo stesso tono? Ebbe inizio quella lenta opera di assestamento nelle aziende e nelle redazioni dei giornali; molte vecchie mentalità furono abbandonate ai margini, qualche altra rapidamente si inserì, un certo numero di colleghi si sentì, di punto in bianco, animato dallo spirito della prima ora fascista. Si cominciò con alcune scosse, vi furono riprese e cadute, ma è innegabile che da quel periodo ad oggi dei progressi sono stati compiuti. Dopo la santa campagna per la smobilitazione degli aggettivi il tono della stampa è migliorato. Alcune sagge limitazioni per la cronaca nera e giudiziaria hanno dato un senso più austero al giornale. Non sono mai venute pressioni e compressioni dal Partito o dal Governo. È arrivata solo qualche utile indicazione. La stampa ha potuto sviluppare i concetti più difformi, le teorie più disparate, degli attacchi ingenerosi e delle polemiche più o meno opportune. Tuttavia la caccia all'uomo è finita. La speculazione e lo scandalo ripugnano alla nuova coscienza dei giornalisti italiani. Vi sono stati dei momenti delicatissimi nella vita nazionale e la stampa ha saputo tenere un contegno dignitoso in armonia ai nostri interessi di Nazione e alle funzioni del giornalismo. Ad un Paese che non legge molto e che ha avuto la Scuola e la Chiesa come avulse dalla sua vita quotidiana, resta ancora la stampa come la cattedra volgarizzatrice dei principii morali e politici, il veicolo più rapido per giungere alla mentalità di tutto il popolo, l'organismo più adatto per eccitare, plasmare ed educare lo spirito dei cittadini.

Gli avvenimenti nazionali ed internazionali, col loro carico di umanità, di sentimenti e di risentimenti, di azioni generose ed ingenerose, hanno trovato uno specchio ed un commento obiettivo nella stampa italiana. Noi che leggiamo anche giornali stranieri, non troviamo al di là delle rubriche « giochi, divertimenti e concorsi » alcunchè di diverso dei giornali italiani. Sarà più diluita la rubrica « delitti e pene », ma per il resto niente di speciale, di nuovo e di migliore al di là delle frontiere. Cosa significa questo periodo

di stile così vecchio, che si sente scricchiolare alla sola enunciazione, in una Rivista di un uomo di ingegno e di cultura critica come l'on. Bottai?

« Venendo al pratico, è bene considerare ad esempio a quale « spirito di reale utilità e di ideale disciplina risponda il tono ter« ribilmente uniforme della stampa fascista, da cui si cerca di ban« dire, in nome della disciplina, ogni tendenza al ragionamento, « alla critica, a quella concorde discordia da cui solo possono na« scere, non diciamo le idee, ma le convinzioni ».

Siamo di parere diametralmente opposto. Noi abbiamo letto nei giornali italiani tutte le opinioni critiche in materia politica. Le cose più disparate ed anche le più assurde: dalla disfida di Barletta all'abbinamento del comunismo russo col fascismo, dalla esaltazione della politica industriale fatta dal *Popolo di Calabria*, alla saggia valutazione dell'economia rurale fatta dal *Corriere della Sera*. Riviste, rivistine e giornali hanno sezionato in ogni parte il problema italiano. Novatori in pantofole e giornalisti della prima ora si sono incaricati di denigrare fascisti e fascismo. Nessuno ha tappato loro la bocca: però se questa famosa « concorde discordia » non ha potuto affiorare al primo piano, è segno che non aveva gli elementi della vitalità. Si avverte, anche da parte del grande pubblico, il progressivo allontanarsi dello spirito dalle cose mediocri e volgari, dal personalismo pettegolo, dai disintegrativi critici. Qualche segno di stanchezza per l'uniformità, per la lentezza e la normalità può essere un dono congenito degli anticipatori, ma può anche essere la prima incrinatura della malinconia. Meglio in questo caso un luogo di meditazione che la tribuna della stampa.

Ripetiamo che il giornalismo italiano ha migliorato notevolmente nella tecnica e nello spirito ed ha reso dei grandi servigi al Regime. Anche l'*Osservatore Romano*, al quale non sfugge la differenza fra il testo della *Stefani* e quello di un giornale piemontese per un discorso dell'on. Turati, si è ridotto a segnalare la sconvenienza di certe pubblicazioni di vita balneare. Condividiamo il pensiero dell'*Osservatore* non tanto per le fotografie quanto per certa letteratura che accompagna il soggiorno delle « silfidi » o il riposo degli « atleti » della finanza, dello sport, della scienza, dell'arte o della politica. Che la gente si riposi sta bene, ma che il pubblico debba essere seccato da tutte le elucubrazioni dei giornalisti estivi che fanno l'elenco degli illustri « scesi » negli alberghi e che chiamano il mare, il monte, il soggiorno « divino », « incantevole », « ridente », « incomparabile », è cosa assolutamente fuori del tempo nostro. Non vi è niente di più artificioso e grottesco di questa mediocre letteratura giornalistica. È di cattivo gusto. È falsa. Presenta i divi alle prese con le Muse, mentre si tratta di fornitori che vogliono saldati i conti. Un chiaro bel paese italiano, pieno di sole e di giocondità, ha qui « Le cercle des étrangers » e una commissione di divertimenti per « Les folies du lac ». Snaturati!

Ma per oggi basta. Il grosso della stampa è salvo e degno. Continueremo domani. Sempre in difesa del giornalismo e contro l'asserzione che si voglia fare dell'Italia « una caserma prussiana ».

3.

LO STESSO.

I PROBLEMI NAZIONALI E LA STAMPA

(*Popolo d'Italia*, 26 Agosto 1928 - VI).

Dicevamo ieri che il giornalismo italiano aveva in questi ultimi tempi migliorato notevolmente il suo spirito e la sua tecnica. Gli stessi ipercritici si limitano oggi a segnalare qualche sproposito di stile o di sostanza o il facile inserimento di vecchie mentalità giornalistiche nel nuovo mondo fascista. Ma il fatto principale confortante è quello che non vi sono più giornali di clientele, di gruppi finanziari, di sette politiche, legati a filo misterioso, ed a potenze occulte non solo di casa nostra. La finzione del gerente testa di legno è finita. La responsabilità è assunta da elementi che hanno tutti gli attributi per le necessarie garanzie. Non esistono giornali legati alle vicende ministeriali o... doganali, ma giornali del Regime o nel Regime, che seguono la politica generale, non le alterne fortune degli uomini. Ciò può scontentare i cosiddetti studiosi delle vicende sociali che appena si trovano riuniti in tre persone, malgrado il solito conflitto di tendenze, fonderebbero un circolo di studi sociali, una facoltà giuridica o un'accademia particolare, naturalmente per il benessere dell'Umanità che, caso strano, è sempre riottosa a farsi rimorchiare dagli apostoli della felicità universale.

I tempi infine non sono così leggiadri come pensano alcuni colleghi, da permettere che modesti gerarchi provinciali costruiscano le loro fortune sotto gli occhi atterriti degli apostoli del bene, nè gli avvenimenti nazionali ed internazionali comportano il grato sonno, l'esser di sasso e il regno della noia. Abbiamo vissuto dei mesi di trepidazione, di angoscia, di speranze. Abbiamo registrato vittorie clamorose e sconfitte immeritate. Nel pieno periodo delle « ferie » ci sono state le varianti ministeriali, la tragedia dell'Artide, le Olimpiadi, gli incidenti jugoslavi, la conferenza per Tangeri, nonchè tutte le notizie rastrellate e presentate dalla statistica circa i risultati dell'anno scolastico, l'infanzia del popolo alle cure del monte e del mare, i raccolti della terra, le vicende delle Colonie. Vi sono stati i *raids* collettivi nel Mediterraneo e a Londra, la gloria di Ferrarin e di Del Prete, la tragedia del sommergibile « F. 14 » e la commozione nazionale per questi eroi della Marina che avevano saputo morire con animo così stoico.

Su questi avvenimenti il giudizio della stampa non poteva non essere di una certa uniformità, che però non crea il mondo della noia. La vita è quella che è. In certi tempi può considerarsi un avvenimento l'offerta di un ventaglio al Presidente della Camera; in altri tempi può essere invece degno di alta considerazione il contegno e l'esame della stampa italiana circa il patto Kellogg, le vicende jugoslave, i rapporti con la Francia. Tolti alcuni elementi superficiali che parlano indifferentemente della Cina e della Liberia, della

storia e della cronaca, dell'economia e della filosofia, per il resto, e cioè per la maggioranza, fa molto piacere seguire le varie valutazioni dei fogli romani o di provincia su ogni problema nazionale. Così mentre un Principe di Casa Savoia, degnissimo e valorosissimo, poteva essere ammirato e festeggiato al suo drammatico ritorno dalle regioni polari da un cenacolo di aristocratici o di elementi superiori, ora è la folla anonima, è tutto il popolo italiano che inonda le strade, ed acclama e si esalta nel nome dei suoi eroi. Ma a diffondere questi principî di volontà, di dignità e di solidarietà nazionale, ha contribuito la stampa; non certo l'opera filosofica di Benedetto Croce!

La Rivista *Critica Fascista* sembra avere la nostalgia della « disputa ». È convinzione assai diffusa che dal linguaggio polemico esca la risultante più vicina all'interesse generale. In questi tempi, però, meglio delle parole persuadono i fatti. E all'on. Bottai, temperamento di viva intelligenza, chiederemo quanti lumi abbia appreso dalla polemica su la Società degli Autori.

Come prima ed al punto di prima. Si sono scritte cose atroci, si sono fatti inchieste e sopraluoghi, comunicati reticenti, ma il groviglio della questione sarebbe stato disciolto con atti di energia, di volontà da parte di uno solo: dal Sottosegretario alle Corporazioni. Siamo ancora invece nel periodo degli studi. Per fortuna gli Italiani assillati da mille altri problemi non seguono queste tenzoni singolari del vecchio mondo. Noi diventiamo refrattari. In Italia dove un giorno si versarono fiumi d'inchiostro e si proclamarono avvenimenti nazionali dei modesti episodi di cronaca, oggi è un'atmosfera ad alta tensione. Il mondo della noia nasce non appena si scrivono articoli su le vicende del « tempio scaligero », sui giovani autori, sui giudizi di Crémieux, su la crisi del teatro, Casa Laterza, il color siciliano, la mozione di Assisi. Non vi è più all'estero il concittadino che si fa onore. Ve ne sono dieci milioni. Il respiro si amplifica, la visione grandeggia al di là delle vicende paesane.

Bisogna amare questa nuova Italia un po' crucciata per i torti subiti, per le necessità che si moltiplicano, mentre i mezzi per affrontarle sono ancora come tesori nascosti. Quando si pensa che un'inondazione può mettere in pericolo il pareggio del bilancio dello Stato ed una siccità può rendere difficile la vita economica di intere regioni, mentre, aiutata da Italiani snaturati, una parte del mondo ci odia, ci contrasta e ci combatte, noi ci chiediamo se sia questo il momento delle ricerche di farfalle, di circoli giuridici, ovvero non sia proprio il periodo della forza armata di volontà e di ferro, in formazioni organiche serrate, in disciplina oligarchica, teso lo spirito, le energie e le volontà a superare gli eventi e le avversità dei tempi e degli uomini.

Sono questi i periodi della disciplina e del silenzio nei ranghi.

Ma di questa disciplina e relativa « caserma prussiana » diremo un'altra volta.

4.

LO STESSO.

IL GIORNALISMO FORZA MORALE

(*Popolo d'Italia*, 12 Ottobre 1928 - VI).

I direttori dei quotidiani (1) hanno avuto dal Duce lucide direttive per la loro missione. Dalla riunione di Palazzo Chigi la stampa è uscita, nel suo complesso, con un giudizio benevolo. Vi sono i correttivi che il Capo ha voluto definire e tracciare con parole maestre.

Il giudizio del Duce — che è anche il giudizio di un giornalista di eccezione, il quale della nostra « missione » ha vissuto l'essenza più intima e la passione più intensa — ha un significato morale che va al di là del valore politico professionale.

Il « suo » giornalismo, ispirato al più grande disinteresse, sta a dimostrare, oltre la bontà della nostra professione, la indispensabilità di questa cattedra ai fini della grande politica di idee, di educazione delle masse e di volgarizzazione dei principi di vita civile e sociale.

I direttori dei quotidiani hanno ieri toccata con mano la verità più aderente alla loro missione ed hanno notata la differenza del vecchio giornalismo, che, sotto il peso di una tradizione non certo nobile, in un mondo di eventi nuovi, non sapeva disincagliarsi dalle vecchie posizioni e trovare altre ragioni di vita e di armonia.

Un miglioramento sensibile c'è stato ed è presumibile che i direttori, nelle future riunioni, meriteranno quel plauso che normalmente si concede a coloro i quali dànno attività, energia e rettitudine ai fini superiori dell'educazione nazionale.

Per una volta tanto vogliamo deviare il discorso e fare, a nostra volta, una predica ai collaboratori ed ai lettori. Il richiamo del Duce e la traccia sintetica, che egli ha dato al giornalismo italiano, non riguardano soltanto i direttori dei quotidiani. Vi è una cerchia di collaboratori che devono leggere e meditare le parole del Duce, come le hanno ascoltate e meditate i direttori responsabili dei giornali.

La nostra professione non è così facile come può sembrare a prima vista. Il giornale impone una fatica diuturna. È un prodotto di agilità e di celerità. Esso compendia la vita nella sintesi di 24 ore e non può riuscire mai un'opera perfetta. Il giornale di oggi non è mai eguale alla copia di ieri. Bisogna rinnovarlo continuamente. È naturale che tra i lettori, particolarmente, vi siano categorie di scontenti. Il pubblico con 25 centesimi pretende di conoscere tutte le vicende del genere umano, nonchè tutte le novità dello scibile ed avere una opinione definita sui fatti più salienti del giorno, non esclusa la cronaca teatrale. Ma nessuno si è mai reso conto della somma di lavoro e delle vicende febbrili della composizione di un quotidiano. È così che le esigenze aumentano. L'indole generale è più propensa a pensare al male che a volere il bene degli stessi amici. Il piccolo pubblico pettegolo, non solo italiano, ma di tutto il mondo, ama leggere i fattacci più che le cronache bianche e rosee. Si comprende che noi dobbiamo resistere e combattere questa tendenza. Ma per vincere non dobbiamo dimenticare degli episodi che rivelano una sensibilità morbosa: il pubblico alle assisi, le arringhe celebri, i particolari foschi, le tragedie con relativi numeri del lotto.

Per uno strano destino, tutti i popoli, non solo l'Italiano, si interessano più della vita anormale, che di quella normale. Del resto gli istituti per i deficienti sono indubbiamente più belli, spaziosi ed aereati degli stabilimenti di educazione normale.

Per giustificare molte volte l'insufficienza dei quotidiani, è necessario fare il quadro diagnostico completo dei mali e delle insufficienze da cui sono afflitti i direttori di giornali e delle vanità inconcepibili cui devono resistere. Figurare negli elenchi dei clienti di un *hôtel* o dei frequentatori di una spiaggia sembra quasi un privilegio, tanto più se accompagnato da un *cliché* fotografico. La più modesta nota di cronaca assume il valore di un articolo, la segnalazione di un concerto il valore di una critica. Non dimentichiamo, infine, la specializzazione di carattere editoriale che si basa sulle edizioni regionali dove sono accumulate, in intere pagine, le vicende mediocri ed insignificanti dei paesi di provincia.

È necessario resistere alla pletora dei corrispondenti dei minuscoli paeselli, anche se la tiratura dei giornali dovesse ridursi.

Il giornale deve diventare lo specchio quotidiano delle energie originali e del pensiero italiano. Può, qualche volta, un giornale apparire pesante. Non importa. Non si tratta di soddisfare le esigenze dei micromani. Gradatamente la forza dell'abitudine gioverà ad illuminare le menti e ad aumentare la facoltà intellettiva del prossimo. I gerarchi del Fascismo, che fra l'altro devono essere spregiudicati e limpidamente disinteressati, non umiliino la stampa ed i corrispondenti col pretendere titoli e sottotitoli di vasta risonanza per le loro opere. Chi sta a Roma è al riparo, molte volte, dalle ingiustizie, dalle critiche e dalle pressioni; ma il giornalismo in provincia è sottoposto ancora a considerazioni di opportunità.

Tuttavia dopo le parole del Duce sarà facile dare una linea ed una spina dorsale a quello che è il giornalismo fascista.

A tal fine, dopo la smobilitazione degli aggettivi, dobbiamo procedere a quella della pretensione. Avanti i giovani, ma, ben inteso, quelli che hanno ingegno, che della vita e della funzione del giornalista hanno una concezione originale, che non fanno il giornale a settore od a segmenti. Ormai le redazioni sono diventate dei campionari; c'è chi si interessa della terza pagina ed ignora la cronaca, le provincie, la politica interna e quella estera.

Questa specializzazione del giornalismo ha diminuito la tonalità di insieme. Il giornalista deve affrontare e possibilmente discutere con competenza tutti i problemi della vita nazionale. Ammettiamo un solo specialista: quello che ha la rubrica delle scia-

(1) Commento all'adunata dei direttori di giornali a Palazzo Chigi, 10 ottobre 1928.

rade, vecchio stile e vecchio tempo. Non bisogna temere, infine, di smontare sua maestà la massa dei lettori.

Qualcuno si è scandalizzato perchè il *Popolo d'Italia*, nella terza pagina sacra ai numeri dei critici e dei letterati, ha intramezzate delle pagine intiere sulle opere del Regime.

Quando il problema dominante è quello tecnico e produttivo, che ha riflessi morali e sociali di altissima importanza, bisogna tendere gli sforzi ed incanalare l'opinione pubblica verso la realtà, anche la più severa. Quello che vale per un giornale è la qualità dei suoi lettori.

È necessario che il giornalismo li selezioni e li cerchi particolarmente nella classe dirigente. Che se poi, nella sua opera complessa, esso riuscirà a convogliare intiere moltitudini all'idea altissima del dovere, al servizio disinteressato della Patria, esso avrà servito maggiormente ai fini altissimi di educazione e di probità nella vita nazionale.

La parola del Duce è un apporto per i maggiori doveri. La nostra buona volontà saprà far rifiorire le ottime qualità e le opere possenti del popolo italiano.

SEZIONE III.

LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE DELLE LEGGI FASCISTE SULLA STAMPA

1.

I DECRETI DEL 1923 e 1924.

Il Consiglio dei Ministri del 12 Luglio 1923 approvava all'unanimità uno schema di regolamento per l'esecuzione dell'Editto sulla stampa del 1848. Il decreto relativo veniva firmato dal Re il 15 Luglio. Ma la sua esecuzione fu tenuta in sospeso per un anno, fino a che il Consiglio stesso, nella seduta dell'8 Luglio 1924, ne deliberava l'attuazione immediata con le norme contenute in un secondo decreto che porta la data del 10 Luglio 1924.

2.

PREANNUNZIO DELLA LEGGE.

Il 22 Novembre 1924 la Camera approvava la politica interna del Governo con 337 voti favorevoli, 17 contrari e 18 astenuti, dopo le seguenti dichiarazioni del Ministro dell'Interno Onorevole FEDERZONI:

— Il Governo presenterà un disegno di legge, di cui chiederà l'urgenza, che mira a risolvere organicamente il problema della stampa. I decreti sulla stampa hanno recato il grande vantaggio di sopprimere la figura irresponsabile del gerente, elevando il prestigio dell'alta missione della stampa. Non si può disconoscere che gli eccessi della stampa faziosa non possono non rappresentare, in delicati momenti, un grave pericolo per l'ordine pubblico.

Il 6 Dicembre dello stesso anno il Senato votava la fiducia al Governo con 206 voti favorevoli e 54 contrari, dopo che il Capo del Governo, On. MUSSOLINI, aveva, fra le altre, fatte le seguenti dichiarazioni circa la legislazione sulla stampa:

— Si dice: voi avete fatto un decreto legge contro la libertà di stampa. Davvero? Siete voi convinti che da quel decreto in qua non

ci sia stata più libertà di stampa in Italia? Ce n'è stata di più! Eppoi che cos'è questo dispregio per i Prefetti, per i funzionari, per il potere esecutivo alla cui testa sta S. M. il Re? E giacchè credete che i Prefetti siano personalità che fanno arbitrii, debbo protestare solennemente contro questo luogo comune. Il Prefetto è ligio al Governo, ma è ligio anche al suo dovere e non commette arbitrii.

Del resto abbiamo un precedente singolarissimo. Nel 1858 ci fu l'attentato Orsini a Parigi. Otto morti, centocinquanta feriti, grandi clamori di proteste in Francia e nel mondo. Si posò ancora una volta innanzi al Parlamento subalpino la questione della libertà di stampa. Evidentemente si credeva che taluni giornali stampati in Italia o da fuorusciti italiani all'estero avessero indotto Felice Orsini a questo gesto. C'è una lettera di Cavour datata da Torino, 25 Gennaio 1858: « Ho fatto sapere al signor De La Tour D'Auvergne che il mio primo desiderio prendendo la direzione degli affari interni, fu quello di scrivere all'Intendente generale di Genova di condurre contro quel giornale « Italia e Popolo » una guerra a morte, senza preoccuparsi troppo della perfetta legalità dei mezzi da impiegare per raggiungere lo scopo. Disgraziatamente, dopo l'attentato Orsini quel giornale è stato di un estremo riserbo, non solo nei riguardi dei fatti atroci, ma soprattutto nei suoi riferimenti politici. Tuttavia, ciò che è differito non è abbandonato. L'autorità vigila, e non appena esso darà il minimo pretesto alla legge, sarà assalito senza pietà, e noi proclameremo ad alta voce il proposito di schiacciare l'infame giornale ». Poi ci fu la discussione. « Io dichiaro — diceva Cavour — altamente che professo il massimo rispetto per lo Statuto e che credo assai inopportuno modificarne qualunque sia disposizione. Ma non credo che la legge della stampa ne faccia parte, perchè tale legge ne è tutt'affatto distinta, e ciò che di essa fa parte dello Statuto è solo il principio di libertà ».

Ma si va più oltre, vi è chi si serve anche della frase: « Si violano i principii ». Qui, o Signori, parlando con tutta schiettezza, bisogna dire che le grandi frasi alle grandi masse hanno più e più volte condotto lo Stato alla rovina. Del resto il disegno di legge sulla stampa è stato presentato alla Camera e sarà discusso alla Camera e al Senato. E l'altro decreto legge, che ha avuto così scarsa applicazione, sarà ritirato.

3.

IL DISEGNO DI LEGGE.

Alla seduta della Camera dei Deputati del 20 giugno 1925, i Ministri degli Interni e della Giustizia presentavano un disegno di legge comprendente:

la conversione in legge del R. decreto-legge 10 Luglio 1924, n. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 Luglio 1923, n. 3288;

la conversione in legge del R. decreto-legge 15 Luglio 1923, n. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

disposizioni sulla stampa periodica.

Queste ultime, nel disegno del Ministero, erano costituite di 19 articoli. La Commissione parlamentare, presieduta dall'Onorevole Andrea Torre, relatore l'On. Ungaro, propose, oltre a modifiche parziali nel testo degli altri articoli, la soppressione degli articoli dal 6 al 17. Nel tempo stesso sottopose alla Camera il seguente ordine del giorno:

« La Camera autorizza il Governo a valersi dei poteri ad esso concessi per la riforma della legge di pubblica sicurezza, del Codice penale e del Codice di procedura penale, per comprendere nei nuovi Codici e nella legge suddetta le norme necessarie a prevenire e reprimere gli abusi e i reati commessi a mezzo della stampa ».

Gli articoli soppressi dicevano:

Art. 6. — Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a lire 10.000 chi pubblichi, conoscendone la falsità, notizie false o artificiosamente alterate, le quali possano danneggiare il credito nazionale all'interno o all'estero, o destare allarme nella popolazione, o dare motivo di turbamento dell'ordine pubblico, o recare pregiudizio all'azione diplomatica del Governo e ai rapporti con l'estero.

Se la pubblicazione delle notizie false od alterate sia dovuta a difetto di quel controllo che è imposto dalle comuni norme di cautela giornalistica, la pena è della multa da lire 1000 a lire 5000.

In questo caso va esente da pena il colpevole che spontaneamente e nella pubblicazione immediatamente successiva dello stesso giornale o scritto periodico smentisca o rettifichi la notizia pubblicata.

Art. 7. — È punito a norma della prima parte dell'articolo precedente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

1°) chi istighi, con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni, vignette od in qualsiasi altro modo, a commettere reati od ecciti all'odio fra le classi sociali o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità;

2°) chi offenda, negli stessi modi, la Patria, le persone della famiglia Reale che non siano quelle indicate nell'articolo 122 del codice penale, i Principi del sangue, la Religione cattolica, il Sommo Pontefice, le istituzioni od i poteri dello Stato, la bandiera od altro emblema dello Stato.

I reati previsti nell'articolo 122 del codice penale sono puniti a norma dell'articolo stesso anche se siano commessi a mezzo della stampa.

Art. 8. — Per i reati preveduti nell'articolo 6 e per quelli di offese al Re, alle persone della famiglia Reale, ai Principi del sangue, alle istituzioni ed ai poteri dello Stato non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della giustizia ovvero del Senato o della Camera dei deputati, qualora si tratti di offese ad essi rivolte.

Art. 9. — Quando, nella narrazione o nel commento di fatti di cronaca, o nei disegni ed illustrazioni che vi si riferiscano, si eccedano i limiti imposti dalla morale, dalla decenza o dal buon costume, ovvero quando, al fine di secondare la morbosa curiosità del pubblico, si mettano in rilievo circostanze lubriche, immorali o comunque tali che possano turbare la tranquillità o l'ordine delle famiglie ovvero produrre malsane impressioni su persone deboli od inesperte, si applica, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la pena della multa da lire 1000 a lire 5000.

ART. 10. — Chi pone in vendita, offre o distribuisce giornali, scritti periodici o stampati che abbiano formato soggetto di provvedimento di sequestro, è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

In caso di recidiva nello stesso reato si applica anche l'arresto fino ad un mese, e se il colpevole sia munito del certificato prescritto dall'articolo 72 della legge sulla pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie III, l'autorizzazione è revocata e non può essere rinnovata prima del decorso di un anno dalla revoca.

ART. 11. — La prima parte dell'articolo 107 del codice di procedura penale è modificata come appresso:

« Chi trasgredisce alle disposizioni dell'articolo precedente è punito con « l'ammenda di lire 5000, raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga « per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento, escluse « le limitazioni stabilite nell'articolo 24 e nella prima parte dell'articolo 75 del « codice penale e l'applicazione dell'articolo 79 del codice stesso oltre la sop- « pressione della stampa ed il sequestro a norma della presente legge ».

Il divieto di pubblicazione stabilito nell'articolo 106 del codice di procedura penale si riferisce ai procedimenti che si svolgono anche davanti ad autorità giurisdizionali diverse da quella ordinaria.

ART. 12. — Per i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa il sequestro del giornale, dello scritto periodico o dello stampato è ordinato, nei comuni dove ha sede la Corte di appello, dal procuratore generale del Re; nei comuni ove ha sede il tribunale, dal procuratore del Re; ed in tutti gli altri dal pretore del mandamento.

All'atto in cui il giornale, lo scritto periodico o lo stampato vengono messi in distribuzione debbono esserne presentate due copie, sottoscritte dal gerente responsabile, rispettivamente all'ufficio del procuratore generale del Re od a quello del procuratore del Re o al pretore del mandamento.

Nei casi indicati negli articoli 2, 11 e 13 della presente legge e in ogni altro caso in cui si tratti di pubblicazioni clandestine, può procedere al sequestro qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, fermo il disposto dell'articolo 164, ultimo capoverso, del codice di procedura penale.

ART. 13. — Nei casi di condanna del gerente del giornale o dello scritto periodico per reati di stampa o commessi a mezzo della stampa per i quali debba procedersi di ufficio, il giudice può ordinare, nella stessa sentenza di condanna, in considerazione della gravità del reato, la sospensione della pubblicazione del giornale o dello scritto periodico per un tempo non eccedente i tre mesi.

Qualora, entro un anno dal passaggio in giudicato della prima condanna, il gerente sia condannato nuovamente per un reato di stampa o commesso a mezzo della stampa, per il quale debba procedersi di ufficio, ad una pena afflittiva di durata non inferiore a sei mesi, il giudice deve ordinare la sospensione della pubblicazione per un periodo non inferiore a due mesi. Questa disposizione si applica ancorchè la gerenza del giornale o dello scritto periodico sia stata assunta, dopo la prima condanna, da persone diverse.

In ambedue le ipotesi precedenti, l'ordine di sospensione ha effetto immediatamente non ostante gravame. Il giudice di appello potrà tuttavia, anche prima di decidere sulla impugnazione, sospendere la esecuzione col rito degli incidenti.

Se la pubblicazione, non ostante l'ordine di sospensione, abbia luogo, si applicano le sanzioni dell'articolo 15 della presente legge ed il giornale o lo scritto periodico debbono essere sequestrati.

ART. 14. — Nei giudizi per diffamazione a mezzo della stampa il dibattimento ha luogo a porte chiuse, e si applicano le disposizioni degli articoli 373 e seguenti, 106 e 107 del codice di procedura penale con le modificazioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

Questa disposizione non si applica nelle ipotesi prevedute nei numeri 1 e 2 dell'articolo 394 del codice penale, ed in ogni altro caso in cui il querelante chieda che il dibattimento abbia luogo in udienza pubblica.

ART. 15. — Tutte le disposizioni penali relative alle contravvenzioni alle leggi sulla stampa e ai delitti commessi a mezzo della stampa sono applicabili al

gerente responsabile del giornale o dello scritto periodico, agli autori ed a coloro che comunque concorrano nel reato.

Quando però l'autore della pubblicazione sia conosciuto e venga condannato la pena afflittiva è ridotta, nei confronti del gerente, alla metà. Le pene pecuniarie sono invece in ogni caso applicate per intero a tutti i concorrenti nel reato.

ART. 16. — Alle pene stabilite nell'articolo 40 dell'Editto sulla stampa sono sostituite la detenzione da uno a sei mesi e la multa da lire mille a lire cinquemila.

Le stesse pene sono applicabili anche quando avvenga la pubblicazione abusiva del giornale o dello scritto periodico in contravvenzione alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

ART. 17. — La cognizione dei reati contemplati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 14 del codice di procedura penale appartiene al tribunale.

Per qualsiasi altro reato di stampa o commesso a mezzo della stampa, la competenza è determinata, secondo le norme vigenti, in relazione alla misura della pena stabilita per il reato, salva, in ogni caso, la osservanza delle norme sulla competenza per connessione.

Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa perseguibili di ufficio si procede per citazione direttissima, salvo che nel procedimento sia necessaria una speciale autorizzazione. In quest'ultimo caso si procederà per citazione diretta e la fissazione del dibattimento sarà chiesta entro quindici giorni da quello in cui l'autorizzazione sia stata accordata.

La Commissione inoltre, per iniziativa dell'on. AMICUCCI, propose l'aggiunta di un articolo, che fu poi l'articolo 7 della Legge, contemplante l'istituzione dell'Ordine dei Giornalisti.

4.

LA DISCUSSIONE ALLA CAMERA.

Seduta diurna del 20 Giugno 1925.

MUSSOLINI: — Propongo che la Camera tenga una seduta questa sera alle 22 ponendo all'ordine del giorno: 1) conversione in legge dei decreti legge riguardanti la stampa; 2) discussione del disegno di legge « Disposizioni sulla stampa periodica » N. 234.

Domanda la parola SOLERI, che dice ad alta voce:

— Onorevoli Colleghi. I deputati dell'opposizione nell'aula pregano il Presidente del Consiglio di non insistere in questa proposta. E si permettono di rivolgergli quest'istanza in considerazione dell'importanza che l'argomento riveste, come quello che riguarda una delle maggiori questioni di attualità, non solo, ma di diritto pubblico e del costume delle pubbliche libertà in un paese civile. Comunque si pensi, credo che nessuno potrà contestare che questo argomento sia di una notevole gravità ed appassioni l'opinione pubblica, sicchè il Parlamento ha il dovere di deciderlo e di risolverlo con molta ponderazione. D'altra parte, manca la materia per discutere, perchè abbiamo avuto sì, infatti, il disegno di legge presentato dal Governo, ma nessuno ha potuto rivederlo nè studiarlo. La Commissione non ha presentato alcuna relazione scritta; potrà presentarla oralmente, ma crediamo che per la serietà dell'elaborazione del diritto pubblico del nostro paese in una materia

così delicata non sia il caso di deliberare in base ad una relazione orale. Per queste ragioni, rinnoviamo al Presidente del Consiglio la preghiera di non insistere nella sua proposta. Ci fu, è vero, la discussione negli uffici sui decreti riguardanti la stampa, e noi stessi riconosciamo che, di fronte allo stato attuale dell'applicazione dell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, sia necessario discutere il problema per disciplinare legalmente la libertà di stampa. Noi intendiamo collaborare a questa legge con degli emendamenti, delle proposte e delle modifiche che sottoporremo al vostro giudizio.

...Avremmo desiderato conoscere prima il pensiero della Commissione. Non sappiamo ancora oggi se vi sono o no delle modifiche, e infine facciamo notare che il regolamento interno della Camera dice che si può discutere anche una materia non iscritta all'Ordine del Giorno, purchè la Camera deliberi con una votazione a scrutinio segreto che abbia l'approvazione di tre quarti dei deputati presenti.

MUSSOLINI: — Non posso accogliere la richiesta di rinvio dell'on. Soleri. Non trovo nulla di strano che si tenga una seduta notturna; anzi la notte potrà dare alla discussione un ambiente di maggiore serenità.

Se manca la relazione scritta, ciò non implica che il disegno di legge non si possa discutere senza relazione. Si discusse un disegno di legge ben più importante, quello dei pieni poteri per la guerra.

D'altra parte, nego che la Camera non sia pronta a questa discussione, poichè si discute dell'argomento da due anni, da quando cioè le intemperanze di certa stampa resero necessario di riaffermare il principio che non c'è nessuna forza superiore allo Stato. Sperando in una resipiscenza di certi giornali, io tenni per un anno nel cassetto il decreto legge sulla stampa. È da allora che il problema fu discusso quotidianamente.

Desidero che il disegno di legge sia discusso stasera per chiudere il ciclo dei provvedimenti di difesa dello Stato, ed anche perchè esso sarà in formato ridotto. Infatti almeno quindici articoli saranno rinviati alla riforma del Codice Penale per cui la Camera ha concessa la delega al Governo. Il progetto si ridurrà così a tre punti riguardanti i doveri del gerente responsabile — e tutti, anche gli oppositori, saranno d'accordo nel definire meglio la responsabilità del gerente — la responsabilità civile e l'albo professionale dei giornalisti. Così essendo, l'on. Soleri è, certo, più che preparato a discutere il progetto, avendo, sia una preparazione generica, perchè come liberale e battagliero — e di ciò gli rendo onore — tutto ciò che vincola la libertà del cittadino lo trova contrario, sia una preparazione specifica, poichè non potrà negare che della questione si è già occupato. Insisto per ciò nella mia proposta.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto: la proposta dell'on. Mussolini risulta approvata con 247 voti favorevoli e 44 contrari.

Seduta notturna.

L'On. UNGARO, relatore, riferisce oralmente sul progetto. Egli rileva che questo è il naturale corollario di quello che ha accordato al Governo la facoltà di modificare i Codici Penali e di procedura penale. Ricorda quanto già ebbe ad esporre in occasione di quella discussione e cioè che non esistendo, dal punto di vista giuridico, dei reati di stampa veri e propri, ma dei reati compiuti a mezzo della stampa, in quanto i così detti reati di stampa non si differenziano dai reati comuni se non per il mezzo con cui sono commessi, già da tempo la dottrina aveva invocato l'unificazione delle sanzioni penali per tali reati, disseminati in varie leggi speciali. Onde le disposizioni del disegno di legge, tendenti a questo fine, riscossero il plauso di eminenti giuristi e sono state approvate anche da uomini politici oggi all'opposizione. Il disegno di legge attua pure un voto recentemente emesso da un congresso di giornalisti, che invocava la formazione dell'Ordine, e la classe dei giornalisti dovrà essere grata al Parlamento di essere venuto incontro alle sue richieste.

All'infuori delle disposizioni che, in virtù della delegazione al Governo per la riforma dei Codici Penali e di procedura penale entreranno nei Codici, il disegno si limita a definire la responsabilità penale e civile del gerente responsabile, soddisfacendo a un bisogno ormai universalmente sentito.

La Commissione ha, a questo proposito, ritenuto di demandare all'autorità giudiziaria, anzichè all'autorità politica, il riconoscimento del gerente. Altri emendamenti la Commissione ha proposto per garantire il diritto al risarcimento di ogni cittadino, che può esser vittima di reati commessi a mezzo della stampa.

Il disegno di legge non nega alcuna libertà, ma riafferma una responsabilità che deve essere profondamente sentita ed eleva la dignità del giornalismo italiano.

Il Presidente mette ai voti l'ordine del giorno della Commissione per lo stralcio degli articoli riguardanti i reati e le sanzioni, che vengono demandati alla Commissione per la riforma dei Codici. L'ordine del giorno è approvato all'unanimità.

Nella discussione degli articoli rimasti nel disegno di legge, il Ministro dell'Interno on. FEDERZONI, all'art. 5, dichiara che il Governo ha accettato gli emendamenti della Commissione anche in punti importanti, come quello che assegna all'autorità giudiziaria, anzichè al Prefetto, il riconoscimento del gerente. Ma, per ragioni di euritmia giuridica, ritiene opportuno introdurre a questo articolo nel testo della Commissione, un emendamento che attribuisca al Procuratore Generale anzichè al Presidente del Tribunale, la determinazione del deposito cauzionale che costituisce la garanzia del macchinario tipografico.

UNGARO dichiara che, trattandosi di stabilire un deposito cauzionale, in considerazione dell'importanza del giornale e in sostituzione della garanzia costituita dall'impianto della tipografia, la Commissione ha ritenuto che meglio possa giudicare l'autorità giudiziaria residente nel luogo ove il giornale si stampa; cioè il

Presidente del Tribunale. Per questa ragione preferirebbe che il Ministro non insistesse nella sua richiesta.

FEDERZONI non insiste e l'art. 5 è approvato.

AMICUCCI raccomanda al Governo la presentazione del disegno di legge sul contratto di lavoro giornalistico. Ricorda i precedenti parlamentari in questa materia e la collaborazione data con voti e studi dalla classe giornalistica in tutta Italia, ed afferma che il Governo, facendo codificare il contratto di lavoro, creerà anche una situazione materiale degna della classe giornalistica italiana.

Il Ministro della Giustizia ROCCO consente con l'on. Amicucci che la classe giornalistica meriti tutela giuridica nel suo contratto di lavoro. Perciò s'egli vorrà presentare una proposta di legge in proposito, il Governo non mancherà di appoggiarla.

Sono approvati successivamente gli altri articoli.

FEDERZONI avverte che rimane convenuto che i decreti 15 Luglio 1923 e 10 Luglio 1924, che vengono convertiti in legge, rimarranno in vigore per quelle disposizioni che non siano in contrasto con la nuova legge. Particolarmente per ciò che si riferisce ai reati ed alle sanzioni, per i quali le disposizioni di detti decreti rimangono in vigore sino alla promulgazione del nuovo Codice Penale.

UNGARO presenta il seguente ordine del giorno proposto dalla Commissione: « La Camera invita il Governo a presentare il disegno di legge per il riconoscimento giuridico del contratto di lavoro giornalistico ». È approvato.

Il disegno di legge sulla stampa viene dopo ciò votato a scrutinio segreto ed approvato con 261 voti favorevoli e 5 contrari.

ALFIERI: — Prego l'on. Mussolini di accogliere l'espressione della nostra profonda e sincera gratitudine perchè è alla sua dura volontà, che corre diritta alla mèta, se possiano tornare alle nostre sedi ad illustrare queste leggi così squisitamente fasciste, soffuse di un caldo soffio di idealità e che costituiscono la garanzia dell'integrità del Paese. (*Vivi prolungati applausi*).

5.

LE LEGGI SULLA STAMPA ALLA COMMISSIONE DEL SENATO.

Passati al Senato i tre disegni di legge sulla stampa, la Commissione senatoriale chiese al Governo chiarimenti intorno ai criteri governativi sull'applicazione dei decreti allora in vigore, dopo che i decreti stessi avrebbero avuto effetto di legge.

Con la lettera di risposta comunicata dal Presidente dell'Ufficio Sen. Garofalo alla Commissione riunita il 3 Dicembre 1925, il Ministro Federzoni spiega come la legge votata dall'altro ramo

del Parlamento, non assorba i due decreti sulla stampa che sono l'integrazione della legge. Circa l'art. 3 della legge Comunale e Provinciale, essa nulla ha di comune con la legge sulla stampa, trattandosi di una disposizione sempre in vigore e ora più ampiamente applicata.

Tutti i componenti la Commissione, ad eccezione del Sen. Wollemborg, accettano le spiegazioni dell'on. Federzoni, nominando relatore il Sen. Rolandi-Ricci.

6.

LA DISCUSSIONE AL SENATO.

Seduta del 14 Dicembre 1925.

WOLLEMBORG, membro dell'Ufficio Centrale, richiamandosi ad un accenno del relatore, di aver cioè aderito a qualche cosa di vieto e di superato, mentre egli si è dichiarato fedele alla formula zanardelliana del reprimere e non prevenire, avverte che non farà un esame particolareggiato dei tre disegni di legge che gli sembrano poco armonizzanti tra loro. Sebbene le severe sanzioni repressive abbiano notevole efficacia preventiva, ammette per la stampa periodica norme e statuti di carattere preventivo sulla gerenza, sulla cauzione, ecc. Vorrebbe una legge liberale, sì, ma severa e sanzioni repressive soprattutto pecuniarie. I tre disegni di legge peccano per eccesso e per difetto. Rimane in essi la concorrenza della magistratura e dell'autorità politica e i due articoli che si riferiscono alla gerenza sono, per darne un esempio, evidentemente discordi fra loro.

...Le sanzioni penali si applicheranno in forza delle nuove disposizioni al direttore, invece che ad un povero diavolo qualunque; e questo è bene. Ma intanto non sono contenute nella legge, e si dovranno applicare quelle che vigono ancora oggi, e che sono inadeguate.

Conclude ricordando un articolo del 15 Gennaio 1848 del giornale *Il Risorgimento*, scritto da Cavour, e l'opinione del professor Luigi Valli sul diritto di libertà di stampa e sull'utilità della opposizione che, indicando possibili errori e dando consigli, rende un vero servizio al Governo.

Segue il Sen. Delfino ORSI. Lo Statuto — egli osserva — concesse la libertà di stampa, ma soggiunse che una legge speciale l'avrebbe regolata. Quindi fu emanato l'editto 26 Marzo 1848 che determinava le sanzioni contro le notizie false e tendenziose e creava l'istituto del gerente, determinando la responsabilità di questo, e la responsabilità dell'autore di un articolo che fosse incriminato. Il disegno di legge in discussione e i decreti legge che ne hanno anticipato alcune disposizioni, mirano a ridare all'istituto del gerente la precisa fisionomia che aveva ricevuto dall'editto sulla stampa.

...Disciplinando i doveri del giornalismo, è bene anche conferire all'Autorità Giudiziaria alcune facoltà finora affidate al Governo; però l'azione della magistratura deve essere rapida, deve avere immediatezza assoluta.

La responsabilità della stampa porta al massimo rispetto dell'onore dei cittadini. Il giornale è un'arma nobilissima; chi l'affida ad altri deve dare una garanzia reale, assoluta, alla società. La rapidità con cui si pubblica il giornale moderno non deve sommergere la verità: vi sono limiti che il giornale non deve superare.

Voterà a favore del disegno di legge anche come giornalista e per una considerazione speciale. Gli on. Mussolini e Federzoni hanno conosciuto le asprezze, i piaceri e i dolori della vita giornalistica, fatta di fede e di passione; hanno provato a quali cimenti i giornalisti sono tratti, talvolta improvvisamente; e conoscono, nella loro altissima morale, il senso della responsabilità. Dal consueto esercizio del giornalismo hanno ricavato quell'equilibrio spirituale con cui provvedono alla restaurazione della vita nazionale. (*Approvazioni*).

Seduta del 15 Dicembre.

Il Sen. RUFFINI, dopo una premessa di carattere politico generale, afferma esservi una lacuna nel decreto-legge che oggi si propone di convertire in legge. Esso avrebbe dimenticato che esistono in Italia dei cittadini acattolici, i quali hanno diritto ad una protezione della loro fede e dei loro culti altrettanto valida quanto quella concessa ai cattolici. Al prefetto si dà la facoltà di diffidare il giornale, di sequestrarlo senz'altro, di sopprimerlo infine, per vilipendio della religione dello Stato. Bruttissima cosa il vilipendio della cosa più sacra e più preziosa che l'uomo ha, la sua religione. Ma perchè non anche le altre religioni, oltre quella dello Stato? Il relatore ha, con la più lodevole franchezza, dichiarato che su questo punto la legge va integrata, estendendo a tutti i culti ammessi un'uguale protezione contro gli eventuali vilipendi per mezzo della stampa. Egli però pensa che il Governo lo possa fare, valendosi di quelle facoltà di coordinare tutte le leggi sulla stampa che ora gli si concedono. Io penso invece che il Governo non lo potrà fare in sede di semplice coordinazione, poichè qui si tratta di estendere una sanzione punitiva; il che non si potrà fare se non con una nuova legge.

CIPPICO afferma che le nuove leggi fasciste sono suggerite dalla necessità contingente d'oggi e dalla necessità di preparare l'avvenire. Esse non sono complete, ma segnano un punto di partenza. Anche le leggi sulla stampa saranno perfezionate quando verranno in esse incamerate le nuove disposizioni del Codice Penale e della legge di Pubblica Sicurezza. Ignora se il Governo presenterà al Parlamento, come gli chiede l'Ufficio Centrale, un disegno di legge integrale sulla stampa periodica entro sei mesi; ma certo questo disegno di legge risponderà al fine di garantire lo Stato ed i cittadini dagli abusi che l'Editto Albertino aveva reso possibili.

Egli non vuole nemmeno ripetere la difesa, esaurientemente fatta dal relatore, delle disposizioni sulle quali si sono maggiormente manifestate le critiche degli oppositori: ad esempio, di quella relativa ai poteri del prefetto cui toccherà di sospendere il giornale che sia incorso nelle sanzioni della legge. Il Prefetto anzitutto, prima di giudicare, dovrà sentire il parere di una Commissione consultiva superiore ad ogni sospetto; vi è poi la facoltà di ricorrere al Ministro dell'Interno; in via definitiva vi è la Quarta Sezione del Consiglio di Stato.

Crede infine che sarebbe opportuno stabilire che la cauzione dei proprietari del giornale di cui all'art. 5 del disegno di legge n. 275 debba essere versata in una delle casse dello Stato; e che la procedura per i giudizi di stampa sia rapida, e la sentenza penale sia pronunciata dopo tre giorni dall'accusa del Procuratore del Re; che le pene pecuniarie siano infine notevolmente aumentate.

Concludendo l'oratore invoca una severa disciplina di stampa in un momento in cui la Patria, come oggi fa, ascende fra il rispetto, l'invidia e l'ammirazione del mondo. (*Approvazioni*).

CICCOTTI discute delle necessità politiche in relazione al paese e dell'abuso della libertà di stampa. Ricorda i tempi in cui vi sono stati gerenti teste di legno, e riconosce la necessità di provvedimenti contro la stampa che manca alla sua vera missione. Si sono anche avuti fatti di innegabile evidenza, i quali hanno giustificato il sequestro; ma nel prendere misure contro i giornali si devono pur tener presenti le responsabilità cui si va incontro.

Nel disegno di legge in esame si ammette, contro il decreto del Prefetto, il ricorso al Consiglio di Stato solo per legittimità, mentre occorrerebbe aver fiducia nel Consiglio di Stato anche per altri motivi di ricorso.

Quello che preme non è tanto di vedere se la struttura generale della legge sia imperfetta, quanto di vedere come funzionerà in mano delle persone che l'applicheranno mettendosi da un punto di vista partigiano.

TANARI ricorda la sentenza del Conte di Cavour che libertà e responsabilità sono parole che non possono andar disgiunte; e rileva che nell'ultimo periodo di tempo la stampa d'opposizione ha basato la sua lotta contro il Governo sul concetto della difesa della libertà. Ora il concetto della libertà è astratto: c'è la libertà economica e la libertà politica, e la prima, per esempio, ha fatto in pratica completo fallimento. La seconda si può distinguere in libertà del cittadino e libertà ed autorità di quello Stato che la maggioranza dei cittadini si è dato in un certo momento storico. Si tratta di sapere, in materia di stampa, quale delle due libertà debba prevalere. Egli appartiene oggi al partito nazionale fascista perchè dopo trentacinque anni di vita politica praticamente vissuta si è accorto che la prevalenza della libertà del cittadino portava a poco a poco la Nazione alla sua peggior deriva, lo Stato alla parodia della libertà. Coloro che citano Cavour, fabbricandosi un Cavour di 75 anni or sono identico a quello che per loro comodo avrebbe

dovuto essere oggi, sono fuori della realtà. Cavour non si irrigidì in principii teorici; e nei discorsi che pronunziò nel 1852 sulla libertà della stampa fece ampia ed esplicita dichiarazione che non solo per ciò che riguarda la politica estera, ma anche, in certe speciali condizioni, per ciò che riguarda la politica interna, potrebbe essere necessario limitare la libertà di stampa. E lo stesso Statuto dice che la stampa sarà libera, ma una legge ne reprimerà gli abusi.

Per queste ragioni d'indole teorica e politica, dichiara che voterà il disegno di legge: e lo voterà anche per ragioni pratiche, che si riassumono nell'applicazione che finora si è fatta dell'antica legge. (*Vivissimi applausi*).

7.

LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO.

FEDERZONI (*segni di attenzione*) — Il Governo chiede al Senato la conversione in legge dei due decreti sulla stampa promulgati nel 1923 e nel 1924, e l'approvazione del disegno di legge contenente disposizioni sullo stesso argomento. Esso si riserva di coordinare in testo unico le disposizioni dei due decreti e del disegno di legge valendosi della facoltà prevista dallo stesso disegno di legge e dall'editto sulla stampa 26 Marzo 1848.

Il disegno di legge n. 275 non abroga i due decreti del '23 e del '24, essendo gli uni e l'altro ispirati alla stessa finalità di una più severa sorveglianza della stampa nell'alto interesse nazionale e statale. Il disegno di legge, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, in conformità delle proposte della Commissione accettate dal Governo, ha tre finalità generali: garantire colla riforma dell'istituto del gerente l'efficace applicazione delle sanzioni penali stabilite dalla legge contro gli abusi della stampa periodica, assicurare i risarcimenti civili attinenti ai reati commessi a mezzo della stampa; istituire l'Ordine professionale dei giornalisti.

Nel suo testo originario il disegno di legge conteneva altre norme ispirate allo scopo della più sicura prevenzione e della più rigorosa repressione degli abusi e dei reati commessi a mezzo della stampa; ma la Camera, cedendo al voto della sua Commissione accettato dal Governo, ritenne che questa parte potesse rientrare nella delega legislativa già conferita al Governo per emendare i Codici Penale e di Procedura Penale, nonchè la legge di P. S. Quindi l'altro ramo del Parlamento approvò un ordine del giorno per autorizzare il Governo a valersi dei poteri concessigli per la riforma della legge di P. S. e dei Codici e a comprendere ivi le norme necessarie per prevenire e reprimere gli abusi ed i reati commessi a mezzo della stampa.

Infatti tali norme hanno carattere di norme di polizia, in quanto mirano a prevenire e reprimere: il carattere schiettamente penale in quanto mirano a punire; onde sembrò all'altro ramo del Parlamento ed al Governo che esse possano e debbano trovare la

loro sede naturale rispettivamente nella legge di P. S. e nei Codici Penale e di Procedura Penale.

Da questo punto di vista l'ordine del giorno della Camera, più che carattere attributivo di competenza, ebbe evidentemente carattere dichiarativo. Tale carattere spiega anche la forma adottata dall'altro ramo del Parlamento, di un semplice ordine del giorno, mentre se si fosse trattato di materia non compresa nei decreti e nel disegno di legge, sarebbe stata necessaria l'approvazione di un altro disegno legge di delega legislativa. Quando il Senato discuterà i disegni di legge sulla delega legislativa per la riforma dei Codici e della legge di P. S., verrà la questione accennata dal relatore e da alcuni oratori, se cioè le sanzioni relative alla stampa debbano essere ingranate nella legge di Pubblica Sicurezza e nei Codici, ovvero debbano formare oggetto di una legge organica speciale. È questione di vera tecnica legislativa, sulla quale per ora potrebbe essere prematuro e anche superfluo dare un preventivo affidamento.

I due decreti e il disegno di legge formano un complesso organico di disposizioni normative, tutte ispirate alle stesse finalità. Pertanto il coordinamento di esse dovrà avere carattere tecnico e formale, mentre il Governo, affermando l'inscindibile unità giuridica dei due decreti e del disegno di legge, domanda chiaramente al Senato l'approvazione del contenuto sostanziale di questa che fu chiamata una trilogia legislativa. Il relatore ha dimostrato che l'articolo primo del disegno di legge non innova sul capoverso dell'articolo terzo del decreto-legge del 1923; quindi non vi può essere dubbio che il contenuto sostanziale di detto articolo rimanga pienamente in vigore. L'unica questione accennata anche dall'On. Wollemborg è di vedere se spetti al Prefetto o al Procuratore Generale il riconoscimento del nuovo gerente nell'ipotesi prevista dal primo capoverso dello stesso articolo terzo. E tale questione dovrà essere risolta in sede di coordinamento, con criteri di pura tecnica giuridica.

Sgombrato così il terreno di queste questioni particolari, vengo al merito dell'argomento. Il Sen. Ciccotti ha fatto una obiezione molto grave ma di carattere empirico e contingente. In sostanza egli ha riconosciuto che nel nostro Paese, fino a che non si è tentato dall'attuale Governo di regolare questa spinosa materia, sono stati commessi e resi cronici gravissimi abusi della libertà di stampa.

Il Sen. Ciccotti non ha espresso propriamente un dissenso nel merito; ha affermato che i provvedimenti possono costituire domani un pericolo per malo uso, cioè in quanto possano servire al dominio o predominio di feudatari locali. Questo è un apprezzamento soggettivo, che dipende dalla fiducia che si ha o non si ha nel Governo e quindi la questione si riduce all'apprezzamento della politica di questo. Certo è che il Governo fascista si sforza ogni giorno di impedire questo malo uso.

È stata poi ricordata dal Sen. Wollemborg la famosa questione del « prevenire e reprimere ». La questione è dottrinale; il liberalismo sostiene che gli abusi della stampa non siano colpiti se non quando assumano figura di veri e propri reati; ma la concezione

fascista dello Stato non può contentarsi di provvedere dopo il fatto compiuto e pensa che gli interessi dello Stato e della Nazione debbano essere difesi anche preventivamente. Risulta chiaro il disagio in cui si trova il liberalismo patriottico per il contrasto fra il concetto dottrinale e la realtà. Il Conte di Cavour, nel 1852, discutendo sulle modificazioni dell'Editto albertino, confessava il fallimento di quell'Editto e dichiarava che la libertà di stampa, dal punto di vista politico, era una questione insolubile. Non è possibile rimanere rigidi in una linea di condotta. Occorrono, all'occasione, freni, limiti e sanzioni. Si tratta di vedere se il lato cattivo non soverchi il buono e se non convenga una remora al fine che il popolo non venga eccitato nelle sue morbose passioni. *(Approvazioni)*.

All'Ufficio centrale e al Sen. Ruffini debbo poi dichiarare che il Governo include nel vilipendio alla religione cristiana anche quello alle religioni dei popoli civili. Il decreto del 15 luglio 1923 non porta modificazioni a quanto vige in materia. Ferme le disposizioni del Codice Penale, il Governo fascista non può ammettere che si continui a confondere con gli altri culti permessi la religione dello Stato. *(Approvazioni)*.

Oggi, quando si parla di stampa indipendente, cioè di opposizione, bisognerebbe essere sicuri che quella stampa non dipenda veramente da alcuno; ma più che alla dipendenza dei giornali bisogna pensare alla indipendenza dei giornalisti. Il disegno di legge esige che ciascun giornale dichiari il nome dei suoi finanziatori; così si potranno avere di fronte anche i responsabili civili tenuti a dare il risarcimento.

La massima parte di coloro che militano nel giornalismo si recluta ancora tra i sognatori e gli apostoli, pure non si può dubitare delle oblique e oscure origini di giornali che molto hanno parlato di giustizia e di moralità. Tanto per ricordare qualche esempio, il fiero periodico socialcomunista *Humanité* fu fondato coi capitali di dodici alti papaveri della finanza internazionale; e il famoso finanziere tedesco Ugo Stinnes, tra i 90 giornali che egli controllava, aveva anche numerosi rappresentanti della stampa socialdemocratica.

Oggi la stampa è una forza formidabile che potè un momento opporsi anche all'unità dello Stato e imporre a tutte le crisi la soluzione che derivava dal capriccio di un uomo. *(Applausi)*.

Per queste ragioni la sua libertà deve avere un limite e una sanzione e non sfuggire al controllo dello Stato. Così non le si può permettere l'allettamento della peggiore curiosità in fatto di scandali e delitti. I particolari che essa dà talvolta su delitti comuni o su modi usati per occultarli, producono un danno sociale enorme. *(Applausi)*. Dopo ciascuno dei turpi reati commessi in Roma contro creature innocenti, dopo un atroce fatto di cronaca compiuto a Genova e dopo il clamoroso furto di nove milioni compiuto a Catania, simili delitti, ampiamente riferiti, si sono prodotti con impressionante frequenza. La stampa ed il cinematografo *(vivissimi applausi)* sono stati per troppo tempo in Italia l'incontrollata

scuola del delitto. Il Governo intende porre riparo a questa vergogna. *(Applausi)*. Mancano, è vero, le sanzioni della legge; ma ad esse dichiaro che si provvederà, di concerto col Ministro della Giustizia, appena il Senato avrà dato al Governo la delega per la riforma dei Codici e della legge di Pubblica Sicurezza.

Quanto alla sconcia farsa del gerente responsabile, tutti siamo stati concordi nel biasimarla amaramente. Già nel 1898 l'On. Bonacci, presentando un disegno di legge che tendeva a sopprimere quella ripugnante figura, ebbe parole di giusta indignazione. Pure solo oggi il Governo fascista riesce a far sparire tale vergogna. E la ragione è questa: se tre anni fa qualcuno avesse osato di dire che bisognava riformare solo l'istituzione del gerente responsabile sarebbe stato accusato come liberticida. *(Applausi)*. C'erano appaltatori di gerenze, cioè di condanne in Pretura ed in Tribunale; c'erano le gerenze dei deputati, elusione sfacciata e provocante delle norme di legge. Noi vivevamo in un regime di completa irresponsabilità penale, civile e morale. La disciplina che il Fascismo dà alla stampa s'inquadra perfettamente nella disciplina data a tutta la Nazione per rinnovare *ab imis* la vita del Paese.

La libertà di vita e di sviluppo della Nazione, che non si può avere senza una disciplina vera ed efficace da parte dei singoli, è superiore alla libertà dei cittadini. I giornalisti che intendono la loro professione non come un mestiere ma come una missione, sono i primi a desiderare le norme contenute nella nuova legge. L'Ordine dei giornalisti è una garanzia necessaria ad impedire che in quella classe s'infiltrino gli indegni e gli spostati. La questione non può essere oggi considerata alla stregua di principii astratti, che ebbero qualche valore cinquant'anni fa, mentre siamo sospinti ed investiti dagli avvenimenti che quotidianamente si producono. Il sistema e l'ideologia demoliberale altrove attraversano una dura crisi; in Italia essa è ormai superata per virtù del Fascismo. Oggi che le turbinose rotative permettono al giornale di sommuovere con meravigliosa celerità gli strati più profondi della pubblica opinione, sommamente necessaria è la vigilanza del Governo. E quanto alla esperienza della storia poco prima invocata nell'aula del Senato, essa ha segnato nel nostro spirito ricordi coscienti che non possono essere cancellati. Indegnamente sfruttarono la libertà di stampa i pugnalatori di Francesco Crispi e la procella di onte che si scatenò sul suo capo noi l'abbiamo pagata con trent'anni di umiliazione. *(Applausi)*. Lo stesso si dica della tragica estate del 1919 in cui sembrò che la gloria di Vittorio Veneto fosse irrimediabilmente perduta. Lo stesso si dica del secondo semestre dell'anno scorso, durante il quale per poco non andarono sommersi, in una mostruosa gazzarra, l'onore dello Stato e la fortuna del nostro Paese. *(Applausi)*.

Mi duole assai che il Sen. Ciccotti abbia detto che il Fascismo ripete gli errori del socialismo. Il socialismo voleva distruggere, mentre il Fascismo ricostruisce. La pace interna si è realizzata in pieno. Se qualche episodio truce e doloroso l'ha per un momento turbata, il responsabile è stato immediatamente colpito. Le solen-

nità memorande di quest'anno fausto per tutta la cristianità, come un'altissima voce ieri stesso riconosceva, si sono svolte con ordine e disciplina esemplari. (*Applausi*). Il lavoro, per decennî nemico irreconciliabile, riottoso, ignaro della Patria, riconciliato in essa e con essa e garantito nei suoi essenziali diritti; il bilancio dello Stato in avanzo di oltre 400 milioni; i problemi dei debiti e quelli residuati dalla guerra felicemente risolti; il prestigio internazionale dell'Italia restituito; l'imponente plebiscito del dollaro che attesta la disciplina, il fervore del popolo ed il suo entusiastico consenso sono opera del Governo fascista. *(Vivi applausi)*.

Ed ecco sovrattutto l'Italia all'avanguardia della nuova civiltà politica del mondo. Il Fascismo ha ricondotto nel paese la disciplina, necessariamente subita in un primo tempo, poi volonterosamente e calorosamente accettata come una benefica necessità. Non si tratta di una tirannide, ma di disciplina e responsabilità restituite. Non si tratta di asservimento ad ambizioni di uomini e ad interessi di partiti, ma della volontà di fare dell'Italia, sotto la guida dell'Uomo che la provvidenza ci ha dato, un solo blocco compatto per la creazione della sua nuova civiltà e della sua più luminosa grandezza. *(Vivissimi e prolungati applausi. I Ministri e molti Senatori si congratulano con l'oratore)*.

8.

LA FINE DELLA DISCUSSIONE AL SENATO.

Seduta del 16 Dicembre.

Primo oratore in sede di dichiarazione di voto, il Sen. TAMASSIA, il quale dice di non poter acconsentire a quel punto oscuro del nuovo regime della stampa che è la censura preventiva, la quale, mentre nessuno può negare la necessità dell'applicazione di leggi per disciplinare gli abusi della stampa, sgorga non soltanto dal disegno di legge, ma dai decreti di cui si chiede la conversione. D'altra parte la censura preventiva è una disposizione vana. Lo Stato non può imporre dogmi. E poi quali sono le misure di ordine pubblico e quali i principii da rispettare? È difficile dare un criterio di specificazione. Avrebbe dato il suo consenso a un provvedimento temporaneo, ma non può darlo a un provvedimento definitivo, il quale — dice — mette l'Italia al bando dell'Europa. *(Rumori, commenti)*.

MARAGLIANO parla per dire le ragioni del suo voto favorevole alla presente legge, e ritiene necessario dare una spiegazione per il fatto che egli al pari della grande maggioranza degli Italiani, cresciuto e educato al culto di aspirazioni liberali, segue la politica del Governo nazionale, accusato, a scopi polemici, come violatore delle pubbliche libertà.

Osserva che due sono i metodi fondamentali di Governo: uno che potrebbesi chiamare sentimentale, ispirato a preconcetti dottrinali e di partito; l'altro sperimentale, che governa senza preoccupazioni di ideologie, solo ed esclusivamente in ordine all'interesse della Nazione. In Italia, fino a questi ultimi tempi, si è governato a base di sentimentalismo dottrinale puro e impuro, che condusse il Paese allo sfacelo di cui tutti fummo testimoni. In mezzo a questo sfacelo, la Provvidenza diede all'Italia Benito Mussolini, che, chiamati a raccolta gli Italiani devoti alla Patria, assunse risolutamente le redini del Governo, e prese a governare al disopra dei partiti e contro i partiti, nell'interesse positivo della Nazione, e non ha formato un partito nel senso antipatico della parola, ma ha fatto un fascio di tutte le sane energie.

Per mancanza di limiti disciplinari è avvenuto che nella stampa, tra coloro che ne hanno nobilmente esercitato l'alta missione, coltivandola quale civile sacerdozio, si sono infiltrati altri che vollero farla strumento di passioni malvagie, divulgatrice di menzogne, fabbrica di intrighi, destinata, con un monopolio a catena, a falsare la pubblica opinione e paralizzare la mano di uomini operanti nell'interesse della Nazione. Votando questa legge non si viola una pubblica libertà, ma si disciplina la funzione sociale ed educatrice che la stampa è destinata ad esercitare, disciplinandola, se ne eleva la dignità. Se qualche idealità si dovesse sacrificare, sarà bene ricordare che agli interessi della Patria milioni di italiani hanno sacrificato idealità, averi, affetti domestici, sangue e vita. *(Approvazioni)*.

BARZILAI ricorda che quando nell'ottobre 1922 l'On. Mussolini ascendeva ai fastigi del potere, rivolgendogli un saluto augurale, gli ricordava quella che era stata la fedele ausiliatrice delle sue fortunate battaglie. Egli rispondeva: « ai diritti della stampa corrispondono i doveri ». E parlava a un convertito. Solo un mese prima avendo la ventura di inaugurare a Trieste il congresso della stampa italiana nettamente affermava tale concetto. E quando nel 1923 si affacciava il decreto legge, il quale coll'istituto del sequestro e della diffida affidato alla discrezionalità del potere politico gli parve andasse a detrimento insieme della libertà e della responsabilità, dinanzi all'assemblea professionale, mentre lo giudicava eccessivo e pericoloso anche per l'attività del regime e del giornalismo, riteneva dover soggiungere una chiara riserva per l'eventuale necessità di nuove leggi, le quali, rafforzando la responsabilità civile e ribadendo le sanzioni penali della libertà di stampa, valessero ad ovviare agli abusi. Poichè tale riserva non ebbe fortuna, lasciò l'ufficio per lunghi anni coperto. Tali precedenti prossimi, espressione di convincimenti antichi, gli vietano di votare i decreti.

Rivolto ai ministri, riassume il suo pensiero così: Non deve andare smarrito il convincimento che la critica è cooperatrice vitale là dove ferve l'azione. La stampa nell'esercizio di essa, ha, come i grandi poteri a cui fu assimilata, precise insuperabili frontiere; ma alla loro guardia, per guarentigia di tutti, deve stare indipendente, sicura, provveduta di giuste e valide armi, l'autorità suprema del Magistrato. *(Approvazioni)*.

9.

LA REPLICA DEL RELATORE.

ROLANDI RICCI, relatore, dichiara che ha difeso la legge soltanto per l'intimo suo convincimento che essa fosse essenzialmente buona ed utile. Al punto in cui è giunta la discussione, sarebbe poi superfluo che ne ripetesse le ragioni politiche. Basta ricordare che il progetto, nel testo che fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha tre finalità generali: stabilisce, con la riforma dell'istituto del gerente responsabile, l'efficace applicazione delle sanzioni penali contro gli abusi della stampa periodica; assicura i risarcimenti civili attinenti ai reati commessi a mezzo della stampa; istituisce un Ordine dei giornalisti che sia guarentigia di abilità e di onestà professionale, rispondendo ad un voto ripetutamente emesso dalla classe dei giornalisti.

All'istituto del gerente responsabile non si è mossa alcuna obbiezione: e giustamente il Ministro dell'Interno ha rivendicato al Governo il merito di questa riforma. Non si sono elevate neppure obbiezioni per ciò che riguarda i risarcimenti civili; ma relativamente all'Ordine dei giornalisti si sono opposte osservazioni teoriche e osservazioni pratiche, inspirate dal timore che non vi siano efficaci garenzie.

Si dice che il giornalista non può essere assoggettato all'esame di Stato. Ciò è vero; ma esso subisce l'esame tutti i giorni dai suoi lettori: nello stesso modo che nelle altre professioni il professionista, sia avvocato sia ingegnere, quotidianamente esperimenta la sua capacità innanzi ai clienti.

L'istituzione dell'albo dei giornalisti non è stata escogitata dal Governo a nessun fine di compressione e non può nuocere ad alcuno; non vi sarà alcun giornalista che non sia lieto di avere a colleghi persone che siano passate al vaglio da cui risulti la loro capacità professionale.

Si teme da alcuni che in pratica vengano esclusi dagli albi quei giornalisti che mettano nell'esercizio della propria professione soverchia passionalità; e che quindi l'albo possa essere la risultanza di una misura di proscrizione. Ora, nell'altro ramo del Parlamento, si chiese al Ministro dell'Interno che nella formazione di quest'albo si tenesse conto dell'esperienza e dei consigli che potrebbero fornire i rappresentanti della stampa che siedono alla Camera e al Senato; e l'On. Federzoni diede formale affidamento.

Il Sen. Wollemborg ha osservato come i due decreti del 1923 e del 1924 contrastino con i principî fondamentali della libertà di stampa.

Il decreto del '23 contiene soltanto disposizioni repressive e di esse rimangono in vigore quelle per cui il Prefetto può diffidare il giornale, sentito il parere di una Commissione composta di un giudice presidente, di un sostituto procuratore del Re e di un rappresentante della classe giornalistica, o, in mancanza, di un giudice nominato dal Presidente del Tribunale.

La diffida può essere poi ripetuta una seconda volta; e quando il Prefetto entro un anno abbia due volte diffidato il giornale, può revocare il riconoscimento del gerente responsabile. La facoltà di revoca è consentita al Prefetto quando il giornale commetta veri e propri reati o istighi a commettere reati, o ecciti all'odio di classe, o danneggi il credito nazionale all'interno e all'estero, o dia motivi di turbamento all'ordine pubblico.

Non crede che sia fondato il timore espresso da alcuni che il Prefetto possa commettere arbitrî: ma quand'anche li commettesse, vi è il rimedio del ricorso nel merito al Ministro dell'Interno, il quale non può non sentire la sua responsabilità innanzi al Paese ed al Parlamento. E se anche il Ministro volesse commettere un eccesso di potere, vi è il ricorso al Consiglio di Stato con chiamata di urgenza.

A questo proposito il Sen. Ciccotti ha presentato un emendamento col quale chiede che il giudizio del Consiglio di Stato non sia solo un giudizio di legittimità, ma anche di merito. Ma questo sarebbe un voler denaturare la legge. Se il Consiglio di Stato, che ha una così nobile tradizione di indipendenza, si trovasse di fronte ad un arbitrio, non vi è nessuna ragione di temere che esso non lo annullerebbe.

E allora il decreto del 1923 ha un'origine per cui si debba pensare che sia stato ispirato dal concetto di reprimere la libertà di stampa? L'oratore ha risposto a se stesso con la cronologia dei Ministri; e visti i loro nomi si è tranquillizzato, come certo si tranquillizzeranno i più acerrimi difensori delle libertà, e quelli che volontieri andrebbero nel tempio votivo che il Sen. Ciccotti vorrebbe che l'on. Mussolini innalzasse sull'Aventino.

Le origini del decreto non danno quindi luogo a soverchi timori. Restano le finalità, e restano gli effetti dei poteri concessi al Prefetto, che sono formidabili. Ma non può supporsi che il Prefetto senta il parere della Commissione, composta di magistrati come è oggi, senza tenerne alcun conto. Finchè il Prefetto sarà affiancato dai magistrati, sulla cui indipendenza non è lecito elevare alcun dubbio, non c'è pericolo che gli effetti dei suoi poteri possano essere formidabili.

Quanto alla facoltà conferita dal decreto del 1924 ai Prefetti per il sequestro preventivo, c'è una questione di fatto che deve essere risolta. La questione del reprimere e non prevenire è antica; prima di Zanardelli, di Cairoli, la teorica fu per la prima volta accennata nel discorso al Parlamento Subalpino fatto da Luigi Carlo Farini. Il tema fu ripreso nella Camera italiana da Bettino Ricasoli, e quindi da Zanardelli; ma da allora, quante disposizioni preventive sono intervenute nella nostra legislazione! Chi oggi assumerebbe le responsabilità del Governo se dovesse nettamente applicare il concetto di reprimere e non prevenire? Non è meglio prevenire il danno? Vi possono essere, sì, degli abusi; ma al caso, qualche abuso compiuto col sequestro preventivo è preferibile al lasciare che si compiano continuamente eccessi di libertà da parte della stampa.

Egli giudica la condotta futura dei Prefetti da quella che è stata finora, e trova che molti articoli che essi avrebbero dovuto sequestrare si sono invece lasciati pubblicare. *(Approvazioni)*. Quindi non vi può essere timore che i Prefetti abusino del loro potere.

Conviene col Sen. Ruffini che il disegno di legge fa parte di tutto un sistema politico; ma ritiene che sia un sistema di chiarificazione e di lealtà. Può piacere, o no; ma è utile al nostro Paese, anche se avrà i suoi difetti, dal momento che cose perfette al mondo non ci sono. Sarebbe desiderabile che fosse incluso nel disegno di legge anche il caso del vilipendio alle altre religioni ammesse dallo Stato. Il voto dell'Ufficio Centrale in tal senso merita accoglimento, e si può confidare nel tatto e nella prudenza dei Prefetti.

FEDERZONI: Ma allora si rientra nelle disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico...

ROLANDI-RICCI: Appunto; l'Ufficio Centrale ha però mostrato il desiderio che il caso fosse messo in vista.

Al Sen. Cippico il relatore risponde che è inteso che il reddito delle cauzioni andrà a favore di chi le presta. Quanto alla richiesta di una procedura rapida per i giudizi di accusa non si può coartare il magistrato ad emettere la sentenza in tre giorni: spesse volte il meditato ritardo è garanzia di giustizia.

Ricorda che il Governo ha avuto dall'altro ramo del Parlamento la delegazione legislativa per includere nel Codice Penale e nella legge di Pubblica Sicurezza le norme per prevenire e reprimere gli abusi e i reati commessi a mezzo della stampa. Vegga il Governo se non convenga invece a tal fine ricorrere ad una legge speciale, tanto più che oggi vi è bisogno di regolare l'industria giornalistica, e tale materia richiede una legislazione che sia soggetta ad opportune variazioni. Su questo voto l'Ufficio Centrale richiama l'attenzione del Governo.

Dichiara al Sen. Tamassia, che dal Governo si vuole puramente e semplicemente impedire la diffusione di notizie false e tendenziose. Alla stampa rimane il suo alto e vero programma, che fu dettato da Giosuè Carducci nel 1881, per il giornale *Don Chisciotte* di Bologna: « Della Nazione affermare i diritti, gli interessi, la dignità nella verità etnografica, secondo la tradizione storica, col sentimento patrio sempre, per tutti, contro tutti. Alle energie della vita nazionale allargare e sgombrare il terreno, rafforzare i muscoli, moltiplicare gli strumenti con le riforme economiche, amministrative, sociali, richieste insieme dalla equità umana e dall'interesse civile. E, accettando tutto il meglio dei tempi nuovi, nulla rinunziare della tradizione nazionale. Noi abbiamo bisogno anzitutto di affermarci fortemente e gloriosamente come Nazione. La civiltà italiana non ha lacune e non vuole tagli o strappi barbarici. Instauriamo e restauriamo la vita antica e nuova gittando il tedio e purgando la lebbra dei tempi oscuri e dei contatti servili. Aria a luce alla giovane Italia! Libero campo alle battaglie pel vero! Fede nei grandi ideali della patria e della umanità! A noi, o giovani! C'è da combattere ancora! c'è da amare ancora! e c'è anche da patire

e da morire e da vivere per la Patria, per la Libertà, per la Giustizia! » *(Approvazioni vivissime, congratulazioni)*.

I tre disegni di legge, rinviati allo scrutinio segreto dopo l'esame degli articoli, risultano approvati con le seguenti votazioni:

Conversione in legge del D. L. 15 luglio 1923 sulla gerenza e vigilanza dei giornali: 151 voti favorevoli e 45 contrari;

Conversione in legge del D. L. 10 luglio 1924 contenente le norme per l'attuazione del decreto precedente: 143 voti favorevoli e 53 contrari;

Disegno di legge contenente disposizioni sulla stampa periodica: 150 voti favorevoli, 46 contrari.

Nelle successive sedute del 17, 18 e 19 dicembre 1925, dopo la discussione e le dichiarazioni del Ministro Guardasigilli, il Senato approva tutte le leggi fasciste già approvate dalla Camera, compreso il disegno di legge per la delega al Governo della facoltà di emendare il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di Pubblica Sicurezza.

SEZIONE IV.

PER UNA DOTTRINA STORICA DEL GIORNALISMO

On. PAOLO ORANO

PROLUSIONE

ad un corso di Storia del Giornalismo.

(R. Università di Perugia, 28 Aprile 1928 - VI).

Questa prolusione è di per se stessa una dichiarazione di principî, anzi un atto di fede. L'argomento del discorso odierno come di tutto il corso che io avrò l'onore di tenere nella Facoltà Fascista di Scienze Politiche, è l'argomento culminante della formidabile polemica che il Fascismo ha suscitato nel mondo tra tesi democratica e tesi autoritaria. Il democratico sostiene che il giornalismo racchiude nella sua storia quella di tutte le libertà, e cioè del manifesto ardimento, della coraggiosa quando non eroica affermazione delle opinioni; il fascista è convinto che nella storia del giornalismo si debbano ricercare molte delle cause onde si sono determinati alcuni tra i massimi e più persistenti errori della coscienza politica e sociale moderna e che questa storia debba servire i viventi ad emanciparsene aiutando il regime della disciplina a trasformare il giornalismo da mezzo abusivo di suggestione, di spinta e di irresponsabilità, a responsabile e giurato collaboratore della instaurazione nazionale.

Da questa mia dichiarazione discende subito il criterio scientificamente sostanziale che guiderà le nostre lezioni. Dottrina non vuol dire sistema. Dottrina vuol dire, sì, interpretazione essenziale, ma non chiusa ed « a priori »; vuol dire somma d'investigazioni scrupolose e vagliate, non proiezione di formula fissa. Storicità, quindi, non sociologismo. E qui restiamo nell'ambito della logica scientifica. Ogni giorno che passa diminuisce le possibilità delle interpretazioni sistematiche in materia di storia genericamente intesa,

di storia della politica e della così detta storia sociale. Nella dottrina e nella pratica i sistemi non hanno fortuna e niente quanto il lavoro istoriografo allontana lo studioso onesto oltre che intelligente dalla subordinazione al sistema. Insomma, più la conoscenza dei periodi storici si approfondisce e si affina, più le interpretazioni totali e sommarie, nelle quali si vorrebbe assolvere il còmpito esplicativo, diventano gratuite ed insufficienti, arbitrarie, subiettive.

Siamo dunque lontani da chi è dominato, o semplicemente condotto, dalla formula democratica del progresso o da quella positivistica della evoluzione. Vedremo, una volta avviatici ed addentratici entro le vie dei fasti e dei nefasti del giornalismo, che in realtà ciò che progredisce è ciò che è utile e che, se nel giornalismo c'è un progresso, esso è quello dei mezzi tecnici del giornale, della scienza organizzativa ai quali ed alla quale si deve in ultima analisi l'avvenimento di quella celerità e di quella precisione nel preparare e nel compiere che ci fa poeticamente immaginare possibile oramai la simultaneità tra i fatti e l'apparizione del giornale che li racconta. Vedremo che, se un'evoluzione può essere constatata, le sue fasi superiori sono quelle di una tarda e dolorosa esperienza sul terreno politico e che anche il criterio sociologico ci condurrebbe a riconoscere che in fondo al più intenso processo di sviluppo delle sue « libertà » il giornalismo diventa il più tirannico negatore d'ogni libertà e cioè di ogni possibilità di sviluppi per lo Stato e per la Società.

Non abbiamo dunque per il capo di portare campioni fossili ad una classificazione evoluzionistica, così come non intendiamo abbandonarci ad amplificazioni, ad apologie, a demolizioni. Soprattutto per chi ha una volontà storica come la nostra sono pietose le errata-corrige. La storia è quello che è. D'accordo, ma, intendiamoci, non quello che è nelle pagine dei pregiudizialisti di ogni teorica demagogica; sibbene quello che risulta attraverso al vaglio della critica che, oltre ad avere la missione della verità si riconosce e proclama anche quella del buon senso nella vita.

Non abbiamo neppure per iscopo quello di consacrare la maggior parte del nostro lavoro alla ricerca erudita. Bene io riconosco che il metodo della erudizione sia prezioso indispensabile sussidio quando si tratti di risolvere una questione capitale sul terreno interpretativo. Ma l'erudizione scopo a se stessa, oltre ad esulare dalla sfera del nostro corso che è di preparazione attiva e militante, in una materia così straordinariamente ricca di episodî e di meati aneddotici com'è la nostra, ci distrarrebbe tanto dalla via maestra e ci sottrarrebbe tanto del nostro tempo, da risolversi in un danno, in ogni modo in un pericolo.

Abbiamo per iscopo di veder chiaro entro il periodo di tempo occupato dalla storia del giornalismo, nei tre secoli durante i quali il giornalismo propriamente detto ha acquistato la prodigiosa importanza che conserva e sviluppa nel mondo. La notizia attenta ed esatta, la visione lucida e nudrita delle manifestazioni del giornalismo in seno alle società moderne, debbono diventare armi intellettuali per noi. Ci disponiamo ad arricchirci di una cultura energica

e feconda. Andiamo all'assalto di una tra le più temibili trincee del sofisma politico, sopra alla quale bisogna passare per arrivare al sacrario democratico, alla gelosa difesa della pretesa liberale, democratica e libertaria. Ci disponiamo a mettere una cultura, una dottrina ed una disciplina al servizio di quella nuova verità della coscienza e del volere che la Nazione e lo Stato realizzano oggidì dinanzi al mondo.

Potremmo anche nella serie certamente non lunga delle nostre lezioni, durante i due mesi che restano alla chiusura dell'anno accademico, fare la storia dei precedenti antichi, romani, greci se volete, se volete asiatici, del giornalismo. Certo ce ne occuperemo un giorno. Ma cotesta parte della indagine, è bene che lo si dichiari e vi si insista, non ci aiuta nella dottrina storica che è nostro còmpito. Giornalismo è funzione ideologica, di propaganda, di proselitismo, è giudizio degli avvenimenti, delle azioni, dei principî, dei metodi di chi governa; giornalismo è apologia o condanna, è pretesa di verità e mira al dominio della pubblica opinione. Giornalismo non è periodicismo di pubblicazioni, anche se il periodico sia uno dei precedenti esteriori del giornalismo propriamente detto. Giornalismo è nella storia manifestazione di critica e di controllo, che incominciando in margine alla incensurabile attività dell'*Ancien Régime*, albeggia letterario e, a mano a mano, entro i terreni favorevoli dei disfacimenti, entra nel merito delle contese religiose, dei diritti, e finalmente si fa e si svela dichiaratamente politico e la polemica delle idee e dei programmi fa sostanza della propria attività a cui i poteri non sanno più resistere e, trascinato il pensiero sul terreno della pratica politica, le tendenze traduce in correnti, le correnti in partiti, i partiti in forze che decidono l'uno contro gli altri, dei destini formali e sostanziali del potere.

L'OPINIONE PUBBLICA

Dunque noi intendiamo questo nostro nuovo ed oggi inaugurato ordine di studî, come disciplina sussidiaria, e ci auguriamo presto utilmente indispensabile, della istoriografia politica, della istoriografia economica, della istoriografia delle dottrine sociali. Una dottrina storica del giornalismo implica una « scienza » della opinione pubblica, perchè il giornalismo che è attività politica essenzialmente, debbo dire, esclusivamente moderna, sviluppa il massimo della sua efficacia nei momenti nei quali l'opinione pubblica diventa una potenza con la quale il potere di governo, il regime politico, deve trattare e alla quale può anche soccombere.

Non voglio fare promesse che vadano di là da quanto abbiano effettiva capacità di fare le mie forze e non voglio che il mio ardore di pensatore e di studioso — ardore che ambisco ancora di chiamare giovanile — mi illuda sulla reale possibilità del mio lavoro. Ma m'impegno a risalire, incoraggiato dall'attenzione e dallo zelo degli allievi, con scrupolosa cautela di ricercatore — i fascisti debbono intendere il supremo valore di una siffatta indagine per la nuova coscienza nazionale — alle origini della opinione pubblica che è l'aspetto psicologico della società moderna. Credo che troveremo

queste origini nel perturbamento religioso della Riforma tedesca. L'opinione pubblica è un fenomeno dialettico. Il primo germe di una « opinione » e cioè della crisi della fede, non poteva essere che religioso. Il più vasto terreno così della credenza come, poi, delle opinioni, è quello religioso. Non esiste alcun interesse di carattere universale prima di questo; dirò anzi che nella storia della modernità la « Crisi » appare inizialmente sotto la forma, o, a più organicamente dire, col dissidio di contenuto religioso (*Wesen* e *Inhalt* ad un tempo). A questa fase succede quella etica, quindi quella civile e politica, finalmente quella sociale. Dal ceppo dell'Umanesimo, in cui già balena l'affermazione individualistica che sarà estetica — ma con apparizioni etiche e mistiche — nel Rinascimento, fiorisce quel neoplatonismo che si oppone, primo caso dialettico e polemico, all'aristotelismo. Ne rampollano quindi il revisionismo luterano straordinariamente favorito dal non felice combaciamento delle istituzioni ecclesiastiche alla natura ed alle abitudini delle razze germaniche e il democratismo interpretativo e pedagogico di Giovanni Calvino, nella cui opera io mi propongo di trovare tutte le idee germinali della dottrina sociale e politica di cui si alimentò il periodo chiamato della Rivoluzione Francese. La protesta calviniana è contemporanea all'altro revisionismo, solo parzialissimamente eretico, di quel filosofare che va da Leonardo a Bruno e diciamo al Galilei, che domanda alla ragione extradogmatica le spiegazioni e le conclusioni, quel filosofare che uno studioso novissimo francese ha chiamato « le courant libertin » della filosofia italiana.

Il sentimento religioso diventa consapevolezza sdoppiandosi. Per forza la fede assume la forma di opinioni, opinioni e cioè tesi e quindi posizioni di dissidio, di conflitto, di battaglia. È una battaglia che si dilaterà a guerra vera e propria di grandiosa imperitura conseguenza storica. Lo svolgimento di questo formarsi dell'opinione pubblica va seguito a passo a passo. La credenza religiosa è così preminente che anche i sudditi più ossequienti si sentono autorizzati a difenderla, a confessarla contro il potere. Se in Dante ci sia già l'anticipata posizione del dissidio — è questione che esula dalla nostra ricerca. Si ha rivoluzione o quando un nuovo potere sopprime totalmente il precedente, o quando questo passa a partecipare al nuovo, a collaborare con esso. La Protesta Tedesca fu rivoluzione perchè potè trascinare con sè principî e poteri e determinare una lotta che dette armi materiali e cruente alle opinioni nemiche. Opinione pubblica implica popolarità. Soltanto la religione aveva questa popolarità, soltanto il pro e il contro della fede potevano costituire interesse. Entro lo stato d'animo sinceramente agitato delle moltitudini di Germania, di Francia, d'Inghilterra la apologia prima, il pamphlet che in breve diventa frequente e periodico, la propaganda del cattolicismo che si difende e del protestantesimo che attacca e cerca di sopraffare, agiscono provocando il bisogno della lettura, dei mezzi di argomentare, di discutere, di aver ragione, di convincere. La discussione è pubblica perchè irresistibile il sentimento che la detta; è naturale che essa cerchi tutti i mezzi sussidiari e che quello della stampa diventi senz'altro — Gu-

temberg, Panfilo Castaldi, Vittorino da Feltre? è una questione che riprenderemo da capo — il più adatto ed agevole ai fini della polemica. I caratteri mobili hanno una origine tutta loro tecnica — ma è certo che essi hanno dovuto rispondere subito e mirabilmente alle mire, alle speranze, alle esigenze di un crescente ardore di proselitismo. I caratteri mobili della tipografia hanno soddisfatto istantaneamente all'esuberanza del pensiero polemico, simbolo, comunque si voglia e creda, felice della mobilità di interpretazioni, di opinioni, di tendenze, con la quale si inizia la modernità e dalla quale si genera il giornalismo. Troveremo una documentazione di quanto dico in terreno germanico, ma i primi, agili e multiformi svolgimenti li troveremo in Francia e probabilmente intorno al periodo politico che prende nome da Armando Duplessis de Richelieu, nella fase ugonotta della protesta religiosa, in cui la protesta ha messo radici etniche e filosofiche e possiamo dire politiche, quando insomma la guerra senza quartiere risolve il problema storico della riforma religiosa in Francia.

Il Cardinale creatore dello Stato francese si rivela a un tempo maneggiatore abile del pubblicismo agli scopi che egli persegue e dominatore delle riunioni. Richelieu personifica la vittoria del potere politico accentratore sul sopravvissuto decentralismo feudale e sull'iniziata dissociazione spirituale inizialmente religiosa, etnica e politica negli sviluppi. Ma Giovanni Calvino riapparirà trionfante sotto le sembianze dell'aristocratico scettico e fatalista, mondano distruttore dei principii e della disciplina dell'*Ancien Régime*, e più deciso e più accanito sotto quelle del giornalista sfrenato diffamatore che per un certo numero di anni farà veramente lui la Rivoluzione.

IL TRIONFO DEMOCRATICO

Possiamo adesso disegnare la prospettiva dei successivi sviluppi. La Rivoluzione Francese ha dato al giornalismo, diventato essenzialmente politico, la coscienza della sua forza. D'ora innanzi la politica sarà l'àmbito della sua attività. Il giornalismo avrà la sua spinta politica, avrà negli uomini della politica le proprie forze, tenterà di apparire ed essere la garanzia dei successi, di rendere mezzo indispensabile, imprescindibile della carriera politica, la pubblicità, la popolarità, la celebrità. L'uomo che scrive sopratutto quel che si dice, si farà apologeta o detrattore dell'uomo che parla, e l'uomo che parla, dal giorno in cui il giornale sarà diventato molla esclusiva di lanciamento politico, parlerà per ottenere i consensi del giornale e anche per aiutarne le mire palesi o nascoste. I regimi democratici a rappresentanza elettorale sono pervasi dalla devozione al giornalismo e sovente dalla paura del giornale. L'elettoralismo è per definizione sotto la tutela della stampa politica. In una prima fase il potere, a malgrado per necessità cerchi un'autonomia, è servito dalla stampa, la quale gli può dare o togliere il favore della opinione pubblica, indispensabile sostegno, essendo esso potere emanazione parlamentare del meccanismo elettorale; in un secondo tempo potere di governo e giornalismo si misurano, si provano, conservando più o meno le apparenze e si insidiano e l'impresa giornalistica deve crearsi mezzi di resistenza superiore; in un terzo tempo il giornalismo costituisce una forza a sè. Probabilmente è qui che va cercata la degenerazione e la esaurita missione storica del regime democratico rappresentativo elettoralistico, ad opinione pubblica distribuita nei partiti ed intimamente legata alla tutela ed all'attività del giornalismo.

Il giornalismo innalzò il Terzo Stato ad crede politico dell'*Ancien Régime* e gli dette il potere. L'esperienza che le democrazie non prendono consistenza e il coraggio necessario a non morire che dall'opinione pubblica, ha facilmente portato il giornalismo a stimarsi il Quarto Potere, quello Stato delle opinioni che può sempre decidere della totalità della vita politica dello Stato medesimo. Libero esame, libero pensiero, libertà di polemica, di accusa: ecco le garanzie basilari che il giornalismo ha sempre chiesto ai regimi i quali gli debbono la vita e anche le fortune. A un tratto il potere politico s'avvede di avere abdicato nelle mani della stampa politica e il duello non gli è più possibile. La constatazione è evidente e desolante. Il potere è perduto il giorno in cui non ha più alcuna libertà da concedere e nessuna da limitare o da togliere. I principii su cui si basa e dai quali prese vita sono diventati i principii della sua negazione, i succhi vitali si sono trasformati in veleni micidiali. Solo la pluralità e l'antagonismo degli interessi sociali e dei punti di vista politici, e cioè delle opinioni dei giornali, concedono ai Governi di continuare, in realtà di sopravvivere, ma dannati a tracheggiarsi timidamente tra le insidie e le minacce dei dissidenti. Il trionfo dell'opinione pubblica, della libertà di stampa, l'iperdiritto, l'iperlibertà, la stampa potere, equivalgono a negazione del potere. Le opinioni fine a sè stesse rendono una opinione anche il potere, anche la necessità del Governo. Il democratismo attinge in conseguenza il suo principio originario da un errore funesto nei suoi sviluppi. La storia non ne conosce uno maggiore.

LA LOTTA DI CLASSE

Arriva dunque un momento in cui il giornalismo diventato essenzialmente politico, pervade di sè la totalità della vita civile. A questo punto l'istoriografia del giornalismo è una cosa sola con quella degli avvenimenti, delle idee, delle dottrine e va ai suoi estremi sviluppi la interferenza tra potere politico che si difende e difendendosi si snatura e giornalismo che tenta di sostituirsi ad esso. Il primo tentativo di « vider l'Etat » secondo una espressione ormai celebre di Georges Sorel, l'ardito del « Quarto Potere », che lo Stato avrebbe votato, sì, senza che si possa pensare però che cosa sarebbe stato capace di mettervi dentro. A mano a mano i perfezionamenti tecnici moltiplicano e rendono più micidiali le armi della stampa. Da parte sua il potere politico ricorre a tutti i mezzi più fantastici per asservirla e le transazioni diventano sempre più generose e compromettenti. La stampa proclama il diritto a tutte le libertà per strapparle ai regimi attraverso alle leggi, sino al punto in cui tutto il diritto sarà suo. Eccoci all'ora tragica in cui un resi-

piscente articolo di legge sulla stampa farà cadere un regime. Questo ha ceduto tutte le libertà di cui poteva disporre al giornalismo; non ha più per sè nemmeno quella di difendersi. La stampa, conquistata la pubblica opinione, al qual risultato basta il provocato sgomento collettivo delle catastrofi, ha in sua balìa il potere politico che da una pubblica opinione fatta partito è derivato.

Nella seconda metà del secolo decimonono accade un fatto capitale. La lotta passa in gran parte dal terreno delle opinioni politiche a quello delle tesi economiche. Le classi prendono il posto dei partiti e i partiti incominciano ad essere costretti ad asservirsi agli interessi o almeno e più alle pretese delle classi — pretese che in realtà sono interessi malintesi. Questa deviazione dà estreme ed insperate difese al potere politico. La minaccia sociale restituisce coraggio ai difensori dell'ordine. Complici della preparazione d'una catastrofe diventano anche le idee e le propagande di eccessivo democratismo facilmente accomunantesi ai programmi di sovversivismo economico-sociale. Il giornalismo si sdoppia: la stampa che predica la rivoluzione sociale è nemica anche del potere politico; quella che difende le basi economiche della società tradizionale può dunque combattere anche i complici democratici della minacciata catastrofe. Bisogna riconoscere che l'antidemocratismo della lotta di classe — che poi si attenuò per le ambizioni elettoralistiche dei partiti socialisti politici — ha interrotto lo sviluppo pratico del piano di battaglia del giornalismo democratico e demagogico, meno sincero e responsabile certo di quello socialista a finalità economiche. Gracco Babeuf e Carlo Marx non ci risulteranno essere stati inopportuni ed inutili alla revisione « ab imis fundamentis » della coscienza politica moderna e contemporanea.

La viva formula del nostro pensiero discende spontanea e diritta da quanto s'è detto: — O il giornalismo s'impadronisce del potere politico, o il potere politico governa anche il giornalismo. Il Fascismo risulta essere pertanto la definitiva soluzione non solo di un momento difficile nell'àmbito di un dato paese, ma del periodo politico-sociale che s'inizia con la Rivoluzione Francese e ancora dell'èra colma di tormento e di lotte che incomincia con la Riforma tedesca.

GIORNALISMO QUOTIDIANO

Il termine *Opinione pubblica* ha un significato quasi esclusivamente politico, o meglio etico-politico. Ma in realtà rientra sotto questa designazione ciò che noi chiamiamo *pubblicità* e che si riferisce secondo l'uso ai rapporti di più in più stretti e necessari che intercedono tra stampa quotidiana ed ogni sorta di industria, dalla più meccanica alla più spirituale, dalla più direttamente ed evidentemente economica a quella che dissimula il suo economismo sotto le leggi del gusto, sin su a quella ideale dell'arte, che è teatro e libro. È da quando la libera concorrenza tra i produttori ha fatto del giornale il suo mezzo essenziale di conquista del pubblico, che la moda si è universalizzata. Nè il giornale quotidiano potrebbe oggi fare a meno dei contratti di pubblicità, nè l'industria grande,

media e piccola potrebbe fare a meno del giornale quotidiano per assicurarsi il mercato. Elettori e consumatori diventano per forza uno degli scopi concreti del quotidiano. La società economica vive dei suoi consumatori, quella democratica in politica dei suoi elettori. Vedremo ciò assai efficacemente documentato dallo studio a cui ci porremo del giornalismo inglese. È ovvio che una società ormai organicamente grande-industriale arrivi, ad una certa fase dei suoi sviluppi ineluttabili, a fondere i massimi interessi della produzione con quelli politici e quindi con i destini del giornalismo. Capitalismo e investimento, produzione, concorrenza, pubblicità, quando è possibile protezione, privilegio, favore. Tutto ciò è insieme economico politico e giornalistico, insieme opinione pubblica e *réclame*.

E non si esagera affermando che in una attenta ricerca storica per entro i giornali troveremo i segreti della storia della ricchezza contemporanea. Il giornale sa tutto e dice tutto e mette a servigio di chi lo domina le arti più geniali, i mezzi più infernali. Serve amplificando, imponendo con le testate mastodontiche nomi, fatti, opinioni, preferenze; serve tacendo e la sua tacitazione è potenza di abolizione. Da un secolo ormai nelle nazioni più progredite, insieme ed in mezzo a tanto male seminato, coltivato e vendemmiato, il giornale quotidiano ha reso incalcolabili servizi alla cultura, diciamolo con franche e sonanti parole, alla civiltà. Il giornalismo ha ad un tempo aiutato lo svolgersi della letteratura creativa, del gusto, del senso critico, del pensiero filosofico, e creato un'altra, una sua letteratura. Il giornale quotidiano di largo programma e di tecnica sapiente ha da parecchi decennî i suoi novellieri, i suoi critici, possiamo dire i suoi autori filosofi, più letti certo dei novellieri, dei critici, degli autori che non sono collaboratori e redattori del giornale. Merito e gloria della stampa quotidiana è la creazione del « corrispondente viaggiante ». Alla sensività esausta e sterile degli scrittori che non camminano ed ignorano il mondo — Balzac e Dumas padre fecero già tesoro del materiale giornalistico dei corrispondenti — questo nuovo tipo di giornalista ha portato tesori di visioni, di sensazioni e più di tutto e soprattutto di *cose*, cose geografiche e antropologiche, estetiche e psicologiche, viva materia di paesaggi, di costumi, di tradizioni, prodigiose rivelazioni di diversità, vibrazioni che ingrandiscono la sfera del sentire e del pensare ed alimentano con l'artista la coscienza dell'uomo. I corrispondenti del giornale quotidiano formano oggi — e l'Italia c'è per una parte non seconda in questo progresso — uno dei capitoli più belli e gloriosi della civiltà, della letteratura, ausilio prezioso alla scienza ed alla politica, collaboratori veramente insigni di quella superiore intelligenza e di quella mondiale intellettualità fuori delle quali tutto è vecchio e senza importanza. È giusto dire che la letteratura contemporanea ha una delle sue manifestazioni nell'articolo d'invenzione, come nella critica specialmente del libro e della rappresentazione teatrale, delle produzioni artistiche in genere. Dal famoso Junius inglese a quei nostri vivi e vitali contemporanei, dei quali avremo occasione di pronunciare il nome e di dar rilievo dell'opera compiuta, il giornalista scrittore nulla ha da invidiare allo

scrittore non giornalista. Non credo di esagerare dicendo che le penne più efficaci e nudrite, più snelle e sapienti, sono oggi nel mondo della critica quelle dei giornalisti, e intendo senza equivocare degli scrittori che non sanno scrivere che nella forma e nei limiti dell'articolo di giornale. E sono essi i dominatori della sensività e della mentalità del pubblico. E possono tutto il meglio e tutto il peggio, e la gente non saprebbe più far senza di loro e da loro chi pubblica aspetta la sentenza di vita o di morte.

LA GRAN FEBBRE

E si arriva a questo nostro male — lo chiamo così e non potrei diversamente chiamarlo — che vince forse in acutezza ed in sincerità ogni altro male morale dell'epoca e che non accenna ad attenuarsi, il male della nostra valutazione personale, lo spasimo dell'essere conosciuti, il frenetico e torbido bisogno che il nostro nome sia risaputo, ripetuto, consueto, presente alla maggioranza della gente. Manifestazione diretta del dominante spirito europeo: « Dappertutto ove domina lo spirito europeo, si vede affermarsi il massimo dei *bisogni*, il massimo di *lavoro*, il massimo di *capitale*, il massimo di *rendita*, il massimo di *ambizione*, il massimo di *potenza*, il massimo di *modificazioni della natura esteriore*, il massimo di *relazioni di scambio* ». — Paul Valéry, Variété. — Siamo andati, continuiamo ad andare verso il *massimo di ambizione*. Ciò è inevitabile, ciò è irresistibile. E il fatto esige che noi lo analizziamo sino in fondo. Mentiremmo a noi stessi, all'epoca nostra, a coloro cui ci rivolgiamo perchè imparino a conoscersi, a conoscere ed a conoscerci, se non confessassimo che, di là dal limite volgare, quasi animale dell'esistenza, dove comincia l'uomo e l'uomo sociale, comincia la insaziabilità della rinomanza, quella perenne e crescente, quella, si badi bene, che non può dare che il giornale quotidiano.

Il giornale quotidiano è entrato per questa via di passione nella esistenza di tutti coloro i quali si sono fatti dominare dal mito della rinomanza, della popolarità, della celebrità. « Noi viviamo in un'epoca dominata dal mito della celebrità — io ho scritto nei miei *Contemporanei* —. Il pubblico d'oggi vuole aver tutto mentre vive ed ogni cosa viva e superlativa. La diminuita suggestione del passato è fenomeno caratteristico di quelle epoche nelle quali è ghiotta la voglia di vivere. Il giornale quotidiano acuisce nella nostra contemporaneità gusto desiderio bisogno di stravivere. Tutto è diventato quotidiano, persino il ballo. Il divertimento, lo svago, da annuali sono diventati mensili, poi settimanali, poi d'ogni giorno. Sotto la suggestione giornalistica, il pubblico ha finito per convincersi che in un giro di sole si contengano sempre avvenimenti nuovi e diversi. Ma in breve la distanza tra un mattino e l'altro, tra una sera e la seguente, è sembrata tempo troppo lungo; ed ecco il giornale del mattino e il giornale della sera, ed ecco il giornale del meriggio. Il giornale quotidiano è il segno più caratteristico di questa contemporaneità, nella quale tutto, compresa la celebrità, nasce vive trionfa muore sul giornale quotidiano. In realtà questo, dando al pubblico, che ha abituato a non poterne fare a meno, l'*uomo celebre*, gli dà insieme lo *scandalo* e il *miracolo* che contengono ciascuno qualche elemento dell'altro, nel passato, nel presente e nell'avvenire. Ora, se la più gran parte delle cose che accadono, accadono nel giornale, quel che vi ha veramente seme e radice è la celebrità che ha bisogno di un quotidiano alimento. E non v'è ragione di rattristarsi, perchè in questa esigenza della gente a leggere sul giornale quotidiano notizie ed esaltazioni di cose e persone vive, sta il documento di un singolare e fecondo amore alla vita. La quale è sempre presente nell'essere vissuta ed esperimentata, goduta e sofferta, veduta e toccata. Nell'essere, insomma, riconosciuta e dichiarata viva, costituisce la sapienza militante di tutti. I contemporanei vogliono non soltanto parere, ma essere, vogliono essere senza limiti principio, svolgimento, conclusione dell'epoca; la pretendono ad eccezionali, vogliono poter distribuire la gloria, parola con la quale i contemporanei hanno sempre inteso la celebrità. Un'epoca si sente e crede glorificata perchè può enumerare glorie vive. Dunque i contemporanei, che sono prodighi di gloria, hanno un motivo irresistibile alla loro generosità; si glorificano glorificando, si celebrano celebrando. E non ragionano troppo, non si preoccupano di andare in fondo agli assoluti del giusto e dell'ingiusto in questa materia. È naturale che i contemporanei portino nel glorificare tutte le loro qualità e tutti i loro errori. La gloria che si ottiene da vivi è una cosa che difficilmente si spiega. La gloria dei contemporanei — dice Rilke — non è che la somma di tutti i malintesi che si formano attorno ad un nome nuovo... La sete della celebrità e cioè della gloria contemporanea abolisce in chi n'è vittima la preoccupazione della gloria e cioè della celebrità postuma. In realtà gli uomini si accontentano della fama di cui si può godere da vivi. Ma questa, sì, che li arde e trasfigura! Essa può travolgere la natura umana e fare di un pusillanime un eroe e di un'anima mite una spavalda volontà capace delle azioni le più ardite e crudeli ».

Si ha un bel dire che una esistenza di lavoro, di pensiero, di studi, trova i suoi coronamenti nei titoli, nelle vittorie accademiche, nella estimazione dei competenti. Tutto questo vale, sì, ma in quanto sappiamo, e ne abbiamo la prova, che sia risaputo, che tutti, il nostro tutti insomma, la sappiano. In alcuni un tale stato di ansia arriva sino al punto di deformare il modo di concepire il pubblico. Il pubblico per loro è il pubblico della loro attività, lo spettatore della loro vita, non esiste che per il compimento di questo ufficio, non vale che in quanto si occupa di loro. Essi finiscono per vivere all'unico scopo di far sapere che vivono. Solo questa idea dà loro sufficiente stimolo a lavorare. La rinomanza, la popolarità. Solo la certezza di questa eco, di questo riflesso di specchio dà un valore a quello che fanno. Potrebbe darsi che vi fossero sentimenti forti quanto questo, ma per nessun altro io ho veduto con i miei occhi e più volte gittare doveri, affetti e persino soddisfazioni solide e rare. Bisogna cercare nel parossismo di un tale smodato bisogno di fama le ragioni del cenacolismo, caratteristica associazione di mutuo soccorso reclamistico, delle scuole dottrinarie e politiche, del partito, i quali nei decennî più vicini a noi hanno dovuto per riuscire met-

tere l'assedio al giornale quotidiano. Nei moderni coronati da successo il limite dell'abuso è superato facilmente. L'ansietà di gloria si traduce in erostratismo, una volta dato il mezzo della libertà giornalistica. Ecco Marat, ecco Victor Hugo che trae dallo spicciolo avvenimento della cronaca gli spunti dei suoi articoli, delle sue lettere, dei più poetici componimenti (tipici *Les châtiments*), fenomeno singolare superiore della sommissione alla rinomanza ottenuta *au jour le jour*, del giornalismo insomma che abbassa un poco il livello dell'artista. Possiamo oramai noverarne parecchi di artisti, di pensatori, che, sgomenti al presentimento, al sospetto, che il mondo non si accorga, non si occupi, non si ricordi di loro, si consegnano anima e corpo alla cronaca spicciola, si mescolano al quotidianesimo romoroso e scandaloso. Nella cronaca del giornale, nelle rubriche mondane dell'estetismo cercano il modo di diventare e restare celebri. Così il giornale quotidiano diventa il sanzionatore della vita, vita non più vera e degna se non è stampata, vita che nulla sarebbe senza il giornale quotidiano il quale accelera e quasi simultaneizza azione resoconto fama. Sicchè aspettare i posteri è una idea ridicola. È assurdo pensare che senza il giornale quotidiano sia possibile che di qui a molti anni, o a pochi, la gente si occupi di noi. La voce del giornale ravvolge ed assolve tutto il nostro presente e garantisce la nostra importanza, perchè noi non ci sentiamo di credere che si possa essere importanti se non si è rinomati. In fondo sono gli altri, perchè sono informati di noi e di noi parlano, la concretezza della nostra garanzia.

GIORNALE E LIBRO

Oggi anche il più sdegnoso e geloso autore non si permetterebbe di lanciare ad altri, ad esempio ad un presumibile concorrente: — è un giornalista! — perchè egli stesso ha certamente dovuto fare del giornalismo pur non uscendo dalla sfera della materia che gli è propria, non fosse altro per difendere le sue posizioni. Per passare dalla silenziosa insoddisfazione dello studio fine a sè stesso alla rumorosa soddisfazione della fama, anche il filosofo, anche l'autore per anni estraneo al giornalismo, vi si accosta, ne cerca le lusinghe. Persino colui che giuoca neoidealisticamente con la realtà della vita, dal momento che si vive e che la vita è questa, finirà per vivere più nei propri articoli che nei propri libri. Dunque: influenza decisiva del giornalismo quotidiano sulla mentalità dell'epoca. Degenerazione? Parola! Diciamo meglio elevarsi della funzione della stampa quotidiana a consacratrice ed ordinatrice della totale notizia della vita, a cronaca di ciò che si pensa e si immagina oltre che di ciò che si fa. Non si ammette più che di un libro, per tecnico e di limitata leggibilità ch'esso sia, il giornale non si debba occupare. Non si intende più che siano editore ed autore senza la pubblicità del quotidiano. Il silenzio giornalistico è la più grande colpa di cui possa essere accusato il direttore o il redattore del giornale. Fate mancare allo scrittore più convinto di sè e più stimato nella cerchia della sua vita e della sua attività la rinomanza del giornale quotidiano; egli si sentirà privato della

soddisfazione sommaria. Irresistibile esigenza che spiega la valutazione paradossale che gli autori dànno alle rubriche ed oggi alle pagine letterarie, critiche, artistiche, mondane dei quotidiani, la parte più giornalistica dei quali, a cominciare dalla politica, non ha per essi che scarsa e spesso nessuna importanza.

Per quanta parte il quotidiano abbia sostituito il libro non è possibile calcolare. Certo la lettura disciplinata di alcuni quotidiani europei può mettere uno spirito intelligente ed attento in condizioni pressochè superiori di cultura anche intellettualistica. Qual è il libro nuovo o l'argomento vitale ed attuale che il *Journal de Genève*, il *Berliner Tageblatt* o la *Vossische Zeitung*, il *Times* o il *Daily Mail*, il *Figaro*, l'*A.B.C.*, i nostri maggiori quotidiani, non discutano nel giro di una settimana? È bene la stampa quotidiana che ha dibattuto dall'epoca napoleonica in poi — ed è quel che siamo chiamati ad illustrare — tutte le idee più efficaci, quelle che hanno vinto o che hanno perturbato la società, quelle che hanno deciso dei nuovi orientamenti politici ed intellettuali, forme di governo, problema religioso, economico, finanziario, militare, socialismo, democrazia, parlamento, delinquenza e sino alle nuove autentiche o presunte filosofie, dal positivismo all'intuizionismo, tutte le nuove autentiche o presunte dottrine naturalistiche, dal darwinismo al neocreazionismo. È stato quindi del tutto logico ed irresistibile che il poeta pubblicasse sul quotidiano le sue liriche. Per quanto riguarda l'Italia ciò si è verificato e si verifica da Carducci a D'Annunzio a Pascoli a Trilussa, e che gli uomini politici abbiano mosso alla conquista della stampa quotidiana, avvenimento che s'è ripetuto e si ripete in tutto il mondo contemporaneo.

L'analisi che sono venuto facendo ci conduce alla certezza che il giornale quotidiano sia un avvenimento dei maggiori della storia moderna, il massimo della storia del giornalismo. Nulla ha altrettanto influito sulla mentalità universale, sul senso della vita, sulla cultura e più direttamente ed irresistibilmente ha determinato i caratteri singolari dell'epoca nostra quanto la stampa quotidiana: impressionismo, riassuntismo, giudizi sommari, spirito di sintesi e di classificazione, opinione pubblica.

IL MITO DELLE VENTIQUATTR'ORE

L'attesa di tutti i giorni, l'urgenza del bisogno d'essere informati, la sensazione quasi drammatica dell'ora, del momento di uscita o di arrivo del giornale, questi imposti e subiti ed accettati e diventati nostri stati d'animo hanno determinato nello spirito contemporaneo il dogma delle ventiquattr'ore, dogma senza increduli e senza neppure scettici, chiave di volta e « leit-motif » della « Weltanschauung » vissuta. Le ventiquattr'ore debbono portarci quello che c'è di nuovo e il giudizio bello e fatto sull'avvenimento centrale nella novità: l'articolo di fondo. Con le notizie di carattere generale tra il politico e il sociale, il quotidiano ha suscitato, nel pubblico che s'è fatto il respiro storico delle ventiquattr'ore, l'esigenza della cronaca dei casi avvenuti a chi si sia e dappertutto. Letteratura, teatro, moda, arte, borsa, morti, nati di ciascun giorno.

Tutto di tutti i giorni. Vedremo a suo tempo che questo « tutto » è una creazione che però si traduce nella certezza della totalità realistica. Se noi lasciamo alla parola « invenzione » il significato del suo ètimo, possiamo dire che il giornalismo quotidiano è un inventore di fatti. In realtà quel « tutto » può essere superato, ed è diverso a seconda della potenza organizzativa e dell'ampiezza di diffusione dei quotidiani. Senza opporci, senza avvedercene noi abbiamo subito la suddivisione e la classificazione della materia fatti ed idee che il giornale ci ha suggerito. Oggi è attraverso la impaginazione che l'uomo-maggioranza, il lettore, il cittadino, il suddito, il contribuente, sanno e misurano tra un numero e l'altro, tra le due successive ventiquattr'ore del quotidiano, la realtà e quel che se ne deve pensare.

Alla possibilità della produzione puntuale delle copie — il prodigioso vomito di carta stampata delle gigantesche rotative — si è innestata una nuovissima psicologia. L'informazione ha di per sè stessa un carattere apprezzativo. È già un modo di intendere e valutare. I lettori assumono dal giornale non soltanto il criterio della distribuzione e della classificazione degli avvenimenti, ma accettano e fanno proprio il modo con cui le notizie sono redatte, brevi, fredde, neutre, benevole, ben situate, con evidenza di titoli, amplificate, fatte « mussare », o deformatrici, tendenziose, insidiose o, mezzo straordinariamente guerresco in giornalismo, taciute. La notizia stampata è ben altra cosa da quella comunicata da voce a voce. Nella lotta dei partiti e degli interessi rappresentati in regime di democrazia e cioè di libertà di stampa e quindi di concorrenza senza freni, limiti e riserve, la formulazione di una notizia, il punto del giornale in cui viene pubblicata, il fatto che questo e non quel giornale la pubblichi e redatta in questo più che in quel modo, che uno solo dei giornali avversi la pubblichi, e che quindi gli altri o alcuni o uno solo non la pubblichi, ha una assai grande importanza. Questa è la prova che la « notizia » non è informazione in senso neutro ed obbiettivo, parole di quasi incomprensibile significato in giornalismo, ma vero e proprio apprezzamento, ma modo di valutare e, per il lettore, d'intendere. La suggestione della stampa è tale che ben difficilmente e raramente anche il lettore certissimo della non verità di un fatto resta impassibile dinanzi alla notizia di esso che il giornale gli porta.

La realtà, quella che non perderemo tempo a discutere filosoficamente, quella che si vive tutti i giorni, ha assunto da questa persistente e crescente influenza del giornale quotidiano il suo strettamente connesso criterio di periodicità, che è la riduzione spicciola della storicità. La fretta o in ogni modo la celerità di atti e di sentimenti dello spirito odierno sono intimamente connessi a questo quotidianismo del giornale, celerità che è, se ben la si considera, incitatrice di atti e di pensieri. Se oggi si vuole arrivare prima, si vuole però anche operare e compiere più presto e si cerca di fare presto il meglio, il quotidianismo della informazione e della fama, della opinione pubblica e della celebrità o più modestamente della rinomanza. Il giornale quotidiano ha in conseguenza contri-

buito con intensità ed energia a rendere le reazioni mentali più pronte, più adeguate, più precise, a rendere più sveglia l'attenzione dei fatti e l'intelligenza dei pensieri. Senza alcun dubbio, prima di questa tramutazione il pensiero poteva essere sì complesso e ricco, ma lento.

Il giornalismo ha costretto l'umanità a rifare in due secoli tutte le esperienze intellettuali di decine di secoli. Non si nega che vi siano studiosi e scrittori di lunga lena anche oggidì — non più tra i romanzieri ed i critici letterari — ma colui che lavora è contento che il giornale lo dica e che l'editore si faccia complice dell'attività dei giornalisti per preannunziare, annunziare, ripetere in maniere diverse la notizia del suo lavoro. Comunque sia il libro veramente moderno, il libro di idee, di battaglia, di appello, è breve. Esso ha subito l'influenza dell'articolo di giornale, istrumento mirabile nelle mani degli artefici valorosi, che ben sovente ha risolto precisando, riassumendo, sottolineando, dando il necessario e trovando le formule destinate a diventar celebri, il problema di risolvere una questione o, per lo meno, di fissarne i termini sicuri, di « metterla a fuoco ». I libri possono dunque essere molto più brevi di quanto non siano e la brevità vuol dire essenzialità, sostanza, concretezza e soprattutto indizio della maturazione del pensiero in chi scrive come in chi parla e della nessuna intenzione di stornare la mente di chi legge od ascolta dall'argomento.

LA STAMPA DINAMICA AL FASCISMO

Risulta dunque da quanto siamo venuti esponendo che nessun lato del vasto tema intendiamo sia lasciato fuori della nostra trattazione. Dobbiamo sapere sino a che punto la stampa politica abbia agito sugli eventi nel giro dei quali i nostri padri e noi abbiamo vissuto, sulla realtà che è la nostra realtà; quali siano le sue responsabilità, di che dobbiamo attribuirle merito, di che accusarla e condannarla. Una simile intelligenza basata sulla più severa documentazione potrà insieme darci la chiave dottrinale — d'altissimo valore istoriografico e filosofico — del rapporto che intercede tra fatto ed idea, tra fatto ed arbitrio, tra necessità ed illusione, tra opinione pubblica e potere politico, tra mentalità collettiva e condotta, tra interessi ed idealità, insomma tra anima e vita; e insieme la visione esatta del limite dei diritti della stampa e la misura dei doveri da attribuirle.

La stampa politica italiana ha dato, in un passato molto vicino a noi e che è ancora il vivo circolo sanguigno del presente, spettacolo infinitamente penoso e vergognoso. Spezzati i freni della censura di guerra, le libertà giornalistiche svelarono d'un subito di che fossero fatte, a quale civile dovere si ispirassero, a quale scopo mirassero.

Al Congresso della Pace di Versailles, al quale chi ha l'onore di parlarvi potè assistere e ne potè con zelo e metodo studiare l'interno giuoco tra l'ingenuità ed il più furbo cinismo, certa libera stampa italiana portò contro la Patria la difesa degli interessi stranieri. Di questo giornalismo il Governo del nostro Paese ebbe

paura, perchè lo sapeva interprete delle intenzioni e delle decisioni degli Stati potenti o delle nuove coalizioni da cotesti Stati favorite. Istoria viva, a riguardo della quale io sono eccezionalmente e superlativamente documentato, istoria che non ancora è stata fatta, esperimento vittorioso del tentativo da parte del giornalismo di guidare, trascinare, dominare il potere politico, quando questo è chiamato dalla storia e dalla coscienza a decidere dei destini della Nazione.

La storia italiana dell'ultimo quindicennio è storia essenzialmente giornalistica, storia di una lotta disperata ed estrema combattuta tra le opinioni inconciliabili dei partiti sulla piattaforma del destino della Patria, storia delle più arroganti e gridose pretese libertarie delle opinioni irresponsabili d'ogni demagogico colore con la tragica necessità di salvare il potere politico, unica garanzia di una qualsiasi possibilità di autonomia della Patria.

Saremo insomma francamente politici nel nostro insegnamento, fucina nella quale io sarò il mastro del fuoco e del maglio e ove converrà che i discepoli si considerino artieri e provino di più in più la fiera energia dei loro muscoli. La dottrina dovrà servirci a trovare e coordinare le prove a dimostrazione della verità che gli abusi della libertà giornalistica creano funeste conseguenze a quel sistema di necessità e di responsabilità che è il potere dello Stato.

Il sapere si disciplina da sè stesso — gridò nel 1897 Antonio Labriola docente nell'Università Romana, — al Ministro Emanuele Gianturco che lo ammoniva per una eccessiva affermazione dei diritti delle opinioni anche contro lo Stato; e il Gianturco fu in quella memoranda occasione il difensore della responsabilità e della dignità dello Stato contro le minacce di detrazione. Certo: il sapere si disciplina da sè, quando chi lo distribuisce porti in sè la disciplina del cittadino. Ma quando questa disciplina manchi — per la quale anche il docente è discepolo dell'insegnamento e della volontà della Patria — lo Stato deve imporla. È chiusa l'èra delle correnti libertine in materia politica e sociale.

È probabile che da qualche parte ci giunga l'accusa di non essere « obbiettivi ». Qual è la « obbiettività » dei nostri oppositori? Quella che porrebbe su di un istesso piano la propaganda venale di democratismo o di bolscevismo, la difesa di idee deleterie pagata dall'oro straniero con la scuola di religioso patriottismo, di quotidiana riaffermazione di disciplina, di obbedienza, di volontà collaboratrice della stampa fascista? Obbiettività per gli ipocriti della *neutralità* di fronte alle opinioni, onde anche al programma in atto di ardimentoso innovamento civile e sociale, di espansione, di propagazione della razza credente e redenta nel mondo, si darebbe l'etichetta di relativo?

Il Fascismo non ammette di essere mescolato tra le opinioni. Il Fascismo è una fede, è la soluzione sul terreno della realtà in atto politico e sociale del senso religioso. Il Fascismo è una fede che condanna ed annulla la leggerezza irresponsabile delle opinioni e di quelle opinioni investite in imprese politiche che sono i partiti. Le opinioni possono moltiplicarsi e accavallarsi; non faranno mai la fede, perchè fede è spinta congenita, è misterioso elemento in

cui pensiero e coscienza, mente e volontà si unificano e si sublimano. Era una opinione la repubblica di Mazzini, ma era fede in Mazzini l'Italia, « l'Italia, egli ha scritto, che è religione ». Le opinioni dissociano e perturbano, disamorano e rendono scettici. La fede alimenta. Le opinioni mutano, la fede persiste. Le opinioni possono dare quei dottrinarii seducenti, quei polemisti fascinosi, quei giornalisti coronati da così impressionante successo che noi incontreremo nelle nostre lezioni; solo le fedi generano programmi fecondi, tenaci, esemplari eroismi di apostoli. Ha vinto in Italia, per l'Italia, la fede di Gioberti e di Mazzini; ma le loro opinioni sono cadute. I preparatori del nostro Risorgimento erano divisi dalla previsione del modo col quale l'unità si sarebbe fatta ed ottenuta l'indipendenza nazionale; ma erano tutti come un sol uomo nella fede italiana. E questa ha trionfato e quelle sono cadute e l'Italia s'è fatta diversamente dalle singole pretenziose tendenze di ciascuno di quei valentuomini.

Assumiamo dunque una responsabilità ben altrimenti ardua da quella d'esclusiva erudizione, di pretto intellettualismo. Ci impegnamo a trovare, per quanto è lunga e vasta la modernità, vero il principio fascista: il potere politico deve prevalere su quello della stampa e cioè delle opinioni che abbandonate a loro stesse vanno alla sfrenata presunzione d'essere la finalità medesima dell'esistenza della società e del potere. Impareremo quanto sia stato comodo e facile l'abuso della libertà quando il potere fu negligente e, per i pubblicisti abili, assumere il tono della sincerità sacrificale, l'apparenza dell'irresistibile abbandono all'idea, l'atteggiamento di apostolo, di missionario o addirittura di messia, di vindice, di apologeta dei conculcati diritti, nei momenti in cui il potere esita, dubita del suo domani, è insomma moralmente dimissionario, fantasma pietoso dell'autorità. Noi vogliamo riconoscere le pagine della sincerità nel volume enorme del giornalismo politico da quelle della menzogna, dell'ipocrisia, del secondo fine venale, della criminalità della penna. Pietra del paragone sarà sempre per noi la reale concreta ragione civile delle patrie, delle nazioni, degli sviluppi storici e riconosceremo e consacreremo il verbo quando esso sia davvero diventato carne.

Il miracolo della nostra risurrezione starà sempre dinanzi ai nostri occhi. Questa prodigiosa Italia fascista è opera del giornalismo redento, gloria della stampa quotidiana. Ha vinto il giornale della fede contro quelli delle opinioni, il foglio della sincerità e della volontà contro quelli della ipocrisia e della paura delle responsabilità. Sin dal primo istante, or fanno quattordici anni, la parola del giornalista Benito Mussolini fu udita dalla gente italiana e nei cuori profondi raccolta, serbata, alimentata come scintilla per la fiamma della certa rivoluzione, e quella parola dette una poesia alla guerra, una superbia alla vittoria, una certezza di salvezza al dopo guerra afflitto da regimi d'onta e di viltà, armi ai giovinetti vendicatori, un esercito di baionette al gesto imperiale della Marcia su Roma che da te, o maschia, generosa Perugia, segnò il primo passo dietro quello del giornalista divenuto per volere di Dio e onnipotenza di fede, Duce d'una gente, padre d'una civiltà.

LIBRO SECONDO

LIBRO SECONDO

LE LEGGI SULLA STAMPA
(1848-1921)

I. LO STATUTO E L'EDITTO ALBERTINO (1848).

II. MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALL'EDITTO, DAL 1852 AL 1859.

III. PROMULGAZIONE DELLE LEGGI SULLA STAMPA NELLE VARIE PROVINCIE D'ITALIA (1859-1924) E PREROGATIVE PONTIFICIE (1870-1871).

IV. I REATI DI STAMPA NEL CODICE PENALE (1889) — LA STAMPA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (1913).

V. DELLE PUBBLICAZIONI SUI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (1877) — DELL'APOLOGIA DI REATI COL MEZZO DELLA STAMPA (1894) — DELLE IMITAZIONI DEI BIGLIETTI DI BANCA (1874-1910).

VI. ABOLIZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI GIORNALI (1906).

VII. NORME SULLE PUBBLICAZIONI A STAMPA DEI MILITARI (1907).

VIII. DELLE COPIE DELLE PUBBLICAZIONI DA CONSEGNARSI AL PROCURATORE DEL RE (1910-1911).

IX. DEL RIPOSO FESTIVO DEI GIORNALI (1919-1928).

X. CONCESSIONI FERROVIARIE AI GIORNALISTI (1908-1910).

LIBRO SECONDO

SEZIONE I.

LO STATUTO E L'EDITTO ALBERTINO (1848)

1.

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO D'ITALIA.

ART. 28. — La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

2.

R. EDITTO SULLA STAMPA, 26 marzo 1848, N. 695.

CARLO ALBERTO

per grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

La libertà della stampa, che è necessaria guarentigia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istrumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere propizio allorchè degenera in licenza, quando, invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale dichiarato che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive, Ci siamo disposti a stabilire le regole, colle quali si abbia a tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella

libertà. E mentre si è per Noi inteso, che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro codice penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento essenziale dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Capo Primo.

Disposizioni generali.

Art. 1. — La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. — Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

Art. 3. — Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a 300.

Art. 4. — Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo, contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. — L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

Art. 6. — Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

Art. 7. — Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato se nella provincia dove risiede un magistrato d'appello all'ufficio dell'Avvocato Fiscale generale, se nelle altre, all'ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; ciò tutto, salvo il disposto dal presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

Art. 8. — Gli stampatori e riproduttori degli oggetti con-

templati nell'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci, successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnare una copia agli Archivi di Corte, ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è seguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopradetta, sarà punito coll'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. — Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10. (1) — È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di quest'articolo sarà punita con multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. — Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti d'istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. — Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dell'articolo 52.

Capo II.

Della provocazione pubblica a commettere reati.

Art. 13. — Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1 tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un crimine un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di crimine, col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500; se di contravvenzione, con gli arresti, giuntavi l'ammonizione secondo i casi, e con multa estensibile a lire 100.

Art. 14. — La provocazione per altro a commettere uno dei

(1) V. anche la legge 6 maggio 1877, N. 1814.

crimini, di cui negli art. 183 e 184 del codice penale, (1), sarà punita col carcere per anni due e con multa di lire 4000.

ART. 15. — Sarà punito colle stesse pene l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'art. 1 per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPO III.

Dei reati contro la Religione dello Stato, gli altri Culti, ed il buon costume.

ART. 16. — Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 di questo Editto commetta uno dei crimini contemplati negli articoli 164 e 165 (2) del codice penale, sarà punito secondo i casi cogli arresti o col carcere estensibile ad un anno e con multa estensibile a lire 2000.

ART. 17 (3). — Chiunque offenda i buoni costumi con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto, sarà punito col carcere non maggiore di un anno o con pene di polizia secondo le circostanze.

Nei casi nei quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a lire 1000.

ART. 18. — Chiunque con uno dei mezzi indicati nell'art. 1 deridesse od oltraggiasse alcuna delle Religioni o Culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a lire 500.

CAPO IV.

Offese pubbliche contro la Persona del Re.

ART. 19 (4). — Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 si sarà reso colpevole di offese verso la Sacra Persona del Re, o Reale famiglia, o Principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di lire 1000 e non maggiore di lire 3000, avuto riguardo alla Persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo ed alla qualità e gravezza del reato.

ART. 20 (5). — Chiunque farà risalire alla Sacra Persona del Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con una multa da lire 100 a 1000.

(1) Corrispondenti agli articoli 117, 127 e 134 del Codice penale.
(2) Corrispondenti all'art. 141 del Codice penale.
(3) Abrogato con R. D. 22 novembre 1888, N. 5801, e sostituito con le corrispondenti disposizioni del Codice penale.
(4) A questo articolo debbono intendersi sostituiti gli articoli 122 e 127 del Codice penale.
(5) A questo articolo deve intendersi sostituito l'art. 125 del Codice penale.

CAPO V.

Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i Capi dei Governi esteri, ed i membri del Corpo diplomatico.

ART. 21 (1). — Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di questo Editto oltraggi il Senato o la Camera dei deputati sarà punito colle pene di cui nell'art. 19.

ART. 22. — Saranno puniti colle stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 a qualunque altra forma di Governo, e coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

ART. 23. — Saranno puniti colle stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo.

ART. 24 (2). — Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi, ogni apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalla legge penale, ogni provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali, e contro l'ordinamento delle famiglie, sarà punita colle pene di cui all'art. 17.

ART. 25 (2). — Le offese contro i Sovrani o i Capi dei governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1000.

ART. 26. — Le offese contro gli Ambasciatori, i Ministri ed Inviati, od altri Agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite colle pene pronunciate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPO VI.

Delle diffamazioni, ingiurie pubbliche, e dei libelli famosi.

ART. 27 (3). — Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 del presente Editto, si renderà colpevole del reato contemplato nell'art. 617 del codice penale, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da lire 200 a 2000.

ART. 28 (3). — Chiunque, con uno dei mezzi contemplati nel detto articolo 1, si renderà colpevole di uno dei reati di cui negli art. 616, 618 e 620 del codice penale, sarà punito, se si tratterà di diffamazione, col carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 100 a 1000; e se si tratterà d'ingiurie, cogli arresti o col carcere estensibile a mesi tre e con multa estensibile a lire 500.

(1) A questo articolo deve intendersi sostituito l'art. 123 del Codice penale.
(2) A questo articolo devono intendersi sostituiti gli art. 128 e 130 del Codice Penale.
(3) Abrogato e sostituito con le disposizioni corrispondenti del Codice Penale.

ART. 29. — Nei casi di offesa contro i depositarii o gli agenti dell'autorità pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore della stampa incriminata sarà ammesso a somministrare la prova dei fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quelle per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti dai fatti medesimi.

CAPO VII.

Disposizioni speciali.

ART. 30. — Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

ART. 31. — Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei deputati.

ART. 32. — Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il magistrato o Tribunale, pronunciando nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

ART. 33. — In caso di recidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno accresciute della metà.

ART. 34. — Il carcere, nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo stesso Editto, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

CAPO VIII.

Delle pubblicazioni periodiche.

ART. 35. — Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque Società anonima o in commandita, qualunque Corpo morale legalmente costituito nei regii Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dai seguenti articoli.

ART. 36. — Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1) il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2) la natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo;

3) il nome e la dimora del gerente responsabile.

ART. 37. — Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

ART. 38. — Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sovra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno a diligenza del gerente o de' suoi eredi e successori entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

ART. 39. — Mancando, o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore risponsabile all'avvocato fiscale generale nelle residenze dei magistrati d'appello, nei capi luoghi di provincia agli avvocati fiscali, negli altri luoghi ai giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incumbenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

ART. 40. — Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunciata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

ART. 41. — Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con multa estensibile a lire 300.

ART. 42. — Al momento della pubblicazione del giornale il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio dell'Avvocato Fiscale generale o dell'Avvocato Fiscale, o del giudice di mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'articolo 39.

Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

ART. 43. — I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intiera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo, al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali, che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, verrà punito con una multa non minore di lire 100 e non maggiore di lire 1000.

ART. 44. — Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

ART. 45. — Ogni gerente sarà obbligato ad inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da una autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'art. 43.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

ART. 46. — In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

ART. 47. — Tutte le disposizioni penali portate da questo capo, sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente che verrà sempre considerato come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

ART. 48. — In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute sino al doppio.

ART. 49. — I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

ART. 50. — L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli art. 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPO IX.

Dei disegni, incisioni, litografie ed altri emblemi di qualsiasi sorta.

ART. 51. — Ogni oggetto contemplato nell'art. 1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffici indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

ART. 52. — L'Avvocato Fiscale generale, l'Avvocato Fiscale o

il giudice di mandamento, potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto nel qual caso, entro il termine di 24 ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

ART. 53. — Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

CAPO X.

Della competenza, della composizione del magistrato, e del procedimento.

ART. 54. — La cognizione dei reati previsti dagli art. 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, e della provocazione ad alcuno di essi, è attribuita esclusivamente al magistrato d'appello, coll'aggiunta dei giudici del fatto.

ART. 55. — La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo le competenze e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

ART. 56. — L'azione penale per i reati contemplati in questo Editto, sarà esercitata d'ufficio colle avvertenze seguenti:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera dei deputati, l'azione penale non sarà esercitata se non precede l'autorizzazione del corpo, contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani ed i capi dei Governi esteri l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani o dei Capi degli stessi Governi.

Nei casi di offesa contro i magistrati, Tribunali o altri corpi costituiti, l'azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo dell'autorità pubblica, o contro gl'inviati ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporta dalla persona che si reputa offesa.

ART. 57. — Il pubblico ministero nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorî o ingiurie che danno luogo all'istanza o querela, sotto pena di nullità.

ART. 58. — Immediatamente dopo l'istanza o querela l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

ART. 59. — L'ordine di sequestro ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona, contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

ART. 60. — Il procedimento, ritenuto l'ordine delle compe-

tenze, di cui agli art. 54 e 55, avrà luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura criminale colle modificazioni di cui infra.

ART. 61. — Quando il reato di stampa non si presenti come complicità di un crimine, il magistrato o Tribunale dovrà sulla domanda dell'imputato, e sentito il pubblico ministero, concedere all'inquisito la libertà provvisoria mediante idonea cauzione a presentarsi a tutti gli atti del processo e per l'esecuzione della sentenza in conformità degli art. 190 e 192 e seguenti del codice di procedura criminale sino al 204 inclusivamente (1).

ART. 62. — Il pubblico ministero potrà far citare direttamente gl'inquisiti a comparire nel termine di tre giorni davanti al magistrato o Tribunale, quando anche si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

ART. 63. — I giudizi per reati di stampa di competenza del magistrato d'appello saranno portati davanti alla classe incaricata degli appelli dalle sentenze in materia correzionale.

Saranno inoltre alla medesima aggiunti dodici giudici del fatto.

ART. 64. — Tosto aperta la seduta il presidente leggerà ai giudici del fatto la seguente formola di giuramento:

« Voi giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N., di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società e dello Stato che lo accusa, di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione, di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento coll'imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero ».

Chiamerà quindi ciascuno dei detti giudici secondo l'ordine della estrazione loro, e questi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponderà *lo giuro*.

ART. 65. — Terminato il dibattimento, il presidente farà un riassunto della discussione, farà notare ai giudici del fatto le principali ragioni in favore e contro l'accusato e rammenterà loro i doveri che sono chiamati ad adempiere.

ART. 66. — Formulerà in iscritto le questioni, alle quali sono chiamati a rispondere, nel modo seguente:

Le parole (saranno indicate) ovvero *lo scritto od altro oggetto che è presentato, contiene esso il reato* (specificando) *indicato nella istanza?*

ART. 67. — Se l'accusato ha meno di sedici anni, il presidente aggiungerà la seguente interrogazione:

« *L'accusato ha egli agito con discernimento?* ».

(1) Corrispondenti agli articoli 200 e 204 del Codice di procedura penale vigente.

Trattandosi di reato commesso in un periodico, la risposta negativa dei giudici del fatto su tale questione non potrà mai diminuire l'imputabilità del gerente per gli effetti di cui nell'art. 47.

ART. 68. — Il presidente farà ritirare l'inquisito e leggerà ai giudici del fatto la seguente dichiarazione:

« La legge non domanda dai giudici del fatto veruna discussione o esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno d'essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro di interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato.

« I giudici del fatto non devono trascorrere col pensiero alla applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale.

« Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunciare nella loro coscienza se credano o non l'accusato colpevole del reato che gli è imputato ».

Copia di questa dichiarazione dovrà essere affissa, scritta in grandi caratteri, nella camera delle deliberazioni dei giudici del fatto.

ART. 69. — I giudici del fatto entreranno tosto nella camera delle loro deliberazioni.

Nessuno avrà ingresso in essa durante la deliberazione, salvo in forza d'ordine in iscritto del presidente della classe che deve giudicare.

Quest'ordine verrà ritirato dall'usciere posto a custodia della entrata della camera.

ART. 70. — I giudici del fatto non ne potranno uscire che dopo che avranno terminata la loro deliberazione.

ART. 71. — Il capo dei giudici del fatto interrogherà ciascuno di essi ed il rispondente dirà:

Sì, l'accusato è colpevole, ovvero *no, l'accusato non è colpevole.*

E nei casi in cui sarà aggiunta l'interrogazione portata dall'art. 67, ciascuno risponderà:

Sì, l'accusato ha agito con discernimento, ovvero *no, l'accusato non ha agito con discernimento.*

ART. 72. — La deliberazione dei giudici del fatto in favore o contro l'inquisito sarà presa a maggioranza di voti, e in caso di parità di voti prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

ART. 73. — Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un solo voto, i giudici del diritto delibereranno tra loro sul punto medesimo, e se l'opinione della minoranza dei giudici del fatto viene adottata dalla maggioranza dei giudici di diritto, in guisa che, congiungendo il numero dei voti, quando superi quello della maggioranza dei giudici del fatto, prevarrà l'opinione favorevole all'accusato.

La maggioranza s'intenderà acquistata a favore dell'accusato colla sola metà dei voti dei giudici del diritto, a mente dell'art. 435 del codice di procedura criminale.

Ciò terminato, i giudici del fatto rientreranno nella sala dell'udienza, e riprenderanno il loro posto.

ART. 74. — Il presidente della classe domanderà loro quale è il risultamento della loro deliberazione.

Allora il capo dei giudici del fatto si alzerà in piedi, e tenendo la mano sul cuore, dirà: — Sul mio onore e sulla mia coscienza, avanti a Dio e avanti agli uomini, la dichiarazione dei giudici del fatto è: *Sì, l'accusato è*, ecc., ovvero *no, l'accusato non è*, ecc.

Dichiarerà pure, in caso che l'accusato sia stato dichiarato colpevole, se la deliberazione fu presa alla semplice maggioranza.

ART. 75. — La dichiarazione dei giudici del fatto sarà dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del presidente della classe.

Il presidente la sottoscriverà e la farà sottoscrivere dal segretario.

ART. 76. — Rispetto all'appello ed al ricorso per cessazione nei giudizi dipendenti da questo editto, si seguiranno le norme stabilite dalle leggi in vigore per tutti gli altri giudizi.

ART. 77. — Il magistrato o tribunale potrà, ogniqualvolta lo creda opportuno, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunciate dai difensori.

CAPO XI.

Dei giudici del fatto.

ART. 78. — I giudici del fatto in numero di 200 per ogni distretto dei magistrati d'appello saranno tratti a sorte dalla lista degli elettori politici.

ART. 79. — L'estrazione si farà ogni sei mesi dall'intendente della provincia, dove risiede il magistrato d'appello, alla presenza del consiglio di credenza.

Si stenderà verbale di questa estrazione.

ART. 80. — L'intendente ne trasmetterà la nota al primo presidente del magistrato di appello. La lista rimarrà affissa nel pubblico uditorio.

ART. 81. — Il primo presidente nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione di cinquanta nomi tra i compresi nella lista suddetta, i quali designeranno i giudici del fatto che dovranno prestare servizio durante detto mese.

ART. 82. — L'avviso per le sedute, in cui dovrà intervenire ciascun giudice del fatto, sarà a questo recato individualmente per cura del primo presidente, cinque giorni prima della seduta.

ART. 83. — Il primo presidente del magistrato di appello, 24 ore prima dell'udienza, farà dare al ministero pubblico ed all'accusato comunicazione dell'intiera nota dei 50 giudici del fatto di servizio in quel mese.

ART. 84. — Le persone state estratte a sorte a giudici del fatto, ove senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico o non intervenissero all'udienza, saranno punite con una multa non minore di lire 300, estensibile alle lire 1000, da infliggersi dalla classe nella medesima seduta prima di aprire il dibattimento.

ART. 85. — Le cause di dispensa dal servizio in qualità di giudici del fatto saranno le medesime che quelle ammesse per dispensa dal servizio della milizia comunale, meno quelle provenienti dalla età e dalle fisiche imperfezioni.

ART. 86. — Prima che incominci l'udienza, il presidente, previo appello nominale, imbussolerà i nomi di tutti i giudici del fatto presenti.

Ritiratisi poscia essi giudici in luogo a parte s'introdurranno il pubblico ministero e l'accusato assistito dal proprio difensore, e si procederà all'estrazione a sorte dei 14 giudici del fatto necessari per quel giudizio.

ART. 87. — Tanto il ministero pubblico quanto l'imputato potranno ricusarli sino al numero di sei per ciascheduno.

La ricusazione dovrà essere fatta al momento dell'estrazione.

ART. 88. — Il primo estratto non ricusato sarà capo dei giudici del fatto; i due ultimi saranno supplementari, ed assisteranno al dibattimento, onde surrogare nella deliberazione quello o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell'impossibilità di continuare.

Disposizioni transitorie.

ART. 89. — Fino al 1.° maggio prossimo, nella qual epoca sarà posto in vigore il codice d'istruzione criminale, e si assumerà dal magistrato di cassazione l'esercizio delle sue attribuzioni, la cognizione dei reati mentovati nell'art. 54 del presente editto apparterrà ai Nostri magistrati di appello, i quali dovranno intanto uniformarsi per le forme dei giudizi alle regole di procedura attualmente vigenti, non ritardata per altro l'esecuzione delle disposizioni di questo stesso editto circa i giudici del fatto.

ART. 90. — Sino all'attivazione della nuova legge comunale la estrazione dei giudici del fatto sarà eseguita in Torino ed in Genova dai sindaci alla presenza della ragioneria, e nelle altre residenze dai magistrati d'appello e dall'intendente, in presenza del consiglio civico.

ART. 91. — Ci riserbiamo di proporre nella prossima sezione delle Camere una legge concernente l'introduzione dall'estero di libri e stampe, la quale, soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare importantissimo bisogno di favorire l'unione italiana.

Deroghiamo a qualunque disposizione contraria al prescritto dal presente editto.

Dato in Torino, il 26 del mese di marzo 1848.

CARLO ALBERTO

SCLOPIS.

SEZIONE II.

MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALL'EDITTO SULLA STAMPA, DAL 1852 AL 1859

(L'AZIONE PENALE SUI REATI DI STAMPA. L'APOLOGIA DELL'ASSASSINIO POLITICO. LE NOTIZIE IN TEMPO DI GUERRA. ALTRE MODIFICAZIONI).

1.

LEGGE 26 febbraio 1852, n. 1337. *L'azione penale sui reati previsti dall'art. 25 dell'Editto.*

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno adottato;
Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — Per esercitare l'azione penale pei reati previsti dall'art. 25 dell'Editto 26 marzo 1848, non meno che per qualunque procedimento relativo, basterà al Pubblico Ministero di dichiarare l'esistenza della richiesta menzionata nel secondo alinea dell'art. 56 di detto Editto senza essere tenuto di esibirla.

È abrogato in quanto a cotali reati il disposto dall'art. 54 del medesimo Editto, e sarà agli stessi applicabile il prescritto dall'articolo 55.

Il Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, è incaricato della esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo generale pubblicata ed inserita nella Raccolta degli Atti del Governo.

Data in Moncalieri, il 26 di febbraio 1852.

VITTORIO EMANUELE.

DE FORESTA.

2.

LEGGE 28 giugno 1858, N. 2876. *Sulla cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, e l'apologia dell'assassinio politico.*

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — La cospirazione contro la vita del Capo di un Governo straniero, manifestata con fatti preparatori della esecuzione del reato, è punita colla reclusione.

I colpevoli possono inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della polizia per lo spazio di 5 anni.

ART. 2. — L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'art. 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'art. 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

ART. 3. — Sino al 31 dicembre 1862 agli art. 78, 79, 80 e 87 della legge 26 marzo 1848 sono surrogate le seguenti disposizioni:

« ART. 78. — Sono giudici del fatto tutti gl'inscritti nella lista degli elettori politici delle città nelle quali siede una Corte di appello.

« ART. 79. — Nei primi quindici giorni dei mesi di giugno e di dicembre d'ogni anno una Commissione, composta del Sindaco, che ne è il Presidente, o di chi in caso di vacanza o di legittimo impedimento ne fa le veci, di due consiglieri provinciali e di due consiglieri comunali, forma la lista dei giurati, che durante il semestre successivo possono essere chiamati a dar giudizio.

« I consiglieri provinciali e comunali che devono far parte della Commissione per la formazione delle liste dei giurati sono nominati dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta di voti.

« I Consigli provinciali e comunali nominano inoltre nel modo suindicato due consiglieri supplenti, i quali sono chiamati per ordine di voti, ed in caso di parità di voti, per rango di età, a supplire ai membri effettivi, quando manchino questi ultimi o siano legittimamente impediti.

« La nomina dei consiglieri provinciali e comunali è rinnovata in ogni anno dal Consiglio provinciale nelle annuali Sessioni ordinarie e dal Consiglio comunale nella tornata di primavera.

« Il numero dei giurati, che le Commissioni devono inscrivere nelle liste, è di trecento per Torino e Genova, e di centocinquanta per le altre città.

« Gli impiegati stipendiati dal Governo ed in attività di servi-

zio non possono essere inscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degli inscritti.

« I giurati inscritti in una lista semestrale non possono essere inscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

« ART. 80. — La lista semestrale, sottoscritta da tutti i membri componenti la Commissione, deve nei tre giorni successivi alla sua formazione essere trasmessa del presidente della Commissione stessa al primo presidente della Corte d'appello, il quale provvede affinchè sia subito affissa all'uditorio della Corte, e vi rimanga durante il semestre.

« ART. 87. — Tanto il pubblico ministero, quanto l'imputato possono ricusare i giudici del fatto stati estratti a sorte, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli già estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

« La ricusazione deve essere fatta al momento dell'estrazione ».

ART. 4. — Per la prima volta la lista semestrale dei giurati è fatta nei trenta giorni immediatamente successivi alla pubblicazione di questa legge, e non ha effetto che pel semestre corrente all'epoca in cui sarà formata.

I Consigli provinciali e comunali saranno, con decreto Reale da emanare contemporaneamente alla presente legge, convocati entro quindici giorni in adunanza straordinaria per fare la scelta dei consiglieri che devono comporre la Commissione di cui nei precedenti articoli.

Ordiniamo, ecc. — Data a Sommariva-Perno il 28 giugno 1858.

VITTORIO EMANUELE.

DE FORESTA.

3.

DECRETO 28 aprile 1859. *Divieto di promulgazione di notizie intorno agli eserciti in tempo di guerra, se non quelle ufficiali pubblicate dal Governo.*

EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOIA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
NEI REGI STATI

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge del 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del ministro segretario di Stato per gli affari interni e del ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

ART. 1. — È vietato d'or innanzi e durante la guerra la pubblicazione, per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre il pensiero, di notizie, relazioni o polemiche che in qualunque modo si riferiscano agli eserciti o all'andamento della

guerra e che non siano ufficialmente comunicate o pubblicate dal Governo.

ART. 2. — È vietato il gridare le stampe di qualsivoglia genere per le vie, per le piazze, e per qualunque luogo pubblico, ed è vietata qualunque affissione di ogni genere di scritti, senza uno speciale permesso.

ART. 3. — È vietato per mezzo di stampe, scritti, o con discorsi, tenuti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, eccitare le passioni o la diffidenza tra i vari ordini sociali, seminare la discordia, o turbare la pubblica tranquillità.

ART. 4. — I contravventori agli articoli precedenti sono puniti col carcere da sei giorni ad un anno, e colla multa da lire 100 a 1000, oltre il sequestro degli scritti e stampati.

La pena del carcere e le multe potranno essere applicate cumulativamente, secondo la gravità dei casi.

La cognizione di questi reati è devoluta ai Tribunali ordinari.

L'azione penale contro i contravventori per mezzo della stampa o simili potrà esercitarsi cumulativamente contro l'autore, l'editore, lo stampatore ed il gerente.

Riguardo alle pubblicazioni periodiche si potrà aggiungere alle pene suindicate la sospensione a tempo, o la soppressione definitiva.

Il ministro dell'interno ha la facoltà di ordinare la sospensione a tempo sino a che il Tribunale abbia pronunciata la sua sentenza.

ART. 5. — D'ora innanzi chiunque intenda di pubblicare un nuovo giornale dovrà averne ottenuto prima autorizzazione dal ministro dell'interno.

ART. 6. — È in facoltà del ministro dell'interno di proibire, ove lo creda opportuno, l'introduzione e lo smercio nello Stato di giornali o altre pubblicazioni e stampe fatte all'estero.

ART. 7. — È abrogata d'ora innanzi e durante la guerra, qualunque legge o disposizione anteriore nella parte che sia contraria al presente decreto.

ART. 8. — Le disposizioni del presente decreto saranno osservate dal giorno della promulgazione del medesimo.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Torino, il 28 aprile 1859.

EUGENIO DI SAVOIA.

C. CAVOUR-DE FORESTA.

4.

R. DECRETO 20 novembre 1859. *Modificazioni ad articoli dell'Editto sulla stampa.*

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC., ECC.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC., ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla legge 25 scorso aprile 1859;

Sulla proposizione del Nostro ministro per gli affari interni, incaricato di reggere il ministero di grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — Negli art. 14, 16, 27, 28 e 61 della legge per la libertà della stampa, in data 20 marzo 1848, che si riferiscono ad altri articoli del codice penale o del codice di procedura criminale delle antiche provincie del regno, sono e si intendono fatte le seguenti surrogazioni:

§ 1. Nell'art. 14 della detta legge, in luogo degli art. 183 e 184 ivi menzionati, s'intenderanno citati gli art. 153 e 154 del codice penale approvato colla nostra legge, in data d'oggi, e mandato attuarsi pel maggio 1860.

§ 2. Nell'art. 16 della stessa legge, in luogo degli art. 164, 165 ivi menzionati, s'intenderà citato l'art. 185, alinea, del detto nuovo codice.

§ 3. Nell'art. 17 della stessa legge, in luogo dell'art. 617 ivi menzionato, s'intenderà citato l'art. 571 del detto nuovo codice.

§ 4. Nell'art. 28 della stessa legge, in luogo degli art. 616, 618, 620, ivi menzionati, s'intenderanno citati gli art. 570, 572, 573 del detto nuovo codice.

§ 5. Nell'art. 61 della stessa legge, in luogo degli art. 190, 192 e seguenti sino al 204 inclusivi ivi menzionati, s'intenderanno citati gli art. 200, 204 e seguenti sino al 217 inclusivi del codice di procedura penale, approvato colla nostra legge in data d'oggi, mandato eseguirsi il 1 maggio 1860.

La presente avrà forza di legge nelle antiche e nuove provincie del regno contemporaneamente all'attivazione dei detti nuovi codici penale e di procedura penale.

Ordiniamo, ecc. - Dato in Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.

SEZIONE III.

PROMULGAZIONE DELLE LEGGI SULLA STAMPA NELLE VARIE PROVINCIE D'ITALIA (1859-1924) E PREROGATIVE PONTIFICIE (1870-1871)

1.

NOTIZIA

Non crediamo utile di stampare i varî Decreti con i quali la legislazione albertina prima e poi italiana sulla stampa è stata promulgata nelle varie Provincie della Penisola durante le guerre del Risorgimento ed alla fine dell'ultima guerra. Per chi volesse prender conoscenza di tali testi, qui sotto li indichiamo. Aggiungiamo, in questa Sezione, i due provvedimenti del '70 e del '71 relativi alle prerogative della Santa Sede in materia di stampa.

a) R. D. 31 luglio 1859, N. 79, che estende l'Editto sulla stampa alla Lombardia.

b) D. Comm. (Farini) 13 gennaio 1860, N. 7, che estende l'Editto sulla stampa all'Emilia e alla Romagna.

c) L. 30 giugno 1860, N. 4139, che estende l'Editto sulla stampa alla Toscana.

d) D. Comm. 5 novembre 1860, che estende l'Editto sulla stampa all'Umbria.

e) D. Comm. (Valerio) 12 novembre 1860, N. 465 che estende l'Editto sulla stampa alle Marche.

f) D. Lt. 1° dicembre 1860, N. 64, e D. Dittat. 17 dicembre 1860, N. 12, che estendono, con modificazioni, l'Editto sulla stampa al Napoletano e alla Sicilia rispettivamente.

g) R. D. 22 agosto 1866, N. 3163, che estende l'Editto sulla stampa alle Provincie Venete e di Mantova.

h) R. D. 19 ottobre 1870, N. 5940 che estende l'Editto sulla stampa alla Provincia di Roma.

i) R. D. 19 giugno 1921, N. 917, che estende alle nuove provincie le leggi sulla stampa.

l) R. D. 2 ottobre 1924, N. 1656 che estende le leggi stesse a Fiume.

2.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1870, N. 5961. *Prerogative della Tipografia Pontificia.*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 82 dello Statuto; Visti i Reali Decreti con cui si sono mandate pubblicare in Roma e nelle Provincie Romane le Leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti; Udito il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Le disposizioni contenute negli articoli 51 e 53 della Legge di pubblica sicurezza e nella Legge sulla stampa non sono applicabili alla Tipografia esercitata per uso e servizio del Sommo Pontefice, nè alla pubblicazione ed affissione, nei modi e luoghi soliti, degli atti che emanino dal Sommo Pontefice, o di sua autorità dalle Congregazioni od Uffizi ecclesiastici da esso dipendenti, e stabiliti in Roma per lo esercizio del potere spirituale.

ART. 2. — Il presente Decreto andrà in vigore contemporaneamente alle Leggi della sicurezza pubblica e della stampa.

Ordiniamo, ecc.

Torino, 19 ottobre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA-M. RAELI.

3.

LEGGE 13 maggio 1871, N. 214. *Sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa.*

TITOLO I.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

ART. 1. — La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

ART. 2. — L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente con-

tro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'art. 1 della Legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della Legge stessa.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

ART. 11. — Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per offese agli inviati delle potenze estere presso il Governo italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate, nel territorio del Regno, le prerogative ed immunità d'uso, secondo lo stesso diritto, nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

SEZIONE IV.

I REATI DI STAMPA NEL CODICE PENALE (1889) LA STAMPA NEL C. P. P. (1913)

1.

CODICE PENALE - LEGGE 22 novembre 1888. Racc. uff. N. 5801, Serie III. - Gazzetta Ufficiale 26 Novembre 1888 - Decreto di approvazione 30 Giugno 1889.

LIBRO II: *Dei delitti in ispecie.* - TITOLO I: Dei delitti contro la sicurezza dello Stato. — CAPO III: Dei delitti contro gli Stati esteri e i loro Capi e rappresentanti.

ART. 122. — Chiunque, con parole od atti, offende il Re è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'art. 117, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione da otto mesi a tre anni e con la multa da lire cento a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata di un terzo.

ART. 123. — Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Se l'offesa sia fatta al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione è da sei mesi a tre anni e la multa da lire trecento a tremila.

ART. 124. — Per i delitti preveduti nei due precedenti articoli non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia nei casi indicati nell'art. 122, e del Senato e della Camera dei deputati nei casi indicati nell'art. 123.

ART. 125. — Chiunque pubblicamente fa salire al Re il biasimo e la responsabilità degli atti del suo Governo è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa da lire cinquanta a mille.

ART. 126. — Chiunque pubblicamente vilipende le istituzioni costituzionali dello Stato è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa da lire cento a duemila.

ART. 127. — Chiunque commette un delitto contro una fra le persone della Famiglia Reale non indicate nell'art. 117, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. In ogni caso, la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena pecunaria a lire cinquecento.

Se il delitto sia tra quelli per i quali è necessaria la querela di parte, non si procede che dietro autorizzazione del Ministro della Giustizia.

ART. 128. — Chiunque, nel territorio del regno, commette un delitto contro il Capo di uno Stato Estero, soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo. Qualora si tratti di un fatto diretto contro la vita, la integrità o la libertà personale, la pena, aumentata secondo la disposizione precedente, non può essere inferiore ai 5 anni di reclusione. In ogni altro caso la pena restrittiva della libertà personale non può essere inferiore ai tre mesi, nè la pena pecuniaria alle lire 500. Se il delitto sia fra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte, non si procede che a richiesta del Governo dello Stato estero.

ART. 130. — Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati esteri accreditati presso il Governo del Re, a causa delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni. Qualora si tratti di offese non si procede che a richiesta della parte lesa.

TITOLO V: Dei delitti contro l'ordine pubblico. — CAPO I: Della istigazione a delinquere.

ART. 246. — Chiunque pubblicamente istiga a commettere un reato è punito, per il solo fatto della istigazione:

1) Con la reclusione da 3 a 5 anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2) con la reclusione o con la detenzione fino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene;

3) con la multa sino a L. 1000 negli altri casi.

Nei casi preveduti nei capitoli 2° e 3° non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il reato a cui si riferisce la istigazione.

ART. 247. — Chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto, o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

TITOLO VIII: Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie.

ART. 339. — Chiunque offenda il pudore con scritture, disegni o altri oggetti osceni, sotto qualunque forma distribuiti o esposti al pubblico, od offerti in vendita, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 50 a mille. Se il fatto sia commesso a fine di lucro, la reclusione è da tre mesi ad un anno e la multa da L. 100 a L. 2000.

TITOLO IX: Dei delitti contro la persona. — CAPO VII: Della diffamazione e della ingiuria.

ART. 339. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, attribuisce ad una persona un fatto determinato e tale da esporla al disprezzo e all'odio pubblico o da offenderne l'onore e la riputazione, è punito con la reclusione da 3 a 30 mesi e con la multa da L. 100 a L. 3000.

Se il delitto sia commesso in atto pubblico, o con scritti o disegni divulgati o esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni, e della multa non inferiore alle L. 1000.

ART. 394. — L'imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. La prova della verità è però ammessa:

1) Se la persona offesa sia un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, salvo quanto dispongono gli art. 194 e 198;

2) Se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si iniziò contro di essa un procedimento penale;

3) Se il querelante domandi formalmente che il giudizio si estenda anche ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito. Se la verità del fatto sia provata o se per esso la persona sia in seguito condannata, l'autore della imputazione va esente da pena; salvo che i modi usati non costituiscano per sè stessi il delitto preveduto nell'articolo seguente.

ART. 395. — Chiunque, comunicando con più persone riunite o anche separate, offende in qualunque modo l'onore, la riputazione o il decoro di una persona, è punito con la detenzione sino a 15 giorni o con la multa sino a L. 300.

Se il fatto sia commesso alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con scritto a lui diretto, ovvero se sia commesso pubblicamente, la pena è della detenzione sino ad un mese o della multa sino a L. 500; e se colla presenza dell'offeso concorra la pubblicità, la pena è della detenzione sino a due mesi o della multa sino a L. 1000. Se il fatto sia commesso con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 393, la pena è della detenzione da uno a sei mesi o della multa da L. 300 a L. 3000.

ART. 396. — Quando il delitto preveduto nell'articolo precedente sia commesso contro una persona legittimamente incaricata

di un pubblico servizio, in sua presenza e a causa del servizio medesimo, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a L. 1500; e, se vi concorra la pubblicità la pena è della detenzione sino a 4 mesi o della multa da L. 50 a L. 2000.

ART. 397. — Quando, nei casi preveduti dai due articoli precedenti, l'offesa sia stata la causa determinante ed ingiusta del fatto, la pena è diminuita da uno a due terzi; e, se le offese siano reciproche, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse. Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

ART. 398. — Non si procede per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori in causa, innanzi all'autorità giudiziaria, concernenti la controversia; ma oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunciando nella causa, può ordinare la soppressione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e, sull'istanza dell'offeso, assegnargli una riparazione pecuniaria.

ART. 399. — Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, il giudice ordina la confisca e soppressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi è fatta sulle medesime annotazione della sentenza. A istanza del querelante, la sentenza di condanna è pubblicata a spese del condannato per una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero non maggiore di tre.

ART. 400. — Per i delitti preveduti in questo capo non si procede che a querela di parte. Se la parte offesa muoia prima di aver dato querela, e se i delitti siano commessi contro la memoria di un Defunto, possono dare querela al coniuge gli ascendenti, i discendenti, fratelli, le sorelle e i figli di essi, gli affini in linea retta e gli eredi immediati. Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico o amministrativo, od una sua rappresentanza, non si procede che dietro autorizzazione del Corpo stesso o del suo capo gerarchico quando si tratti di Corpo che non sia costituito in collegio.

ART. 401. — L'azione penale per i delitti preveduti nel presente capo si prescrive in un anno nei casi preveduti nell'art. 393, e in tre mesi nei casi preveduti negli art. 395 e 396.

LIBRO III: *Delle contravvenzioni in ispecie.* - TITOLO I: Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico. - CAPO IV: Delle contravvenzioni concernenti l'esercizio dell'arte tipografica, lo smercio di stampati e le affissioni.

ART. 442. — Chiunque esercita l'arte tipografica, litografica o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici, senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da L. 100 a 1500.

ART. 443. — Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorità, quando tale licenza sia richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda sino a L. 50. Se si tratti di stampati o disegni dei quali l'autorità abbia ordinato il sequestro, la pena è dell'arresto fino ad un mese e dell'ammenda da L. 50 a 500.

ART. 444. — Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annunzia o grida notizie per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o delle persone, è punito con l'ammenda sino a L. 200; e, se le notizie siano false o supposte, coll'ammenda da L. 100 a 300 o con l'arresto fino ad un mese.

ART. 445. — Chiunque, senza licenza dell'Autorità, ovvero fuori dei luoghi nei quali l'affissione è permessa, affigge o fa affiggere stampati, disegni o manoscritti, è punito con l'ammenda fino a L. 50.

ART. 446. — Chiunque stacca, lacera o altrimenti rende inservibili gli stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dall'Autorità è punito con l'ammenda fino a L. 100, e, se lo faccia in dispregio dell'Autorità, con l'arresto fino a 15 giorni. Se trattasi di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere dai privati nei luoghi e modi consentiti dalla Legge o dalla Autorità, e il fatto sia commesso prima del giorno successivo a quello in cui avvenne l'affissione, la pena è dell'ammenda sino a L. 50.

2.

LA STAMPA NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

(*promulgato con R. Decreto* 27 *Febbraio* 1913. *Gazz. Uff.* 27 *Febbraio* 1913, *N.* 48).

LIBRO II: *Disposizioni generali.* - TITOLO II: Del Giudice. - CAPO I: Della competenza. - SEZ. I: Della competenza per materia.

ART. 14. — Appartiene alla Corte di Assise la cognizione:

1° Dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero altra pena restrittiva della libertà personale, non inferiore nel minimo a cinque anni, o superiore nel massimo a dieci anni, quando non sia stabilita per singole specie di delitti la competenza di altro giudice.

2° Dei delitti contro la sicurezza dello Stato, ancorchè commessi col mezzo della stampa, salvo che il Senato sia costituito in alta Corte di Giustizia ai termini dell'art. 36 dello Statuto.

Omissis

4° dei delitti preveduti negli articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 dell'editto 26 Marzo 1848 sulla stampa, e negli articoli corrispondenti delle leggi sulla stampa pubblicate nelle provincie napoletane e siciliane.

5° dei delitti commessi col mezzo della stampa, preveduti nella legge 19 Luglio 1894 N. 315 sull'istigazione a delinquere e sull'apologia dei reati.

Omissis

8° del delitto di incitamento all'odio fra le classi sociali preveduto nell'articolo 247 del codice penale.

9° di ogni altro delitto preveduto nell'articolo stesso, o nel precedente articolo 246, quando esso si riferisca a delitto di competenza della Corte di Assise.

ART. 15. — Appartiene al Tribunale la cognizione:

Omissis

2° dei delitti commessi per imprudenza, negligenza, imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, e dei delitti contro la fede pubblica, eccetto quelli per la cognizione dei quali è competente il pretore:

3° dei delitti e delle contravvenzioni attribuiti alla sua competenza dalla legge elettorale politica e dalla legge comunale e provinciale e dei reati di stampa che non sono di competenza della Corte di Assise;

5° dei reati che le leggi speciali attribuiscono alla sua competenza;

6° dei reati che non sono menzionati negli articoli 14 e 16.

ART. 16. — Appartiene al pretore, quando non sia stabilita la competenza di altro giudice, la cognizione:

1° delle contravvenzioni prevedute nel codice penale e di ogni altra per la quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, od una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire duemila;

2° dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione o della detenzione, non superiore nel massimo a sei mesi, ovvero del confino non superiore nel massimo ad un anno, od una pena pecuniaria sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a lire duemila;

3° dei reati indicati nel N. 2 dell'articolo precedente, e di ogni altro non indicato nei numeri 1, 3, 4 e 5 dello stesso articolo e non attribuito alla speciale competenza della Corte di Assise, quando la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a tre anni e nel minimo a sei mesi, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, ed il giudice istruttore o la sezione d'accusa, su conforme richiesta del Pubblico

Ministero in caso d'istruzione formale, o in ogni altro caso il Procuratore del Re riconosca che per le cause le quali diminuiscono la imputabilità o la pena, escluse le circostanze attenuanti prevedute nell'art. 59 del codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possono applicare le pene rispettivamente indicate nei numeri 1 e 2 di questo articolo.

TITOLO IV: Degli atti processuali. - CAPO IV: Della rinnovazione e pubblicazione e delle copie degli atti.

ART. 106. — Non possono essere pubblicati in qualsiasi modo nemmeno in parte, nè per riassunto, gli atti e i documenti del procedimento, o i risultati di prove dell'istruzione, fino a che questa non sia chiusa con sentenza di proscioglimento, ovvero fino a che dell'atto, documento, o verbale di prova, non siasi data lettura pubblica nel dibattimento. In nessun caso si possono pubblicare atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove.

È vietata in ogni tempo la pubblicazione fatta in qualsiasi modo totale o parziale, anche per riassunto, di qualsiasi atto o documento d'istruzione o di giudizio, del risultato delle prove o del contenuto delle discussioni, se il dibattimento fu tenuto a porte chiuse.

È vietata in ogni tempo la pubblicazione dei nomi dei giurati o dei giudici con indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nei verdetti o nelle sentenze.

Art. 107. — Chi trasgredisce alle disposizioni dell'articolo precedente è punito con ammenda non inferiore a lire mille, raddoppiata per ogni nuova pubblicazione che avvenga per mezzo della stampa anche se relativa al medesimo procedimento, esclusa la limitazione stabilita nella prima parte dell'articolo 75 del codice penale, e l'applicazione dell'art. 79 del codice stesso, oltre la soppressione dello stampato e l'applicazione, quando sia il caso, del capoverso dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1906, N. 278 sul sequestro preventivo dei giornali.

Le pene suindicate sono sempre inflitte anche all'editore, o in sua mancanza al tipografo, e, se si tratti di pubblicazioni periodiche, anche al gerente.

ART. 108. — Il pretore che procede alla istruzione o l'ha definita con sentenza di proscioglimento, il giudice istruttore presso il tribunale, ove si fa l'istruzione o dove questa è stata definita con sentenza di proscioglimento, il presidente della corte o del tribunale, o il pretore, durante il giudizio e dopo la sua definizione, può consentire la spedizione di copia o estratto di singoli atti a chi dimostri di avere un legittimo interesse ad ottenerli.

Nel decreto deve essere proibita la pubblicazione degli atti, quando la pubblicità possa nuocere alla morale, all'ordine o interesse pubblico, o quando si tratti di atti relativi ad una istruzione chiusa per insufficienza di prove. Il trasgressore è punito a norma dell'articolo precedente.

LIBRO III: *Del giudizio.* - TITOLO II: Del giudizio di prima cognizione. - CAPO II: Della sentenza e delle spese.

ART. 428. — Se la condanna alla pubblicazione della sentenza sia espressamente preveduta dalla legge, il giudice ordina la pubblicazione a spese del condannato e quando sia il caso, anche a spese della persona civilmente responsabile.

Se in altri casi il giudice ritenga che il provvedimento sia giustificato dall'indole del fatto e serva a riparare il danno, o a integrarne la riparazione, ordina che la sentenza sia pubblicata, a spese della parte istante, per una o due volte, in giornali che designa in numero non maggiore di tre.

Nel caso di proscioglimento, il giudice, sull'istanza dell'imputato, qualora ravvisi concorrere a riguardo di lui condizioni analoghe a quelle indicate nel precedente capoverso, può ordinare che la sentenza sia pubblicata a spese della parte civile.

LIBRO IV: *Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali.* - TITOLO III: Della esecuzione per gli effetti civili. - CAPO I: Delle spese.

ART. 602. — Il gerente di un giornale deve pubblicare, senza diritto a rimborso di spesa, non più tardi di due giorni dopo che ne abbia ricevuto intimazione dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile, pronunciata contro di lui e della quale il giudice abbia ordinata la pubblicazione.

Fuori di questo caso la pubblicazione di una sentenza da eseguirsi a norma del capoverso dell'art. 399 del codice penale è fatta a richiesta del querelante che anticipa la spesa, salvo il diritto a rimborso contro il condannato.

La pubblicazione può farsi anche in foglio di supplemento, dello stesso formato del giornale, da unirsi a ciascun esemplare di questo, e deve essere eseguita in un unico contesto.

La controversia circa la liquidazione della spesa di pubblicazione fra la parte richiedente e il gerente, o fra la parte richiedente e il condannato al rimborso della spesa, è decisa con ordinanza dal Presidente del Tribunale del luogo in cui è stampato il giornale, sentite le parti se compariscono. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo e non è soggetta a impugnazione.

Quando il giudice abbia ordinata la pubblicazione della sentenza a norma del primo o del secondo capoverso dell'articolo 428, la pubblicazione deve essere fatta a richiesta della parte interessata che anticipa la spesa salvo il diritto a rimborso contro chi fu condannato alla pubblicazione.

Il gerente del giornale, che contravvenga alle precedenti disposizioni, è punito con ammenda da lire cento a cinquecento.

SEZIONE V.

DELLE PUBBLICAZIONI SUI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI (1877) DELL'APOLOGIA DI REATI COL MEZZO DELLA STAMPA (1894) DELLE IMITAZIONI DEI BIGLIETTI DI BANCA (1874-1910)

1.

LEGGE 6 maggio 1877, N. 3814. *Modificazioni alla legge sulla stampa.*

VITTORIO EMANUELE II, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO. — Sono abrogati gli art. 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2.) (1), e la prima parte dell'art. 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronuncia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati, e dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 6 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

MANCINI.

(1) Legge sull'ordinamento dei giurati.

2.

LEGGE 19 luglio 1894, N. 315. *Sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati commessi col mezzo della stampa.*

Relazione di S. E. il Presidente del Consiglio al Senato.

Signori Senatori!

Nel presentare all'altro ramo del Parlamento questo schema di legge noi dicemmo il motivo che ci indusse a formularlo e ad invocare su di esso il suffragio della Camera.

Il Governo ha sentito il dovere di porre un argine alla pericolosa propaganda, a cui si sono dedicati coloro che mirano a distruggere le basi della Società odierna, disseminando nel popolo il mal seme dell'odio e del delitto.

Non si tratta di volere limitare o restringere l'esercizio di uno dei più sacri diritti che' la moderna civiltà ha assicurato ai cittadini, la libertà del pensiero e della parola. Non si pretende di negare la facoltà di discutere e di diffondere a mezzo della stampa qualsiasi dottrina, anche erronea ed assurda.

Unico intento del progetto è di provvedere alla tutela dell'ordine, di porre un freno alla scuola del delitto, d'impedire che, a mezzo della pubblicità della stampa, si possa più facilmente e più sicuramente raggiungere il criminoso fine di armare la mano dei sicari, e d'incitare i tristi agli incendi ed alle stragi.

La istigazione a delinquere adunque, e l'apologia del reato, sono le due forme delittuose che il progetto contempla nell'articolo primo, e per le quali esso stabilisce un aggravamento di pena, allorchè siano commesse per mezzo della stampa.

Il pericolo maggiore che offre in tal caso la istigazione, la facilità con cui il colpevole può a mezzo di essa raggiungere l'intento, la malizia di cui dà prova colui che della stampa si serve allo scopo di commettere un delitto, sono ragioni bastevoli a dimostrare che un aggravamento nella pena è indispensabile, per adeguare la repressione alla intensità del maleficio che si intende di colpire.

La Camera dei deputati fu concorde su tal punto, ed il progetto del Governo fu da essa accettato non solo nei termini nei quali era stato proposto, ma con un'aggiunta, a cui non si potè non aderire.

L'istigazione a delinquere e l'apologia di reato possono, e sventuratamente sogliono, compiersi a mezzo della stampa, per eccitare a commettere non solo i malefici che il codice comune prevede e reprime, ma per eccitare a commettere qualcuno dei fatti previsti nella legge sulle materie esplodenti. Ora è giusto che se a mezzo della stampa si istiga a commettere un reato previsto da questa legge, la istigazione sia punita con l'aumento di pena che nel progetto è stabilito.

La propaganda del maleficio e l'apologia del delitto si commettono anche non di rado per diffondere nell'esercito sentimenti di odio e di indisciplina, e per indurre i giovani che debbono difendere la patria a tradire i loro doveri e la loro bandiera.

Questo fatto era necessario che fosse esplicitamente previsto dal legislatore, e fosse colpito da adeguata sanzione penale. E fu perciò formulato l'art. 2 del progetto, al quale non esitò la Camera dei deputati a dare il suo favorevole suffragio.

Una sola modificazione sostanziale apportò la Camera allo schema in esame ed il Governo non credette di doverla respingere. Essa riguarda l'articolo terzo.

Chi istiga a commettere una uccisione o un incendio, lo faccia o con pubblico discorso o col mezzo della stampa, egli si rende sempre colpevole di un reato comune.

Il mezzo che il delinquente adopera, non può valere a far cambiare la natura del reato. E sarebbe davvero specioso il sostenere che chi a parole eccita taluno ad armarsi di pugnale, ad assalire ed a spogliare il viandante che passa, commetta un reato comune, e che se lo stesso eccitamento egli faccia col mezzo della stampa, commetta un reato di opinione, e che nel primo caso egli debba essere giudicato dai tribunali e nel secondo dalla Corte d'assise. Se identico è il reato, quale che sia il mezzo del quale il colpevole si è servito, non può non essere in ambo i casi identica la designazione del giudice competente a giudicarlo.

Due soli criteri la nostra legge di procedura riconosce per definire la competenza: o la qualità del reato, o la quantità della pena. Epperò se per qualità non differisce la istigazione o l'apologia, commessa col mezzo della stampa, dalla istigazione o dall'apologia, fatta con pubblico discorso, quando siano dirette ad un reato comune; se per quantità di pena, tanto l'una che l'altra non eccedono i limiti della competenza dei tribunali, non si può giuridicamente ammettere che l'istigazione e l'apologia fatte con un discorso o con uno scritto debbano essere giudicate dal tribunale, e che l'apologia e l'istigazione fatte con un articolo a stampa debbano essere giudicate dalla Corte d'assise, ancorchè si riferiscano ad un reato che non abbia indole politica.

La giurisprudenza dei nostri tribunali per verità tende appunto a far prevalere la massima di non potersi attribuire carattere politico ai reati di istigazione a commettere un delitto comune e di non dovere per conseguenza spettarne la cognizione alla Corte di assise; però le incertezze ed i dubbi nella pratica forense sono frequenti.

Chi istiga a mezzo della stampa a commettere un reato comune si rende certamente colpevole del reato previsto nell'art. 246 del codice penale, e non v'ha dubbio che di questo spetti la cognizione ai giudici togati; nè v'ha dubbio che se la istigazione fosse diretta a far commettere un reato contro la sicurezza dello Stato, il colpevole dovrebbe rispondere di un reato politico ed essere in tal caso rinviato dinanzi al giudice popolare. Ma se la istigazione o la propaganda al delitto fosse commessa con la figura speciale dell'*apologia*, di cui è cenno nell'art. 247 del codice penale, allora si dubita che competente a conoscere del reato potesse essere il tribunale.

Si osserva infatti che mentre nel detto art. 247 del codice penale si parla di *apologia* di delitto, nell'art. 24 della legge 26 marzo 1848 si parla egualmente di *apologia*. E poichè è la legge del 1848 che deve applicarsi ai reati commessi a mezzo della stampa, se ne deduce che l'apologia fatta con un discorso o con uno scritto, debba ricadere sotto la sanzione dell'art. 247 del codice penale, e quella fatta con uno stampato ricadere sotto l'art. 24 della legge sulla stampa.

D'onde ne verrebbe la conseguenza che l'apologia ben più grave e pericolosa, fatta a mezzo della stampa, sarebbe colpita da una pena inferiore, nel suo minimo, a quella stabilita per l'apologia fatta con un semplice discorso.

E oltre a ciò non si potrebbe davvero giustificare perchè dovesse essere deferito alla Corte di assise chi fa con la stampa l'apologia di un assassinio ed essere deferito al tribunale chi faccia la stessa identica apologia con un discorso.

Ispirandosi a questo concetto lo schema ministeriale stabiliva che i reati in esso previsti fossero di competenza dei tribunali.

La Camera, pur aderendo a quest'ordine di idee, ebbe però a considerare,

come l'eccitamento rivolto ai militari di disobbedire alle leggi ed alla disciplina, differisce dall'eccitamento a commettere un qualsiasi altro reato.

Nell'eccitamento di disobbedienza rivolto all'esercito potrebbe il colpevole avere un movente ed uno scopo politico, e non sarebbe quindi tolto a questo maleficio il carattere e la essenza di un reato politico. Come tale, esso deve rientrare nella competenza di giurati, epperò nell'art. 3 del progetto, la Camera volle stabilito, che i reati previsti nell'art 2 dovessero essere sottratti ai giudici togati.

Questa diversa norma di procedura non toglie nulla al carattere del progetto, e non rende meno utili o inopportune le sanzioni che esso intende di stabilire per due figure delittuose, alle quali è urgente, sull'esempio di altre nazioni a noi vicine, di provvedere, onde la repressione risponda alla gravità del male ed alla frequente audacia con cui esso si riproduce.

La Camera, convinta che non vi è libertà là dove manca sicurezza e fiducia nella tutela dell'ordine, e dove può allignare la scuola del delitto, si affrettò a dare la sua approvazione allo schema che le fu sottoposto.

Avvalorato dal voto della Camera, ora esso si presenta alle vostre deliberazioni. Fiduciosi nell'alto senno e nel patriottismo del Senato, noi non dubitiamo che gli accorderete sollecitamente anche il vostro autorevole suffragio.

UMBERTO I, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — Quando i delitti indicati negli art. 246 e 247 del Codice penale e 6 della legge sui reati commessi con materie esplodenti sono commessi per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo di cui è cenno nell'art. 1° della legge 26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene stabilite nel Codice penale con l'aumento di una metà.

ART. 2. — Chiunque per mezzo della stampa, o di qualsiasi altro segno figurativo indicato nell'art. 1° della legge 26 marzo 1848 istiga i militari a disubbidire alle leggi, od a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina, od espone l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa di lire trecento a tremila.

ART. 3. — I delitti previsti dall'art. 1° sono di competenza dei tribunali penali; quelli previsti dall'art. 2 sono di competenza delle Corti d'assise.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 19 luglio 1894.

UMBERTO.

CRISPI - CALENDA.

Visto: *Il Guardasigilli* V. CALENDA DEI TAVANI.

3.

TESTO UNICO DI LEGGE *sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca* (R. D. 28 aprile 1910, n. 204).

Omissis

ART. 142. (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920 — Legge 5 luglio 1908, n. 338). — È proibita la fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i biglietti di Banca, o qualunque altro titolo rappresentante valori di Banca, sotto comminatoria di una multa da L. 50 a L. 500 a carico di coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.

Gli stampati e le lastre relative saranno sempre confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere distrutti.

SEZIONE VI.

ABOLIZIONE DEL SEQUESTRO PREVENTIVO DEI GIORNALI (1906)

LEGGE 28 giugno 1906 n. 278. - *Abolizione del sequestro preventivo dei giornali.*

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — Non si può procedere al sequestro della edizione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pensiero, contemplate nell'editto sulla stampa 26 marzo 1848, se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il giudice istruttore ed il pubblico Ministero potranno sequestrare tre esemplari degli stampati o degli oggetti incriminati, ove sia stato omesso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42 dell'editto sulla stampa.

È fatta eccezione al divieto del sequestro della edizione per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pudore, a' sensi degli articoli 338 e 339 del Codice penale, nel qual caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà dal giudice istruttore o dal pubblico ministero promuovere l'opportuno procedimento penale per citazione direttissima.

ART. 2. — Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Ordiniamo, ecc. — Data a Roma, addì 28 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GALLO.

Visto: *Il Guardasigilli* GALLO.

SEZIONE VII.

NORME SULLE PUBBLICAZIONI A STAMPA DEI MILITARI (1907)

REGOLAMENTO *di disciplina militare per il R. Esercito* (25 luglio 1907).

Omissis

ART. 514. — Qualunque militare può pubblicare per mezzo della stampa tutto ciò che crede, salvo le eccezioni di cui ai nn. 516 e 517, senza previamente chiederne l'autorizzazione; però egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare alla disciplina militare.

ART. 515. — Alla pubblicazione può apporre, o no, il proprio nome; non è però tollerato mai il sottoscriversi con la sola indicazione del proprio grado o qualità (*un ufficiale, un sottufficiale, un militare*), perchè ciò viene ad addossare, sia pure soltanto moralmente, a tutto un ceto di persone una responsabilità, che deve essere esclusivamente individuale.

ART. 516. — L'ufficiale non può pubblicare dati e notizie di carattere riservato, o tratti da documenti riservati, che egli ha avuto modo di conoscere per i suoi doveri professionali.

ART. 517. — L'ufficiale, sempre quando intenda pubblicare qualche suo scritto, ove si tratti direttamente, od anche indirettamente, di cose concernenti la difesa dello Stato, od in generale dei nostri mezzi offensivi e difensivi, deve prima comunicarlo, per via gerarchica, al Ministero per la sua annuenza.

Per ogni altro argomento, l'ufficiale, prima di pubblicare uno scritto, deve riflettere alla responsabilità che si assume, e deve quindi contenere i propri giudizi in un riserbo tanto più prudente quanto maggiori sono l'importanza e la delicatezza della materia trattata, e qualora potesse nascere il benchè minimo dubbio circa la convenienza, o meno, di rendere di pubblica ragione lo scritto, deve rivolgersi gerarchicamente al Ministero, per le decisioni al riguardo.

Omissis.

SEZIONE VIII.

DELLE COPIE DELLE PUBBLICAZIONI DA CONSEGNARSI AL PROCURATORE DEL RE (1910-1911)

1.

LEGGE 7 luglio 1910, n. 432. - *Obbligo per lo stampatore od editore di consegnare, al Procuratore del Re del Circondario, tre copie di ogni pubblicazione.*

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — Di qualsivoglia stampato o pubblicazione, lo stampatore o l'editore, prima di porli in commercio o di rimetterli ai committenti, dovranno consegnare tre copie al procuratore del Re presso il tribunale del circondario o del distretto nel quale hanno sede o l'officina grafica o l'editore.

I trasgressori di tale prescrizione saranno puniti con ammenda corrispondente al triplo del prezzo venale della pubblicazione, e non mai inferiore a lire cinquanta.

In caso di inadempimento dell'obbligo della consegna per parte dello stampatore o editore il procuratore del Re procederà alla confisca delle tre copie.

La valutazione delle pubblicazioni non destinate al commercio o sulle quali non sia indicato il prezzo di vendita sarà affidata al prudente arbitrio del giudice della contravvenzione.

La consegna di una pubblicazione a cui abbiano concorso più tipografie, od officine grafiche, può esser fatta da uno solo degli esercenti di queste, ed esonera gli altri dall'obbligo di eguale consegna; ma l'ammenda per inadempimento della consegna potrà essere inflitta a chiunque fra coloro che concorsero alla pubblicazione.

Le copie non complete o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, si considereranno come non consegnate.

L'obbligo di cui alla prima parte di questo articolo si estende anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni nuova edizione che modifichi quella precedente.

Restano ferme le particolari disposizioni circa le pubblicazioni periodiche.

ART. 2. — I Procuratori del Re, dopo aver apposto alle copie loro consegnate la data della consegna nell'atto di riceverle dallo stampatore o editore, le invieranno in franchigia:

a) una alla biblioteca nazionale centrale di Firenze;

b) una alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, la quale tratterrà per sè le pubblicazioni di indole giuridica, e trasmetterà le altre alla biblioteca Vittorio Emanuele di Roma;

c) una alla biblioteca universitaria della Provincia.

Nelle Provincie dove non esiste biblioteca universitaria, detta copia sarà spedita alla biblioteca pubblica governativa, provinciale o comunale del capoluogo, secondo un elenco da fissarsi per decreto Reale. In mancanza di detta biblioteca, la copia sarà spedita alla biblioteca del maggiore Istituto governativo d'istruzione pubblica della Provincia.

La spedizione delle copie suddette dovrà essere eseguita entro quindici giorni, salvo esperimento di azioni giudiziarie.

ART. 3. — I Ministeri, gli Uffici ed Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od enti, che vivano di assegni sul bilancio dello Stato, invieranno alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, degli estratti di esse e di ogni specie di ristampa.

Delle pubblicazioni cartografiche dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della R. marina e della sezione idrografica del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, verrà inviata alle biblioteche del Senato e della Camera dei deputati ogni nuova edizione che porti lavori d'aggiornamento.

Le carte dell'Istituto geografico militare e dell'Istituto idrografico della R. Marina, che non sono poste in vendita, saranno custodite ed usate con opportune cautele.

Ordiniamo, ec. — Data a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO - FANI.

Visto: *Il Guardasigilli* FANI.

2.

R. D. 13 febbraio 1911, n. 184. - *Biblioteche alle quali deve essere inviata la terza copia degli stampati e delle pubblicazioni di cui alla legge* 7 luglio 1910 n. 432.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA.

Veduta la legge 7 luglio 1910, n. 432, che modifica l'Editto Albertino sulla stampa del 26 marzo 1848; — udito il Consiglio dei ministri; — sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; — abbiamo decretato e decretiamo.

Nelle provincie sottoindicate, nelle quali non esiste Biblioteca universitaria, la terza copia degli stampati e delle pubblicazioni,

di cui all'art. 2 (lettera *c*) della legge 7 luglio 1910, n. 432, sarà inviata in franchigia rispettivamente alla Biblioteca segnata a fianco di ciascuna Provincia:

Provincia di Alessandria — Biblioteca comunale di Alessandria.
Id. Ancona — Biblioteca comunale di Ancona.
Id. Aquila — Biblioteca provinc. « Salvatore Tommasi » di Aquila.
Id. Arezzo — Biblioteca del R. liceo di Arezzo.
Id. Ascoli Piceno — Biblioteca comunale di Ascoli Piceno.
Id. Avellino — Biblioteca del R. liceo Colletta di Avellino.
Id. Bari — Biblioteca consorziale (Provincia e Comune) « Sagarriga Visconti » di Bari.
Id. Belluno — Biblioteca del R. liceo di Belluno.
Id. Benevento — Biblioteca del R. liceo di Benevento.
Id. Bergamo — Biblioteca civica di Bergamo.
Id. Brescia — Biblioteca comunale « Queriniana » di Brescia.
Id. Caltanissetta — Biblioteca comunale « Luciano Scarabelli » di Caltanissetta.
Id. di Campobasso — Biblioteca del R. liceo « Mario Pagano » di Campobasso.
Id. Caserta — Biblioteca del R. Istituto tecnico di Caserta.
Id. Catanzaro — Biblioteca comunale di Catanzaro.
Id. Chieti — Biblioteca provinciale di Chieti.
Id. Como — Biblioteca comunale di Como.
Id. Cosenza — Biblioteca civica di Cosenza.
Id. Cremona — Biblioteca governativa di Cremona.
Id. Cuneo — Biblioteca civica di Cuneo.
Id. Ferrara — Biblioteca comunale di Ferrara.
Id. Firenze — R. Biblioteca Marucelliana di Firenze.
Id. Foggia — Biblioteca comunale di Foggia.
Id. Forlì — Biblioteca comunale di Forlì.
Id. Girgenti — Biblioteca comunale di Girgenti.
Id. Grosseto — Biblioteca comunale « Chelliana » di Grosseto.
Id. Lecce — Biblioteca provinciale di Lecce.
Id. Livorno — Biblioteca comunale « Mozzi-Borgetti » di Macerata.
Id. Mantova — Biblioteca comunale di Mantova.
Id. Massa-Carrara — Biblioteca della R. Accademia dei Rinnovati di Massa.
Id. Milano — Biblioteca nazionale di Milano.
Id. Novara — Biblioteca comunale « Civica e Negroni » di Novara.
Id. Palermo — Biblioteca nazionale di Palermo.
Id. Parma — Biblioteca Palatina di Parma.
Id. Perugia — Biblioteca comunale di Perugia.
Id. Pesaro — Biblioteca comunale di Pesaro.
Id. Piacenza — Biblioteca comunale « Passerini Landi » di Piacenza.

Id. Porto Maurizio — Biblioteca comunale di Porto Maurizio.
Id. Potenza — Biblioteca provinciale di Potenza.
Id. Ravenna — Biblioteca comunale « Classense » di Ravenna.
Id. Reggio Calabria — Biblioteca comunale di Reggio Calabria.
Id. Reggio Emilia — Biblioteca comunale di Reggio Emilia.
Id. Rovigo — Biblioteca comunale « Accademia dei Concordi » di Rovigo.
Id. Salerno — Biblioteca provinciale di Salerno.
Id. Siena — Biblioteca comunale di Siena.
Id. Siracusa — Biblioteca comunale di Sondrio.
Id. Teramo — Biblioteca comunale « M. Delfico » di Teramo.
Id. Torino — Biblioteca nazionale universitaria di Torino.
Id. Trapani — Biblioteca comunale « Fardelliana » di Trapani.
Id. Treviso — Biblioteca comunale di Treviso.
Id. Udine — Biblioteca civica di Udine.
Id. Venezia — Biblioteca nazionale di Venezia.
Id. Verona — Biblioteca comunale di Verona.
Id. Vicenza — Biblioteca civica « Bertolliana » di Vicenza.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 23 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - CREDARO.

Visto: *Il Guardasigilli* FANI.

SEZIONE IX.

DEL RIPOSO FESTIVO DEI GIORNALI (1919-1928)

1.

R. DECRETO LEGGE 28 settembre 1919, N. 1933.

ARTICOLO UNICO. — Il riposo settimanale che le imprese di giornali sono tenute a concedere alle persone comunque occupate nella loro azienda a norma della legge 7 luglio 1927, N. 489, deve cadere in domenica, in deroga a quanto dispone l'art. 4, N. 10, della citata legge.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1920.

Il regolamento per la sua esecuzione conterrà le norme necessarie a rendere efficace l'attuazione del riposo festivo nelle imprese dei giornali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - FERRARIS.

Visto: *Il Guardasigilli* MORTARA.

2.

R. DECRETO *circa le penalità per le infrazioni al riposo festivo*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1920.

ART. 1. — In deroga alle disposizioni vigenti, le infrazioni al divieto di pubblicazione dei giornali, in determinati giorni ed ore,

contenuto nel regolamento per l'applicazione del R. Decreto 28 settembre 1919, N. 1933, approvato con R. Decreto 14 dicembre 1919, N. 2448, sono punite col sequestro del giornale e con una penalità non inferiore a lire 10.000, il cui importo sarà devoluto a beneficio delle istituzioni di previdenza per giornalisti, esistenti nel luogo in cui la contravvenzione sarà perpetrata.

In caso di recidiva, il magistrato può inoltre ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo indeterminato.

3.

REGOLAMENTO *sul riposo festivo, promulgato con R. Decreto 23 giugno* 1923, *N.* 1393.

ART. 1. — Tutti i giornali quotidiani debbono omettere ogni settimana un numero di tutte le loro edizioni, in modo che ogni edizione non esca più di sei volte la settimana.

ART. 2. — I giornali quotidiani che normalmente sono posti in vendita nelle città in cui si stampano prima di mezzogiorno, dovranno omettere il numero di lunedì, sospendendo quindi le pubblicazioni fino al mattino del martedì. È fatta eccezione per i giornali quotidiani sportivi i quali potranno sopprimere il numero della domenica ed uscire invece dopo le ore 12 del lunedì.

ART. 3. — I giornali quotidiani che normalmente sono posti in vendità nelle città in cui si stampano da mezzogiorno in poi, dovranno omettere il numero della domenica, sospendendo quindi le pubblicazioni dal pomeriggio del sabato al pomeriggio del lunedì.

ART. 5. — Nessuna tipografia potrà iniziare il lavoro per la stampa dei periodici di qualunque natura fra le ore 6 della domenica e le ore 6 del lunedì.

ART. 6. — Dalle ore 13 della domenica alle ore 12 del lunedì, non è permessa l'uscita di alcun giornale anche non quotidiano, sia in edizione normale che in edizione speciale per avvenimenti improvvisi, di alcun supplemento o di alcun bollettino di qualsiasi genere, nemmeno per avvenimenti improvvisi.

ART. 7. — Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle Agenzie di stampa e di altre imprese analoghe di qualsiasi natura, con qualunque mezzo siano edite e diffuse.

È consentito alle Agenzie telegrafiche di distribuire nelle ore indicate dall'art. 6 non più di un comunicato relativo ad atti di Governo o ad avvenimenti di notevole importanza, purchè tale distribuzione sia fatta esclusivamente agli abbonati delle Agenzie e non rivesta il carattere di vendita o di esposizione al pubblico.

ART. 8. — Dalle ore 13 della domenica fino al lunedì mattina deve essere sospesa la vendita di qualsiasi giornale o pubblicazione analoga, fatta eccezione per gli spacci situati nell'interno delle stazioni, accessibili ai soli viaggiatori.

4.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1607. - *Esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.*

Omissis

ART. 2. — Le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1933, per il riposo festivo nelle aziende dei giornali, e quelle del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, non sono applicabili all'Agenzia Stefani.

Il personale della predetta Agenzia che lavora la domenica usufruisce, per turno in altro giorno della settimana, del riposo compensativo di 24 ore consecutive, decorrenti da una mezzanotte all'altra.

SEZIONE X.

CONCESSIONI FERROVIARIE AI GIORNALISTI (1908-1910)

1.

LEGGE 9 luglio 1908, N. 406.

Omissis

ART. 4. — Ai giornalisti professionisti italiani ed a quelli dei principali giornali esteri saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa ridotta del 75 per cento su quella normale ed un biglietto, pure di andata e ritorno, per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge.

Il regolamento determinerà le norme per tali concessioni, tenuto anche conto del numero dei redattori, da prestabilirsi in ciascun caso, per i singoli giornali in ragione della rispettiva importanza.

2.

REGOLAMENTO *promulgato con Decreto* 26 novembre 1908, N. 804.

Omissis

ART. 17. — Le concessioni di biglietti di cui all'art. 4 della legge N. 406 del 9 luglio 1908 (*cioè biglietti a riduzione del* 75 %), possono essere accordate solo ai *Giornalisti professionisti* e cioè a quelle persone che, in qualità di direttori, o redattori, o corrispondenti di giornali, fanno del giornalismo la loro professione *abituale, unica o principale e retribuita.*

ART. 18. — Agli effetti dell'articolo precedente verrà formato ogni anno l'elenco dei giornali italiani, con l'indicazione per ciascuno di essi dei nomi dei direttori, redattori e corrispondenti ai quali possono essere accordati i biglietti.

La formazione dell'elenco verrà regolata in base ai seguenti criteri:

non saranno ammessi che i giornali che si pubblicano senza interruzione da un anno almeno;

il numero dei direttori, redattori e corrispondenti da ammettersi al godimento delle concessioni, verrà determinato in relazione all'importanza rispettiva dei singoli giornali, avendo presente:

che pei *giornali politici quotidiani* potranno ammettersi al massimo trenta fra direttore e redattori, e quindici corrispondenti;

che pei giornali politici non quotidiani potranno ammettersi al massimo tre fra direttore e redattori, se i giornali si pubblicano almeno due volte alla settimana; uno, e cioè il solo direttore, se la pubblicazione avviene a maggiore intervallo di tempo, ma non oltre il mese;

che per le *riviste* più importanti di carattere politico, scientifico, artistico, letterario o didattico, escluse quindi quelle di mode, pubblicità, borsa, sport, enigmi e quelle di indole confessionale, potranno ammettersene tre al massimo.

Nell'elenco potranno essere compresi anche i giornalisti che non facciano parte della redazione di un singolo giornale, purchè sia rigorosamente provato che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 17.

3.

DELIBERAZIONE MINISTERIALE 13 *luglio* 1910, *circa la concessione dei* 24 *biglietti.*

Su richiesta della Federazione della Stampa, il Consiglio dei Ministri, presieduto dall'On. Luzzatti, nell'adunanza del 13 luglio 1910, su proposta del Ministro dei LL. PP., On. Sacchi, ha preso la seguente deliberazione:

« Il Consiglio autorizza la concessione, ai giornalisti italiani ed ai corrispondenti, residenti in Italia, dei principali giornali esteri, che facciano gli uni e gli altri del giornalismo la loro professione *esclusiva*, di dodici biglietti di andata e ritorno all'anno, a tariffa ridotta del 75 % su quello normale in luogo dei quattro ammessi ora dalla Legge 9 luglio 1908, n. 406, e mantenendo loro la concessione di un biglietto di andata e ritorno, per famiglia, con le riduzioni di cui all'art. 6 della legge precisata ».

In conformità ad una speciale disposizione del regolamento per le concessioni ferroviarie ai giornalisti, le Direzioni dei giornali quotidiani e periodici, delle riviste e delle agenzie giornalistiche di informazione, devono presentare alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Sezione Biglietti) non più tardi del 31 *dicembre* di ogni anno, l'elenco dei propri direttori, redattori e corrispondenti che hanno diritto a tali concessioni.

Quei giornalisti che, pur non facendo parte della redazione di uno speciale giornale, fanno del giornalismo la loro professione unica o principale retribuita, possono presentare la loro domanda per proprio conto in carta da bollo da L. 2,—.

I giornalisti nuovi alle concessioni devono allegare alla domanda tutti quei documenti e quelle informazioni che valgano a mettere in grado la Commissione speciale, istituita presso la Direzione delle Ferrovie, di prendere sollecitamente le sue decisioni.

Ugualmente devono far coloro che pur chiedendo la rinnovazione cambiano i titoli giornalistici.

Le richieste di concessioni ferroviarie — come è più sopra avvertito — vanno dirette alla « Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Sezione Biglietti) »,

e non al Sindacato Naz. Fasc. Giornalisti, il quale però partecipa all'esame delle richieste nella Commissione speciale, che comprende appunto anche due rappresentanti del Sindacato.

Il giornalista, che non appartenendo all'organico di redazione di un giornale, fa la richiesta come singolo in base all'art. 18 del regolamento, deve provare che presta la sua opera in almeno due giornali o riviste.

I documenti comprovanti l'attività giornalistica del richiedente consistono nelle dichiarazioni delle Direzioni di quei giornali nei quali presta l'opera sua retribuita, nelle dichiarazioni di associazioni di stampa a cui eventualmente appartiene, negli esemplari di giornali, riviste o altre pubblicazioni contenenti tracce della produzione giornalistica dello stesso richiedente.

Coloro che usufruendo del libretto con 8 tagliandi domandano la rinnovazione del libretto ma con 24 tagliandi comprovando con opportuna documentazione che per essi il giornalismo è professione esclusiva, *non rimandino il libretto alle Ferrovie o al Sindacato* nel caso che questo venisse loro recapitato con soli 8 tagliandi; *trattengano presso di sè il libretto ricordando alla Sezione Biglietti la richiesta fatta per la concessione massima.* La Commissione speciale, verso lo scorcio della sessione, esamina a parte le domande per i tagliandi supplementari, e delibera la concessione degli altri 16 tagliandi a chi, esercitando il giornalismo in modo esclusivo, ha potuto provare di aver diritto alla concessione di prima categoria.

Si prega di non mandare alla Direzione delle Ferrovie, nè al Sindacato, in rimborso delle spese del libretto, nè francobolli nè cartoline vaglia prima che il libretto sia stato recapitato a chi ne è il titolare. Così i nuovi candidati alle concessioni non devono inviare la propria fotografia (colla firma autografa sul davanti) da applicarsi alla copertina del libretto, se prima non hanno ricevuto dalla Sezione Biglietti delle Ferrovie la comunicazione della loro ammissione alle concessioni.

Va aggiunto che la Commissione ministeriale per le concessioni di viaggio ai giornalisti Italiani, nella sua prima seduta della sessione 1927, presieduta da S. E. l'on. prof. Alessandro Martelli, Sottosegretario di Stato alle Comunicazioni, esaminò la nuova situazione che, in seguito allo sviluppo e all'attuazione delle leggi fasciste, si sta formando in seno all'industria giornalistica, in genere, ed alla classe dei giornalisti in ispecie, e, nell'intento di svolgere la sua azione secondo le direttive del Governo, ha stabilito la massima che principale requisito per essere ammesso al beneficio delle concessioni ferroviarie sia quello di appartenere al Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

Tenuto inoltre presente che le facilitazioni ferroviarie sono *considerate dalla legge come una concessione e non come un diritto*, pur riservandosi l'esame di casi speciali, stabilisce anche a questo riguardo la massima che tale beneficio debba essere limitato a quei giornalisti che svolgono l'opera loro in conformità delle direttive dello Stato Fascista e di non estenderlo a coloro che già appartenessero a giornali sospesi o che, comunque, svolsero o svolgono opera antifascista.

LIBRO TERZO

LIBRO TERZO

LE LEGGI FASCISTE (1923-1929)

I. DELLA RESPONSABILITÀ E VIGILANZA DEI GIORNALI E DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE (1923-1926).

II. DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI E DELLA COMMISSIONE SUPERIORE DELLA STAMPA (1928-1929).

III. DELLE TIPOGRAFIE — DELLA ESPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO (LEGGI DI P. S.) — TASSE RELATIVE (1926-1929).

IV. DELL'ISTIGAZIONE E APOLOGIA DI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO (1926) — DEI REATI DI STAMPA, NEL PROGETTO DEL NUOVO CODICE PENALE.

V. TASSE SUI GIORNALI, RIVISTE E ALTRE STAMPE (1923).

VI. DELLE PUBBLICAZIONI RELATIVE A SPECIALITÀ MEDICINALI O DI ARGOMENTO SANITARIO (1927).

VII. CONVENZIONI CIRCA LA STAMPA, NEI PATTI DEL LATERANO (1929).

LIBRO TERZO

SEZIONE I

DELLA RESPONSABILITÀ E VIGILANZA DEI GIORNALI E DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE (1923-1926)

1.

RELAZIONE e R. D. LEGGE 15 luglio 1923, N. 3288 (1).

Requisiti del gerente responsabile. Sua diffida e revoca. Procedimenti per reati di stampa.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1924).

RELAZIONE A S. M. IL RE.

Sire,

La mancanza di un regolamento per la esecuzione dell'editto sulla stampa 26 marzo 1848 e particolarmente delle disposizioni attinenti all'istituto del gerente responsabile delle pubblicazioni periodiche ha determinato un manifesto abuso di quella libertà saviamente concessa alla stampa, fino al punto di falsare il concetto fondamentale della legge.

L'inconveniente è diventato più grave per effetto del diminuito senso di responsabilità che espone lo Stato e la Nazione a gravi danni e pericoli, attentando al credito pubblico e al prestigio delle istituzioni politiche e religiose nelle quali la più gran parte del popolo italiano serba tutta la sua fede e rendendo sovente difficile quell'opera di disciplina e di tutela della legge e dell'ordine pubblico che è demandata al Governo.

Ad eliminare tali inconvenienti è apparso necessario regolamentare non solo l'istituto del gerente, ma stabilire norme che rendano più efficace e pronta l'azione preventiva e repressiva della legge, in una materia nella quale l'accertamento della eventuale violazione di norme positive è quanto mai agevole.

A tal fine è stato predisposto l'accluso schema di decreto-legge, la cui urgenza è dimostrata anche da recenti avvenimenti nei quali l'abuso della libertà

(1) Convertito in legge con legge 31 dicembre 1925, n. 2309 (Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1926).

di stampa è apparso più particolarmente pregiudizievole agli interessi della Nazione. Ed è perciò che oltre alle norme relative alla gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche, alle sanzioni stabilite in caso di infrazione ed alle garanzie con le quali tali sanzioni debbono venire applicate (articoli 1, 2 e 3 dello schema), si disciplinano altresì le conseguenze della inosservanza di tali norme (art. 4) e si stabiliscono le regole di competenza e la rapidità della procedura.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto — Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Il gerente responsabile di un giornale o di altra pubblicazione periodica, richiesto dagli art. 36 e 37 dell'editto 26 marzo 1848 su la stampa, oltre ad avere i requisiti prescritti dall'editto medesimo, deve essere direttore o uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione e deve ottenere il riconoscimento dal Prefetto della provincia ove il giornale o la pubblicazione vengono stampati.

I senatori e deputati non possono essere gerenti responsabili. Non possono assumere la qualità di gerenti e la perdono, se l'abbiano assunta, coloro i quali siano stati condannati per due volte per reati commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del Prefetto che nega il riconoscimento del gerente deve essere motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per l'interno. Avverso il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato per i motivi di legittimità.

ART. 2. — Il Prefetto della Provincia ha facoltà, salvo l'azione penale, ove sia il caso, di diffidare il gerente di un giornale o di una pubblicazione periodica;

a) se il giornale o la pubblicazione periodica con notizie false o tendenziose rechi intralcio all'azione diplomatica del Governo nei rapporti con l'estero o danneggi il credito nazionale all'interno od all'estero o desti ingiustificato allarme nella popolazione ovvero dia motivi di turbamento dell'ordine pubblico;

b) se il giornale o la pubblicazione periodica con articoli, commenti, note, titoli, illustrazioni o vignette istighi a commettere reati o ecciti all'odio di classe o alla disobbedienza alle leggi o agli ordini delle autorità o comprometta la disciplina degli addetti ai pubblici Servizi o favorisca gli interessi di Stati, enti o privati stranieri a danno degli interessi italiani ovvero vilipenda la Patria, il Re, la Real Famiglia, il Sommo Pontefice la Religione dello Stato, le istituzioni ed i poteri dello Stato o le Potenze amiche.

La diffida è pronunziata con decreto motivato udito il parere di una Commissione composta di un giudice che la presiede, e di un sostituto procuratore del Re del Tribunale del luogo ove ha sede

refettura nominati rispettivamente dal primo presidente e dal curatore generale della Corte di appello, e di un rappresentante a classe giornalistica nominato dalla locale Associazione della mpa, o, in mancanza, dal presidente del Tribunale locale.

La Commissione dura in carica un anno.

ART. 3. — Il Prefetto della provincia, udita la Commissione di ui al precedente articolo, ha facoltà di revocare il riconoscimento del gerente responsabile diffidato due volte durante l'anno.

Il Prefetto può negare il riconoscimento d'un nuovo gerente quando il precedente sia stato revocato oppure sia stato condannato due volte nello spazio di due anni a pena restrittiva della libertà non inferiore a sei mesi per qualunque reato commesso a mezzo della stampa, oppure quando i giornali e gli scritti periodici colpiti dai provvedimenti prefettizi assumano nuovi titoli per continuare a pubblicarsi.

Contro i provvedimenti del Prefetto sono ammessi i ricorsi indicati nell'art. 1.

ART. 4. — I giornali o altri scritti periodici pubblicati in contravvenzione alle precedenti disposizioni devono essere sequestrati.

Il sequestro è eseguito dall'autorità di pubblica sicurezza senza che occorra speciale autorizzazione.

I colpevoli della pubblicazione abusiva sono puniti a norma delle leggi vigenti.

ART. 5. — Sono abrogate le disposizioni dei numeri 4 e 5 dell'articolo 14 del Codice di procedura penale.

La cognizione dei reati ivi contemplati è devoluta al Tribunale.

Per qualsiasi altro reato di stampa commesso a mezzo della stampa la competenza si determina giusta le norme vigenti secondo la misura della pena stabilita per il reato salva in ogni caso l'osservanza delle norme sulla competenza per connessione.

Per tutti i reati di stampa o commessi a mezzo della stampa si procede per citazione direttissima.

ART. 6. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle norme stabilite dall'art. 1.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - OVIGLIO.

Visto: *Il Guardasigilli* OVIGLIO.

2.

R. D. LEGGE 10 luglio 1924, N. 1081 (1). *Norme di attuazione del R. Decreto-Legge 15 luglio 1923, N. 32 sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1924).

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288; — Ritenuta la opportunità di emanare norme di attuazione anche per il periodo transitorio in cui, in conformità alla disposizione dell'art. 6 capoverso del citato decreto-legge, i giornali e le pubblicazioni periodiche dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto medesimo; — Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto; — Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Durante il termine concesso dall'art. 6 capoverso del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche per uniformarsi alle disposizioni dell'art. 1 del citato decreto-legge, la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche rimane regolata dalle disposizioni degli art. 36 e 37 dell'Editto 26 marzo 1848 sulla stampa.

ART. 2. — Fino a quando la gerenza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche non sia costituita in conformità alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, le diffide ed i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto-legge possono essere adottati in confronto agli attuali gerenti, con tutte le conseguenze stabilite negli stessi articoli.

La eventuale diffida in confronto del gerente attuale è considerata, ad ogni effetto, come prima diffida anche nei confronti del gerente che venga successivamente costituito in conformità dell'art. 1 del predetto decreto-legge.

ART. 3. — Le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, relative al sequestro dei giornali e delle pubblicazioni periodiche s'intendono applicabili, indipendentemente dal procedimento di diffida stabilito nel comma 2° dell'art. 2 e nell'art. 3 del citato Regio decreto-legge, anche nella ipotesi in cui gli iscritti rientrino nei casi previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del decreto stesso. In tale caso il sequestro deve essere ordinato dal Prefetto o da un funzionario da lui delegato.

La nomina del rappresentante, da parte dell'Associazione locale della stampa, nella Commissione di cui all'art. 2 del succitato

(1) Convertito in legge con legge 31 dicembre 1925, n. 2308 (Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1926).

decreto-legge deve essere effettuata nel termine di 24 ore da quello della notifica della richiesta.

Contemporaneamente alla richiesta di cui al comma precedente il presidente del tribunale locale nomina un giudice il quale interverrà ad integrare la composizione della Commissione sia nei casi in cui non abbia avuto luogo la nomina del rappresentante dell'Associazione della stampa, sia nei casi in cui il rappresentante stesso non intervenga alle adunanze della Commissione.

ART. 4. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI - OVIGLIO.

Visto: *Il Guardasigilli* OVIGLIO.

3.

LEGGE 31 dicembre 1925, N. 2307. *Disposizioni sulla stampa periodica.*

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; — Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica.

Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la Corte di Appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

Il procuratore generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

Il provvedimento del procuratore generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato; e contro di esso si può ricorrere al Ministro per la giustizia. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità.

ART. 2. — La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.

Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato.

ART. 3. — Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi 15 giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro 15 giorni da quello in cui siasi verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

ART. 4. — I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa.

ART. 5. — Le macchine, i caratteri e gli altri oggetti della tipografia in cui viene stampato il giornale o il periodico costituiscono garanzia secondo le norme del titolo 3° cap. 2° libro IV del Codice di procedura penale per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni e per le spese processuali in dipendenza di condanne pronunziate per reati commessi a mezzo della stampa, salvo gli eventuali privilegi derivanti dal contratto di lavoro fra editori e giornalisti.

In luogo della garanzia suddetta i proprietari del giornale o del periodico possono depositare una cauzione che sarà determinata caso per caso ed al principio di ogni anno dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, considerata la natura, l'importanza e la diffusione della pubblicazione.

ART. 6. — Salve le norme da emanarsi con regolamento per quanto concerne la esecuzione delle disposizioni dell'art. 3 ove, per i giornali o gli scritti periodici attualmente esistenti, occorra modificare le condizioni della gerenza in conformità alle disposizioni dell'art. 1, dovrà esservi provveduto non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 7. — È istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'Appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle

Corti d'Appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento.

ART. 8. — È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Con regolamento da emanarsi entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge saranno date le norme occorrenti per la sua esecuzione.

È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare, in testo unico e per tutto il Regno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848, N. 695, e le altre leggi vigenti sulla stampa.

Ordiniamo, ecc. - Data a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI - ROCCO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

4.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, N. 371. *Approvazione del regolamento contenente disposizioni sulla stampa periodica.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1925, N. 2307, contenente disposizioni sulla stampa periodica;

Vista la legge 31 dicembre 1925, N. 2308, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 10 luglio 1924, N. 1081, contenente norme di attuazione del R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

Vista la legge 31 dicembre 1925, N. 2309, con la quale è convertito in legge il R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, contenente norme sulla gerenza e vigilanza dei giornali e delle pubblicazioni periodiche;

Visto il Regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, N. 695;

Sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento contenente disposizioni sulla

stampa periodica, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - FEDERZONI - ROCCO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

REGOLAMENTO *contenente disposizioni sulla stampa periodica.*

ART. 1. — Chi intende ottenere il riconoscimento quale direttore o redattore responsabile di un giornale o altra pubblicazione periodica deve presentare una domanda in iscritto alla Procura generale presso la Corte di appello del distretto, nel quale il giornale o lo scritto periodico dovrà essere pubblicato.

La domanda deve contenere le generalità complete del richiedente e l'indicazione del suo domicilio e della sua residenza, e deve essere corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1) la qualità, nel richiedente, di direttore del giornale o scritto periodico, ovvero di principale redattore ordinario, quando il direttore sia senatore o deputato;

2) il concorso, nel richiedente medesimo, dei requisiti prescritti dall'art. 35 del Regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, N. 695;

3) la natura della pubblicazione;

4) il nome e l'indirizzo della tipografia legalmente autorizzata nella quale il giornale o lo scritto periodico dovranno essere stampati;

5) il nome, il domicilio e la residenza dello stampatore e dell'editore;

Il richiedente, che non abbia domicilio nè residenza nel Comune nel quale dovrà essere pubblicato il giornale o lo scritto periodico, deve, nella domanda, fare elezione di domicilio nel detto Comune.

Il procuratore generale, tenuto conto della natura e dell'importanza dello scritto periodico, potrà, inoltre, subordinare il riconoscimento del responsabile all'obbligo di stabilire la residenza nel Comune medesimo.

ART. 2. — Insieme alla domanda per il riconoscimento del responsabile dovrà essere presentata alla Procura generale una dichiarazione, con firma autenticata, dello stampatore e dell'editore, contenente le indicazioni richieste nell'art. 3 della legge 31 dicembre 1925, N. 2307.

Alla domanda devono essere uniti i documenti indicati nell'articolo medesimo ed ogni altro idoneo a comprovare quanto viene dichiarato.

Il procuratore generale ha facoltà di invitare l'interessato a integrare la documentazione con quegli altri mezzi che reputi opportuni per accertare la verità delle dichiarazioni.

ART. 3. — Il procuratore generale, dopo avere richiesto la dichiarazione del casellario giudiziario al nome della persona che domanda il riconoscimento di direttore o redattore responsabile, verifica la regolarità della documentazione e, quindi, delibera sulla istanza di riconoscimento.

La deliberazione del procuratore generale è notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dalla data, al firmatario della domanda di cui all'art. 1.

Contro il provvedimento del procuratore generale, che nega il riconoscimento, si può ricorrere al Ministro per la giustizia, nei quindici giorni dalla notifica di esso.

Le disposizioni dei due capoversi precedenti si applicano anche alle deliberazioni con le quali il procuratore generale revochi il riconoscimento del responsabile, salvo quanto è disposto nell'art. 6.

ART. 4. — Il riconoscimento del direttore o redattore responsabile da parte del procuratore generale non autorizza la pubblicazione del giornale o scritto periodico prima che, a cura dell'interessato, sia data comunicazione alla Prefettura competente del decreto di riconoscimento emesso dal procuratore generale e sia fatta alla Prefettura medesima la dichiarazione scritta, prevista nell'art. 36 del Regio editto sulla stampa 28 marzo 1848, N. 695.

L'esibizione del decreto di riconoscimento dispensa dall'obbligo di presentare i documenti dai quali risulti il concorso delle qualità richieste nell'art. 35 del suindicato editto, nella persona del responsabile del giornale o scritto periodico.

Quanto agli altri documenti prescritti a corredo della dichiarazione, qualora essi siano stati presentati al procuratore generale, potranno essere sostituiti da un certificato rilasciato dalla Procura generale.

ART. 5. — Quando venga richiesto il riconoscimento di un nuovo responsabile per un giornale o scritto periodico il procuratore generale, prima di provvedere sulla domanda di riconoscimento, interpellerà il Prefetto competente perchè dichiari se, concorrendone gli estremi, ritenga di avvalersi della facoltà prevista nel secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, N. 2309.

Il Prefetto, ove lo ritenga del caso, emetterà formale provvedimento col quale richiederà al procuratore generale che sia negato il riconoscimento del nuovo responsabile.

Il procuratore generale emetterà, in conseguenza, dichiarazione di non luogo a deliberare sulla domanda di riconoscimento. Tale dichiarazione di non luogo deve essere, entro cinque giorni dalla data, notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, al firmatario della domanda di riconoscimento, che ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro per l'interno, contro il

provvedimento del Prefetto che ha promosso la dichiarazione di non luogo.

ART. 6. — La facoltà del Prefetto di negare il riconoscimento del nuovo responsabile, nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 3 del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288, può esercitarsi anche nella forma di una richiesta di revoca, quando il riconoscimento del nuovo responsabile sia già avvenuto da parte del procuratore generale senza che questi, per qualunque causa, abbia potuto interpellare il Prefetto ai sensi dell'articolo precedente.

In tal caso, la richiesta di revoca deve essere presentata dal Prefetto al procuratore generale non oltre un mese dalla comunicazione del provvedimento, fatto dall'interessato alla Prefettura, a norma dell'art. 4.

La dichiarazione di revoca, emessa dal procuratore generale, deve essere, entro cinque giorni dalla data, notificata, a mezzo di uffiziale giudiziario, all'interessato, che ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni dalla notifica al Ministro per l'Interno, contro il provvedimento del Prefetto che ha promosso la dichiarazione stessa.

Entro lo stesso termine di quindici giorni, deve essere proposto il ricorso al Ministro per l'interno avverso il decreto del Prefetto che revochi il riconoscimento del responsabile di un giornale o scritto periodico, in seguito a doppia diffida, giusta il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, N. 3288. Il suindicato termine decorre dal giorno della notifica in via amministrativa del decreto prefettizio di revoca.

ART. 7. — Lo stampatore del giornale o della pubblicazione periodica e l'editore sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 del mese di gennaio, alla Procura generale una dichiarazione con firma autenticata, dalla quale risulti che nessuna modificazione è intervenuta nei rapporti e nella situazione di fatto e di diritto denunziati in precedenza.

In caso di modificazioni entro l'anno, lo stampatore e l'editore sono tenuti a denunziare la variazione stessa, entro quindici giorni dalla verifica del fatto che vi ha dato luogo, alla Procura generale, unendo a corredo i documenti idonei a comprovare la verità di quanto viene denunciato.

Il procuratore generale ha facoltà di invitare gl'interessati a integrare la documentazione con quegli altri mezzi, che reputi opportuni per accertare la verità delle dichiarazioni.

ART. 8. — I proprietari del giornale o del periodico, che intendono valersi della facoltà loro consentita dal secondo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1925, N. 2307, devono presentare al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il giornale o il periodico viene pubblicato, una domanda scritta contenente l'indicazione particolareggiata del materiale tipografico e del valore approssimativo di esso.

La domanda, inoltre, deve contenere ragguagli precisi relativi alla natura, all'importanza e alla diffusione della pubblicazione.

Il presidente del Tribunale, prima di provvedere, ha facoltà di invitare gl'interessati a integrare la documentazione, di disporre

gli accertamenti sommari che ritenga utili e di assumere informazioni anche dalle autorità amministrative.

Nel suo provvedimento, il presidente del Tribunale determina l'ammontare della cauzione e stabilisce i termini e le modalità del deposito.

Entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno, gl'interessati sono obbligati a rinnovare la domanda, unendo la documentazione prescritta. Il presidente del Tribunale provvederà senza ritardo sulla istanza, con facoltà di modificare sia l'ammontare della cauzione, sia le modalità del deposito.

ART. 9. — Le pubblicazioni periodiche contenenti atti e provvedimenti ufficiali ed edite a cura delle Amministrazioni dello Stato non sono soggette alle norme relative al riconoscimento del responsabile.

Disposizione transitoria.

ART. 10. — Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento lo stampatore e l'editore di giornali o scritti periodici già esistenti e di quelli per i quali la domanda di riconoscimento del responsabile sia stata già presentata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno fare la dichiarazione prescritta nell'art. 2 del decreto medesimo.

Visto d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per l'Interno: FEDERZONI

Il Ministro per la Giustizia e gli Affari di Culto: ROCCO.

APPENDICE ALLA SEZIONE I.

ON. ERMANNO AMICUCCI

LA RIFORMA DELL'ISTITUTO DEL GERENTE

(Dal vol. « Il Giornalismo nel Regime Fascista ». Roma, Ediz.ni del « Diritto del Lavoro », 1930).

Con pochi provvedimenti legislativi il Regime Fascista ha trasformato profondamente il giornalismo italiano, risolvendo uno dei più gravi problemi della società contemporanea in una maniera che può essere d'esempio a tutti gli altri paesi, i quali tentano continuamente, invano, di disciplinare una materia tanto ardua e tanto intimamente legata alla vita degli Stati e dei popoli.

L'importanza assunta dalla stampa nella civiltà moderna non ha bisogno di essere qui largamente illustrata.

« Certamente — dichiarava Benito Mussolini al primo Congresso del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti in Campidoglio, il 28 gennaio 1924 —

fra tutti quelli che si possono chiamare i prodigi della nostra civiltà, forse troppo meccanica, il giornale tiene il primo posto. Il giornale è in realtà lo specchio del mondo. Nel giornale, come sopra una grande strada, passa tutto quello che accade nel vasto genere umano: dalla politica altissima al fattaccio di cronaca ».

Il giornalismo è perciò oggigiorno una delle forze più importanti della vita sociale. Gli sviluppi tecnici, sempre più prodigiosi, la facilità e la rapidità della diffusione delle notizie e delle opinioni che questi sviluppi consentono, dànno alla stampa un potere talvolta illimitato; talchè non senza una qualche ragione un uomo di Stato francese si compiacque di definire il giornalismo addirittura uno dei poteri dello Stato: il famoso o famigerato *Quarto Potere*.

I pericoli che sono insiti in questo smisurato potere della stampa nella società moderna non appaiono nè pochi nè lievi. La stessa opinione pubblica che è, nel medesimo tempo, espressione e strumento del giornalismo, avverte chiaramente la gravità di tali pericoli.

Si è, quindi, molto dibattuto, da un secolo a questa parte, intorno alla cosidetta *libertà di stampa*. I regimi liberali e democratici hanno creato di questa libertà un mito; hanno fatto della libertà di stampa uno dei tanti « immortali principi » per definizione sacri ed intangibili. Tuttavia, si è costantemente rivelato, in materia di stampa, più aspro e insanabile che mai, l'eterno dissidio che corre tra la teoria e la realtà, tra l'ideologia e la prassi. Sicchè tutti i Governi hanno dovuto sempre preoccuparsi non solo di reprimere gli abusi della libertà di stampa, ma anche di limitare o addirittura, in qualche caso, sopprimere, questa libertà, per la difesa dello Stato e della società.

Lo Statuto del Regno d'Italia garantisce la libertà di stampa, avvertendo che « una legge ne reprime gli abusi ». Questa legge fu, fino alla riforma fascista della legislazione sulla stampa, l'Editto Albertino del 26 marzo 1848. Che questo Editto non fosse sufficiente allo scopo per cui era stato emanato, si intravide a qualche anno di distanza, e poi man mano più chiaramente, a misura che « cresciuta sempre più l'importanza del giornale per la sua diffusione e la sua industrializzazione — come disse Salvatore Barzilai — cresceva in proporzione la sua capacità di giovare e di nuocere, l'attitudine a sollevare e a diffondere nell'atmosfera germi fecondi e germi malsani ». Lo stesso Cavour, nel 1851, quando dovette sopprimere due giornali, la *Maga* e il *Fischietto*, i quali davano imbarazzo alla sua politica estera per i frequenti attacchi a Napoleone III, presentando al Parlamento la modifica di un articolo dell'Editto Albertino, ebbe a esprimersi testualmente così: « Il conciliare l'esercizio della stampa con la repressione degli abusi che ne possono nascere è impresa non difficile ma, oso dire, impossibile ».

Più volte i Governi che si sono succeduti in Italia al potere, dal 1848 al 1922, hanno tentato di disciplinare con provvedimenti legislativi la materia incandescente della stampa periodica, senza peraltro mai riuscirvi adeguatamente.

Benito Mussolini, ascendendo al Governo dal giornalismo militante, ha voluto porre e risolvere, tra i primi, questo ormai annoso e spinoso problema della disciplina della stampa. « La libertà di stampa — dichiarava il Duce al primo Congresso del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti — non è soltanto *un diritto*, è *un dovere*. Oggi una semplice notizia di giornale può portare danni incalcolabili alla Nazione.

« Se si vuole, come si vuole, che il giornalismo sia una missione, ebbene, ogni missione è accompagnata irrevocabilmente da un senso altissimo di responsabilità ».

Al concetto astratto e inafferrabile di *libertà*, Benito Mussolini preponeva così ben chiaro e preciso, il concetto di *responsabilità*.

Già il Conte di Cavour aveva detto che « libertà e responsabilità sono due cose che non possono andare disgiunte l'una dall'altra ».

Il Fascismo s'è preoccupato, anzitutto, di precisare il concetto di libertà.

Come ben disse il sen. Tanari, nella discussione della legge sulla stampa alla Camera Alta, « il concetto della libertà in sè stesso è astratto; libertà, liberalismo, salvo l'indice di una tendenza, sono parole grosse che non dicono assolutamente nulla se non si specifica di quale libertà s'intende di parlare... Tanto vero che abbiamo la libertà economica e la libertà politica ».

« Circa la *Libertà politica* essa praticamente si suddivide in libertà del cittadino e nell'altrettanto, e certo più legittima, libertà ed autorità di quello Stato che la maggioranza dei cittadini si diede in quel determinato momento storico.

« Non si tratta di abolire la libertà di stampa; si tratta di sapere in materia di stampa quale delle due libertà debba avere la prevalenza l'una sull'altra; se in materia di stampa debba avere la prevalenza la libertà del cittadino sulla libertà ed autorità dello Stato, o se, in materia di stampa, debba avere la prevalenza la libertà dello Stato su quella del cittadino ».

Come fosse intuitivo stabilire la assoluta prevalenza della libertà dello Stato su quella del cittadino, anche in materia di stampa, risulta chiaro a chiunque conosca appena gli elementari principî della società fascista.

La stampa, come tutte le altre forze e attività che operano entro lo Stato, non può sottrarsi al controllo e alle sanzioni da parte dello Stato. Perfino un santo padre del liberalismo, Cobden, come ricordava l'on. Federzoni in un discorso al Senato, aveva già prospettato, con un argomento di eccezionale importanza, il problema della libertà e della responsabilità, a proposito della stampa.

« Un caso avventurato — disse l'on. Federzoni — ha fatto pervenire nelle mie mani uno scritto autografo e, credo, inedito di Cobden: una lettera che il 4 dicembre 1867 egli scriveva da Midhurst al suo amico Mowatt. Essa mi pare decisiva per dimostrare come sia facile seguire le buone teorie, ma come sia, viceversa, impossibile negare i pessimi fatti. Scriveva adunque Cobden:

« Quello che voi dite intorno alla stampa è purtroppo vero. Taluni scrivono senza il minimo senso di responsabilità. Questo è un sistema estremamente demoralizzante. Vi riferirò un aneddoto in prova di quello che dite. Il compianto lord Aberdeen visitava spesso il vescovo di Oxford in queste vicinanze. In due occasioni m'incontrai con lui ed ebbi una lunga e confidenziale conversazione. Tutte e due le volte egli mi dichiarò enfaticamente che la stampa l'aveva spinto alla guerra contro la Russia, che egli caratterizzava come « la meno necessaria e la più inutile delle guerre di tutta la nostra storia ». « Non fu il popolo », egli diceva, « buonissimo finchè non è eccitato, non il Parlamento, o l'aristocrazia, o la Corte, ma la *stampa* che mi costrinse a fare la *guerra* ». E Cobden commenta, « non vi è cosa buona in questo mondo che non abbia il suo lato cattivo ».

La legge sulla stampa, proposta dal Governo Fascista e votata dal Parlamento nel dicembre del 1925, risolve in pieno il problema della *responsabilità*, con la riforma dell'Istituto del gerente e l'ordinamento giuridico della professione di giornalista.

Secondo l'Editto Albertino ogni pubblicazione periodica nel Regno doveva avere un gerente responsabile. L'Editto Albertino nel 1848 si ispirò, come è noto, alla legge francese del 28 luglio 1828, che accettando la figura del gerente ed addossando ad esso, come sottoscrittore della prima copia della pubblicazione periodica, la responsabilità di tutto il suo contenuto, indipendentemente da ogni indagine sulla sua vólontaria partecipazione alla redazione della pubblicazione incriminata, disponeva che la sua responsabilità, salva quella concorrente dei cooperatori e dei complici, sussiste e permane in modo assoluto anche quando non solo sia provata, ma resti esclusa la sua consapevolezza o coscienza del contenuto delittuoso della pubblicazione.

Forse, anzi certamente, tanto nel concetto della legge francese del 1828 quanto in quello dell'Editto Albertino, la figura del gerente responsabile non era nè doveva essere quella che è poi divenuta in pratica.

Nell'Editto Albertino non si sarebbe dettata la disposizione dell'art. 47, per la quale fu stabilita la responsabilità assoluta ed in ogni caso del gerente responsabile, se non si fosse pensato che la persona a cui tale qualità veniva conferita dovesse essere quella che effettivamente aveva la direzione e quindi la responsabilità del giornale o della pubblicazione periodica.

Certo è però che, nella pratica, la figura del gerente responsabile venne ad essere talmente avvilita da costituire un vero scandaloso assurdo giuridico.

Per ovviare a questo grave inconveniente, il guardasigilli on. Teodorico Bonacci, fin dal 6 giugno 1895, presentava alla Camera un disegno di legge per modificare l'Editto Albertino.

« È nata nel nostro diritto — diceva l'on. Bonacci nella sua relazione — una responsabilità penale di un innocente per i reati commessi da altri, una responsabilità per la colpa o per il dolo altrui, mercè la quale il gerente si presenta o sotto l'aspetto ripugnante ad ogni senso di morale e giustizia di un capro espiatorio, vittima volontaria dell'altrui perversità e delinquenza, o sotto l'aspetto ridicolo ed immorale insieme di un fantoccio, esposto ai rigori della legge perchè i veri colpevoli possano impunemente a loro agio violarla ».

Senza dubbio lo spirito dell'Editto Albertino non era quello che doveva dar luogo al *gerente-testa-di legno*, se Camillo Cavour dava per primo l'esempio di firmare come « direttore estensore in capo e gerente del *Risorgimento* », ma certo è che rapidamente la figura del gerente responsabile assunse nel giornalismo italiano le forme e le fisionomie più strane e grottesche, additate dall'on. Bonacci, sottraendo i veri responsabili delle pubblicazioni alle sanzioni della legge.

Il compianto sen. Delfino Orsi, che fu un valoroso giornalista, così descrisse alla Camera Alta, la rapida trasformazione dell'Istituto del gerente fissato dall'Editto Albertino.

« Questa degenerazione, anzi questa deturpazione, avvenne per un furbesco calcolo dei meno degni, i quali, tentando le vie del giornalismo con scopi impuri, escogitarono di ricoverarsi dietro le spalle di qualche incosciente che per pochi denari vendeva la sua firma e metteva a rischio la sua libertà. Ma, bisogna pur dirlo, la degenerazione ha potuto avvenire anche per colpa delle Autorità che tollerarono e quasi legalizzarono questo evidente abuso. Allora, per ragioni di equilibrio e di difesa, anche i giornali che sentivano tutta la dignità della loro missione, si credettero costretti alla gerenza fittizia di un fantoccio: con la differenza però che i giornali onesti davano almeno questa parte ad un bravo impiegato dell'azienda, mentre i giornali tendenziosi politicamente o diffamatori di professione, scritturavano invece i gerenti nei bassi fondi, stipulando un contratto in cui era soprattutto contemplata l'indennità da pagarsi per i giorni in cui il gerente avrebbe dovuto scontare in carcere le malefatte dei redattori.

« Chi ha avuto occasione di assistere ai processi di diffamazione per mezzo della stampa non può non aver deplorato lo spettacolo, umiliante così per i giornalisti come per i magistrati, del presentarsi al Pretorio di un gerente responsabile semi-analfabeta, che alle prime domande del Presidente del Tribunale rispondeva infallantemente di non saper nulla, di non aver nemmeno letto il giornale di cui si dichiarava legalmente responsabile e specialmente di non capire nulla della questione trattata nell'articolo incriminato. E i giudici, con un sorrisetto di abitudine, si adattavano ad ammettere come naturalissima questa responsabilità ufficiale e irresponsabilità beffarda sotto cui si nascondeva impunito il vero diffamatore.

« Ma c'è di più; è avvenuto in alcuni processi, di apprendere che il gerente del giornale contro cui si procedeva era, al momento della pubblicazione dell'articolo incriminato, in carcere da mesi e mesi e quindi nell'impossibilità materiale di firmare il giornale; ma a tal punto era giunta la consuetudine della frode allo spirito della legge che nessun funzionario badava a ricordarsi di quel famoso articolo 46 dell'Editto sulla stampa che prevedeva appunto questa eventualità e disponeva che, essendo in carcere il gerente, si dichiarasse la decadenza del gerente e fosse sospesa la pubblicazione del giornale ».

E l'on. Ettore Ciccotti, che pure si dichiarava contrario alla legge fascista sulla stampa, non poteva a meno di proclamare dinanzi al Senato:

« Il gerente? Io ricordo che una volta a Milano c'era un giornale soggetto a frequenti sequestri. E fu preso allora per gerente un tubercolotico avanzato il quale si trovava all'Ospedale Maggiore. Ogni sabato, quando il giornale settimanale si pubblicava, uno dei redattori portava a firmare il giornale all'infermo facendogli qualche lieve gratificazione. Il giornale era sequestrato, era anche processato, ma evidentemente alla trattazione del giudizio non si poteva venire mai.

« Successivamente ci fu il caso di un altro giornale di cui — e ne invalse l'uso — divenne gerente responsabile un deputato, il quale spesso non era neanche in Italia per firmarlo. Il giornale diceva e faceva quel che voleva. Il sequestro non c'era più; e a processi non c'era nemmeno da pensare perchè la Camera, specialmente in quei momenti, non avrebbe accordato l'autorizzazione.

« Ciò non era nè legale nè serio; e si deve ammettere che un provvedimento evidentemente si imponeva. Questo provvedimento è stato quello proposto dal Governo che ad un gerente testa di legno vuol sostituire un direttore, un redattore che sia effettivamente responsabile come deve essere ».

C'era dunque il *gerente testa di legno*, c'erano gli appaltatori di gerenze multiple, ossia gli appaltatori di condanne in Pretura o in Tribunale, c'era la frode delle gerenze dei deputati, le quali costituivano un mezzo d'elusione sfacciata e provocante della legge. Basta guardare le cronache della 25ª legislatura, che riassume e sublima i caratteri di tutte le altre della fase prefascista, per vedere che sono gli stessi nomi che ricorrono sempre nelle 40 domande di autorizzazioni a procedere presentate alla Camera per reati commessi a mezzo della stampa; e quello che ricorre più spesso è il reato d'eccitamento alla diserzione e alla disobbedienza per parte dei militari. I deputati Morgari, Pagella e compagni, che si alternano in quel lungo elenco, prestavano il nome perchè i loro giornali potessero liberamente e impunemente eccitare il popolo alla rivolta contro lo Stato, contro la Nazione vittoriosa, contro la Dinastia, contro la legge. E nessuno osava far nulla. Infatti, di quelle domande di autorizzazione a procedere nessuna ebbe corso. Esse rimasero cronicamente all'ordine del giorno della Camera, finchè la legislatura non finì.

« Invero — dichiarava l'on. Federzoni al Senato — noi vivevamo, per questo rispetto come per tanti altri, in un regime di compiuta irresponsabilità penale, civile e morale ». Ma solo il Fascismo è stato capace di far cessare questo regime.

A eliminare finalmente e definitivamente questo sconcio, infatti, l'art. 1° della legge 31 dicembre 1925 — *Disposizioni sulla stampa periodica* — ha stabilito:

« Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile.

« Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica. Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'Albo professionale dei giornalisti.

« Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del Procuratore Generale presso la Corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica.

« Il Procuratore Generale può negare o revocare il riconoscimento a coloro che siano stati condannati due volte per delitti commessi a mezzo della stampa.

« Il provvedimento del Procuratore Generale che nega o revoca il riconoscimento è motivato e contro di esso si può ricorrere al Ministro della Giustizia. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per motivi di legittimità ».

E l'art. 7 della stessa legge stabilisce:

« È istituito un Ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste Corte d'appello. L'Ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le Cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi.

« Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento ».

L'importanza di queste due disposizioni appare chiara a chiunque. Nei due articoli della legge si risolve in pieno la questione della responsabilità effettiva di chi pubblica un giornale, disponendo tassativamente che il responsabile di ogni pubblicazione periodica debba essere il *direttore* e, a sua volta, che il *direttore* debba essere un *giornalista*.

Se la legge sulla stampa avesse sancito soltanto che ogni pubblicazione periodica dovesse avere un direttore o redattore responsabile, si sarebbe forse facilmente ricaduti, con l'andar del tempo, nell'errore consentito dall'Editto Albertino, il quale pure, come abbiamo già detto, era stato emanato con l'intenzione di ottenere che il gerente responsabile non dovesse esser una qualsiasi testa di legno, ma precisamente il direttore o uno dei principali redattori del giornale. Quello che più precisamente impone oggi alle pubblicazioni di avere un *responsabile effettivo* e non fittizio è appunto l'obbligo dell'iscrizione del direttore e del redattore responsabile nell'albo professionale dei giornalisti.

Il direttore o redattore responsabile di una pubblicazione periodica italiana deve essere dunque un giornalista, cioè uno che diriga e scriva effettivamente la pubblicazione di cui assume dinanzi alla legge ogni responsabilità.

L'istituzione dell'albo professionale serve « a far sì — ha scritto il sen. Rolandi Ricci nella sua lucida relazione senatoriale alla legge sulla stampa — che uno scarso numero di scempiati o di cialtroni non autorizzi chi non ben ci conosce all'estero, o magari il grosso volgo all'interno, a generalizzare ingiustamente, anzi iniquamente, ingiuriosi dubbi sopra la estimazione meritata dai giornalisti italiani; mentre, considerato nella grandissima maggioranza dei suoi professionisti, il giornalismo italiano può pretendere al giusto riconoscimento della sua probità e nobiltà, intellettuale e morale: e confrontato con il giornalismo di altri paesi, anche fra quelli che con usuale faciloneria noi qualifichiamo fra i più progrediti, non ci ha proprio nulla da perdere nel confronto ».

« La proposta di costituire l'Ordine dei giornalisti — continua il sen. Rolandi Ricci — fu di iniziativa della Commissione della Camera dei deputati, la quale dichiarò che intendeva così realizzare un antico voto della classe giornalistica, recentemente riaffermato in un Congresso di giornalisti tenutosi a Milano, nell'intento di riconoscere regolare e disciplinare l'esercizio della professione giornalistica, eliminandone coloro che per difetto di moralità o di cultura siano indegni di appartenervi, e sostanzialmente innalzando l'abilità ed il prestigio della classe giornalistica; la istituzione dell'Ordine e la formazione di Albi (lo che in pratica si traduce nello sceverare gli inetti o gli indegni), appaiono tanto più necessarie in quanto per la professione giornalistica non si richiede neppure la modesta garanzia di capacità presupposta in chi meritò una laurea, ed in quanto si può oggi fare il giornalista anche con qualunque fedina penale, mentre, come fu esplicitamente dichiarato alla Camera dal relatore della Commissione, rispondendo ad analoga precisa domanda, l'iscrizione non potrà

essere consentita a chi si sia macchiato di reati comuni, cosicchè la iscrizione costituirà una non superflua garanzia di intellettualità e di moralità dei professionisti. Ben inteso che se soltanto gli iscritti potranno esercitare la *professione* del giornalismo, non resterà perciò vietato di accogliere nei giornali lettere, articoli, interviste di non professionisti; giacchè sarebbe assurdo che al giornale, organo naturale e necessario della opinione pubblica, fosse imposto il divieto di accogliere le singole manifestazioni di tale opinione ».

E nel discorso al Senato, ribattendo le obbiezioni sull'istituzione degli Ordini dei giornalisti, dichiarava: « le obbiezioni sono di due generi: obbiezioni d'indole teorica, obbiezioni determinate da un timore pratico, concreto.

« Obbiezioni d'indole teorica: il giornalista non può essere assoggettato a un esame di Stato; siamo ancora a dover vedere se buoni o cattivi, speriamo ottimi, saranno i risultati dell'istituzione dell'esame di Stato nelle scuole; quindi non sarebbe certo opportuno applicarlo anche ai giornalisti. Si dice che il giornalista subisce l'esame pratico tutti i giorni da parte dei suoi lettori; è vero che anche l'avvocato tutti i giorni, malgrado abbia già subiti i due esami di laurea e di pratica, subisce ancora l'esame da parte dei suoi clienti, perchè quando l'avvocato perde le cause i clienti bocciano l'avvocato. Il solo cliente che non può usare di questa bocciatura è il cliente del medico; ma il cliente dell'architetto, il cliente dell'ingegnere meccanico faranno la stessa cosa che fanno i lettori del giornale. In tutte le professioni c'è l'esperimento quotidiano della abilità e della capacità del professionista ».

Del resto, il pensiero del proponente in seno alla Commissione parlamentare — e fu proprio l'autore di queste note — era stato precisamente questo: che l'Albo dei giornalisti servisse a disciplinare giuridicamente la professione di giornalista, nel passato assolutamente anarchica e aperta a chiunque, con lo scopo precipuo di elevarne la dignità e il prestigio e garantirne l'indispensabile senso di responsabilità di fronte al pubblico e allo Stato.

SEZIONE II.

DELL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI E DELLA COMMISSIONE SUPERIORE DELLA STAMPA (1928-1929)

1.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, N. 384. *Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1928).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1925, N. 2307, recante disposizioni sulla stampa periodica;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, N. 563, ed il regolamento legislativo approvato con R. decreto 1 luglio 1926, N. 1130;

Vista la legge 31 gennaio 1926, N. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Per esercitare la professione di giornalista nei periodici del Regno e delle Colonie è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale.

ART. 2. — Presso ogni Sindacato regionale fascista dei giornalisti esistente nel Regno è istituito l'albo professionale per i giornalisti, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Sindacato.

I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono iscritti nell'albo professionale di Roma.

ART. 3. — La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la disciplina degli iscritti sono esercitate dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

I Componenti del Comitato devono appartenere al Sindacato ed essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati dal Ministro per la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e le corporazioni, fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere confermati.

Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

ART. 4. — L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di pubblicisti.

Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano esclusivamente la professione di giornalista.

Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti coloro che, pure esercitando esclusivamente la professione di giornalista, non abbiano raggiunta la anzianità di diciotto mesi o i 21 anni di età. Trascorsi i diciotto mesi di esercizio, i praticanti, che abbiano compiuto i 21 anni di età, possono chiedere di far passaggio nell'elenco dei professionisti, previa dichiarazione di idoneità del direttore della pubblicazione, in cui hanno compiuta la pratica, convalidata dal direttorio del Sindacato.

Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti coloro che esercitano, oltre l'attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni.

All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale nel quale sono iscritti coloro che, pure non esercitando l'attività retribuita di giornalista, attendano alla pubblicazione ed assumano la responsabilità, come direttori o redattori, di riviste scientifiche o tecniche, escluse quelle sportive e cinematografiche, o di pubblicazioni periodiche prive di carattere concettuale o aventi semplici finalità commerciali. Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato o del Direttorio regionale dei giornalisti, la Commissione superiore indicata nell'art. 14.

Per la iscrizione nell'elenco dei praticanti occorre l'età di diciotto anni compiuti. Per la iscrizione negli albi occorre l'età di anni ventuno.

ART. 5. — La iscrizione nell'albo è deliberata dal Comitato di cui all'art. 3, su domanda dell'interessato.

Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono esserne cancellati, coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel caso di condanna per un tempo inferiore, il Comitato può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circo-

stanze del fatto, giudichi che la condanna non intacchi la personalità morale del richiedente; se si tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove sia il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11. Nel caso che contro l'iscritto sia stato rilasciato mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.

In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione. La cancellazione ha luogo, in seguito a procedimento disciplinare, a norma dell'art. 12, di ufficio o su richiesta del Prefetto della provincia dove l'iscritto risiede.

ART. 6. — La domanda di iscrizione è presentata al Comitato, di cui all'art. 3.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato da cui risulti che il richiedente gode dei diritti civili;

3) certificato di nascita;

4) certificato penale di data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;

5) certificato di un direttore di giornale o di una pubblicazione periodica, dal quale risultino le funzioni che il richiedente esercita nella pubblicazione.

Prima di provvedere sulla iscrizione il Comitato domanderà al Prefetto della provincia, in cui il richiedente risiede, un'attestazione sulla condotta politica di quest'ultimo, per stabilire se alla iscrizione osti il motivo indicato nel secondo capoverso dell'art. 5. Se l'attestazione è sfavorevole, si applica l'art. 12.

Per la iscrizione nell'elenco speciale di cui al penultimo comma dell'art. 4, si osserva la disposizione del terzo comma dell'art. 19.

ART. 7. — Gli stranieri residenti in Italia possono esercitare la professione di giornalista in giornali o riviste che si pubblicano in Italia, purchè abbiano l'età indicata nell'ultimo comma dell'art. 4 e risultino forniti dei requisiti, di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo precedente.

Il Comitato incaricato della tenuta dell'albo forma un elenco a parte degli stranieri.

ART. 8. — A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata una tessera.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo, ma è consentito il trasferimento, contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione precedente. Tale trasferimento è obbligatorio dopo tre mesi di cambiamento di residenza; trascorso questo termine, senza che l'interessato chieda il trasferimento, il Comitato procede di ufficio alla cancellazione.

ART. 9. — Gli albi dei giornalisti sono, a cura del Comitato, inviati alla cancelleria della Corte d'Appello della rispettiva giurisdizione, alle autorità politiche locali e alla segreteria della Commissione superiore di cui all'art. 14.

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve egualmente es-

sere data comunicazione alla cancelleria della Corte di appello e alle autorità politiche della circoscrizione.

ART. 10. — La cancellazione dall'albo, oltre che per i motivi indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata dal Comitato, di ufficio o su richiesta del Procuratore del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata.

La cancellazione è pure pronunziata quando, trattandosi di iscritti negli elenchi di professionisti, di pubblicisti o di praticanti, sia cessato da oltre due anni il requisito professionale necessario per l'iscrizione e nel caso indicato nell'art. 8. Questa disposizione non si applica quando la sospensione dell'attività di giornalista sia dovuta ad assunzione di cariche o di funzioni di natura politica.

ART. 11. — Il Comitato, di cui all'art. 3, è chiamato a reprimere di ufficio, o su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Le pene disciplinari, che il Comitato può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono:

1) l'avvertimento;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

3) la cancellazione dall'albo.

Il Comitato esercita i suoi poteri disciplinari anche in confronto degli iscritti nell'albo speciale, di cui al penultimo comma dell'art. 4.

ART. 12. — Il Comitato, in seguito alla richiesta del pubblico ministero o quando abbia comunque notizia di mancanze professionali commesse da iscritti nell'albo, assunte sommarie informazioni contesta per iscritto all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e gli assegna un termine per presentare le sue giustificazioni. Trascorso il termine, il Comitato, sentito l'incolpato, ove questi lo richieda, e vagliate le giustificazioni da lui addotte, pronuncia la sua decisione.

ART. 13. — Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il Comitato, entro il mese di dicembre di ogni anno, procede alla revisione generale dell'albo per le variazioni eventualmente necessarie.

ART. 14. — Tutte le deliberazioni del Comitato, così sulle domande di iscrizione come in materia disciplinare, e i provvedimenti di cancellazione, devono essere comunicati all'interessato, mediante lettera raccomandata, e al Procuratore del Re presso il tribunale locale.

Nei trenta giorni successivi l'interessato può proporre ricorso ad una Commissione superiore per la stampa, che ha sede presso il Ministero della giustizia.

La Commissione è nominata con decreto Reale, sulla proposta del Ministro per la giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni. Essa è composta del presidente e di dieci membri, dei quali cinque sono scelti fra coloro che in numero dop-

pio verranno designati dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

I membri della Commissione durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere confermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno sei membri.

Il Ministro per la giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della segreteria della Commissione.

La facoltà di ricorrere entro il termine anzidetto compete in ogni caso al pubblico ministero e al Direttorio del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso.

I provvedimenti emessi su richiesta del Prefetto, a norma dell'art. 5, debbono essere comunicati anche al Prefetto, a cui pure spetta la facoltà di ricorso entro il termine sopra stabilito.

La Commissione superiore, con suo regolamento interno, approvato dal Ministero per la giustizia, stabilirà le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi.

La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal pubblico ministero o dal Prefetto, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione di una tassa di lire cento.

ART. 15. — Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere fatta quando siasi ottenuta la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale.

Se la cancellazione sia avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

Se la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo precedente.

ART. 16. — Per ogni nuova iscrizione nell'albo professionale dei giornalisti, dopo il 30 settembre 1928, sono necessari, oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, anche quello di aver conseguito una licenza di scuole medie superiori o di possedere titoli culturali, anche non scolastici, giudicati equipollenti dal Comitato chiamato a provvedere sulla domanda d'iscrizione.

ART. 17. — Il Ministro per la giustizia esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello, l'alta sorveglianza sui Comitati locali.

Egli può, con suo decreto, sciogliere il Comitato, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato fino a che non sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.

Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo

dell'associazione sindacale il Ministro per la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

ART. 18. — Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il funzionamento dei Comitati professionali sono sostenute dai Sindacati regionali dei giornalisti.

ART. 19. — Il direttore o redattore responsabile di un giornale quotidiano deve essere iscritto nell'elenco dei professionisti.

Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o redattore responsabile può essere iscritto tanto nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma dell'art. 4.

Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o redattore responsabile deve unire alla domanda da presentare al Procuratore Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando si tratti di pubblicazioni per le quali basti l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo, la prova di aver presentato domanda al Comitato per essere iscritto nell'elenco medesimo. Il riconoscimento come direttore o redattore responsabile è titolo per l'iscrizione in tale elenco.

La disposizione di cui al comma precedente avrà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1929. Da questa data cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti di riconoscimento di direttori o di redattori responsabili di pubblicazioni periodiche, qualora l'interessato non presenti al Procuratore Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti o, secondo i casi, la prova di avere presentato domanda per la iscrizione nell'elenco speciale.

ART. 20. — Agli iscritti nell'albo dei giornalisti non si applica il contratto di lavoro giornalistico stipulato tra il Sindacato nazionale fascista dei giornali e l'Associazione nazionale fascista editori di giornali, se non in quanto ricorrano le condizioni e i requisiti indicati nel contratto medesimo.

ART. 21. — Coloro, che alla data di pubblicazione del presente decreto si trovino regolarmente iscritti come soci nel Sindacato Nazionale Fascista dei giornalisti, saranno dal Comitato, di cui all'articolo 3, iscritti di ufficio nell'albo dei giornalisti, qualora il Comitato ritenga che siano in possesso dei requisiti richesti dal presente decreto.

Quando, posteriormente alla iscrizione così eseguita, venga a stabilirsi il difetto di alcuno dei requisiti prescritti, si farà luogo alla cancellazione, colle norme di cui all'art. 12 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO - FEDERZONI.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

ILLUSTRAZIONI AL DECRETO SULL'ALBO

Il comunicato del Consiglio dei Ministri così illustrava il Decreto:

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 febbraio, ha approvato un decreto per l'istituzione dell'albo professionale dei giornalisti.

La legge 31 dicembre 1925, n. 2307, nel disciplinare la stampa periodica, aveva istituito l'Ordine dei giornalisti con sede nelle città ove esiste la Corte di appello. Intervenuta però la legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica del lavoro ed il relativo R. Decreto 1° luglio 1926, n. 1120, che affidarono la tenuta degli albi professionali e la disciplina sugli iscritti alle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, gli Ordini dei giornalisti non si poterono più costituire.

Occorreva però dettare le norme per la formazione degli albi, come pure era necessario stabilire le modalità per l'esercizio delle funzioni date alle Associazioni sindacali nei riguardi della tenuta dell'albo e della disciplina degli iscritti. A ciò provvede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Esso, nell'art. 1, riproduce la norma già affermata dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1925 per cui l'esercizio della professione è consentito soltanto a coloro che siano iscritti negli albi.

Nei successivi art. 2 e 3 si attuano le disposizioni dell'art. 12 del R. Decreto 1° luglio 1926, che affida alle associazioni sindacali la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti. E poichè l'organizzazione sindacale dei giornalisti è a base regionale, così è prescritto che, presso ogni Sindacato regionale fascista dei giornalisti, è costituito l'albo professionale per i giornalisti, che hanno la loro residenza entro il territorio compreso nella circoscrizione del Sindacato. Per i giornalisti che risiedono nelle Colonie, è preveduta la iscrizione nell'albo professionale di Roma.

Il Sindacato esercita le funzioni della tenuta dell'albo e della disciplina degli iscritti, a mezzo di una Giunta, composta di persone da esso designate e nominate dal Ministro della Giustizia. È questo il medesimo sistema accolto per gli ingegneri e gli architetti e che sarà altresì seguito negli altri regolamenti professionali in corso.

È da mettere in rilievo che l'albo dei giornalisti comprende tre elenchi, e cioè: professionisti, praticanti e pubblicisti. Conseguenza di questa distinzione è la regola posta dal regolamento, che, per i giornali quotidiani, la responsabilità deve essere assunta da un direttore o redattore, che sia professionista, mentre, per le altre pubblicazioni periodiche, la responsabilità può essere assunta da un pubblicista.

La ragione per cui soltanto per i giornali quotidiani viene richiesta la responsabilità di chi eserciti esclusivamente la professione di giornalista sta nella riforma apportata dalla legge 31 dicembre 1925, n. 2307, all'istituto del gerente. Questa legge vuole che la responsabilità della pubblicazione di un giornale sia effettiva. Ora è evidente che non può assumere una reale responsabilità per la pubblicazione del giornale quotidiano, se non chi attenda in modo esclusivo alla professione di giornalista. Se si fosse consentito di assumere tale responsabilità anche a colui che attende ad altre professioni, la sua responsabilità sarebbe stata puramente teorica e si sarebbe ritornati all'antico e tanto giustamente criticato istituto del gerente. La disposizione è quindi pienamente conforme alla legge e di questa costituisce una specificazione.

Per quanto riguarda le altre pubblicazioni periodiche, basta evidentemente che ne assuma la responsabilità un giornalista, anche se non dedito esclusivamente alla professione giornalistica. Occorreva, però, disciplinare in modo speciale la direzione della stampa tecnica, tanto per le riviste, quanto per le altre pubblicazioni che non hanno un contenuto concettuale, come, per esempio, i listini dei prezzi pubblicati periodicamente, ecc.

Per le anzidette pubblicazioni non sarebbe stato possibile imporre la direzione di un giornalista vero e proprio, che, non essendo tecnico, non potrebbe assumere la effettiva responsabilità di pubblicazioni tecniche. D'altra parte non sarebbe stato nemmeno conveniente lasciare tali pubblicazioni completamente fuori della sorveglianza spettante all'Associazione sindacale e per essa alla Giunta, che è sua emanazione, sull'attività di tutti coloro che attendono a pubblicazioni periodiche.

Per contemperare tali esigenze ed osservare nel tempo stesso la disposizione dell'art. 1 della legge, secondo cui deve essere iscritto all'albo dei giornalisti il direttore o il redattore responsabile di pubblicazioni periodiche, senza che siano fatte distinzioni fra queste, si è stabilito (art. 4) che ai tre elenchi costitutivi dell'albo dei giornalisti sia annesso un quarto elenco nel quale siano iscritti coloro che, pure non esercitando una vera e propria attività giornalistica, attendono alla pubblicazione di riviste tecniche. Basti pensare alle riviste di carattere scientifico, alle pubblicazioni colle quali periodicamente alcuni istituti rendono conto della propria attività e riferiscono su studi o ricerche compiuti, a pubblicazioni scolastiche e via dicendo, per rendersi conto della convenienza della soluzione adottata.

Le condizioni necessarie per la iscrizione nel detto elenco sono quelle stesse che la legge richiede per il riconoscimento. Quando la esistenza di tali condizioni sia accertata, la iscrizione non può essere negata (art. 20, comma 3°).

Dalle riviste di carattere tecnico, che possono essere dirette da chi non sia giornalista vero e proprio, sono però escluse (art. 4) quelle sportive e cinematografiche. La grandissima diffusione di questo genere di riviste, anche fuori degli ambienti tecnici, giustifica la esclusione.

Seguono nello schema le norme per la inscrizione e la cancellazione dall'albo, che, in complesso, sono quelle adottate per le altre categorie di professionisti.

Anche le norme sui giudizi disciplinari si uniformano a quelle dettate per altri professionisti.

Allo scopo poi di assicurare la esatta e uniforme osservanza delle disposizioni emanate in materia, le decisioni della Giunta possono essere impugnate innanzi ad una Commissione Superiore, che ha sede presso il Ministero della Giustizia, analogamente a quanto è stato stabilito per le decisioni delle Giunte che tengono l'albo degli ingegneri e degli architetti. Ed affinchè non manchi il controllo del supremo organo giudiziario del Regno, avverso le anzidette decisioni è ammesso ricorso per incompetenza o eccesso di potere alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Dalle linee generali esposte emerge chiaramente che la disciplina data all'esercizio professionale di giornalista è adeguata alla importanza sempre maggiore che va assumendo questa professione, ed in stretta correlazione con la legge 31 dicembre 1925 che ha apportato sostanziali innovazioni al regime della stampa, quali richiedeva il rinnovato spirito del Paese.

2.

L'ALBO E LE SCUOLE PER GIORNALISTI

Nel Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1929 è stato approvato uno schema di decreto che apporta modificazioni alle norme per la iscrizione nell'albo dei giornalisti.

Secondo le norme attualmente in vigore, per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti dell'albo dei giornalisti è richiesta la pratica professionale per la durata di mesi 18. Ora, potendosi ad-

divenire alla creazione di apposite scuole professionali per giornalisti, è sembrato opportuno disporre che il diploma che verrà rilasciato da queste scuole tenga luogo di tale pratica, ferme beninteso tutte le altre condizioni per la iscrizione (cittadinanza, condotta politica, ecc.). Il provvedimento è apparso opportuno sia perchè alle scuole che saranno debitamente riconosciute verranno ammessi soltanto giovani che abbiano acquistato negli istituti medi superiori una sufficiente preparazione culturale, sia perchè gli insegnamenti pratici che saranno impartiti in due anni di corso fanno ritenere che i diplomati avranno acquistato una sufficiente esperienza dei servizi giornalistici.

3.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA *per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione superiore per la stampa.*

(Dalla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1929, N. 118).

IL GUARDASIGILLI
Ministro per la giustizia e gli affari di culto

Visto l'art. 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384, portante norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti;

DECRETA

È approvato il regolamento interno (allegato A) contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione superiore per la stampa, deliberato dalla Commissione medesima nella seduta del 10 maggio 1929 - VII.

Roma, addì 18 maggio 1929 - Anno VII.

Il Ministro ROCCO.

ART. 1. — Le impugnazioni innanzi alla Commissione superiore per la stampa si propongono, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, N. 384, con ricorso redatto su carta da bollo di L. 3.

Se il ricorso è proposto dal procuratore del Re o dal Prefetto o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista giornalisti, ovvero riguarda materia disciplinare, è redatto su carta non bollata.

ART. 2. — Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda, ed essere corredato:

a) della copia autentica della decisione impugnata;

b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero o dal Prefetto, anche della ricevuta del versamento fatto, presso la segreteria della Commissione, della somma di L. 100, stabilita dall'art. 4, ultima parte, del R. decreto 26 febbraio 1928, N. 384.

Il ricorrente che non sia il procuratore del Re, il Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti o il Prefetto, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna notificazione o comunicazione.

ART. 3. — È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che s'intende impugnare ovvero non sia stata pagata la tassa di L. 100.

ART. 4. — Copia conforme del ricorso deve essere, a cura del ricorrente, notificata, per mezzo di ufficiale giudiziario:

a) al procuratore del Re;

b) al Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti;

c) ed anche al Prefetto, quando trattasi di cancellazione dall'albo da lui richiesta a norma dell'art. 5, ultima parte, del R. decreto 26 febbraio 1928, N. 384, per coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Qualora invece ricorrente sia il procuratore del Re o il Prefetto o il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, la notificazione dev'essere fatta soltanto alla parte contro la quale il ricorso è diretto.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa dev'essere fornita alla Commissione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, inviando alla Commissione stessa, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del ricorso sulla quale l'ufficiale giudiziario attesti l'eseguita notificazione e la conformità della copia a quella da lui notificata.

Il termine e le formalità prescritte nel presente articolo, sia per le notificazioni sia per la prova dell'esecuzione di esse da fornirsi alla Commissione, devono essere osservati a pena di decadenza.

ART. 5. — Il procuratore del Re, il Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, il Prefetto e l'interessato possono far pervenire documenti e deduzioni alla Commissione, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'articolo 4.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal procuratore del Re, dal Direttorio del Sindacato nazionale dei giornalisti o dal Prefetto, e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte in carta da bollo da L. 3.

ART. 6. — Trascorso il termine di sessanta giorni dopo i trenta stabiliti dall'art. 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, N. 384, per ricorrere alla Commissione, il ricorso con le memorie e i documenti relativi resta depositato nella segreteria della Commissione per lo spazio di quindici giorni a disposizione dell'interessato, del procuratore del Re, del Direttorio del Sindacato e del Prefetto, i quali, entro tale termine, possono prenderne visione e far pervenire alla Commissione le proprie deduzioni.

Il procuratore del Re e il prefetto di Roma possono essere incaricati, dai procuratori del Re e dai Prefetti delle altre sedi, di prendere visione dei documenti indicati nel precedente comma.

ART. 7. — Scaduto il termine di quindici giorni di cui al precedente articolo, la segreteria presenta il ricorso con i documenti relativi al presidente della Commissione superiore, il quale nomina il relatore fra i membri di essa e stabilisce la seduta per l'esame e la decisione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini occorrenti per la decisione del ricorso, salva in ogni caso la facoltà concessa alla Commissione dall'articolo seguente.

ART. 8. — Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Essa decide fuori della presenza degli interessati.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti, il presidente dispone le opportune richieste a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta dell'interessato. Se i chiarimenti, gli atti e i documenti non siano forniti entro il termine stabilito, la deliberazione è presa in base agli atti che già sono in possesso della Commissione.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

ART. 9. — La deliberazione è pronunziata in nome del Re.

Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la data e la firma del presidente e del segretario.

ART. 10. — La pubblicazione della deliberazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

Copia di essa è notificata, a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata, all'interessato, al procuratore del Re, al Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, all'autorità che ha emesso il provvedimento, e, se del caso, anche al Prefetto.

ART. 11. — Le comunicazioni di istanze, memorie, atti e documenti qualsiasi, relativi alle impugnazioni, devono essere fatte alla segreteria a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. La prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

ART. 12. — La segreteria redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e dei segretari intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

ART. 13. — Quando il presente regolamento di procedura affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi devono essere sottoscritti da uno dei funzionari della segreteria.

ART. 14. — È in facoltà del presidente di disporre, dietro richiesta, il rilascio di copie degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

ART. 15. — La delega di cui all'art. 14, ultimo comma, del R. decreto 26 febbraio 1928, N. 384, fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale dei giornalisti ad uno dei propri membri, a presentare e sostenere il ricorso, dev'essere scritta e rimanere allegata al ricorso stesso.

Disposizioni transitorie e finali.

ART. 16. — Coloro che anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento abbiano fatto ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità di cui al precedente articolo 4 non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

ART. 17. — Il presente regolamento sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione.

APPENDICE ALLA SEZIONE II.

[*A*]

PROF. SILVIO LONGHI

Senatore del Regno.

COMMENTO ALL'ISTITUZIONE DELL'ALBO

(Dal « *Popolo d'Italia* », 1928).

Una scaltra prassi aveva permesso che al posto del gerente responsabile dell'Editto Albertino si mettesse un uomo di paglia. La riforma richiamò l'interpretazione della norma alle sue vere origini, reclamando che il « gerente » si identifichi con lo stesso « direttore del giornale ».

Così restaurata la « responsabilità penale », si pensò a rinforzarla con quella « civile », e si volle la denunzia dei finanziatori del periodico per impedire facili elusioni e meglio valutare, dalla notizia delle fonti alimentatrici (non era questa una bandiera tante volte sventolata, con baldanzoso orgoglio, dagli estremisti rossi?) in quale rapporto siano con esse le dottrine politiche ed economiche poste a servizio dell'impresa.

Ma un provvedimento ancor più valido si trovò in una « misura amministrativa ». Il gerente, colpevole di determinati reati o di fatti antinazionali, può essere « diffidato », sentita una speciale commissione; e dopo due diffide nell'anno essere revocato, rifiutandosi allo stesso giornale la sostituzione. Mezzo energico ma necessario per uccidere nel gerente, in modo definitivo e senza spargimento di sangue, un'attività dimostratasi a fatti irriducibilmente ribelle a qualsiasi freno.

Or mentre appunto si discuteva alla Camera di una tale riforma, l'on. Amicucci, interprete sagace delle Associazioni, si faceva a chiedere disposizioni che valessero a tutelare anche la « professione giornalistica »; e così sotto l'aspetto

della dignità morale e della capacità intellettuale che degli interessi individuali e di classe. Nè uscì un articolo col quale si istituiva l' « Ordine dei giornalisti »; un albo per ciascuna associazione regionale; e il deposito di esso presso la rispettiva Corte di appello, subordinato all'iscrizione l'esercizio della professione. Antico voto cotesto, ma sempre tenacemente contrastato in altri tempi, per tema di perdere le avventurose situazioni inerenti a un regime di anarchia.

Eravamo nel dicembre del 1925. E già si poneva mano alla compilazione del regolamento sul proclamato « Ordine », quando sopravveniva (3 aprile 1926) la legge generale sindacale. Vi si uniformava anche la categoria dei giornalisti, tosto organizzatasi sotto il nome di « Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti ».

Fu l'inizio di un nuovo periodo. Garantite e migliorate le condizioni contrattuali del lavoro; creati, di fianco al Sindacato, un poderoso istituto di previdenza e l'ufficio di collocamento; fondate le scuole teoriche e pratiche per la formazione professionale; e contro illecite invasioni la iscrizione nell'albo.

Il regolamento dell'albo venne ultimo. Ha poco più di un mese di vita, sembra di natura esclusivamente formale, e corona invece il rinnovato sistema e ne assicura la solidità.

Esso stabilisce che la disciplina degli inscritti sia esercitata dalle associazioni sindacali regionali a mezzo di un Comitato composto di cinque membri, nominati dal ministro per la giustizia di concerto con quello degli interni e per le Corporazioni, fra coloro che la competente Associazione designa in numero doppio; si pongono le condizioni di iscrizione, escludendone i condannati per gravi reati e coloro che abbiano svolto comunque una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione, e contro gli abusi si stabiliscono condizioni di controllo e misure disciplinari.

E contro tali provvedimenti che si ricorre alla Commissione Superiore della stampa.

Chiamata a decidere su ricorsi di iscrizione, di cancellazione e reiscrizione nell'albo, e su altri provvedimenti disciplinari, questa Commissione ha l'importanza di una vera Corte Superiore di giustizia per tutto ciò che attiene alla disciplina della professione. E, risultato non meno prezioso, sebbene non direttamente previsto, la disciplina per le « garanzie professionali » viene ad avere una sensibile ripercussione sulla stessa azione di responsabilità per gli atti antigiuridici. Se altrettanto avviene nei riguardi di ogni altra organizzazione professionale, è fuori discussione che nell'attività professionale della stampa il fenomeno opera con ben più accentuata efficacia.

Contro gli abusi della stampa, dal giorno che essa fu acquisita alle fortune della civiltà, non si seppero mai escogitare altri mezzi di controllo che quelli della « censura » e della « penale responsabilità ». Salvo variazione di quantità e di misura.

Così stucchevole tendenza alla ripetizione, la quale non fa troppo onore alla capacità inventiva dei legislatori, è rotta d'un tratto dalla concezione mussoliniana: secondo cui, rimasto intatto l'Editto Albertino per ciò che riguarda la stampa in generale, nel campo del giornalismo non si ritorna alla vieta « censura » ma si istituisce, con nuovo esempio, la « diffida » del « gerente ». Una prima trincea preventiva subito stretta da una seconda cintura. Essa circoscrive la « direzione responsabile », chiudendola in se stessa. Uno speciale articolo del regolamento stabilisce infatti che il direttore o redattore di un giornale quotidiano deve essere inscritto nell' « elenco dei professionisti ». In tal modo non sono soltanto evitate le simulazioni, ma il direttore antistato diventa una impossibilità politica e giuridica.

Quante volte, a proposito di questioni istituzionali, non si è sentito dire che

il problema, prima ancora che di metodi, era di uomini. Ecco che il problema degli uomini qui è appunto risoluto con metodo senza precedenti, mediante la fondazione dell' « albo ». E allora non si ha forse ragione di asserire, con orgoglio di fascista, che la soluzione risponde alle nostre grandi tradizioni giuridiche e politiche nel mondo?

Così appunto io concludevo, sono ormai quattro anni, esaminando il progetto che si era venuto delineando. La stampa a catena fu pronta a irridere queste che parvero troppo enfatiche e forse piaggiatrici espressioni. Ma ora la valutazione della riforma, giunta al suo compimento, suggerisce al ministro Rocco di affermare, nel magnifico discorso pronunciato nell'atto di insediare la Commissione Superiore per la stampa, che « un regime giuridico ed economico si è creato che desta l'ammirazione aperta e la mal dissimulata invidia dei giornalisti di ogni parte del mondo ».

L'affermazione dell'italica originalità dell'opera, nei confronti del diritto comparato, non poteva essere più solenne; nè espressa con più degne parole.

[*B*]

ON. ALFREDO ROCCO
Ministro della Giustizia.

DISCORSO D'INSEDIAMENTO
DELLA COMMISSIONE SUPERIORE DELLA STAMPA.

(1ª Maggio 1929).

A voi, insigni componenti la Commissione Superiore della stampa, che oggi per la prima volta si aduna, porgo il saluto deferente e cordiale del Governo e mio; e uno speciale saluto rivolgo al suo illustre Presidente Arnaldo Mussolini, che una dolorosa circostanza tiene oggi lontano da noi. Posta al sommo della organizzazione giornalistica, organo supremo di controllo sulle funzioni disciplinari dalla legge deferite ai Comitati regionali dei giornalisti, la Commissione è una vera Corte superiore di giustizia per tutto ciò che attiene alla disciplina della professione giornalistica. Organo di Stato ma composto esclusivamente di giornalisti eminenti, essa realizza al tempo stesso l'autonomia della classe e il suo collegamento con lo Stato. Ed io non dubito che, al pari degli altri organi superiori di giurisdizione disciplinare creati dal Fascismo nell'ordinamento delle professioni, come il Consiglio Superiore Forense, anche la vostra Commissione acquisterà in breve grande autorità, e darà inizio a tutta una tradizione di austera, ma equa ed indipendente giustizia.

Con l'istituzione della Commissione Superiore per la Stampa, l'opera di organizzazione giuridica della professione giornalistica voluta dal Regime Fascista può dirsi compiuta. Il Fascismo trovò la stampa italiana vivente in un regime extralegale, che aveva l'apparenza del privilegio ed era causa invece di umiliante inferiorità. Con l'istituzione del gerente, ridotta, nella pratica, a una mera finzione giuridica, la professione giornalistica era divenuta una attività irresponsabile, fuori delle leggi. Con la mancanza di ogni norma che regolasse l'ingresso nella professione e di ogni controllo sul suo esercizio, una delle più ardue, se non la più ardua delle professioni, una delle più importanti per la vita politica e sociale della nazione, era liberamente aperta agli indegni e agli incapaci, con immenso danno materiale e morale dei degnissimi e dei capacissimi che vi appartenevano. Tutte le altre professioni, anche le più modeste, avevano la loro disciplina e le loro garanzie legali, che ne assicuravano il presti-

gio intellettuale e morale. Solo il giornalismo, nobilissimo tra le professioni, era escluso da ogni tutela, coi danni individuali e sociali che tutti conoscono.

Con la riforma dell'istituto del gerente, il Fascismo ha sostituito il regime della effettiva responsabilità a quello dell'anarchica irresponsabilità. Non più il gerente testa di legno, ma il direttore effettivo è moralmente e giuridicamente responsabile di ciò che è stampato nel giornale. La garanzia però che il direttore non sia più un uomo di paglia, ma un responsabile effettivo è data dalla esistenza dell'albo e dalla necessità dell'iscrizione nell'albo per l'esercizio della professione di giornalista.

Così al regime della responsabilità s'innesta il regime della garanzia. Con l'albo la professione del giornalista è garantita contro l'immissione e la permanenza degli elementi intellettualmente o moralmente indegni. Con l'istituzione dell'albo la professione giornalistica cessa di essere aperta a chiunque, rifugio di gente d'ogni risma, e diviene una professione giuridicamente riconosciuta, per esercitare la quale occorrono determinati requisiti morali e culturali. La dignità e il prestigio del giornalismo ne vengono accresciuti; l'altissima nobiltà della missione del giornalismo riceve una consacrazione legale.

Debbo affrettarmi ad aggiungere che la iniziativa di questa radicale riforma è partita dalla stessa classe dei giornalisti. L'istituzione dell'albo fu propugnata alla Camera, discutendosi la legge sulla stampa, dall'on. Ermanno Amicucci, con un ordine del giorno che fu approvato da tutti gli Uffici. Venne così introdotta nella legge, con un emendamento proposto dall'on. Amicucci, la istituzione dell'albo dei giornalisti e l'Ordine dei giornalisti, sostituito poi, in seguito alla legge 3 aprile 1926, dall'organizzazione sindacale legalmente riconosciuta.

Con la legge sulla stampa, con l'organizzazione sindacale, con il contratto di lavoro, i minimi di stipendio, l'Istituto di Previdenza, l'ufficio di collocamento e la scuola, l'esercizio del giornalismo è stato circondato da garanzie e presidii di ogni ordine, che ne fanno una professione nobilissima. Un regime giuridico ed economico si è creato che desta l'ammirazione aperta e la mal dissimulata invidia dei giornalisti di ogni parte del mondo.

La riforma fascista infatti può costituire esempio per tutti i paesi, che sono tutti, si può dire, assillati dal grave problema della disciplina giuridica della stampa. I danni denunciati da giornalisti stranieri eminenti, come Léon Daudet e Clément Vautel, non sono possibili nella organizzazione fascista del giornalismo; in essa non vi è posto per gli indegni e per gli incapaci.

Nè si dica che un tal regime uccide la libertà della stampa. Non si ostacola la libertà della stampa stabilendo requisiti morali e intellettuali per l'esercizio della professione giornalistica, più che non si ostacoli la libertà delle professioni di avvocato, di medico o di ingegnere, richiedendo a chi vuole esercitarle, titoli universitari, pratica professionale e buona condotta morale.

La condizione di non avere esplicato attività contraria agli interessi nazionali, che la legislazione italiana esige per l'esercizio di tutte le professioni e perciò anche di quella giornalistica, non è essenziale alla tecnica del sistema, per quanto sia indispensabile, non solo in regime fascista, ma in qualunque regime, che consideri la fedeltà alla Patria, non come una questione politica o di partito, ma come un problema di civica moralità.

Della bontà del regime giuridico della professione giornalistica creato dal Fascismo abbiamo avuto già prove cospicue. Altre maggiori confidiamo che ne darà l'avvenire, man mano che il sistema prenderà più salde radici, e penetrerà più profondamente nella coscienza del pubblico italiano.

Il Governo, a capo del quale è il più insigne dei giornalisti d'Italia, Benito Mussolini, porrà ogni suo studio perchè questi più ampi risultati siano conseguiti. Esso avrà, ne sono certo, come collaboratrice preziosa la Commissione Superiore della Stampa, di cui, nel nome Augusto del Re, dichiaro aperti i lavori.

SEZIONE III.

DELLE TIPOGRAFIE DELLA ESPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO TASSE RELATIVE (1926-1929)

1.

TESTO UNICO *delle leggi di pubblica sicurezza.* (R. D. 1926, N. 1848).

TITOLO III *(Omissis).*

Capo III.

Delle tipografie e arti affini, delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 111. — Non si possono esercitare le arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 112. — Non possono esporsi alla pubblica vista, nè offrirsi in vendita o detenersi per vendere, nè distribuirsi, nè fabbricare o far fabbricare, importare dall'estero, trasportare o far trasportare nell'interno del Regno, a fine di vendita o di distribuzione, scritti, stampati (1), incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari all'ordine nazionale

(1) Non si accenna specificamente a giornali e periodici, i quali peraltro possono ritenersi inclusi nell'indicazione di « scritti, stampati, ecc. ».

dello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza o dei privati cittadini.

L'autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa di detti scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni e oggetti.

ART. 113. — Sono considerati offensivi della morale e del buon costume gli scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di altro genere che divulgano i mezzi di impedire la fecondazione o di interrompere la gravidanza, ne illustrano l'impiego o forniscono comunque indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene, ancorchè ciò sia fatto in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico.

ART. 114. — Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Questa disposizione si applica anche alle iscrizioni lapidarie.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche Amministrazioni, quelli delle autorità ecclesiastiche cattoliche, quando siano affissi all'interno o all'esterno dei templi, quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni devono farsi nei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 10, salva sempre la facoltà dell'autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d'identità.

Gli avvisi, i manifesti nonchè i giornali e gli estratti o sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le persone che li affiggono sono arrestate.

ART. 115. — È vietata l'inserzione, nei giornali o altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi di prevenire la fecondazione o d'interrompere la gravidanza, ancorchè in forma indiretta o simulata o sotto il pretesto terapeutico o scientifico, nonchè di quelli relativi a corrispondenze amorose.

È altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti di sangue o vi abbiano concorso, nonchè dei suicidi.

I giornali o scritti periodici che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.

2.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della Legge di pubblica sicurezza.* (R. Decreto 21 gennaio 1929, N. 62).

Omissis

ART. 214. — Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli altri oggetti indicati nell'art. 112 della legge può essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.

Se non ricorrono gli estremi del reato, il sequestro può essere preceduto da diffida.

3.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1926, N. 2191. *Ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1929, N. 301).

Omissis

ART. 4. — Le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni rilasciate ed emesse in dipendenza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza più volte richiamato e non contemplate negli articoli che precedono, sono soggette alle tasse designate nella seguente tabella:

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento	*Note*
34.16	Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o altra di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, figure e disegni, a' sensi dell'art. 111 della citata legge di P. S.	100	ordinario	
	Vidimazione annuale della licenza	50	marche	
34.17	Licenza dell'Autorità locale di P. S. per affissione o distribuzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di stampati o manoscritti, ai sensi dell'articolo 114, primo comma della citata legge sulla P. S.	10	id.	

ART. 5. — Sono esenti dalla tassa di bollo, di che all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, N. 3273, gli scambi di libri stampati e di musica stampata o litografata.

SEZIONE IV.

DELL'ISTIGAZIONE E APOLOGIA DI DELITTI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO (1926)
DEI REATI DI STAMPA, NEL PROGETTO
DEL NUOVO CODICE PENALE

1.

LEGGE 25 novembre 1926, N. 2008. *Provvedimenti per la difesa dello Stato.*

Omissis

ART. 3. — Quando due o più persone concertano di commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni.

Chiunque, pubblicamente, o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l'apologia, è punito, pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni.

2.

I REATI DI STAMPA
NEL PROGETTO DEL NUOVO CODICE PENALE

[4]

DALLA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI

Il Guardasigilli on. Rocco, nell'assumere la direzione del Ministero della Giustizia, diede subito inizio ai lavori per una completa riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, richiedendo nel contempo al Parlamento i necessari poteri di principio formulati dal Guardasigilli nella sua relazione sul disegno di

delega che fu discussa dal Senato nel dicembre 1925, e della Camera nel maggio 1926. Così si ebbe la legge di delega 24 dicembre 1925.

Nell'ottobre 1927, il progetto preliminare di un nuovo Codice Penale venne sottoposto all'esame di una Commissione ministeriale e furono nel contempo richiesti i pareri della Magistratura, delle Università e dei Consigli forensi.

Tenuto conto di tutti i pareri espressi, è stato redatto il testo definitivo presentato nell'autunno 1929 alla Commissione parlamentare, preceduto da una relazione.

Il regolamento della responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa non si allontana sostanzialmente da quello vigente. Il progetto se ne occupa perchè l'ultima legge sulla stampa (1925) prevede solo le contravvenzioni di stampa, mentre le sanzioni relative ai delitti e contravvenzioni commessi a mezzo della stampa sono rinviate al Codice Penale.

Le critiche alle disposizioni del progetto si concretano nella responsabilità del direttore o del redattore responsabile della stampa periodica, che permane anche quando sia noto l'autore della pubblicazione, perchè alcuni vorrebbero che venisse in tale ipotesi esclusa, salvo l'applicazione delle comuni regole della partecipazione di più persone nei reati, quando venisse provato il concorso cosciente del direttore nella pubblicazione dell'articolo incriminato.

La proposta è contraria non solo alla tradizione ma allo sviluppo e allo stato della legislazione, che intende riconoscere nel direttore o redattore il capo della azienda giornalistica con tutti i doveri e i diritti, i comodi e i rischi che a tale qualità ineriscono.

L'attività giornalistica viene considerata come una organizzazione, ove essendovi un capo responsabile, nulla dovrebbe avvenire senza che egli esplicitamente o implicitamente l'avesse approvato. Ciò spiega la scomparsa della vieta figura del gerente responsabile, ammessa dalle vecchie leggi, alle quali è sostituita la responsabilità del direttore o di altro redattore avente determinati requisiti.

È tutto un sistema destinato a raggiungere la finalità di non lasciare impuniti i reati commessi a mezzo della stampa, e in tale sistema si inquadra precisamente la responsabilità obbiettiva che il progetto pone a carico del direttore o del redattore responsabile, senza ammettere alcuna prova liberatoria in tutti i casi. In seno alla Commissione ministeriale si levarono voci autorevoli a richiedere che venisse preveduta la ipotesi di reati commessi a mezzo della stampa clandestina.

« Ho trovato giusta ed opportuna — dice il relatore — la richiesta e ho inserito nel nuovo testo l'art. 62, il quale senza fare la distinzione — non più necessaria — tra stampa periodica e stampa non periodica, prevede due ipotesi di clandestinità.

« La prima si verifica quando non siano state adempiute le formalità di legge per la pubblicazione o diffusione della stampa ma si possa altrimenti identificare la persona indicata nell'art. 16 (direttore, autore, editore, stampatore). In tal caso si stabilisce che trovano ugualmente applicazione le disposizioni dell'art. 61. La

seconda ipotesi di clandestinità si verifica quando siano ignote o non imputabili le persone indicate in detto articolo, e in questo caso necessità imprescindibili di difesa sociale impongono di colpire penalmente tutti coloro che in qualsiasi modo divulgano lo stampato.

« Questa seconda ipotesi di clandestinità è purtroppo realizzata da episodi frequenti nella teppa giornalistica. Il foglio volante che nasce alla macchia e nessuno sa donde venga, che ognuno sente terribile propagatore di notizie o di accuse, non raggiungerebbe i suoi illeciti scopi senza l'opera dei divulgatori. Anche questo è un caso di responsabilità obbiettiva, cosicchè la divulgazione rende applicabili le disposizioni a carico di coloro che l'abbiano compiuta prescindendo da qualsiasi prova di partecipazione al reato commesso colla stampa che essi hanno divulgata ».

[B]

ARTICOLI DEL CODICE CHE RIGUARDANO LA STAMPA

ART. 34.

(Interdizione da una professione o da un'arte).

La interdizione da una professione o da un'arte produce nel condannato la incapacità di esercitare o di acquistare il diritto di esercitare, durante la interdizione, una professione, un'arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui sia richiesta speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'autorità, che ha per effetto la decadenza dalla abilitazione, autorizzazione, licenza o dal permesso anzidetti.

La interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni.

La legge determina i casi, nei quali la interdizione ha una durata superiore nel massimo al limite indicato nel capoverso precedente, ovvero è perpetua.

ART. 39.

(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte).

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali sia richiesta speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'autorità.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non sia inferiore a un anno d'arresto.

ART. 40.

(Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna)

La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La legge determina gli altri casi, nei quali la condanna ha per effetto la pubblicazione della sentenza. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nel capoverso precedente.

La pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna è fatta per estratto, salvo che il giudice ne disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

ART. 61.

(Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa).

Per i reati commessi a mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

1° qualora si tratti di stampa periodica, colui che riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2° qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, l'editore, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, lo stampatore.

ART. 62.

(Stampa clandestina).

Le disposizioni del precedente articolo si applicano ancorchè non siano state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Se siano ignote o non imputabili le persone in detto articolo indicate, dei reati commessi a mezzo della stampa, rispondono tutti coloro che in qualsiasi modo divulghino gli stampati.

ART. 144.

(Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte).

Durante la istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o dalla patria potestà e dall'autorità maritale, quando,

avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta condanna, da cui derivi la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Il tempo della sospensione provvisoria non è computato nella durata della pena accessoria.

ART. 192.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna).

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, quando la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

ART. 252.

(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra).

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

ART. 253.

(Corruzione del cittadino da parte dello straniero).

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sè o per gli altri, denaro o qualsiasi utilità, o ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero, che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata:

1° se il fatto sia commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilità siano dati o promessi per una propaganda a mezzo della stampa.

Per gli effetti delle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di *cittadini italiani* sono compresi anche coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.

ART. 273.

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi).

Chiunque pubblicamente istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato, o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero pubblicamente fa a militari l'apologia dei fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto sia commesso:

1° a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3° in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

ART. 357.

(Smercio di stampati, dei quali sia ordinato il sequestro).

Chiunque smercia, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati, scritti o disegni, dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

ART. 407.

(Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello).

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, notizie o verbali relativi al duello, è punito con la multa fino a lire cinquecento.

ART. 564.

(Attentati alla morale famigliare commessi a mezzo della stampa periodica).

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che vi si riferiscono, ovvero nelle inserzioni ivi fatte a scopo di pubblicità, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la moralità o il buon costume delle famiglie, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

ART. 603.

(Diffamazione).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto sia commesso a mezzo della stampa con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Se il fatto sia commesso a danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza o di una pubblica Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

ART. 604.

(Esclusione della prova liberatoria).

Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

ART. 698.

(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere o del Gran Consiglio del Fascismo).

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica a mezzo della stampa, o con altro dei mezzi indicati nell'art. 677, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, ovvero del Gran Consiglio del Fascismo, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

ART. 699.

(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge, o per ordine del giudice, la pubblicazione, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

La stessa pena si applica a colui che pubblica i nomi dei giudici, con la indicazione dei voti individuali, che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni.

ART. 700.

(Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso).

Chiunque, con scritti o disegni distribuiti o esposti al pubblico, ovvero con altro mezzo di pubblicità, manifesta apprezzamenti sulle prove raccolte in un procedimento penale in corso, o sul probabile esito del medesimo, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

ART. 740.

(Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza).

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce stampati, manoscritti, incisioni, disegni o qualsiasi altro oggetto figurativo, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

APPENDICE ALLA SEZIONE IV.

PROF. SILVIO LONGHI
Senatore del Regno.

LA STAMPA NEL DIRITTO COMUNE

(Dalla *Rassegna Penale*, Dicembre 1928).

1. — Il progetto del nuovo codice penale si presenta ricco di pregevoli caratteristiche. Notevoli tra esse la tendenza a estendere il proprio dominio su rapporti che erano prima soggetti alla disciplina di leggi speciali. Una tendenza imperialista, a così dire, ben naturale in un'epoca di inspirazione fascista e di rinnovate concezioni ideali. E degli organismi sani lo sforzo verso una sfera di efficienza sempre più ampia e profonda.

Un fenomeno di espansione fu segnalato, del resto, al momento della sua formazione, anche dal codice in vigore. Molte norme che prima erano autonome passarono allora nella di lui orbita, chè gran parte di esse si trovavano fuori del codice sol per essere venute al mondo più tardi o concepite come una particolarità dell'ordinamento giuridico pubblico. Il tempo le aveva levigate e intonate col colore dell'ambiente. Non vi era ragione di continuare a tenerle *extra moenia*, data l'occasione di un rifacimento.

Logico quindi che lo stesso fenomeno di attrazione si rinnovi ora e si faccia più vivo, per la congerie sempre più numerosa delle leggi speciali. Ciò spiega come e perchè la mole del nuovo codice sia cresciuta di oltre duecento articoli. Non tanto per le necessità di più minute analisi, quanto per il fatto che si concentra nel codice un'ingente materia di nuova elaborazione.

2. — Tra le materie da incorporarsi non si è esitato a mettere quella della *stampa*. A tutta prima il passo potrà sembrare ardito, e perfino recare sorpresa. La mentalità di tutti è così abituata a considerare l'editto come una legge di eccezione, da far credere che una riduzione di essa sul piano della normalità possa significare una nuova e più profonda riduzione delle sue caratteristiche, una più serrata restrizione di freni.

Certo, la responsabilità del gerente, per il solo fatto di averne assunto l'ufficio o, più esattamente ancora, di essersi dichiarato tale innanzi alla autorità competente, è responsabilità *sui generis* che esce dalla linea del sistema planetario ordinario. Ma il regime fin dai primi tempi si affrettava a modificare questa concezione, per tradizione più che per legge consolidatasi. Ammesso che possono pubblicarsi sul giornale anche articoli non firmati, e precisato nel direttore effettivo il dovere di apporre la propria firma a ciascun numero come dichiarazione che egli ne conosce il contenuto, la conseguenza della responsabilità per la pubblicazione ne discende logica. Tutt'al più si potrà riconoscere

che in taluni casi la responsabilità può basarsi sopra semplice colpa, come si afferma con rigore dialettico dalla legge germanica, e come si riconosce nel suo codice per altri reati, quando si pongono accanto alle responsabilità a titolo di dolo le responsabilità a titolo di colpa, per uno stesso oggetto. Comunque si faccia, non si esce più dal campo delle regole generali, dopo che a un gerente di paglia si è sostituito un gerente vero, di coscienza e di azione.

Per quanto riguarda la stampa non periodica, è proprio il caso di dire che non se ne uscì mai. Anche dopo la riforma fascista il sistema è rimasto quello che era. La responsabilità continua invariata, secondo il ritmo segnato dall'editto. Del fatto illecito risponde penalmente l'autore; e dove questi sia ignorato, l'editore; e dove pur questo manchi, lo stampatore. È la così detta responsabilità a tratti successivi, per la quale si cade sulla seconda se la prima difetti, e sulla terza se non si possa restare sulla seconda.

E nel campo della stampa giornalistica altro si è fatto anche nei riguardi della procedura e del controllo: cosicchè si può dire che una legge fascista sulla stampa già esiste, una legge che subordinasse la stampa ai supremi interessi della nazione, che conservasse libertà alla stampa e le togliesse la licenza. Ciò è stato fatto, e si può esserne paghi.

3. — Ma, tutto ciò constatato di fronte all'attuale situazione di cose e per effetto di una evoluzione già operatasi, il movimento di trasfusione delle nuove norme nel diritto comune non è più che l'atto conclusivo di un movimento già in precedenza verificatosi. Non restano che le difficoltà formali.

Cominciamo, per ciò che riguarda il *codice penale*, dal trasferimento in questa sede dei *reati commessi con la stampa*, nessuno escluso, e altresì delle regole che concernono la loro *imputabilità*.

In fondo, un primo processo di assorbimento si era già verificato quando il codice tuttora in vigore si faceva a regolare direttamente tutti i *reati contro l'onore* e quelli contro il *buon costume*, commessi col mezzo della stampa, ritenendosi che in questi casi la specialità del mezzo non fosse in alcun modo rilevante ai fini di una diversa colorazione sociale dei fatti. Restavano nell'editto i reati di offesa al Sovrano, di offesa alle istituzioni e alla religione, e quelli di eccitamento a delinquere; i reati insomma nei quali si può sempre intravvedere un movente politico o quasi politico.

Ebbene, il nuovo progetto non ha continuato a restare a mezza via: ora va fino in fondo e nel secondo libro incorpora *tutte le figure di reato* che l'editto aveva riservato a sè, tutti i *relitti* della vecchia legge.

Di questa — vero tronco tarlato e vuoto che più non regge se non per l'indurita corteccia, nè trae forma che da essa — non sarebbero restate così che le regole sulla *responsabilità*. Senonchè sono pur queste trasferite nel primo libro del progetto. « Per i reati commessi a *mezzo della stampa* (ivi infatti si legge) si osservano le disposizioni seguenti: 1° qualora si tratti di *stampa periodica* colui che riveste la qualità di *direttore o redattore responsabile* risponde, per ciò solo, del reato commesso, ferme le responsabilità dell'*autore* della pubblicazione; 2° qualora si tratti di *stampa non periodica*, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi sia *ignoto o non imputabile*, l'*editore*; ovvero, se questi sia ignoto o non imputabile, lo *stampatore* ».

L'operazione di trasfusione da un corpo di legge a un altro non poteva davvero essere più completa nè meglio riuscita. Chi non ricorda quanto non si disse e si scrisse per sostenere che per i reati di ingiurie e diffamazione, passati assai per tempo sotto la disciplina del codice, più non dovevano valere le disposizioni sull'imputabilità proprie dell'editto? La giurisprudenza, sempre pervasa da senso pratico, resistette ai lenocinii dialettici, e tenne per la tesi affermativa. Essa sentiva che la specialità dell'azione esigeva specialità di norme; e ora essa riceve il premio di così equilibrato giudizio, perchè vede che il legislatore ne consacra la tesi, in quanto continua a tenersi saldo, per tutti i reati commessi con la stampa, quelli contro l'onore non esclusi, alle regole sulle responsabilità proprie dell'editto; soltanto egli s'appresta a trasferire anche queste nel codice, considerando che esse rappresentano un aspetto particolare di un principio più generale e non deviazione. Il che deve ritenersi esatto.

4. — Ahimè, quante altre rovine d'intorno! Quasichè non bastasse la livellazione dei reati e la concentrazione delle regole richieste per imputarli, ecco il vecchio editto, che sembrava fermo come torre, già attaccato anche dal lato della *competenza*.

In origine i reati commessi col mezzo della stampa, esclusi quelli contro l'onore, il pudore, appartenevano alle Corti di assise. Incominciò qualche sgretolamento quando si trattò delle apologie dei reati. L'esperienza è la migliore doccia contro le esaltazioni teoriche. Magnifico è il principio di far decidere dal popolo, ritenuto depositario della sovranità, le azioni criminose ispirate da idealità politiche, ma quando si vede la impotenza del popolo sovrano a difendere le ragioni della stessa sovranità, allora ai giudici che possono decidere secondo personali considerazioni politiche, senza vincoli di legge, si preferiscono quelli che al comando della legge devono informare la loro decisione.

Per ciò lo Stato fascista questo punto di vista accettò per *tutti i reati di stampa*, sottoponendoli senza distinzione al *giudizio dei tribunali*, non escluse le offese al Sovrano e al Pontefice: offese che in pratica godevano di un'assoluta impunità, perchè nessun procuratore generale aveva mai osato di portarne il giudizio alle Corti di assise, dove tali dibattimenti avrebbero costituito una eccellente occasione di propaganda sovversiva, con immancabile conclusione a lieto fine.

5. — Può quindi dirsi che la legge sulla stampa abbia già subito anche un altro gravissimo crollo, di cui il codice di procedura, che sarà a sua volta riveduto, non farà che prendere atto.

E ancora non basta. Della rocca, fino a pochi anni fa ritenuta incrollabile, cadrà pure la parte che contiene le *disposizioni amministrative* e quelle di *polizia*, un tempo così fortemente presidiate. Esse che già gravitano verso la legge di pubblica sicurezza, saranno ivi accolte — è a far voti — al prossimo immancabile rimaneggiamento. Allora, sotto il titolo delle *disposizioni sulla attività della stampa*, di cui quelle sue arti tipografiche costituirebbero un primo capitolo, prenderanno posto le norme sull'*ammissione*, sulla *revoca* e sulla *decadenza*, temporanea o definitiva, del *gerente*; mentre un terzo capitolo potrà riguardare il *controllo*, che è forse il più importante di quanti provvedimenti concernono la disciplina della stampa. È stato così possibile sostituire un agile efficace congegno di controllo sull'attività concreta dei giornali alla vieta censura di un tempo. La quale — non è inutile ricordarlo — si estendeva più particolarmente ai libri, non escludeva dall'esame le opinioni dottrinali, e aveva un assoluto carattere preventivo.

Così — raccolte nel codice penale, nel codice di procedura penale e nella legge di pubblica sicurezza — le *disiecta membra* di quello che per antonomasia fu chiamato l'*editto* saranno amorosamente riposte ciascuna nella propria sede, ma ciascuna in sede di diritto comune, e l'editto sulla stampa considerato come corpo a sè non sarà più che una storica memoria.

6. — La disciplina della stampa nel diritto comune! Chi lo avrebbe sospettato pochi anni addietro, quando sembrava irriverenza il solo accostarsi al venerato monumento e discutere della bontà del suo metallo, e fare riserve circa la solidità della fattura e il buon gusto delle soluzioni? Nel regno delle finzioni sembrava a tutti una trovata peregrina, e delle più sottili e ammirevoli, l'aver ideato un sistema per cui colpiva il *mannequin* invece del vero colpevole, avendo tuttavia l'aria di fare sul serio. In tal modo si rendeva omaggio allo statuto che, proclamata la libertà di stampa, si era impegnato a una legge idonea a frenarne gli abusi, e insieme faceva salvi i principî politici che i freni volevano soltanto in teoria, e in pratica affidati all'esercizio stesso della libertà.

Certo anche nel diritto inglese la stampa è disciplinata dal *common law*; ma mentre in Inghilterra il sistema si formava di un pezzo, unitario e coevo, nell'Europa continentale tra il diritto comune e quello di stampa sorgeva e si manteneva un'antitesi che solo il regime fascista — dinamico e spregiudicato — poteva superare fin dall'inizio, e così con notevole anticipazione giustamente reclamata, su ogni altra riforma, da speciali contingenze politiche. E già così lontana ci appare la compiuta riforma che a quest'ora — anno VII — non più di essa si favella, ma si annunzia — altro lato della questione — la risoluzione dei problemi tecnici intellettuali e morali del giornalismo.

Intanto, dal lato giuridico siamo a questo: per ciò che riguarda i libri (sia ben tenuto presente da tutti coloro che della riforma non sanno discutere senza correre con la mente alla censura), *le disposizioni di prima*; per ciò che riguarda i giornali, una *responsabilità reale* in luogo di quella fittizia; e nel campo processuale amministrativo e di polizia, *provvedimenti vari* ma soprattutto *efficaci*, siano essi preventivi o repressivi. Norme speciali, perchè richieste dalle speciali attività della stampa periodica, ma non di eccezione o, peggio ancora, di privilegio.

In conclusione, l'opinione della fatale necessità di una disciplina eccezionale e di privilegio, così diffusa un tempo, può dirsi tramontata con le prime riforme del regime. Non restava che toglierne anche la sensazione formale, mediante il loro inquadramento nelle leggi fondamentali ordinarie. A ciò si accinge ora l'on. Rocco, per la parte che riguarda il codice penale; cosicchè l'incorporazione nel diritto comune delle disposizioni relative alla configurazione dei reati e alla loro imputabilità, costituirà senza dubbio uno degli aspetti più significativi se non principali della originalità e maturità, così giuridica che politica, del primo codice fascista.

7. — Ma non si deve pensare a una semplice opera di trasferimento. Si deve anche perfezionare.

Ciò premesso non si può non osservare che la riforma recente circa un'imputabilità del direttore di un periodico ha sì eliminata una finzione, ma forse per incorrere in un'altra. Il che deve evitarsi.

Senza dubbio un responsabile di ciò che si stampa in un periodico ci vuole; e questi deve essere il direttore del giornale o chi ne fa le veci. Ma ciò non occorre che sia in modo assoluto, bensì in modo condizionato, appunto come è per la stampa non periodica: prima l'autore, poi l'editore, poi lo stampatore. Per i periodici, quindi, ove la sottoscrizione degli articoli è l'eccezione e il periodico del resto si presenta come un organismo complesso, prima il direttore: ma se si conosce o si rivela l'autore *ad quid* insistere per la concorrente responsabilità del primo?

Si badi che l'esagerare nella estensione delle responsabilità potrebbe determinare rallentamento piuttosto che restringimento di fondo. Servirebbe un recente esempio a Milano. Si tratta di una corrispondenza di provincia pubblicata in un grande giornale della capitale lombarda, che poteva ledere l'onore di persona cui veniva attribuito un determinato fatto. L'offeso querelò il direttore. Ma questi fu assolto, con sottile argomentazione che negava l'esistenza di un offeso. La lettura della motivazione non riesce a nascondere che la preoccupazione dominante che ebbe a guidare il giudice fu quella di non commettere l'ingiustizia di condannare il direttore per un fatto di cui egli non poteva assolutamente conoscere la illiceità. Come potrebbe vivere tranquillo il direttore di un giornale se dovesse in via assoluta rispondere delle azioni dei collaboratori? Chi resterebbe senza disagio a quel posto? e come potrebbe egli premunirsi contro spiacevoli conseguenze?

Che la responsabilità dell'autore non escludesse quella del gerente secondo il vecchio sistema, si comprendeva. Era così per legge, ed era così perchè il gerente era per professione il capro espiatorio di tutto in ogni caso, secondo il

sistema. Ma ora che si è rientrati nella realtà occorre rientrarvi completamente, e riconoscere una diversa misura. Occorre il vero responsabile, non un'ecatombe di responsabili, tra veri e fittizii.

È necessario, per molte considerazioni, che le varie parti di un giornale possano essere sottoscritte, non pubblicate sotto la responsabilità di un unico gerente; ma deve anche essere lecito che ciascuno possa assumere la responsabilità delle proprie azioni, a scarico di ogni altra che poteva sostituirla. La ricerca del vero autore non deve essere una necessità; ma l'identificazione dello stesso, comunque si accerti, sia sufficiente a escludere quella del responsabile generale a meno che si dimostri che questi assuma veste di correo, secondo le regole del concorso nei reati.

Così si rientra nella realtà *in toto*: non solo per escludere la responsabilità del direttore in alcuni casi, ma per estenderla anche a lui in altri casi. A questa concezione realistica già scritta in qualche altra legislazione (Svizzera e Germania) che si appresta alla riforma delle proprie leggi penali, non possono essere insensibili coloro che studiano il problema presso di noi. Il progetto deve completare il provvedimento che trasferisce il principio delle responsabilità dei direttori delle stampe periodiche, integrandolo nel senso ora esposto. E tanto più deve parere razionale il provvedere in così moderata misura se si riflette che esclusa la responsabilità del direttore per essere colpito l'autore, non resta esclusa la responsabilità civile del proprietario del giornale quanto al risarcimento dei danni. V'è quanto basta per una repressione energica e completa, e sarebbe esagerazione chiedere di più.

* L'art. 26 prog. svizzero codice penale è concepito in questi termini:

« 1. — Se un atto punibile è commesso mediante la stampa, solo l'autore dello scritto è responsabile, salve le disposizioni che seguono.

« 2. — Se non può essere scoperto l'autore di prodotti non periodici della stampa o se la pubblicazione avvenne senza che egli lo sapesse o contro la sua volontà, l'editore, o in mancanza, lo stampatore sarà punito come autore del delitto.

« 3. — Se l'autore di un articolo apparso in un giornale o in un periodico non può essere scoperto o non può essere nella Svizzera tradotto avanti un tribunale, o se la pubblicazione avvenne senza che egli lo sapesse o contro la sua volontà, sarà punito come autore del delitto il redattore che firma come responsabile.

« Il redattore non è obbligato a dichiarare il nome dell'autore dell'articolo. Per scoprire il nome di questo autore non possono essere adoperate misure processuali di coercizione contro il redattore nè contro lo stampatore ed il suo personale, nè contro il gerente o l'editore. Tale disposizione non è applicabile ai delitti contro lo Stato e contro la difesa nazionale ».

Il voler rendere responsabile il direttore di tutto quanto si stampa nel giornale è così contrario alla logica che la stessa magistratura si sforza di limitare la portata di tale principio, ritenendo, non certo rettamente dal punto di vista legale, che l'art. 47 dell'Editto ha efficacia per i soli reati previsti nell'Editto stesso. (V. oltre, in *Leggi speciali*, sub *stampa*). A Milano, per esempio, si porta innanzi al tribunale il direttore del « Corriere della Sera », quale responsabile di una corrispondenza di provincia che aveva narrato un fatto ritenuto inesatto e lesivo alla buona riputazione. Si denunciò il corrispondente, ma ciò non poteva valere per legge a estromettere il direttore. Secondo il sistema in atto le due responsabilità si sommano, non si alternano. È chiaro tuttavia che il risultato appariva repugnante; e i giudici trassero evidente partito di una eccezione occasionale per arrivare a una soluzione che favorì direttore e corrispondente. Disgraziatamente la possibilità di una soluzione più pratica ed equilibrata era esclusa.

SEZIONE V.

TASSE SUI GIORNALI, RIVISTE E ALTRE STAMPE (1923)

R. DECRETO 30 dicembre 1923, N. 3268. ***Testo di legge del bollo.***

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 117 del 17 maggio 1924).

(Omissis).

ART. 33. — Agli effetti del pagamento della tassa di cui all'articolo 87 della tariffa Alleg. *A*, per i giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni con popolazione non inferiore ai 150.000 abitanti od aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie, il prezzo delle singole inserzioni deve obbligatoriamente risultare da bollettari a madre e figlia.

Le bollette devono essere numerate progressivamente per anno solare e ciascuna deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto della inserzione ed il nome e cognome della persona cui viene rilasciata la bolletta;

b) il prezzo riscosso per detta inserzione;

c) la tassa relativa.

Le somme risultanti da ciascuna bolletta per tassa d'inserzione devono essere man mano sommate sino al compimento del trimestre di ciascun anno solare.

Sulle risultanze dei bollettari dev'essere per ciascun trimestre presentata entro i 20 giorni successivi, la relativa denunzia all'ufficio del registro del comune ove si fanno le pubblicazioni con l'indicazione delle somme riscosse per tassa d'inserzione.

In base alle risultanze delle denunzie sarà immediatamente eseguito il pagamento della tassa.

Le matrici dei bollettari devono essere conservate per anni tre e devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti dell'amministrazione.

Nel concorso di speciali circostanze il Ministro delle Finanze può consentire che per i detti giornali quotidiani la tassa venga pagata a trimestri anticipati mediante convenzioni di abbonamento.

Per tutti gli altri giornali quotidiani, per i periodici non quotidiani e per le riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali o mensili la tassa viene determinata mediante convenzione di abbonamento annuale, e sarà pagata a trimestri anticipati entro i primi 20 giorni del trimestre.

Per i periodici e riviste pubblicate a periodi più lunghi di un mese e per libri, opuscoli ed altre stampe, la denunzia deve farsi entro 10 giorni dalla data della presentazione all'ufficio della procura del Re delle copie prescritte dalla legge 7 luglio 1910, N. 432, e la tassa sarà pagata contemporaneamente alla presentazione della denunzia.

ART. 34. — Nei giornali e nei periodici che si pubblicano almeno una volta alla settimana devono essere riprodotte in ogni numero le tariffe del costo delle inserzioni, ed è vietato alle Amministrazioni di esigere prezzi superiori a quelli nelle tariffe medesime stabiliti.

Dei ribassi di tariffa accordati mediante convenzioni speciali non è tenuto conto agli effetti della liquidazione della tassa.

Per le pubblicazioni diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo non è fatto obbligo di pubblicare le tariffe, ma queste dovranno essere dai rispettivi editori notificate all'Ufficio del Registro competente.

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tassa	Tasse Dovute: Fisse	Tasse Dovute: Graduali	Tasse Dovute: Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	
Ricevute e quietanze per abbonamenti a giornali, riviste ed altre stampe.	59	Tassa di bollo sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali, riviste ed altre stampe: per somma fino a lire cento . . . . . per somma oltre lire cento		0.10 0.50		Modo virtuale. La tassa viene riscossa dagli uffici del registro in base alle denunce del numero e dell'importo singolo degli introiti da presentarsi dagli editori nel mese successivo a ciascun trimestre. Gli editori hanno diritto di rivalersi sugli abbonati della tassa.	La tassa deve essere pagata anche se per l'abbonamento non venga rilasciata la quietanza.
Avvisi e manifesti al pubblico.	85	Stampati e manoscritti su carta, affissi al pubblico, compresi gli avvisi d'asta e di licitazione a tempo determinato. 1) Avvisi in genere destinati a rimanere affissi per un sol giorno: per ogni foglio di carta di dimensione: non superiore a 25 decimetri quadrati . non superiore a 70 decimetri quadrati . non superiore ad un metro quadrato . superiore ad un metro quadrato . . .		0.10 0.20 0.30 0.50		Carta bollata, marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici del registro, possono essere annullate direttamente dalla parte con la scritturazione o la impressione della data. Le marche da bollo applicate sugli avvisi stampati possono anche annullarsi imprimendo, sulle medesime, parte di una o più linee di stampa (vedi art. 22 della legge).	Qualsiasi variante od aggiunta, comunque fatta, agli stampati e manoscritti già esposti al pubblico, importa il pagamento di una nuova tassa, nella misura dovuta per l'intero affisso. Sugli stampati o manoscritti contenenti più avvisi distinti per le persone o ditte o imprese che vi hanno interesse, sono dovute tante tasse quanti sono gli avvisi, nella misura fissata per l'intera superficie del foglio che li contiene. Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con una unica richiesta presentati all'Ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, è concessa la riduzione progressiva nel modo seguente: del quinto fino a 1000 esemplari detratti i primi cento; di due quinti per ogni maggior numero oltre i 1000.
		2) Avvisi in genere, destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno: per ogni foglio di carta di dimensione: non superiore a 25 decimetri quadrati . non superiore a 70 decimetri quadrati . non superiore ad un metro quadrato . superiore ad un metro quadrato . . .		0.20 0.40 0.70 1.—			
		3) Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli destinati a rimanere affissi per un sol giorno: per ogni foglio di carta di dimensione: non superiore a 25 decimetri quadrati . non superiore a 70 decimetri quadrati . non superiore ad un metro quadrato . superiore ad un metro quadrato . . .		0.20 0.40 0.70 1.—		Come ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo.	
		4) Avvisi illustrati con figure concernenti i pubblici spettacoli, e destinati per la loro natura o per il loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno:					

CATEGORIA degli atti	Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI soggetti a tasse	Tasse Dovute: Fisse	Tasse Dovute: Graduali	Tasse Dovute: Proporzionali	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
1	2	3	4	5	6	7	8
Segue: Avvisi e manifesti al pubblico.	*Segue* 85	per ogni foglio di carta di dimensione: non superiore a 25 decimetri quadrati . non superiore a 70 decimetri quadrati . non superiore ad un metro quadrato . superiore ad un metro quadrato . . .		0.40 0.70 1.— 2.—			
Inserzioni nei giornali e in altre stampe.	87	Inserzioni, avvisi, annunzi, notificazioni di qualsiasi natura che vengono pubblicate a pagamento in giornali, riviste, guide, annuari, orari, periodici di qualunque genere, libri, opuscoli ed altre stampe che si pubblicano nel Regno: per ogni cento lire del costo della inserzione		1.50		Modo virtuale. Per i giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni con popolazione non inferiore ai 150 000 abitanti e per i giornali quotidiani aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie in qualsiasi comune vengano pubblicati la tassa viene riscossa in base a denunzia trimestrale da farsi all'Ufficio del Registro del comune ove si fanno le pubblicazioni, entro i venti giorni successivi a ciascun trimestre sulle risultanze dei bollettari a madre e figlia di cui all'art. 33 della presente legge. La tassa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia. Nel concorso di speciali circostanze il Ministro delle finanze può consentire che anche per i detti giornali quotidiani la tassa venga pagata a mezzo di convenzione di abbonamento annuale e deve essere pagata a trimestri anticipati entro i primi 20 giorni del trimestre. Per i periodici e riviste pubblicate a periodi più lunghi di un mese e per i libri, opuscoli ed altre stampe, la denunzia deve farsi entro 10 giorni dalla data della presentazione all'ufficio della procura del Re delle copie prescritte dalla legge 7 luglio 1920, n. 432, e la tassa sarà pagata contemporaneamente alla presentazione della denunzia.	La tassa si applica anche agli annunzi di nascita, fidanzamento, matrimonio o morte, nonchè alle corrispondenze private inserite nei giornali nella parte riservata alla pubblicità. La tassa per ogni avviso non può essere inferiore a cent. 20 ed è comprensiva di quella di quietanza. Le frazioni di tassa di importo inferiore a cent. 5 ma superiore a 2 cent. e mezzo devono essere arrotondate a 5 centesimi. Gli impressori hanno diritto di rivalersi della tassa a carico degli interessati. Per le esenzioni vedi articoli 8, 9, 10, 11 della tabella *B* (1).

(1) Tabella *B* - Atti esenti in modo assoluto dalle tasse di bollo: Art. 8 - Atti inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe per conto dello Stato. — Art. 9 - Avvisi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe, dai Comuni, Provincie, Camere di Commercio, Opere Pie ed altri pubblici stabilimenti od istituti, quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica o patrimoniale. — Art. 10 - Avvisi e programmi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe, relativi a spettacoli, concerti, esposizioni, corse, gare ed altri pubblici trattenimenti in quanto non contengano note, descrizioni od altre indicazioni destinate a scopo di réclame. — Art. 11 - Avvisi relativi a funzioni di culto, inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.

SEZIONE VI.

DELLE PUBBLICAZIONI RELATIVE A SPECIALITÀ MEDICINALI O DI ARGOMENTO SANITARIO (1927)

1.

R. DECRETO 3 marzo 1927, N. 478. *Regolamento contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali.*

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1927).

(Omissis).

ART. 20. — È vietato, nel confezionamento di specialità medicinali, l'uso di etichette e stampati illustrativi, che non corrispondano a quelli approvati dal Ministero dell'interno col decreto di registrazione.

Nessun annunzio di pubblicità per specialità medicinali può essere fatto a mezzo della pubblica stampa o portato in qualsiasi modo a conoscenza del pubblico se non porti il numero di registrazione, di cui all'art. 18, n. 3, e se sia in contrasto con la disposizione di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'articolo 17 e non sia stato approvato dal Prefetto.

I contravventori alle disposizioni di cui nel presente articolo cadono sotto il disposto degli articoli 27, n. 3, e 35, n. 4, salve le sanzioni portate da altre leggi.

2.

LEGGE 23 giugno 1927, N. 1070. *Disposizioni varie sulla sanità pubblica.*

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 154 del 6 luglio 1927).

(Omissis).

ART. 16. — Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo III, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il

R. decreto 6 novembre 1926, N. 1848-2132, è necessaria la licenza del Prefetto per la divulgazione, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialità medicinali, o di presidii medici e chirurgici, ovvero di ambulatorî o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case o pensioni per gestanti, ovvero di stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero di acque minerali naturali o artificiali.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 5000 salvo che la legge stabilisca una pena più grave.

SEZIONE VII.

CONVENZIONI CIRCA LA STAMPA NEI PATTI DEL LATERANO (1929)

IL CONCORDATO FRA ITALIA E S. SEDE (11 febbraio 1929) *riconosce una particolare situazione giuridica alle pubblicazioni di indole ecclesiastica, e precisa quali sono i caratteri delle pubblicazioni che godono di tale privilegio nell'art.* 2.

ART. 2. — ...Tanto la S. Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere all'interno e alle porte esterne degli edifici destinati al Culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell'ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. Le dette pubblicazioni per quanto riguarda la S. Sede possono essere fatte in qualunque lingua; quelle dei Vescovi sono fatte in lingua italiana o latina, ma accanto al testo italiano l'autorità ecclesiastica può aggiungere la traduzione in altre lingue...

In altro articolo viene considerato il regime particolare fatto ai libri di testo da adottarsi nelle scuole dello Stato per l'insegnamento religioso:

ART. 36. — ...Nel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

LIBRO QUARTO

LIBRO QUARTO

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FASCISTA DEI GIORNALISTI

I. DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO.

II. DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI - DEL SINDACATO NAZIONALE FASCISTA DEI GIORNALISTI - DEI SINDACATI REGIONALI.

III. DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI.

IV. DEI CIRCOLI DELLA STAMPA.

V. DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE.

VI. DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FASCISTA EDITORI DI GIORNALI.

VII. DEL GRUPPO GIORNALISTI DIRETTORI AMMINISTRATIVI O AMMINISTRATORI DI GIORNALI.

LIBRO QUARTO

SEZIONE I.

DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO

LEGGE 3 aprile 1926, n. 563.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Del riconoscimento giuridico dei Sindacati e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 1. — Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera;

2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

ART. 2. — Possono essere legalmente riconosciute, quando con-

corrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

ART. 3. — Le associazioni, di cui ai precedenti articoli possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; e, se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

ART. 4. — Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

ART. 5. — Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, *che rappresentano, vi siano o non vi siano inscritti, un contributo annuo non superiore, per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro* per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro. *Almeno il decimo del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale* avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni, in dipendenza dei contratti collettivi da esse

stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

È fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenuta sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i Consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 6. — Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla presente legge, le federazioni o unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni o federazioni aderenti. *Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti* e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori, o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente.

Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

ART. 7. — Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

ART. 8. — I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la esercitano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del ministro competente.

Il ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri del presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

ART. 9. — Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

ART. 10. — I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, *hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria*, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro

e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservino i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, *sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.*

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.

ART. 11. — Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiore e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri, e delle colonie.

ART. 12. — Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

CAPO II.

Della Magistratura del lavoro.

ART. 13. — Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di

nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali Collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

ART. 14. — Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

ART. 15. — Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

ART. 16. — La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nell'applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e l'esecuzione dei contratti, e,

nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale esse debbono rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

ART. 17. — L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In questo ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali, e provinciali, nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Capo III.

Della serrata e dello sciopero.

Art. 18. — La serrata e lo sciopero sono vietati.

I datori di lavoro, che senza giustificato motivo e al solo scopo di ottenere dai loro dipendenti modificazioni ai patti di lavoro vigenti sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la multa da lire diecimila a centomila.

Gli impiegati ed operai, che in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, per ottenere diversi patti di lavoro dai loro principali, sono puniti con la multa da lire cento a mille. Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti del Codice di procedura penale.

Quando gli autori dei reati preveduti nei precedenti commi siano più, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la detenzione non inferiore ad un anno, nè superiore a due, oltre la multa nei medesimi commi stabilita.

Art. 19. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici e i dipendenti da imprese esercenti un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in numero di tre o più, previo concerto, abbandonano il lavoro o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi, e con la interdizione dai pubblici uffici per sei mesi.

Al procedimento si applicano le norme degli articoli 298 e seguenti Codice di procedura penale.

I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con l'interdizione dai pubblici uffici non inferiore a tre anni.

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità che sospendono, senza giustificato motivo, il lavoro nei loro stabilimenti, aziende od uffici, sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire cinquemila a centomila, oltre la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Quando dal fatto preveduto nel presente articolo sia derivato pericolo per la incolumità delle persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore ad un anno. Ove dal fatto sia derivata la morte di una o più persone, la pena restrittiva della libertà personale è della reclusione non inferiore a tre anni.

Art. 20. — I dipendenti dallo Stato e da altri enti pubblici, gli esercenti di servizi pubblici o di pubblica necessità e i dipendeni di questi che, in occasione di scioperi o di serrate omettano di fare tutto quanto è in loro potere per ottenere la regolare continuazione o la ripresa del servizio pubblico o di pubblica necessità, sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi.

Art. 21. — Quando la sospensione del lavoro da parte dei datori di lavoro o l'abbandono o la irregolare prestazione del lavoro

da parte dei lavoratori abbiano luogo allo scopo di coartare la volontà o di influire sulle decisioni di un Corpo o collegio dello Stato, delle provincie o dei comuni, ovvero di un pubblico ufficiale, i capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni, e con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli altri autori del fatto con la reclusione da uno a tre anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 22. — Senza pregiudizio dell'applicazione delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento e sulla esecuzione delle sentenze, i datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa da lire cento a cinquemila.

I dirigenti delle associazioni legalmente riconosciute, che rifiutino di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, sono puniti con la detenzione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duemila a diecimila, oltre la revoca dall'ufficio.

Ove alla mancata esecuzione delle decisioni del magistrato del lavoro si aggiunga, da parte dei colpevoli, la serrata o lo sciopero, si applicano le disposizioni del Codice penale sul concorso dei reati e delle pene.

Art. 23. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione, e con ogni altra legge dello Stato.

Ordiniamo, ecc.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Federzoni - Belluzzo.

Visto: *Il Guardasigilli* Rocco.

SEZIONE II.

DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI PROFESSIONISTI E ARTISTI - DEL SINDACATO NAZIONALE FASCISTA DEI GIORNALISTI, DEI SINDACATI REGIONALI

1.

DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE *dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti.*

STATUTO, approvato con R. D. 6 dicembre 1928 n. 2721, modificato con R. D. 17 dicembre 1928 n. 32.

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1. — Con la denominazione di « Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti » è costituita in tutto il territorio soggetto allo Stato Italiano una Associazione che riunisce, sotto il simbolo del Littorio, le Associazioni sindacali dei professionisti e degli artisti.

Quando, a termine del primo capoverso dell'art. 41 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1130, le Confederazioni nazionali dei lavoratori e dei professionisti e degli artisti deliberino di costituire una Confederazione generale, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti provvederà, in accordo con le altre, a stabilire i modi e le forme della sua adesione.

La sede della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti è in Roma.

ART. 2. — La Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti è costituita dalle organizzazioni sindacali dei professionisti ed artisti.

Il numero di tali organizzazioni sindacali sarà stabilito dal

Direttorio della Confederazione. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dal Ministero delle corporazioni.

ART. 3. — Ogni categoria può essere organizzata in Sindacati provinciali, interprovinciali e nazionali ben distinti.

Le varie Associazioni sono collegate nei modi che il Direttorio crederà opportuni ai fini dell'inquadramento e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

ART. 4. — La Confederazione è retta da un Direttorio composto dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

ART. 5. — La Confederazione si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le capacità professionali e di procurare lavoro ai disoccupati;

b) di assicurare ai soci la difesa della produzione artistica e dell'attività professionale;

c) di assistere i soci nelle vertenze che sorgono nell'esplicazione della loro attività e che, a giudizio degli organi sindacali, rispondano a ragioni di giustizia;

d) di provvedere, nell'àmbito ed in conformità delle leggi vigenti, alla valorizzazione ed alla tutela dei titoli di studio relativi alle professioni ed alle arti, anche nei riguardi di coloro che siano muniti dei detti titoli, e, per la loro attività, non siano inquadrati nei Sindacati che fanno parte della Confederazione; prendendo in tal caso accordi con l'associazione sindacale o con l'associazione autorizzata, alla quale essi appartengano;

e) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi protettive e sulla previdenza;

f) di elevare la cultura tecnica e generale, mediante conferenze, esposizioni, ecc.

ART. 6. — La Confederazione riconosce soltanto le condizioni stabilite dai propri organismi sindacali.

ART. 7. — Le funzioni specifiche della Confederazione come organo dirigente di tutte le categorie organizzate che la compongono, sono:

a) propaganda dei principî fondamentali del sindacalismo fascista;

b) armonizzazione degli interessi delle diverse categorie;

c) soluzione delle vertenze che sorgano tra gli organismi sindacali aderenti;

d) controllo sulla costituzione, il funzionamento e l'azione degli organismi dipendenti.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 8. — Sono organi della Confederazione:

a) il Congresso Nazionale;

b) il Direttorio Nazionale;

c) la Presidenza.

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 9. — *Il Congresso nazionale è costituito dai segretari dei Sindacati di 1° grado, aderenti alla Confederazione. Qualora il Sindacato sia retto da un Commissario straordinario od altro dirigente temporaneo, spetterà a questi di intervenire al Congresso in rappresentanza del Sindacato stesso.*

Partecipano di diritto al Congresso il presidente ed i membri del Direttorio nazionale della Confederazione, i segretari dei Sindacati nazionali ed i legali rappresentanti degli enti od istituti assistenziali, a carattere nazionale, eventualmente aderenti alla Confederazione.

I segretari delle Associazioni di cui ai commi precedenti, le nomine dei quali, al momento in cui il Congresso viene convocato, non siano state ancora ratificate a norma di legge, potranno ugualmente partecipare al Congresso stesso, ma la Confederazione è tenuta a comunicare preventivamente l'elenco di essi al Ministero delle corporazioni.

I membri di diritto di cui al 2° comma del presente articolo non hanno diritto a voto nelle deliberazioni che li riguardano (1).

Il Congresso sarà di regola convocato ogni tre anni; in via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine quando dal Direttorio, d'accordo con la Presidenza, sia ritenuto necessario; o quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Direttorio Nazionale in accordo con la Presidenza, a norma del successivo art. 12, lettera *d*).

A cura della Presidenza, almeno quindici giorni prima della riunione, saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso, avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il Presidente del Congresso è il Presidente della Confederazione.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per schede segrete, per appello nominale, per alzata e seduta. Il Presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

(1) R. D. 17-12-1928 n. 32.

Non avranno diritto di rappresentanza al Congresso quei Sindacati che non fossero in regola con l'Amministrazione per il versamento dei contributi previsti dall'art. 18.

ART. 10. — Il Congresso Nazionale viene convocato per i seguenti scopi:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il complesso dei rapporti fra le diverse categorie in relazione ai problemi tecnici, produttivi e contrattuali delle categorie organizzate nella Confederazione;

b) l'approvazione dei resoconti morali e finanziari e la nomina di un collegio di revisori composto di cinque persone;

Il bilancio consuntivo della Confederazione deve essere sottoposto ogni anno all'esame del collegio dei revisori le cui relazioni saranno annualmente comunicate per la conoscenza e per le osservazioni del caso alle organizzazioni nazionali, interprovinciali e provinciali componenti la Confederazione, e triennalmente saranno sottoposte all'approvazione del Congresso Nazionale;

c) per la proposta dei candidati politici prevista dalla legge sulla rappresentanza nazionale.

ART. 11. — Il Direttorio Nazionale è composto, a norma dell'art. 4 del presente Statuto, dai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali di categoria e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra.

ART. 12. — Il Direttorio Nazionale ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente Statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Confederazione e di disciplinare l'amministrazione della Confederazione e degli organismi dipendenti;

d) di convocare, in accordo con il Presidente, i Congressi Nazionali.

ART. 13. — Il Direttorio si radunerà di regola almeno una volta ogni trimestre e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

LA PRESIDENZA

ART. 14. — Il Presidente della Confederazione è designato dal Congresso Nazionale, salva l'approvazione a norma di legge. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di ritardata convocazione del Congresso Nazionale il Presidente resta in carica fino alla data della convocazione stessa.

ART. 15. — Il Presidente ha la rappresentanza della Confederazione per ogni titolo e responsabilità.

Il Presidente della Confederazione ratifica la nomina dei dirigenti fatta dai Congressi delle organizzazioni provinciali, interprovinciali e nazionali di categoria componenti la Confederazione e designa i rappresentanti delle organizzazioni stesse in tutti i Corpi

o Enti in cui sia richiesta una rappresentanza dei lavoratori della categoria.

Le modalità per la nomina dei detti dirigenti saranno determinate dagli Statuti relativi.

ART. 16. — La responsabilità della amministrazione confederale spetta al Presidente.

AMMINISTRAZIONE

ART. 17. — Con apposito regolamento da approvarsi dal Direttorio e da sottoporsi anche all'approvazione del Ministero delle Corporazioni verranno emanate le norme da osservarsi dalla Confederazione e dalle Associazioni dipendenti circa l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

ART. 18. — La Confederazione trae i suoi mezzi di esistenza dai contributi obbligatori e suppletivi previsti dalle disposizioni in vigore, da eventuali proventi per atti di liberalità e dalle rendite patrimoniali se esistono.

ART. 19. — La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei professionisti e degli artisti, d'accordo con le altre Confederazioni dei lavoratori, provvederà all'adozione di un distintivo e di una tessera di tipo uniforme, da distribuirsi dalla Confederazione stessa attraverso le Associazioni dipendenti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 20. — Il Presidente della Confederazione ha facoltà di applicare la censura oppure la sospensione dalla carica e dalle funzioni, per un periodo non superiore a sei mesi, ai dirigenti delle associazioni i quali non ottemperino con la dovuta diligenza oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi, dai regolamenti dello Stato, e dagli Statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

ART. 21. — Il Direttorio della Confederazione ha facoltà di deliberare la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni che siano recidivi nelle mancanze di cui all'articolo precedente, che compiano atti che rechino nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione, od azioni contro l'onore o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale o si rendano comunque incompatibili con la carica ricoperta.

ART. 22. — Il Direttorio della Confederazione può sospendere, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'esercizio dei diritti confederali le associazioni aderenti che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione o non adempiano o trascurino le funzioni loro imposte dalle finalità dell'ente.

ART. 23. — Contro i provvedimenti di cui agli articoli 20, 21 e 22 è ammesso il ricorso al Ministero delle Corporazioni.

ART. 24. — Il Congresso Nazionale ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, salva l'approvazione a norma di legge.

Le proposte di modificazioni dovranno essere formulate per iscritto e mandate alla Presidenza confederale almeno tre mesi prima del Congresso.

ART. 25. — La Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei professionisti e degli artisti avrà un organo ufficiale periodico, comune alle altre Confederazioni dei lavoratori, con le quali stabilirà apposita convenzione, onde fissare il modo e la misura della sua contribuzione.

ART. 26. — Per la prima attuazione del presente statuto il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei professionisti e degli artisti sarà nominato dal Ministro delle Corporazioni e durerà in carica fino a quando non sarà possibile promuoverne la designazione da parte del Congresso Nazionale a mente del precedente articolo 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni
MUSSOLINI.

2.

DEL SINDACATO NAZIONALE FASCISTA DEI GIORNALISTI

NOTIZIA

Il primo nucleo del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti sorse a Bologna nel 1922 prima della Marcia su Roma.

La sezione di Roma fu fondata nel novembre del 1922 da un Comitato direttivo di cui facevano parte Giuseppe Bottai, Attilio Tamaro, Ermanno Amicucci, Roberto Forges Davanzati, Italo Minunni, Bernardo Lorecchio e Gaetano Scalfati.

Nel 1924 il Sindacato si costituì definitivamente a Roma, con un Congresso solenne tenuto il 28 gennaio in Campidoglio per opera di un Comitato ordinatore composto di Forges Davanzati, Polverelli, Amicucci, Squadrilli, Milelli, Crispolti, Paoloni, Lorecchio, Pellizzari, Nosari, Aponte, Sacchetti, Buoninsegni, Di Giacomo, Scalfati, Abbo, Castelli.

Il Congresso fu onorato dalla presenza del Capo del Governo che vi pronunciò un memorabile discorso.

Nel 1926 la vecchia Federazione della Stampa italiana fu conquistata dal Fascismo e prese nome di Federazione Fascista dei Giornalisti Italiani, fondendosi col Sindacato Nazionale. Alla fusione non era tuttavia seguito l'inquadramento vero e proprio entro l'organizzazione sindacale che fa capo alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti. Questo compito era riservato all'on. Ermanno Amicucci che, in data 22 febbraio 1927, veniva nominato

dall'on. Rossoni Segretario generale del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

L'on. Amicucci, prese le consegne del vecchio organismo nazionale, procedeva immediatamente, d'accordo con le superiori gerarchie politiche e sindacali, alla costituzione effettiva del Sindacato nazionale dei Giornalisti su basi regionali.

I Sindacati regionali riconosciuti furono i seguenti:

1) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Torino.
2) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Milano.
3) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Genova.
4) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Venezia (comprendente anche i giornalisti della Venezia Tridentina).
5) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Trieste (comprendente anche i giornalisti della Dalmazia e del Friuli).
6) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Bologna (comprendente anche i giornalisti delle Marche).
7) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Roma (comprendente anche i giornalisti dell'Umbria, della Sardegna, degli Abruzzi e Molise, nonchè i giornalisti residenti all'estero e nelle Colonie).
9) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Napoli (comprendente anche i giornalisti della Calabria e della Basilicata).
10) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Bari.
11) Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, Palermo.

Tutti gli altri Sindacati e Associazioni di Giornalisti furono dichiarati disciolti, solo si è consentito che in alcuni centri provinciali si costituissero delle sezioni del Sindacato regionale della circoscrizione.

Il riconoscimento giuridico del Sindacato Nazionale avvenne col Regio Decreto 7 aprile 1927, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1927, n. 115: *Riconoscimento giuridico dei Sindacati Nazionali e delle Unioni Nazionali dei Sindacati aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti, ecc.*

Il Sindacato Nazionale fascista dei giornalisti ha sede in Roma, via Veneto 7.

Lo schema di statuto che segue, compilato al Ministero delle Corporazioni e già discusso dagli organi sindacali competenti, non avrà efficacia giuridica ed applicazione se non quando verrà promulgato con R. Decreto promosso dal Ministero delle Corporazioni. Ciò che avverrà quanto prima. Il vecchio Statuto, e il Regolamento che lo accompagna, sui quali ancora per poco il Sindacato Nazionale si governa, qui non si ristampano perchè sorpassati e con riferimenti a Enti che non esistono più, quali la Federazione degli Intellettuali da cui il Sindacato dipendeva, il Collegio dei Probiviri, ecc.

STATUTO

TITOLO I.

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1. — Con la denominazione di Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti è costituita una Associazione che riunisce tutti

i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, dei giornalisti. Fanno inoltre parte del Sindacato Nazionale gli Enti ed Istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei professionisti della categoria inquadrata per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, N. 563.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, eretto in Ente morale con R. D. 25 marzo 1926, N. 838, costituito e funzionante in modo autonomo a norma del proprio statuto e delle disposizioni di legge, esplicherà la sua attività d'accordo con il Sindacato Nazionale.

Il Sindacato Nazionale ha propria sede in Roma.

ART. 2. — Il Sindacato Nazionale estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: esso fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti ed Artisti, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti disposti dalla legge o dal presente statuto e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che la compongono.

ART. 3. — Il Sindacato, nell'ambito della sua competenza, si propone:

a) di tutelare gli interessi morali e materiali dei professionisti della categoria, per la quale è costituito, di fronte allo Stato, alle altre pubbliche amministrazioni ed ai privati;

b) di svolgere opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività giornalistiche, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei sindacati dipendenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle Autorità competenti;

c) di rappresentare legalmente tutte le Associazioni di grado inferiore che lo compongono sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i professionisti della categoria inquadrata, sia infine dinanzi alla Magistratura del Lavoro;

d) di coordinare le attività delle Associazioni aderenti in armonia con gli interessi della categoria inquadrata e con quelli superiori della Nazione;

e) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle capacità professionali dei giornalisti, promuovendo anche, d'accordo con la corrispondente Associazione dei datori di lavoro, la costituzione di Uffici di collocamento a base nazionale;

f) di stipulare contratti collettivi a carattere nazionale, aventi cioè efficacia su tutto il territorio del Regno d'Italia, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione dei contratti collettivi locali e nella azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione di tariffe di lavoro e di accordi particolari;

g) di coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

h) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti a carattere nazionale. In tale materia il Sindacato Nazionale procederà in ogni caso d'accordo con l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti;

i) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di Istituti ed Enti, a carattere nazionale, aventi per scopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei professionisti appartenenti alla categoria inquadrata;

l) di vigilare affinchè le autorità amministrative e giudiziarie ed i privati osservino le disposizioni concernenti l'esercizio della professione di giornalista, svolgendo eventualmente, nei limiti consentiti dalle leggi, opportuna azione per reprimere le infrazioni alle leggi stesse;

m) di designare una parte dei membri della Commissione superiore per la stampa, avente sede presso il Ministero della Giustizia, nel numero e nelle forme previsti dalle relative norme di legge;

n) di designare o nominare i propri rappresentanti nei corpi politici, amministrativi o tecnici dello Stato e degli Enti pubblici, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

o) di impugnare, ove lo ritenga opportuno, dinanzi alla Commissione superiore per la stampa i provvedimenti dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, esistenti presso i Sindacati di primo grado dipendenti, sia in materia disciplinare che in materia d'iscrizione, cancellazione e radiazione dagli albi;

p) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria da esso rappresentata, e di adempiere a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce, nonchè del presente statuto.

Titolo II.

DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art. 4. — Per essere ammessi a far parte del Sindacato Nazionale, i Sindacati di primo grado e gli Istituti assistenziali non

ancora riconosciuti debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato Nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

Il Sindacato Nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il Segretario del Sindacato Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica dell'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato Nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda è ammesso il ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Art. 5. — L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte o giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato Nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6. — L'adesione al Sindacato Nazionale impegna l'associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato Nazionale.

Art. 7. — I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti il Sindacato Nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni dipendenti dalla Confederazione dei Professionisti e degli Artisti saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato Nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbano avere con altre Associazioni sindacali, appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato Nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

TITOLO III.

ORGANI DEL SINDACATO NAZIONALE

ART. 8. — Sono organi del Sindacato Nazionale:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il Segretario.

ART. 9. — Il Consiglio è costituito dai Direttori di tutti i Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato Nazionale.

Partecipano di diritto al Consiglio il Segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato Nazionale: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo e i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato Nazionale hanno diritto a far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio del Sindacato Nazionale lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato Nazionale in accordo col Segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il Segretario del Sindacato Nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano; il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio i segretari di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi al Sindacato Nazionale.

ART. 10. — Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato Nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo del Sindacato, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato Nazionale, ed esame delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti.

c) deliberazione sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado e circa i contributi dei Sindacati stessi al Sindacato Nazionale;

d) nomina del Segretario del Sindacato, di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

e) nomina dei revisori dei conti;

f) designazione delle persone tra le quali debbono essere nominati dal Ministro per la Giustizia i membri della Commissione superiore della stampa;

g) designazione delle persone tra le quali il Ministro della Economia Nazionale nomina i componenti il Consiglio generale dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani;

h) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce.

ART. 11. — Il Direttorio del Sindacato Nazionale si compone del Segretario del Sindacato stesso, che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti e uno è designato dalla Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre, straordinariamente tutte le volte che il Segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza almeno di due membri, oltre il Segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunziata dal Direttorio, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

ART. 12. — Il Direttorio del Sindacato Nazionale ha il compito:

a) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) di esaminare lo schema di bilancio preventivo del Sindacato Nazionale da sottoporsi alla deliberazione del Consiglio;

c) di deliberare sulle convocazioni del Consiglio, d'accordo col Segretario;

d) di deliberare sulla ammissione al Sindacato Nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

e) di deliberare le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

f) di designare i rappresentanti del Sindacato Nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti, tranne i casi di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'art. 10;

g) di deliberare sui ricorsi da proporre dinanzi alla Commissione superiore per la stampa, contro le decisioni dei Comitati per la tenuta degli albi professionali, esistenti presso i Sindacati di primo grado dipendenti, sia in materia disciplinare, che in materia di iscrizione, di cancellazione e di radiazione dagli albi. Il Direttorio potrà delegare uno dei suoi membri a presentare e sostenere il ricorso. Saranno in ogni caso osservate le norme legislative sulla professione di giornalista e quelle contenute nel regolamento di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi alla Commissione superiore per la stampa;

h) di deliberare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle disposizioni di cui al Titolo VI del presente statuto;

i) di deliberare sugli atti indicati nelle lettere *b*) *c*) *d*) *f*) dell'art. 30 del R. D. 1° luglio 1926, N. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione Nazionale e del Ministero delle Corporazioni, a norma di legge;

l) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce.

ART. 13. — Il Segretario del Sindacato Nazionale è nominato dal Consiglio; dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere approvata dal Presidente della Confederazione e ratificata a norma di legge.

ART. 14. — Il Segretario dirige e rappresenta il Sindacato Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio del Sindacato Nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni dipendenti dal Sindacato Nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti.

Vigila affinchè siano osservate le disposizioni concernenti l'esercizio della professione di giornalista ed adempie a tutte le altre funzioni che siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui il Sindacato Nazionale aderisce.

ART. 15. — Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle Corporazioni potrà consentire che sia derogato alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

TITOLO IV.

PATRIMONIO SOCIALE, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

ART. 16. — Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato Nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del Segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) deve essere, a norma

dell'art. 18 del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130, investito in titoli del Debito pubblico vincolati.

ART. 17. — Costituiscono entrate del Sindacato Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, N. 563;

c) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

d) le somme incassate dal Sindacato Nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce, su proposta del Sindacato stesso e con l'approvazione del Ministero delle Corporazioni.

ART. 18. — Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione dei professionisti inquadrati;

b) le spese per gli Uffici di collocamento, previste dal R. D. 15 novembre 1928, N. 2762;

c) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla;

d) le spese per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, N. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

ART. 19. — Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio, sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce. Il tesoriere economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Nei regolamenti di cui al precedente comma saranno precisate le forme per l'impegno ed il pagamento delle spese.

I dirigenti del Sindacato che ordinano spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra a norma di legge, oppure ne contraggano l'impegno, ne rispondono in proprio ed in solido.

ART. 20. — L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 21. — Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dalla assemblea dei soci, a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti. Se entro i dieci giorni successivi la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intenderà senz'altro approvato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'art. seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e la approvazione dei bilanci stabilita dalla legge e dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle Corporazioni.

ART. 22. — Il Consiglio del Sindacato Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso, nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce e sottoposta all'approvazione del Consiglio del Sindacato Nazionale.

TITOLO V.

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

ART. 23. — I contratti collettivi di lavoro di carattere nazionale, i regolamenti, gli accordi e tutte le altre convenzioni aventi efficacia su tutto il territorio del Regno ed interessanti la categoria dei giornalisti debbono essere stipulati dal Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

Sono altresì di competenza del Sindacato Nazionale tutti i contratti, gli accordi e convenzioni aventi efficacia sul territorio di due o più Sindacati di primo grado.

Il Sindacato Nazionale ha facoltà di intervenire nella stipulazione di tutti i contratti ed accordi di competenza dei Sindacati di primo grado dipendenti e può altresì avocare a sè la stipulazione dei contratti e degli accordi stessi, quando, a suo giudizio, essi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria dei giornalisti.

Il Sindacato Nazionale deve informare la Confederazione cui aderisce di tutte le trattative che siano per iniziarsi per la stipulazione di contratti ed accordi di sua competenza, o di competenza dei Sindacati di primo grado.

ART. 24. — I Sindacati di primo grado dipendenti non potranno stipulare contratti collettivi, accordi, regolamenti e convenzioni

analoghe, prima di avere ottenuto l'autorizzazione del Sindacato Nazionale.

A tale scopo, prima di iniziare le trattative, i Sindacati di primo grado dovranno rivolgere al Sindacato Nazionale richiesta motivata, indicando la situazione di fatto e le condizioni ambientali in cui le trattative sono per svolgersi.

Oltre alle facoltà previste nel terzo comma dell'articolo precedente, il Sindacato Nazionale può inviare un proprio delegato ad assistere alle trattative che ritenga del caso.

ART. 25. — Nella stipulazione dei contratti collettivi di competenza del Sindacato Nazionale la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato.

I contratti collettivi stipulati dal Sindacato Nazionale sono firmati dal Segretario, quale rappresentante legale del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. D. L. 1° luglio 1926, N. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il Segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

ART. 26. — Il Sindacato Nazionale non potrà adire la Magistratura del Lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, N. 563, alla Confederazione Nazionale e agli organi centrali di collegamento costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

ART. 27. — Il Sindacato Nazionale deve informare la Confederazione Nazionale prima di adire la Magistratura del Lavoro per le controversie collettive di sua competenza.

Deve altresì dare notizia alla Confederazione, esprimendo il proprio avviso, delle richieste di autorizzazione che, a norma del successivo art. 28, siano ad esse pervenute da parte dei Sindacati di primo grado dipendenti, per proporre azioni dinanzi alla Magistratura del Lavoro.

Qualora il Sindacato Nazionale sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del Lavoro dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato Nazionale la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del Lavoro, della categoria che in esso è inquadrata.

È fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato Nazionale sia attore o convenuto.

In tutti i casi in cui il Sindacato Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla Magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale, deve essere chiesta da esso l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

ART. 28. — Il Sindacato Nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgano fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali e di fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative.

In ogni caso i Sindacati di primo grado dipendenti non potranno proporre azioni dinanzi alla Magistratura del Lavoro senza l'autorizzazione del Sindacato Nazionale e dovranno dare avviso, nel più breve tempo, al Sindacato delle azioni proposte contro di essi da parte di altre Associazioni sindacali.

Il Sindacato Nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del Lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

ART. 29. — Spetta al Direttorio del Sindacato Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni di lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, N. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART. 30. — Il Segretario del Sindacato Nazionale raccoglie le proposte di espulsione presentate dai Sindacati di primo grado dipendenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti e trasmette le proposte stesse al Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti, al quale spetta provvedere in merito esprimendo il proprio avviso sul provvedimento.

ART. 31. — Il Segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione Nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti Sindacali dipendenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Statuto, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

ART. 32. — Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale.

Il Direttorio è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle Corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, N. 563.

Il Direttorio è inoltre tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle Corporazioni dei Sindacati dipen-

denti nei riguardi dei quali si renda eventualmente necessaria la revoca del riconoscimento a norma dell'art. 9 della citata legge 3 aprile 1926, N. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dalle Associazioni dipendenti e dai loro dirigenti, per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa o le Autorità competenti crederanno opportuno di prendere.

ART. 33. — Qualora, in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni dipendenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione Nazionale la denuncia al Ministero delle Corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma 2°, del R. D. 1° luglio 1926, n. 1130.

ART. 34. — Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato Nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

ART. 35. — Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato Nazionale o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

ART. 36. — In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato Nazionale il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. D. 1° luglio 1926 N. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. Decreto.

ART. 37. — Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti, ed ai principi generali del diritto.

3.

DEI SINDACATI REGIONALI DEI GIORNALISTI.

NOTIZIA

Per l'elenco degli undici Sindacati regionali, vedi la *Notizia* relativa al Sindacato Nazionale.

I Sindacati regionali si sono retti sinora secondo uno schema comune di Statuto, compilato sulle linee del vecchio Statuto e Regolamento del Sindacato Nazionale e che crediamo inutile riprodurre perchè in vari punti arretrato rispetto al nuovo ordinamento corporativo. Lo schema del nuovo Statuto, già composto dal Ministero delle Corporazioni, è attualmente in esame presso gli organi sindacali competenti. Sarà in fine promulgato con apposito decreto.

SEZIONE III.

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI E DELLE DISCIOLTE CASSE DI PREVIDENZA

1.

NOTIZIA

La previdenza giornalistica in Italia ebbe inizio e si mantenne per molti anni nei ristretti limiti delle Casse Pie, costituite presso la maggior parte delle Associazioni di stampa. Queste Casse, alimentate unicamente da modesti contributi mensili dei soci e dal ricavato di feste, avevano una scarsa importanza, poichè le pensioni che potevano assegnare ai vecchi soci non erano tali da sopperire, anche modestamente, ai bisogni di una persona.

Il problema della previdenza, con criterio nazionale e globale per tutte le forme di assistenza, fu impostato nel contratto di lavoro del 1919 con una dichiarazione bilaterale nella quale venne per la prima volta solennemente affermato il proposito di risolvere il problema. Tale proposito diventava un esplicito obbligo contrattuale nella Convenzione di lavoro del 1925 (art. 22), e nel 1926 aveva la sua attuazione, per opera del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, con la costituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, eretto in Ente Morale il 26 marzo 1926 (R. D. N.° 838), nel quale vennero fuse le varie Casse Pie con la legge 30 dicembre 1928. L'Istituto ha sede in Roma, via del Moretto 15.

2.

R. DECRETO LEGGE 14 gennaio 1926, n. 86. - *Riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.*

VITTORIO EMANUELE III, Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei Ministri; — Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per ogni somma riscossa dalle Amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualunque genere a titolo

di inserzione per pubblicità o di abbonamento agli stessi giornali, riviste e stampe periodiche, è obbligatorio il rilascio di apposita quietanza.

Art. 2. — Sulla quietanza è dovuto un diritto di centesimi 20 a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti.

Il diritto vien percepito all'atto del rilascio della quietanza, mediante applicazione ed annullamento sulla quietanza stessa di una speciale marca.

Art. 3. — La vendita delle marche viene effettuata a cura delle Casse di previdenza dei giornalisti.

Art. 4. — Il mancato rilascio della quietanza o la mancata applicazione della marca sulla quietanza sono puniti con una pena pecuniaria di L. 100 a L. 500.

Art. 5. — Sono competenti ad accertare le contravvenzioni gli stessi funzionari ed agenti che sono competenti ad accertare le contravvenzioni di bollo, e che sono indicati nell'art. 90 della legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Al servizio di vigilanza per l'applicazione della tassa possono partecipare anche appositi delegati della Cassa pia, con l'incarico di denunciare agli Uffici del Registro le contravvenzioni delle quali venissero a cognizione.

Art. 6. — La procedura per la definizione delle contravvenzioni contemplate dal presente decreto è regolata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 796.

Art. 7. — L'importo delle pene pecuniarie viene introitato dai ricevitori, in conto contabilità speciale, e versato alla fine di ogni mese, al netto della quota spettante agli agenti scopritori, alla Cassa pia di previdenza.

Art. 8. — È data facoltà al Ministro per le finanze di impartire le norme per l'attuazione del presente decreto e di fissare la data della sua decorrenza. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Visto: *Il Guardasigilli* Rocco. Mussolini - Volpi.

3.

R. DECRETO 25 marzo 1926, N. 838. *Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto-Legge 9 ottobre 1921, N. 1509, con cui si provvede alla erogazione di un fondo a beneficio delle Istituzioni di previdenza a favore del personale giornalistico;

Visto il Regio Decreto-Legge 14 gennaio 1926, N. 86, con cui

si danno norme circa la riscossione a favore delle Casse di Previdenza dei Giornalisti, di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche;

Visto l'atto 10 dicembre 1925, a rogito Notaio Russo Ajello di Roma, con cui si fissano le norme contrattuali per il lavoro giornalistico fra l'« Unione Nazionale Editori Giornali » e la « Federazione Nazionale della Stampa Italiana »;

Visto il processo verbale 17 gennaio 1926 dell'assemblea generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con cui si delibera la creazione di un « Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani »;

Vista l'istanza 18 febbraio 1926, con cui la presidenza del predetto Istituto chiede che questo sia eretto in Corpo Morale;

Visto il testo di statuto provvisorio proposto per il suddetto Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per la Economia Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con sede in Roma, è eretto in Corpo Morale, e ne è approvato il relativo statuto provvisorio composto di sette articoli, visto d'Ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

4.

R. DECRETO 2 luglio 1926, n. 1196. - *Approvazione del Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge* 14 gennaio 1926, n. 86, *che consente la riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, sulla riscossione a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti dei giornali, riviste e stampe periodiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — È approvato il regolamento per la esecuzione del Nostro decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

MUSSOLINI - VOLPI - CIANO.

REGOLAMENTO

ART. 1. — Agli effetti dell'applicazione del diritto fisso di centesimi 20 stabilito dall'art. 1 del R. Decreto legge 14 gennaio 1926, n. 86, a favore delle Casse di previdenza dei giornalisti, cui ora è succeduto l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani istituito con R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, le amministrazioni dei giornali, riviste e stampe periodiche di qualsiasi genere, le agenzie di pubblicità ed altri Enti simili sono obbligati a tenere due bollettari a madre e figlia progressivamente numerati tanto nella madre che nella figlia, uno per le ricevute da rilasciarsi per le somme riscosse a titolo di abbonamento, l'altro per le ricevute relative alle riscossioni dipendenti da inserzioni per pubblicità.

ART. 2. — Le ricevute delle somme riscosse a titolo di abbonamento debbono riferirsi ad una sola persona, ditta od Ente, e ad un solo giornale, rivista o stampa periodica.

Quelle rilasciate per le somme riscosse a titolo di inserzione per pubblicità debbono riferirsi agli avvisi interessanti una sola persona, ditta od Ente. Quando la stessa inserzione debba pubblicarsi più di tre volte è dovuta la tassa di centesimi 20 per ogni gruppo di tre pubblicazioni o frazioni.

ART. 3. — Il diritto di cui trattasi deve essere corrisposto mediante speciali marche da bollo doppie, da applicarsi ed annullarsi dalla parte creditrice.

L'applicazione delle marche deve essere fatta in modo che la sezione di marca con l'Effigie Sovrana aderisca all'esemplare della ricevuta destinata all'abbonato e all'interessato dell'inserzione e l'altra aderisca al tronco del bollettario che rimane all'amministrazione del giornale, rivista o stampa, o all'amministrazione dell'agenzia.

L'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* e dei Fogli annunzi delle provincie deve applicare le marche sulle bollette che ora si rilasciano per le inserzioni a pagamento.

ART. 4. — La fabbricazione delle marche viene effettuata a

cura e spese dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, a mezzo però del Provveditorato generale dello Stato, o di quell'altro organo statale incaricato della fabbricazione dei valori bollati.

La distribuzione delle marche si effettua a carico del detto Istituto nazionale a mezzo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

ART. 5. — Il Provveditorato generale dello Stato invia direttamente all'Amministrazione delle poste e telegrafi le marche allestite, facendo accompagnare la spedizione da apposita nota con la indicazione del numero e del valore complessivo delle marche e trasmette contemporaneamente copia di essa alla presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

ART. 6. — L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, verificata la concordanza della nota e trovatala esatta, prende in carico, su apposito registro, le marche in essa indicate.

Nel caso contrario, entro tre giorni dall'arrivo delle marche, fa con apposito verbale le sue osservazioni e ne rimette copia al Provveditorato.

ART. 7. — L'Amministrazione delle poste e telegrafi provvede coi mezzi propri a custodirle ed a distribuirle agli uffici che, d'accordo con l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ne saranno incaricati.

ART. 8. — Il prodotto ricavato dalla vendita delle marche sarà, a cura dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, versato in apposito conto corrente da aprirsi nel servizio dei conti correnti ed assegni postali, al nome dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti.

Prima, però, del versamento dovrà essere prelevata dal detto prodotto una somma percentuale sul prodotto stesso, quale compenso dovuto all'Amministrazione delle poste e telegrafi, per la spesa degli stampati, custodia, tasse di versamento in conto corrente, e la provvigione spettante agli uffici postali incaricati della distribuzione.

La percentuale sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e potrà successivamente essere variata nella stessa forma.

ART. 9. — Sono competenti all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni del Regio decreto-legge succitato e del presente regolamento:

1) i funzionari dell'Amministrazione della finanza, muniti di tessera di riconoscimento, e gli ufficiali, sottufficiali ed agenti appartenenti al Corpo della Regia Guardia di finanza;

2) i funzionari, gli agenti della pubblica sicurezza e gli ufficiali, sottufficiali e militi appartenenti all'Arma dei Reali carabinieri.

Al servizio di vigilanza per l'applicazione delle tasse possono partecipare anche appositi delegati dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti muniti di speciale tessera di riconoscimento, con l'incarico di denunziare agli Uffici del Registro le contravvenzioni delle quali venissero a cognizione.

Agli scopritori delle contravvenzioni appartenenti al Corpo della Regia Guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri ed agli altri Corpi armati dello Stato, spetta sul prodotto netto delle contravvenzioni la compartecipazione stabilita per le tasse di bollo a tariffa speciale, di cui al R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675.

ART. 10. — Il contravventore può ritenere gli atti, gli scritti ed i registri uniti al processo verbale di contravvenzione, previo deposito dei diritti dovuti e delle pene pecuniarie.

In questo caso si fa constare nel processo verbale del pagamento avvenuto e della riserva fatta: si cifrano le carte e si dà corso al processo verbale.

Il contravventore è obbligato a presentare all'Intendenza di finanza e all'autorità giudiziaria, prima della pronunzia della decisione e della sentenza, le carte ritirate. Ove non le presenti, o le presenti alterate, si hanno per veri i fatti risultanti dal verbale.

ART. 11. — I funzionari, gli ufficiali, sottufficiali, militi ed agenti competenti all'accertamento delle contravvenzioni a norma del precedente art. 9 hanno facoltà di accedere nelle Amministrazioni dei giornali, nelle agenzie di pubblicità e di procedere all'esame dei bollettari suindicati.

ART. 12. — Agli effetti di che all'art. 7 del Regio decreto-legge i procuratori del Registro dovranno introitare le somme per pene pecuniarie in dipendenza di contravvenzioni allo stesso Regio decreto-legge ed a questo regolamento, prelevando il premio agli scopritori, e, quando trattisi di pena pecuniaria dipendente da sentenza, il decimo alle cancellerie e agli ufficiali giudiziari.

Il provento netto contravvenzionale dovrà essere inviato a mezzo di vaglia postale a tassa alla Presidenza dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, cui spetta per essere succeduto alla Cassa pia.

ART. 13. — Le disposizioni del Regio decreto-legge e di questo regolamento entrano in vigore col giorno 1 agosto 1926.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

5.

R. DECRETO 23 settembre 1926, n. 1703. - *Approvazione dello Statuto organico dell'Istituto nazionale di previdenza dei Giornalisti Italiani con sede in Roma* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui fu eretto in

(1) Lo Statuto di cui il presente decreto fu poi riformato con lo Statuto attuale che si legge più oltre, promulgato con decreto 25 ottobre 1928.

Corpo morale l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani, con sede in Roma, e fu approvato il relativo statuto provvisorio;

Visto il R. decreto 6 agosto 1926, col quale fu sciolta la Commissione nominata con l'art. 7 del suddetto statuto provvisorio e fu nominata, in sua vece, una Commissione straordinaria per la provvisoria gestione ed amministrazione dell'ente;

Visto il testo dello statuto organico definitivo proposto dalla Commissione straordinaria;

Ritenuto necessario che alla nomina delle cariche sociali, nella prima applicazione del predetto statuto organico definitivo, provveda, senz'altro, il Capo del Governo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È approvato lo statuto organico definitivo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto composto di 26 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

ART. 2. — A parziale deroga da quanto è disposto nell'art. 7 dell'annesso statuto, nella prima applicazione di esso, la nomina del Consiglio generale è fatta dal Capo del Governo.

Ordiniamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - FEDERZONI.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

6.

R. DECRETO 8 dicembre 1926. *Costituzione del primo Consiglio generale dell'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838 con cui fu eretto in Corpo morale « l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » con sede in Roma;

Veduto il R. decreto 23 settembre 1926, n. 1703, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per l'Economia Nazionale e per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Il primo Consiglio generale dell'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani », con sede in Roma, è composto dei seguenti signori:

Amicucci on. Ermanno - Baratelli Mario - Betti Guerrino - Cappelletto Giovanni - Cassola Garzia - Castelli Giulio - Cavara Otello - Favales Antonio - Ferretti on. Lando - Francesconi Giulio - Giacchetti Cipriano - Guglielmotti Umberto - Interlandi Telesio - Maffii Maffio - Marchi on. Corrado - Marconi Imolo - Mussolini Arnaldo - Norsa Giulio - Paoloni Francesco - Parini Piero - Patti Vasco - Pedrazzi on. Orazio - Pini Giorgio - Rossi Francesco Giuseppe - Stefani Giuseppe.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1926.

MUSSOLINI - BELLUZZO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

7.

R. DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 359. - *Disposizioni relative al pagamento di quote a favore dei Comitati per l'uso dei biglietti ferroviarii di andata e ritorno a riduzione. Percentuale da devolvere all'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'Art. 3, n. 2 della Legge 1° gennaio 1926 n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare le disposizioni dell'art. 7 secondo comma del Regio decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle FF. SS.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni, di concerto con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge 6 aprile 1925 n. 372, il Capo del Governo ha facoltà, in occasione di manifestazioni di particolare importanza, di

consentire che la validità del biglietto a prezzo ridotto sia subordinata, per il viaggio di ritorno, al pagamento da parte del viaggiatore di una determinata quota a favore del Comitato organizzatore.

La misura di tale quota sarà stabilita sopra richiesta del Comitato stesso a cura dell'Amministrazione ferroviaria.

ART. 2. — È fatto obbligo al Comitato organizzatore di devolvere il 10 % del ricavato della percezione delle quote di cui all'art. 1° all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

ART. 3. — L'Amministrazione ferroviaria non avrà alcuna ingerenza nella percezione e nella liquidazione delle quote di cui ai precedenti articoli.

ART. 4. — Il presente Decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per esser convertito in Legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di Legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CIANO - VOLPI.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

8.

R. DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2718. - *Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui l'Istituto Naziaonale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con sede in Roma, fu eretto in Corpo morale e ne fu approvato lo statuto provvisorio;

Visto il Regio Decreto 23 settembre 1926, n. 1703, col quale fu approvato lo statuto organico definitivo dell'Istituto suddetto;

Vista l'istanza 10 luglio 1928 con cui si chiede l'approvazione di un nuovo testo di statuto, proposto dal Comitato Esecutivo dell'ente per mandato conferitogli dal Consiglio Generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'Economia Nazionale, di concerto col Primo Ministro Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo: -

ARTICOLO UNICO. — È approvato il nuovo testo organico definitivo dello Statuto dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani con sede in Roma, nel testo annesso al presente decreto composto di ventuno articoli, visto d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo ecc.

Dato a S. Rossore, il 25 ottobre 1928 - A. VII.

VITTORIO EMANUELE III.

MUSSOLINI - MARTELLI.

STATUTO

COSTITUZIONE E FINI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI.

ART. 1. — L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, eretto in Ente morale con Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, ha sede in Roma.

ART. 2. — L'Istituto Nazionale si propone di promuovere ed attuare la previdenza e l'assistenza fra i giornalisti italiani.

DELLE ISCRIZIONI.

ART. 3. — Sono iscritti all'Istituto gli iscritti all'Albo professionale dei giornalisti ed al Sindacato Nazionale dei Giornalisti fascisti alle condizioni espresse in apposito regolamento e dopo e salva la ratifica del Comitato direttivo permanente dell'Istituto.

DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO.

ART. 4. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio Generale;

b) il Comitato Direttivo permanente;

c) i revisori.

ART. 5. — Il Consiglio Generale è nominato con Decreto Reale, dietro proposta del Ministro per l'Economia Nazionale, su designazione del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, giuridicamente riconosciuto, il quale Sindacato sottoporrà al Ministro una lista di 50 nomi per la scelta.

Esso è composto di 25 membri che durano in carica cinque anni, con l'obbligo di riunirsi almeno due volte all'anno presso la sede dell'Istituto.

Le spese dei componenti il Consiglio Generale residenti fuori Roma, per il loro intervento alle sedute, sono a carico dell'Istituto.

ART. 6. — Nella sua prima adunanza, il Consiglio Generale nomina nel proprio seno:

un Presidente;

un Vice Presidente;

un Segretario Generale;
un Amministratore;
un Vice Segretario Generale.

Essi costituiscono il Comitato Direttivo permanente il quale dura in carica cinque anni.

ART. 7. — Il Presidente è capo dell'Istituto, lo rappresenta in tutti i rapporti giuridici, amministrativi e morali; e può delegare i suoi poteri ad altro dei componenti il Comitato Direttivo, quando il Vice Presidente sia impedito od assente, e volta per volta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Segretario Generale dirige la segreteria ed è capo del personale.

L'Amministratore è responsabile dei servizi di cassa e di contabilità; presenta i progetti di bilancio e provvede alle erogazioni ed all'investimento dei fondi sociali, secondo le deliberazioni del Comitato Direttivo permanente.

Il Vice Segretario generale è a disposizione.

ART. 8. — Quando due o più membri del Comitato Direttivo permanente vengano a cessare dalle loro funzioni, saranno surrogati per deliberazione del Consiglio Generale.

ART. 9. — Il Comitato Direttivo è convocato con lettera raccomandata, dal Presidente o di sua iniziativa.

Il Vice Presidente o due consiglieri possono chiederne la convocazione.

Per deliberare validamente occorre la presenza di tre componenti il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 10. — Quando cinque o più componenti il Consiglio Generale venissero a cessare dalle loro funzioni, il Comitato Direttivo dovrà immediatamente richiedere al Ministero competente la loro sostituzione.

ART. 11. — Il Comitato Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

1) rappresenta l'Istituto, ne tutela gli interessi e ne esercita le attività, e gestisce l'amministrazione in tutti i rami;

2) prepara e studia i nuovi servizi di previdenza, beneficenza e assistenza, ecc., secondo i fini sociali e li organizza; ne compila i relativi regolamenti in armonia con le risultanze del bilancio e li pone in esecuzione dopo che siano stati approvati dal Consiglio Generale;

3) veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

4) compila i bilanci, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale;

5) studia le proposte da sottoporsi al Consiglio Generale;

6) convoca le sedute del Consiglio Generale e ne fissa l'ordine del giorno;

7) delibera, in primo grado, sulle domande di ammissione;

8) trasmette i bilanci al Ministero dell'Economia Nazionale,

cura con esso tutti i rapporti inerenti all'Istituto secondo le prescrizioni di legge.

ART. 12. — Il Consiglio Generale:

a) elegge il Comitato Direttivo;

b) approva i bilanci;

c) decide in grado di appello sulle ammissioni, sulle negate ammissioni, e sulle radiazioni;

d) decide sulle questioni di massima che interessano l'azione del Comitato Direttivo.

e) approva i regolamenti relativi ad ogni nuovo esercizio;

f) provvede ad ogni altra mansione deferitagli dalla legge e dal presente Statuto.

CONSIGLIO GENERALE.

ART. 13. — Le sessioni del Consiglio Generale sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie, in numero di due per anno, avranno luogo, l'una nel dicembre per l'esame di approvazione del bilancio preventivo, per la gestione dell'anno prossimo, e l'altra nel marzo per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi debbono esser mandati a ciascun componente il Consiglio Generale, insieme con l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della riunione.

Nello stesso periodo debbono rimanere negli uffici sociali i registri ed i documenti giustificativi, a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Le sessioni ordinarie saranno convocate per iniziativa del Presidente o del Comitato Direttivo, oppure ad istanza di almeno dieci componenti il Consiglio Generale.

ART. 14. — Le riunioni del Consiglio Generale, convocato con lettera raccomandata, sono presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente, in assenza del Presidente.

Esse sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno tredici componenti; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione ha luogo un'ora dopo la prima.

Le deliberazioni si adottano per alzata e seduta, quando non sia chiesta, da almeno due dei presenti, la votazione segreta o per appello nominale. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

DEI REVISORI.

ART. 15. — Nella seduta annuale del Consiglio Generale, nella quale viene eletto il Comitato Direttivo, si eleggono (eventualmente anche tra persone non appartenenti all'Istituto) tre sindaci effettivi e due supplenti.

I medesimi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Verificandosi nel corso dell'anno una vacanza fra i sindaci effettivi, la medesima viene coperta dal sindaco supplente più anziano di età.

I sindaci hanno l'incarico di esaminare i bilanci e i resoconti; essi vigilano l'andamento della contabilità, eseguiscono verifiche ed ispezioni ogni volta che lo credano opportuno e presentano annualmente una relazione all'assemblea dei soci.

Possono assistere alle sedute del Comitato direttivo, ma non vi hanno voto.

ART. 16. — L'iniziativa per le modificazioni da apportarsi allo statuto spetta al Comitato Direttivo, e questo sottoporrà al Consiglio Generale quelle proposte concrete che venissero presentate da non meno di cinque componenti il Consiglio generale o da non meno di 50 soci.

IL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO.

ART. 17. — I proventi dell'Istituto si distinguono in ordinari e straordinari.

Appartengono alla prima categoria:

a) i redditi patrimoniali;

b) il gettito della marca appositamente istituita con R. Decreto 14 gennaio 1926, n. 56, disciplinato dal regolamento approvato con R. Decreto 2 Luglio 1926, n. 1196;

c) il gettito della percentuale spettante all'Istituto ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto-legge 17 febbraio 1927, N. 359;

d) il contributo di cui all'art. 23 del contratto di lavoro giornalistico, in data primo ottobre 1925, da erogarsi esclusivamente secondo il disposto di detto articolo 23.

Appartengono alla seconda categoria i lasciti e le oblazioni.

ART. 18. — Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo, da parte del Consiglio Generale, gli avanzi di esercizio verranno investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, od in cartelle di Istituti esercenti il Credito fondiario, da rendersi e confermarsi nominativi.

Per il funzionamento dell'Istituto si terranno a conto corrente, presso un Istituto di Credito di riconosciuta solvibilità, quelle somme che il Comitato Direttivo crederà necessarie.

ART. 19. — La gestione dell'Istituto è autonoma; ogni anno si procederà alla compilazione di un bilancio consuntivo contenente tutte le operazioni fatte, e che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

ART. 20. — Ad ogni fine d'anno gli avanzi d'esercizio, derivanti dalle entrate ordinarie dell'Istituto, escluse quelle di cui all'art. 18 comma *d*), verranno ripartite così: un ventesimo al fondo spese di amministrazione generali ed eventuali: un ventesimo alla riserva. La rimanente parte (diciotto ventesimi) verrà ripartita fra gli altri fondi patrimoniali dell'Istituto; verrà a tal uopo compilata apposita tabella da allegarsi al conto consuntivo e da approvarsi dal Consiglio Generale insieme al conto medesimo.

NORME REGOLAMENTARI.

ART. 21. — Per l'applicazione del presente Statuto il Consiglio Generale, su proposta del Comitato Direttivo permanente, formulerà un apposito regolamento, che entrerà in vigore dopo l'approvazione del Ministro per l'Economia Nazionale.

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno: F.to MUSSOLINI.

Il Ministro dell'Economia Nazionale F.to: MARTELLI.

9.

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1928, *che approva il Regolamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti*.

IL MINISTRO

per l'Economia Nazionale

Visto il Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, con sede in Roma, fu eretto in Corpo morale e ne fu approvato il relativo statuto provvisorio:

Visto il Regio Decreto 23 settembre 1926, n. 1703, col quale fu approvato lo statuto organico definitivo dell'Istituto medesimo:

Visto il Regio Decreto 25 ottobre 1928, n. 2718, col quale fu approvato il nuovo testo di statuto organico definitivo dell'Istituto predetto:

Visto l'art. 21 del prefato statuto organico definitivo;

DETERMINA.

È approvato il Regolamento per l'applicazione dello statuto organico dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani con sede in Roma, nel testo annesso al presente Decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1928 - VII.

Il Ministro: F.to MARTELLI.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

DELL'ISCRIZIONE DEI SOCI.

ART. 1. — I soci del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti (categ. A professionisti) e che sieno anche iscritti all'Albo professionale, per aver diritto di far parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) iscrizione da non meno di due anni al Sindacato ed all'Albo professionale;

b) appartenenza da almeno un anno ad una azienda giornalistica che applichi integralmente nei loro confronti il contratto di lavoro;

c) dimostrazione coi versamenti mensili 4 % prescritti dal contratto di lavoro medesimo ed effettivamente versati dalle amministrazioni delle pubblicazioni sino dall'inizio dell'appartenenza ai medesimi, di avere un guadagno mensile globale anche se costituito da diversi stipendi non inferiore alle L. 800;

d) non abbiano oltrepassato il 60° anno di età.

ART. 2. — Il Comitato Esecutivo dell'Istituto procederà all'ammissione dopo ricevuta la documentazione delle condizione su espresse e la presentazione di una regolare domanda dell'interessato accompagnata dall'atto di nascita legalizzato.

TITOLO II.

DELLA CANCELLAZIONE DEI SOCI.

ART. 3. — Cessano di appartenere all'Istituto e perdono la loro qualità di soci coloro che per qualsiasi motivo perdono il titolo all'iscrizione al Sindacato Nazionale dei Giornalisti ed all'Albo professionale.

ART. 4. — Cessano altresì di appartenere all'Istituto e perdono la loro qualità di soci coloro per i quali le Amministrazioni dei giornali interrompano i versamenti 4 % prescritti dall'art. 23 del Contratto di Lavoro per un periodo ininterrotto superiore ai sei mesi.

ART. 5. — I giornalisti che per gli art. precedenti vengano ed esser cancellati dall'elenco dei soci, hanno diritto di ritirare la somma accantonata dall'Istituto nei rispettivi conti individuali di cui si tratta negli articoli susseguenti. Essi potranno ottenere la consegna e la libera disponibilità della polizza mista contratta a loro favore dall'Istituto Nazionale di Previdenza, con le modalità prescritte dal contratto collettivo in corso con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla Vita, soltanto se siano inscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza da almeno dieci anni, oppure dimostrino di aver esercitato la professione per almeno quindici anni.

ART. 6. — Coloro che abbiano cessato di far parte dell'Istituto potranno esservi riammessi nel caso che tornino ad esercitare la professione di giornalisti alle condizioni dell'art. 1 e riponendo l'Istituto in possesso della polizza di cui avessero avuta la disponibilità a seconda dell'art. 5.

TITOLO III.

DELLE FORME ASSICURATIVE.

ART. 7. — Il trattamento di previdenza, salvo le altre forme da stabilirsi con lo estendersi delle attività dell'Istituto a favore dei

soci o dei loro eredi legittimi o testamentarii, è stabilito nel presente regolamento.

ART. 8. — Ad esso si provvede:

a) con il capitale accumulato nel conto individuale;

b) con le varie forme assicurative contratte dall'Istituto.

ART. 9. — Le previdenze di cui all'art. precedente verranno stabilite a favore dei soci ammessi nell'anno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

ART. 10. — A favore di ogni socio che non abbia compiuto il 56° anno di età l'Istituto contrarrà una polizza di assicurazione mista sulla vita presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Vita provvedendo al relativo premio con le proprie entrate ordinarie, esclusa quella di cui all'art. 19 comma *d*). L'Istituto inoltre curerà a favore di ogni socio inscritto l'istituzione di un conto individuale sul quale mensilmente verrà accreditato l'importo dei versamenti di cui all'art. 17 comma *c*) ed effettuati in base all'art. 23 del Contratto di Lavoro.

Nel conto individuale di ogni socio verranno inoltre accreditati tutti gli altri eventuali versamenti effettuati a tale scopo dall'interessato o da terzi, nonchè gli interessi sulle somme stesse da accreditarsi alla fine di ogni anno ed alla data della liquidazione del conto in base al saggio medio d'interesse realizzato annualmente dall'investimento di quelle somme.

ART. 11. — Ai soci a favore dei quali per ragioni di età non sia possibile stipulare la polizza di assicurazione, l'Istituto Nazionale di Previdenza verserà al compimento del 60° anno la somma di lire 10.000 in Titoli di Stato purchè abbiano almeno cinque anni di esercizio professionale e due di iscrizione al Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti ed all'Albo professionale, inoltre verserà le somme accantonate nei conti individuali di cui all'articolo precedente.

TITOLO IV.

DELLE LIQUIDAZIONI.

ART. 12. — Il diritto alla liquidazione della polizza di cui all'art. 11 matura al compimento del 60° anno di età; il capitale corrispondente verrà pagato ai soci dell'Istituto al 1° gennaio successivo al compimento del 60° anno di età.

ART. 13. — In caso di premorienza la liquidazione della polizza viene fatta agli eredi legittimi in primo grado (discendenti, ascendenti, coniuge) od agli eredi testamentarii.

ART. 14. — In tal caso la liquidazione verrà eseguita dopo che gli eredi legittimi o testamentarii abbiano esibito:

a) atto di morte, *b*) attestato medico legalizzato specificante la causa della morte, ed in caso di esistenza di eredi minori l'autorizzazione del Tribunale al tutore di riscuotere la parte di spettanza dei minori.

ART. 15. — Le somme accreditate dall'Istituto nei conti individuali vengono pagate in ogni caso all'atto della cancellazione dall'Albo dei soci dell'Istituto e seguono per il caso della vecchiaia e della premorienza le stesse norme di liquidazione della polizza.

ART. 16. — Così le polizze come le somme accreditate nei conti individuali non possono esser cedute nè sequestrate se non a favore ed a garanzia dell'Istituto salvo i casi assolutamente eccezionali nei quali la cessione stessa sia stata autorizzata dal Comitato Esecutivo dell'Istituto.

ART. 17. — Nel caso di disoccupazione la polizza seguiterà ad aver vigore per un periodo di due anni dopo di che verrà annullata, salvo il caso di appartenenza all'Istituto per un periodo superiore ai dieci anni o di esercizio della professione per almeno quindici anni. In questo caso il giornalista ne potrà ottenere la consegna e la libera disponibilità ai termini dell'art. 6.

TITOLO V.

DELLA ASSICURAZIONE INFORTUNII.

ART. 18. — L'Istituto con le proprie entrate generali stipulerà una polizza collettiva contro gli infortunii sia professionali che extra professionali ivi inclusi i rischi di volo per i voli compiuti sulle linee aeree regolari per tutti i propri soci compresi quelli per i quali sia stata già effettuata la liquidazione della assicurazione sulla vita.

Il socio colpito da infortunio o chi per lui dovrà darne immediato avviso all'Istituto mediante il modulo di denuncia e trasmettergli i certificati medici attestanti l'entità dell'infortunio subito e quelli relativi al decorso del male sino a quello di avvenuta guarigione o di invalidità permanente o di morte. L'Istituto provvederà all'invio della indennità relativa ai casi sopra specificati entro quindici giorni dall'invio dei certificati medici definitivi.

In caso di morte per infortunio la liquidazione dell'indennità segue le norme di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO VI.

DELLA DISOCCUPAZIONE.

ART. 19. — Le forme assicurative di cui agli articoli precedenti restano valide a favore dei soci anche in caso di disoccupazione per il periodo ininterrotto di due anni. Trascorso il quale l'Istituto provvederà alla cancellazione dall'albo dei soci ed all'annullamento delle assicurazioni; nei casi specificati dell'art. 5 e dell'art. 6 del precedente Regolamento si farà luogo al riscatto della polizza mista vita ed alla restituzione delle somme loro accreditate nel conto individuale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Via via che l'Istituto procederà alla estensione delle forme assicurative provvederà a stabilirne le modalità di esecuzione con modifiche al presente Regolamento.

Roma, 10 luglio 1928 - VI.

Il Ministro dell'Economia Nazionale
MARTELLI.

10.

LEGGE 31 dicembre 1928, N. 3316 - *Fusione delle Casse Pie di Previdenza dei Giornalisti e istituzioni similari nell'Istituto Nazionale di Previdenza.*

LA RELAZIONE

Onorevoli Colleghi!

Come è noto, con Regio Decreto 25 marzo 1926, numero 838, venne eretto in ente morale, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Scopo fondamentale dell'Istituto, quale risulta all'articolo 2 dello Statuto approvato con successivo Regio Decreto 25 settembre 1926, è quello di « promuovere ed attuare la previdenza e l'assistenza tra i giornalisti italiani », concedendo, altresì, nei limiti consentiti dal proprio bilancio, sussidi ed assegni vitalizi sia ai giornalisti in caso di malattia ed invalidità, sia alle loro vedove ed agli orfani minorenni.

La costituzione di detto ente ha fatto sorgere la necessità di provvedere alle forme analoghe di assistenza esercitate da altri Istituti a base associativa, esistenti nelle principali città. Si tratta d'Istituti per lo più indicati sotto il nome di Casse pie di previdenza per giornalisti, ovvero di enti similari aventi comunque, in massima, lo scopo di accordare sovvenzioni, in caso di bisogno, ai soci giornalisti ed assegni vitalizi a quelli di età avanzata ed inabili al lavoro, nonchè alle vedove ed orfani dei soci stessi. Tali istituzioni sono, il più delle volte, giuridicamente riconosciute come enti morali e talora, come quelle di Roma, Bologna, Genova, Torino e Palermo, hanno carattere d'istituzioni pubbliche di beneficenza.

Si è dovuto, all'uopo, constatare come, dopo la creazione dell'Istituto Nazionale, le istituzioni suddette avrebbero costituito una duplicazione di attività e di forme assistenziali e di previdenza verso la stessa categoria di professionisti, riguardando l'Istituto Nazionale la generalità dei giornalisti italiani, tanto che possono esservi iscritti *di diritto* i giornalisti soci del Sindacato Nazionale professionale e, *facoltativamente*, anche quelli che, pur non appartenendo a detto Sindacato, prestino servizio presso periodici, le cui amministrazioni si siano impegnate ad applicare integralmente il contratto di lavoro sindacale (articoli 4, 5 dello statuto di detto Istituto).

Poichè, quindi, le Casse di previdenza e gli altri enti del genere si sono resi assolutamente superflui per essersi in altro modo provveduto allo scopo cui essi tendevano, ricorre ora l'opportunità di far luogo alla loro trasformazione mediante la fusione nell'Istituto Nazionale di Previdenza. All'uopo, il Governo ha stimato utile di predisporre un disegno di legge, con cui si prov-

vede senz'altro alla fusione delle Casse ed Istituti del genere nell'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani.

Riguardo alla destinazione da dare alle attività patrimoniali delle Casse fuse (beninteso, dopo la liquidazione pensioni e degli assegni di carattere obbligatorio agli aventi diritto), si è ritenuto che le attività delle cessate Casse dovessero essere indirizzate a forme assistenziali specifiche, integrative di quelle principali, attualmente esplicate dall'Istituto Nazionale con sufficiente larghezza di mezzi. Inoltre, avuto riguardo alla origine dei patrimoni delle Casse soppresse, si sono ammessi ad usufruire dei benefici di tali prestazioni sussidiarie anche i soci delle Casse stesse, ancorchè non iscritti all'Istituto Nazionale di previdenza.

Infine, per dar modo all'Istituto medesimo di poter intervenire in via eccezionale e per qualche caso meritevole di particolare considerazione, è stata consentita, tra le prestazioni sussidiarie cui andrebbero devolute le rendite delle attività delle Casse soppresse, anche la concessione di sussidi a favore dei soci delle Casse stesse e loro famiglie.

Su tali basi si è, pertanto, formulato l'unito disegno di legge al quale il Governo confida non sarà per mancare l'autorevole suffragio della Camera dei deputati.

ARTICOLO UNICO.

Le Casse pie di Previdenza fra i Giornalisti e le altre istituzioni similari, esistenti nel Regno, riconosciute in ente morale, e che abbiano per iscopo l'assistenza e la previdenza fra giornalisti, sono fuse nell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti con sede in Roma, istituito con Regio decreto 25 marzo 1926, N. 838.

I redditi netti provenienti dai patrimoni delle Casse suddette, dopo la liquidazione delle pensioni e degli assegni di carattere obbligatorio agli aventi diritto in base ai cessati statuti, sono destinati al ricovero in case di cura e di assistenza dei giornalisti vecchi ed inabili, alla concessione di borse di studio a favore dei figli dei giornalisti di condizioni economiche disagiate, nonchè all'erogazione di sussidi ai Balilla ed agli Avanguardisti figli di giornalisti.

Tra i giornalisti di cui al comma precedente s'intendono compresi anche i soci delle soppresse Casse, ancorchè non iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza, ed, a favore di essi e delle loro famiglie, possono, in casi eccezionali, essere concessi anche sussidi straordinari.

11.

CONVENZIONE 19 dicembre 1927 *fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e l'Istituto di Previdenza dei Giornalisti.*

Fra l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (in seguito denominato più brevemente l'Istituto) rappresentato dal suo Presidente on. cav. di gr. cr. Salvatore Gatti, da una parte, e l'Istituto di Previdenza per i Giornalisti Italiani, in seguito denominato più bre-

vemente l'Istituto contraente) rappresentato dal suo Presidente gr. uff. Arnaldo Mussolini, dall'altra, viene stipulata la seguente convenzione di assicurazione collettiva sulla vita dei giornalisti iscritti all'Istituto di Previdenza suddetto.

ART. 1. — L'Istituto contraente si impegna ad assicurare presso l'Istituto tutti i giornalisti ad esso iscritti salvo quelli che alla data del 1° gennaio 1928 abbiano compiuto l'età di 56 anni. Uguale impegno assume l'Istituto contraente per i giornalisti che esso ammetterà in prosieguo di tempo. Per tutti i soci attualmente iscritti l'assicurazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1928; per gli altri dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione.

ART. 2. — L'Istituto assumerà le assicurazioni di cui trattasi mediante l'emissione di polizze individuali da emettersi per un capitale di L. 25.000.

La forma di assicurazione adottata è la « mista », la quale garantisce:

a) in caso di premorienza dell'assicurato, il pagamento immediato del capitale convenuto;

b) in caso di vita alla scadenza, il pagamento del capitale sopraindicato;

c) in caso di invalidità permanente assoluta che colpisca l'assicurato durante lo svolgimento del contratto, l'esonero dal pagamento dei premî, fermi restando gli impegni assunti dall'Istituto per il caso di vita e per il caso di premorienza.

ART. 3. — Il premio annuo dovuto per ciascun contratto verrà determinato applicando la tariffa allegata alla presente convenzione.

Esso è dovuto in rate annuali anticipate: tuttavia l'Istituto, allo scopo di favorire il contraente, consente che il premio annuo complessivo relativo ai contratti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno venga corrisposto in quattro rate trimestrali posticipate, senza aggiunta di interessi.

L'età verrà determinata in base agli anni interi compiuti trascurando le frazioni. La durata di ciascun contratto sarà ragguagliata ad un numero intero di anni pari alla differenza fra 60 e l'età come sopra computata. Per tal modo la scadenza dei contratti cadrà al 1° gennaio successivo al compimento del 60° anno di età dell'assicurato.

La tassa governativa, attualmente dovuta nella misura del 2 per cento del premio, è a carico del contraente.

ART. 4. — In dipendenza dell'impegno, assunto dal contraente, di assicurare tutti i soci, l'Istituto si obbliga ad accettare senza visita medica tutti i soci attualmente iscritti all'Istituto contraente, ed anche quelli che diverranno soci dell'Istituto nel corso del 1928.

Per i soci che saranno assicurati dall'Istituto contraente dopo il 1° gennaio 1929, la emissione delle polizze nella forma di cui all'art. 2 verrà subordinata all'esito favorevole di una visita medica. Tuttavia l'Istituto si impegna a non escludere dalla assicurazione alcuno dei soci nuovi iscritti, nemmeno se la visita medica

risultasse sfavorevole; si riserva però, secondo i casi e previa intesa col Contraente, di adottare periodi di carenza o di applicare sopraprezzi sanitari, ovvero di modificare la forma di assicurazione.

ART. 5. — L'Istituto di Previdenza dei Giornalisti assume la figura giuridica di contraente delle polizze che saranno emesse per le assicurazioni di cui è oggetto la presente convenzione; pertanto esso sarà tenuto al pagamento dei premi pattuiti e ad esso saranno effettuati tutti i pagamenti derivanti dal verificarsi degli eventi previsti nei contratti di assicurazione.

ART. 6. — Ove il socio assicurato, prima della scadenza del contratto, cessasse di far parte dell'Istituto Contraente, questo avrà facoltà di concedergli la proprietà della polizza o di chiedere all'Istituto di sostituire l'assicurato uscente con un nuovo socio.

Nel primo caso l'assicurato continuerà a corrispondere in proprio il premio convenuto, aumentato nella misura del 6 % per spese di amministrazione e incassi, ove non ritenga più opportuno rescindere, riscattare o ridurre il contratto, giusta quanto previsto dalle condizioni generali di polizza. A parziale deroga delle condizioni generali di polizza, il diritto al riscatto o alla riduzione verrà concesso dopo pagato due annualità di premio.

Il valore di riscatto verrà determinato scontando il valore di riduzione, calcolato in conformità alla disposizione del comma *b*) dell'art. 7 delle Condizioni generali di polizza, al tasso del 4 % all'anno per il tempo che intercede fra la data della domanda del riscatto e la scadenza del contratto.

Qualora invece l'Istituto contraente chieda di sostituire l'assicurato uscente con un nuovo socio, la riserva matematica esistente sul contratto da annullare verrà considerata come premio unico per il nuovo contratto in modo che il Contraente sia tenuto al pagamento del premio annuo soltanto per la differenza fra il capitale di L. 25.000 e quello assicurato a premio unico.

ART. 7. — Per l'assicurazione dei soci esistenti al 1° gennaio 1928 e che a tale data non abbiano raggiunto l'età di 56 anni, complessivamente in numero di 983, come risulta dall'elenco allegato, il Contraente si obbliga a versare un premio annuo iniziale di 1 milione di lire, oltre la tassa governativa, pagabile in rate trimestrali posticipate di L. 255.000 ciascuna (tassa compresa), ed un premio unico di L. 480.000, compresa la tassa, somma che l'Istituto consente a ricevere in 20 trimestralità posticipate di L. 25.000 ciascuna, rinunciando così quasi interamente agli interessi.

ART. 8. — Non sarà dovuto alcun costo polizza, nè sarà applicato nessun diritto di quietanza per i premi successivi.

ART. 9. — Il Contraente effettuerà ogni pagamento direttamente alla Direzione Generale dell'Istituto, alla quale indirizzerà pure ogni comunicazione relativa alla presente convenzione.

ART. 10. — Sono pienamente valide le condizioni generali di polizza, salvo le deroghe a favore dell'Istituto contraente contenute negli articoli precedenti, e quella riguardante il rischio di

viaggio e soggiorno che viene coperto per tutti i paesi del mondo, fatta eccezione per i viaggi di esplorazione.

Alla presente convenzione sono allegati:

a) elenco dei giornalisti che vengono assicurati all'atto della stipulazione della convenzione medesima;

b) copia della tariffa adottata;

c) prospetto contenente la dimostrazione del premio annuo e del premio unico complessivamente dovuti per gli assicurati di cui all'elenco *a*);

d) copia del modulo di polizza contenente le condizioni generali di polizza;

e) copia dell'allegato di invalidità contenente le condizioni che regolano la copertura del rischio d'invalidità.

ART. 11. — La presente convenzione rimarrà in vigore fino a che non sia denunciata da una delle parti contraenti. In tal caso, resteranno però inalterate tutte le condizioni relative alle persone già assicurate, salvo l'aumento da apportarsi ai premi annui, giusta quanto dispone il precedente art. 6 qualora gli assicurati cessassero di far parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

Roma, 19 dicembre 1927.

APPENDICE ALLA SEZIONE III

[*A*]

DOTT. ARNALDO MUSSOLINI

RELAZIONE

ALL'ASSEMBLEA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA

(12 marzo 1928)

Camerati,

Nell'ultima seduta del Consiglio Generale dell'Istituto tenutasi il 28 luglio scorso anno, si sono segnate le direttive da seguire per la ammissione dei soci e per la costituzione del patrimonio dell'Istituto; è stato altresì esaminato e discusso il lavoro preparatorio compiuto dal C. E. per dare attuazione alle forme di previdenza riguardanti il caso di morte e l'assicurazione vecchiaia. Il C. E. dette anche conto in quella seduta, della forma di organizzazione e di attrezzamento che s'era data all'Istituto affinchè esso potesse con snellezza rispondere nel modo migliore ai suoi scopi statutarii.

Il difficile lavoro delle ammissioni dei soci è stato compiuto con molta scrupolosità; sono state esaminate oltre 1500 posizioni di giornalisti perfezionatesi negli elementi di giudizio nel corso del 1927 e negli anni precedenti. Si è proceduto a seconda dei criterii già approvati dal Consiglio Generale, ad una eliminazione di coloro che non possedessero tutti i requisiti richiesti, cosa che è stata fatta mantenendo i contatti indispensabili con i Sindacati Regionali dei Giornalisti.

Nessun giornalista è stato ammesso che non sia anche iscritto al Sindacato in categoria *A* (professionisti) e per cui i giornali non versino il 4 per cento

stabilito dall'art. 23 del Patto di lavoro. Si è fatto unicamente eccezione per quei giornalisti che occupano alte cariche nello Stato e nelle Gerarchie politiche del Fascismo.

I soci dell'Istituto che si sono venuti a trovare nelle condizioni già espresse, al lavoro di eliminazione compiuta, sono 1070.

Soltanto per 983 di essi è stata contratta polizza di assicurazione con l'Istituto Nazionale, mentre per i restanti 87 si è provveduto e si provvederà alle liquidazioni con la somma di L. 10.000 in Titoli di Stato, oltre al rimborso delle somme accumulatesi coi versamenti 4 per cento, e ciò in quanto l'Istituto Assicurazioni sulla vita ha posto come condizione della convenzione stipulata con esso, così come avevano fatto le altre Compagnie di Assicurazione che ci avevano fatto pervenire altre proposte, la esclusione di coloro che avessero oltrepassato i 50 anni.

E' stato solo per il nostro interessamento che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla Vita, ha esteso l'assicurazione anche a coloro che si trovano fra i 50 ed i 55 anni.

Il 19 dicembre 1927 è stato stipulato dal Comitato esecutivo dell'Istituto, con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni un contratto d'assicurazione con polizza collettiva per un capitale assicurato di L. 29.000.

L'Istituto provvede al funzionamento della convenzione con le proprie entrate generali non potendosi per le difficoltà già prospettate nella precedente riunione, far fronte alla spesa con i proventi del quattro per cento così come il nostro Statuto prevedeva.

La forma di assicurazione adottata è la forma mista, la quale garantisce:

a) nel caso di premorienza dell'assicurato il pagamento immediato del capitale;

b) in caso di vita alla scadenza (60° anno) il pagamento del capitale;

c) in caso di invalidità permanente assoluta che colpisca l'assicurato durante lo svolgimento del contratto, l'esonero del pagamento dei premi; fermi restando gli impegni assunti dall'Istituto delle Assicurazioni per il caso di vita o per il caso di premorienza.

Per l'esecuzione di tale contratto il nostro Istituto si è impegnato per una cifra di L. 1.120.000 annue per i primi cinque anni, e di L. 1.025.000 per i seguenti, con il carico medio per l'assicurato di 1250 lire, per i primi cinque anni, e di L. 1000 per i seguenti. Il C. N. prima di procedere alla stipulazione della convenzione aveva per proprio conto compiuto lunghi e accurati studi per vedere se fosse stata più conveniente la gestione in proprio dell'Assicurazione mediante la costituzione di una Mutua assicuratrice.

A tale uopo furono compilati bilanci per 59 anni di vita nell'ipotesi del funzionamento di una particolare Cassa Mutua, bilanci fondati sui seguenti dati: 1070 soci, fondo iniziale di 800.000 lire, entrate generali di 1.000.000, mortalità dieci per mille. Con questa ipotesi che rispondeva alle reali condizioni economico-finanziarie dell'Istituto, ed a quelle del momento della sua composizione numerica, avremmo potuto assicurare un capitale di 28.000 lire; ma non saremmo stati al coperto da alcuna causa imprevista di mortalità più elevata.

La convenzione stipulata con l'Istituto delle Assicurazioni, è dunque da ritenersi soddisfacente e tale da garantirci meglio, anche tenuto conto delle speciali agevolazioni di pagamento che ci sono state concesse.

Tutti i nostri pagamenti per questi titoli, verranno infatti effettuati a trimestri posticipati e senza interessi.

Oltre alla polizza i soci sia per il caso di morte sia per l'assicurazione vecchiaia, godranno inoltre della riscossione delle somme accantonate nei propri conti individuali, e composte dei versamenti quattro per cento effettuati dalle Amministrazioni dei giornali; queste somme verranno versate in caso di morte agli eredi legittimi in linea ascendente e discendente o testamentaria.

Il totale delle somme di cui i giornalisti vengono a beneficiare, polizza più quattro per cento, varieranno a seconda dei calcoli già fatti, da un minimo di 40.000 lire ad un massimo di oltre 100.000 a seconda dell'età e dello stipendio del giornalista. Riteniamo pertanto di avere in questo primo tempo data attuazione in modo sufficiente a due delle forme essenziali di previdenza stabilite dal nostro Statuto.

A maggiore illustrazione di questo concetto possiamo fare alcuni casi esemplificativi: un giornalista di 40 anni con stipendio di 1500 lire troverà a suo conto a compimento del sessantesimo anno, una somma intorno alle 22.000 lire che aggiunte alle 25.000 della forma assicurativa propriamente detta, portano la cifra totale da riscuotersi intorno alle 50.000 lire. Naturalmente quest'ultima cifra risulta minore in caso di premorienza. Questo è da considerare come un caso medio. Ma si possono fare altre casi più favorevoli: un giornalista di 30 anni con stipendio mensile di L. 1000 avrà al sessantesimo anno la somma di L. 27.000 più la polizza; un giornalista di 30 anni con stipendio mensile di 2000 lire avrà al sessantesimo anno la cifra di L. 55.000 più la polizza; un giornalista di 30 anni con stipendio mensile di L. 3000 avrà al sessantesimo anno la cifra di L. 83.000 più la polizza.

Naturalmente questi casi divengono ancora più favorevoli se si prospettano per i giornalisti ad esempio di 20, e per i giornalisti più anziani ma con uno stipendio superiore. Il Consigliere Delegato ha in questi giorni ed in esecuzione con la deliberazione del Consiglio Generale, comunicato a tutti i soci l'ammontare delle somme accreditate dall'Istituto nei loro conti individuali, e dentro il corso dell'anno comunicherà loro perchè si possano rendere conto esatto di ciò che l'Istituto garantisce, la tabella degli aumenti progressivi dei loro conti individuali fino al raggiungimento per ciascuno del sessantesimo anno di età.

Nei primi mesi di quest'anno si è proceduto alla liquidazione di quei soci che hanno oltrepassato i 60 anni di età; essi ammontano numericamente a 36; tutti sono già entrati in possesso di L. 10.000 in titoli di Stato e dei versamenti effettuati a titolo 4 % a loro nome. Via via che gli altri dai 55 anni in su verranno a compire il sessantesimo anno, si procederà alla loro liquidazione che è stata per gli altri, e sarà per loro effettuata a mezzo del Credito Italiano. Non sono ancora stati liquidati il sig. Giulio Norsa, Guerra Romano e Corridori Giuseppe; il primo perchè si è riservato di comunicare le sue deliberazioni in merito, il secondo ed il terzo perchè espressero il desiderio che l'importo da noi assegnato fosse tenuto in deposito a loro nome.

Si è dato tuttavia il caso che alcuni giornalisti che hanno oltrepassato i 60 anni non sono stati ammessi come soci, e perciò sono stati esclusi da questa forma di liquidazione. Non si poteva procedere alla loro ammissione inquantochè i giornali non avevano mai versato alcun contributo a loro nome come erano in facoltà di fare a termini del Patto di Lavoro. Il C. E. ha compiuto indagini sul loro numero che è risultato essere di 18, e constatato esserci la disponibilità finanziaria nelle somme stanziate in bilancio per il 1928 sotto il titolo « Liquidazioni agli anziani » ha deliberato di liquidarli nella stessa misura degli altri compiendo così un evidente atto di equità.

Con l'assicurazione per la vecchiaia e per il caso di morte il nostro Istituto ha tuttavia compiuto in gran parte l'opera per cui è stato istituito.

Restano da studiare ed attuare le forme di previdenza riguardanti gli infortuni, le malattie e la disoccupazione.

Alcune proposte degne di considerazione per l'assicurazione contro gli infortuni ci sono state fatte. Ci viene offerto di assicurare tutti i nostri soci contro gli infortuni: si coprirebbero i rischi sia professionali che extra professionali; sia per cause ordinarie, sia per cause dovute a viaggi o mezzi di trasporto compresi quelli aerei, sia a cause atmosferiche speciali e a cause delittuose e criminose. Le condizioni che sono state offerte in una proposta

dettagliata e specifica appaiono vantaggiose poichè i rischi derivanti da infortuni sarebbero completamente coperti, e l'assicurazione vita verrebbe ad essere integrata in modo completo, anche nei riguardi della invalidità permanente.

Nel corso dell'anno il C. E. intende anche porre allo studio l'assicurazione contro le malattie, estendendo le previdenze già contenute nel Patto di Lavoro. A tal proposito uno studio è stato compiuto da competenti in tal ramo, per cui mediante la somma annua di 250.000 lire sarebbe possibile di assicurare a tutti i nostri soci nel caso di malattia, il pagamento di una diaria di L. 25 giornaliere, e l'assistenza medico-farmaceutica per le loro famiglie. Questo programma va certamente attuato con la necessaria graduazione e secondo le disponibilità finanziarie dell'Istituto, che è necessario sieno negli anni prossimi integrate con altri proventi, cosicchè sia possibile di estendere a tutti i giornalisti di tutte le regioni italiane le provvidenze stabilite dalla Carta del Lavoro.

Dobbiamo prepararci a raccogliere le eredità delle Casse Pie, le quali sono ormai ristrette ai loro vecchi soci, ed in taluni casi in via di liquidazione, e che ad ogni modo non possono rispondere in misura adeguata alle nuove esigenze della vita.

Il primo conto consuntivo del nostro Istituto si è chiuso con risultati che appaiono soddisfacenti. Come è noto la convenzione con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha decorrenza agli effetti finanziari con il 1° gennaio 1928, e per effetto della clausola della convenzione medesima che ci consente di effettuare il pagamento dei premi a trimestri posticipati senza interesse, ci è stato possibile utilizzare le entrate generali dell'Istituto nella loro sopravvenienza attiva per la costituzione di speciali fondi i quali ci pongono in condizione di guardare con tranquillità l'avvenire poichè si costituiscono, come vedremo nell'esame dettagliato dei bilanci, una base sicura di tranquillità finanziaria.

La situazione patrimoniale per il conto 1927 ha pareggiato sulla cifra di lire 3.729.438,02. E quella del conto profitti e perdite (bilancio d'esercizio) ha pareggiato nella cifra di L. 1.888.991,25. Un più dettagliato esame del bilancio può esser fatto dal Consiglio Generale sulla relazione già approvata dal C. E. del Consigliere Amministratore.

Il preventivo per il 1928 si chiude in pareggio finanziario nella cifra di L. 2.958.800 e considerandosi le sole entrate e spese effettive, il bilancio presenta un pareggio economico nella cifra di L. 335.000.

Il bilancio è stato compilato con criteri di massima prudenza, cosicchè si può far conto che in fine d'anno per la sua elasticità presenti qualche lieve margine d'avanzo dovuto ad un gettito superiore al previsto di alcune entrate. Occorre tuttavia che il C. E. ponga allo studio, come ha fatto, ed attui nell'anno nuovi fondi di proventi, poichè si dovrà procedere nel corso del 1928 all'ammissione di numerosissimi giornalisti nuovi iscritti nei Sindacati Regionali e per i quali le Amministrazioni dei giornali hanno solo in questi ultimi mesi iniziati i versamenti 4 %. Come c'è anche da far fronte ai numerosi passaggi dalla categoria praticanti e pubblicisti, di cui il « Bollettino » del Sindacato dà mensilmente notizia. Si può citare a titolo di onore la Sezione di Catania, del Sindacato Nazionale Giornalisti, che ha di questi giorni versato 5000 lire in titoli di Stato all'Istituto. I soci nuovi saranno probabilmente un centinaio e l'Istituto deve porsi in condizione di poter garantire loro il medesimo trattamento che ai primi iscritti, senza perciò intaccare le riserve patrimoniali costituite nel suo primo anno di esercizio. Anche per il bilancio preventivo il Consiglio Generale procedendo nello svolgimento dell'ordine del giorno potrà passare ad un esame più dettagliato, discutendo la relazione del Consigliere Amministratore, annessa.

Questo, nelle linee essenziali, il lavoro svolto dal Comitato Direttivo del-

l'Istituto. Inutile aggiungere che sarà nostra cura di mantenere sempre in efficienza la solidità finanziaria e le possibilità più vaste della previdenza. Cercheremo anche, nel limite del possibile, e nell'ambito dell'azione più dignitosa, di ottenere nuovi introiti allo scopo di aumentare la liquidazione dei giornalisti al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Devo ringraziare il Consiglio Generale, ed in genere tutti i giornalisti italiani, per la volonterosa opera di collaborazione che hanno compiuto e che compiranno per il conseguimento dei nostri fini. Devo dire con legittimo orgoglio che nessuna critica deleteria e corrosiva, che nessuna diffidenza ha mai investito il nostro Istituto e la nostra opera. I giornalisti italiani sono oggi una forza compatta, circola fra di loro la fiducia, quella fiducia che io credo necessaria ed indispensabile per lo sviluppo ulteriore della nostra azione nei campi piccoli e grandi della vita. Un particolare elogio rivolgo infine, interpretando il vostro sentimento, ai miei colleghi del Consiglio Direttivo, Baratelli, Patti, Amicucci e Ferretti che si sono dimostrati sempre vigili e diligenti nell'esplicare il loro mandato.

[*B*]

LO STESSO

RELAZIONE
AL CONSIGLIO GENERALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI
(17 dicembre 1928)

Camerati!

Manca alla nostra riunione Otello Cavara. La morte ce lo ha tolto mentre era nel pieno rigoglio della vita. Combattente, mutilato, decorato al valore, fascista nella modernità viva del suo spirito, egli rappresentava fra noi nella sua purezza quella generazione di uomini che ha dedicata tutta la sua vita alla grandezza d'Italia. Al patriota ed allo scrittore che veramente intendeva il giornalismo come una missione e che pur nella sua intensa attività seguiva con vigile affetto questa nostra opera, vada il nostro reverente saluto.

Camerati!

Il lavoro compiuto dal vostro C. E. dalla vostra ultima riunione del marzo scorso, è stato intenso e ci lusinghiamo che voi lo giudicherete proficuo.

Si è studiata e posta in essere la riforma dello Statuto sociale; si sono formulate precise norme regolamentari che regolano l'ammissione e la decadenza dei soci e danno norme per il funzionamento e le modalità delle assicurazioni sinora in atto; si è data vita ad una nuova assicurazione: quella infortunii, ed infine in quest'ultimo scorcio di tempo, dopo un accurato e minuto studio, si sono formulate alle autorità governative competenti proposte concrete per la trasformazione del sistema d'esazione d'uno dei nostri proventi, così che esso possa rendere quel che nel primitivo pensiero degli ideatori dell'Istituto avrebbe dovuto rendere, e si possa giungere ad un definitivo assestamento finanziario che ci consenta di guardare il futuro senza preoccupazioni e di allargare ancora le nostre opere di assistenza e di previdenza.

E' inoltre stato approvato dal Parlamento il progetto di legge per la fusione delle antiche Casse Pie con il nostro Istituto. Consentite che vi intrattenga brevemente, prima di passare alla discussione ed alla approvazione del bilancio preventivo per il 1929, su questi argomenti.

Il nuovo Statuto ed il Regolamento sono già stati approvati per referendum scritto dal Consiglio generale, il quale nel marzo aveva approvato tale procedura. Non è tuttavia fuor di luogo, perchè ognuno di voi possa nel proprio ambiente diffondere la conoscenza delle loro norme, rammentare le principali disposizioni.

Lo Statuto che sinora ci ha retto era stato formulato prima che l'Ente iniziasse la sua attività; aveva pertanto carattere teorico e prevedeva un funzionamento del sistema assicurativo dimostratosi in pratica di impossibile applicazione. Questa la ragione principale che ci indusse a trasformarlo rendendolo consono alle forme di previdenza che frattanto erano state poste in atto. Nel nuovo Statuto si sono lasciate le norme d'indole generale indicanti i fini dell'Ente, le altre riguardanti il suo funzionamento tecnico amministrativo, e quelle che si riferivano alla composizione degli organismi amministrativi — Consiglio Generale, Comitato Esecutivo — che lo reggono, mentre le altre norme riguardanti le ammissioni e la decadenza dei soci, completate di tutte le modalità relative, sono passate a far parte, insieme alle modalità delle assicurazioni in atto, del regolamento annesso allo Statuto.

Per quel che riguarda i fini generali dell'Ente si è ritenuto più opportuno anzichè elencarli dettagliatamente e specificatamente nei primi articoli, farne una enunciazione più generica e più ampia che ci consenta maggiore latitudine di applicazioni pratiche. La più importante delle modificazioni apportate alle norme riguardanti il funzionamento amministrativo, è quella che si riferisce alla destinazione degli avanzi di bilancio, i quali invece che esser ripartiti a seconda della tabella del vecchio statuto, saranno ripartiti fra i vari fondi già accantonati, a seconda di una tabella di ripartizione deliberata dal C. E. e che deve venire approvata ad ogni fine d'anno finanziario insieme con il bilancio consuntivo dal Consiglio generale nella sua convocazione di marzo. Anche questa modificazione ci è stata dettata dalla ragione d'aver più larga elasticità di bilancio e di impiego di fondi a seconda delle necessità che possono mutare d'anno in anno.

Quanto alle norme regolamentari per la ammissione e la revoca dei soci ed a quelle per l'assicurazione Vita, ci siamo attenuti ad un criterio che può sembrar restrittivo ma che tutela efficacemente l'Istituto garantendo che l'onere delle nuove ammissioni si gradui sullo sviluppo delle entrate. E' per questo criterio che abbiamo stabilito che non si possa procedere ad ammissioni se non dopo due anni di appartenenza ai Sindacati giornalistici e dopo un anno di versamenti continuati per parte delle Amministrazioni dei giornali delle quote quattro per cento. In tal modo siamo garantiti almeno in parte della continuità dell'esercizio della professione e della volontà di esercitarla stabilmente. E' infatti avvenuto in questi primi due anni di vita dell'Istituto che in parecchi casi si siano fatte assicurazioni per giornalisti che erano all'inizio della loro carriera e che l'hanno poi definitivamente abbandonata, con inutile nostro dispendio. Con il sistema d'ammissione adottato ora esse vengono poi graduate, così che l'onere delle nuove assicurazioni da contrarsi è esso stesso graduale.

Per l'anno 1929 dopo scrupoloso esame sono stati così ammessi all'Istituto 80 nuovi soci, su circa 150 che possedevano gli altri requisiti formali, e che saranno ammessi per il 1930, il che porterà ad un miglioramento della situazione del bilancio preventivo, il quale approvato nel settembre dal C. E. per norma statutaria contemplava una spesa maggiore, per assicurazioni, di quel che nel corso dell'esercizio risulterà essere la spesa effettiva.

Per quel che si riferisce alla disoccupazione, il nuovo regolamento sancisce la norma di fatto sin qui seguita per cui le assicurazioni seguitano ad aver valore per due anni consecutivi, consentendosi il riscatto della polizza a quei giornalisti che dopo due anni di disoccupazione continuata dimostrino di avere quindici anni d'esercizio professionale o dieci di appartenenza al-

l'Istituto. Il che è anche consentito alle medesime condizioni regolamentari a quei giornalisti che abbandonino di loro volontà la professione.

Per la liquidazione della polizza assicurazioni vita il regolamento ha adottata la formula della successione legittima limitata solo però agli ascendenti, ai discendenti ed al coniuge; occorrendo per gli altri casi precise disposizioni testamentarie.

Statuto e Regolamento sono stati approvati dal Ministero dell'Economia Nazionale e dal Consiglio di Stato così come li avevamo presentati, e sono stati in questi giorni pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale*.

Nel decorso mese di agosto è stata stipulata una assicurazione infortunii, la quale ha avuto in questi quattro mesi abbastanza larga applicazione; il che dimostra la sua utilità e la sua rispondenza ai bisogni.

Si sono infatti avuti venti infortuni, tutti senza eccezione e senza difficoltà burocratiche sollecitamente liquidati. Anche l'assicurazione del rischio del volo, da noi incluso nella polizza, ha avuto applicazione più larga di quel che non si potesse prevedere, poichè, sempre nel medesimo periodo di tempo, circa dieci voli sono stati effettuati da giornalisti da noi regolarmente assicurati.

Il contratto per l'assicurazione infortunii è stato stipulato con la Compagnia « La Fondiaria » di Firenze in seguito a regolare gara, dalla quale quella Compagnia risultò vincitrice per aver fatto le migliori condizioni sia come larghezza di rischi assicurati, sia come altezza di premio.

Abbiamo potuto assicurare tutti i soci dell'Istituto compresi quelli superiori ai sessant'anni, che erano già stati liquidati con l'indennità vecchiaia, ed oltre ai rischi professionali abbiamo incluso i rischi ordinari ed anche quelli derivanti dall'esercizio di tutti gli sports.

Come s'è detto, anche il rischio di volo è stato assicurato mediante un apposito congegno tecnico-finanziario.

Per 1100 soci l'assicurazione infortunii costa 6 mila lire di premio annuo, con una media dunque per socio di circa 60 lire, e garantisce, come vi è noto, 75 mila lire in caso di invalidità permanente, 25 mila in caso di morte, 25 lire di diaria in caso di invalidità temporanea.

Cercheremo nel corso dell'anno prossimo di aumentare, a seconda delle disponibilità di bilancio, queste ultime due forme di assicurazione, portandole rispettivamente a 30 mila lire di indennità ed a 30 di diaria giornaliera.

Il R. Decreto Legge 14 gennaio 1926 n. 86 col quale fu istituita la marca da bollo da apporsi su ogni quietanza rilasciata dalle amministrazioni di giornali, riviste e stampe periodiche di ogni specie per abbonamenti ed inserzioni di pubblicità, ci aveva fatto preventivamente sperare che gli introiti sarebbero stati cospicui. Nelle trattative intercorse fra i primi dirigenti dell'Istituto ed il Ministero delle Finanze detto gettito era stato calcolato all'incirca intorno ad un milione e 300 mila lire annue. In pratica esso ha reso ad oggi assai meno di quanto si era sperato: ha reso poco più di mezzo milione l'anno. In questi due primi anni d'esercizio si è riscontrato come tale differenza sia effettivamente il risultato di evasioni delle Amministrazioni di giornali, specialmente delle piccole Amministrazioni, ai dettami di legge. Si è ricorso ai Prefetti del Regno, alla Guardia di Finanza, ai Reali Carabinieri, a tutte le Autorità superiori preposte alla osservanza della legge, perchè eseguissero i necessari controlli. Tutte queste autorità hanno risposto con premurosa solerzia al nostro appello, ma anche tali validi aiuti si sono addimostrati insufficienti a raggiungere pienamente lo scopo, pur essendosi migliorato il gettito del provento, come risulta dai confronti dei gettiti mensili di quest'anno con quelli dell'anno decorso.

Si sarebbe forse dovuto istituire un servizio speciale di Ispettori dell'Istituto, ma l'attuale attrezzatura dei nostri Uffici e la necessaria norma di una

prudenziale economia, ci hanno sconsigliato dal farlo, poichè l'istituzione di un controllo diretto e continuativo assai probabilmente sarebbe venuta a costare di più che non l'aumento del provento.

Il Comitato Esecutivo dell'Istituto ha presentato pertanto recentemente al Ministro delle Finanze, S. E. Mosconi, un pro-memoria in cui si è richiesto che la esazione di tale diritto sia abbinata a quella della tassa erariale, che i Procuratori del Registro debbono accertare e riscuotere in materia di abbonamenti e di pubblicità, con una percentuale del 20 per cento su ogni importo di tassa. Il progetto è stato concordato con l'Associazione Editori. Il vantaggio per il nostro Istituto, se la proposta fosse accettata, sarebbe considerevole, perchè senza ulteriori spese si verrebbe ad avere un controllo regolare e quasi perfetto con conseguente minima evasione degli aventi obbligo, e come conclusione entrate maggiori calcolabili a 600 mila lire.

L'entrata sarebbe così raddoppiata. La pratica che segue il suo corso regolare è attualmente all'esame della Ragioneria dello Stato cui fu sottoposta per competenza dal Ministero delle Finanze. Ed inoltre il progetto recherebbe allo Stato il vantaggio di sensibili economie per la soppressione di molteplici lavori che attualmente il Ministero delle Comunicazioni deve esplicare per la vendita delle marche, l'esazione del loro prezzo ed il versamento di esso all'Istituto, e l'altro vantaggio non minore dello svincolo assoluto della Polizia tributaria investigativa, delle Guardie di Finanza, dei Reali Carabinieri, dalle indagini di controllo e d'accertamento con un risparmio di tempo, di personale e di spese. Recherebbe anche vantaggio agli Editori di pubblicazioni quotidiane ed ebdomadarie che verrebbero ad essere alleggerite da alcune spese d'amministrazione inerenti all'attuale sistema e che sarebbero sottoposte ad unico controllo per le due tassazioni. Per quest'ordine di motivi l'Associazione Editori Fascisti ha dato il suo consenso al nostro progetto, e ciò è notevole poichè gli Editori rappresentano nei confronti dell'Istituto la classe dei contribuenti. E' noto infatti che pur dando loro la legge facoltà di rivalsa sugli abbonati e sugli insertori di pubblicità, le Amministrazioni dei giornali non se ne sono avvalse. Nè la modificazione del sistema attuale può essere interpretata come una nuova tassa: muta infatti la forma di esazione, non la sostanza della tassazione che per coloro che oggi si uniformano rigorosamente alle disposizioni di legge, per calcoli fatti dagli Editori stessi, non verrebbe ad essere più grave.

Come vi è noto, in una delle sue ultime sedute la Costituente fascista ha approvato un disegno di legge per la fusione delle Casse Pie di Previdenza e delle altre istituzioni similari esistenti nel Regno, con il nostro Istituto. Il Comitato Esecutivo che aveva già nei mesi scorsi fatto oggetto di attento esame la situazione che sarebbe venuta a derivare dalla fusione delle Casse Pie, nella sua ultima seduta tenuta in Milano il 1° dicembre, espresse il suo vivo compiacimento per il progetto di legge del Governo Nazionale che veniva a dar carattere d'unità e di coordinazione a tutte le istituzioni assistenziali per i giornalisti, ed il desiderio che a parziale modifica del disegno di legge stesso, i patrimoni e i redditi delle ex Casse Pie dovessero venire utilizzati ai fini generali della Previdenza e dell'assistenza di tutti i giornalisti Italiani. Salvi s'intende, i diritti acquisiti in base agli Statuti degli enti fusi nell'Istituto Nazionale, tanto da coloro che avendone i titoli possono essere ammessi come soci, quanto da coloro che ne restino esclusi.

Il Capo del Governo, appena conosciuto il pensiero del C. E. che era stato accolto dalla Commissione parlamentare che aveva in esame il progetto di legge, accolse l'emendamento proposto.

Con il 1° gennaio del 1929 assumeremo pertanto la gestione delle Casse Pie ancora esistenti che sono precisamente quella di Roma, quella di Torino, quella di Genova, e quella di Firenze, con i fini che vi ho esposti.

Camerati!

Vi ho detto nelle sue linee semplici il lavoro compiuto dalla ultima riunione del Consiglio generale, e che, in sede di bilancio consuntivo 1928, vedremo concretato in cifre.

Consentite ora che prima di procedere all'esame del bilancio preventivo, vi esponga due notevoli progetti che il Sindacato Nazionale dei Giornalisti a mezzo del suo Segretario generale che è anche il nostro vice Presidente, ha sottoposto all'esame del C. E. che li ha approvati in massima.

Si tratta della fondazione in Roma di una « *Casa della Stampa* » in cui troverebbero degna sede il Sindacato Nazionale, l'Istituto di Previdenza, il Sindacato Regionale, e tutti i grandi servizi di stampa. La proprietà e la gestione dell'edificio diverrebbero dell'Istituto il quale data l'ubicazione necessariamente centrale dell'edificio e l'utilizzazione a scopi anche privati che potrebbe esser fatta di parte di esso, verrebbe certamente a ritrarne un vantaggio ed un aumento delle proprie entrate. Questo progetto viene ora nei suoi dettami accuratamente studiato ed assai probabilmente nel corso dell'anno prossimo se ne potrà iniziare l'attuazione.

L'altro progetto sottoposto dal Sindacato Nazionale all'esame del C. E. dell'Istituto, contempla l'istituzione di una Casa di cura, la quale dovrebbe sorgere in una località ridente della Toscana, delle Marche o dell'Umbria, avere la capacità di una ventina di letti, essere attrezzata in modo completo e moderno ed accogliere i giornalisti bisognosi di un periodo di lunga convalescenza o di cure speciali. Anche questo progetto, di cui non può sfuggirvi la notevole importanza poichè oltre a tutto esso gioverebbe a trasformare in opere più concrete i sussidii che elargiamo ogni anno appunto per soddisfare solo parzialmente in un modo necessariamente inefficace bisogni consimili, verrà studiato dettagliatamente nelle sue modalità pratiche e nei suoi dettagli tecnici e finanziarii, cosicchè confidiamo di potervi dare attuazione nel corso dell'anno prossimo.

Abbiamo anche intenzione di porre in attuazione durante l'anno 1929 l'assicurazione contro le malattie. Come vi è noto, il contratto di lavoro garantisce al giornalista soli tre mesi di stipendio intero, e tre mesi di mezzo stipendio, mentre nel caso di lunga malattia le spese sono certamente più ingenti. Si tratta di escogitare un sistema assicurativo che in un primo periodo provveda appunto a queste maggiori spese ed in un secondo periodo, oltre a ciò, integri possibilmente lo stipendio.

Il vostro C. E. si augura che a questi suoi larghi propositi possa corrispondere l'incremento delle entrate che ne garantiscano la pronta attuazione. A questi scopi verrebbero appunto dedicati i proventi notevolmente maggiori che ci sarebbero garantiti dalla trasformazione del modo d'esazione della tassa sugli abbonamenti e la pubblicità.

Questo nelle sue linee essenziali il rendiconto dell'opera nostra nell'anno 1928. Trattandosi di cifre e di previdenza, la relazione non poteva tenersi che nelle linee schematiche di un rendiconto dove la parte amministrativa ha la sua preponderanza.

SEZIONE IV.

DEI CIRCOLI DELLA STAMPA

STATUTO-TIPO

Quale Statuto-tipo obbligatorio per tutti i *Circoli della Stampa* è stato adottato dal Direttorio Nazionale lo Statuto redatto per il Circolo della Stampa di Roma. Si intende che la diversità di condizioni locali può rendere necessarie alcune modificazioni di forme (come ad esempio nel numero, e conseguentemente nelle qualifiche ed attribuzioni delle cariche sociali ed in quelle indicazioni di personalità da associare, che si riferiscono esclusivamente alla Capitale). Ma altre modificazioni non sono consentite; possono essere soltanto proposte, con motivazione, dal Segretario regionale al Segretario nazionale.

ART. 1. — Il Circolo della Stampa istituito in .. . . . dal Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, in armonia alle norme statutarie del Sindacato stesso (e col patrimonio della ex-Associazione della Stampa . . . . . cui succede in ogni diritto) è retto dal presente Statuto-Regolamento.

ART. 2. — Scopi del Circolo sono:

a) creare un centro per le iniziative di cultura professionale e generale;

b) rinsaldare i vincoli fra gli associati, mediante l'ordinamento dei fini culturali con quelli filantropici, assistenziali, ricreativi e sportivi;

c) sviluppare l'affiatamento dei giornalisti e pubblicisti con le altre categorie di lavoratori intellettuali;

d) offrire ai giornalisti e pubblicisti i mezzi maggiormente idonei alla migliore esplicazione del loro lavoro.

DELLE CARICHE SOCIALI.

ART. 3. — Le cariche sociali sono: il Presidente, il Consiglio direttivo e la Giunta di revisione dei conti.

È presidente di diritto il Segretario del Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti; tuttavia il Segretario può delegare un socio del Sindacato all'ufficio di presidente.

ART. 4. — La nomina dei componenti il Consiglio direttivo è fatta dal Presidente con la ratifica del Direttorio del Sindacato; la

nomina della Giunta di revisione dei conti è fatta dal Direttorio del Sindacato.

Possono essere nominati soltanto i soci effettivi, fatta eccezione per tre membri del Consiglio eventualmente delegati dalla Direzione locale dei Sindacati Fascisti degli intellettuali, dei Raduni di artisti, e della Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, ed un revisore dei conti nominato per accordi fra detti enti.

ART. 5. — Il Consiglio direttivo si compone del Presidente, di due vice-presidenti e di otto consiglieri, tre ispettori, due dei quali appartenenti alla categoria aggregati, un amministratore, un bibliotecario, scelti dal Presidente.

I vice-presidenti e gli altri membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili; ma ogni anno scadono un vicepresidente e cinque membri del Consiglio.

I revisori dei conti sono nominati ogni anno e possono essere riconfermati in carica.

Il Presidente con i due vice-presidenti e l'amministratore, gli ispettori ed il bibliotecario costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 6. — Verificandosi nel corso dell'anno almeno quattro vacanze nel Consiglio direttivo e due nella Giunta di revisione, si deve precedere alle nomine suppletive.

I nuovi nominati a tale ufficio prendono turno di decadenza di coloro che hanno sostituito.

ART. 7. — Nessuno degli uffici stipendiati del Circolo può essere occupato da soci.

ART. 8. — Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

a) ratifica le deleghe del Presidente a soci fiduciarii per uffici particolari nell'interno del Circolo;

b) compila l'inventario, esamina e ratifica il rendiconto dell'esercizio, che decorre dal 1° gennaio;

c) provvede alle riscossioni ed alle spese ordinarie e straordinarie conformemente al bilancio, ed alla ratifica delle erogazioni urgenti extra bilancio deliberate dall'Ufficio di presidenza;

d) invigila l'uso del patrimonio sociale e si adopera per aumentarlo.

ART. 9. — L'Ufficio di presidenza:

a) nomina il personale stipendiato entro i limiti del bilancio; può sospenderlo e licenziarlo;

b) presiede al lavoro di segreteria e di amministrazione e ne è responsabile; provvede al disbrigo degli affari ordinari e studia le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

c) nei casi urgenti prende deliberazioni che rientrino nelle attribuzioni del Consiglio direttivo, al quale deve chiederne la ratifica nella prima seduta successiva.

ART. 10. — Il Presidente è capo del Circolo, lo dirige e lo rappresenta in tutti i rapporti: amministrativi, giuridici e morali. Per tali poteri il Presidente ha alla sua diretta dipendenza il direttore di segreteria, capo del personale.

L'amministratore è responsabile della regolarità del servizio di riscossione; emette i mandati di pagamento controfirmati dal Pre-

sidente, compila i bilanci secondo le norme e le direttive adottate dal Consiglio e provvede agli investimenti dei fondi sociali.

Gli ispettori invigilano le sale sociali e la disciplina dei servizi, riferendone al Presidente.

Il bibliotecario presiede alla biblioteca e provvede al servizio dei libri e dei giornali.

ART. 11. — Il Consiglio direttivo si aduna normalmente ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente. La metà dei membri può chiederne la convocazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri, che non facciano parte dell'Ufficio di presidenza.

ART. 12. — I membri del Consiglio direttivo, i quali senza giustificato motivo manchino a tre riunioni consecutive, s'intendono senz'altro dimissionarii, ed il Presidente provvede a sostituirli.

DEI SOCI.

ART. 13. — I soci sono: onorari, effettivi ed aggregati.

ART. 14. — Può essere nominato socio onorario chi abbia prestato segnalati servigi al Sindacato od al Circolo oppure si sia reso altamente benemerito della Stampa.

Le proposte di nomina a socio onorario devono essere fatte dal Consiglio direttivo ed approvate dal Segretario del Sindacato.

I soci onorari sono esenti dall'obbligo di qualsiasi contributo.

ART. 15. — Soci effettivi sono:

tutti i giornalisti iscritti al Sindacato regionale che siano in regola con la disciplina sindacale, e i pubblicisti inscritti nello apposito elenco tenuto dal Sindacato.

Soci effettivi possono essere:

1) gli editori o proprietarii di giornali o di altre pubblicazioni periodiche, le quali abbiano almeno un anno di vita, escluse quelle aventi per scopo unico o prevalente la pubblicità inserita a pagamento;

2) i capi delle amministrazioni dei giornali che fanno professione esclusiva di questo ufficio;

3) i giornalisti che per anzianità siano passati a riposo, e gli ex-giornalisti che, dopo congruo periodo di attività professionale, in ogni caso non inferiore a dieci anni, siano passati ad altra occupazione;

4) i membri del Gran Consiglio del Fascismo, i presidenti o segretari generali ed i dirigenti provinciali delle Federazioni sindacali nazionali fasciste, dei Sindacati nazionali fascisti, delle Associazioni nazionali fasciste del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, ecc., il Segretario provinciale dei Sindacati Fascisti, e i Presidenti del Collegio nazionale e del Collegio locale dei Probiviri, il direttore della Regia Università e gli autori d'importanti opere scientifiche o letterarie, a giudizio del Consiglio direttivo approvato dal Segretario del Sindacato.

ART. 16. — Possono essere soci aggregati:

1) i senatori, i deputati e gli ex-deputati al Parlamento, fedeli al Regime fascista;

2) i laureati dalle Università e i diplomati dagli Istituti superiori che esercitino professioni liberali, e che risultino inscritti ai rispettivi Sindacati professionali intellettuali, oppure alle Associazioni fasciste del pubblico impiego: gli ufficiali superiori della forza armata, e i magistrati dell'Ordine giudiziario;

3) gli artisti sindacati come al comma precedente; ed, a criterio discrezionale dell'Ufficio di Presidenza, quei cultori di arte o scienza la cui attività non rientra fra quelle inquadrate sindacalmente;

4) i giornalisti stranieri dimoranti in Italia da oltre 5 anni; fino a quando vi mantengano la loro residenza;

5) i giornalisti non iscritti al Sindacato ma iscritti all'albo;

6) i giornalisti praticanti.

ART. 17. — Il socio aggregato che successivamente alla sua ammissione venga ad acquistare i requisiti richiesti per l'iscrizione alla categoria dei soci effettivi, può farne domanda al Presidente il quale, esaminati i titoli, trasmette la domanda all'Ufficio di presidenza.

AMMISSIONI, DIMISSIONI E CANCELLAZIONI DI SOCI.

ART. 18. — Chi desidera di far parte del Circolo, fatta eccezione per i soci del Sindacato e per gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, deve presentare domanda all'Ufficio di Presidenza, indicando per quale dei titoli chiede l'ammissione.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente in un modulo apposito e controfirmata da due soci effettivi, i quali garantiscano la perfetta onorabilità del richiedente.

I nomi del candidato e dei proponenti rimangono affissi all'albo sociale per otto giorni, affinchè i soci possano comunicare le loro osservazioni al Consiglio direttivo, il quale delibera inappellabilmente, sentito il parere del Presidente sull'ammissione e sull'assegnazione di categoria.

Il Presidente ha sempre facoltà di rifiutare l'ammissione per motivi di assoluta incompatibilità politica o sindacale.

Presidente e Ufficio di presidenza non son tenuti a motivare la decisione di non ammissione.

ART. 19. — I soci dimissionari, che vogliono rientrare nel Circolo, debbono sottostare alle norme dell'articolo precedente.

Il socio riammesso non è obbligato al pagamento della tassa di ammissione, bensì a quello delle rate mensili di cui fosse rimasto in debito verso il Circolo.

ART. 20. — I soci radiati per morosità di contributo sociale possono essere riammessi con le norme dell'art. 18; sono però tenuti al pagamento integrale degli arretrati e della tassa di ammissione.

ART. 21. — Possono essere sospesi condizionalmente, o radiati, i soci che non abbiano rispettato decisioni della Magistratura probivirale, o decisioni del Segretario sindacale come tale o come Presidente del Circolo; possono essere sospesi i soci che incorrono in gravi colpe morali o politiche, o disciplinari interne. Queste sanzioni vengono prese dall'Ufficio di presidenza, oppure dal Presidente con ratifica dell'Ufficio di presidenza.

ART. 22. — Le vertenze tra soci del Circolo, o riguardanti la loro condotta politica, quando non si tratti di inscritti al Sindacato, nei cui confronti è competente a giudicare il Direttorio sindacale, sono rimesse al giudizio del Presidente. Al giudizio del medesimo, previo parere consultivo del Direttorio sindacale, sono rimesse le vertenze tra soci del Sindacato e soci del Circolo non iscritti al Sindacato.

Il socio che abbia commesso qualche atto biasimevole nei rapporti sociali, professionali o politici, o qualche atto lesivo dell'onore, può essere denunziato dall'Ufficio di presidenza o da qualunque socio al Presidente, innanzi al quale l'interessato può esporre le sue difese, a voce o per iscritto.

ART. 23. — É costituita dal Presidente una Commissione di istruttoria a sua disposizione per le vertenze di cui sopra, composta di cinque soci del Sindacato.

Il Presidente ha facoltà di attribuire alla Commissione poteri giudicanti d'arbitrio e d'onore, quando lo creda opportuno, ed a tal fine può aggiungere alla Commissione due membri, anche tra non soci del Sindacato.

ART. 24. — Le ammissioni, le dimissioni e le cancellazioni debbono essere affisse all'albo sociale.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

ART. 25. — I soci possono fruire di tutti i vantaggi sociali e valersi della biblioteca e di tutte le altre sale del Circolo nei limiti dei rispettivi regolamenti e delle disposizioni del Direttorio.

Ogni socio può chiedere a favore di persona di famiglia, o di persona da lui conosciuta e garantita, non residente in Roma, un biglietto per frequentare temporaneamente le sale del Circolo. Il numero di tali biglietti e la loro durata sono fissati dall'Ufficio di presidenza.

QUOTE SOCIALI.

ART. 26. — All'atto dell'ammissione i soci pagano una tassa che verrà stabilita a seconda delle categorie.

ART. 27. — L'ammontare delle quote mensili — in ogni caso in misura non superiore alla metà della quota minima, per i soci inscritti al Sindacato, ed in misura superiore per gli aggregati che per gli effettivi — verrà fissato di anno in anno in sede di bilancio preventivo.

La durata dell'iscrizione è obbligatoria per un anno per i soci effettivi, per sei mesi per i soci aggregati.

Se due mesi prima della scadenza di detto termine il socio non presenta le sue dimissioni al Direttorio, s'intende obbligato per un egual periodo di tempo, e così di seguito.

ART. 28. — Il nuovo ammesso non può esercitare i diritti di socio, fino a che non abbia pagato la tassa di ammissione e la prima quota del contributo mensile.

Il socio che nel periodo di cinque mesi non avrà pagato le quote, sarà invitato dal Presidente a mettersi in regola, ed ove non lo faccia entro un mese dall'avvertimento, deve essere cancellato.

ART. 29. — La cancellazione per morosità non esonera il socio dal pagamento delle quote sociali fino alla scadenza del termine fissato dall'art. 27.

I nomi dei soci radiati per morosità saranno affissi in apposito elenco nelle sale del Circolo fino all'estinzione del loro impegno.

ART. 30. — I soci dimissionari e quelli che per qualsiasi altra causa cessano di appartenere al Circolo, perdono ogni diritto sul patrimonio sociale.

DEL PATRIMONIO E DEL BILANCIO SOCIALE.

ART. 31. — Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai beni descritti dall'inventario e dalle attività esistenti in bilancio;

b) dalle tasse di ammissione e dai contributi sociali;

c) dal provento di feste e di spettacoli dati a beneficio del Circolo;

d) da qualsiasi altro cespite che pervenga al Circolo, il tutto al netto dalle spese ed assegnazioni annuali.

ART. 32. — Il patrimonio del Circolo può essere autonomo qualora ne dia autorizzazione il Direttorio del Sindacato; l'amministrazione del Circolo è autonoma; il Sindacato però esercita la vigilanza tutoria.

Una quota, che verrà fissata ogni anno nel bilancio preventivo, e che non può superare la metà degli utili di gestione del Circolo, deve essere destinata parte ad occorrenza di funzionamento del Sindacato, e parte ad opera assistenziale per i giornalisti ed eventualmente per altre categorie sindacali associate in blocco.

ART. 33. — L'inventario, i bilanci e i conti coi relativi documenti si depositano nell'Ufficio di Segreteria per otto giorni, con facoltà ad ogni socio di esaminarli.

ART. 34. — Nel caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio sociale è devoluto al Sindacato regionale dei Giornalisti che, di intesa con la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti Intellettuali, ne stabilirà la nuova destinazione.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO.

ART. 35. — Le proposte che arrecano modificazioni al presente Statuto non possono essere presentate che dal Direttorio del Sindacato su proposta del segretario regionale, come tale, dall'Ufficio

di presidenza del Circolo, o per iniziativa di almeno 50 soci effettivi.

Esse possono essere accettate o respinte dal Direttorio del Sindacato inappellabilmente, sentito il parere del Segretario del Sindacato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

I soci della ex-Associazione della Stampa. . . . . che non si trovino in condizioni di assoluta incompatibilità con i principî informatori del presente Statuto e del Sindacato, dal quale il Circolo dipende, passano a far parte del Circolo senza le formalità e senza la contribuzione stabilita per le nuove ammissioni.

SEZIONE V.

DELL'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE

1.

R. DECRETO 15 marzo 1928, n. 583. - *Statuto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 7 e 22 del R. decreto-legge 13 ottobre 1927, n. 2105, che autorizza la costituzione di una Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 151, che approva la convenzione per la istituzione ed il funzionamento della Facoltà predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Facoltà fascista di scienze politiche della Regia Università di Perugia, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da inserirsi nello statuto della Università.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

STATUTO DELLA FACOLTÀ FASCISTA DI SCIENZE POLITICHE.

ART. 1. — La Facoltà fascista di scienze politiche, istituita presso la Regia Università degli studi di Perugia, ha il fine di promuovere la conoscenza e la coscienza del Fascismo e di preparare i fascisti alle carriere: amministrativa, sindacale-corporativa, consolare-diplomatica, coloniale, giornalistica.

ART. 2. — La Facoltà conferisce la laurea in scienze politiche.

ART. 3. — Il corso degli studi per il conseguimento della laurea dura quattro anni.

ART. 4. — Possono essere ammessi alla Facoltà coloro che sono muniti del diploma di maturità classica o scientifica.

ART. 5. — Sulle eventuali domande di abbreviazione del corso da parte di laureati o studenti di Facoltà o Scuole universitarie o di Istituti superiori, come pure sulle domande di riconoscimento di esami superati, si pronunzia il Consiglio di facoltà, caso per caso.

Nessuna di tali domande può essere presa in considerazione se il richiedente non sia anche in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

ART. 6. — Gli insegnamenti che si impartiscono nella Facoltà sono i seguenti:

1. Storia e dottrina generale del Fascismo.
2. Sistema della legislazione fascista.
3. Diritto sindacale e corporativo.
4. Politica sindacale e corporativa.
5. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.
6. Filosofia del diritto.
7. Istituzioni di diritto pubblico.
8. Istituzioni di diritto privato.
9. Economia politica.
10. Statistica metodologica e demografia.
11. Storia politica moderna e contemporanea.
12. Geografia politica ed economica.
13. Storia delle dottrine politiche.
14. Storia delle costituzioni.
15. Storia delle dottrine economiche.
16. Diritto pubblico comparato.
17. Diritto costituzionale.
18. Diritto internazionale pubblico.
19. Diritto internazionale privato.
20. Diritto amministrativo.
21. Diritto ecclesiastico e canonico.
22. Scienze delle finanze e diritto finanziario.
23. Elementi di contabilità di Stato.
24. Diplomazia e storia dei trattati.
25. Storia delle colonie e politica coloniale.
26. Diritto coloniale.
27. Diritto agrario.

28. Storia del giornalismo.
29. Legislazione sulla stampa, interna e comparata.

ART. 7. — Gli insegnamenti della Facoltà sono ordinati secondo i seguenti cinque speciali indirizzi:

1. Politico-amministrativo.
2. Politico-sindacale-corporativo.
3. Politico-consolare-diplomatico.
4. Politico-coloniale.
5. Politico-giornalistico.

ART. 8. — Lo studente che non vuole seguire alcuno dei cinque indirizzi speciali, consegue la laurea in Scienze Politiche sostenendo gli esami in 18 delle materie di insegnamento, di cui all'articolo 6.

Lo studente, che segue uno dei cinque indirizzi di cui all'articolo precedente, consegue uno speciale attestato che viene rilasciato dall'Università insieme col diploma di laurea.

ART. 9. — Le materie comuni consigliate per il conseguimento della laurea in Scienze Politiche, sono le seguenti:

1. Storia e dottrina generale del Fascismo.
2. Sistema della legislazione fascista.
3. Diritto sindacale e corporativo.
4. Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.
5. Filosofia del diritto.
6. Istituzioni di diritto pubblico.
7. Istituzioni di diritto privato.
8. Economia politica.
9. Statistica metedologica e demografia.
10. Storia politica moderna e contemporanea.
11. Geografia politica ed economica.
12. Storia delle dottrine politiche.
13. Storia delle costituzioni.
14. Storia delle dottrine economiche.
15. Diritto pubblico comparato.
16. Diritto costituzionale.
17. Diritto internazionale pubblico.
18. Diritto internazionale privato.
19. Diritto amministrativo.
20. Scienze delle finanze e diritto finanziario.
21. Diritto agrario.
22. Diritto ecclesiastico e canonico.

ART. 10. — Consegue l'attestato secondo uno degli indirizzi di cui al 2° comma dell'art. 8 lo studente che si iscriva a 15 corsi di insegnamento che riflettono le materie comuni, ed a quelli di uno dei cinque gruppi sottoindicati, sostenendo i relativi esami di profitto:

A) *Gruppo politico-amministrativo*:

a) Diritto ecclesiastico e canonico.
b) Diritto amministrativo (biennale).
c) Diritto costituzionale.

B) *Gruppo politico-sindacale-corporativo*:
a) Diritto sindacale e corporativo (biennale).
b) Politica sindacale e corporativa.
c) Legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata.

C) *Gruppo politico-consolare-diplomatico*:
a) Diritto internazionale pubblico (biennale).
b) Diritto internazionale privato.
c) Diplomazia e storia dei trattati.

D) *Gruppo politico-coloniale*:
a) Storia delle colonie e politica coloniale.
b) Diritto coloniale.
c) Geografia politica ed economica.

E) *Gruppo politico-giornalistico*:
a) Storia politica moderna e contemporanea.
b) Storia del giornalismo.
c) Legislazione sulla stampa, interna e comparata.

ART. 11. — I laureati in Scienze politiche della Facoltà fascista possono ottenere un certificato di specializzazione in Scienze politico-amministrative, in Scienze politico-sindacali-corporative, in Scienze politico-consolari-diplomatiche, in Scienze politico-coloniali, in Scienze politico-giornalistiche, frequentando per un anno dopo la laurea i corsi di insegnamento di cui ai gruppi di specializzazione previsti dall'articolo precedente, e sostenendo gli esami di profitto delle materie relative.

ART. 12. — Presso l'Istituto giuridico, annesso alla Facoltà di giurisprudenza, gli studenti della Facoltà fascista seguono i corsi di esercitazioni secondo un piano che la Facoltà stabilisce anno per anno.

Con apposito regolamento, stabilito di concerto con la Facoltà di giurisprudenza, saranno determinate le norme per il funzionamento dell'Istituto.

ART. 13. — La Facoltà ogni anno pubblica l'ordine degli studi consigliato per il conseguimento della laurea.

ART. 14. — Per la validità di ciascun anno di corso lo studente deve prendere iscrizione almeno a tre insegnamenti.

ART. 15. — Gli esami di profitto si danno per singole materie. Lo studente deve però osservare le seguenti precedenze:

a) gli esami di Istituzioni di diritto pubblico debbono precedere quelli di Diritto costituzionale, di Diritto internazionale, pubblico e privato, di Diritto pubblico comparato, e di Diritto amministrativo;

b) gli esami di Istituzioni di diritto privato debbono precedere gli esami di Diritto internazionale privato;

c) gli esami di Economia politica debbono precedere quelli di Scienza delle finanze e Diritto finanziario e di Elementi di contabilità di Stato.

ART. 16. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve sostenere il relativo esame secondo le norme stabilite dall'articolo 12 dello statuto della Regia Università di Perugia.

ART. 17. — Per quanto non è stabilito nel presente statuto valgono le norme dello statuto della Regia Università di Perugia.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

2.

SCUOLA PROFESSIONALE PER GIORNALISTI.

[*A*]

CARATTERI E SCOPI.

La *Scuola professionale per i giornalisti* è stata fondata a Roma (Piazza Colonna, 366) sotto gli auspicî del Ministero delle Corporazioni, dal Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

Essa ha carattere e scopo essenzialmente pratici, mirando a fornire a coloro che hanno attitudini per il giornalismo la preparazione tecnica necessaria per l'esercizio di questa professione che il Regime fascista ha voluto epurare di tutte le scorie intellettuali e morali del passato.

L'Italia fascista, che è all'avanguardia del rinnovamento della stampa, intende che il giornale sia l'organo più efficace per la formazione dell'opinione pubblica; e pertanto lo vuole accuratamente fatto, ricco di notizie interessanti, specchio fedele della intensità della vita italiana e della grande influenza che essa esercita nel mondo; agile, spigliato, vario, vibrante di modernità in ogni sua colonna, in ogni sua rubrica, in ogni sua riga, anche nei titoli, improntato dalla nuova mentalità che il Fascismo ha dato alla Nazione. La Scuola dovrà eliminare tutti i difetti del vecchio giornalismo, praticato già da polemisti settari o da professionisti della politica parlamentare e snaturato da scrittori a tendenze pseudo-letterarie e da dilettanti che, se pure provvisti di una semi-cultura generale, mancavano di qualsiasi preparazione tecnica, oltre ad essere privi di ogni senso di responsabilità.

Essa abituerà a dare prevalente importanza alla raccolta alacre ed intelligente di *notizie* ed effettuerà la necessaria selezione dei giornalisti capaci, bandendo inesorabilmente dall'esercizio della professione l'enorme massa di coloro che vivono parassitariamente ai margini del giornalismo o che fanno ressa insistente, più o meno fortunata, nelle redazioni dei giornali grandi e piccoli. Di più, la Scuola darà modo di indicare a ciascuno degli aspiranti riconosciuti abili la loro via, perchè, se è vero che per fare il giornalista occorre la vocazione, è altrettanto vero che tra i *vocati* vanno

incoraggiati i migliori e che bisogna far tesoro delle specializzazioni. Un ottimo articolista è fuori posto in cronaca e viceversa. È questione di sensibilità, di coltura, di temperamento. Nel giornalismo, come in ogni altro campo di attività umana, ognuno deve essere al suo posto; altrimenti si ha disordine e scarso rendimento.

La Scuola comprende un Corso biennale di insegnamento; superato il quale, l'aspirante giornalista riceverà un *diploma* che (qualora esistano anche gli altri requisiti richiesti dal Regolamento per l'Albo professionale) lo abiliterà ad essere iscritto nel ruolo dei *professionisti* senza bisogno dei diciotto mesi di pratica redazionale. A tal uopo il Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1929, VIII, ha già approvato uno schema di Decreto, proposto dal Ministro della Giustizia, per la modifica dell'art. 4 del Reg. per l'albo di cui nel R. D. 23 febbraio 1928, N. 384.» (Vedi Libro Terzo, Sezione II).

[*B*]

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO

Gli insegnamenti dati dalla Scuola in entrambi i Corsi saranno simultaneamente teorici e pratici, con assoluta prevalenza di questi ultimi.

Gl'insegnamenti teorici consisteranno in lezioni e conferenze da tenersi nei locali della Scuola; quelli pratici in visite collettive o individuali nei luoghi nei quali si fa un giornale o dai quali provengono le notizie; in esercitazioni giornalistiche su svariati argomenti; in scambio di corrispondenze da Paese a Paese; in escursioni a scopo di *reportage* scritto, telefonico e fotografico; in esperimenti mediante lo svolgimento di avvenimenti di cronaca veri o simulati, in assistenza durante cerimonie e dimostrazioni, spettacoli teatrali e cinematografici, per trarne norme di equilibrato resoconto e di critica sana ed imparziale.

Il primo Corso della Scuola ha questo programma:

1. - *Nozioni generali sulle notizie giornalistiche.*

Che cos'è la notizia. Alla ricerca delle fonti. Differenza fra *notizia* e *voci*. Necessità di controllo. Addestramento alla pronta ed oculata raccolta delle notizie. Che valore hanno gli altri giornali, le agenzie di informazioni e la *Stefani* come fonte di notizie. Norme e divieti del Governo; istruzioni del P. N. F.; rapporti con gli Uffici Stampa del Governo e del Partito. Necessità di valutazione e di coordinamento di tutte le notizie pervenute come materia grezza al giornale, per adeguarle all'indole di questo e contribuire al conseguimento dei fini nazionali. Sentimento di responsabilità e dovere di disciplina.

2. - *Notizie di cronaca cittadina.*

Come esse debbono essere raccolte presso le autorità. Accessi agli uffici di P. S., agli ospedali, alle carceri, ai reclusori, ai manicomi, agli asili notturni, alla *Morgue*, ecc. Necessità dell'eliminazione delle notizie che possono influire sinistramente sull'anima popolare e nuocere all'educazione morale e civile dei cittadini (duelli, suicidî, fatti di sangue, delitti impressionanti, ecc.); spiegazione delle norme emanate al riguardo.

3. - *Resoconti giudiziari.*

Attribuzioni, criteri e limiti per i resocontisti. Obbligo della imparzialità assoluta. Cronaca giudiziaria inspirata a fini di educazione morale e nazionale dei cittadini. Accenno e assistenza ai dibattimenti di Corte d'Assise, del Tribunale Speciale, ecc.

4. - *Servizio sportivo.*

Grande importanza degli *sports* per preparare una generazione più sana fisicamente e moralmente. Imparzialità nei resoconti. Spirito informativo nella trattazione della materia; eliminazione degli antagonismi campanilistici o regionali e delle esibizioni antiestetiche, sleali e brutali. Partecipazione ad escursioni, campeggi, ecc. *Reportage* fotografico.

5. - *Fotografie, disegni, caricature, giornale parlato.*

Necessità del giornale moderno di servirsi di tutti i mezzi che possono renderlo più interessante ed attraente, come le riproduzioni fotografiche di avvenimenti, i disegni, le caricature, ecc.

I segreti dell'arte fotografica e della cinematografia. Visite a stabilimenti fotografici. Radioaudizione. Come si prepara un *cliché* e come si stampa. Quando e come servirsi degli alto-parlanti.

6. - *Corrispondenza dall'interno dell'Italia. Servizi speciali a mezzo di inviati sui luoghi.*

Mezzi rapidi di trasmissione e di ricezione delle notizie e delle corrispondenze in casi ordinari e straordinari: posta (espressi e fuori sacco), telegrafo e telefono (di giorno e di notte), linee aeree, radio, cavi. Come si deve esercitare l'ufficio di corrispondenza e quello di inviato speciale. Qualità necessarie e doveri professionali dei redattori-stenografi e dei dattilografi che ricevono le corrispondenze in redazione.

Il secondo Corso della Scuola ha questo programma:

1. - *Corrispondenze dall'estero.*

Compiti del corrispondente dall'estero e suoi rapporti con le autorità del luogo, con le colonie italiane e con la Direzione del

giornale. Lettura e spoglio dei giornali stranieri; utilità delle informazioni dirette. Importanza della conoscenza delle lingue straniere. Valutazione dell'Italia all'Estero. Studio psicologico, economico-sociale e politico degli Italiani all'estero. Necessità dei centri di smistamento delle notizie e scelta dei migliori mezzi di trasmissione delle corrispondenze. Mansioni speciali ed obblighi rigorosi dei redattori-stenografi e dei dattilografi addetti alla ricezione delle notizie, nonchè dei redattori addetti alla revisione delle corrispondenze dell'estero.

2. - *Informazioni politiche.*

Servizio presso i Ministeri, le alte autorità governative, le gerarchie del P. N. F., le organizzazioni corporative, i Comandi sulle forze armate, gli enti parastatali, ecc. Necessità di controllo e di discrezione ai fini nazionali per le informazioni raccolte da fonti non ufficiali. Differenza tra la *notizia* e *voce*. Resoconti della Camera e del Senato. Necessità di svecchiarne la forma e di renderli più consoni alla nuova funzione parlamentare.

3. - *Critica letteraria ed artistica.*

Recensioni di libri, relazioni con autori ed editori, resoconti di letture, conferenze, spogli di riviste e giornali italiani e stranieri; visita ad esposizioni e mostre d'arte. Limiti tra giornalismo e pubblicità. Resoconti di inaugurazioni di istituti di cultura, di opere d'arte, ecc. Teatri e concerti. Cinematografi. Norme di sana critica letteraria ed artistica. Rapporti tra critici ed artisti, tra critici ed impresari.

4. - *Notiziario scientifico, rubriche femminili, pagine per bambini, varietà, appendici.*

Fonti di raccolta delle notizie scientifiche e degli articoli di varietà riguardanti l'Italia e l'Estero. Necessità di un rigoroso e costante criterio di valutazione e di proporzione. La donna giornalista. Il pubblico femminile. Giornale per le famiglie. La moda. Rubriche per le Signore e per i Bambini. L'Opera per la Maternità e l'Infanzia va quotidianamente esaltata insieme con la propaganda per una più intensa natalità. Limiti di spazio e di euritmia imposti a questa parte del giornale. Rubriche umoristiche, varietà illustrate, romanzi di appendice, enigmofilia e simili espressioni del vecchio giornalismo; fino a quale limite possono essere conservate.

5. - *Rubrica economico-finanziaria.*

Grande delicatezza dell'argomento. Questa rubrica va affidata a competenti specializzati ed immuni da ogni sospetto di interesse privato. Esame del bilancio dello Stato e dei singoli Ministeri;

situazioni di Banche e di Società industriali e commerciali. Bollettino dei mercati e delle Borse. Sopraluoghi. Visita alla Borsa mentre funziona.

6. - *Arte di scrivere gli articoli.*

Articoli di fondo. Politica interna ed estera. Esempi di giornali stranieri. Terza pagina. Capi-cronaca. Articoli letterari, storici, scientifici, sportivi, ecc. Come si può collaborare con successo ad un giornale.

MATERIALE DI STUDIO ED ESERCITAZIONI PRATICHE COMUNI AI DUE CORSI DELLA SCUOLA.

La Scuola sarà corredata del seguente materiale di studio a disposizione degli allievi:

1) Biblioteca, fornita, oltre che di libri di comune coltura, di dizionari, atlanti, enciclopedie, biografie, ecc.

2) Emeroteca, contenente le più importanti pubblicazioni periodiche italiane e straniere.

3) Archivio giornalistico, contenente i più importanti articoli apparsi in giornali e riviste e l'elenco relativo fatto alfabeticamente per autori e materie.

4) Raccolta di tutte le leggi, i regolamenti e le norme riguardanti la stampa periodica.

Tanto il primo quanto il secondo Corso della Scuola avranno in comune le seguenti materie d'insegnamento ed esercitazioni pratiche:

Analisi del giornale nei suoi organi e nelle sue funzioni. — Dimostrazione dell'unità integratrice necessaria al molteplice lavoro. Illustrazione dei compiti affidati ai diversi organi:

a) *Direzione* (requisiti culturali, morali e responsabilità giuridiche del Direttore).

b) Segretario della Direzione e della Redazione. Corrispondenza del giornale. Cambi. Conti dei corrispondenti e dei collaboratori. Contatti continui con la Direzione, l'Amministrazione e la Redazione.

c) *Redazione nei suoi vari reparti* (informazioni politiche, servizio interno, servizio estero, cronaca cittadina, resoconti giudiziari, sportivi, artistici, ecc.).

d) *Ufficio stenografi e dattilografi* (cabina telefonica, stenografia, macchina da scrivere).

e) *Amministrazione nei suoi vari reparti* (proprietà del giornale, cassa, abbonamenti, spedizione, vendita, ispettori amministrativi, pubblicità, conti con i rivenditori, diffusione del giornale).

f) *Tipografia del giornale* (proto, impaginatori, linotipisti, stereotipi, compositori a mano, *flans*, presse, fusione delle pagine, macchine piane, rotative).

Visite agli uffici di un giornale mentre ferve il lavoro per la preparazione di un numero. — Assistenza nei vari reparti, seguendo il lavoro della raccolta delle notizie e della loro manipolazione fino all'impaginazione, alla tiratura, alla spedizione e alla vendita del giornale.

AMMISSIONE ALLA SCUOLA.

Per l'iscrizione ad allievo della *Scuola professionale per i giornalisti* in Roma occorrono i seguenti requisiti:

1) Avere non meno di 18 anni e non più di 30 anni di età.

2) Essere cittadino italiano e godere di tutti i diritti civili e politici.

3) Essere di sana costituzione fisica ed avere il libero uso della parola e la perfetta sensibilità della vista e dell'udito, come da certificato medico.

Per i mutilati e i menomati di guerra non farà ostacolo il fatto della loro mutilazione o menomazione fisica, purchè abbiano integri i sensi della vista e dell'udito e l'uso della parola.

4) Avere superato gli esami finali di una Scuola media del Regno, a norma del Regolamento per l'esercizio della professione giornalistica.

5) Non avere riportato condanne che a tenore delle leggi e dei regolamenti in vigore impediscano la professione di giornalista.

6) Per i minori, documentare il consenso di chi esercita la patria podestà.

All'atto della sua iscrizione l'allievo verserà alla cassa della Scuola la tassa fissa di lire 50. Verserà inoltre all'inizio di ogni bimestre dell'anno scolastico la tassa di frequenza di lire 50.

Coloro che non siano in regola con questi versamenti o che si dimostrino, per la loro condotta, immeritevoli di appartenere alla Scuola, saranno, su proposta del Direttore e con decisione del Consiglio di Presidenza, inappellabilmente sospesi o espulsi dai Corsi.

Ogni allievo deve conoscere almeno una lingua straniera moderna, nonchè la stenografia e la dattilografia. Qualora egli non abbia ancora queste cognizioni, è obbligato a frequentare per proprio conto, fuori della Scuola, Corsi speciali per apprenderle sollecitamente e bene. Se mancherà a questi obblighi, potrà essere espulso dalla Scuola.

Superati mediante esame i due Corsi della Scuola, l'allievo riceverà un diploma di abilitazione all'esercizio della professione di giornalista. La tassa di diploma è fissata in lire 100.

I figli dei giornalisti regolarmente iscritti in un Sindacato Fascista dei Giornalisti sono esenti da ognuna delle anzidette tasse scolastiche.

[C]

REGOLAMENTO

ART. 1. — La *Scuola professionale per i giornalisti*, istituita in Roma dal Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, ha carattere e scopo essenzialmente pratici, mirando a fornire a coloro che hanno attitudini per il giornalismo la preparazione tecnica necessaria per l'esercizio di questa professione.

ART. 2. — La Scuola comprende due corsi annuali di insegnamento: superati i quali, l'aspirante giornalista riceverà un diploma. Nella Scuola saranno impartiti gli insegnamenti, di cui al programma annesso al presente Statuto.

ART. 3. — Per l'iscrizione alla *Scuola professionale per i giornalisti* occorre presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

1) Atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente o la richiedente compiono i 18 anni di età nell'anno in cui si iscrivono alla Scuola o non abbiano superato il 30° anno di età:

2) Certificato di cittadinanza italiana

3) Certificato attestante che il richiedente o la richiedente gode di tutti i diritti civili e politici;

4) Certificato di sana costituzione fisica.

Il Consiglio di Presidenza della Scuola, tenuto conto delle varie attività del giornalismo e decidendo caso per caso, potrà ammettere come allievi anche coloro che abbiano una menomazione fisica per ferite riportate in guerra o in difesa della Rivoluzione Fascista.

Essi potranno dal Consiglio stesso essere esentati dall'obbligo di frequentare alcuni insegnamenti e da quello di subire i relativi esami.

5) Certificato dal quale risulti che il richiedente o la richiedente ha superato gli esami finali di una Scuola media del Regno;

6) Certificato penale, dal quale risulti che il richiedente o la richiedente non ha riportato condanne che, a tenore delle disposizioni vigenti, impediscano l'esercizio della professione di giornalista.

All'atto della sua inscrizione, l'allievo o l'allieva verserà alla cassa della Scuola la tassa fissa di L. 200. Verserà inoltre una tassa di frequenza di L. 60 per ogni bimestre dell'anno scolastico.

ART. 4. — Alla fine dell'anno scolastico, gli allievi e le allieve iscritti al primo corso della Scuola saranno sottoposti ad un esame dinanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Consiglio di Presidenza e che sarà presieduta dal Direttore della Scuola. Coloro che supereranno felicemente questo esame saranno inscritti al 2° Corso.

Gli allievi e le allieve che avranno frequentato il 2° Corso saranno sottoposti ad un esame di proscioglimento dinanzi ad una Commissione speciale nominata dal Consiglio di Presidenza e pre-

sieduta dal Direttore; superato il quale, riceveranno il diploma di cui all'art. 2, versando la relativa tassa in L. 100.

ART. 5. — Gli allievi e le allieve che non siano in regola con il pagamento delle tasse o che per la loro condotta si dimostrino immeritevoli di appartenere alla Scuola saranno sospesi o espulsi dai Corsi, nonchè definitivamente esclusi dagli esami.

ART. 6. — La Scuola è retta da un Consiglio di Presidenza, che è formato:

— da un rappresentante del Ministero delle Corporazioni;
— da un rappresentante del Ministero dell'Istruzione;
— da un rappresentante del Segretario del Partito Naz. Fascista;
— dal Capo dell'Ufficio Stampa del Capo del Governo;
— da un rappresentante della Confederazione dei Sindacati Fascisti Professionisti e Artisti;
— dal Segretario del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti;
— dal Segretario del Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti di Roma.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza parteciperà il direttore della Scuola, astenendosi però da ogni voto deliberativo.

Il Consiglio di Presidenza nomina nel suo seno un Presidente ed un vice-Presidente.

In caso d'urgenza, il Presidente o il vice-presidente può esercitare le facoltà devolute al Consiglio di Presidenza, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima adunanza.

Il Segretario-Cassiere della Scuola esercita anche mansioni di Segretario del Consiglio di Presidenza, senza avere però voto deliberativo.

La funzione dei componenti il Consiglio di Presidenza è interamente gratuita.

Il Consiglio di Presidenza vigila sul funzionamento e sulla amministrazione della Scuola, nomina il Direttore, gli Insegnanti e gli impiegati addetti alla Scuola, esamina i programmi dei Corsi, verifica le iscrizioni, decide sulla sospensione o sulla espulsione dai corsi degli allievi che si siano resi immeritevoli di appartenere alla Scuola, compila i bilanci, verifica i conti e provvede ad assicurare i mezzi necessari per la gestione e lo sviluppo della Scuola.

La nomina del Direttore e degli Insegnanti è sottoposta alla approvazione del Ministero delle Corporazioni e di quello dell'Istruzione.

ART. 7. — Il Direttore è il capo della Scuola per quanto riguarda l'insegnamento e la disciplina; ha la vigilanza sui servizi di cassa, di economato e della Biblioteca, e pertanto nessuna spesa potrà essere effettuata prima che il relativo mandato sia stato sottoposto al suo visto, anche quando il pagamento di una somma sia stato disposto dal Consiglio di Presidenza.

Ognuno dei Corsi annuali è affidato ad un Insegnante.

La Scuola avrà inoltre:

— un aiuto-segretario (steno-dattilografo);
— un usciere.

ART. 8. — Alla Scuola saranno annesse una Biblioteca ed una Emeroteca, affidata all'aiuto-segretario.

L'uso di esse, sia da parte degli Insegnanti e degli allievi, sia da parte degli estranei alla Scuola, sarà regolato, anno per anno, dal Consiglio di Presidenza.

ART. 9. — Alle spese per la Scuola si provvede normalmente coi seguenti cespiti:

1) Contributi annui del Ministero delle Corporazioni, della Confederazione dei Sindacati Professionisti e Artisti, del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, del Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti di Roma e di altri enti statali, professionali o affini;

2) Proventi delle tasse scolastiche di inscrizione, di frequenza e di diploma;

3) Cespiti patrimoniali ed entrate diverse.

Alla fine di ogni anno scolastico, il Consiglio di presidenza presenterà al Ministero delle Corporazioni una relazione morale e finanziaria della gestione, insieme con il bilancio preventivo per l'anno scolastico successivo.

3.

CATTEDRE DI GIORNALISMO.

Cattedre di giornalismo sono state istituite nel 1928 presso la Facoltà Fascista di Scienze Politiche della R. Università di Perugia, docenti l'on. Paolo Orano per la « Storia del giornalismo », e il sen. Silvio Longhi per l'insegnamento della « Legislazione sulla stampa »; nel 1929 alla Università di Ferrara, docente il dott. Nello Quilici; alla Università Cattolica di Milano, con una serie di lezioni del Conte Giuseppe Dalla Torre; alla R. Università di studi economici e commerciali di Trieste, docente il prof. Francesco Fattorello.

APPENDICE ALLA SEZIONE V.

ON. ERMANNO AMICUCCI.

SCUOLA DI GIORNALISMO

(Dalla *Nuova Antologia*, 1° luglio 1928 - Vedi anche « Il Giornalismo nel Regime Fascista ». - Ed. « Il Diritto del Lavoro » - Roma, 1930).

I. Il 23 aprile 1928 si è inaugurata, con una prolusione dell'onorevole Paolo Orano, la Cattedra di Storia del Giornalismo, istituita presso la Facoltà Fascista di Scienze Politiche della R. Università di Perugia.

È la prima Cattedra che introduce, in Italia, nell'insegnamento universitario, una materia di carattere giornalistico. La Facoltà Fascista di Scienze Politiche della R. Università di Perugia, con l'esplicita approvazione di S. E. il Capo del Governo, accogliendo i voti del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, ha costituito così il primo nucleo di quella che dovrà essere la Scuola di giornalismo. La « Storia del Giornalismo » e la « Legislazione sulla stampa, interna e comparata », si sono aggiunte alle materie degli altri rami

della Facoltà, che sono: storia e dottrina generale del Fascismo, sistema della legislazione fascista, diritto sindacale e corporativo, politica sindacale e corporativa, legislazione sociale e del lavoro, interna e comparata, filosofia del diritto, istituzioni di diritto pubblico; istituzioni di diritto privato; economia politica; statistica metodologica e demografica; storia politica moderna e contemporanea; geografia politica ed economica; storia delle dottrine politiche; storia delle costituzioni; storia delle dottrine economiche; diritto pubblico comparato; diritto costituzionale; diritto internazionale pubblico; diritto internazionale privato; diritto amministrativo; diritto ecclesiastico e canonico; scienze delle finanze e diritto finanziario; elementi di contabilità di Stato; diplomazia e storia dei trattati; storia delle colonie e politica coloniale; diritto coloniale.

Tutte queste materie costituiscono un corso completo, dal quale si potrà uscire con una laurea in scienze politiche: *specializzazione giornalistica*.

Si è pertanto riconosciuta ufficialmente l'opportunità di un insegnamento universitario per coloro i quali intendono dedicarsi al giornalismo. L'esempio di Perugia è stato immediatamente imitato dall'Università di Ferrara, dove il dott. Nello Quilici, direttore del *Corriere Padano*, ha avuto incarico di tenere un corso di giornalismo, e dall'Università Cattolica di Milano, dove il Conte Giuseppe Dalla Torre, direttore dell'*Osservatore Romano*, ha iniziato una serie di lezioni sul giornalismo.

Il germe della scuola dei giornalisti è dunque già fiorito in Italia; e certo non mancherà di fruttificare. Tuttavia siamo ancora ben lontani dalla mèta.

La scuola è il corollario naturale e necessario dell'opera svolta dal Regime per la dignità e il prestigio del giornalismo italiano.

La premessa della scuola si trova già nel Regolamento dell'Albo professionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio e pubblicato, subito dopo, sulla *Gazzetta Ufficiale*. Per ogni nuova iscrizione nell'albo professionale dei giornalisti, dopo il 30 ottobre prossimo venturo, sarà infatti necessaria, a termine dell'art. 16 del Regolamento, una licenza di scuole medie superiori. L'obbligo di un titolo di studio per i futuri giornalisti costituisce innegabilmente il punto di partenza per la scuola.

L'istituzione della scuola risponde, d'altronde, a un voto dei giornalisti italiani, contenuto in un ordine del giorno approvato dal Congresso dei giornalisti fascisti, tenutosi a Milano, nel 1924, e in un ordine del giorno presentato dallo scrivente — e approvato da tutti gli Uffici della Camera dei Deputati — in occasione della discussione della legge sulla stampa, nel 1925. Essa fu inoltre caldeggiata, con una lunga e tenace campagna, dal *Torchio*, giornale dei giornalisti diretto da Gastone Gorrieri (Luigi Barzini, maestro di giornalismo, in un'intervista col *Torchio*, dichiarò la scuola non solo utile, ma necessaria), e fu, infine, prospettata, come una necessità, nella relazione del Segretario nazionale del Sindacato Fascista dei Giornalisti al Congresso tenutosi a Roma il 10 marzo di quest'anno.

Le obbiezioni e le resistenze alla scuola non sono per altro mancate. Esse risalgono a vecchia data. Nel 1910, Luigi Piccioni, sulla *Nuova Antologia*, sostenne che non era il caso di creare scuole di giornalismo «perchè soltanto una dote naturale, un istinto crea i giornalisti». Antonio Bruers sul *Lavoro d'Italia* ha ripreso, molti anni dopo, lo stesso motivo, sostenendo che «giornalisti si nasce, non si diventa e che la facoltà essenziale del giornalista è quella della improvvisazione, che nessuna scuola potrà mai insegnare».

All'indomani del Congresso del Sindacato Fascista dei Giornalisti, Telesio Interlandi, commentando sul *Tevere* la relazione del Segretario Nazionale, aggiungeva la sua opposizione a quella di Antonio Bruers, con un articolo in cui affermava che «le scuole dei giornalisti si chiamano redazioni di giornali, si chiamano vita, si chiamano giornali e che per fare il giornalista ci

vuole vocazione, originalità, genialità, tutta roba che non s'insegna e non si racchiude in programmi». Inoltre l'Interlandi si dichiarava risolutamente contrario al «diploma che garantisce all'asino laureato un posto e una carriera», sosteneva che, dopo tutto, «le scuole dei giornalisti ci sono e si chiamano elementari, medie e universitarie» e invitava «tutti coloro che vogliono dedicarsi a questo dannato mestiere a venire nelle nostre botteghe d'arte dove c'è inchiostro, marmo di tipografia, caratteri mobili, rotative, orario di treni, ecc., ecc.». Infine, affermando l'insufficienza di una scuola di giornalismo, l'Interlandi si domandava: «E il modo migliore di tagliare un articolo chi ce lo insegnerà? E il modo di scriverlo in buona lingua? E il modo di farsi leggere? E il modo di dir qualche cosa di nuovo? E il modo, soprattutto, di tacere?»

A Telesio Interlandi l'autore di quest'articolo rispondeva con una lettera aperta, in cui si ribattevano punto per punto tutte le obbiezioni alla scuola. Interlandi, pubblicandola sul *Tevere*, riconosceva che essa apportava «molti utili e opportuni chiarimenti alla questione della scuola» e non insisteva oltre nella sua opposizione.

Le critiche dei negatori della scuola per i giornalisti si demoliscono facilmente. Infatti, fino a ieri, in Italia, giornalista poteva diventare chiunque, senza titoli di sorta. Oggi un decreto del Governo Fascista impone, per i futuri giornalisti, almeno una licenza di scuole medie. Perchè non chiedere in un secondo tempo una laurea e un diploma universitario? Nelle Università già si insegnano lingue, diritto (costituzionale, amministrativo, internazionale), storia, geografia, politica economica e coloniale, scienze economiche e finanziarie, ecc., tutte materie che nelle scuole medie non si studiano o si studiano poco, e che pure sono indispensabili a chi voglia dalle colonne di un giornale registrare e commentare gli avvenimenti della complessa vita politica e sociale moderna. Un buon giornalista, oggi, non può fare a meno di conoscere queste materie. Se completassimo la cultura dei giovani aspiranti al giornalismo con materie più strettamente attinenti al giornalismo, non faremmo forse opera utile o addirittura necessaria? Il giornalismo è una delle forze più importanti della società moderna, come mezzo di diffusione delle idee e dell'educazione del popolo.

Ora non c'è dubbio che la «storia del giornalismo», ad esempio, presenti un interesse e utilità molto maggiore di tante altre materie, di cui pur si bandisce il verbo dalle cattedre universitarie.

La «legislazione comparata sulla stampa» è necessaria a far conoscere ai nostri giornalisti quale è stato e quale è il travaglio giuridico delle nazioni moderne, diretto a disciplinare un campo d'attività tanto importante quanto pieno di insidie e di pericoli quale è quello della stampa periodica.

Il Fascismo, anche in questo campo, ha dato un esempio al mondo, dal punto di vista legislativo. È bene che questo esempio sia delucidato e confrontato con quello che hanno fatto gli altri paesi.

Non è vero poi «che il diploma garantisce all'asino diplomato un posto e una carriera». Nessuna laurea in legge o in medicina o in ingegneria «garantisce all'asino diplomato un posto e una carriera».

È perfettamente vero che le scuole dei giornalisti si chiamano anche redazioni di giornali, si chiamano vita, si chiamano giornali. Gli aspiranti giornalisti, usciti dalle Università, dovranno infatti conquistarsi il «loro posto e la loro carriera», nella vita, nelle redazioni dei giornali, nell'esercizio della professione. È quello che accade per tutte le professioni.

Per il medico, dopo l'Università, la scuola è la Clinica, per l'avvocato è il Palazzo di Giustizia, e così via. Gli inetti, gli «asini diplomati» vengono inesorabilmente eliminati, nella selezione continua della vita quotidiana e nell'esercizio della professione.

Questo accade per ogni campo dell'attività umana; questo accade e accadrà anche per il giornalismo.

Ma si dice: « per fare il giornalista ci vuole vocazione, originalità, genialità, tutta roba che non s'insegna, che non si racchiude in programmi ». Benissimo. Ciò non vuol dire che accanto alla vocazione, alla genialità, alla originalità, non occorrano studio, preparazione culturale e preparazione tecnica. Tutto questo si può racchiudere in programmi, tutto questo si può insegnare nelle scuole.

Telesio Interlandi ha invitato i giornalisti a imparare il mestiere nelle redazioni, nelle « nostre botteghe d'arte ». Ma a queste « botteghe » bisognerà pure arrivarci con un adeguato corredo di studi. Se no vi si impara, forse, « il mestiere », ma vi si resta ignoranti con molte lacune e con l'aggravante di diventarvi magari ignoranti presuntuosi.

Il mestiere ce lo insegneranno, sì, l'esperienza, la pratica, il lavoro quotidiano e ce lo insegneranno anche i giornalisti, maestri d'arte delle nostre « botteghe ». Ma queste « botteghe », oltre che i giornali, possono essere benissimo le vere e proprie scuole di giornalismo, che esistono già in parecchi paesi del mondo e dove, dopo le scienze giuridiche e politiche, le lingue e tutte le altre materie di studio, si insegna anche, appunto, il modo di mettere un titolo, di « scegliere un argomento », di « raccogliere una notizia », ecc.

Queste scuole sono, in genere, affidate a vecchi giornalisti che conoscono il loro « mestiere » e sono perciò in grado di far da guida ai giovani. Dall'esperienza ormai quasi trentennale risulta che la scuola può egregiamente provvedere anche all'insegnamento tecnico e pratico del giornalismo.

L'onorevole prof. Sergio Panunzio, Commissario del Governo per la Facoltà Fascista di Scienze Politiche presso la R. Università di Perugia, accolse prontamente l'invito del Sindacato per l'istituzione delle due cattedre giornalistiche, dichiarando che « nel primo memoriale per l'istituzione della Facoltà indirizzato a S. E. il Capo del Governo, egli stesso già aveva indicato, fra gli scopi della Facoltà, la preparazione scientifica alla carriera giornalistica. Se prima questa preparazione con il relativo rilascio del titolo di laurea — osservava l'on. Panunzio — non era praticamente possibile, perchè l'organizzazione giuridica della professione giornalistica era un voto, ma non una realtà, ora, con i recentissimi provvedimenti sull'albo dei giornalisti, mi pare sia giunto il momento di avviarci verso la costituzione di una Facoltà che rilasci titoli di laurea per la professione di giornalisti, almeno per i posti di responsabilità nei quotidiani ». S. E. il Capo del Governo dando subito il suo alto consenso alla istituzione, designava il Senatore Vincenzo Morello per l'insegnamento della « Legislazione sulla stampa » e l'on. Paolo Orano per la cattedra di « Storia del giornalismo ».

Il Quello che si è fatto a Perugia è, come abbiamo già detto, appena il primo passo verso la realizzazione della scuola del giornalismo.

Bisognerà prossimamente affrontare il problema in pieno, così come hanno già fatto parecchie altre grandi nazioni.

Scuole giornalistiche esistono in fatti, da parecchi anni, in America, in Inghilterra, in Germania, in Polonia, in Svizzera, e stanno per nascere in Spagna e in Czeco-Slovacchia.

Esse sorsero in Inghilterra, al momento dell'industrializzazione del giornale.

Il più reputato istituto giornalistico inglese è la *London School of Journalism*, che fu fondata da Max Pemberton, celebre scrittore e giornalista, e finanziata dai magnati della stampa britannica, dal defunto Lord Northcliffe a Lord Rothermere. La *London School* ha una sede nel centro della città e conta fra gli insegnanti le figure più eminenti del giornalismo e dell'Università. I manoscritti provenienti dagli alunni della *London School* sono, quasi sempre, bene accetti agli editori britannici. I maggiori giornali offrono premi annui agli allievi che si distinguono agli esami di laurea. La scuola forma i professionisti i quali si dividono in due categorie; quelli che aspirano ai posti fissi di redazione, e quelli che intendono collocare qua e là i loro scritti. Max Pemberton ha, negli ultimi venticinque anni, scoperti e tratti al giornalismo molti giovani scrittori che hanno fatto fortuna.

I corsi contemplano, anzitutto, il giornalismo quotidiano, poi quello religioso, l'umoristico, l'illustrato, lo sportivo, l'artistico, ecc.

Editori, redattori, cronisti, corrispondenti dall'estero, impaginatori, fotografi, amministratori, correttori, trovano nella *London School* larga materia di studio. L'insegnamento si pratica anche per corrispondenza. Molte sono le materie di studio, anche nella scuola pratica, e si riferiscono ai progressi del giornalismo, al valore dell'osservazione, al senso della novità, allo stile, ecc.

Ancora prima del Pemberton, il reverendo W. Routh aveva fondato a Londra una *Victoriam School of Journalism* che constava di una parte *teorica*, le cui materie principali erano il diritto costituzionale e la legislazione sulla stampa, e una parte *pratica* che riguardava sopratutto la ricerca e la presentazione del fatto del giorno. Nel 1908 un'altra scuola si apriva presso l'Università di Birminghan.

Il programma riguardava quegli studenti che, terminati i corsi universitari, già esistenti, di lettere e scienze, desideravano acquistare una speciale competenza per l'adempimento dei doveri che appartengono alla vita pubblica e più precisamente alla carriera del giornalismo.

Si entrava alla scuola dopo un corso di studi classici, perchè questa cultura si riteneva il viatico più prezioso per la vita intellettuale e perchè l'aristocrazia del giornalismo e degli uomini politici illustri è sempre stata in Inghilterra formata da reclute di Oxford e di Cambridge.

Nel progetto di Statuto, si affermava che l'istituzione della scuola doveva essere ritenuta della massima urgenza, considerato il gran numero di gente, di ogni classe sociale, di ogni cultura, di ogni moralità pubblica e privata, che va compresa nella denominazione generale ed elastica di giornalisti e di giornalismo, *refugium peccatorum* dalle braccia più vaste di quelle della Divina Provvidenza.

« Ammesso questo — proseguiva l'autore del progetto — si manifesta la necessità imprescindibile di differenziare il giornalismo onesto, decorosamente e nobilmente professato, da quello che degrada ed abbassa tutta la classe. Quindi quale via più diretta e più sicura di quella che come istituto pubblico insegna, vaglia, giudica, e dà il diritto e rilascia i diplomi di una professione legittima difendendola da chi la pratica abusivamente? ».

La scuola ebbe due parti distinte: corso generale e fondamentale e corso particolare e tecnico, con insegnamento parallelo agli ultimi anni della facoltà di lettere e di filosofia e scienze sociali; e come programma: storia inglese moderna, storia d'Europa, storia dell'arte, questioni coloniali, filosofia politica, economia politica, finanza, letteratura, due lingue moderne, redazione di articoli di indole varia, stenografia, tecnica del giornalismo.

Risale al 1906 l'insegnamente teorico e pratico del giornalismo che venne iniziato in alcune Università tedesche. La prima cattedra di giornalismo fu istituita nella Università di Heidelberg.

Argomenti riguardanti il giornalismo formano materie per alcuni corsi di studio a Monaco e a Lipsia. A Monaco si tiene tuttora un corso di storia del giornalismo; a Lipsia il giornalismo ha varie branche di insegnamento. Ma questi non sono che corsi e lezioni senza un indirizzo preciso e uno scopo determinato.

A Berlino, dal 1924, si è istituito, ad iniziativa dell'Associazione Nazionale della Stampa tedesca e dell'Associazione Nazionale delle Case Editoriali di Germania, per l'insegnamento della dottrina giornalistica un istituto a sè, con vita indipendente e mezzi propri; e questo è quanto si è fatto sinora di più completo e di più pratico in tal campo in Germania.

L'istituto che vive, per ora, abbastanza modestamente, sussidiato dal Governo, ha propri locali, nella *Universitatstrasse*, di fronte al Palazzo dell'Università. L'insegnamento si è svolto bisettimanalmente da due professori: il dr. Mohr e il dr. Dovifat. Si tratta di un insegnamento teorico pratico, abbastanza completo e variato e fatto con criteri molto adatti alla natura della scuola.

I corsi di lezioni, che coll'andar del tempo vengono man mano aumentando, sono già numerosi.

Tra le materie d'insegnamento sono da segnalarsi: un corso di stile giornalistico, uno dedicato alla pubblicità, un altro allo studio del diverso modo di fare il giornale, anche in relazione alle differenti nazionalità.

Ma la parte più interessante, a cui è dato un maggiore sviluppo ed il cui metodo d'insegnamento si distacca da qualsiasi altro metodo per restare in un campo del tutto proprio e speciale, è quella che riguarda la parte pratica e sperimentale.

Gli allievi possono nella scuola leggere telegrammi delle più importanti Agenzie tedesche, di cui esiste un archivio. I telegrammi trasmessi durante la nottata vengono dati in lettura all'allievo che sui quotidiani della giornata potrà vedere l'uso che di tali telegrammi sia stato fato, potrà fare rilievi e confronti, e a sua volta lavorare secondo i rilievi fatti e secondo il proprio senso di discernimento. Gli allievi vengono inoltre invitati a svolgere alcuni temi. Questi possono essere di qualsiasi natura e riguardare l'avvenimento politico come il fatto di cronaca. L'allievo svolge il tema a piacere, ma deve farlo entro un determinato periodo di tempo, imparando non a scrivere, cosa che generalmente i giovani che frequentano l'istituto sanno fare, ma a scrivere su di un argomento sul quale non abbia avuta preparazione, rapidamente, in quella che deve essere la forma giornalistica, facile e spontanea.

L'aspirante giornalista riceve infine in questa scuola un complesso di cognizioni indispensabili alla professione.

L'istituto berlinese è oggi in piena efficienza e si va sempre più sviluppando.

La più importante scuola di giornalismo è tuttavia quella che esiste a New York, presso la *Columbia University*. Fu fondata nel 1903 da Joseph Pulitzer, il grande giornalista che dirigeva il «World». Così Pulitzer ne tracciò il programma nel suo testamento, in data 16 aprile 1904: «Io sono profondamente interessato al progresso e all'elevazione del giornalismo poichè ho spesa la mia vita in questa professione, che considero come una nobile professione e della più alta importanza per la sua influenza sulla mente e sulla morale degli uomini. Io desidero continuare ad attirare a questa professione i giovani di carattere e di abilità, nonchè aiutare coloro che vi sono già avviati finchè essi acquistino la migliore istruzione professionale, morale e intellettuale». In un articolo pubblicato nella «North American Rewiew», Pulitzer scriveva: «Mentre sono molto lieto nel considerare che un grande numero di giovani saranno aiutati a iniziare meglio la loro vita per mezzo di questa scuola, non ritengo di aver così raggiunto il mio scopo principale. Esso non è neppure l'elevamento della professione che io amo tanto e stimo altamente. *In tutto il mio piano, il fine principale che mi sono posto è il benessere della repubblica.* Sarà dunque scopo della scuola quello di aver giornalisti migliori, che possano compilare giornali migliori, i quali servano meglio il pubblico. La scuola divulgherà le cognizioni, non per sé stesse, ma in quanto siano utili al pubblico. Cercherà di sviluppare il carattere; ma anche questo, solo come mezzo per conseguire il fine supremo, il bene pubblico».

La scuola è dotata di una libreria giornalistica composta di circa 16 mila volumi e di 3000 raccolte rilegate di giornali, che ammontano già a 700 mila, in cui si trovano classificate e ordinate, secondo l'indice Dewei, biografia, critica drammatica, recensioni, storia di eventi, notizie di ogni specie, come apparvero in giornali e periodici dal 1885 ai giorni nostri.

I candidati per l'ammissione all'inizio del corso devono avere almeno 18 anni di età; di conseguenza devono essere più maturi per l'ammissione ai corsi seguenti. Devono presentare certificati di buona condotta e di buone condizioni di salute, e, nel caso di studenti provenienti da altre scuole, anche licenze e diplomi di esse.

Salvo le disposizioni di cui sopra e quando si siano soddisfatti i requisiti in lingua inglese e in dattilografia, gli studenti possono essere ammessi al corso di giornalismo per il titolo di Baccelliere in lettere se essi hanno già completato in istituti riconosciuti almeno due anni di studi superiori.

Gli sudenti che non abbiano compiuto i due anni di studi superiori, come è specificato sopra, potranno ottenere soltanto il certificato di abilitazione.

Essi devono dar prova di:

A) Maturità (devono avere almeno 21 anni);

B) Almeno un anno di pratica professionale oppure notevole capacità nella professione;

C) Studi sufficienti di storia, economia e politica tali da renderli atti a seguire con vantaggio il corso professionale di studi;

D) Saper scrivere in lingua inglese ed a macchina.

Soddisfatti tali requisiti, i candidati saranno ammessi al corso di giornalismo dopo un esame di cultura generale, carattere morale e attitudine, e senza il requisito di studi superiori compiuti precedentemente.

Dato l'uso sempre più comune nei giornali di esigere dai propri redattori la materia da pubblicarsi dattilografata e la conseguente utilità per il giornalista di possedere una sua macchina come strumento professionale, ogni studente ammesso al corso di giornalismo deve provvedersi di una propria macchina da scrivere da usare nella scuola.

La capacità in dattilografia e in lingua inglese è un requisito essenziale per l'ammissione alla scuola e deve essere provata con uno speciale esame.

Ai candidati è vivamente raccomandato infine di farsi un'adeguata conoscenza della stenografia, prima o dopo la loro ammissione alla scuola.

Il corso obbligatorio si compone di due anni. Inoltre vi è un altro anno facoltativo per i giovani che abbiano conseguita la laurea. Ecco il programma del biennio 1928-1929.

Nel primo anno si insegnano:

a) Pratica giornalistica. Il corso è destinato a dare allo studente una conoscenza degli elementi fondamentali del giornalismo, con speciale addestramento sui metodi di una tipica sala di redazione. Particolarmente si insiste sulla pratica del lavoro, basato sulle notizie della giornata. Gli studenti cominciano a lavorare come in una redazione di giornale, e avanzano gradatamente a più importanti compiti. La classe è organizzata come una redazione. Il professore funge da direttore;

b) La composizione giornalistica. Gli scopi del corso sono: assicurarsi che ogni studente si sia impadronito della composizione inglese, insegnare a ogni studente, coll'esercizio, colla discussione in classe e i colloqui personali col

professore, come si applicano questi principii agli articoli giornalistici di indole diversa;

c) Psicologia delle notizie e loro interesse. Uno studio su ciò che interessa il lettore, e il modo d'interpretazione e trattamento giornalistico delle notizie.

Accanto a queste materie obbligatorie, il programma contiene alcune materie facoltative. Lo studente può scegliere due dei seguenti corsi:

a) Il giornalismo politico. Un corso illustrato da esercizi pratici, sulla storia e la politica americana in relazione al giornale. (Lo studente deve aver già frequentato un corso di *organizzazione del governo*, (preparazione alla carriera politica e amministrativa) per poter prendere parte a questo;

b) Il giornalismo finanziario. Pratica introduzione, dal punto di vista giornalistico, alle questioni finanziarie, compreso il funzionamento della Borsa dei valori e dei titoli, e gli elementi dell'investimento e del commercio bancario. La continuazione di questo corso è offerta allo studente nel secondo anno, per coloro che desiderano specializzarsi in questioni finanziarie. (Lo studente deve aver già frequentato un corso di economia politica, per poter prendere parte a questo);

c) Letteratura Europea Moderna dal 1870 in poi;

d) Fattori fondamentali delle relazioni internazionali. Prima metà. Uno studio dei fattori geografici, economici e psicologici delle relazioni internazionali. Imperialismo e rivalità economica con speciale referenza alle materie prime ed alle difficoltà doganali. Effetto dell'imperialismo sulle razze poco civilizzate. Gli Stati Uniti e « la porta aperta ». La parte più sviluppata di questo corso comprende i *conflitti contemporanei*, e la politica estera del governo, piuttosto che teorie economiche. La seconda metà studia razze, religioni e nazionalità, considerate come problemi delle relazioni internazionali contemporanee. Irredentismo e punti di attrito. Cooperazione internazionale; la Lega delle Nazioni, il Tribunale Internazionale, e negoziati di garanzia. Negoziati per armamenti e disarmi. Alleanze Europee. Pan-Americanismo. Politica delle grandi potenze;

e) Storia delle relazioni estere americane. Uno studio delle relazioni internazionali del popolo americano, dall'indipendenza ad oggi. Non un corso di diplomazia, nè di storia diplomatica, ma un tentativo per capire le forze di espansione della vita nazionale americana, e le loro relazioni colla politica estera. Il corso tratta prima di tutto i diversi interessi internazionali americani — commerciali, politici, finanziari, strategici, missionari e filantropici, e poi, la politica estera tipicamente americana — l'isolamento, la dottrina di Monroe, la « porta aperta », e la libertà dei mari, come si sono trasformate, adattandosi man mano agli interessi nazionali che venivano sviluppandosi;

f) L'industria giornalistica. Uno studio del giornalismo, dal punto di vista industriale, l'organizzazione e la proprietà di un giornale, le fonti di entrate e spese; problemi di pubblicità e di diffusione; analisi del costo di pubblicazione; proporzioni tra le spese per l'amministrazione, la tipografia e la redazione; salari e paghe, relazioni di un giornale colle associazioni degli editori e della stampa; il campo di affari della pubblicazione di giornali e di riviste.

Redazione delle « varietà ». Un corso sui problemi della organizzazione, della direzione della parte varietà in giornali e riviste. Rubriche, e sezioni specializzate. Attenzione speciale viene data agli argomenti principali, quali Moda, Arte, Mondanità, Economia domestica, Igiene.

Secondo anno professionale. Corsi obbligatori.

« Reportage » e importanza delle notizie. — Esercizi pratici di *reportage*

e stesura di notizie. Gli studenti si esercitano nelle condizioni che si verificano nei più importanti uffici di giornali. Le due metà della classe fungono alternativamente da *reporters* con un capo della cronaca e un assistente, sotto la direzione di un professore. Tutte le fonti di notizie sono utilizzate e il servizio completo della « New York City News » (una agenzia di notizie di cronaca) è quotidianamente adoperato.

Per le notizie telegrafiche, la classe riceve il completo servizio dall'« Associated Press », dell'« United Press », e dell'« International News ». Il « New York Times » fornisce poi complete copie di tutto il suo notiziario cablografico per il lavoro di ogni giovedì. Il lavoro della classe viene discusso il giorno seguente.

La legge sul « libello ». — Uno studio dei diritti e doveri di un giornale, i limiti legali della libertà di stampa, l'obbligo e la necessità per un giornalista di salvaguardare l'interesse suo e del giornale evitando di essere esposto ad azione giudiziaria, penale o civile, ed i modi pratici per effettuare questa protezione.

Sviluppo del giornale moderno. — Uno studio della storia del giornalismo in rapporto alle condizioni esistenti ed alla luce che getta sulla teoria e la pratica del giornalismo quotidiano.

Corsi facoltativi. — Lo studente può scegliere due o tre dei seguenti corsi: *Gli affari nel giornalismo; Redazione delle varietà; Letteratura teatrale europea moderna* (Il dramma europeo dal 1870); *Letteratura novellistica e romanzesca europea moderna; L'articolo di fondo* (Esercizi pratici, e studio della storia e lo sviluppo degli articoli editoriali); *Articoli finanziari; Articoli speciali; Relazioni internazionali.*

Un anno facoltativo per studenti che abbiano conseguito la laurea.

Corsi obbligatori.

Preparazione di una tesi. — Il corso ha lo scopo di indirizzare i candidati alla nomina di « Master of Science in Journalism », nella investigazione e preparazione di un argomento di indole giornalistica, che deve essere approvato dal direttore.

La psicologia delle notizie e delle letture popolari. — Un corso a base di conferenze, aperto a tutti gli studenti laureati, interessati nei problemi sociali e economici che si connettono alla materia dei giornali, riviste, libri e cinematografie contemporanee. Interessi speciali e classi di lettori saranno discussi, specialmente in rapporto ai fattori psicologici che determinano la scelta delle letture, si studia la tecnica di diversi metodi per i quali l'interesse del pubblico è suscitato, e si compilano brevi analisi statistiche.

Corsi facoltativi. — Problemi della direzione di un giornale.

Critica letteraria. — Lo scopo di questo corso è di preparare lo studente a critiche, destinate a essere pubblicate in giornali e riviste, secondo le regole moderne.

Critica drammatica. — Esercizi nella composizione delle critiche drammatiche di diversi tipi di produzione. Il corso comincia con un esame delle nuove tendenze del teatro americano, segue uno studio delle diverse forme di drammi e commedie presentati sul palcoscenico americano ed una discussione sulle regole di apprezzamento e confronto. La pratica si fa nelle condizioni in cui le critiche drammatiche sono ordinariamente scritte e pubblicate. Il corso poi continua colle critiche di commedie di New York fatte da studenti, sotto la direzione del professore.

Il supplemento domenicale. — Una introduzione ai diversi aspetti del lavoro di preparazione di un supplemento domenicale, con articoli da scriversi a frequenti intervalli.

Giornalismo industriale e finanziario. — La relazione di un giornale col-

l'industria che serve, storia del giornale industriale; analisi dei migliori giornali di questo genere; qualificazioni e doveri del direttore; relazione del direttore al lettore e al fornitore della *réclame*; pratica nella raccolta delle notizie, interviste, preparazione e pubblicazione di articoli, problemi di direzione, di impaginazione e produzione.

Giornalismo scientifico e tecnico. (Continuazione del corso precedente). — Uno studio delle recenti scoperte scientifiche e invenzioni e le loro applicazioni, nei processi industriali, inclusi i problemi di distribuzione e di vendita. Lo studente si esercita nella composizione di articoli scientifici e tecnici per uso del gran pubblico e anche per un pubblico di tecnici ».

Come si vede dal vasto e particolareggiato programma la scuola americana si fonda essenzialmente su due elementi, uno tecnico ed uno politico. Il tecnico ha sopratutto per base il *reportage*, cioè la capacità di giudicare gli avvenimenti e trarne le notizie, in proporzione del loro valore e del loro interesse.

Il secondo fondamento del giornalismo americano — e non certo il meno importante — è, dopo la tecnica, *la unità di direttiva politica, in rapporto agli interessi nazionali*. Dal programma della Università giornalistica si capisce che cosa è la disciplina e la compattezza americana. Questa scuola vuol essere infatti una scuola di dirigenti: dirigenti che conoscano le masse e la loro psicologia, che conoscano soprattutto che cosa l'America vuole.

L'importanza della scuola giornalistica ai fini della politica nazionale americana è, perciò, da considerare con particolare attenzione.

Alle scuole che abbiamo accennate, esistenti già in Europa e in America, stanno per aggiungersi altre due Università giornalistiche. Qualche mese fa la Spagna, imitando la disciplina giuridica della professione giornalistica, adottata dal Regime fascista in Italia, stabiliva, con un progetto presentato alla Assemblea nazionale dalla Commissione delle leggi politiche, la *definizione del giornalista*, la formalità e garanzie da esigere dagli editori di giornali, *le regole da seguire per esercitare la professione giornalistica e la creazione in tutte le Università di scuole di giornalismo, che rilasceranno un diploma, senza il quale sarà impossibile esercitare la professione.*

Infine, il mese di aprile scorso, a Praga, il Ministro della Pubblica Istruzione inaugurava, in presenza dei delegati delle organizzazioni professionali e delle autorità centrali, l'alta scuola di giornalismo. Il fine di questa scuola — annunziò un comunicato ufficiale — è quello di dare una base scientifica alla educazione dei giornalisti di professione. La scuola sarà diretta dal professore Dvrrsky, con concorso dei professori dell'Università di Praga incaricati dello insegnamento delle scienze politiche. La parte puramente giornalistica dell'insegnamento sarà fatta da uomini eminenti nel campo professionale, quali direttori, amministratori e redattori dei principali giornali e delle maggiori agenzie. La scuola farà appello, fin dall'inizio, anche a corsi di conferenze dei più celebri giornalisti stranieri.

Il problema della scuola dei giornalisti fu affrontato altresì, l'anno scorso, nella Conferenza Internazionale della Stampa che si tenne a Ginevra, per iniziativa della Società delle Nazioni.

La discussione — lunga e vivace — si conchiuse con questa risoluzione, che, come tutte le risoluzioni societarie, dà, naturalmente, un colpo al cerchio e un altro alla botte:

« *Scuola dei giornalisti.* — La Conferenza, constatando che il giornalismo è una professione che richiede, in primo luogo, qualità speciali e quindi una pratica che soltanto l'esercizio professionale può dare, considerando ciò nonostante, che delle nozioni generali e talune nozioni tecniche sono indispensabili per intraprendere la carriera giornalistica, si dichiara favorevole al manteni-

mento o alla creazione, nelle Università o istituti similari, di corsi che permettano ai giornalisti, durante le ore libere, in condizioni di lavoro che pienamente rispettino la loro libertà di pensiero, di approfondire le loro cognizioni nel campo politico, economico, ecc. ».

III. La questione è, dunque, all'ordine del giorno, in tutti i paesi del mondo. Le realizzazioni della scuola di giornalismo sono però ancora, quasi dovunque, alquanto caotiche, disordinate, incomplete.

L'Italia fascista che ha dato al mondo intero, con la legge sulla stampa e l'organizzazione sindacale giornalistica, attraverso l'Albo, il contratto di lavoro e l'Istituto di Previdenza, un modello di disciplina del giornalismo, può e deve precedere gli altri paesi anche nell'istituzione di una scuola giornalistica, organica, semplice e completa.

Come osservò Gino Valori nella sua relazione al Congresso dei Giornalisti fascisti di Milano, nel 1924, sarebbe utile istituire una « Scuola giornalistica di Stato », in due o tre delle principali sedi universitarie italiane, per esempio a Milano e a Roma. Questa scuola dovrebbe comprendere anzitutto un corso teorico di studi simili a quello della Facoltà Fascista di Scienze politiche dell'Università di Perugia, ma certamente più snello, con una selezione accurata delle materie esistenti e l'aggiunta di qualche altra materia più viva. Le ventinove materie della Facoltà perugina potrebbero essere convenientemente ridotte a venti.

Una nuova cattedra, utilissima, potrebbe essere, per esempio, quella di *Politica Contemporanea* — che già abbiamo vista nel programma della « Columbia University » — e che Roberto Forges-Davanzati aveva appunto proposto per la Facoltà di Scienze politiche sorta a Perugia.

Dopo il corso teorico, si dovrebbe istituire un *corso pratico di tecnica giornalistica*. Questo corso pratico, meglio forse che nelle Università, troverebbe convenientemente posto presso i principali Sindacati Fascisti dei Giornalisti, col carattere di una vera e propria scuola professionale. Esso potrebbe essere efficacemente sostituito ai diciotto mesi di pratica redazionale, previsti dal Regolamento dell'Albo Professionale per il passaggio degli aspiranti giornalisti dal ruolo dei *praticanti* a quello dei *professionisti*.

Abbiamo visto, in principio, le ragioni che militano a favore di una preparazione universitaria per i giovani che intendono dedicarsi al giornalismo. Cercheremo ora di dimostrare come la scuola pratica sia essenziale non meno dei corsi superiori di studio, ed abbia il còmpito fondamentale di mettere il giovane aspirante al giornalismo a contatto diretto con la vita quotidiana e di abituarlo a trarre dalla vita la materia della sua attività professionale.

Il corso pratico deve essere, prima di tutto, una grande scuola di *reportage*. Non si può diventare giornalisti completi se non si ha la passione del *reporter*. Il giornalismo si fonda essenzialmente su quello che accade; e deve avere per base quello che si vede e si ode, prima ancora di quello che si legge. Un giornalismo libresco, letterario, nel senso meno nobile della parola, non è un giornalismo efficace, non è un giornalismo che afferra e convince.

Molti mali del giornalismo italiano — che è, senza dubbio, un grande giornalismo, ma non è immune da manchevolezze e da errori — derivano precisamente da una mentalità pseudo-letteraria, statica, di rifacimento, ancora purtroppo radicata, specialmente nei giornalisti della vecchia generazione. I giornalisti italiani, in genere, vogliono essere troppo letterati e troppo poco *reporters*. Quando si vuole raffigurare un tipico giornalista inglese o americano si disegna o si descrive un uomo giovane, spesso in abito sportivo, quasi sempre con un taccuino o una macchina da scrivere in mano, in mezzo alla gente, in treno, a bordo di una nave, tra la folla, insomma nel tumulto del

mondo. Così lo vediamo nei romanzi, nei *films*, nelle caricature. È il cacciatore delle notizie, l'osservatore dei fatti.

Invece, nella concezione nostrana, il giornalista è, per lo più, un sedentario: un uomo che legge o scrive, dietro un tavolo di redazione. Ecco due simboli; ecco gli indici di una diversa mentalità. È necessario dunque cambiare.

Il giornalismo italiano ha bisogno, come tutti gli altri, se non più degli altri, di notizie, fresche, vive, tratte direttamente dagli avvenimenti. Ma spesso — sopratutto in passato — col nostro abituale disprezzo per il *reportage* e la nostra assoluta religione per la letteratura, invece di cercare le notizie, abbiamo aspettato di leggerle: e ci siamo limitati a commentarle. Di conseguenza, il vecchio giornalismo italiano ha abusato e abusa di rifacimenti, di teorie, di polemiche. Così, i nostri giornali sono pervenuti a questo risultato allarmante: che quasi tutti, anche, e, forse, sopratutto, i meglio informati e meglio curati tecnicamente — riproducono dal quaranta al sessanta per cento di notizie dall'estero. Parigi, Londra, Berlino, Mosca persino, inondano i nostri giornali, e l'informazione straniera è, per di più, ampia, organica, continuativa, perchè è, di solito, frutto del lavoro di *reporters* stranieri, raccolto, telegrafato o telefonato dai nostri corrispondenti all'estero.

Le conseguenze di questo stato di cose sono state naturalmente parecchie e tutte gravi. Anzitutto, il nostro giornalismo divenne strumento, sia pure involontario, di propaganda straniera, di diffusione di idee e di costumi di altri paesi, di penetrazione americana o francese o inglese o tedesca nella nostra vita nazionale; anche, e per lo più, in ciò che è meno degno di essere importato. In secondo luogo, il lettore italiano si è fatta naturalmente una idea esagerata dell'importanza e della grandezza di tutto quello che accade all'estero e ha finito con concluderne che la vita italiana è meno interessante di quella degli altri paesi. Infine, i giornali sono diventati spesso noiosi, sempre monotoni ed eguali, per ciò che si riferisce al nostro paese. Eppure la vita italiana produce un materiale giornalistico così vasto e così vario da poter eclissare la stessa vita americana, quando fosse raccolto e presentato convenientemente. Non ci riferiamo qui, come è facile intendere, alla cronaca nera, che noi, per primi, vogliamo giustamente e rigidamente bandita o ridotta al minimo e che, d'altronde, abbonda all'estero solo in una certa categoria di giornali, classificati fra la cosidetta *stampa gialla*. Ma anche a questo proposito non si può fare a meno di osservare come precisamente questa cronaca nera, che in Italia cerchiamo opportunamente di sopprimere, giunga ai nostri giornali, classificati fra la cosiddetta *stampa gialla*. Ma anche a quqesto prorisultato di farle occupare nel giornale un posto d'onore, in prima pagina o nelle « ultime notizie »: con quanta edificazione dei nostri lettori ognuno può agevolmente giudicare.

Un altro danno gravissimo che, dalla concezione giornalistica pseudo-letteraria e antidinamica deriva all'Italia, risulta da quello che è il riflesso della vita italiana nei giornali stranieri.

Le notizie fresche e interessanti esercitano fatalmente una specie di pressione lenta e, spesso, inavvertita sulla opinione pubblica degli altri paesi. Come noi abbiamo, attraverso i nostri corrispondenti dall'estero, la pressione dei giornali stranieri, così i giornali stranieri subiscono l'influenza dei nostri giornali, attraverso i loro corrispondenti in Italia. Ma, ahimè, quanta differenza in questo scambio di influenze! I corrispondenti stranieri prendono dai nostri giornali quello che trovano; cioè troppo poco, al di fuori della politica. Spesso, nella stessa politica, sono fuorviati dal tono eternamente polemico dei nostri giornali; e, naturalmente, mandano all'estero molto poco di quello

che si fa in Italia e che pure sarebbe degno di essere conosciuto, anche oltre i confini.

Così i giornali stranieri pubblicano normalmente scarse notizie dall'Italia; e se oggi la situazione è migliorata, ciò si deve esclusivamente alla grande personalità di Benito Mussolini che s'impone, col suo genio e con la sua opera grandiosa, all'attenzione e all'ammirazione del mondo intero.

Ma gli altri paesi, che non hanno Mussolini e non hanno il Fascismo, cioè due produttori giganteschi di notizie e di interesse, ci invadono, con il loro materiale giornalistico. Guardate la Francia. L'America, per esempio, da qualche tempo a questa parte, è in prima linea su questa strada d'invasione. Notizie e fotografie dall'America occupano un posto enorme nei nostri giornali e nelle nostre riviste.

La stessa povertà del notiziario nazionale — dovuta alla pigrizia mentale e fisica dei nostri giornalisti di vecchio stile — porta, per forza di cose, alla esagerazione dell'unica materia di facile presa, ossia della politica, perchè la politica, fra l'altro, entra in redazione molto spesso da sè, sotto forma di discorsi e di comunicati. Cosicchè il giornale italiano è soprattutto politico; mentre la politica propriamente detta occupa solo un settore della vita nazionale, la quale, pur essendo interamente permeata e guidata dallo spirito politico, offre infiniti altri campi di osservazione e di studio, generalmente trascurati o passati in sottordine.

La differenza fra quello che i giornali italiani pubblicano dall'estero e quello che i giornali stranieri pubblicano dall'Italia è addirittura enorme. Un giorno il Capo del Governo fece compiere dal suo Ufficio Stampa un accurato spoglio di ciò che cinque fra i principali giornali italiani avevano pubblicato, in una settimana, sull'estero e di quello che cinque fra i più grandi giornali europei avevano pubblicato sull'Italia. I due plichi, pesati sulla bilancia, dettero qualche grammo all'Italia, parecchi ettogrammi all'estero.

Il « New York Times » — che è uno dei maggiori e più diffusi giornali degli Stati Uniti — dedica normalmente al notiziario estero dal 3 al 10 per cento del suo spazio. Per oltrepassare il 10 per 100 bisogna che accadano all'estero avvenimenti sensazionali.

Va soggiunto che, anche in questa magra percentuale, la maggior parte delle notizie straniere riflette quasi sempre interessi americani. I giornali americani più popolari dànno appena l'uno per cento di notiziario proveniente dall'estero. Altrettanto si verifica a Parigi, a Londra, a Berlino. Gli stessi giornalisti stranieri che vengono in Italia si stupiscono di leggere sui nostri giornali una cronaca così minuta e abbondante dei loro paesi.

La deficiente raccolta di fatti della nostra vita nazionale, porta con sè un altro non lieve difetto del nostro giornalismo: il larghissimo spazio dedicato ad articoli su questioni varie, non sempre di interesse immediato e quasi mai scritti per il gran pubblico, e perciò pesanti, illeggibili, inefficaci, in gergo giornalistico, *mattoni*.

Bisogna osservare a questo punto che la scuola pratica professionale per i giornalisti non può e non deve essere una scuola nel senso tradizionale e poco gradito della parola. Deve essere, nei metodi e nello spirito, qualche cosa di assolutamete diverso. Appunto perchè deve educare i giovani aspiranti giornalisti a trarre, soprattutto dalla vita l'ispirazione e la materia della loro opera quotidiana, deve essere in un certo senso, se fosse ammesso il bisticcio, una vera e propria *antiscuola*, cioè in piena antitesi con la scuola accademica, formalistica, cristallizzatrice, da cui il Fascismo sta fortunatamente liberando tutto l'inquadramento nazionale.

La scuola professionale dei giornalisti deve, in primo luogo, allontanare i

giovani da quell'insieme di luoghi comuni e di schemi mentali in cui si è adagiato il giornalismo vecchio stile, per pigrizia o per inerzia, e spingerli energicamente all'originalità. Da un numero infinito di anni, per esempio, i nostri cronisti parlamentari iniziano invariabilmete i resoconti delle sedute della Camera e del Senato con la solita formula: « La seduta si è aperta alle ore... Presiede l'on. X. Il Segretario Y legge il processo verbale che viene approvato. Sono presenti nell'aula, ecc. Al banco del Governo siedono, ecc. ». Tutto ciò è travettismo giornalistico che la scuola deve bandire. Si perde nella notte dei tempi il giorno in cui i cronisti dei nostri giornali infioravano i resoconti delle feste e delle cerimonie o le cronache dei delitti con quel frasario che ancora oggi delizia il pubblico dei lettori per la sua impassibile convenzionalità. Da che esiste cronaca giornalistica, i funzionari sono sempre « solerti », la polizia « indaga alacremente », l'aspetto della folla è « imponente », la sala offre « un colpo d'occhio magnifico » e la città è, « sin dalle prime ore del mattino, imbandierata e festante ».

Occorre, dunque che la scuola parta in breccia anzitutto contro i luoghi comuni e le menzogne convenzionali inspirando nei giovani il senso della novità, che è l'aspetto caratteristico dell'avvenimento, cioè, di quello che interessa ed è degno di essere registrato, annotato, commentato. Un vecchio giornalista americano che aveva il còmpito di indirizzare gli aspiranti giornalisti al *reportage*, usava un metodo froebeliano che pure aveva, nella sua ingenuità, il segreto dell'efficacia. « Se voi attaccate una casseruola alla coda di un cane — egli diceva — e il cane fugge, questa non è una notizia. È quello che deve accadere e accade normalmente. Ma se il cane *non fugge*, ecco la notizia. È la novità, l'avvenimento che non si riproduce ogni giorno ed ogni volta che agisca la stessa causa ».

Questo giornalista un giorno portò, come al solito, i suoi allievi negli uffici della polizia di New York. Il funzionario di servizio dichiarò che in quel giorno non era accaduto proprio nulla. Il vecchio giornalista domandò ai suoi scolari:

— Ebbene? Che cosa diremo oggi della cronaca della giornata? Quali sono le notizie del giorno?

— Nulla — risposero in coro gli allievi. — Non è accaduto proprio nulla.

— Ma no, amici miei, la notizia, la grande notizia, l'eccezionale notizia è proprio questa: che in una città come New York, oggi, non sia accaduto nulla che abbia richiamato l'attenzione e l'opera della polizia.

Questi episodi valgono a mettere in rilievo il carattere, particolare, antitradizionalista e dinamico, indispensabile ad una scuola pratica professionale per i giornalisti.

È necessario dunque rinnovare lo spirito, la tecnica, la mentalità del nostro giornalismo, secondo le esigenze dell'interesse nazionale, tenendo ben presente la funzione educativa della stampa periodica, non dimenticando mai il carattere essenzialmente creativo dell'opinione pubblica che è proprio del giornalismo.

Questo còmpito altissimo può essere affidato alla scuola. Abbiamo visto, nelle dichiarazioni di Pulitzer e nel programma della *Columbia University*, che cosa si propone, nell'interesse del paese, la scuola giornalistica americana. Non c'è dunque ragione di dubitare che la scuola dei giornalisti in Italia possa fare anche di più e meglio. Essa può veramente indirizzare il giornalismo italiano sulla strada nuova. Essa può collocarlo all'altezza dei tempi. Essa può definitivamente fascistizzarlo. Non basta infatti essere politicamente a posto, per aver l'onore di potersi definire giornalismo fascista.

Fascismo significa visione degli interessi nazionali, formazione della coscienza popolare, educazione dello spirito pubblico, secondo i fini della politica italiana; ma significa anche vita, dinamismo, modernità, indirizzo integrale rivoluzionario, in ogni campo della attività umana.

Perchè il giornalismo italiano possa assolvere degnamente la sua funzione educatrice, perchè esso possa diventare, come deve diventare, uno strumento del Regime e della Rivoluzione Fascista, deve rinnovarsi dalle fondamenta, nell'anima, nella mentalità, nella tecnica.

La scuola, pertanto, appare come la principale fucina dalla quale possa uscire la nuova generazione giornalistica, intellettualmente, politicamente e moralmente preparata alla sua grande missione nazionale.

SEZIONE VI.

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FASCISTA EDITORI DI GIORNALI

1.

NOTIZIA

Dalla fusione delle varie Unioni Editori Regionali che esistevano precedentemente (Unione Alta Italia, Unione di Roma, Unione Italiana Meridionale) è sorta nel 1922 la *Unione Nazionale Editori Giornali* che nel 1926 si è trasformata nell'*Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali.*

Con Decreto 10 febbraio 1927, n. 183, l'Associazione è stata giuridicamente riconosciuta come Associazione unitaria a carattere nazionale.

Della stessa fanno parte i giornali quotidiani ed i periodici editi dalle stesse aziende editrici dei quotidiani.

La sede legale è in Roma mentre quella amministrativa è presso la Segreteria, Milano, via Ciovasso, 4.

2.

R. DECRETO 10 febbraio 1927, n. 183. - *Riconoscimento giuridico dell'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 6 novembre 1926, con la quale la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926 n. 563 e l'art. 36 del R. Decreto 1° luglio 1926 n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È concesso il riconoscimento, a' sensi ed agli effetti della legge 3 aprile 1926 n. 563, e del relativo regolamento d'attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, aderente alla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana; e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto, e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

È fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti di detta Associazione.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma addì 10 febbraio 1927 - anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

STATUTO

ART. 1. — È costituita, con sede in Roma, l'« Associazione nazionale fascista editori giornali ».

La sede amministrativa della Associazione è in Milano.

ART. 2. — L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta, essa ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale giornalistica.

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

ART. 4. — L'Associazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali, sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria rappresentata;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento e il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'industria editoriale giornalistica in tutti i Consigli, Enti ed organi di cui tale rappresentanza sia di sua competenza;

f) di esercitare tutte le funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

ART. 5. — I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione, nonchè i rapporti fra le aziende associate e le Associazioni territoriali dipendenti della Confederazione stessa, saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

ART. 6. — L'Associazione è formata dalle aziende editrici di giornali quotidiani e periodici in Italia.

La iscrizione avviene su domanda delle aziende interessate.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Se l'azienda risulti diretta con criteri che non affidino della buona condotta morale e politica dei suoi amministratori e non possegga gli altri requisiti di legge, od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

ART. 7. — L'adesione all'Associazione importa per le aziende aderenti un impegno triennale che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta e che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga dichiarazione di recesso.

Tale dichiarazione non ha effetto se non viene comunicata alla Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le aziende interessate dagli impegni ed obblighi che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

ART. 8. — L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto all'azienda regolarmente associata e al corrente col versamento dei contributi.

Le aziende associate sono tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Associazione.

Le aziende associate sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Associazione e quelle impartite, attraverso l'Associazione, dalla Confederazione.

Le aziende, infine, si obbligano di rispettare e far rispettare le

convenzioni attualmente vigenti e quelle altre che l'Associazione stipulasse in seguito nell'interesse dell'industria giornalistica.

ART. 9. — I soci sono tenuti ad informare l'Associazione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente all'Associazione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro. Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori, se non per il tramite della Associazione. Salvo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 pei soci contravventori, l'Associazione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

ART. 10. — Salvo le disposizioni della Confederazione, l'Associazione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro, la Associazione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Associazione la rappresentanza delle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto della Confederazione, nonchè dalle disposizioni della Confederazione stessa.

ART. 11. — È fatto obbligo alle aziende, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Associazione non più tardi del 31 marzo di ogni anno il numero dei loro dipendenti.

È fatto inoltre obbligo di comunicare all'Associazione tutti quegli altri elementi che venissero da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

ART. 12. — L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione stessa tutte le deliberazioni, atti o documenti per cui sia richiesta, dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione e l'autorizzazione della Confederazione.

ART. 13. — L'assemblea generale è formata dei delegati delle aziende associate nominati in ragione di un delegato per ciascuna azienda.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se il giornale rappresentato ha una tiratura non superiore alle 5000 copie giornaliere;

b) a due voti se il giornale rappresentato ha una tiratura giornaliera da 5001 a 10.000 copie;

c) a tre voti se il giornale ha una tiratura da 10.001 a 25.000 copie;

d) a quattro voti se il giornale ha una tiratura da 25.001 a 50.000 copie;

e) a cinque voti se il giornale ha una tiratura da 50.001 a 100.000 copie;

f) a sei voti se il giornale ha una tiratura da 100.001 a 150.000 copie;

g) a sette voti se il giornale ha una tiratura da 150.001 a 200.000 copie;

h) a otto voti se il giornale ha una tiratura superiore alle 200.000 copie.

Agli effetti della nomina dei delegati, la tiratura dei giornali non quotidiani sarà ridotta alla media giornaliera.

La determinazione del numero dei voti è fatta annualmente dal Consiglio direttivo in base alle denunce di ciascuna azienda.

ART. 14. — L'Assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza dell'Associazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia richiesto da un terzo dei consiglieri, o sia ritenuto opportuno dalla presidenza. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata telegraficamente e con preavviso di tre giorni.

L'assemblea nomina nel suo seno il Consiglio direttivo e il revisore dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali poste all'ordine del giorno.

Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'assemblea sarà validamente convocata in prima seduta ove sia presente o rappresentato almeno un terzo dei voti degli associati.

Per il caso in cui nella prima convocazione non si raggiungesse il numero legale, il medesimo avviso potrà stabilire la seconda convocazione anche per lo stesso giorno, ed in tale caso la assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati quando all'Assemblea siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti degli associati e ci sia il favore di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Ove nella prima Assemblea non si raggiungessero tali maggioranze, potrà essere convocata pel giorno stesso una seconda assemblea la quale sarà valida se siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei voti degli associati. Le deliberazioni però dovranno avere il favore di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

Ove anche questa seconda convocazione non riuscisse valida,

l'Assemblea potrà essere convocata una terza volta, ma in giorno diverso.

La terza convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e l'Assemblea delibererà a maggioranza.

ART. 15. — Il Consiglio direttivo è composto di 20 membri eletti dall'Assemblea che durano in carica due anni.

Esso elegge nel suo seno il presidente e due vice presidenti dell'Associazione, che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni 4 mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta.

In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente.

Per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno otto membri del Consiglio.

Le riunioni degli organi sociali possono aver luogo anche fuori delle sedi dell'Associazione.

ART. 16. — Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo inoltre:

a) delibera sull'ammissione delle aziende;

b) delibera il bilancio preventivo e prende gli altri provvedimenti indicati nell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

c) delibera e propone a norma degli articoli 23 e 24 l'applicazione dei provvedimenti disciplinari alle aziende associate;

d) nomina i rappresentanti dell'industria editoriale giornalistica presso i Collegi dei probiviri, presso altri enti o Commissioni private o statali di cui alla lettera *c*) dell'art. 4.

ART. 17. — Spetta pure al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo obbligatorio da imporsi alle aziende esercenti l'industria editoriale giornalistica.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alla Confederazione e alle altre Associazioni confederate e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza all'Associazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale, avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Associazione

dal provento dei contributi legali, sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

ART. 18. — Oltre il contributo obbligatorio le aziende associate sono tenute al versamento di un contributo suppletivo annuale nelle seguenti misure:

a) L. 200 se il giornale ha tiratura giornaliera di 500 copie o inferiore;

b) L. 300 se il giornale ha tiratura giornaliera di 5001 a 10.000 copie;

c) L. 700 se il giornale ha tiratura giornaliera da 10.001 a 25.000 copie;

d) L. 1500 se il giornale ha tiratura da 25.001 a 50.000 copie;

e) L. 2500 se il giornale ha tiratura da 50.001 a 100.000 copie;

f) L. 3500 se il giornale ha tiratura da 100.001 a 150.000 copie;

g) L. 5000 se il giornale ha tiratura da 150.001 a 200 mila copie.

Per gli effetti dell'applicazione dei contributi suppletivi la tiratura dei non quotidiani sarà ridotta alla media giornaliera.

Per ogni 100.000 copie o frazione oltre 200 mila L. 1000.

Le aziende editrici di quotidiani associando i quotidiani debbono obbligatoriamente versare anche i contributi per i giornali periodici da loro editi.

L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Associazione.

ART. 19. — Il Consiglio direttivo nominerà un tesoriere, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio e alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali o del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

ART. 20. — Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente, dirige e rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione; ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni o deliberazioni della Confederazione.

Convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei delegati.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

ART. 21. — Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'Assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio dell'amministrazione, direttori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

ART. 22. — Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura alle aziende associate, le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione.

ART. 23. — Il Consiglio direttivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla azienda la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

ART. 24. — Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla presidenza della Confederazione, che delibera in merito, la espulsione di una azienda:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

ART. 25. — Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

ART. 26. — Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle Corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Associazione ed alla direzione dei servizi ed uffici della Associazione stessa.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione, con voto consultivo.

Il segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

ART. 27. — In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Associazione, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni: MUSSOLINI.

SEZIONE VII.

DEL GRUPPO
GIORNALISTI DIRETTORI AMMINISTRATIVI O AMMINISTRATORI DI GIORNALI

NOTIZIA.

Fino ai primi del 1927 i Direttori Amministrativi o Amministratori di Giornali facevano parte delle organizzazioni sindacali giornalistiche e come tali furono compresi nel contratto di lavoro giornalistico.

In seguito alla nuova legge sull'inquadramento sindacale essi vennero inquadrati dall'Associazione Nazionale Fascista dei Dirigenti di Aziende Industriali (giuridicamente riconosciuta con R. D. 5 dicembre 1926, n. 2088) e costituirono in seno a questa Associazione il « Gruppo Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori di Giornali » che ha sede in Roma, presso il Presidente, via Milano n. 69.

Il Gruppo stesso il 20 marzo 1928-A. VI, ha stipulato con l'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali un contratto di lavoro che è stato pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 1° novembre 1928-A. VII, fascicolo 2°, allegato N. 5, il quale è una diretta derivazione del vigente contratto di lavoro giornalistico.

LIBRO QUINTO

LIBRO QUINTO

RAPPORTI FRA EDITORI E GIORNALISTI

I. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO.

II. CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I GIORNALISTI DIRETTORI AMMINISTRATIVI O AMMINISTRATORI DI GIORNALI.

III. ALTRE CONVENZIONI: MINIMI DI STIPENDIO; ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI; UFFICIO DI COLLOCAMENTO.

LIBRO QUINTO

SEZIONE I.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

INTRODUZIONE

ON. ERMANNO AMICUCCI

PRECEDENTI E CARATTERI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO

Il Regime Fascista ha dato al giornalismo italiano un contratto di lavoro che rappresenta un modello di statuto professionale e garentisce, insieme con la legge sulla stampa e il Regolamento per l'albo professionale, la completa indipendenza morale ed economica dei giornalisti italiani.

Questo contratto di lavoro, depositato a norma di legge, il 1° agosto 1928 (VI) presso il Ministero delle Corporazioni — primo fra tutti i contratti collettivi dell'ordinamento corporativo fascista — è senza dubbio il migliore che il giornalismo mondiale possa vantare.

Dovuto all'opera del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, assecondato con encomiabile spirito di collaborazione dall'Associazione Nazionale Fascista degli Editori, esso fu oggetto della più viva ammirazione a Ginevra, nella Conferenza Internazionale della Stampa tenuta nell'agosto del 1928, sotto gli auspici della Società delle Nazioni.

Il dott. Giulio Barella, delegato del Governo italiano a quel Congresso e vice presidente dell'Associazione degli Editori, potè dichiarare, fra il plauso e l'approvazione dei delegati di tutti i paesi: « Ho l'orgoglio di poter affermare che tanto in linea economica quanto sul terreno giuridico, nessun'altra Nazione concede alla classe giornalistica un trattamento come il nostro ».

Tutte le questioni inerenti al lavoro giornalistico trovano nel contratto la loro equa soluzione. Nulla è lasciato al caso o al capriccio: assunzione e licenziamento, vacanze e riposo festivo, indennità e previdenza, decoro professionale, indipendenza di pensiero e di atteggiamento politico. Basterà accennare alle principali disposizioni del contratto per convincersene. Esse sono: proibizione dei contratti speciali menomanti i diritti dei giornalisti; conservazione del posto in caso di richiamo alle armi e in servizio della M. V. S. N.; diritto allo stipendio intero in caso di malattia per i primi tre mesi, alla metà per i tre mesi successivi, doppio stipendio nel mese di dicembre; diritto ad un aumento quinquennale pari all'ultimo mese di stipendio goduto; indennità di licenziamento stabilita in un anno di stipendio per i direttori e vice-direttori, nove mesi per i redattori capi e per i corrispondenti titolari da Roma, sei mesi per tutte le

altre categorie, oltre ad un'indennità di anzianità pari per tutti ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio prestato.

In caso di fondamentale cambiamento d'indirizzo politico del giornale, oppure quando venga creata al giornalista una situazione morale incompatibile con la sua dignità personale o professionale, oppure quando vi sia trapasso di proprietà del giornale, il giornalista ha diritto a dimettersi percependo le indennità di licenziamento.

In caso di morte le stesse indennità vengono versate agli eredi legittimi e testamentari.

Infine l'amministrazione del giornale deve versare, a favore del giornalista, alla cassa dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, un contributo mensile pari al 2 % dello stipendio da quello percepito.

Solo il Regime Fascista ha potuto definire così categoricamente tutte le questioni sorgenti dai rapporti fra giornalisti ed editori e dare valore di legge al contratto di lavoro giornalistico, appagando aspirazioni e voti rimasti per lungo tempo insoddisfatti e regolando stabilmente una materia che le organizzazioni giornalistiche e Governi del vecchio regime avevano tentato più volte di fissare in convenzioni e in disegni di legge, riuscendovi solo, e faticosamente, in parte, senza per altro giungere mai ad una vera e propria codificazione del diritto del lavoro giornalistico.

Può riuscire interessante rievocare le fasi attraverso le quali il giornalismo italiano ha finalmente conquistato il suo legittimo statuto professionale odierno.

L'idea di un contratto che fissasse in limiti precisi alcune delle condizioni fondamentali dei rapporti d'impiego giornalistico risale a circa trent'anni fa.

Se ne cominciò a discutere quando esisteva soltanto qualche associazione di stampa a Roma e in poche altre città.

Il primo germe di quelle che dovevano essere in seguito le condizioni più importanti del futuro contratto di lavoro, fu dato da due sentenze del 1901 del Tribunale di Roma (Morello-Sciarra e Morello-Luzzatto), riconfermate poi dalla Cassazione, nelle quali venne determinato il diritto nel giornalista ad indennizzo, non solo per licenziamento, ma anche per dimissioni imposte da cambiamento d'indirizzo del giornale o per quel complesso di ragioni che ora nel contratto sono definite nella formula di « situazione morale di incompatibilità » e nella pubblicazione del B. I. T. « caso di coscienza ».

Questo riconoscimento autorevole della giurisprudenza fece nascere l'idea di un contratto vero e proprio. Ma l'idea dovette passare attraverso molti vani tentativi di interventi legislativi prima di giungere a un qualsiasi risultato concreto.

Si ebbe, così, un primo progetto di legge Luzzatti-Bissolati e altri, del 1902, al quale il Congresso della stampa di Bologna (18-19 aprile 1909) si richiamava in un ordine del giorno in cui, invocandosi una legge sul contratto di lavoro giornalistico, si chiedeva di consacrare « le norme non derogabili e vigenti per i giornalisti professionisti, anche in mancanza di una convenzione o nel silenzio di questa — e principalmente quelle relative al periodo di prova, alla durata del contratto, agli indennizzi in caso di licenziamento o dimissioni ».

Venne poi, nel 1910, un progetto di legge dell'on. Gallini che non incontrò il favore dei giornalisti, e quindi, nel settembre dello stesso anno, un « Progetto di contratto giornalistico » redatto dallo allora Guardasigilli on. Cesare Fani, d'accordo col Presidente del Consiglio dei Ministri, on. Luzzatti.

Tutti questi progetti, manchevoli e immaturi, non riuscirono a giungere in porto, nonostante le autorevolissime presentazioni e la buona volontà dei Ministri e dei parlamentari, desiderosi soprattutto di accaparrarsi la gratitudine e la simpatia della classe giornalistica.

Frattanto la Federazione fra le Associazioni Giornalistiche Italiane, costituita nel 1908, si assumeva la tutela degli interessi dei giornalisti: d'altro canto,

ai principi di ottobre 1910, si costituiva in Roma l'Unione degli Editori di Giornali Quotidiani.

Da questo momento, non essendosi potuta ottenere una regolamentazione legale dei rapporti di lavoro fra giornalisti ed editori, si pensò e si provvide alla elaborazione di un contratto collettivo nazionale fra le due organizzazioni interessate.

Il primo convegno fra editori e giornalisti per la convenzione di lavoro fu tenuto il 7 giugno 1911; il 17 dicembre dello stesso anno avvenne la firma del primo schema di contratto, il quale, integrato dapprima con convenzioni speciali dell'8 e 29 aprile 1913 per riguardo ai « Trusts » giornalistici e al trapasso di proprietà dei giornali, venne rinnovato nel 1919.

Nel 1925 lo schema di contratto assunse forme e norme più vaste. Nel 1926, nel 1927 e nel 1928 esso fu rivisto ed ampliato dal Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, che, infine, nell'agosto del 1928, potè firmare e depositare l'attuale contratto di lavoro, composto di 27 articoli, di un regolamento di 21 articoli, integrato da tre convenzioni speciali, (assunzione dei giornalisti, carovivere, minimi di stipendio).

Il contratto fu firmato dal sen. Delfino Orsi per gli Editori e dall'on. Ermanno Amicucci per i giornalisti.

Prima che esistesse il contratto di lavoro, i rapporti d'impiego giornalistico erano regolati da consuetudini locali.

Tali consuetudini, mantenute e autorevolmente rafforzate, anche mercè l'opera del Collegio probivirale dell'Associazione della stampa in Roma, costituirono la base dei diversi progetti di legge cui abbiamo accennato sopra, e, in seguito, il nucleo delle condizioni consacrate nel contratto del 1911.

Il primo schema di contratto, costituito da 8 articoli, in sostanza stabiliva l'indennità fissa di licenziamento e, in aggiunta, una indennità mobile che cominciava a decorrere dopo il 3° anno di servizio; il periodo di prova e la costituzione di Collegi probivirali locali, oltre quello federale. Poca cosa, in fondo.

Nel 1919 il contratto assunse la prima forma d'uno statuto professionale.

Vi si cominciò allora col definire la figura del giornalista professionista e vi si stabilivano le diverse categorie dei compilatori del giornale ai quali il contratto doveva essere applicato. Si differenziò il lavoro notturno dal lavoro diurno con un maggiore compenso per il primo, vi si consacrarono la 13ª mensilità, il riposo festivo, le vacanze annuali, l'aumento quinquennale. Nell'indennità di licenziamento l'indennità mobile diventa di anzianità e decorre, quindi, dal giorno di assunzione in servizio; è stabilito il diritto alle dimissioni con indennità per il caso di cambiamento d'indirizzo del giornale e per la situazione d'incompatibilità morale; infine è consacrato il diritto dei giornalisti alla previdenza.

Nella rinnovazione avvenuta nel 1925, il contratto acquista notevoli miglioramenti.

Vi è liquidata la situazione del giornalista « prevalente » con una disposizione di compromesso; l'istituzione di un « Elenco contrattuale » erroneamente chiamato albo, ove molti dei « prevalenti » potevano mantenere le posizioni acquisite; vi è stabilito: il congedo pagato per malattia; un periodo di sei mesi entro il quale il giornalista può dare le dimissioni nel caso di trapasso di proprietà; la facoltà nel giornalista di risolvere il contratto mantenendo il diritto all'indennità di licenziamento dopo 60 anni di età oppure dopo 35 anni di esercizio professionale; il diritto all'indennità nel caso di decesso; l'istituzione formale del « Fondo per le pensioni d'invalidità e vecchiaia dei giornalisti » col contributo degli editori e infine un compiuto regolamento probivirale; l'istituzione di un Collegio nazionale di appello.

Quando il Governo Fascista portò alla Camera nel 1925 la nuova legge sulla stampa, l'on. Ermanno Amicucci presentò un ordine del giorno — che fu ap-

provato da tutti gli Uffici — in cui si chiedeva, oltre l'istituzione dell'albo professionale, la codificazione del contratto di lavoro.

L'albo professionale fu incluso nella legge dalla Commissione parlamentare di cui faceva parte l'on. Amicucci, e nella legge stessa fu introdotto un emendamento in cui si faceva esplicito riferimento al contratto di lavoro giornalistico a proposito delle garenzie richieste ad ogni giornale per il consenso alla pubblicazione (art. 7).

Alla discussione parlamentare l'on. Amicucci invocò dal Governo un progetto di legge per la codificazione del contratto di lavoro, ricordando tutti i tentativi fattisi nel vecchio Regime. L'on. Rocco accettò formalmente l'invito, assicurando che il Governo sarebbe venuto incontro sollecitamente ai voti dei giornalisti italiani.

Frattanto, nell'aprile del 1926, intervenne la legge sindacale che dà valore giuridico ai contratti collettivi di lavoro, e il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti iniziò subito un'azione rivolta a rendere il contratto consono alla nuova situazione formatasi, migliorandone nello stesso tempo diverse clausole tanto nella forma quanto nella sostanza e preparandone la codificazione.

All'art. 1° venne così riconosciuta all'Associazione degli Editori una più larga rappresentanza sindacale; fu abolito l'istituto dell' « Elenco contrattuale » sostituito dall'*Albo professionale*, si precisò il trapasso di proprietà anche in riguardo alla maggioranza delle azioni nelle aziende esercite da società commerciali, furono chiarite e migliorate diverse disposizioni del Regolamento per i probiviri.

In tal modo, al momento del deposito, il contratto di lavoro dei giornalisti italiani era senza dubbio il più perfetto degli statuti professionali in materia di rapporti di lavoro, anche prescindendo dalle convenzioni speciali integrative, come quella sull'assunzione dei giornalisti e l'altra più recente sui minimi di stipendio, stabiliti in L. 800 per le città sino a 100 mila abitanti, L. 1000 nelle città sino a 500 mila abitanti e L. 1100 per le città maggiori. A tutt'oggi nessun paese può vantarne uno simile, a malgrado dell'interesse suscitato dappertutto dalle conquiste della classe giornalistica italiana. In Austria e in Jugoslavia soltanto i giornalisti hanno ottenuto condizioni di lavoro che si avvicinano a quelle del nostro contratto: nella prima in parte per convenzioni sindacali, e in parte per disposizioni legislative; in Jugoslavia per mezzo di una legge sociale. Un contratto collettivo nazionale è stato stipulato anche dalla Germania, integrato da quattro contratti regionali. In Ispagna si è giunti, per obbligo di legge, alla stipulazione di un contratto, a condizioni, invero, molto modeste. Un contratto nazionale ha l'Australia, e un gruppo di convenzioni speciali esiste in Inghilterra. Ma in nessun paese esiste un'opera completa e perfetta come nell'Italia fascista.

Ci sembra interessante vedere anche sin dove le disposizioni del contratto di lavoro giornalistico rappresentano una anticipazione e un'applicazione delle disposizioni della *Carta del Lavoro*.

La prop. IV trova completa applicazione in tutto il complesso del contratto e nei rapporti di cordialità e di cameratismo sempre tenuti con l'Associazione degli Editori.

La prop. X ha avuto subito applicazione dalle organizzazioni giornalistiche perchè nelle loro precipue funzioni è appunto quella di tentare di conciliare le vertenze individuali, prima di investire i Collegi probivirali.

L'obbligo fatto alle associazioni nazionali dalla prop. XI per la stipulazione dei contratti di lavoro è stato, come abbiamo visto, affrontato e compiuto dall'organizzazione sin dal suo sorgere.

Il lavoro notturno, di cui nella prop. XIV, aveva già avuto la sua distinzione da quello diurno nella revisione del contratto nel 1919 (Art. 8).

Il riposo settimanale e le vacanze annuali consacrati dalle prop. XV e XVI

sono stati oggetto di una intensa azione di categoria che ottenne la legge per il riposo festivo e per le vacanze una clausola contrattuale (Art. 15).

Le indennità di licenziamento stabilite dalla prop. XVII furono la prima vera conquista di classe fin dallo schema di contratto del 1911 (Art. 15 dell'attuale).

Il caso di trapasso di proprietà, di cui nella prop. XVIII, è ben regolato per i giornalisti nell'art. 18 del contratto collettivo.

Il concetto della XX prop. sul periodo di prova è quasi letteralmente consacrato nell'art. 5 del contratto.

La materia del collocamento trattata dalla prop. XXIII è oggetto di una vigente convenzione speciale stipulata con l'Associazione degli Editori.

Abbiamo già notato che la previdenza, di cui è oggetto la prop. XXVI, accolta come principio col contratto del 1919, venne consacrata definitivamente nel contratto 1925 e divenne un fatto compiuto nel 1927.

Infine l'istruzione professionale, di cui nella prop. XXX, ha costituito oggetto di studio, e poi di un'azione presso il Governo, da parte dell'on. Amicucci sin da quando fu nominato segretario del Sindacato dei Giornalisti; azione che ha avuto come primo risultato il Corso di giornalismo all'Università di Perugia. Ora è in corso di istituzione una vera e propria « Scuola professionale di giornalismo » presso il Sindacato di Roma.

In complesso sulle 30 proposizioni della *Carta del Lavoro* ben 11 avevano già la loro consacrazione integrale nel contratto collettivo dei giornalisti. Se si consideri che le rimanenti contengono per la maggior parte concetti di indole generale che o riguardano l'azione statale o trovano comunque la loro applicazione parziale o integrale implicita nella funzione stessa delle Associazioni, come, ad esempio, è per la prop. XXIX sull'assistenza dei soci, da noi non menzionata, si può ben affermare che il fondamento morale, sociale, giuridico ed economico che è in questo grande assunto del Regime Fascista, la *Carta del Lavoro*, ha avuto piena espressione nel complesso degli statuti professionali del giornalismo italiano, ed ha avuto la sua prima applicazione integrale appunto nel contratto di lavoro giornalistico.

(*Dal vol. « Il Contratto di lavoro Giornalistico illustrato e commentato ». N. 4 della Coll. « I grandi contratti di lavoro », ed. « Il diritto del Lavoro », Roma 1929, tradotto anche in francese ed in inglese. - Vedi anche « Il giornalismo nel Regime Fascista ». Ed. « Il Diritto del Lavoro », Roma 1930).*

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO

stipulato in Roma il 5 marzo 1928 fra l'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti

(Depositato a norma di legge il 1° agosto 1928 - V. *Gazzetta Ufficiale* N. 178, pag. 2608 e suppl. *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, 1° agosto 1928).

Il giorno 5 marzo 1928 - Anno VI, nella sede del Circolo della Stampa in Roma, fra il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, rappresentato dal suo segretario on. Ermanno Amicucci, e l'Associazione nazionale fascista editori di giornali, rappresentata dal suo presidente on. senatore conte Delfino Orsi, è stato stipulato un

contratto collettivo di lavoro per regolare la prestazione d'opera dei giornalisti professionisti nei giornali e pubblicazioni periodiche giuridicamente rappresentati dall'Associazione nazionale fascista editori di giornali.

Detto contratto, che ha efficacia in tutte le provincie del Regno, è stato regolarmente ratificato dalla Confederazione nazionale fascista dell'industria e dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti; ha la durata di tre anni e scadrà il 30 giugno 1931.

p. Il Sindacato nazionale fascista dei giornalisti:
ERMANNO AMICUCCI.

p. L'Associazione nazionale fascista editori di giornali:
DELFINO ORSI.

ART. 1. — Il contratto di lavoro fra giornalisti professionisti ed editori di giornali è regolato dalle norme della presente convenzione, le quali si applicano anche ai giornalisti addetti alla redazione di riviste e di periodici pubblicati dagli stessi editori di giornali e dagli altri editori giuridicamente rappresentati dall'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali.

ART. 2. — Non sono ammessi i contratti o patti speciali che menomino i diritti dei giornalisti contemplati dalla presente convenzione.

ART. 3. — Sono nulli i contratti a termine, tranne:

a) quelli nei quali i diritti del giornalista siano tutelati almeno secondo le disposizioni stabilite dalla presente convenzione, e tranne:

b) il caso di professionisti che siano assunti con un incarico speciale o temporaneo oppure che prestino la loro opera in giornali e riviste con determinazione di tempo limitato dallo scopo per cui giornali e riviste vengono pubblicati.

ART. 4. — Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutti i giornalisti professionisti, e cioè a coloro che da almeno 18 mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita e che siano iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, e più precisamente: i direttori, i condirettori, i vice-direttori, i redattori-capi; i redattori ordinari: i cronisti; i corrispondenti; gli aiuto corrispondenti; gli stenografi; i reporters; i collaboratori — con i quali sia stata convenuta per iscritto una collaborazione di carattere continuativo — e quei redattori che diano anche soltanto opera di disegnatori.

Coloro che cessino di fare del giornalismo la professione unica retribuita perderanno, nel momento stesso della cessazione dell'unicità professionale, tutti i diritti sanciti dalla presente convenzione.

ART. 5. — All'atto della sua assunzione in servizio, il giornalista potrà essere sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi, che dovrà essere convenuto per iscritto.

In questo periodo, il giornalista potrà essere licenziato senza

indennità. Però non potrà essergli negata, ove sia del caso, una dichiarazione a tutela della sua dignità.

Durante il periodo di prova, il giornalista non ha diritto al mese di vacanza, nè ai dodicesimi della tredicesima mensilità, di cui rispettivamente al primo e terzo capoverso dell'art. 13.

ART. 6. — Nel caso di richiamo alle armi e in servizio della M. V. S. N., devono essere conservati al giornalista il posto e il pagamento dello stipendio.

ART. 7. — La Direzione del giornale stabilisce le mansioni di ogni giornalista e dà tutte le disposizioni per il buon andamento del servizio, fissando anche l'orario, quando lo ritenga necessario.

ART. 8. — Il giornalista che — essendo stato assunto espressamente per il lavoro diurno — passi a quello notturno, ha diritto ad un maggior compenso da stabilirsi.

Il giornalista — il quale disimpegni da sei mesi funzioni superiori a quelle per le quali fu assunto oppure a quelle che fino allora aveva esercitato — ha diritto — salvo nei casi di sostituzione temporanea — di ritenere definitiva la sua nuova destinazione.

Da questa disposizione sono escluse le funzioni di direttore, condirettore, vice-direttore, redattore-capo.

ART. 9. — Il giornalista — il quale sia stato assunto per prestare esclusivamente la sua opera a un dato giornale — non potrà assumere altri incarichi giornalistici senza esserne autorizzato dalla Direzione del giornale stesso.

Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove, a giudizio della Direzione, fosse ritenuta dannosa per il giornale, specie in rapporto alla diminuita produzione del giornalista.

In ogni caso, il giornalista non potrà assumere incarichi che possano essere in contrasto con gl'interessi morali e materiali del giornale a cui appartiene.

ART. 10. — In caso di malattia riconosciuta, il giornalista continuerà a percepire lo stipendio intero per i primi tre mesi e metà dello stipendio per i tre mesi successivi.

Trascorsi sei mesi dall'inizio della malattia, è in facoltà dell'Amministrazione del giornale di risolvere il contratto con la corresponsione delle relative indennità, di cui all'art. 15 della presente convenzione.

Le indennità per gl'infortuni di lavoro a causa oppure in occasione di servizio sono regolate secondo le norme di legge.

ART. 11. — Ai prestatori di opera giornalistica in società proprietarie di diversi giornali oppure in giornali comunque collegati è dovuto — ove non esistano accordi speciali — un maggior compenso, sia per l'eventuale maggior lavoro, sia per l'eventuale maggiore utilizzazione del lavoro stesso, qualora l'uno o l'altra si verifichi posteriormente all'assunsione del giornalista.

ART. 12. — Tranne i casi di cui agli articoli 16 e 17 il giornalista non potrà abbandonare il giornale senza dare un preavviso di almeno tre mesi.

La contravvenzione a questa disposizione dà diritto all'editore ad una rivalsa di tre mesi di stipendio.

ART. 13 — I giornalisti che abbiano stipendio fisso, anche se assunti con contratto speciale, hanno diritto al doppio stipendio nel mese di dicembre di ogni anno e — oltre al riposo festivo stabilito dalla relativa legge — ad un mese di vacanza ogni anno da stabilirsi preferibilmente nel periodo dal giugno all'ottobre, secondo le esigenze del giornale.

La tredicesima mensilità ed il mese di vacanza non competono ai giornalisti, di cui alla lettera *b* dell'art. 3, nè a quelli che abbiano uno stipendio fisso inferiore alle lire tremila annue, salvo, per quanto riguarda il trattamento di ferie, l'eventuale applicazione della legge sul contratto di impiego privato.

Fermo restando il disposto, di cui al terzo capoverso dell'art. 5, coloro che cessano di appartenere al giornale avranno diritto solo a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità e del mese di vacanza quanti sono i mesi di servizio prestati.

I nuovi assunti però avranno diritto al mese di vacanza solo dopo il primo anno di servizio compiuto.

ART. 14. — I giornalisti hanno diritto, a titolo di anzianità, a tre aumenti quinquennali — (compreso quello percepito, per lo stesso titolo, fin dal gennaio 1923) dello stipendio annuale e dei compensi fissi, annuali, pari all'ultimo mese dei medesimi; e ciò indipendentemente dagli aumenti che loro possono essere stati fissati per attribuzioni, funzioni e meriti speciali.

L'ultimo aumento quinquennale verrà corrisposto agli aventi diritto non oltre il 30 settembre 1940.

Ai giornalisti assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente convenzione spetteranno solamente gli aumenti o l'aumento quinquennale che matureranno fra la data di assunzione in servizio ed il 30 settembre 1940.

Il secondo aumento quinquennale, per coloro che hanno già percepito il primo nel gennaio 1923, sarà corrisposto nel gennaio 1928.

ART. 15. — La risoluzione della presente convenzione, quando non avvenga per volontà o per colpa del giornalista, è regolata dalle norme seguenti:

1) al *direttore*, al *condirettore* ed al *vicedirettore* verrà corrisposta una indennità fissa pari ad *un anno di stipendio*;

2) al *redattore-capo* ed ai *corrispondenti titolari da Roma* un'indennità fissa pari a *nove mesi di stipendio*;

3) ai *redattori ordinari*, ai *corrispondenti* ed *aiuto corrispondenti* dalle capitali o dalle principali città dell'Estero, purchè con stipendio fisso; ai *corrispondenti* ed *aiuto corrispondenti* dall'interno, purchè con stipendio o compenso annuo non inferiore a lire tremila; agli *stenografi*, ai *reporters*, ai *collaboratori*, di cui all'art. 4, ed a quei *redattori*, che diano anche soltanto opera di *disegnatori*, un'indennità fissa pari a *sei mesi di stipendio*.

Oltre l'indennità fissa, di cui sopra, ai giornalisti di tutte le suddette categorie, verrà corrisposta un'indennità pari a *un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno* (con non più di una frazione) di servizio effettivamente prestato.

I *corrispondenti* — i quali abbiano uno stipendio o un compenso annuo non inferiore a lire millecinquecento — avranno diritto ad un'indennità pari a *tre mesi di stipendio*, escluso ogni diritto ad indennità per anzianità.

Lo stipendio-base della liquidazione è quello ultimo, comunque costituito ed aumentato dei compensi speciali che — essendo percepiti da almeno sei mesi consecutivi per incarichi giornalistici aventi carattere di continuità — formino parte integrativa dello stipendio stesso, ivi comprese anche le eventuali cointeressenze.

Per i compensi che non siano fissi la base per la liquidazione risulterà dalla media dei compensi percepiti durante gli ultimi dodici mesi, o frazione se non sia ancora compiuto il primo anno di servizio.

Dal computo per la liquidazione s'intende esclusa la tredicesima mensilità, di cui all'art. 13.

L'indennità liquidata dovrà essere versata non oltre otto giorni dalla data di cessazione del servizio.

La ricchezza mobile sarà a carico degli editori.

ART. 16. — Il giornalista al quale sia creata, per qualsiasi ragione, una situazione morale evidentemente incompatibile con la sua dignità personale o professionale, ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto col pagamento delle dovute indennità.

ART. 17. — Nel caso di fondamentale cambiamento d'indirizzo politico del giornale, hanno diritto alla risoluzione del contratto il direttore, il condirettore, il vice direttore, il redattore capo, i titolari dell'ufficio di corrispondenza da Roma, gli articolisti politici, i corrispondenti parlamentari e tutti quei giornalisti che hanno funzoni o responsabilità politiche, con la corresponsione di una indennità pari a quella di licenziamento come è stabilito nell'art. 15.

ABT. 18. — Nel caso di trapasso di proprietà del giornale, escluso il caso di legittima successione, debbono essere riconosciuti al giornalista dal nuovo proprietario i diritti acquisiti.

Qualora il nuovo proprietario si rifiuti, tali diritti devono essere riconosciuti dal proprietario precedente.

Il riconoscimento non implica il diritto ad ottenere la liquidazione delle indennità stabilite dall'articolo 15, salvo il caso di dimissioni che vengano presentate entro sei mesi dalla data del cambiamento di proprietà, col preavviso di almeno un mese.

Nelle aziende giornalistiche esercite da società commerciali sarà considerato trapasso di proprietà anche il solo passaggio della proprietà della maggioranza del capitale, quando sia accompagnato da mutamenti nella rappresentanza legale della società.

ART. 19. — Nel caso di cessazione del giornale, competono al giornalista le indennità di cui all'art. 15.

ART. 20. — Il contratto può essere risoluto, anche a richiesta del giornalista, quando questi abbia raggiunto i sessanta anni di età oppure i trentacinque anni di esercizio professionale.

In tal caso il giornalista ha diritto all'indennità di licenziamento, senza nessun altro compenso a carico dell'editore che abbia

adempiuto ai suoi obblighi verso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti di cui ai successivi articoli 22 e 23.

ART. 21. — Nel caso di decesso del giornalista, l'editore del giornale è tenuto a versare immediatamente agli eredi legittimi fino al quarto grado oppure agli eredi testamentari un'indennità pari a quella di licenziamento che spetterebbe al giornalista nel giorno del decesso.

Nel caso che l'editore del giornale abbia già provveduto, a proprie spese, all'assicurazione del giornalista, pagherà agli aventi diritto, di cui sopra, la differenza fra l'ammontare dell'assicurazione e la indennità che spetterebbe al giornalista.

ART. 22. — È istituito, presso il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, un Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti disciplinato da un regolamento speciale.

Alla costituzione del fondo concorreranno gli editori dei giornali ed i giornalisti, iscritti nell'albo dei giornalisti, o, secondo il regolamento dell'Istituto, in eguale misura gli uni e gli altri con versamenti obbligatori del *due per cento* sullo stipendio mensile globale, comunque costituito (dodici versamenti in un anno).

Il due per cento dovuto dai giornalisti sarà versato dagli editori mediante ritenuta sullo stipendio di ogni mese.

È in facoltà dei direttori, condirettori e vice-direttori, di chiedere, con domanda scritta, di essere esentati dalla iscrizione al fondo e dai versamenti propri e dei rispettivi editori.

Gli editori non sono tenuti al versamento delle quote per i giornalisti di cui al secondo capoverso dell'art. 13.

ART. 23. — Quando il giornalista abbia raggiunto i sessanta anni di età oppure i trentacinque anni di esercizio professionale cessa l'obbligo dei suoi contributi e di quelli dell'editore: ed il giornalista avrà diritto al trattamento di quiescenza che gli potrà spettare a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti (anche se continuerà a prestare servizio).

Ove sopravvenissero nuove disposizioni legislative in materia di previdenza applicabili anche ai giornalisti, esse assorbiranno ciò che forma oggetto della presente convenzione.

Rimangono impregiudicate le migliori situazioni create dalla consuetudine nelle singole aziende: ma è escluso il cumulo della nuova con le vecchie forme di previdenza.

ART. 24. — Gli editori s'impegnano a riconoscere e rispettare i concordati particolari stipulati o da stipularsi tra l'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali e il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

ART. 25. — Tutte le questioni attinenti agli interessi collettivi dei giornalisti saranno trattate dagli editori unicamente per il tramite del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti.

ART. 26. — Fino al 1° ottobre 1928 in relazione a quanto dispone il R. D. 28 febbraio 1928, N. 471, tutte le controversie relative al contratto di lavoro fra giornalisti ed editori, come nell'art. 1, nonchè ai contratti speciali e a termine consentiti dagli articoli 2 e 3, e sulla interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione continueranno ad essere risolute dai Collegi probivirali secondo le disposizioni del Regolamento annesso alla convenzione stessa, di cui forma parte integrante, in armonia colle disposizioni di legge, valendo la presente clausola come un compromesso agli effetti dell'art. 24 del Codice di procedura civile.

ART. 27. — La presente convenzione sarà depositata e pubblicata a norma di legge e scadrà il 30 giugno 1931. S'intenderà rinnovata di anno in anno qualora non sia disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

NB. Nel testo primitivo del 1° ottobre 1925 segue il Regolamento per i Collegi Probivirali, ma viene omesso qui, perchè inutile dopo l'abolizione dei Collegi.

APPENDICE ALLA SEZIONE I.

GIUSEPPE DONATO
già Segretario del Collegio Nazionale dei Probiviri.

COMMENTO AL CONTRATTO

Il contratto di lavoro giornalistico, che venne stipulato per la prima volta, in una forma molto ridotta, nel 1911 — in un'epoca, cioè, in cui i cultori di diritto e i legislatori erano diffidenti e l'ambiente politico-sociale ostile verso questa nuova forma di regolamento delle condizioni e modi di essere dei rapporti di lavoro — ha raggiunto soltanto ora — nel clima favorevole del Regime Fascista — la compiutezza di uno dei più perfetti statuti professionali che si conoscano. Tutti i concetti teorici e giuridici che sono alla base di questo moderno istituto di diritto pubblico, ch'è il contratto collettivo di lavoro, hanno trovato la più ampia applicazione nel contratto che regola i rapporti d'impiego giornalistico. Diremo di più: buon numero delle proposizioni della Carta del Lavoro, avevano, prima ancora che questa fosse proclamata, la loro integrale consacrazione nel contratto giornalistico.

Sorvolando sui particolari degli sviluppi avuti dal testo primitivo del 1911 nelle revisioni che il contratto subì nel 1919, nel 1925, nel 1927 e nel 1928, ci soffermeremo qui a fare soltanto una illustrazione della portata professionale, giuridica ed economica delle diverse disposizioni che lo compongono.

Si comincia all'art. 1 col definire la figura dei contraenti. Sono considerati nel contratto da un lato gli editori di giornali e quelli « giuridicamente rappresentati dall'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali », e dall'altro i giornalisti professionisti.

L'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali, secondo lo Statuto della stessa (art. 2), « ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente Statuto, la *rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale giornalistica* ».

Per ben comprendere la portata delle espressioni riferentisi agli editori nell'art. 1 del contratto e nell'art. 2 dello statuto della loro Associazione bisogna tener presente quanto è stabilito nell'art. 5, cap. 1°, della legge 3 aprile 1926 sulla « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro », ove è detto: « Le Associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale dove operano ».

Ciò significa che il contratto giornalistico stipulato dall'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali, in conseguenza della legge Sindacale, impegna tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale giornalistica, senza alcun pregiudizio circa la periodicità delle pubblicazioni da chiunque edite.

Vedremo in seguito che a questa estensione subìta dal contratto per riguardo agli editori, a causa della legge, ne corrisponde un'altra in riguardo ai giornalisti per l'intervento della giurisprudenza.

All'art. 4 è definito il giornalista professionista. Questo deve avere 18 mesi di esercizio esclusivo e retribuito della professione e deve essere iscritto nell'albo professionale. Per maggior chiarezza vengono specificate le seguenti categorie di compilatori del giornale alle quali va applicato il contratto di lavoro: direttori, condirettori, vice-direttori, redattori-capi, redattori ordinari, cronisti, aiuto-corrispondenti, stenografi, reporters, collaboratori che abbiano un impegno scritto di collaborazione continuata, e disegnatori. Sono escluse in quest'ultimo testo del contratto due categorie che nei precedenti contratti erano contemplate: quella dei fotografi e quella dei correttori. Sia detto però di sfuggita che anche questi possono rientrare nel contratto quando i rispettivi editori li dichiarano redattori con funzione di correttori o di fotografi. E, sempre in merito alla professionalità e quindi all'applicazione del contratto di lavoro, va tenuto presente che il Direttorio del Sindacato Nazionale dei Giornalisti ha determinato che l'esercizio di un'arte (pittura, musica, poesia, letteratura narrativa e drammatica) non infirma la professionalità del giornalista che dalle sue eventuali qualità artistiche trae per lo più soltanto, o quasi, lustro e rinomanza.

Notammo più su che la giurisprudenza interviene a produrre una nuova estensione del contratto anche per riguardo ai giornalisti. Vi è un numero considerevole di giornalisti professionisti che non rientrano in alcuna delle categorie surriportate: sono gli addetti agli Uffici Stampa. Gli Uffici Stampa, che hanno assunto in questi ultimi tempi uno sviluppo notevole, non sono dei datori di lavoro « esercenti l'industria editoriale giornalistica » perchè molto spesso non pubblicano neppure dei semplici bollettini. Ma, considerato che nei confronti dei giornalisti che prestano opera giornalistica non sarebbe applicabile il contratto d'impiego privato, perchè questo provvede unicamente per quelle categorie di lavoratori per i quali non esistono contratti collettivi, la giurisprudenza — tanto delle Commissioni per l'impiego privato quanto della magistratura ordinaria — in tali casi ha logicamente applicato il contratto collettivo giornalistico. Nè poteva fare altrimenti.

In analogia a questo indirizzo della giurisprudenza il Ministero delle Corporazioni, con sua recente determinazione, ha stabilito che la rappresentanza giuridico-sindacale dell'Agenzia Stefani e, con questa, anche delle minori agenzie d'informazioni giornalistiche, sia avocata all'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali, per cui anche le condizioni di lavoro dei redattori di dette agenzie sono regolate dal contratto collettivo.

Il contratto giornalistico, quindi, si applica a tutti i giornalisti professionisti che prestino comunque e a chiunque opera giornalistica, eccettuati, s'intende, l'Amministrazione dello Stato e gli istituti parastatali i cui organici siano regolati da leggi speciali.

L'art. 2 del contratto di lavoro garentisce il giornalista da ogni possibile coercizione da parte dell'editore e toglie ogni possibilità di eludere il contratto.

Le disposizioni dell'art. 3 sono dirette ad evitare che il contratto possa essere eluso con impegni d'impiego di durata prestabilita. Poteva accadere, infatti, che un editore, per sfuggire all'onere delle indennità di licenziamento, assumesse redattori con contratti di durata limitata, per cambiarli o riassumerli appena finito il termine prestabilito. Questa possibilità è ora esclusa.

Il 2° cap. dell'art. 4 stabilisce che il giornalista il quale ad un certo momento inizia un'attività professionale estranea al giornalismo perde « nel momento stesso della cessazione dell'unicità professionale tutti i diritti sanciti dalla convenzione ».

Questa disposizione non deve essere intesa nel senso che il giornalista in tal caso debba perdere anche i diritti *legittimamente acquisiti sino al momento in cui abbia cessato di essere giornalista professionista*, perchè ciò, oltre ad essere contrario alla legge comune, sarebbe anche in contraddizione con la volontà stessa degli Editori, esplicitamente espressa durante le discussioni per la rinnovazione del contratto in una dichiarazione consacrata nel verbale della seduta pomeridiana 16 ottobre 1924. Il dubbio sul riconoscimento dei diritti acquisiti può sorgere soltanto nei confronti di coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione negli albi professionali nascondendo l'esercizio di altre professioni e attività. Ma è questione questa che può risolvere soltanto il magistrato. A noi basta stabilire che è solo dal momento in cui è cessata la esclusività professionale che cessano i diritti a questa inerenti. I contratti collettivi non possono nè ignorare, nè sopprimere, nè modificare le leggi esistenti.

È del massimo interesse tener presente questo concetto giuridico, fondamentale in ogni regolamento di rapporti di qualsiasi natura nella vita civile, perchè, come vedremo in seguito, ha effetti notevoli nell'applicazione di alcune clausole della convenzione che stiamo considerando.

E giacchè siamo in argomento, cade qui acconcio osservare che i contratti collettivi hanno intera la loro efficacia giuridica e la loro funzione di tutela solo se riguardati, non come statuti a sè stanti, ma nel quadro più ampio delle leggi e consuetudini esistenti e della giurisprudenza, il cui intervento non corregge le disposizioni, ma le adegua alle norme del diritto comune o, quando la materia sia affatto nuova, alla coscienza giuridica a cui i rapporti della vita pubblica s'informano.

Ne abbiamo un esempio peculiare nelle disposizioni dell'art. 5 del contratto giornalistico, le quali trattano della prova. Nel secondo capoverso di questo articolo è detto che nel periodo di prova « il giornalista potrà essere licenziato senza indennità ». In questa espressione è evidente il proposito degli editori di riservarsi nei confronti del giornalista in prova, e per il periodo della stessa, la più ampia libertà d'azione. E noi sappiamo che di questa libertà taluni editori hanno, infatti, largamente usato. Ma è intervenuta la giurisprudenza a dare alla clausola della prova il suo reale valore. Infatti, in una notevole sentenza del Collegio dei Probiviri di Roma è esplicitamente stabilito che la *clausola della prova non è una formula risolutiva di un contratto giornalistico per qualunque motivo piaccia all'Amministrazione di risolvere il contratto firmato col giornalista. Il contratto di lavoro, stabilendo la prova, vuole che il periodo di sei mesi fissato sia realmente di prova. Vale a dire che in quei sei mesi il contratto può essere risoluto (senza indennità) quando la prova fallisce e soltanto se la prova fallisce.* Una diversa interpretazione falserebbe quello che è il vero scopo della clausola della prova, facendo risorgere quella eventualità di eludere il contratto che è stata espressamente esclusa con l'art. 3 di cui si è discorso sopra.

La disposizione contenuta nel terzo capoverso dello stesso articolo ha applicazione, per conseguenza, solo nel caso in cui il giornalista venga licenziato entro sei mesi per prova non riuscita. Ed è ovvio aggiungere che rimanendo il giornalista in servizio dopo il periodo di prova, questo entra nel computo dell'anzianità a tutti gli effetti.

L'art. 6 stabilisce il trattamento per il caso di richiamo alle armi o della M. V. S. N., ma non contempla il caso della chiamata alle armi per ragioni di leva. Per questo caso, quindi, si applica il contratto d'impiego privato, art. 6, 1° comma, che stabilisce: « *La chiamata sotto le armi per adempiere agli ob-*

blighi di leva porta alla risoluzione del contratto, salvo patti in contrario. All'impiegato è dovuta una indennità pari ad un mese di stipendio ».

Il silenzio del contratto collettivo sul trattamento da farsi al giornalista in caso di chiamata alle armi per ragioni di leva è giustificato dal fatto che l'obbligo di leva matura a 21 anni che è il limite minimo di età, al quale, e non prima, un individuo può essere abilitato alla professione di giornalista (Articolo 4 R. D. 23 febbraio 1928, N. 384). Sicchè ben rari sono i casi (rivedibilità, residenza all'estero e ritardato servizio per gli iscritti all'Università) nei quali occorra la situazione qui considerata.

Circa la fissazione dell'orario del lavoro, lasciata al giudizio della Direzione (art. 7) è soltanto da osservare che, comunque, non possono essere superate le 8 ore consacrate dalla legge comune.

Ma questo art. 7 è ora notevolmente diverso da quel che era nel testo del 1919. In quest'ultimo era detto: « La Direzione del giornale, d'accordo con l'Amministrazione, fissa la retribuzione a ciascun giornalista. La Direzione dà tutte le disposizioni che ritenga opportune per il buon andamento del servizio ».

Nel testo attuale è stato tolto l'obbligo dell'accordo con l'Amministrazione per la fissazione della retribuzione e si è specificata meglio la funzione di comando della Direzione per il buon andamento del servizio.

Questa modifica costò ai giornalisti una dura battaglia, perchè il testo del 1919 dava un'arma ai capi amministrativi (amministratori o consiglieri delegati) per invadere il campo dei direttori e assumersi man mano tutta intera la rappresentanza del giornale.

Ceduto alle legittime ragioni dei giornalisti in sede di discussione contrattuale, gli editori hanno ripreso il tentativo in sede giudiziaria appoggiandosi sopra un articolo del Codice di Commercio che affida al procuratore (che è di solito il Consigliere delegato) delle Società Anonime (i giornali sono quasi tutti retti da Società Anonime) la responsabilità, e quindi l'iniziativa, di tutti gli atti dell'azienda che abbiano comunque riflessi finanziari. È facile capire che l'applicazione integrale di una simile disposizione legislativa ai giornali, dato che le variazioni nella redazione o nell'estensione del servizio importano per la maggior parte conseguenze di ordine economico all'azienda, toglierebbe al direttore del giornale ogni iniziativa e verrebbe a diminuire e anche a falsare la sua funzione. A ciò si sono opposti e si oppongono i giornalisti, i quali non possono ammettere che il grado più alto della loro gerarchia venga mortificato al punto di ridurre chi lo raggiunge al semplice ruolo di articolista o di trasmettitore di ordini superiori.

Bisogna considerare che l'azienda giornalistica non ha nulla di comune con le altre aziende commerciali e industriali; non vi si scambiano, nè vi si trasformano o producono beni materiali; il suo scopo principale ed evidente non è quello di lasciare ai proprietari un profitto; se questo si produce il pubblico non lo conosce e l'azienda del giornale non lo rivela; lo scopo del giornale è invece quello di rafforzare o formare correnti di opinioni, indicare e trattare problemi di ordine spirituale, politico od anche economico, commerciale e industriale, ma con mezzi intellettuali. La funzione, quindi, che è atta a dirigere tutto questo travaglio spirituale, è quella del direttore politico, al quale è riconosciuta la necessaria capacità intellettuale, non quella del capo amministrativo, che deve avere solo l'abilità di sapere apprestare i mezzi tecnici e finanziari per consentire l'attuazione del programma del direttore politico.

In ogni modo, se l'industrializzazione del giornale impone una maggiore interdipendenza dell'azione del direttore politico con quella del capo amministrativo è cosa che va stabilita in linea del tutto riservata fra i capi medesimi, e il direttore potrà magari essere tenuto a rendere conto all'amministrazione dei propri atti; ma nei confronti del pubblico, delle autorità, e dei giornalisti di-

pendenti deve, per il prestigio stesso della sua funzione, conservare integra la rappresentanza del giornale.

Abbiamo voluto indugiarci un po' di proposito su questa questione, perchè ha già dato luogo a contestazioni nel passato (V. Massimario dei disciolti Collegi dei Probiviri, in questa edizione, Libro Sesto, Sez. II), ed è indubbio che altre ne darà in seguito.

L'art. 9 ha per i giornalisti una particolare importanza soprattutto perchè, su quanto è stabilito nel secondo capoverso, vi sono opinioni, non una giurisprudenza consolidata.

Cominciamo con l'osservare, intanto, che giornalisti i quali al momento dell'assunzione in un giornale abbiano altri impegni professionali noti devono ritenersi esclusi dalle limitazioni dell'art. 9. Gli altri, coloro, cioè, che assumano altri incarichi professionali con l'autorizzazione dei propri direttori, possono essere costretti, per il disposto del secondo capoverso, a rinunciarvi. L'articolo non dice, però, in che modo e chi debba sopportare le conseguenze non lievi della rinunzia. Il giornalista, infatti, che tronchi senza giustificato motivo un suo rapporto d'impiego (il divieto di un direttore non può essere sufficiente giustificazione nei confronti di un giornale non suo) oltre a perdere in tutto (o in parte, come vedremo in seguito) le indennità di licenziamento (art. 15), deve rivalere il giornale abbandonato con tre mesi di stipendio, l'equivalente, cioè, del preavviso di cui all'art. 12.

Data la reticenza del contratto, bisogna in questo caso fare appello alle norme del diritto comune.

Il direttore del giornale che autorizza un suo redattore ad assumere un altro incarico professionale, sa in antecedenza gli obblighi che il giornalista viene a contrarre nei confronti del nuovo editore; egli è, dunque, conscio anche del danno che deriva dalla eventuale rottura del rapporto d'impiego da lui stesso autorizzato: è quindi giusto che ne sopporti il peso.

A semplice titolo informativo, però, riteniamo utile accennare ad una sentenza del Collegio dei Probiviri di Bologna (Bottani e altri c. *Il Corriere dello Sport*, 31 gennaio 1928) nella quale è stabilito che i giornalisti che ebbero imposta dal proprio direttore *(Resto del Carlino)* la rottura del rapporto d'impiego col *Corriere dello Sport*, « si siano trovati nella condizione prevista dagli articoli 10 e 17 (testo attuale 9 e 16) del contratto giornalistico 1° ottobre 1925, e cioè che per le disposizioni del primo, essendo stata loro notificata la revoca dell'autorizzazione ivi contemplata, fossero in obbligo di cessare dall'ufficio di redattori stenografi del *Corriere dello Sport* e avessero diritto, in virtù del secondo di ottenere « la risoluzione del contratto con pagamento delle dovute indennità » per la sopravvenuta ad essi « situazione morale evidentemente incompatibile colla loro dignità personale e professionale ». E così pure è indiscutibile che per la chiara e tassativa disposizione dell'art. 13 (ora art. 12) di quel contratto non avevano obbligo di dare il preavviso che, a quanto sembra, fondandosi su tale articolo, pretendeva il signor Pezzoli di addossare loro.

Malgrado tutto questo, però, è doveroso riconoscere che la materia è discutibile e che sarà necessario il giudizio della magistratura ordinaria.

Sul caso della malattia, contemplato nell'art. 10, vi è soltanto questo da osservare: che la risoluzione del contratto, dopo i sei mesi di malattia, non avviene di diritto e automaticamente, ma solo in conseguenza della volontà dell'editore esplicitamente espressa. Quando questa dichiarazione manchi, il contratto continua a sussistere in base al mantenimento del posto a metà stipendio.

La clausola dell'infortunio di lavoro, di cui nel 3° capoverso dello stesso art. 10, ha sollevato delle contestazioni. Senza entrare nel merito di queste, chè una disamina della materia ci porterebbe troppo lontano, ci limiteremo ad avvertire:

1°) *Che le norme di legge a cui si riferisce il testo non possono essere altro*

che le disposizioni della legge speciale e fondamentale che regola la materia degli infortuni di lavoro in genere, e non il Codice Civile, le cui disposizioni sono di epoca anteriore a quella in cui questo particolare diritto è sorto e si è evoluto.

2°) *Che il titolo di indennità per infortunio sul lavoro non può confondersi con quello dell'indennità per la risoluzione del rapporto contrattuale, ma è affatto separato e indipendente e con esso, quando ne sia il caso, concorrente* ». (Appiani).

Analogamente, l'assicurazione speciale stabilita dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei giornalisti per tutti i casi d'infortunio costituisce titolo a parte e a sè stante che non influisce in alcun modo sugli obblighi degli editori, questi obblighi avendo altra origine, anche se abbiano uguali le finalità.

All'art. 11 è stabilito il diritto ad un maggior compenso quando l'azienda venga ad acquistare altri giornali, « sia per l'eventuale maggior lavoro (del giornalista) sia per l'eventuale maggiore utilizzazione del lavoro stesso ». La disposizione ha un'importanza soprattutto morale, implicita nel riconoscimento che il lavoro giornalistico non ha un valore soltanto per la sua quantità, ma anche per la semplice maggiore utilizzazione che se ne possa fare.

Dell'obbligo del preavviso di tre mesi, che con l'art. 12 vien fatto al giornalista che voglia dimettersi, ci riserviamo di trattare insieme con le tante questioni che si connettono alla indennità di licenziamento di cui è oggetto l'art. 15, dove la clausola del preavviso avrebbe dovuto, più logicamente, trovar posto.

L'art. 13 stabilisce il diritto ad un 13° stipendio da essere corrisposto in dicembre, e inoltre alle vacanze annuali fissate in un mese.

Il 13° stipendio è una utile istituzione perchè alle famiglie che vivono su redditi mensili fissi, consente un risparmio annuale la cui formazione non richiede sforzi o sacrifici di sorta.

Nei riguardi delle vacanze annuali è da osservare che quando le esigenze del giornale non consentono al giornalista di usufruirne effettivamente, l'editore ha l'obbligo di corrispondere in compenso una somma pari ad un mese di stipendio, tanto vero che al 3° cap. è stabilito che coloro che cessano di appartenere al giornale, hanno diritto a tanti dodicesimi di stipendio mensile quanti sono i mesi da contemplarsi.

Questo diritto alla vacanza si risolve, dunque, in un preciso onere economico che l'editore deve, comunque, soddisfare, anche quando particolari circostanze non consentano al giornalista di farlo valere nel momento della maturazione. Perciò il diritto non si prescrive, ma resta come un vero e proprio credito insoddisfatto. È utile notare qui che in diverse sentenze della magistratura è esplicitamente stabilito, proprio a proposito della vacanza, che il lavoratore non può rinunziare ai diritti sanciti dalla Carta del Lavoro e dai contratti collettivi.

L'art. 14 stabilisce il diritto nel giornalista ad avere tre aumenti quinquennali dello stipendio pari all'importo dell'ultima mensilità percepita. Questa deve essere calcolata in base allo stipendio propriamente detto più gli eventuali compensi fissi con carattere di continuità percepiti da almeno sei mesi per servizi o prestazioni giornalistiche speciali.

Gli aumenti quinquennali furono stabiliti nel contratto del 1919 (art. 11) con decorrenza dal 1° gennaio 1920; quindi venivano a maturare al 1° gennaio 1925, 1° gennaio 1930, 1° gennaio 1935. Si è fatta però un'eccezione per coloro che al 1° gennaio 1920 si trovavano già ad avere un'anzianità di cinque anni: per questi il primo aumento maturava al 1° gennaio 1923, e per conseguenza il secondo al 1° gennaio 1928 e il terzo al 1° gennaio 1933.

L'art. 15 tratta delle indennità di licenziamento. Esso stabilisce che le indennità dovranno essere corrisposte al giornalista quando la risoluzione del contratto non avvenga per sua volontà (dimissioni) o per sua colpa.

La formula generica « per colpa del giornalista » che si trova in questo articolo, non può riferirsi che alla colpa contrattuale, a quella cioè che il nostro

codice civile considera come causa di risoluzione di un contratto per inadempienza di una delle parti alle proprie obbligazioni.

Il che porta a considerare quali siano le obbligazioni del giornalista.

Alcune di esse sono specificate nel contratto di lavoro, come quelle di cui agli articoli 7, 9 e 12. Altre si sottintendono perchè sono nella coscienza di quanti partecipano all'opera giornalistica e perchè senza la loro osservanza non sarebbero possibili fra le parti interessate quei rapporti reciproci di buona colleganza e di leale collaborazione indispensabili per il buon funzionamento del giornale, che è poi il fine ultimo (e ben si potrebbe dire di interesse pubblico), del concordato.

Dal che si inferisce che la colpa, ossia la inadempienza contrattuale, del giornalista dovrà ravvisarsi sempre quando un suo atto o il suo comportamento sia tale da recar danno al funzionamento del giornale e da rendere incompatibile la sua permanenza nell'ambiente che egli ha turbato.

Non dunque una qualsiasi mancanza o un qualsiasi atto meno che corretto può dar luogo a così dura sanzione quale il licenziamento senza indennità, ma solo quegli atti e comportamenti che assumano tale gravità da creare lo stato di fatto di cui sopra.

Una diversa interpretazione porterebbe allo assurdo di stabilire la stessa sanzione per qualsiasi mancanza anche lievissima, si pensi con quanta diminuzione del decoro e della indipendenza del giornalista che il concordato ha voluto invece seriamente tutelare. (Appiani).

Ciò posto, resta da vedere se le dimissioni volontarie siano anch'esse causa al giornalista di perdita dell'indennità, di tutta l'indennità.

Noi qui poniamo semplicemente la questione, ma non pretendiamo di risolverla perchè, com'è noto, essa è tuttavia controversa nel seno stesso della magistratura ordinaria, mancando a tutt'oggi il giudizio definitivo della Cassazione. Per ben comprenderne i termini riteniamo però opportuno fare in proposito alcune considerazioni.

Come nella legge per il contratto d'impiego privato, anche l'indennità di licenziamento della convenzione giornalistica è composta di due distinti titoli. Il primo (commi 1, 2 e 3 dell'art. 15) è costituito da un'*indennità fissa*, prestabilita in un anno di stipendio per i direttori, vice-direttori e condirettori; in nove mesi per i redattori-capi e i corrispondenti da Roma, e in sei mesi per tutti gli altri. Il secondo titolo è costituito, invece, *da un mese di stipendio per ogni anno o frazione d'anno di servizio prestato.* I due titoli dell'indennità di licenziamento sono dunque distinti, hanno natura diversa fra loro e una diversa origine, perchè la misura del primo è prestabilita e si adegua alle funzioni, la misura del secondo è data soltanto dal servizio e segue questo indipendentemente dalle funzioni.

Il fulcro della questione è appunto in questa distinzione specifica dei due titoli d'indennità: uno — quello dell'indennità fissa — ha una semplice finalità di assistenza di disoccupazione; l'altro — quello dell'indennità di anzianità — è invece un vero e proprio supplemento di stipendio, dovuto all'impiegato per quel contributo riflesso che il suo lavoro dà alla prosperità dell'azienda e che, per essere imponderabile, non può ritenersi incluso nel solo stipendio mensile.

Così chiarita la diversa natura delle due indennità, la logica imporrebbe che quella d'anzianità, essendo frutto di lavoro, dovesse essere corrisposta in ogni caso; anche, perciò, quando il giornalista risolvesse il contratto per sua volontà e convenienza. È da considerare che nell'ipotesi contraria, la perdita di tutta l'indennità nel caso di dimissioni, aggravata dall'obbligo del preavviso di 3 mesi (art. 12), che equivale a tre mensilità di stipendio, si risolverebbe in una forma di coazione che terrebbe legato il giornalista ad un'azienda sino al 60° anno di età o sino al 35° anno di esercizio professionale (art. 20); il che, oltre ad essere, a nostro parere, contrario allo spirito, se non proprio alla lettera, dell'art. 1628

del codice civile, sarebbe tale limitazione della libertà personale da diventare ripugnante alla moderna coscienza giuridica e civile in cui il diritto del lavoro oggi si afferma e si evolve.

Ma, all'infuori delle considerazioni di ordine teorico, sin qui esposte, noi crediamo che la nostra tesi abbia un fondamento anche nella legge. L'art. 9 del R. D. 13 novembre 1924 (contratto d'impiego privato) dispone, infatti: « *Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta e senza indennità nei termini e nella misura rispettivamente stabilita nell'articolo seguente* ». Nell'art. 10 penultimo comma: « *oltre al preavviso nei termini come sopra stabilito, o, in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati* ».

E, infine, all'art. 14, secondo comma: « *Ove l'impiegato non adempia da parte sua all'obbligo del preavviso, il datore di lavoro ha diritto di ritenere quanto sia da lui dovuto all'impiegato fino alla concorrenza dell'indennità gravante su costui* ».

Sembra a noi che il legislatore, mentre ha voluto mettere su di un piede di parità datore e prestatore d'opera per riguardo dell'obbligo del preavviso o indennità corrispondente, abbia invece voluto investire il datore di lavoro dell'obbligo di pagare *in ogni caso* l'indennità di anzianità (art. 10), tanto da dargli facoltà di ritenere su quella l'eventuale importo della disdetta da parte dell'impiegato per il caso di dimissioni (art. 14).

Ma dagli articoli succitati si rileva un altro diritto di cui non è stata sin qui avvertita l'esistenza nelle vertenze individuali derivanti dalla risoluzione del contratto giornalistico.

Con l'art. 12 del contratto di lavoro gli editori si sono premuniti contro le sorprese di ogni rottura immediata del rapporto d'impiego da parte del giornalista, imponendo l'obbligo di un preavviso di tre mesi, il quale in pratica si risolve in una somma pari all'importo di tre mesi di stipendio. Ma gli editori non hanno pensato che eguale obbligo hanno essi, obbligo che non viene affatto soddisfatto nè con l'indennità di anzianità nè con l'indennità fissa, si voglia questa definirla sussidio di disoccupazione o altro. Chè, se questa fosse stata la loro intenzione, non ci sarebbe stata ragione di non usare la medesima terminologia della legge sull'impiego privato. Sembrerebbe strano, d'altro canto, che gli editori si fossero indotti a rinunziare al mezzo di far salvo il pagamento di questa parte dell'indennità, quando per ottenere ciò bastava definirla nella clausola esplicita del preavviso. La verità è che gli editori non hanno pensato di dovere aggiungere questo agli oneri inerenti al licenziamento dei giornalisti. Ma ciò non li esime dal doverli accettare egualmente, perchè stabilito dalla legge, come risulta esplicitamente dall'art. 9 primo capoverso del succitato R. D. 13 novembre 1924, integralmente riportato più su.

Può sorgere contestazione sulla misura del preavviso: noi riteniamo debba essere eguale a quella stabilita per i giornalisti nell'art. 12 del contratto; ma, comunque, non potrà essere inferiore a due mesi di stipendio (art. 10 del R. D. 13 novembre 1924). Non può però sorgere dubbio sulla legittimità del diritto da parte del giornalista ad avere, insieme con le indennità di licenziamento, anche il preavviso o l'indennità corrispondente.

L'art. 16 difende la dignità del giornalista e il decoro della professione. Il giornalista non ha nel giornale una posizione di dipendenza, ma di collaborazione, anche se governata da una necessaria disciplina. Qualunque disposizione che menomi la sua dignità come persona o come giornalista è causa di rescissione del contratto.

Il seguente art. 17 completa le garenzie morali e professionali del giornalista con una disposizione più lata che difende il professionista in quanto ha di più

prezioso e di più personale: la sua indipendenza morale e politica, cioè a dire tutto il bagaglio della sua coltura e delle sue opinioni e, in una parola l'integrità della sua persona spirituale.

Questo concetto di difesa della professione è ancora meglio affermato nell'art. 18, ove è data facoltà al giornalista di dimettersi, col diritto alle indennità, anche nel caso di trapasso di proprietà del giornale, quando ciò non avvenga per legittima successione. E per avvalersi di questo diritto il giornalista ha ben sei mesi di tempo; ciò che gli evita la possibilità di una decisione avventata.

Con questa concessione gli editori hanno riconosciuto nel giornalista una funzione alta e delicatissima che può avere tutta la sua efficacia solo se attorniata dalle maggiori garenzie. Così questi tre articoli contengono quanto v'ha di meglio nella convenzione perchè le loro disposizioni, tutelando nel modo migliore l'indipendenza morale e il decoro professionale del giornalista, dànno alla sua funzione un inconfondibile marchio di nobiltà.

In merito all'art. 18, redatto in forma piuttosto povera, vi è ancora da osservare che l'inciso del primo capoverso: « escluso il caso di legittima successione », non si riferisce a quel che segue immediatamente nello stesso capoverso: « debbono esser riconosciuti al giornalista dal nuovo proprietario i diritti acquisiti »; ma al contenuto sostanziale di tutto l'articolo. Il quale è questo: quando il giornale cambia proprietario, al giornalista devono essere riconosciuti i diritti acquisiti o dal nuovo o dal vecchio proprietario e inoltre il giornalista può, entro sei mesi, dimettersi mantenendo il diritto alle indennità di licenziamento.

Se però il cambiamento di proprietà è avvenuto per legittima successione il giornalista, se vuol dimettersi, non può pretendere l'indennità.

L'ultimo capoverso indica lo scrupolo col quale vengono stabilite le garenzie suaccennate. Perchè, infatti, nelle aziende giornalistiche esercite da società commerciali il passaggio della maggioranza delle azioni è facilissimo e con esso il cambiamento delle direttive del giornale, o, quanto meno, una sostituzione di scopi e di mire; ma non era altrettanto facile dimostrare che possesso della maggioranza delle azioni significasse proprietà o facoltà di esercitarne gli attributi inerenti. Se si consideri che quasi tutti i giornali sono retti da Società anonime, si comprende l'importanza della disposizione mercè la quale è tolto il mezzo di eludere quanto è fissato nell'intero articolo.

Nel caso di cessazione del giornale l'art. 19 stabilisce il diritto alle indennità di licenziamento a tutti i giornalisti.

L'articolo esprime semplicemente il concetto senza distinguere fra le eventuali cause di cessazione. È stato contestato che nei casi di forza maggiore la disposizione non fosse applicabile. Ma in alcuni casi di sospensione, per decreto prefettizio, la giurisprudenza probivirale non ha accolto la tesi.

Quando la cessazione avviene in seguito a fallimento dell'azienda i crediti giornalistici sono « privilegiati ».

I successivi art. 20, 21, 22 e 23 della convenzione sono tutti d'ordine economico, ed essendo redatti con sufficiente precisione ben difficilmente possono dar luogo a contestazioni, per cui crediamo superfluo farne qui oggetto di commento.

Con l'art. 24 i contraenti implicitamente riconoscono che, per quanto perfetta sia, la convenzione di lavoro non può provvedere a tutti i bisogni della professione; s'impone quindi la necessità di concordati particolari che completino man mano lo statuto professionale fondamentale, ch'è il contratto collettivo. Inoltre l'Associazione degli Editori ha, di proposito, voluto evitare eventuali iniziative locali, riconoscendo soltanto al Sindacato Nazionale dei Giornalisti la facoltà di stipulare atti di interesse generale per la classe giornalistica.

Le convenzioni speciali sin oggi stipulate fra le due Associazioni sono due. La prima riguarda l'assunzione dei giornalisti e con essa « gli editori s'impe-

gnano ad assumere nei loro giornali e nei loro periodici, come personale ordinario di redazione e degli uffici romani e come titolari dei principali uffici di corrispondenza, soltanto coloro che siano iscritti nell'albo professionale dei giornalisti, o abbiano i requisiti per esservi iscritti, nelle categorie professionali e praticanti ». Questo impegno, però, è ora superato dalla compilazione dell'albo professionale che viene a dare piena attuazione ed efficacia all'art. 7 della legge sulla stampa 31 dicembre 1925. La seconda convenzione è di gran lunga più importante, perchè riguarda la fissazione dei minimi di stipendio, e viene a colmare una lacuna del contratto di lavoro. Com'è noto, questi limiti minimi di stipendio sono fissati in L. 800, L. 1000 e L. 1100 e hanno corso dal 1° gennaio 1929.

E giacchè siamo in tema di convenzioni speciali, cade qui opportuno discorrere di quella che riguarda i redattori dell'*Agenzia Stefani*.

Bisogna tener presente che la convenzione speciale fra l'organizzazione dei giornalisti e l'*Agenzia Stefani* è stata stipulata nel 1925, quando cioè non esisteva la legge sindacale che fu promulgata il 3 aprile 1926.

Le ragioni che diedero origine a questa convenzione furono due. La prima era che l'*Agenzia Stefani*, non essendo allora iscritta come socia dell'Associazione degli Editori, contestava a questa il diritto d'impegnarla nelle condizioni di lavoro applicabili ai giornalisti da essa *Agenzia* dipendenti. La seconda, molto più grave, era che l'*Agenzia* riteneva di non doversi assumere gli oneri derivanti dall'anzianità dei propri dipendenti, a norma del contratto collettivo, per gli anni precedenti al 1920, perchè l'attuale amministrazione era appunto subentrata nella gestione dell'azienda il 1° gennaio 1920. Conseguentemente nella convenzione veniva stabilito che l'*Agenzia* riconosceva nei confronti dei giornalisti professionisti suoi dipendenti il contratto di lavoro tipo, ma limitatamente al 1° gennaio 1920 per quel che riguarda l'anzianità di servizio; e inoltre le eventuali vertenze dovevano essere giudicate, non dai Collegi probivirali, ma da una Commissione Arbitrale nella quale fosse un suo rappresentante.

Ben a ragione il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, succeduto alla Federazione Nazionale Fascista dei Giornalisti, non si è preoccupato di rinnovare, aggiornandola, questa convenzione speciale con l'*Agenzia Stefani*, perchè essa non ha più ragione d'essere.

Abbiamo dimostrato nel commento all'art. 1 del contratto di lavoro, al principio di questo capitolo, che il contratto stesso si applica a tutti i giornalisti professionisti che prestino comunque e a chiunque opera giornalistica; tanto più ora nei confronti della *Agenzia Stefani* e delle altre agenzie similari che, per essere rappresentate dall'Associazione degli Editori, devono accettarne tutti gli impegni. Cade quindi la prima ragione che giustificava l'esistenza della convenzione.

In quanto alla seconda provvede la legge. L'art. 11, 1° cap. del R. D. 13 novembre 1924 dispone: « *Nel caso di cessazione* (è il caso della *Stefani*) *o trasformazione in qualsiasi modo di una ditta, o quando la ditta precedente non abbia dato il preavviso nei termini enunciati dall'art. 10* (licenziamento) *adempiendo anche, ove ne sia il caso, gli obblighi di cui all'art. 16* (certificato di servizio), *la nuova ditta ove non intenda assumere l'impiegato con ogni diritto ed onere a lui competenti per il servizio prestato, sarà tenuta all'osservanza degli obblighi gravanti per effetto del presente decreto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento* ».

È, dunque, pacifico che i redattori della *Stefani* in servizio da prima del 1920, che non abbiano interrotto il loro rapporto d'impiego al momento del trapasso dell'azienda, hanno diritto pieno ed intero a tutta l'anzianità di servizio secondo le disposizioni del contratto collettivo di lavoro.

Anche per questa condizione, quindi, la convenzione è nulla di diritto, perchè contraria alla legge.

Rimaneva la guarentigia formale della Commissione arbitrale speciale; ma

com'è noto anche per questo la legge è intervenuta abolendo le magistrature speciali.

La convenzione con l'*Agenzia Stefani* è, quindi, svuotata di ogni contenuto, se se ne tolga la clausola che stabilisce la misura dell'indennità fissa in sette mensilità per i capi delle sub-agenzie. La quale clausola avrà efficacia solo nel caso in cui venga dimostrato che è *più favorevole ai lavoratori*. In caso contrario cadrebbe anche questa.

Con l'art. 25 del contratto di lavoro, l'Associazione degli Editori, riaffermando il concetto implicito nell'art. 24, riconosce al solo Sindacato Nazionale la rappresentanza della classe e la facoltà di trattare gli interessi collettivi dei giornalisti. Ciò che toglie ogni possibile equivoco derivante dalle disposizioni delle norme per l'applicazione della legge 3 aprile 1926.

Dopo di questo resta da considerare soltanto l'art. 27 che fissa la durata del contratto e i termini di disdetta; il resto — « clausola compromissoria » nell'art. 26 e Regolamento per l'istituzione e funzionamento dei Collegi probivirali — è materia superata dal R. D. 26 febbraio 1928, N. 471, col quale vengono abolite le magistrature speciali e viene affidata ad una sezione della magistratura ordinaria la soluzione di tutte le controversie individuali del lavoro (da non confondere con le controversie di carattere collettivo che vengono giudicate dalla magistratura del lavoro).

Come abbiamo dichiarato in principio, questo nostro commento ha soltanto lo scopo di chiarire la portata delle singole disposizioni del contratto giornalistico in base all'esperienza, alle disposizioni legislative che vi hanno attinenza e alla notevole giurisprudenza che attorno ad esse si è venuta formando in tanti anni di applicazione. Ma non pretendiamo affatto di avere con ciò esaurita la materia del contendere. Per cui la convenzione rimane sempre per lo più affidata alla buona fede dei contraenti, al loro spirito di collaborazione e di reciproca comprensione dei loro bisogni e delle loro esigenze.

Certo è, però — e ciò sia detto per tutti gli interessati con le parole d'un autorevole studioso di diritto corporativo, il Costamagna — che una interpretazione restrittiva degli atti che costituiscono il fondamento del sistema sindacale finirebbe col rendere questo sterile, « mentre ad esso è attribuito il compito di compenetrare e di riorganizzare la società moderna ».

SEZIONE II.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I GIORNALISTI DIRETTORI AMMINISTRATIVI O AMMINISTRATORI DI GIORNALI

stipulato in Roma il 20 marzo 1928 tra l'Associazione Nazionale Fascista Editori di giornali e l'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende industriali.

Premesso che in seguito all'inquadramento sindacale i Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori dei Giornali sono inquadrati nella Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Industriali, Gruppo Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori:

Tra la Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, rappresentata dall'on. Senatore Delfino Orsi, presidente, che riconosce nei Direttori Amministrativi o Amministratori dei Quotidiani qualità ed attribuzioni squisitamente giornalistiche, ed il predetto Gruppo Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori di giornali, rappresentato dal comm. Ettore Silvestri, presidente del Gruppo stesso, debitamente delegato dal Commissario straordinario dell'Associazione Nazionale Fascista dirigenti aziende industriali, si conviene il seguente Contratto collettivo di lavoro:

ART. 1. — I rapporti di lavoro tra editori di giornali quotidiani e Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori sono regolati dal presente Contratto collettivo di lavoro.

ART. 2. — Nella gerarchia della azienda giornalistica il Direttore Amministrativo o Amministratore per quello che riguarda le mansioni da lui esplicate, è collocato allo stesso piano del Direttore Politico. Il Direttore Amministrativo o Amministratore dipende esclusivamente e direttamente dal proprietario del Giornale o dal legale rappresentante della proprietà (Consiglio di Amministrazione, Presidenza, Gerenza, Amministratore Delegato).

ART. 3. — Non sono ammessi contratti o patti speciali od a termine che stabiliscano condizioni inferiori a quelle contemplate nella presente convenzione. Anche nei contrattti speciali od a termine l'indennità da corrispondersi all'atto della risoluzione del contratto (licenziamento, scadenza o termine del contratto, morte) non potrà in nessun caso essere inferiore a quella stabilita dall'art. 12.

ART. 4. — Agli effetti della presente convenzione sono Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori coloro che da almeno 18 mesi siano Direttori Amministrativi o Amministratori di giornali quotidiani.

ART. 5. — All'atto della sua assunzione in servizio il Direttore Amministrativo o Amministratore potrà essere sottoposto ad un periodo di prova di sei mesi che dovrà essere convenuto per iscritto. In detto periodo il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti senza preavviso e senza indennità.

ART. 6. — Nel caso di richiamo alle armi od in servizio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, devono essere conservati il posto ed il pagamento dello stipendio.

ART. 7. — In caso di malattia riconosciuta il Direttore Amministrativo o Amministratore continuerà a percepire lo stipendio intero per i primi tre mesi e metà dello stipendio per i tre mesi successivi. Trascorsi sei mesi dall'inizio della malattia è in facoltà dell'Editore di risolvere il contratto con la corresponsione della indennità di cui all'art. 12. Le indennità per gli infortuni di lavoro a causa oppure in occasione di servizio, sono regolate secondo le norme di legge.

ART. 8. — Salvo quanto stabilito agli articoli 13, 14, 15, il Direttore Amministrativo o Amministratore in caso di dimissioni dovrà dare un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 9. — Il Direttore Amministrativo o Amministratore, anche se assunto con contratto speciale, ha diritto al doppio stipendio nel mese di dicembre di ogni anno e, oltre il riposo festivo stabilito dalla legge relativa, ha diritto ad un mese di vacanza ogni anno, da stabilirsi preferibilmente nel periodo da Giugno a Settembre secondo le esigenze del giornale. I nuovi assunti e coloro che cessano di appartenere al giornale avranno diritto solo a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.

ART. 10. — I Direttori Amministrativi o Amministratori hanno diritto a titolo di anzianità a tre aumenti quinquennali (compresi quelli percepiti per lo stesso titolo fino dal 1° gennaio 1923 ed al 1° gennaio 1928) dello stipendio annuale pari all'ultimo mese dello stipendio medesimo; e ciò indipendentemente dagli aumenti che loro possono essere stati fissati per attribuzioni, funzioni e meriti speciali. L'ultimo aumento quinquennale agli aventi diritto verrà corrisposto non oltre il 30 settembre 1940. Ai Direttori Amministrativi o Amministratori assunti posteriormente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, spetteranno solamente gli aumenti o l'aumento quinquennale che matureranno tra la data di assunzione ed il 30 settembre 1940. Il terzo aumento quinquennale per coloro che hanno già percepito i precedenti aumenti del gennaio 1923 e gennaio 1928, sarà corrisposto nel gennaio 1933. Ed il secondo aumento per quelli che hanno percepito il primo nel gennaio 1928 sarà corrisposto nel gennaio 1933.

ART. 11. — Il Direttore Amministrativo o Amministratore che sia stato assunto per prestare la sua opera ad un determinato gior-

nale, non potrà assumere altri impieghi od occupazioni senza essere autorizzato dal proprietario del giornale. Tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ove a giudizio del proprietario fosse ritenuta dannosa per il giornale, specie in rapporto alla diminuita attività del Direttore Amministrativo o Amministratore. In ogni caso il Direttore Amministrativo o Amministratore non potrà assumere incarichi che possano essere in contrasto con gli interessi morali e materiali del giornale a cui appartiene.

ART. 12. — La risoluzione della presente convenzione quando non avvenga per dimissioni (salvo quanto stabilito agli art. 13, 14. 15) o colpa del Direttore Amministrativo o Amministratore è regolata dalle norme seguenti: Verranno corrisposte tre mensilità se la cessazione del rapporto avvenga dopo sei mesi dalla data di assunzione. Sei mensilità se la cessazione avvenga dopo un anno. Nove mensilità se la risoluzione del rapporto avvenga dopo 18 mesi e dodici mensilità se la risoluzione del rapporto avvenga dopo due anni.

Oltre la indennità fissa di cui sopra, sarà corrisposta una indennità mobile pari ad un mese di stipendio per ogni anno o frazione di anno (12 mesi e non anno nominale) di servizio prestato.

Lo stipendio-base della liquidazione è quello ultimo percepito comunque costituito ed aumentato dei compensi speciali che essendo percepiti da almeno sei mesi consecutivi formino parte integrativa dello stipendio stesso ivi comprese anche le eventuali cointeressenze che saranno calcolate nella media dell'ultimo biennio Dal computo della liquidazione si intende esclusa la tredicesima mensilità di cui all'art. 9. La ricchezza mobile sarà a carico del l'editore.

L'indennità dovrà essere liquidata non oltre 8 giorni dalla cessazione del servizio.

ART. 13. — Il Direttore Amministrativo o Amministratore al quale sia creata per qualsiasi ragione una situazione morale evidentemente incompatibile con la sua dignità personale o professionale ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto con la corresponsione della indennità di cui all'art. 12 senza obbligo del preavviso di cui all'art. 8.

ART. 14. — Nel caso di fondamentale cambiamento di indirizzo politico del giornale il Direttore Amministrativo o Amministratore ha diritto alla risoluzione del contratto, con la corresponsione della indennità di cui all'art. 12, senza obbligo del preavviso di cui all'art. 8.

ART. 15. — Nel caso di trapasso di proprietà del giornale il Direttore Amministrativo o Amministratore conserverà, nei confronti del nuovo proprietario, i diritti acquisiti.

Qualora il nuovo proprietario si rifiuti di riconoscerli, il proprietario precedente ed il nuovo, dovranno, solidalmente, corrispondere l'indennità di cui all'art. 12.

Entro i sei mesi dal trapasso di proprietà il Direttore Amministrativo o Amministratore ha diritto alla risoluzione del contratto

di lavoro ed alla indennità di cui all'art. 12, qualora ne faccia richiesta col preavviso di almeno un mese.

Nelle aziende giornalistiche esercite da Società commerciali, sarà considerato trapasso di proprietà anche il solo passaggio della proprietà della maggioranza del capitale.

ART. 16. — Nel caso di cessazione del giornale, al Direttore Amministrativo o Amministratore competono le indennità di cui all'art. 12.

ART. 17. — Il contratto può essere risolto a richiesta del Direttore Amministrativo o Amministratore quando questi abbia raggiunto i 60 anni di teà, oppure 35 anni di esercizio professionale. In tal caso il Direttore Amministrativo o Amministratore ha diritto alla indennità di licenziamento di cui all'art. 12 senza nesssun altro compenso a carico dell'Editore.

ART. 18. — Nel caso di decesso del Direttore Amministrativo o Amministratore, l'Editore del Giornale è tenuto a versare agli eredi legittimi fino al quarto grado oppure agli eredi testamentari una indennità pari a quella di licenziamento che spetterebbe al giornalista nel giorno del decesso e di cui all'art. 12. Nel caso che l'Editore del Giornale abbia già provveduto a proprie spese alla assicurazione del Direttore Amministrativo o Amministratore, l'Editore pagherà, agli aventi diritto di cui sopra, la eventuale differenza fra l'ammontare dell'assicurazione e la indennità di cui all'art. 12.

ART. 19. — L'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali si impegna entro un anno da oggi di concretare col Gruppo Direttori Amministrativi o Amministratori un progetto per la previdenza. L'onere a carico degli editori di giornali per questa previdenza sarà del 2 % sullo stipendio mensile globale, comunque costituito, del Direttore Amministrativo o Amministratore a decorrere dal 1° ottobre 1925.

ART. 20. — Quando il Direttore Amministrativo o Amministratore abbia raggiunto i 60 anni di età oppure i 35 anni di esercizio professionale avrà diritto al trattamento di quiescenza che gli spetterà a carico della previdenza di cui all'articolo precedente, anche se continuerà a prestare servizio. Ove sopravvenissero disposizioni legislative in materia di previdenza applicabili anche ai Direttori Amministrativi o Amministratori esse assorbiranno ciò che forma oggetto della presente convenzione.

Rimangono impregiudicate le migliori situazioni create dalla consuetudine nelle singole aziende; ma è escluso il cumulo delle nuove con le vecchie forme di previdenza.

ART. 21. — Fino al 1° ottobre 1928, in relazione a quanto dispone il R. D. 28 febbraio 1928, N. 471, tutte le controversie sulla interpretazione e sulla esecuzione della presente convenzione, continueranno ad essere risolute da un Collegio di probiviri composto di tre membri designati dal Gruppo direttori amministrativi o amministratori, di tre membri nominati dalla Associazione Nazionale Fascista editori di giornali e presieduta da un Presidente nominato

dai sei membri di cui sopra. Questo Collegio giudicherà inappellabilmente secondo le norme dell'annesso Regolamento (1).

ART. 22. — Il presente Contratto Collettivo di Lavoro, che annulla la convenzione 14 aprile 1927, avrà applicazione da questa data; sarà depositato e applicato a norma di legge e scadrà il 30 giugno 1931. Si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non sia disdetto da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Roma, 20 Marzo 1928 - Anno VI.

Per l'*Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali*
Il Presidente: DELFINO ORSI.

Per l'*Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Industriali*
Il Presidente del Gruppo Giornalisti Direttori Amministrativi o Amministratori di giornali: ETTORE SILVESTRI.

(1) Si omette la pubblicazione del Regolamento per il Collegio Probivirale, soppresso al 1° ottobre 1928.

SEZIONE III.

ALTRE CONVENZIONI: MINIMI DI STIPENDIO ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI UFFICIO DI COLLOCAMENTO

1.

CONVENZIONE PER I MINIMI DI STIPENDIO

stipulata in Roma il 31 *dicembre* 1928

Tra l'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali, rappresentata dal suo Presidente sen. conte Delfino Orsi ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti rappresentato dal suo Segretario on. Ermanno Amicucci, in aggiunta al Contratto collettivo di lavoro giornalistico 5 marzo 1928 pubblicato il 1° agosto 1928, si conviene quanto segue:

« I minimi di stipendio per i giornalisti professionisti (riconosciuti come tali dal vigente contratto di lavoro) addetti ai giornali quotidiani, sono stabiliti come segue:

L. 800 mensili nelle città con popolazione fino a 100.000 abitanti.

L. 1000 mensili nelle città con popolazione da 100.000 a 500.000 abitanti.

L. 1100 mensili nelle città con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

Detti minimi saranno corrisposti ai giornalisti redattori dei giornali quotidiani ed a quei giornalisti corrispondenti ai quali sia riconosciuta per iscritto dal Direttore e dal Direttore amministrativo del giornale la funzione di redattori in capoluoghi di provincia e che prestino la loro opera esclusivamente al giornale dal quale dipendono.

I giornalisti corrispondenti che alla data 1° gennaio 1929 ritengono di trovarsi nelle condizioni di cui sopra dovranno richiedere entro il mese di gennaio 1929 riconoscimento e conferma scritta da parte dell'Amministratore del giornale e del Direttore. Questi sarannno tenuti a dare conferma scritta od a contestare il diritto entro il mese di febbraio 1929.

Trascorsi i termini suddetti 31 gennaio e 29 febbraio 1929 i giornalisti e gli editori decadranno rispettivamente dal diritto di chiedere o di contestare il riconoscimento.

Nel minimo di stipendio entrano a far parte anche i compensi per collaborazione prestata dai redattori.

I redattori articolisti che abbiano stipendio fisso inferiore al minimo per un determinato numero di articoli, potranno percepire detto minimo a condizione che aumentino proporzionalmente il numero degli articoli d'accordo con l'Amministrazione e col Direttore.

Il minimo di stipendio non può essere percepito che presso un solo giornale. E precisamente presso il giornale nel quale il giornalista disimpegna le funzioni di maggiore importanza e presta la maggior parte della sua professione ».

Il presente viene provvisoriamente sottoscritto in attesa della approvazione delle rispettive Superiori Confederazioni.

Roma, 31 Dicembre 1928 - VII.

Per il *Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti*
F.to: ERMANNO AMICUCCI.

Per l'*Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali*
F.to: DELFINO ORSI.

2.

CONVENZIONE SULL'ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI

stipulata in Roma il 20 dicembre 1927

Fra l'Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali, con sede a Milano, e rappresentata dal suo Presidente, signor Gen. Gr. Uff. Giuseppe Pelissero, ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, con sede in Roma, e rappresentato dal suo Segretario Generale, On. Ermanno Amicucci, si conviene quanto segue:

Gli Editori si impegnano ad assumere nei loro giornali e nei loro periodici come personale ordinario di redazione e degli uffici romani e come titolari dei principali uffici di corrispondenza soltanto coloro che siano iscritti nell'albo professionale dei giornalisti, o abbiano i requisiti per esservi iscritti, nelle categorie *professionisti* e *praticanti*.

Gli Editori tuttavia hanno diritto di mantenere nei loro uffici tutti coloro che comunque fossero in carica e prestassero la loro opera presso le Amministrazioni prima della stipulazione del presente accordo.

Roma, 20 Dicembre 1927 - VI.

Per l'*Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali*
F.to: GIUSEPPE PELISSERO.

Per il *Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti*
F.to: ERMANNO AMICUCCI.

3.

L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

[A]

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

stipulata in Roma il 22 febbraio 1929

In Roma, presso la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, oggi 22 febbraio 1929, anno VII, fra la Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti, si è convenuto di costituire un Ufficio di collocamento per i giornalisti professionisti.

L'Ufficio sarà nazionale e con sede in Roma. Funzionerà secondo i principii e le norme del R. Decreto 29 marzo 1928, N. 1003 e Regolamento 6 dicembre 1928. N. 3222 in quanto applicabili.

Sarà diretto da una Commissione presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e composta di tre membri effettivi e di un supplente nominati dall'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali e da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal Sindacato Fascista Giornalisti.

Comincerà a funzionare col giorno 15 marzo 1929.

Per l'*Associazione Nazionale Fascista Editori di Giornali*
F.ti: ETTORE SILVESTRI E ALDO MAYER.

Per il *Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti*
F.to: ERMANNO AMICUCCI.

[B]

REGIO DECRETO 29 marzo 1928. N. 1003. *Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, N. 1, della legge 31 gennaio 1926, N. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, N. 563;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Ritenuta la necessità di disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro secondo i fini dell'ordinamento corporativo dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Uffici di collocamento - Loro coordinazione - Vigilanza.

ART. 1. — Con decreti del ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentite le Corporazioni interessate, ove esistano, saranno istituiti, man mano che se ne riconosca l'opportunità, per le singole categorie, Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori di opera disoccupati.

Gli Uffici hanno sede presso i Sindacati dei lavoratori.

Il decreto istitutivo di ogni Ufficio di collocamento ne determinerà la competenza territoriale e quella per categoria professionale e per genere di produzione.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali in vigore, relative al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, ed alla assunzione del personale dipendente dai titolari degli Uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche.

ART. 2. — Ad ogni Ufficio di collocamento è preposta una Commissione presieduta dal segretario del Partito Nazionale Fascista e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti dei Sindacati interessati dei datori di lavoro e dei lavoratori nel numero fissato dal decreto ministeriale di costituzione dell'Ufficio.

La nomina dei rappresentanti suddetti sarà fatta direttamente dai rispettivi Sindacati e ratificata dalle competenti Corporazioni, ove esse esistano.

ART. 3. — Spetta alle Commissioni, di cui al precedente articolo, di dare indirizzo all'attività del rispettivo Ufficio o di controllarne il funzionamento in armonia con le prescrizioni ministeriali e con quelle date dalla Sezione di lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di esprimere pareri ai competenti Ministeri sulle questioni relative al mercato di lavoro e di adempiere tutte le altre attribuzioni ad esse deferite dal regolamento.

ART. 4. — La Commissione amministrativa dell'Ufficio di collocamento sceglie i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e da queste proposti.

I collocatori sono responsabili, nell'adempimento dei loro compiti, verso la Commissione, che può, con deliberazione insindacabile, ordinare la loro sostituzione.

ART. 5. — È concessa agli Uffici di collocamento la esenzione delle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentisi alla loro attività ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

ART. 6. — Il controllo sugli Uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'ambito della provincia, dalla Sezione Lavoro e Previdenza Sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

Spetta in particolar modo a detta Sezione di stabilire, nei limiti delle disposizioni ministeriali, prescrizioni obbligatorie per gli Uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento ed i reciproci loro rapporti, di dare loro norme per la ripartizione, tra gli Uffici di collocamento dipendenti, delle domande ed offerte di lavoro non soddisfatte nella cerchia di competenza di ciascuno dei

detti Uffici; di impartire ad essi le altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli Uffici di collocamento; di adempiere, infine, le altre attribuzioni deferitele dal regolamento.

La vigilanza sull'andamento e l'attività degli Uffici di collocamento è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri della Sezione.

ART. 7. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia è presieduta da un delegato del Ministero delle corporazioni ed è composta:

a) di rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro (scelti fra i componenti delle altre sezioni dei Consigli provinciali dell'economia) e di altrettanti rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori. Il numero di questi ultimi è considerato in aggiunta ai limiti stabiliti dall'art. 4 del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, N. 1071;

b) dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;

c) del direttore dell'Istituto di previdenza sociale;

d) del provveditore alle opere pubbliche o di un funzionario da lui delegato nelle provincie sotto la giurisdizione dei Provveditorati, e nelle altre provincie dell'ingegnere capo del Genio Civile.

I membri indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) hanno voto consultivo.

Con successivi decreti, a norma del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, N. 1071, sarà determinato il numero complessivo dei rappresentanti le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a*) e saranno emanate tutte le disposizioni integrative per la composizione ed il funzionamento della Sezione lavoro e Previdenza Sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

ART. 8. — La coordinazione regionale e nazionale degli Uffici di collocamento anche in rapporto alle migrazioni interne ed all'emigrazione all'estero è attuata dal Ministero delle corporazioni di concerto coi Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze e con gli altri Ministeri eventualmente interessati e previa occorrendo consultazione degli Uffici centrali delle corporazioni, ove queste esistano.

Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto col ministro per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri ministri eventualmente interessati, saranno emanate norme obbligatorie circa l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento ed i reciproci loro rapporti.

ART. 9. — Il ministro per le corporazioni, di concerto con il ministro per l'economia nazionale, ha facoltà, in caso di irregolare funzionamento degli Uffici di collocamento, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di sciogliere la Commissione amministrativa, nominando un commissario.

Domanda e offerta di lavoro e obblighi relativi.

ART. 10. — Con decreto del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, può essere vietata, in determinate lo-

calità e anche in tutto il Regno, rispetto a determinate categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera, la mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura, per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati.

ART. 11. — È vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatori d'opera disoccupati non iscritti negli Uffici di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Ad essi è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'Ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

La disposizione del comma precedente si applica, per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore, relative all'ordine di preferenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

I prestatori di opera disoccupati debbono iscriversi, nei modi e nei termini che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione del presente decreto, nelle liste dell'Ufficio di collocamento della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, e competente per categorie professionali o per genere di produzione. L'iscrizione nelle liste deve essere eseguita dall'Ufficio di collocamento secondo l'ordine di presentazione della richiesta stessa.

ART. 12. — I datori di lavoro, escluse le Amministrazioni dello Stato, devono, entro cinque giorni dalla assunzione in servizio del prestatore d'opera, dare comunicazione dell'assunzione stessa all'Ufficio presso di cui il lavoratore era iscritto, indicando il genere delle prestazioni per le quali è stato assunto.

Entro lo stesso termine, e nelle stesse forme, il prestatore d'opera assunto in servizio deve dare comunicazione dell'assunzione all'Ufficio di collocamento presso il quale è iscritto.

ART. 13. — I datori di lavoro, escluse le Amministrazioni dello Stato, debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che, per qualunque motivo, abbiano licenziati o che si siano licenziati, all'Ufficio di collocamento presso il quale erano iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Penalità.

ART. 14. — Chiunque compia atto di mediazione in violazione alle norme del presente decreto è punito con la multa fino a lire 5000. Nei casi di maggiore gravità, in caso di recidiva o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto con lo scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la detenzione fino ad un mese.

Il datore di lavoro, che assuma personale disoccupato non iscritto negli Uffici di collocamento o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da lire 50 a lire 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di lire 3000.

Il lavoratore disoccupato che assuma servizio senza essersi preventivamente iscritto presso l'Ufficio di collocamento è punito con l'ammenda sino a lire 300.

Il datore di lavoro che non faccia, nei termini prescritti, denuncia dell'assunzione e dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da lire 30 a lire 100, con un massimo di lire 2000, per ogni lavoratore assunto, e da lire 50 a lire 200, con un massimo di lire 4000, per ogni lavoratore licenziato.

Il prestatore d'opera disoccupato che abbia omesso di iscriversi all'Ufficio di collocamento è punito con l'ammenda fino a lire 200 o, se abbia omesso di notificare all'Ufficio di collocamento presso il quale era iscritto la propria assunzione al lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire 50.

Le ammende previste dal presente decreto sono irrogabili con decreto del pretore ai sensi del Codice di procedura penale.

Disposizioni generali.

ART. 15. La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto spetta al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'economia nazionale, ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 16. — Con decreto Reale su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto e fissate le penalità per l'osservanza di esse entro i limiti dell'ammenda fino a lire 500.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri ministri interessati, potranno essere altresì coordinate le altre leggi dello Stato con le norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 Marzo 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - ROCCO - VOLPI - BELLUZZO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

[C]

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, N. 322. *Norme per la attuazione del R. Decreto 29 Marzo 1928, N. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

In virtù della facoltà a Noi delegata dagli articoli 23 della legge 3 aprile 1926, N. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, e 16 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro:

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927:

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Degli Uffici di collocamento e della loro istituzione.

Art. 1. — Gli uffici di collocamento, per quanto riguarda la loro competenza territoriale, possono essere:

a) nazionali; *b*) interprovinciali; *c*) provinciali.

Essi si occupano del collocamento dei lavoratori di una o più categorie.

Art. 2. — Il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale, può, di sua iniziativa o su proposta delle Associazioni sindacali, istituire uffici di collocamento.

I relativi decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Possono proporre l'istituzione di uffici di collocamento nazionale le Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono proporre l'istituzione di altri uffici di collocamento le Associazioni sindacali nazionali o quelle provincali.

Ogni proposta deve essere trasmessa al Ministero delle corporazioni, corredata dei pareri delle Associazioni di grado superiore.

Ove ne riconosca la necessità, il Ministero delle corporazioni può, di concerto con quello dell'economia nazionale, disporre che gli uffici esistenti istituiscano delle sezioni in località diverse dalla loro sede.

Capo II.

Della Commissione amministrativa.

Art. 3. — La Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro è presieduta:

a) per gli uffici nazionali, dal segretario del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato;

b) per gli uffici interprovinciali, da un rappresentante dei segretari federali del Partito Nazionale Fascista delle Provincie interessate nominato dal segretario del Partito stesso;

c) per gli uffici provinciali, dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato.

Art. 4. — I rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa preposta ad un ufficio di collocamento interprovinciale o nazionale, sono nominati dagli organi competenti delle Associazioni sindacali nazionali interessate.

Essi durano in carica un biennio, al termine del quale possono essere confermati.

La nomina dei rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di collocamento provinciale, viene fatta dagli organi competenti delle Associazioni sindacali provinciali delle categorie interessate o, in loro vece, dagli organi competenti delle Federazioni o Confederazioni nazionali interessate.

Art. 5. — Il decreto ministeriale di istituzione di ciascun ufficio di collocamento determina quali Associazioni sindacali debbano essere rappresentate in seno alla Commissione amministrativa.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, circa la parità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, il decreto di istituzione stabilisce anche quanti rappresentanti debba avere ciascuna Associazione di lavoratori, in proporzione al numero dei suoi rappresentati, che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento, e quanti ne debba avere ciascuna Associazione di datori di lavoro, in proporzione al numero dei lavoratori che i suoi rappresentanti impiegano e che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento.

Se una Associazione sindacale ha diritto ad almeno un rappresentante in seno alla detta Commissione, lo nomina separatamente.

Se più Associazioni sindacali hanno diritto, congiuntamente, ad un solo rappresentante, la nomina viene fatta dall'Associazione sindacale di grado superiore, da cui esse dipendono.

Art. 6. — Le nomine dei rappresentanti debbono essere trasmesse al Ministero delle corporazioni per la ratifica da parte delle competenti Corporazioni, a norma dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Nel caso in cui le Associazioni sindacali non nominino, nel termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto di istituzione di un ufficio, i loro rappresentanti nella Commissione amministrativa, la nomina è fatta dal presidente della Sezione lavoro e previdenza

sociale, se si tratta di un ufficio provinciale, e dalla competente Corporazione, se si tratta di un ufficio interprovinciale o nazionale.

Fino a che le Corporazioni non sieno istituite, le nomine sono ratificate o fatte dal Ministero delle corporazioni.

ART. 7. — Alla sostituzione dei componenti la Commissione amministrativa, cessati per qualsiasi ragione dall'ufficio, provvedono le Associazioni sindacali interessate, nel termine di giorni 15, secondo le norme degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

ART. 8. — La Commissione amministrativa adempie le funzioni assegnate dal R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, secondo le prescrizioni impartitele dal Ministero delle corporazioni di sua iniziativa o a richiesta del Ministero dell'economia nazionale.

Le dette prescrizioni sono impartite per il tramite della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando si tratta di uffici provinciali.

In particolar modo la Commissione:

a) amministra i fondi assegnati all'ufficio;

b) aggiorna i dati statistici della domanda e dell'offerta di lavoro, nella zona e per le categorie di sua competenza;

c) adempie gli altri compiti assegnatile dal Ministero delle corporazioni di sua iniziativa o di concerto col Ministero dell'economia nazionale;

d) fornisce alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali tutti i dati statistici e le informazioni che le siano richieste dalla Cassa stessa, circa la disoccupazione.

CAPO III.

Dei collocatori.

ART. 9. — Le associazioni sindacali di prestatori d'opera, appena ne siano richieste, trasmettono alla Commissione amministrativa degli uffici di collocamento gli elenchi dei loro dirigenti, compresi i membri dei Direttori, specificando le attitudini di ciascuno ad esercitare l'ufficio di collocatore.

La Commissione amministrativa procede alla nomina dei collocatori scegliendoli negli elenchi stessi.

I membri della Commissione non possono essere collocatori.

Se, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le Associazioni sindacali non abbiano trasmesso gli elenchi, la Commissione nomina persone di sua fiducia.

Qualora la Commissione stessa ritenga di disporre la sostituzioni di tutti i collocatori o di alcuni di essi, può invitare le Associazioni sindacali suindicate ad aggiornare i detti elenchi.

ART. 10. — I collocatori eseguono le disposizioni della Commissione amministrativa e provvedono alla raccolta delle domande e delle offerte di lavoro e alla iscrizione per ordine cronologico e in apposite liste, distinte per categoria, dei prestatori d'opera disoccupati.

Le Sezioni lavoro e previdenza sociale, per gli uffici provinciali,

e le Commissioni amministrative, per quelli nazionali e interprovinciali, possono assegnare ai collocatori una retribuzione mensile. La determinazione di questa deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze.

CAPO IV.

Dell'economo-cassiere.

ART. 11. — Le Commissioni amministrative degli uffici designano, al principio di ogni anno finanziario, uno fra i propri collocatori per le funzioni di economo-cassiere.

Quando si tratti di uffici nazionali e interprovinciali, la designazione deve riportare l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni.

Quando si tratti di uffici provinciali, la designazione deve essere sottoposta all'approvazione della Sezione lavoro e previdenza sociale.

ART. 12. — L'economo-cassiere prende in consegna il materiale mobile e i valori di pertinenza dell'ufficio e cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, in base ad ordini scritti da rilasciarsi, volta per volta, dal presidente della Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci.

Entro un mese dalla fine dell'anno finanziario egli rende il conto della sua gestione.

Il conto deve essere esaminato dalla Commissione amministrativa che lo presenta entro il 31 agosto, insieme con le sue eventuali osservazioni, rispettivamente al Ministero delle corporazioni, se si tratta di uffici nazionali o interprovinciali, ed alla Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di uffici provinciali.

CAPO V.

Vigilanza e tutela.

ART. 13. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia esercita sugli uffici di collocamento, istituiti nella provincia, il controllo previsto dall'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003:

a) mediante l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che poi trasmette, col suo parere, al Ministero delle corporazioni;

b) mediante ispezioni e inchieste sull'andamento tecnico e amministrativo degli uffici.

Il controllo è esercitato direttamente dal Ministero delle corporazioni sugli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali.

Il Ministero delle corporazioni, entro i limiti delle assegnazioni fatte dalla Commissione istituita con l'articolo 2 del R. decreto 15 novembre 1928, N. 2762, che provvede alla istituzione ed ammi-

nistrazione del fondo per le spese necessarie all'esercizio degli uffici di collocamento, esamina ed approva i bilanci ed i conti di tutti gli uffici.

È in facoltà del Ministero di modificare, ove occorra, i bilanci preventivi, all'atto dell'approvazione.

ART. 14. — L'esercizio finanziario degli uffici di collocamento si inizia il 1° luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci degli uffici provinciali devono essere presentati alla Sezione lavoro e previdenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.

Quelli degli uffici nazionali e interprovinciali debbono, nello stesso termine, essere presentati al Ministero delle corporazioni.

La Sezione lavoro e previdenza sociale segnala al Ministero delle corporazioni la mancata o ritardata presentazione dei bilanci o dei conti degli uffici di collocamento, proponendo gli opportuni provvedimenti.

ART. 15. — La Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, oltre alle attribuzioni assegnatele dal capoverso dell'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, ha le seguenti:

a) sui fondi ad essa accreditati presso la locale succursale della Banca d'Italia, a norma del R. decreto 15 novembre 1928, N. 2762, dispone a favore dei dipendenti uffici il pagamento, per dodicesimi anticipati, delle somme ad essi assegnate;

b) coordina i dati raccolti dalle Commissioni amministrative, giusta l'art. 8 del presente regolamento;

c) promuove gli spostamenti di mano d'opera che vengano richiesti e che essa ravvisi opportuni;

d) invita, se lo crede necessario, le associazioni sindacali competenti a stipulare le particolari pattuizioni collettive, da applicarsi eventualmente alla mano d'opera in cui ravvisi opportuno lo spostamento.

ART. 16. — Il Ministero delle corporazioni dispone ispezioni o inchieste su tutti gli uffici di collocamento sempre che lo creda necessario o che gliene sia fatta richiesta dal Ministero dell'economia nazionale.

Identica facoltà ha la Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, limitatamente agli uffici sottoposti alla sua vigilanza, ma subordinatamente all'obbligo di darne preventiva notizia al Ministero delle corporazioni, salvo casi urgenti.

La Sezione lavoro e previdenza sociale comunica al Ministero stesso i risultati delle ispezioni e delle inchieste compiute, proponendo i provvedimenti opportuni.

ART. 17. — Nel promuovere spostamenti di mano d'opera tra Provincie diverse o quando occorra inviare nelle Colonie o all'estero i prestatori d'opera assunti nel Regno, la Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di categorie di lavoratori per le quali funzionano uffici provinciali, o la Commissione amministrativa, se

si tratta di categorie per le quali funzionano uffici nazionali o interprovinciali, interpellano il Ministero delle corporazioni, che, di concerto con quello dell'economia nazionale e sentiti eventualmente la corporazione e i Corpi consultivi competenti, può dare istruzioni o emanare norme obbligatorie circa le modalità dei detti spostamenti o invii.

Nei casi di trasferimenti di mano d'opera nel Mezzogiorno o nelle isole, disposti dal Comitato permanente per le migrazioni interne istituito dal R. decreto 4 marzo 1926, N. 440, la Sezione lavoro e previdenza sociale o, rispettivamente, la Commissione amministrativa, sono tenute all'osservanza delle istruzioni o delle norme che siano emanate dal Comitato stesso.

ART. 18. — Quando un ufficio di collocamento omette di compiere atti cui è obbligato o non dia corso ai pagamenti dovuti, provvede il Ministero delle corporazioni o la Sezione lavoro e previdenza sociale, secondo che si tratti di uffici nazionali e interprovinciali o di uffici provinciali.

È in facoltà dello stesso Ministero di apportare ai bilanci approvati di tutti gli uffici le variazioni che si rendessero necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti di cui al comma precedente.

ART. 19. — Il Ministero delle corporazioni dispone a favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali il pagamento, per dodicesimi anticipati, dei fondi assegnati ai rispettivi uffici.

Le funzioni, che l'art. 15, alle lettere *b*), *c*) e *d*), assegna, per gli uffici di collocamento provinciali, alle Sezioni lavoro e previdenza sociale, vengono esercitate, quando si tratti di uffici nazionali o interprovinciali, dalle Commissioni amministrative ad essi preposte.

ART. 20. — Nel caso di constatate irregolarità o di inosservanza, da parte di un ufficio di collocamento, di norme di legge o di prescrizioni ad esso impartite, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale e, se si tratta di ufficio provinciale, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale, può censurare o rimuovere i membri della Commissione amministrativa che risultino responsabili, a meno che non creda valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 9 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003.

Il Ministero delle corporazioni può, nei casi suddetti, anche sospendere fino ad un massimo di tre mesi, o rimuovere tutti i collocatori di un ufficio o alcuni di essi, qualora risultino responsabilità a loro carico.

CAPO VI.

Richieste di iscrizioni, denuncie e comunicazioni agli Uffici di collocamento.

ART. 21. — I datori di lavoro devono scegliere i prestatori d'opera disoccupati, di cui hanno bisogno, tra gli iscritti agli uffici di collocamento, preferendo coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e gli ex combattenti.

I prestatori d'opera disoccupati devono iscriversi nelle liste degli uffici di collocamento, giusta l'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, entro cinque giorni da quello in cui hanno cessato di essere occupati, incorrendo, in caso di omissione o di ritardo, nelle sanzioni penali previste dall'art. 14 del detto decreto.

Le richieste di iscrizione, prescritte per i prestatori d'opera dall'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, e le comunicazioni o le denuncie, prescritte per i datori di lavoro dagli articoli 12 e 13 dello stesso Regio decreto, possono essere fatte verbalmente o con lettera raccomandata.

ART. 22. — Le comunicazioni prescritte dall'art. 12 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, non sono obbligatorie se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro e i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collocamento le richieste di iscrizioni, le comunicazioni e le denuncie prescritte dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 29 marzo 1928, N. 1003, sempre che non intervenga il licenziamento.

CAPO VII.

Ricorsi e penalità.

ART. 23. — Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro, che abbia fatta la denuncia, o il lavoratore, che abbia fatta la richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia.

Contro la mancata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento nazionale o interprovinciale, il lavoratore o il datore di lavoro, che abbiano rispettivamente fatta la richiesta di iscrizione o la denuncia, possono ricorrere al Ministero delle corporazioni.

ART. 24. — Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre ventiquattro ore dalla presentazione della denuncia o della richiesta di iscrizione, è punito con l'ammenda fino a L. 300.

I prestatori d'opera, che si iscrivono in uffici di collocamento diversi da quelli della circoscrizione, in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Le ammende sono erogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-ROCCO-MOSCONI-MARTELLI.

Visto: *il Guardasigilli* ROCCO.

[D]

IL PRINCIPIO D'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSUNZIONE ATTRAVERSO L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO

Nella riunione dell'11 settembre 1929 a Roma del Comitato intersindacale centrale, sotto la presidenza del Capo del Governo, il Comitato, preso in esame il problema della costituzione, già in corso, degli Uffici di collocamento della mano d'opera, ha ritenuto che debba applicarsi in pieno il principio dell'obbligatorietà dell'assunzione della mano d'opera per il tramite degli Uffici, sancito dalla dichiarazione XXIII della « Carta del Lavoro », salve restando le norme della libera scelta nell'ordine delle preferenze.

La mozione è stata accettata alla unanimità.

LIBRO SESTO

LIBRO SESTO

LE CONTROVERSIE PROFESSIONALI

I. NORME PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL LAVORO.

II. MASSIMARIO DEI DISCIOLTI COLLEGI DEI PROBIVIRI.

III. PRIME SENTENZE DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO.

LIBRO SESTO

SEZIONE I.

NORME PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DEL LAVORO

1.

REGIO DECRETO 26 Febbraio 1928, N. 471.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Disposizioni generali.

ART. 1. — I collegi dei probiviri e le commissioni per l'impiego privato, rispettivamente costituiti con la legge 15 giugno 1893, n. 295, e col R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono soppressi.

Le controversie individuali, che attualmente sono di competenza della giuria dei probiviri, quelle relative a rapporti derivanti dal contratto di impiego privato, quale che ne sia il valore, e ogni altra controversia individuale, derivante da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro o ad altre norme che abbiano valore o effetti di contratti collettivi, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, saranno decise dai pretori o dai tribunali, nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto.

I pretori e i tribunali conosceranno altresì, secondo le norme anzidette, delle azioni promosse dalle Associazioni legalmente riconosciute contro i datori di lavoro o lavoratori per la responsabilità civile loro incombente, giusta l'art. 10, comma 5, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

ART. 2. — Salvo il disposto dell'art. 23, i pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'articolo precedente, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro, e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 20 e seguenti, avuto riguardo alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini non è tuttavia richiesta a pena di nullità della sentenza, a meno che, nella prima udienza, le parti facciano espressa richiesta di tale assistenza e designino, di accordo, le persone aventi i requisiti prescritti per l'ufficio. La designazione non vincola la scelta del giudice, ma rende necessaria l'assistenza, salvo che le persone indicate non accettino, per qualsiasi causa, l'ufficio o non possano adempierlo e si verifichi la prima delle ipotesi prevedute nell'art. 23, primo comma.

ART. 3. — Le controversie indicate nel primo capoverso dell'art. 1 si possono compromettere in arbitri, dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali, derivanti dall'applicazione del contratto collettivo, vengano risolute da arbitri o da Collegi nominati dalle Associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dai lodi arbitrali, pronunciati su controversie individuali del lavoro in conformità del primo comma del presente articolo, non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del Codice di procedura civile, si propone davanti la magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

Dell'azione e del procedimento.

ART. 4. — Nelle materie indicate nel primo capoverso dell'art. 1, l'azione, quando sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro, non può essere proposta, se prima non sia stato denunciato l'inadempimento all'Associazione legalmente riconosciuta della categoria, a cui appartiene l'attore, anche se questi non sia socio.

La denuncia è fatta con lettera raccomandata. L'Associazione comunica all'interessato se intende interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'Associazione della categoria, a cui appartiene il convenuto.

In ogni modo, trascorsi quindici giorni dalla spedizione della denuncia, l'interessato può proporre l'azione in giudizio. Questo, tuttavia, deve essere sospeso, su richiesta dell'Associazione o delle parti, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio davanti al magistrato del lavoro tra le Associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le Associazioni legalmente riconosciute possono però fare sempre intervento nel giudizio.

ART. 5. — Le controversie, contemplate dal presente decreto, sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda, lo stabilimento o l'impresa, a cui è addetto il lavoratore.

Se la domanda è proposta innanzi al pretore, e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si presume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore, e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere sollevata d'ufficio.

ART. 6. — Le parti possono stare in giudizio personalmente o a mezzo di rappresentante. *La rappresentanza può essere conferita anche al segretario dell'Associazione legalmente riconosciuta, in carta libera, con sottoscrizione autenticata dallo stesso segretario dell'Associazione, e comprende la facoltà di consentire alla composizione della vertenza.*

Le parti, o coloro che stanno in giudizio per esse, possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. *Nei giudizi avanti i tribunali possono essere assistite da un avvocato.*

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale, tuttavia, può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

ART. 7. — La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'art. 5.

Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al

ricorso stesso, è notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, agli interessati, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.

ART. 8. — L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi, che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, d'ufficio, a termini dell'art. 7.

ART. 9. — Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda, e può chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questo può altresì proporre le questioni indicate nella lettera *b)* dei commi precedenti.

Se le questioni, indicate nella citata lettera *b)*, non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare d'ufficio.

Art. 10. — Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre dieci giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini, che devono assistere all'udienza, sentite eventual-

mente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

ART. 11. — Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'articolo 10, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa, quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 9, lettera *b)*;

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttorî che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, *che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire*, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi istruttori ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttorî, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 10, essi esprimono, in Camera di Consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi tre giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

ART. 12. — L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

ART. 13. — Finita l'istruttoria, il pretore o il collegio, ovvero il giudice delegato, rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza, da tenersi non oltre dieci giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo, dal compimento della istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti.

I termini, stabiliti in questo articolo, possono essere abbreviati con ordinanza del pretore o del presidente. In nessun caso possono essere prorogati. All'udienza fissata il pretore o il collegio decide, udite le parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 11.

ART. 14. — Quando il magistrato decide, in tutto o in parte, una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente. La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte. Può pure accordare una provvisionale alla parte, che l'abbia richiesta. La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisionale.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno.

ART. 15. — Se, nell'udienza preliminare fissata nel ricorso, la parte attrice non comparisce, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, o se, in altra qualsiasi udienza, comparisce solo una parte delle parti, la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Se in una qualunque delle udienze non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze o ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'intervento abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, per altro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

ART. 16. — In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del

gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

ART. 17. — Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Contro le sentenze, che eccedano il valore di L. 2000, può essere proposto appello al magistrato del lavoro nel termine di giorni quindici dalla notificazione. Le decisioni interlocutorie sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

L'appello è proposto secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Nello stesso modo sono proposte le domande di annullamento o di revocazione, previste dall'art. 87 del decreto medesimo.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma 3° del menzionato art. 87, è ammessa anche contro le sentenze appellabili, passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte.

Contro le sentenze pronunziate dalla magistratura del lavoro nei giudizi di appello, di annullamento o di revocazione, è ammesso ricorso per cassazione, a norma degli articoli 90 e 91 del citato R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

ART. 18. — Nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi alla corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di L. 2, nei giudizi innanzi al pretore, e di L. 3 nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, per altro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tasso e non potranno, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che possano spettare al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determinerà se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

ART. 19. — Nei giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto dagli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, e non è richiesto il deposito per multa, prescritto nell'art. 521 del Codice di procedura civile.

La disposizione che precede si applica anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro ovvero

sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'ar. 87 del R. decreto 1° luglio 1926. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dal presente decreto, il ricorso contro le sentenze della magistratura del lavoro pronunciate in grado di appello e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da L. 6 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salva l'applicazione del penultimo comma dell'articolo precedente.

Degli albi dei cittadini esperti.

ART. 20. — Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse Associazioni professionali legalmente riconosciute, la Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dal presente decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella Provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della Provincia, secondo la loro residenza. Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro, che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il parere del presidente della magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, la prima volta mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

ART. 21. — Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, ne coloro i quali abbiano subito nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle Associazioni professionali, a cui

appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo coloro che occupano cariche direttive in un'Associazione sindacale.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati puniti albi regolati dal presente decreto.
diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dal presente decreto.

ART. 22. — Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistente gli iscritti, che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini al 2° grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversie civili o penali con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

ART. 23. — Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi di esclusione indicati nell'articolo precedente e di ogni altra ragione di convenienza, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunzino, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono all'udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a L. 500.

Agli assistenti che intervengono alla trattazione della causa, è dovuta una medaglia di presenza e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°, se si tratti di assistenza al tribunale, o del grado 9°, se si tratti di assistenza al pretore.

ART. 24. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita dalle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme, che occorressero per disciplinare il procedimento per le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

Disposizioni transitorie e penali.

ART. 25. — I primi albi, preveduti nell'art. 20, devono essere formati entro il 30 settembre 1928. A decorrere dal 1° ottobre 1928 hanno applicazione tutte le altre norme contenute negli articoli precedenti.

I collegi di probiviri e le commissioni per l'impiego privato continuano, tuttavia, a funzionare per la definizione delle controversie pendenti, ma non oltre il 31 marzo 1929.

Le controversie, che nel detto giorno non fossero definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria competente, secondo le disposizioni del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano al tribunale industriale della città di Trieste.

Le impugnazioni che, a sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, sono ammesse contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'impiego privato, dovranno esser proposte, dopo il 30 settembre 1928, con ricorso alla magistratura del lavoro, nel termine stabilito dall'articolo medesimo. Ma la Commissione centrale continuerà a funzionare fino al 31 marzo 1929, per la trattazione dei ricorsi e degli appelli presentati anteriormente. Le cause, che in tal giorno non fossero ancora definite, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, alla magistratura del lavoro competente per territorio.

Egualmente continueranno a funzionare, fino al 31 marzo 1929, per l'espletamento degli affari in corso, le Commissioni interprovinciali, istituite dal R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, per la decisione delle controversie individuali fra personale e aziende esercenti pubblici servizi di trasporto. Dopo tale data le controversie, pendenti innanzi alle dette Commissioni interprovinciali, saranno devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria, secondo le disposizioni del presente decreto.

Dalla data indicata nel precedente comma tutte le controversie, contemplate nel presente decreto, che, alla data medesima, siano tuttora pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale, saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria, la quale provvederà secondo le norme del decreto medesimo.

Resta ferma la competenza dell'autorità portuaria, a termini del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale, e dal R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

ART. 26. — Fermo l'art. 22 della legge 3 aprile 1926, n. 563,

per il rifiuto di eseguire le decisioni del magistrato del lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori, che dolosamente si rendano inadempienti ai patti contenuti in un contratto collettivo di lavoro, o alle norme emanate dagli organi corporativi, sono puniti con la multa da lire cento a cinquemila, senza pregiudizio delle norme di diritto comune sulla responsabilità civile per inadempimento, e dell'art. 10, quinto comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Costituisce inadempimento a norma del comma precedente l'assunzione di lavoratori a condizioni inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI
BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasibilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1928 - *Anno VI.*

Atti del Governo, registro 270, *foglio* 150. — CASATI.

2.

ILLUSTRAZIONI AL DECRETO

L'on. Rossoni, Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti, con circolare del 29 marzo 1928, richiamò in modo particolare l'attenzione degli Uffici e Sindacati dipendenti su quella maggiore funzione di tutela che alcune disposizioni del Decreto vengono ad attribuire alle Associazioni sindacali.

Dice, infatti la circolare:

A parte le norme riguardanti l'abolizione delle magistrature speciali (Collegi dei probiviri e Commissioni arbitrali per l'impiego privato) e la procedura assai più semplice e più snella disposta per tali vertenze, con sensibile economia di tempo e di danaro, norme che naturalmente dovranno essere seguite diligentemente dai locali Uffici Legali, preme a questa Presidenza di porre in rilievo le disposizioni riguardanti le nuove facoltà concesse alle Associazioni Sindacali per quanto concerne la rappresentanza e l'intervento in giudizio, in armonia con lo spirito della legge sindacale 3 aprile 1926 e della « Carta del Lavoro » e con i principii sempre sostenuti da questa Confederazione.

Il R. Decreto 26-2-1928 difatti riconosce all'Associazione Sindacale il diritto di stare in giudizio invece dei singoli lavoratori (con deleghe di costoro su carta semplice autenticate dallo stesso Segretario):

a) nelle controversie derivanti da contratti individuali di lavoro (attualmente demandate ai Collegi dei probiviri e alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato);

b) nelle controversie individuali derivanti da rapporti che sono oggetto di contratti collettivi di lavoro.

E' stato chiarito così, con la parola stessa della legge, che l'Associazione Sindacale può stare o intervenire in giudizio, invece dei singoli o assieme ai singoli nelle vertenze concernenti i rapporti individuali di lavoro, esista oppur no il contratto collettivo.

Altra importante facoltà concessa all'Associazione Sindacale è quella di intervenire come amichevole compositore in tutte le vertenze individuali derivanti dall'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro. Difatti i singoli, siano o non siano iscritti all'Associazione Sindacale, non possono iniziare il giudizio se non trascorsi 15 giorni dalla data della raccomandata con la quale devono denunciare all'Associazione sindacale della categoria l'inadempimento che si tratta.

Con questo sistema, l'Associazione Sindacale ha modo di esaminare tutte le eventuali inadempienze delle norme stabilite nel contratto collettivo, anche quelle che riguardano lavoratori non iscritti all'Associazione, e di ispirare l'azione di difesa dei lavoratori ad un criterio unico ed organico.

S'intende che l'azione dei Sindacati di categoria, sia in caso di amichevole componimento, che in casi di giudizio, come è stato già disposto con la circolare n. 85 riguardante le organizzazioni ed il funzionamento degli Uffici Legali, deve essere rigorosamente subordinata ai principii di massima che questa Presidenza detterà volta per volta.

Il Decreto in esame stabilisce infine un principio di grande importanza per il suo valore morale e per le conseguenze pratiche che potranno derivarne: quello cioè per il quale si considera come reato a sè stante la violazione dolosa dei patti contenuti sul contratto collettivo.

Fra le violazioni che sono punibili con una multa da L. 100 a L. 5000, salvo le altre responsabilità di diritto civile, il decreto annovera esplicitamente « l'assunzione di lavoratori a condizioni inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo »

La obbligatorietà del contratto collettivo con carattere quasi di diritto pubblico, riceve una solenne conferma ed una sanzione che sarà assai efficace, perchè nei casi di inadempienza dei patti di lavoro l'Associazione Sindacale interessata potrà:

a) convenire in giudizio il singolo datore di lavoro per il pagamento della somma dovuta per mercedi versate in meno o per risarcimento di danni;

b) convenire in giudizio la corrispondente Associazione Sindacale dei datori di lavoro per la responsabilità civile di cui all'art. 10 della legge 3 aprile 1926;

c) denunciare al Magistrato penale il datore di lavoro inadempiente per la responsabilità penale sancita dall'art. 26 del Decreto in esame.

E' inutile ricordare che l'esercizio di queste facoltà da parte degli organismi dipendenti dovrà essere conforme a quello spirito di responsabilità e di rispetto per i superiori interessi della produzione che ispira tutta la nostra azione sindacale e subordinato all'autorizzazione di questa Presidenza, ai sensi della circolare n. 85

Le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro sono le seguenti.

1. — Sono di competenza del Magistrato ordinario del luogo ove ha sede l'azienda al quale è addetto il lavoratore, competente per valore:

a) le controversie derivanti da contratti individuali di lavoro attualmente demandate ai Collegi dei probiviri ed alle Commissioni per l'impiego privato;

b) le controversie concernenti le responsabilità civili spettanti alle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, a norma del comma 5 dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926.

2. — Le controversie di cui ai commi *a*) e *b*) possono essere demandate ad un Collegio arbitrale scelto dalle parti.

3. — Il Segretario dell'Associazione Sindacale può stare in giudizio invece dei singoli, con semplice delega di costoro, su carta semplice, autenticata dallo stesso segretario.

Egli può sempre intervenire nel giudizio intentato dai singoli.

4. — Nelle vertenze di cui ai comma *b*) e *c*) del capo 1°, l'azione giudiziale non può essere iniziata se non 15 giorni dopo che sia stato denunciato l'inadempimento alla Associazione Sindacale delle categorie alla quale appartiene l'interessato.

L'associazione può interporre i suoi buoni uffici per il bonario componimento.

5. — Il lavoratore che ha compiuto 15 anni si considera maggiorenne ai fini di queste vertenze e quindi può adire in giudizio personalmente.

6. — Le norme di procedura sono simili a quelle in vigore per la magistratura del lavoro.

7. — I provvedimenti che il magistrato emette durante l'istruttoria, e cioè le ordinanze, sono revocabili e modificabili.

8. — Le sentenze devono essere pubblicate entro 10 giorni dall'udienza di decisione e sono notificate d'ufficio a tutte le parti.

9. — Le sentenze fino ad un valore di lire 2000 sono inappellabili, e così i lodi arbitrali previsti dal capo 2°.

10. — L'appello per le controversie di valore superiore alle L. 2000 deve essere proposto entro 15 giorni dalla notifica delle sentenze dinanzi alla magistratura del lavoro, secondo le norme di procedura stabilite dal regolamento 1° luglio 1926 - (art. 14 e seg.)

11. — E' ammesso il ricorso per cassazione entro 15 giorni.

12. — Nelle vertenze fino ad un valore di L. 2000 gli atti e documenti sono esenti da tassa di bollo di registro, e non è ammesso nemmeno rimborso di spese o competenze a favore del vincitore.

13. — Nelle vertenze superiori alle L. 2000 gli atti e le sentenze sono scritti su carta da L. 2 (Pretore); L. 3 (Tribunale o Magistratura del Lavoro in sede di appello) e L. 6 (Cassazione). Gli atti e documenti delle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, le tasse di sentenza sono ridotte alla metà.

Per il ricorso in Cassazione non è dovuto il deposito per multa.

14. — L'assistenza degli esperti non è richiesta a pena di nullità.

15. — Queste norme entrano in vigore il 1° ottobre 1928.

I Collegi arbitrali e le Commissioni per l'impiego privato continuano a funzionare per la risoluzione delle vertenze in corso al 30 settembre 1928 fino al 31 marzo 1929.

Nulla è innovato per le Commissioni di equo trattamento per il personale dipendente da aziende di pubblici servizi di trasporti (dec. 19 ottobre 1923 n. 2311).

La violazione dolosa dei patti di lavoro (per esempio l'assunzione di personale a condizioni inferiori a quelle previste da un contratto collettivo) costituisce reato, ed è punita con la multa da L. 100 a 500 salvo la responsabilità civile.

SEZIONE II.

MASSIMARIO
DEI DISCIOLTI COLLEGI DEI PROBIVIRI

PREMESSA.

I Collegi probivirali sono stati aboliti, insieme con tutte le Magistrature speciali, dal R. D. 26 febbraio 1928, VI.

Tuttavia crediamo della massima utilità pubblicare in questa Sezione le massime giuridiche più importanti dettate dai Collegi soppressi nel loro ultimo biennio di attività, perchè così gli interessati avranno il modo di illuminare la magistratura ordinaria su tutte quelle loro eventuali controversie che avessero, con quelle trattate dai Probiviri, caratteri di similarità o di analogia.

Le questioni sorgenti dai rapporti d'impiego giornalistico hanno loro particolari caratteristiche, che non sempre consentono la giusta soluzione a lume di consuetudini e di concetti giuridici applicabili ai rapporti di lavoro di altre attività. E' perciò della massima importanza che le questioni vengano poste dinanzi al magistrato nei loro giusti termini informando l'esposizione delle vertenze alla giurisprudenza probivirale, la quale, necessariamente, per lungo tempo ancora, farà testo nella trattazione delle controversie derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro giornalistico.

Dobbiamo avvertire che nelle massime che seguono gli articoli citati del contratto di lavoro non sempre corrispondono alla numerazione degli articoli dell'edizione vigente (5 marzo 1928). Il fatto si spiega con le diverse revisioni che il testo primitivo (1° ott. 1925) ha subito nel 1927 e nel 1928.

E' necessario osservare inoltre che alcune delle sentenze probivirali riferite qui appresso sarebbero superate dal compiuto inquadramento sindacale delle categorie interessate (giornalisti ed editori), specie in riguardo all'applicabilità del contratto; d'altra parte la legge sindacale 3 aprile 1926 appare ignorata in alcune altre, di modo che alcuni rilievi risultano o inutili o addirittura in contrasto con la legge stessa.

GIUSEPPE DONATO.

Il licenziamento in tronco è giustificato soltanto da motivi seri e precisi.

(Collegio di Milano - Lodo Spolli c. *La Sera* - 7 gennaio 1927).

Osserva il Collegio che semplici ragioni di malcontento, che possono essere molte volte di carattere assolutamente personale e soggettivo, non possono assurgere a tale importanza da giustificare una risoluzione in tronco del Contratto di lavoro vigente.

L'art. 17 stabilisce la possibilità per il giornalista di chiedere la risoluzione del contratto, col pagamento delle dovute indennità, quando per qualsiasi ragione gli venga creata una situazione morale evidentemente incompatibile colla sua dignità personale o professionale; ma i fatti che possono dar

motivo alla prevista risoluzione del contratto, col diritto alle indennità, devono essere motivi seri, e non mai generici, e costituire la giusta causa, il giusto motivo, come nel concetto e nello spirito del citato art. 17.

Se si dovesse far astrazione dalla giusta causa e dal giusto serio motivo, la risoluzione del contratto con effetto così grave, come quello della risoluzione per colpa, potrebbe diventare arbitraria, costituire un capriccio tutt'affatto personale, e creare una possibilità di speculazione, che ripugna ai concetti generali di equità e giustizia e alle intenzioni delle parti contraenti, del Contratto di lavoro, pur tenendo il dovuto calcolo della speciale situazione nella quale possono trovarsi i giornalisti in confronto di altre categorie di locatori d'opera.

Le indennità stabilite a carico dell'Amministrazione del giornale, ed a favore del giornalista, in caso di risoluzione del contratto per volontà, o per colpa della prima, non possono essere intese che come un necessario risarcimento di danni, di carattere anche materiale e corrispondente alle necessità ed al tempo occorrente perchè il giornalista possa trovare altro utile impiego della propria opera, nel campo giornalistico, che evidentemente è più ristretto e difficile del comune campo impiegatizio.

Quando il rapporto d'impiego è basato su contratto a termine prorogabile si applicano le disposizioni del contratto regolare tipo.

(Collegio di Bologna - Lodo Fossani e Chiericati c. *Voce di Salsomaggiore* - 13 gennaio 1927).

Si oppone che le disposizioni del contratto « tipo » di lavoro giornalistico redatto dalla Federazione Nazionale della Stampa riguardano soltanto i giornali quotidiani e le riviste e periodici pubblicati dagli stessi editori dei giornali quotidiani (Art. 1°). E questo non era il caso della *Voce*, periodico settimanale pubblicato da una speciale « *società* costituita espressamente ». Tutto ciò è vero e se si trattasse di applicare la disposizione or citata di quel contratto solo perchè i signori Fossani e Chiericati sono giornalisti ed hanno prestato l'opera loro di giornalisti agli editori del Giornale « *La Voce di Salsomaggiore* » l'obbiezione non potrebbe non apparire degna di accoglimento. Ma nel caso concreto, come si è detto, le disposizioni di quel contratto furono, col richiamo fattone nella convenzione conclusa fra le parti, trasfuse nella convenzione stessa e divennero perciò altrettanti patti contrattuali liberamente e validamente stabiliti dalla volontà delle parti stesse, nessuna delle quali può quindi sottrarsi alla loro osservanza.

Si obbietta inoltre in merito che il contratto era a termine ed essendo venuto a cessare per regolare scadenza, nessuna indennità era dovuta. Ma è ovvio rilevare che il contratto, se era a termine, era però a termine tacitamente prorogabile, di guisa che occorreva la disdetta di una delle parti per farlo risolvere e la disdetta infatti fu data dagli editori dalla cui volontà è dipesa esclusivamente la sua risoluzione: non dunque anche da quella dei giornalisti e nemmeno (il che è fuori di questione) per loro colpa: sicchè si verifica l'ipotesi contemplata nell'art. 12 del più volte citato contratto giornalistico.

L'indisciplina come motivo di licenziamento.

(Collegio di Roma - Lodo Moratti c. *Il Popolo di Roma* - 17 gennaio 1927).

Certo il Direttore ha il diritto di mantenere nella redazione quella disciplina che crede più conveniente, ed i redattori hanno il dovere di uniformarvisi; ma la disciplina rigorosa non può sorgere a scatti, ma deve imporsi continua come sistema.

Tuttavia il Direttore ha il diritto di licenziare il redattore che, a suo avviso, manchi contro la disciplina; il suo provvedimento sfugge all'esame del Collegio, ma quando il provvedimento tocca la parte economica per rientrare nelle clausole del contratto di lavoro, il Collegio ha il dovere di esaminare se vi fu da parte del giornalista quella colpa richiesta per perdere

il diritto d'indennità. Il licenziamento rimane, ma rimane il giudizio del Collegio sulla colpa del giornalista in rapporto alla negata indennità. Nel caso attuale questa colpa non si ravvisa per le ragioni esposte e perciò su questo punto il ricorso del Moratti merita accoglimento.

La ditta rilevatária di un'azienda giornalistica risponde anche dei diritti maturati durante la gestione precedente.

(Collegio di Bologna - Lodo Zucconi c. *La Scure* - 15 marzo 1927).

Si eccepisce in via pregiudiziale la impreponibilità della azione nei confronti dell'attuale ente Direttivo e Amministrativo de *La Scure* in quanto che esso sarebbe un organismo editoriale diverso e distinto dal precedente che diede vita al predetto giornale.

L'eccezione non resiste menomamente perchè, anche in analogia alle disposizioni vigenti in materia d'impiego privato, l'Ente o la Ditta rilevataria e continuatrice di una determinata industria o commercio come assume e fa proprie le attività aziendali, così deve gravarsi degli oneri della precedente gestione anche rispetto agli obblighi di liquidazione della indennità verso il personale impiegatizio fisso (art. 11 Dec. 13 novembre 1924 Cont. Imp. Privato), per un criterio tanto elementare quanto evidente ed intuitivo di equità e perchè ammettendo per buono e pacifico il ragionamento superficialmente accennato dal resistente si aprirebbe il varco ai terzi pei più ingegnosi espedienti onde liberarsi *sic et simpliciter* dalle obbligazioni assunte con una semplice trasformazione — magari fittizia — di un Ente sociale.

In materia di prescrizione dei diritti derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro (id. id.).

Si obbietta infine in via pregiudiziale dall'Amministrazione de *La Scure* la intempestività della domanda proposta dal sig. Zucconi colla scorta del disposto degli art. 2105, 2139, 2140, Cod. Civ. in quanto che dalla data del suo licenziamento (23 maggio 1923) alla notifica del suo ricorso (11 novembre 1926) sarebbero trascorsi più di tre anni e quindi si sarebbero maturati i termini di prescrizione di cui agli art. 2139 e 2140 Cod. Civ.

Anche questa eccezione, secondo l'avviso del Collegio Probivirale, non regge per un complesso di motivi.

Il Collegio scendendo all'esame della eccezione intorno all'avvenuta prescrizione dell'azione è venuto in diverso avviso da quello prospettato dalla parte resistente.

Ha ritenuto il Collegio che le prescrizioni brevi di cui agli art. 2139-2140 sono non già estintive di azione, ma presuntive di avvenuto pagamento, talchè è reintegrato nell'azione (art. 2142) chi provi mediante delazione di giuramento non aver avuto luogo l'estinzione del debito cui la prescrizione fu opposta.

Comunque ritiene poi il Collegio che nessun'altra prescrizione che quella dell'art. 917 Cod. Comm. sia applicabile al caso in esame. Per applicare alla fatti-specie gli art. 2139 e 2140 Cod. Civ. occorrerebbe un'interpretazione analogica estendente al giornalista quelle disposizioni, che riguardano esclusivamente le categorie di lavoratori e professionisti specificamente e tassativamente indicate nei predetti articoli, nelle quali non figura la classe dei giornalisti.

Ora le prescrizioni brevi di cui si è fatta più volte parola costituiscono indubbiamente una eccezione di fronte alla regola generale che vuole decennale o trentennale la prescrizione a seconda della natura commerciale o civile della causa; l'estenzione analogica che porti a comprendere anche il giornalista nelle categorie contemplate nei citati art. 2139 e 2140, sarebbe in evidente violazione dello art. 4 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazioni etc. delle leggi in generale, là dove si stabilisce che le disposizioni, che formano eccezioni alle regole generali, non sono suscettibili di alcuna estensione.

Volendosi ad ogni modo per ragioni di stretta affinità far rientrare il

giornalista nel novero delle categorie per le quali fu adottato il criterio delle prescrizioni brevi, desso non potrebbe esser compreso che nell'elencazione delle professioni intellettuali di cui all'art. 2140 Cod. Civ. Ed anche in questo caso allora l'eccezione di prescrizione non troverebbe miglior fortuna pel fatto che, come fu detto in narrativa e successivamente, alla data del 20 luglio 1925, veniva notificata all'Amministrazione de *La Scure* notizia del ricorso presentato dal sig. Zucconi al Presidente del Collegio Probivirale allora in carica.

Estensione del contratto di lavoro agli editori di periodici non quotidiani.

(Collegio di Milano - Lodo Della Porta c. *Il Secolo* - 27 aprile 1927).

Al Collegio si propongono dalla Soc. *Il Secolo* An. Ed. tre eccezioni: la prima, che questa è estranea ai rapporti della ricorrente con la Casa Mondadori e sue pubblicazioni. La seconda, che nel caso della ricorrente non può essere applicato il Contratto di lavoro giornalistico, il quale nella sua specie contempla solo i giornalisti addetti a riviste e periodici pubblicati da editori di giornali quotidiani. La terza, in via subordinata, che la ricorrente venne, in ogni modo, assunta col periodo di prova e come semplice redattrice.

Alla prima eccezione si osserva: che le pubblicazioni Mondadori e il giornale *Il Secolo*, posti sotto unica amministrazione, davano ragione di credere, come fu sempre creduto da tutti gli assunti, che formassero una sola società. Dell'equivoco va data colpa all'unica amministrazione che non curò mai di definire chiaramente, all'atto dell'assunzione dei giornalisti, la diversa natura delle due società. Di questa colpa pare convenga anche la Soc. *Il Secolo* An. Ed. col fatto di presentare la sua terza eccezione in via subordinata.

Alla seconda eccezione si risponde che il Contratto di lavoro giornalistico, per lunga consuetudine, si applica anche nei rapporti di periodici e di riviste non pubblicate da editori di giornali quotidiani; consuetudine fissata dalla stessa Commissione Arbitrale Provinciale per l'impiego privato in Milano; (V. Sentenza Cotronei - Soc. An. Ed. Tipografia Cardinal Ferrari, 13 maggio 1925).

Alla terza eccezione si contrappone che il periodo di prova deve essere necessariamente definito nel contratto scritto d'assunzione e che verbalmente non ha valore se non confermato dalle due parti. (V. sentenza Morosi-*Nuovo Paese*, emessa dal Collegio Probivirale Misto della Stampa Periodica Italiana, Roma gennaio 1924, e sentenza Sergio Battaglia-*Mezzogiorno*, emessa dal Collegio Probivirale Misto dell'Unione Giornalisti Napoletani, Napoli 8 marzo 1923).

Ora alla parte convenuta non è riuscito che di presentare l'avviso d'assunzione della ricorrente, con stabilito il periodo di prova di sei mesi, mandato dal Comm. Contini all'amministrazione della Soc. *Il Secolo* An. Ed., dopo l'assunzione verbale della sig.na Della Porta, ma manca assolutamente la condizione scritta e accettata nella lettera d'assunzione che doveva essere stata mandata alla ricorrente,

La mancata iscrizione nell'elenco contrattuale (qui denom. albo) per motivi indipendenti dalla volontà del giornalista non è causa di menomazione dei diritti di questo.

(Collegio di Milano - Lodo Gandini c. *Il Secolo* - 17 maggio 1927).

Il fatto che la Gandini sia stata ammessa a far parte del Sindacato Fascista dei Giornalisti Lombardi solo nel gennaio 1926, non può in alcun modo menomare i diritti acquisiti dalla ricorrente che lasciò il suo ufficio al *Secolo* alla fine del febbraio successivo. Nè può tenersi conto della non iscrizione nell'albo, per essere tale iscrizione venuta temporaneamente a man-

care per ragioni estranee alla qualità di giornalista della Gandini, ragioni che vanno invece ricercate nella crisi di assestamento che traversavano in quel momento le associazioni di stampa.

In caso di licenziamento il giornalista ha diritto allo stipendio sino a quando non abbia ricevuto l'importo delle indennità, a meno che queste non siano oggetto di contestazione.

(Collegio di Milano - Lodo Sisini e altri c. *Il Secolo* - 17 maggio 1927).

E' indubitato che quando un editore licenzia il giornalista deve immediatamente corrispondergli le indennità che gli sono dovute: non bisogna infatti dimenticare che il contratto di lavoro giornalistico per la sua risoluzione non richiede alcun termine di preavviso, onde può darsi che il giornalista al momento in cui il contratto viene risolto si trovi nella necessità di dover subito ricorrere alle somme che gli vengono corrisposte a titolo d'indennità, per far fronte ai bisogni normali della vita.

Nè può l'editore accampare, a propria scusa, per ritardare il pagamento, il fatto che egli, non pratico degli usi giornalistici, deve prima far liquidare da terzi l'importo delle indennità dovute. E' obbligo dell'editore, prima di mandare la lettera di licenziamento, accertare quale è l'indennità dovuta, ed apprestare i fondi necessari per il pagamento. Fino a quando il pagamento della indennità non è stato eseguito — a meno che sul suo ammontare non esista una controversia — il giornalista non può essere considerato regolarmente licenziato, e quindi continua a decorrere a suo favore lo stipendio. E' solo nel caso di contestazione sull'*an debeatur* o sul *quantum debeatur* che il licenziamento è efficace anche se non viene corrisposta immediatamente l'indennità. Ma quando la somma dovuta non è contestata neppure nella sua entità, il pagamento deve essere contemporaneo al licenziamento, o immediatamente successivo.

Validità degli impegni assunti dal direttore del giornale nei confronti dei redattori.

(Collegio di Milano - Lodo Biancoli-*Secolo* - 8 giugno 1927).

La Soc. *Il Secolo* An. Ed. in liquidazione chiede a sua volta che il Collegio voglia dichiarare che il direttore del giornale non è il legittimo contraente rispetto ai giornalisti, e che pertanto il « preteso » contratto Zingarelli non impegna nè può impegnare la Società del *Secolo*, o quanto meno non può impegnarla per clausole estranee al Contratto giornalistico. A sostegno di questa tesi dice di non aver il direttore del giornale facoltà d'impegnare l'editore, sia a norma dell'art. 7 del contratto giornalistico 1919, sia a norma dell'art. 8 di quello del 1925, senza un mandato speciale con la conferma dell'editore stesso: allega inoltre un lodo nel quale si riconosce essere l'editore e non il direttore il legittimo contraente nei riguardi dei giornalisti. Il Collegio osserva per contro che la qualità di legittimo contraente nell'editore è riconosciuta agli effetti della esecuzione e responsabilità del Contratto stesso, non già per disimpegnare la persona.

(Collegio di Roma - Sentenza Tonelli c. *Corriere di Catania* - 19 ottobre 1928).

I rapporti economici regolati dal contratto di lavoro giornalistico intercorrono soltanto tra giornalista ed editore, rappresentato, quest'ultimo, comunemente da chi dirige l'amministrazione del giornale. Il Direttore è molto spesso il tramite attraverso il quale tali rapporti si perfezionano; e che egli, nel trattare e nell'impegnarsi con un giornalista per il giornale, agisca con veste di persona autorizzata è sempre stata una presunzione generalmente accettata. La consuetudine e la giurisprudenza hanno costantemente riconosciuto perfettamente valido il contratto di assunzione di un redattore da parte del direttore di un giornale quotidiano. A maggior ragione deve ritenersi valido,

nei riguardi dei diritti del giornalista, l'impegno assunto verso di lui dal direttore con invito alla collaborazione. Il giornalista invitato a collaborare, con promessa di pagamento, dal Direttore di un quotidiano, non può non ritenere il Direttore autorizzato a farlo, e quindi l'Amministrazione del giornale responsabile al pagamento.

Che, in determinati casi, accordi speciali limitino tale facoltà del Direttore, è affare che non riguarda il giornalista, il quale non è tenuto a conoscere i rapporti interni che regolano l'andamento del giornale. Tali accordi speciali riguardano il Direttore e l'Amministrazione, e non possono menomare i diritti dei terzi.

Se un Direttore si è impegnato con l'Amministrazione di non assumere redattori e di non promettere compensi per opera di collaborazione, l'Amministrazione ha pieno diritto di rivalersi contro il Direttore che venisse meno a tale impegno. Ma prima deve soddisfare il giornalista che ha dato la sua opera.

(Collegio di Roma - Sentenza Solari-Bozzi c. *L'Ora* - 10 dicembre 1927).

L'Amministratore dell'*Ora* sostiene che il Direttore « non era autorizzato a trattare delle collaborazioni ». L'asserzione, smentita dallo stesso Direttore e dal fatto che il primo articolo del Solari Bozzi pubblicato fu regolarmente pagato, non può essere ammessa nei riguardi del collaboratore invitato. Sarebbe, in fatto, inconcepibile che un giornalista, richiesto dal Direttore di un giornale di modesta e transitoria prestazione d'opera, dovesse reclamare l'avallo dell'Amministratore! Tanto più poi per gli articoli avventizi, con l'umile compenso di cento lire, nessun professionista penserebbe mai di mancare di riguardo al Direttore che lo invita, chiedendogli se, caso mai, quell'invito non esorbiti dalle sue attribuzioni.

Se per qualsiasi intesa un Direttore sia costretto a subire diminuzioni impostegli dall'Amministratore, ciò potrà essere oggetto di contesa fra l'uno e l'altro, non mai tornare in danno di chi, legittimamente invitato a collaborare, collabora in fatto, vede stampati i suoi articoli, e solo a richiesta del convenuto modestissimo compenso si sente rispondere che nulla gli è dovuto perchè l'invitante non poteva invitarlo! E si aggiunga che, nel caso in esame, gli articoli non pagati furono quattro, laddove un altro dello stesso autore fu pubblicato e compensato. L'Amministrazione sapeva dunque che il Solari Bozzi non era un collaboratore gratuito: e perchè, dunque, non si oppose alla pubblicazione dei suoi articoli, che non voleva pagare?

(Collegio di Roma - Sentenza Annunziata c. *Il Roma* - 30 marzo 1929).

I due fatti occasionali oltre tutti i precedenti che hanno provocato le dimissioni dell'Annunziata sono due: l'abbonamento al notiziario estero e il licenziamento del redattore Rovito.

E' inutile fare indagini sulla necessità e sull'utilità di questo notiziario: qualunque esse siano, non è su questo che verte la disputa.

L'Annunziata si lamentò non per il fatto dell'abbonamento, ma perchè questo sia stato concluso non solo senza nemmeno interpellare il Direttore, ma senza che nemmeno gli si fosse subito comunicato quanto si era dovuto fare sotto la pressione dell'urgenza. Di modo che il Direttore si trovò di fronte al fatto compiuto delle loro bozze.

Il notiziario politico estero di un giornale rientra esclusivamente nella compilazione del giornale, involge la responsabilità del Direttore e quindi fa parte delle esclusive attribuzioni del Direttore.

L'Amministratore dice che fu costretto a fare l'abbonamento perchè il rappresentante dell'Agenzia non rimaneva a Napoli che poche ore, che non vi era tempo a consultare il Direttore, col quale del resto era d'accordo, sulla necessità di un abbonamento. Poichè l'Annunziata aveva delegato le sue funzioni all'Aversa il Rijtano ritiene dover essere sufficiente l'accordo col facente funzioni di Direttore.

Questo ragionamento non giustifica l'operato dell'Amministratore di fronte al Direttore.

L'essere rimasti d'accordo di dover fare un abbonamento ad un notiziario estero, non significava poter accettare un'agenzia qualunque; rimaneva ancora

la parte più importante e delicata devoluta al solo Direttore: la scelta dell'agenzia. Rimaneva all'Amministratore la facoltà di accettarla o rifiutarla solo per ragioni finanziarie.

Non si è provata quest'assoluta necessità di fare il contratto in poche ore: ma anche ammessa per ipotesi, si poteva benissimo restar d'accordo per il contratto, subordinandolo alla condizione sospensiva dell'approvazione del Direttore assente, che sarebbe stata comunicata per telegrafo subito, il giorno dopo.

L'Annunziata si lamenta che da parte dell'Amministratore si sia soppressa la rubrica « Chiaroscuri », e si sia licenziato il Rovito a sua insaputa e senza avvisare esso Direttore del fatto compiuto.

A parte le considerazioni se poteva o no l'Amministratore prendere un simile provvedimento in assenza del Direttore ed in casi urgenti, nel caso attuale manca qualsiasi urgenza e l'assenza del Direttore era solo di qualche giorno.

Il Collegio riconosce che il Rijtano, nel comportarsi come ha fatto, non ha avuto altro fine che l'utilità del giornale; egli si è rivelato ottimo amministratore; sarà stato magari, come si è affermato, il salvatore del giornale; ma anche nel compiere il proprio dovere, non debbono invadersi le altrui prerogative e attribuzioni, e specialmente quelle del Direttore.

La cessazione del giornale per cause indipendenti dalla volontà dell'editore non esime questo dall'obbligo del pagamento delle indennità.

(Collegio di Roma - Sentenza Sabelli c. *La Nuova Italia* - 2 luglio 1927)

Il Collegio può convenire che la cessazione del giornale non è stata voluta dal Cav. Serio, ma perchè l'eccezione sia talmente efficiente da farla prendere in esame dal Collegio esonerando da ogni responsabilità sugli obblighi assunti l'Amministrazione, bisognerebbe aver provato diligentemente che essa sia causata da forza maggiore. Ma anche ammesso questo caso, non può essere invocabile nella fattispecie. Il giornale anzitutto è un'azienda commerciale e per tale sua natura corre un'alea. Per la creazione di questa azienda occorrono elementi necessari, quali macchine, giornalisti e altro. Queste passività sono state assunte sin dall'inizio ed hanno concorso a creare l'azienda. Esse devono essere soddisfatte, qualunque sia la sorte dell'azienda, in quanto che ne hanno costituito la vita, dalla nascita dell'azienda stessa.

Il Collegio osserva che come il Cav. Serio non potrebbe eccepire la forza maggiore per non pagare il prezzo di macchine acquistate, così non può rifiutare il pagamento ai giornalisti per l'opera prestata, in quanto che l'indennità fa parte del diritto acquisito con l'opera prestata: come ha sempre e costantemente ritenuto questo Collegio.

La mancata corresponsione dello stipendio da parte dell'editore giustifica nel giornalista la sospensione del servizio.

(Collegio di Roma - Sentenza Morelli c. *La Scure* - 2 luglio 1927).

La sospensione del servizio da parte del Morelli, per quanto grave, è pienamente giustificata dal fatto che il corrispondente non riceveva da circa quindici mesi il proprio stipendio, nonostante le sue richieste ripetute: egli non può essere quindi considerato dimissionario, perchè lo stipendio per il giornalista rappresenta il mezzo fondamentale della sua sussistenza quotidiana ed un simile ritardo costituisce da parte dell'editore un'inadempienza contrattuale gravissima.

L'Amministrazione della *Scure* deve ritenersi solidale con le Amministrazioni precedenti, avendo il giornale conservato la testata, il formato e la massima parte della redazione: deve quindi riconoscere tutti i debiti, affermati dal Morelli.

Il concetto di colpa come causa di licenziamento in tronco.

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Sentenza Sircana c. *Il Secolo* - 11 luglio 1927).

Il Collegio osserva che se la sua soluzione non è fornita in termini categorici dallo Statuto, discende, però, come naturale e necessaria conseguenza dal concetto della funzione giornalistica e dai criteri che hanno presieduto alla elaborazione di questo specialissimo contratto di lavoro.

Non è qui il caso di illustrare a lungo il primo concetto ormai fermo nella tradizione e nella realtà. Basta rilevare come la importante e quanto mai delicata funzione del giornalismo, insuperato mezzo di propaganda intellettuale e di educazione politica, conferisca a chi lo professa una elevata posizione ed un tale carattere di nobiltà e di indipendenza da non ammettere subordinazione gerarchica od altra soggezione che non sia quella della legge e dei doveri che col contratto giornalistico viene ad assumere.

A questi criteri appunto si è ispirata la Carta del Lavoro giornalistico, che differenzia onninamente dalla disciplina giuridica dell'impiego privato, e che, colla tutela economica e morale del giornalista, ha voluto sempre più elevarne e nobilitarne la posizione. Ond'è che dal concetto di colpa ipotizzata dall'art. 16 deve necessariamente esulare qualsiasi idea di sanzione punitiva o disciplinare, incompatibile con la concezione della professione giornalistica qual è nella tradizione e nella realtà, e quale è trasfusa nel suo Statuto che regolando i rapporti fra tutti i partecipi dell'opera giornalistica li pone su di un piede di perfetta uguaglianza e li basa sul necessario presupposto della reciproca fiducia e della leale collaborazione. E la formula generica che si trova in detto articolo « per colpa del giornalista » non può dunque riferirsi che alla colpa contrattuale, a quella cioè che il nostro codice civile considera come causa di risoluzione di un contratto per inadempienza di una delle parti alle proprie obbligazioni.

Il che porta a considerare quali siano le obbligazioni del giornalista.

Alcune di esse sono specificate dal contratto di lavoro, come quelle di cui agli art. 8, 10, 12. Altre si sottintendono perchè sono nella coscienza di quanti partecipano all'opera giornalistica e perchè senza la loro osservanza non sarebbero possibili fra le parti interessate quei rapporti reciproci di buona colleganza e di leale collaborazione indispensabili per il buon funzionamento del giornale che è poi il fine ultimo (e ben si potrebbe dire, di interesse pubblico), del concordato.

Dal che si inferisce che la colpa, ossia la inadempienza contrattuale, del giornalista dovrà ravvisarsi sempre quando un suo atto o il suo comportamento sia tale da recar danno al funzionamento del giornale e da rendere incompatibile la sua permanenza nell'ambiente che egli ha turbato.

Non dunque una qualsiasi mancanza o un qualsiasi atto meno corretto può dar luogo a così dura sanzione quale è il licenziamento senza indennità, ma solo quelli atti o comportamenti che assumano tale gravità da creare lo stato di fatto di cui sopra.

Una diversa interpretazione porterebbe allo assurdo di stabilire la stessa sanzione per qualsiasi mancanza anche lievissima, si pensi con quanta diminuzione del decoro e della indipendenza del giornalista che il concordato ha voluto invece seriamente tutelare.

Un'attività del giornalista diretta a colpire gli interessi del giornale è giusta causa di licenziamento in tronco.

(Collegio di Roma - Sentenza Dell'Arno De Rossi c. *Il Corriere d'Italia* - 27 luglio 1929).

Non si tratta dunque, nel caso specifico, di un dissenso di idee fra giornale e giornalista, dissenso di idee che date le mansioni specifiche non inerenti alla politica interna del giornalista non si riflettevano sulla sua attività

nel giornale; ma si tratta, bensì, di un dissenso portato in atto con una attività documentata, e sia pure fuori del giornale, del giornalista, contro il giornale che lo stipendiava.

E' questo, veramente, cioè, il caso in cui non può disconoscersi la colpa del giornalista nell'aver provocato una reazione da parte del giornale — cioè il licenziamento — reazione che deve considerarsi pienamente legittima; poichè assurdo sarebbe che dovesse un organismo giornalistico mantenere nelle sue file un redattore che compie opera contro l'organismo stesso, quando — si intende — il giornale non abbia mutato, esso, le sue direttive politiche e non sia, pertanto, stato esso a creare un dissenso politico laddove per lo innanzi non esisteva.

Situazione di incompatibilità e dimissioni.

(Collegio di Roma - Sentenza Carlassare c. *Corriere Adriatico* - 2 agosto 1927).

E quindi dopo tale incidente, il Carlassare fu messo nell'impossibilità — per la menomazione di dignità personale e professionale subita dinanzi agli inferiori — di continuare ad esercitare la carica di redattore capo nello stesso ambiente.

Dai documenti prodotti dal Carlassare e dal contesto dei fatti ammessi da entrambe le parti, evidente appare la responsabilità della « STEA », la quale nulla fece praticamente per concedere al suo redattore capo quelle riparazioni alle quali egli avrebbe avuto diritto. Infatti l'amministratore di un giornale, quanto il Direttore, è persona di fiducia e rappresentante del proprietario, il quale dell'opera dell'amministratore assume quindi intiera la responsabilità, a meno che non intervenga sconfessandone l'operato, nel modo più opportuno. La « STEA » nulla fece a questo scopo, ed anzi, pur sapendo che il Carlassare si era dichiarato a disposizione del *Corriere Adriatico* sino a che non avesse ricevuto risposta della « STEA », soltanto con lettera 2 ottobre 1926 gli comunicò che il Consiglio di Amministrazione accettava le sue dimissioni e decideva di non dover corrispondere indennità di sorta.

Nel caso presente il Collegio ritiene che si verifichi la condizione richiesta dell'art. 17 del contratto di lavoro giornalistico, che giustamente motivate siano da considerarsi le dimissioni del sig. Carlassare e che il contratto di lavoro Carlassare - *Corriere Adriatico* sia stato risoluto per colpa di quest'ultimo.

Una situazione d'incompatibilità è resa inefficace quando non si reagisca immediatamente.

(Collegio di Roma - Sentenza Calderini c. *L'Isola* - 13 ottobre 1927).

Il Collegio non ritiene che l'incidente abbia avuto l'importanza nel ricorso attribuitagli. E tale valutazione appare sia stata quella del ricorrente, se a questi parve possibile ancora la convivenza e l'esercizio della sua professione nell'ambiente dell'*Isola* per quasi cinque mesi.

In materia di contratti speciali. In nessun caso il contratto speciale può risolversi a danno del giornalista.

(Collegio di Roma - Sentenza Morello - *Il Secolo* - 13 ottobre 1927).

Per poter chiaramente decidere su tale eccezione sollevata, occorre innanzi tutto tener presente l'origine, la natura, il fine del contratto giornalistico e la influenza che esso può esercitare sui contratti speciali.

L'ottobre 1925 da una parte la Federazione Nazionale della Stampa Italiana — che rappresentava tutte le associazioni di stampa e quindi i suoi soci giornalisti professionisti tra cui l'avv. Morello — dall'altra parte l'Unione Nazionale Editori di Giornali — che rappresentava gli editori dei maggiori giornali, tra cui il *Secolo* — sentirono la necessità di stabilire un tipo di contratto di lavoro a tutela dei diritti reciproci ed in ispecie di quelli della classe giornalistica.

Tale eccezione se accolta verrebbe ad infirmare anche il contratto collettivo, verrebbe a ferire quei diritti minimi che esso sancisce in modo così solenne, tanto è vero che il *Secolo* non ha creduto nemmeno di pagare la somma stabilita dal contratto collettivo a favore del Direttore, in seguito a cessazione del giornale ed anche avanti il Collegio, colle sue conclusioni, si ricusa di riconoscerlo, in ispecie coll'eccezione suindicata.

Ora i diritti del giornalista non possono seguire l'alea di una più o meno fortunata vendita, nè poteva il senatore Morello seguire le vicissitudini di questa cessione, nè aveva nemmeno il diritto di esserne informato.

Inoltre liquidazione, sia pure in concorso di una forza maggiore, non significa per questo riduzione di passivo; liquidare un'azienda significa semplicemente pagare tutte le passività, realizzare le attività, anche mediante la cessione di essa in blocco. Il fine della liquidazione è d'impedire che i soci ritirino le loro quote prima che siano pagati i debiti. Ma, nel caso attuale, ove esiste la forza maggiore? La liquidazione dell'azienda dipende tutta dalla libera decisione dei soci e azionisti, che di fronte all'esistenza di un passivo che minaccia di aumentare per ragioni insite nella natura e nell'alea dell'industria, hanno due vie da seguire: o di aumentare il capitale o di decidere la liquidazione. Nessuno può costringerli alla liquidazione.

La liquidazione non è quindi *obbligatoria* e in tal senso si esprime anche la relazione Mancini al Codice di Commercio, pag. 419.

L'esistenza o l'aggravamento delle passività inoltre non hanno mai costituito un caso di forza maggiore, perchè allora potrebbero invocarsi da tutte le aziende dissestate.

La forza maggiore per esistere ha bisogno di ben altri requisiti! Quindi non a ragione tanto il Comm. Borletti quanto il liquidatore l'hanno invocata nelle loro lettere dirette al Senatore Morello, prodotte in atti.

Le parti intesero di stipulare un tipo di contratto di lavoro collettivo, per il quale esse potevano sì concludere in seguito contratti speciali privati tra editori e ciascun giornalista, ma questi contratti non sarebbero stati riconoscinti, se avessero menomato i diritti minimi sanciti dalla convenzione (Art. 2).

Il che deve significare che ove si fosse verificata tale ipotesi, il contratto speciale (cioè la convenzione che menomasse i diritti del giornalista), non sarebbe stata ammessa giusta l'art. 2.

Pretendere quindi che, ove trattisi di contratto speciale ledente i diritti del giornalista derivanti dal contratto collettivo, non possa più funzionare in nessun caso il giudice voluto dalle parti, significa disconoscere il fine cui mira il contratto giornalistico in vigore, che ha sempre forza di legge anche sui contratti speciali in quanto questi menomino i diritti riconosciuti dal contratto collettivo. Si notino le parole adoprate dal contratto: « *non sono ammessi* i contratti speciali, tranne che... » ecc.; non vi si dice semplicemente « *sono vietati* i contratti speciali » ecc. Ci vuole adunque un giudizio sull'ammissibilità di questi contratti.

Il contratto speciale non può mai risolversi in danno del giornalista, il quale ha sempre il diritto di invocare il contratto collettivo, perchè esso non può mai essere vulnerato nelle sue norme fondamentali. E' inutile proporsi il quesito se il Collegio abbia la facoltà di portare il suo giudizio su tutto il contratto speciale e cioè anche al di là di quanto il contratto giornalistico riconosce.

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Sent. *Il Secolo* c. Morello - 12 aprile 1928).

Ma qui giova premettere una considerazione di ordine generale e decisiva, circa la valutazione e la interpretazione degli art. 2 e 3 del contratto di lavoro giornalistico 1° ottobre 1925, con riferimento alle circostanze di tempo

e di stato di fatto nelle quali la detta convenzione fu stipulata. Si volle deliberatamente, ed espressamente non soltanto tutelare in modo fondamentale e generale, con criteri concomitanti di buon diritto e di onesta equità, l'interesse di giornalisti, ma prendere di mira situazioni speciali, che avevano messo e potevano continuare a mettere giornalisti forzati dal bisogno e comunque da ragioni impellenti di personale esistenza, in condizioni di mortificante precarietà e di umiliante soggezione. Così, per esempio, nella formulazione dell'art. 3, si volle esclusivamente prendere di mira la situazione dei giornalisti assunti col sistema del preordinato licenziamento, ad ogni spirare di trimestre o di quadrimestre, quindi senza indennità, salva, secondo arbitrario apprezzamento delle circostanze, la successiva riassunzione per lo stesso periodo di tempo. Si volle, insomma, a quel modo che già in altri campi e per altri rapporti di prestazione d'opera era stato realizzato, porre il legittimo interesse ed il giusto decoro del giornalista sotto la protezione di una garanzia capace di svolgersi e di operare anche contro la stessa debolezza e magari il senso d'opportunismo, tante volte suggerito da motivi di necessità più o meno vivacemente operanti del giornalista medesimo. In nessun caso pertanto sarebbe lecito supporre od interpretare che si sia voluto lasciare il giornalista senza giusta ed equa tutela. Sicchè, quando nell'art. 2 si legge che non sono ammessi i contratti speciali che menomino i diritti dei giornalisti contemplati dalla presente convenzione, s'intende, e non si può non intendere, per conseguenza: primo, che i contratti speciali che non menomano i diritti dei giornalisti contemplati dalla convenzione, sono ammessi; secondo, che il fatto che non siano ammessi i contratti speciali che menomino i diritti dei giornalisti contemplati nella convenzione, non toglie che ai Collegi dei Probiviri spetti legittimamente di salvaguardare sempre, nella misura del minimo riconosciuto dalla convenzione, i diritti del giornalista. Lo stesso concetto generale di interpretazione va riferito all'art. 3, nel quale la parola *contratti* è rettamente interpretata nel senso di *patti*. Dal che consegue che il Collegio dei Probiviri ha sempre giurisdizione quando si versi in controversia giornalistica interessante un giornalista avente i titoli prescritti per adire validamente la giurisdizione medesima.

Non si può certo porre a carico del Sen. Morello il fatto di non aver oltre potuto dare al giornale quegli otto articoli al mese in media che il contratto gli faceva obbligo di scrivere perchè fossero pubblicati nel *Secolo* avvalorati dal suo nome e dal suo pseudonimo, dal momento che il contratto stesso non è stato portato a compimento pel fatto e per volontà della Società Anonima Editrice *Il Secolo*.

La messa in liquidazione non assolve l'azienda dagli obblighi contratti verso i redattori.

(Collegio di Roma - Sentenza Morello c. *Il Secolo* - 13 ottobre 1927).

Il Secolo oppone che in *qualunque* caso, mai è dovuta la somma, perchè il senatore Morello non fu licenziato dall'incarico capricciosamente e arbitrariamente, ma in seguito ad un caso di forza maggiore, cioè l'intervenuto stato di liquidazione.

In particolar modo poi nelle aziende giornalistiche difficilmente le passività possono costituire una forza maggiore per la liquidazione, perchè molte volte delle aziende giornalistiche nascono e vivono passive, nella sicurezza di non poter essere che passive, pur di seguire un alto fine politico e morale. Così può essere stato per *Il Secolo*.

Inoltre la liquidazione è istituita nel solo interesse dei soci in antitesi alla liquidazione giudiziaria che è nell'interesse dei creditori. Tanto è vero questo, che i creditori durante la liquidazione non hanno alcuna ingerenza, nè come sorveglianza nè come controllo. *La liquidazione adunque se è nel solo interesse dei soci non può in alcun modo nuocere ai creditori e molto meno costituire di fronte a loro un caso di forza maggiore.* I creditori possono sempre agire sul patrimonio sociale e in difetto di puntuale e totale pagamento chiedere il fallimento della Società (art. 207 Cod. di Commercio).

Oltre a queste considerazioni, ogni discussione diventa oziosa di fronte alla chiara dizione dell'art. 20 del contratto giornalistico: « Nel caso di cessazione del giornale competono al giornalista le indennità di cui all'art. 16 ». Ora lo stato di liquidazione consacra legalmente la procedura che culmina precisamente con la cessazione del giornale.

Il Collegio può riconoscere anche che *Il Secolo* non abbia capricciosamente troncato il contratto, come afferma più prudentemente la memoria presentata dal *Secolo* col sorvolare sull'esistenza della forza maggiore, ma di fronte all'art. 20 del contratto non sono possibili altre distinzioni che quelle previste dal contratto stesso.

Prima della stipulazione del contratto collettivo, in tema di indennità per licenziamento e per cessazione del giornale, vigevano norme e consuetudini che in vario modo e in varia misura erano sempre riconosciute dalla magistratura speciale e ordinaria, ed allora si analizzava la natura, il carattere della indennità per potere, caso per caso, regolarsi per la misura di essa. Si sostenne che quell'indennità costituiva un risarcimento del danno per la disoccupazione cui poteva andare incontro il giornalista; si ritenne che invece quella indennità rivestiva il carattere di un assegno alimentare e quindi privilegiato in caso di fallimento; si ritenne da altri che essa costituisse uno stipendio supplementare che doveva rimanere accantonato sino alla fine del contratto e quindi intangibile. Forse l'indennità giornalistica risente di tutti questi caratteri: forse di parecchi di essi soltanto; certo è che con la stipulazione dei contratti collettivi si volle troncare ogni materia di discussione al riguardo e si convenne chiaramente quali fossero come diritti minimi le indennità spettanti al giornalista, le quali furono accertate con criteri fissi e non più discutibili e non più riducibili nell'art. 16, mentre la prima parte del medesimo articolo stabilisce la deroga nel solo caso in cui « la risoluzione della convenzione avvenga per volontà o per colpa del giornalista ».

Proprietari ed editori; questi sono mandanti e rappresentano i primi a tutti gli effetti.

L'essersi procurato un nuovo posto prima di abbandonare il giornale non priva il giornalista dei diritti derivantigli dall'art. 18 del contratto di lavoro.

(Collegio di Roma - Sentenza Nani c. *Il Mezzogiorno* - 13 ottobre 1927).

Il Collegio, letti ed esaminati i ricorsi ed i controricorsi delle parti, nonchè gli atti e i documenti esibiti, uditi il Dr. Preziosi e il sig. Nani, si è posto anzitutto il quesito della sua competenza a giudicare, specie per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal dr. Canto. Secondo il dr. Canto il Contratto giornalistico e la competenza del Collegio non sono applicabili nei suoi riguardi, anzitutto perchè, in via generale, non è stato mai editore, e non ha sottoscritto la stipulazione del contratto avvenuta tra rappresentanti di editori e rappresentanti di giornalisti; in secondo luogo, nella fattispecie, perchè egli non ha avuto mai alcun rapporto diretto col sig. Nani.

L'eccezione del dr. Canto investe una questione di principio delicatissima, di carattere generale.

Ed in proposito il Collegio osserva che, accogliendo tale eccezione, col liberare d'ogni responsabilità i proprietari dei giornali, sol perchè essi non figurano come tali sottoscrittori del contratto giornalistico, stabilirebbe un precedente tale da apportare un gravissimo pregiudizio alla garanzia dei giornalisti, con evidente violazione dell'art. 19 del contratto, il quale stabilisce che « qualora il nuovo proprietario si rifiuti, tali diritti devono essere riconosciuti dal proprietario precedente ». Vi sono dunque obblighi tassativamente ed esplicitamente imposti nei riguardi dei proprietari. E questi non possono sottrarvisi, come nessuno del resto ha tentato finora, coll'addurre la comoda scusa di non essere tra i firmatari del contratto.

Si rileva che di solito i rapporti tra giornalisti e proprietari vengono regolati tra rappresentanti di giornalisti da una parte, e dall'altra editori sol-

tanto, perchè questi sono o rappresentano i proprietari. Le parti, stipulando il contratto di lavoro giornalistico sotto il nome di editori, hanno voluto comprendere anche i proprietari, i quali integrano la figura e la personalità giuridica dell'editore, quando non si verifichi il caso più normale che editore e proprietario risiedano nella stessa persona. Se si sdoppiasse la personalità e con essa la responsabilità del proprietario da quella del semplice editore, facendo ricadere su quest'ultimo tutti gli oneri derivanti dal contratto di lavoro nei riguardi dei giornalisti, si favorirebbe la possibilità, da parte di proprietari di giornali che non volessero assumere alcuna diretta responsabilità, di creare organismi editoriali veri o fittizi, ma tali da non poter dare per la loro capacità economica alcun serio affidamento di garanzia ai giornalisti, e da eludere le disposizioni contrattuali.

La mancata accettazione personale del contratto non esime dalla osservanza di esso, in questo caso. Gli editori sottoscrivendo l'art. 19, che riguarda esclusivamente i proprietari, non hanno impegnato dei « terzi » estranei al contratto e ai rapporti tra datori di lavoro e giornalisti, ma persone che sono tutt'uno con gli editori agli effetti contrattuali, o che, in caso di diversa personalità, hanno dato di fatto pieno mandato agli editori, esplicito o tacito, di sottoscrivere gli impegni di cui al citato articolo. Ma è soprattutto notevole il fatto che solo nell'art. 19 si parli esplicitamente di obblighi dei « proprietari »; è evidente che le parti stipulanti hanno voluto concordemente precisare la responsabilità diretta dei proprietari, perchè, nei casi di trapasso di proprietà, in nessun modo potesse venir meno nei riguardi dei giornalisti la garanzia patrimoniale, garanzia che dalla nuova legge sulla stampa è data dalla tipografia del giornale, a chiunque essa appartenga.

D'altra parte, pur essendo sufficiente il fatto che al momento della vertenza *Il Mezzogiorno* facesse parte dell'Unione Editori, ed a questa i giornali aderiscono come aziende e non come singole persone, va rilevato che una lunga consuetudine vuole che il contratto giornalistico sia, come è stato sempre, applicato anche ad editori e proprietari non federati, e a volte a semplici amministrazioni di periodici settimanali e finanche, in qualche caso, a finanziatori. Questa consuetudine e questa giurisprudenza, che costituiscono ormai diritto, trovano oggigiorno perfetta corrispondenza nel principio fissato dalla nuova legge sui rapporti collettivi di lavoro, per cui verso i lavoratori sono responsabili dall'altra parte tutti i datori di lavoro.

Nè il Collegio ritiene di dover indagare se tale passaggio di proprietà menomasse i diritti e la posizione del Nani. L'art. 19 è chiaro e tassativo: non impone limiti e condizioni: basta che si avveri il caso del passaggio di proprietà, perchè il giornalista, senza addurre altri motivi, possa chiedere di essere liquidato.

Nè vale infine, contro il Nani, il fatto (controverso del resto, come vedremo) che egli abbia trovato, prima di dimettersi, un'altra occupazione. Ciò non è vietato ai giornalisti da alcuna norma di legge o consuetudinaria.

La mancanza di rispetto dell'orario stabilito dal direttore giustifica il licenziamento in tronco.

(Collegio di Venezia - Sentenza Sansa c. *Il Veneto* - 15 ottobre 1927).

Vista dunque la sistematica violazione dell'orario stabilitogli dal Direttore e da lui accettato (art. 8 del contratto di lavoro); visto che dal turbamento che ne conseguiva nell'ordine esecutivo del giornale emergeva un danno a cui, talora, fu soltanto riparato con improvvisi trasferimenti delle sue mansioni ad altri redattori o coll'intervento del Direttore stesso, ravvisa il Collegio nei riguardi del ricorrente quanto deve attribuirsi a sua « colpa ».

Pur pienamente consentendo in quanto dice il lodo Zucchini-*Corriere della Sera*, a cui il ricorrente accenna nel suo ricorso, e cioè: direttori, redattori cronisti, corrispondenti sono tutti collaboratori nella creazione dell'opera comune ed unica: il giornale. Non sono impiegati, il loro compito non è burocratico ma intellettuale... Rigidezza di metodi, rigidezza di disciplina, rigidezza d'orari sono dunque condizioni inconciliabili — rigorosamente — col lavoro redazionale...: non può presumersi che di ciò possa valersi il giornalista per sottrarsi costantemente all'intero compimento del suo lavoro nel modo più idoneo e nel tempo più opportuno, tempo che nel caso in esame era delimitato tra le ore 6 e le ore 11 del mattino.

La conoscenza dell'opera necessaria al giornale permette, all'opposto, di affermare che la rigidezza d'orario sarebbe assurda quando fosse richiesta a taluni redattori e in particolare ai cronisti, ma che non meno assurdo sarebbe il riconoscere a un giornalista, che ha la responsabilità di una parte importante del giornale, la possibilità di violare quell'orario che, anche non fissato dalla Direzione, fosse suggerito da esigenze tecniche.

Ancora della validità degli impegni assunti dal direttore del giornale.

L'atto di regolare assunzione non è necessario agli effetti dell'indennità quando il servizio sia stato effettivamente prestato.

(Collegio di Venezia - Sentenza Zorzi c. *Il Popolo di Trieste* - 15 ottobre 1927).

Non ravvisa il Collegio fondate le ragioni addotte dal *Popolo di Trieste*. Infatti il Co. Zorzi ha potuto dimostrare con la lettera dedotta al Collegio a firma del direttore amministrativo prof. Wagnest che il primo ed unico stipendio ricevuto gli fu regolarmente inviato non già personalmente dal cav. Saporiti ma dall'Amministrazione del *Popolo di Trieste*. Quanto all'asserzione che il cav. Saporiti non aveva alcuna facoltà di prendere impegni a nome del giornale non ritiene il Collegio che ciò riguardi minimamente il ricorrente in quanto il giornalista non può nè deve fare un processo preventivo per sapere se un direttore di giornale che gli affida un incarico, abbia o no la facoltà di affidarglielo, di assumerlo in servizio e di fissargli lo stipendio. Sarebbe troppo comodo per una Amministrazione sollevare quando voglia il pretesto che il Direttore non poteva assumersi un determinato impegno per esimersi dalle responsabilità eventuali provocate dagli atti del Direttore medesimo.

L'altra eccezione sollevata dal *Popolo di Trieste*, e cioè che al Co. Zorzi non spetti alcuna indennità perchè egli non è in possesso di un contratto regolare di assunzione, va ritenuta altresì priva di fondamento giuridico perchè la stipulazione di tale contratto non è imposta in alcuna maniera dal contratto di lavoro giornalistico, ma è una facoltà delle parti contraenti un determinato impegno.

In caso di malattia prolungantesi oltre i 6 mesi il rapporto d'impiego non si risolve automaticamente.

L'indennità per infortunio di lavoro è indipendente dall'indennità per risoluzione del rapporto d'impiego.

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Sentenza Larco c. *Corriere della Sera* - 15 novembre 1927).

Deve tenersi ben presente il disposto dell'art. 11 in virtù del quale, in caso di malattia riconosciuta del giornalista, il contratto di lavoro non si risolve mai di diritto ed automaticamente, bensì è in facoltà del giornale di risolverlo trascorsi sei mesi dalla malattia: ma, a tale effetto, è necessario che il giornale manifesti al giornalista questa sua volontà, altrimenti il contratto continua a sussistere *de jure*.

Ma ciò non toglie che per un altro titolo sorga nel *Corriere* l'obbligo di corrispondere a chi, in suo servizio, dovette incontrare stenti e disagi che determinarono la malattia, quell'indennizzo il cui diritto (a parte l'obbligo morale specialmente in chi si trovi in tale posizione da poterlo agevolmente fare) è formalmente riconosciuto in tutti gli altri campi, compreso quello dell'impiego privato, senza parlare di quello dei pubblici impieghi.

Ed è appunto in armonia, anzi in applicazione, di questo principio anche

nel campo giornalistico, che il relativo contratto di lavoro dispone il diritto nel giornalista ed il conseguente obbligo nel giornale, o di chi per esso, alla indennità per gli infortuni di lavoro, a causa oppure in occasione di servizio.

Quando l'art. 11 dice che questa indennità è regolata secondo le norme della legge comune, non può che riferirsi alla legge fondamentale che regola questa materia e non mai al codice civile, pubblicato in epoca molto anteriore a quella in cui questo particolare diritto è sorto e si è evoluto.

Chè il titolo di questa indennità non può confondersi con quello della indennità per la risoluzione del rapporto contrattuale ma è affatto separato e indipendente e con esso, quando ne sia il caso (come nella specie), concorrente.

Se un giornalista subisce un infortunio di lavoro che non gli impedisce la continuazione del contratto, pure conseguendo l'indennità di infortunio, continuerà nel servizio o lo riprenderà dopo guarito, se non ricorra il caso di cui al 2° capoverso dell'art. 11.

Se invece l'infortunio sia tale da impedire senz'altro la continuazione del rapporto contrattuale, o questo venga risolto dal giornale che voglia valersi della facoltà di cui al 2° cap. dell'art. 11, al giornalista, oltre all'indennità di infortunio, spetterà la indennità dallo stesso capoverso stabilita.

In materia di collaborazione fissa - La Direzione del giornale può non pubblicare un articolo, salvo esplicite clausole contrattuali che gliene facciano obbligo; ma deve pagarne il compenso pattuito.

(Collegio di Torino - Sentenza Spellanzon c. *La Stampa* - 16 novembre 1927).

Sostiene lo Spellanzon che l'Amministrazione del giornale si sia resa inadempiente all'obbligazione assunta non avendo pubblicato i tre articoli mensili che egli regolarmente ebbe a fornirle in conformità del contratto.

Il fatto lamentato dall'attore non è, nella sua materialità, contestato dalla *Stampa*, la quale però intende giustificare la propria condotta coll'affermare che nessun giornale può ritenersi costretto a pubblicare ogni e qualsiasi articolo dei suoi collaboratori, essendo invece sempre salva la sua facoltà di rifiutare quelli che a suo insindacabile avviso non ritenga degni di comparire nelle sue colonne.

E' questo un punto di diritto squisitamente giornalistico che il Collegio è chiamato a fissare non solo in astratto, ma anche tenendo conto delle particolari condizioni in cui fu stipulato il contratto di collaborazione di cui si discute.

In linea di massima non si può disconoscere il fondamento dell'affermazione della *Stampa*. Chi dirige un giornale e ne ha conseguentemente la responsabilità deve disporre della più ampia facoltà discretiva di scelta degli articoli che affluiscono alla Direzione. Nessun collaboratore — a meno di esplicite e non equivoche clausole contrattuali (nel qual caso soltanto è ravvisabile l'ipotesi di una eventuale esecuzione forzata della obbligazione di « fare » a carico del giornale) — può pretendere che la produzione del suo ingegno venga pubblicata se la Direzione vi si opponga.

Ma, stabilito questo principio, resta ad esaminare se per avventura il rifiuto della pubblicazione per parte del giornale elimini senz'altro l'obbligo di corrispondere all'autore il compenso pattuito.

Il contratto di collaborazione giornalistica è un contratto *sui generis* che, riguardando il lavoro intellettuale, non può essere assoggettato ai criteri ordinari che regolano le obbligazioni di natura comune.

La prestazione del giornalista, in determinati casi, deve esser compensata anche se l'azienda editrice non ha creduto di valersene e non ha fatto luogo alla pubblicazione dell'articolo che le è stato fornito.

Ciò deve dirsi tanto più quanto la formulazione del contratto di collaborazione denoti che la comune intenzione delle parti era diretta a dare vita

a dei rapporti consecutivi dallo svolgimento dei quali il collaboratore potesse ragionevolmente attendersi un compenso fisso per una certa durata di tempo.

Si tratta, in questa materia, di rapporti d'indole tutt'affatto particolare.

Il giornale che assume la collaborazione d'uno scrittore fa affidamento, naturalmente, sulla capacità specifica di costui che è — e non può a meno di essere, fin da questo momento — conosciuta e pregiata. Il giornalista, alla sua volta, confida nella lealtà della Direzione assuntrice nell'apprezzare e compensare la sua opera.

Più che mai trova qui applicazione il principio giuridico elementare che le obbligazioni debbono essere eseguite in buona fede.

Ad ogni modo poichè, secondo quanto superiormente si affermò, non si può mai negare alla Direzione di un giornale la facoltà discretiva circa la pubblicazione del materiale giornalistico fornitole, è questo il caso in cui il contratto in discorso imponeva alla *Stampa* di compensare anche gli articoli che essa non avesse ritenuto di fare comparire.

Naturalmente, come già si accennò, è questione anche in tale ipotesi di buona fede nella esecuzione dell'obbligazione.

Nessun diritto e compenso dovrebbe riconoscersi all'autore ove gli articoli da lui rimessi alla *Stampa* fossero di troppo al disotto delle normali esigenze del committente e — occorre aggiungere — anche della capacità e diligenza dell'autore, capacità e diligenza che furono evidentemente valutate a suo tempo dal Direttore quando ne accettò la collaborazione e ne fissò la renumerazione. Ma nessun accenno in tal senso fu messo in causa dal giornale convenuto — che pur non risparmiò frecciate all'avversario.

D'altra parte è ovvio che l'obbligo di pagare anche gli articoli non pubblicati costituisca il migliore e più efficace dei freni per qualche Direzione che ritenga di potersi troppo facilmente sbarazzare di un collaboratore non più gradito boicottandone sistematicamente il lavoro mediante l'uso, soverchiamente disinvolto, dell'insindacabile facoltà del diniego di pubblicazione.

Quando si è firmata una ricevuta a saldo non si ha più diritto di ricorrere per il titolo di credito di cui la ricevuta è oggetto.

(Collegio di Roma - Sentenza Maltese c. *Resto del Carlino* - 27 dicembre 1927).

Non essendo provato che il ricorrente si trovasse nel momento della liquidazione in istato di assoluta necessità economica in modo da invocare oggi il caso di forza maggiore e nemmeno essendo da ritenersi che la sua dichiarazione sia stata ottenuta mediante quei mezzi che, a norma dell'art. 1108 C. C. infirmano la validità dei contratti, e precisamente che non sia stato data per errore, nè estorta con violenza, nè carpita con dolo; il Collegio ritiene che la firma apposta dal sig. Maltese in assoluta libertà ed in perfetta coscienza alla ricevuta — nella quale si rinunzia con ampia formula a qualunque ulteriore pretesa per l'avvenuto licenziamento — abbia pieno valore di assenso; nè possa essere revocato il consenso, mancando altre cause di nullità nella detta dichiarazione e non avendo il sig. Maltese, precedentemente al 10 agosto 1927, manifestato con lettera o con altro modo, *valido* legalmente, la propria volontà di firmare con riserva di ricorso.

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Sentenza Traballesi c. *Il Secolo XIX* - 3 luglio 1928).

Il Collegio di Genova ha ritenuto che la transazione conclusa tra le parti in contesa sia limitata all'indennità di licenziamento. Ma questo Collegio è di contrario avviso. Ritiene che, almeno nella specie, con la dichiarazione rilasciata si sia inteso transigere su ogni questione che potesse derivare dal rapporto d'impiego tra editori e giornalista e quindi anche su eventuali diritti od arretrati di stipendio. E' evidente che chi richiede e chi rilascia simili dichiarazioni alla fine del contratto d'impiego intende liquidare ogni questione relativa al contratto stesso e non solo ad una modalità del contratto.

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Lodo Bonserio c. *Nuovo Giornale* - 3 aprile 1928).

Osserva questo Collegio che l'appellante non adduce contro la validità della quietanza una di quelle cause che infirmano il negozio giuridico; sibbene motivi interni, e quindi giuridicamente irrilevanti quali il timore di lungaggini nella liquidazione e di contrasti da parte dell'Editore, i quali motivi confermano la sua piena consapevolezza e libertà di rinuncia a parte del suo avere pur di essere soddisfatto sollecitamente.

In altri termini l'appellante ha preferito transigere, anzichè attendere e, se del caso, reclamare a chi di ragione per il riconoscimento del suo diritto.

Nè tale transazione è contraria a disposizioni proibitive. Non è valido alcun passo che menomi il minimo delle garanzie prestabilite dalla legge a favore degli impiegati privati (art. 17 R. D. L. 13-11 1924 n. 1833) e, per i giornalisti, i diritti riconosciuti loro dal contratto collettivo (art. 2 del contratto stesso); ma non è vietato alle parti cui i diritti non sono stati riconosciuti rinunciare al momento della cessazione del contratto alle loro spettanze. Mentre al momento della stipulazione del contratto di lavoro una parte può trovarsi in uno stato di inferiorità rispetto all'alra, per cui occorre proteggerla in modo speciale, al momento delle obbligazioni nessuna parte è in istato di inferiorità rispetto all'altra, essendo per entrambe libero il ricorso al giudice. In questo secondo momento si rientra nel campo eminentemente privatistico, lasciato alla libera discrezione dei contraenti, per cui si può impugnare la validità della propria manifestazione di volontà solo per quelle cause (vizio di consenso, causa illecita ecc.) consentite dalla legge.

Un aumento di stipendio conseguito entro i sei mesi dalla data del cambiamento di proprietà del giornale toglie al giornalista il diritto di avvalersi del disposto dell'art. 18 *(qui art.* 19*) del contratto di lavoro.*

(Collegio Nazionale dei Probiviri - Sentenza Gatti c. *Il Corriere della Sera* - 13 gennaio 1928).

Ma dato pure che il Comm. Pietro Croci, nella sua qualità di direttore del *Corriere della Sera* del tempo, si sia impegnato, magari erroneamente ed inefficacemente nei confronti dei fratelli Crespi, ma validamente ed a tutti gli effetti, nei confronti del Col. Gatti, quale sarebbe la conseguenza giuridica di questo impegno? Se ciò fornisce un solido argomento — come ha rilevato anche il Collegio probivirale di Milano — per escludere che contemporaneamente o subito dopo si sia voluta cimentare la suscettibilità professionale del Col. Gatti fino al punto di indurre questi a presentare per diritto di lesa dignità le sue dimissioni in modo irrevocabile, costituisce altresì solidissimo argomento per escludere anche nel Col. Gatti il diritto alla rivendicazione in suo vantaggio dell'art. 19 del contratto di lavoro giornalistico, essendo inammissibile, a lume di buon senso e di interpretazione giuridica, che il fatto di avere per tal modo eccezionale conseguito il trattamento richiesto, sotto l'assillo, a dire del Comm. Pietro Croci, di evitare al *Corriere* la perdita della sua e di altre fra le più apprezzate collaborazioni, non importasse pel Col. Gatti obbligo morale e giuridico insieme (tanto più inseparabili quando si tratti di apprezzare rapporti attinenti a quell'esercizio di professione che intende insignirsi ed onorarsi del titolo di missione) di non abbandonare il giornale.

Il giornalista assunto in prova può essere licenziato senza indennità solo se la prova fallisce.

(Collegio di Roma - Sentenza Caputi c. *Il Corriere d'Italia* - 27 gennaio 1928).

Pur volendo riconoscere piena validità giuridica alle condizioni di prova, resta da dimostrare che a tale prova il Caputi fallì.

Le tesi dell'Amministrazione del *Corriere* che la clausola della prova

non sia che una formula risolutiva di un contratto giornalistico con la scadenza a sei mesi, per qualunque motivo piaccia alla Amministrazione di un giornale di risolvere il contratto firmato col giornalista, è assolutamente infondata. Il contratto di lavoro, stabilendo la prova, vuole che il periodo di sei mesi, fissato, sia realmente di prova. Vale a dire che, in quei sei mesi, il contratto può essere risoluto quando la prova fallisce e soltanto se la prova fallisce. Ora, nel caso Caputi, apparisce chiaro che alla prova egli non fallì.

La mancata richiesta da parte del giornalista dei diritti economici sanciti dal contratto di lavoro non equivale a rinunzia.

(Collegio di Roma - Sentenza Castelli c. *Il Mattino* - 30 marzo 1929).

L'Amministrazione del *Mattino* osserva che il Castelli non abbia fatta « particolare richiesta degli aumenti quinquennali » e l'osservazione non ha valore, in quanto essi rappresentano un diritto che non si prescrive per non averne tempestivamente sollecitata l'esecuzione.

(Collegio di Palermo - Sentenza Privitera c. *Corriere di Catania* - 27 gennaio 1928).

Nè il Collegio può ammettere che la mancata richiesta così dell'aumento quinquennale, che dei vari caroviveri e delle 13.e mesate, costituisca rinunzia ai sopraddetti diritti e ratifichi l'inadempienza manifesta dell'editore agli obblighi assunti col contratto di lavoro giornalistico e con le convenzioni speciali degli enti federali, giacchè, a parte che le rinunzie ai diritti non si presumono, sarebbe assurda la parte del giornalista la rinuncia a un beneficio accordato da tali convenzioni di principio fra i due enti rappresentativi

La revoca da parte dell'editore dell'autorizzazione a lavorare per un altro giornale costituisce per il giornalista, nei confronti di questo giornale, quella situazione morale d'incompatibilità che dà diritto alla indennità di licenziamento.

(Collegio di Bologna - Sentenza Bottani e altri c. *Il Corriere dello Sport* - 31 gennaio 1928).

E fu allora che l'amministratore del primo di quei giornali, sig. Rag. Magni, diresse il 31 ottobre 1925 le lettere che sono prodotte, ai tre suoi redattori-stenografi così concepite: « avvalendomi della facoltà concessami dal nuovo contratto di lavoro giornalistico andato in vigore col primo del corrente mese le significo che d'ora innanzi non intendo rinnovare l'autorizzazione che Ella eventualmente presti la sua opera di stenografo presso altri giornali. Attendo che Ella mi comunichi di avere immediatamente cessato gli eventuali rapporti con altri ecc. »

Ciò posto non vi ha dubbio che i signori Bottani, Casoni e Cavazza si siano trovati nella condizione prevista dagli art. 10 e 17 del contratto giornalistico 1° ottobre 1925 e cioè che per le disposizioni del primo, essendo stata loro notificata la revoca dell'autorizzazione ivi contemplata, fossero in obbligo di cessare dall'ufficio di redattori-stenografi del *Corriere dello Sport* e avessero diritto, in virtù del secondo, di ottenere « la risoluzione del contratto col pagamento delle dovute indennità » per la sopravvenuta ad essi « situazione morale evidentemente incompatibile colla loro dignità personale e professionale ». E così pure è indiscutibile che per la chiara e tassativa disposizione dell'art. 13 di quel contratto non avevano obbligo di dare il preavviso che, a quanto sembra, fondandosi su tale articolo, pretendeva il sig. Pezzoli di addossare loro.

L'obbligo del segreto professionale.

(COLLEGIO NAZIONALE PROVIBIRALE - Sentenza *Brennero* c. Colò - 4 aprile 1928).

Questo Collegio non può esitare ad affermare un tale principio per cui si esige rispetto del segreto professionale: e aggiunge che per i redattori, tenuto conto della speciale natura dell'azienda giornalistica, deve anzi essere interpretato rigorosamente.

La pattuizione di un numero fisso di articoli mensili a compenso prestabilito costituisce la collaborazione fissa di cui all'art. 4 del contratto di lavoro.

(COLLEGIO DI ROMA - Sentenza Mantegazza c. *Il Resto del Carlino* - 2 maggio 1928).

Tali lettere sono di per sè sufficienti a costituire la prova scritta della convenzione di una collaborazione di carattere continuativo, che l'art. 4 del contratto giornalistico richiede. Nè si può porre in dubbio che l'impegno non siasi convenuto obbligatorio anche per il giornale, come assume l'Amministrazione del *Resto del Carlino*, perchè la citata lettera 20 aprile 1925 prevede una forma periodica e fissa di collaborazione, retribuita, è vero, a L. 150 per ogni articolo, ma fissandone il numero massimo di due al mese, per precisare il limite di compenso che il giornale s'obbligava a corrispondere.

A sostegno della tesi opposta, il giornale dichiara che il Mantegazza non ha percepito un mensile regolare, ma è stato retribuito volta per volta a seconda del numero degli articoli pubblicati. Ma è facile scorgere come, se mese per mese sono indicate delle cifre differenti, è pur vero che nel complesso la media delle somme corrisposte ritorna sempre alla cifra mensile di L. 300, secondo il contenuto delle lettere dell'Amministrazione.

Il Collegio ritiene nella specie essersi verificata la pattuizione scritta di una forma periodica di collaborazione, e, essendo stata dal giornale sospesa l'osservanza dell'obbligazione assunta senza alcun plausibile motivo, compete al giornalista la prescritta indennità di licenziamento, secondo la richiesta formulata, che è in conformità di quanto il vigente contratto giornalistico dispone.

In merito al pagamento dei tre articoli inviati dal Mantegazza nei mesi di ottobre e novembre, ritiene il Collegio che esso fu dovuto, in quanto che la mancata pubblicazione non fu cagionata da un plausibile criterio del direttore, ma per effetto della precostituita ed ingiustificata volontà del giornale di troncare i rapporti di collaborazione con il Mantegazza.

Superato il periodo di prova non è ammissibile far carico al giornalista di pretesi difetti professionali.

(COLLEGIO DI ROMA - Sentenza Alberti c. *Il Tevere* - 2 maggio 1928).

E' stato asserito che l'Alberti non avesse capacità giornalistica: ma sta in fatto che per due anni egli serbò la sua figura giornalistica, e l'opera sua dovette pur essere valutata poichè dal primo assegno egli passò ad uno stipendio maggiore. Non si sarebbe potuto licenziarlo senza corrispondergli l'indennità prescritta dal contratto di lavoro.

Al giornalista licenziato non competono danni morali e materiali generici derivanti dal licenziamento poichè gli stessi sono compresi nelle indennità stabilite dal contratto di lavoro.

(COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI - Sentenza Traballesi c. *Il Secolo XIX* - 5 luglio 1928).

La richiesta dei danni materiali e morali non può essere presa in considerazione per l'ovvia ragione che tutti i diritti derivanti dal contratto d'impiego giornalistico sono disciplinati dal contratto stesso, per il quale a chi è licenziato, non per colpa propria, qualunque sia il motivo che determini l'Amministrazione, è riconosciuto solo il diritto all'indennità speciale.

La rinuncia esplicita alle vacanze fatta per esigenze del giornale non costituisce rinuncia all'equivalente in danaro.

(COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI - Sentenza *Cronaca Prealpina* c. Bonfiglioli - 27 novembre 1928).

Infine circa il conteso diritto del Bonfiglioli alla mensilità per non usufruita vacanza, è da osservare che non ogni rinuncia al congedo obbligatorio importa il diritto all'equivalente in denaro. Ma, attesa la speciale condizione del Bonfiglioli di vice-direttore e redattore-capo per cui fu ritenuta che la sua rinuncia fu imposta dalle esigenze del giornale, considerato che tale convincimento è avvalorato dalla circostanza che i liquidatori con lettera 7 aprile 1928 riconobbero esplicitamente il diritto alla mensilità, questo Collegio non può non rigettare anche in questa parte l'appello.

Il rapporto d'impiego si risolve in base alla situazione giuridica esistente al momento della rottura e non in base a quella dell'inizio, salvo però eventuali diritti acquisiti.

(COLLEGIO DI VENEZIA - Sentenza Gufler c. *Bozner Nachrichten* e altri - 3 novembre 1928).

Sulla pretesa inapplicabilità al Gufler delle norme del contratto di lavoro giornalistico perchè assunto in servizio nel 1921 quando nelle nuove provincie esso contratto non aveva ancora vigore, devesi nella specie fare applicazione delle norme vigenti all'epoca dell'avvenuto licenziamento (15 marzo 1927) trattandosi precisamente di applicare nel caso la legislazione in vigore agli effetti di quel fatto giuridico caratteristico che è il licenziamento, dato che il contratto di lavoro ha un carattere continuativo che non può essere regolato nel suo esercizio dalle norme imperanti nel momento in cui ha avuto principio. Perciò, tenute anche presenti le norme per il Collegio Probivirale annesse al contratto di lavoro giornalistico 1° ottobre 1925, e il fatto che anteriormente al licenziamento è stata emanata la legge sindacale 3 aprile 1926 n. 563, il licenziamento del Gufler giornalista professionista va regolato alla stregua del contratto di lavoro vigente all'epoca del licenziamento.

La pretesa inapplicabilità del contratto giornalistico al Gufler, ricavata dal fatto che all'epoca del licenziamento il quotidiano *Bozner Nachrichten* era stato soppresso non ha fondamento, in quanto che il Gufler ha prestato la sua opera di giornalista del 1921 in poi presso l'editore di un giornale quotidiano ed agli effetti dell'applicazione dell'art. 1 del contratto 1° ottobre 1925, è certamente bastevole che la prestazione del lavoro giornalistico sia stata fatta per un giornale quotidiano, anche se, nel momento del licenziamento, dall'azienda giornalistica dell'editore il quotidiano sia stato soppresso.

SEZIONE III.

PRIME SENTENZE
DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO

Completiamo il « Massimario » colla pubblicazione delle prime sentenze emanate dalla Magistratura ordinaria, Sezione del lavoro, in controversie derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro giornalistico.

G. D.

1.

Le ricevute a saldo sono nulle quando contengano rinuncia a diritti economici sanciti dalla legge o dal contratto collettivo. - Legittimità dell'intervento del Sindacato. - La professionalità dei giornalisti determinata dal Sindacato Nazionale ha pieno riconoscimento giuridico.

(TRIBUNALE DI GENOVA - Sentenza Cattaneo e Sindacato ligure giornalisti c. *Agenzia Stefani*).

SENTENZA nella causa promossa da *Cattaneo Andrea*, giornalista residente a Milano, attore proc. avv. Enzo Ghibellini;
Sindacato Ligure Giornalisti, interveniente, in persona del Segretario Virgilio Semino, proc. avv. Remigio Girardi,
contro *Agenzia Stefani*, sede di Genova in persona del Presidente gr. uff. Manlio Morgagni, proc. avv. Oscar Castello.

Chiamata la causa all'udienza Presidenziale delli 6 aprile 1929, e presentate le comparse nei termini di legge, l'assegnazione a sentenza avveniva all'udienza delli 16 aprile stesso. Il procuratore avv. Ghibellini per l'attore suo cliente chiese e conchiuse:

Piaccia al Tribunale Ill.mo Sezione controversie individuali del lavoro, reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, con sentenza provvisoriamente esecutiva; dichiarata nulla e di nessun effetto la quietanza liberativa 30 novembre 1928 rilasciata da Cattaneo Andrea all'Agenzia Stefani, condannare quest'ultima in favore del primo a pagare prontamente la somma di lire diciannovemila seicentosette e centesimi settantacinque (L. 19.607,75) con gli interessi morativi 5% dalle singole scadenze al totale soddisfo e con la rifusione delle spese e competenze.

In subordine, e nel caso fosse accoglibile, la domanda del Sindacato Fascista Giornalisti in ordine al mancato versamento contributo fondo Previdenza, ridurre la domanda del Cattaneo da lire 19.607,45 a lire 19.175,50 condannando la Agenzia Stefani a pagargli prontamente quest'ultima con gli interessi *ut supra*.

In questa ipotesi condannare la Agenzia Stefani a pagare al Sindacato suddetto il contributo obbligatorio pel fondo di previdenza, mandando al Sindacato stesso a farne prontamente il versamento allo Istituto Nazionale di Previdenza per i giornalisti.

E ciò sempre con la rifusione delle spese, competenze ed onorari di difesa. Salvi altri diritti.

Il proc. avv. Oscar Castello per l'Agenzia Stefani chiese e conchiuse: Piaccia al Tribunale Ill.mo Sezione speciale per le controversie individuali del lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, reietta:

1) Dichiarare inammissibile e quindi respingere l'intervento del Sindacato Ligure Giornalisti.

2) In via principale — dichiarare inammissibile e infondato il ricorso del signor Andrea Cattaneo respingendo tutte le domande con la condanna delle spese tutte del giudizio.

3) In via subordinata — ammettere il seguente capitolo di prova testimoniale:

« Vero che il lavoro compiuto dal signor Andrea Cattaneo presso la Stefani si limitò sempre alla recezione telefonica, alla ricopiatura e alla distribuzione dei bollettini dei vari servizi commerciali della Stefani, contenenti le quotazioni di borsa, e dei vari mercati ».

L'avv. Remigio Girardi pel Sindacato Giornalisti chiese e conchiuse:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, Sezione speciale controversie individuali del lavoro, con sentenza provvisoriamente esecutiva, nonostante gravame, e reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione dichiarare:

a) essere legittimo e conforme a legge l'intervento del Sindacato Giornalisti Liguri, nella presente controversia;

b) condannarsi l'Agenzia Stefani ai danni verso il Sindacato per la violazione del contratto d'impiego di Categoria, e ciò a' sensi dell'art. 10 Legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) ridursi le domande del signor Andrea Cattaneo nella misura sopra specificata, liquidandogli tutte le indennità da lui richieste in ragione di lire millequarantadue e centesimi cinquanta (L. 1042,50) mensili a decorrere dal maggio 1928;

d) condannarsi l'Agenzia Stefani a pagare al Sindacato Giornalisti Liguri il contributo Sindacale in ragione di lire 0.333 ogni cento lire pagate o da pagarsi al Cattaneo a sensi dell'art. 9 R. D. 24 febbraio 1927, n. 241 nonchè al contributo integrativo in ragione di lire trenta annuali a sensi dei Decreti Ministeriali 14 e 19 luglio 1927, e così complessivamente lire centotrentadue e cent. nove.

E condannarsi l'Agenzia Stefani a versare al Sindacato Ligure Giornalisti lire quattrocentotrentuna e cent. 95 e cioè il 2 per cento su tutte le somme pagate o da pagarsi per i venti mesi di servizio prestato dal Cattaneo presso l'Agenzia Stefani, mandando per queste somme il Sindacato a versarle all'Istituto di Previdenza dei Giornalisti a sensi dell'art. 23 del contratto collettivo di categoria 5 marzo 1928.

Condannarsi l'Agenzia Stefani alle spese e competenze tutte del presente giudizio.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso in data 26 gennaio 1929 Andrea Cattaneo, giornalista, esponeva all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova che con telegramma 20 marzo 1927 il dottor Cobor, ispettore generale dell'Agenzia Stefani lo chiamava dalla Spezia assumendolo presso l'Agenzia affidandogli lavori di carattere eminentemente giornalistico, con uno stipendio di lire seicento che egli accettò per la imperiosa necessità e con promessa di eccellente sistemazione economica; che successivamente, di fronte ai suoi reclami, l'Agenzia Stefani negò sempre l'applicazione del contratto di lavoro ed anzi lo denunziò come semplice impiegato privato al Sindacato Nazionale dei giornalisti che ordinò la sua cancellazione dai ruoli del Sindacato, ma avendo il Cattaneo presentato ricorso, il Sindacato Nazionale ordinò la reiscrezione del Cattaneo al Sindacato giornalisti e la applicazione del contratto di lavoro, che alle richieste del Cattaneo, la Stefani lo licenziò pagandogli solo la somma di lire millecottocentosettantacinque, che egli stretto dal bisogno, accettò rilasciando quietanza a saldo. Ciò premesso il Cattaneo chiedeva la liquidazione di tutte le indennità a lui spettanti complessivamente in lire ventiduemila quattrocento sessan-

tatre (L. 22.463), in base allo stipendio di L. 1100, detratte solo lire 1875 da lui già percepite, con gli interessi e vittoria di spese. Con ricorso in data 8 aprile 1929 il Sindacato Ligure Giornalisti, in persona del suo Segretario Virgilio Semino interveniva spontaneamente in causa, chiedendo che fosse riconosciuto e dichiarato legittimo il suo intervento, condannandosi l'Agenzia Stefani ai danni verso il Sindacato per violazione del contratto di impiego, ai fini dell'art. 10 legge 3 aprile 1926, n. 562: che le domande del Cattaneo fossero ridotte in base ad uno stipendio che dal maggio 1928 doveva essere di lire 1042,50 e non L. 1100, che fosse condannata l'Agenzia Stefani a pagare al Sindacato Giornalisti Liguri il contributo Sindacale ed il contributo integrativo ed a versare il 4 per cento su tutte le somme pagate e da pagare al Cattaneo, mandando il Sindacato a versarle all'Istituto di Previdenza dei Giornalisti a sensi dell'art. 23 del contratto collettivo di categoria 5 marzo 1928, con vittoria di spese.

Contestatasi la lite, l'Agenzia Stefani nei confronti del Sindacato Ligure Giornalisti chiedeva fosse dichiarato inammissibile e respinto l'intervento, sia perchè irritualmente proposto, sia dal punto di vista sostanziale trattandosi di rapporti di semplice contratto di impiego privato. Chiedeva la designazione di due esperti.

In merito al ricorso del Cattaneo obbiettava che le funzioni a lui affidate non ebbero mai carattere giornalistico, che in ogni modo la ricevuta a saldo da lui rilasciata rendeva inaccoglibile ogni ulteriore domanda. In subordine chiedeva la ammissione di un capitolo di prova per testi per stabilire le mansioni del Cattaneo.

Il Cattaneo non si opponeva allo intervento del Sindacato, rispondeva che non si tratta di una transazione del resto non ammessa dalla legge, ma di ricevuta a saldo da considerarsi nulla perchè contraria alle disposizioni in materia, che le sue mansioni di natura giornalistica, come ebbe a giudicare il Sindacato Nazionale dopo opportuna inchiesta, dichiarava di limitare le sue richieste secondo le osservazioni del Sindacato sia relativamente allo stipendio, sia al mancato versamento al fondo di Previdenza.

Il Sindacato a sua volta rispondeva di aver seguito la procedura prescritta dalla legge; che il suo interesse era evidente sia dal lato soggettivo, per difendere il diritto riservatole dalla legge di riconoscere quali persone abbiano diritto di consociarsi e per richiedere il pagamento del contributo sindacale, sia dal lato soggettivo per la tutela delle persone iscritte nell'albo e delle clausole del contratto di lavoro giornalistico, perciò insisteva nelle conclusioni già prese in ricorso.

Il Tribunale assegnò la causa a sentenza.

IN DIRITTO

Sentiti gli esperti nelle loro osservazioni, il Collegio considera che l'Agenzia Stefani si oppone all'intervento del Sindacato per una ragione di forma, non essendo stato a suo parere l'intervento proposto ritualmente e per una ragione di sostanza trattandosi di controversia di impiego privato, alla quale il Sindacato non ha nè veste nè interesse ad intervenire.

L'una e l'altra eccezione pare evidentemente infondata: invero se pur il Sindacato fosse tenuto alla osservanza dell'art. 8 R. D. 26 febbraio 1928, non si ravvisa in qual modo possa sostenersi avere egli contravvenuto a detto articolo. Questo stabilisce infatti che l'intervento si propone mediante ricorso da depositarsi insieme con gli atti e documenti su cui si fonda presso la Cancelleria della Pretura o del Tribunale, che lo notifica d'ufficio ai sensi dell'art. 7 e poichè la parte ha diritto di intervenire in giudizio in ogni stato e grado della causa, il Sindacato presentò al Cancelliere il suo ricorso alla prima udienza (sei aprile) stabilita dal Presidente per la comparizione delle parti; di tale ricorso venne immediatamente rilasciata copia ai procuratori dell'Agenzia Stefani e del Cattaneo che ne rilasciarono ricevuta, sia pure con riserva da parte della Stefani ed il Presidente fissò per tutti il termine cui dovevano essere depositati atti e documenti, rimettendo le parti alla udienza del 16 aprile. Non si ravvisa pertanto come la Stefani possa dolersi che siano

stati lesi i suoi diritti di difesa, in dipendenza di una irritualità che invece non esiste.

Nè può convenirsi che in ogni caso l'intervento del Sindacato sia inammissibile trattandosi di controversia individuale, cui il Sindacato dovrebbe rimanere estraneo. *Osservasi innanzi tutto che il fatto solo che nella presente causa si disputa tra il Cattaneo e la Stefani circa le mansioni del Cattaneo e del suo diritto ad essere iscritto per le mansioni medesime al Sindacato con la conseguente applicazione del contratto di lavoro, giustifica il diritto di intervenire in causa del Sindacato che per la sua natura speciale è preposto alla tutela delle persone iscritte nell'albo ed alla applicazione delle clausole del contratto di lavoro giornalistico*; ma a questo interesse soggettivo nel quale deve pure comprendersi anche l'interesse patrimoniale diretto ad ottenere dalla Stefani il pagamento del contributo sindacale ed integrativo e di previdenza stabiliti da apposita legge, se ne aggiunge nel caso attuale anche un *altro più specifico e soggettivo diretto ad impedire che dalla Stefani sia disconosciuto il diritto che ad esso Sindacato è riservato per legge, di determinare e riconoscere quali persone abbiano i requisiti per consociarsi: invero se dovesse ammettersi che l'apprezzamento soggettivo ed interessato di un singolo potesse invalidare i giudizi del Sindacato, tutta l'attuale organizzazione sindacale dello Stato corporativo fascista verrebbe ad essere scossa nei suoi principi fondamentali, urtando contro la supremità del Sindacato legalmente riconosciuta sopra i soci e sopra i terzi, per il quale potere egli è solamente soggetto alla vigilanza ed alla tutela dello Stato.* Nel caso che ci occupa il Sindacato Nazionale emise il suo giudizio sulla natura giornalistica delle mansioni espletate dal Cattaneo presso l'Agenzia Stefani ed al suo conseguente diritto di essere iscritto all'Albo e nel Sindacato col trattamento previso dal contratto di lavoro giornalistico, e poichè tale giudizio è disconosciuto dall'Agenzia Stefani, la quale insiste nell'affermare, fino al punto di dedurre a prova che il Cattaneo aveva presso di lei mansioni di semplice *impiegato privato* e non certo giornalistiche, giustamente e fondatamente intervenne il Sindacato nella controversia per tutelare il proprio potere di autodeterminazione: conseguentemente respingendosi queste prime eccezioni della Stefani, deve dichiararsi legittimo l'intervento del Sindacato nella presente causa. Contro il Cattaneo sostiene la Stefani che egli non esercitava funzioni giornalistiche; si osserva in proposito che il Cattaneo era iscritto, come risulta dalla lettera in atti e dalle dichiarazioni del Sindacato, al Sindacato Giornalisti milanesi all'epoca in cui (marzo 1927) venne assunto dalla Stefani in Genova ed in seguito al suo trasferimento fu iscritto all'albo ed al Sindacato Giornalisti Liguri.

La Stefani ottenne la cancellazione del Cattaneo dall'albo e dal Sindacato affermando di aver assunto il Cattaneo, come un *impiegato privato* ed in seguito alle proteste del Cattaneo fu eseguita una inchiesta dal Sindacato Nazionale, in seguito alla quale il Segretario Generale in data 2 luglio comunicava al Segretario del Sindacato Fascista dei Giornalisti Liguri che « dal momento che il Cattaneo esplica funzioni *redazionali* avrà *integralmente* i suoi diritti derivanti dal contratto di lavoro mediante la semplice iscrizione nello albo professionale ». Nè contro questa decisione presentò ricorso la Stefani al Ministero delle Corporazioni, come a lei ne dava diritto l'art. 2 del Cap. del R. Decreto 24 febbraio n. 241, dimostrando implicitamente e chiaramente di accettare il giudizio medesimo, concetto questo *riaffermato* dalle sue conclusioni dalla Stefani, la quale espressamente dichiara *di non intendere minimamente di impugnare il deliberato sindacale*, pure insistendo nel diritto di porre una questione di un diritto privato per un rapporto che è sorto, si è svolto fino alla fine ed è stato riconosciuto dalla stessa interessata come un rapporto di diritto privato e regolato dalla legge del 1924; la contraddizione e la inconsistenza di tale difesa è talmente manifesta che non è il caso di fermarsi a discuterla, osservandosi solo che se la Stefani non ricorse contro la deliberazione del Sindacato, nè intende oggi minimamente *impugnarla*, si presenta inevitabilmente infondata ogni sua ulteriore eccezione in proposito.

Nè infatti eccezione alcuna è possibile di fronte al giudizio del Sindacato Nazionale, *che per la sua natura eminentemente pubblica e superiore alle parti litiganti, regolatrice dei rapporti dei suoi associati e tutelatrice dei rapporti fra i consociati ed i terzi*, fornisce al Collegio, con la sua deliberazione, la prova

migliore e più indiscutibile, non solo delle qualità del Cattaneo di *giornalista professionista*, ma delle sue mansioni di *redattore* presso la Stefani, che lo adibì con le funzioni della *trasmissione di notiziario commerciale e finanziario* come rilevasi dalla lettera 30 novembre 1927 dalla stessa Stefani diretta al Cattaneo.

Nè può validamente obbiettarsi dalla Agenzia Stefani che in ogni caso non sono a lei applicabili i contratti di lavoro giornalistico 13 luglio 1925 e 5 marzo 1928, non essendo essa *azienda giornalistica*, ma ausiliaria, trattandosi di una agenzia di informazioni, tanto vero che nel novembre 1928 le venne riconosciuta dal Ministero delle Corporazioni il diritto di essere inquadrata nell'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali.

L'osservazione non regge di fronte al fatto che in data 11 giugno 1926 come risulta dal documento in atti, il Presidente della Agenzia Stefani stipulò col Consigliere delegato della Federazione Nazionale Fascista Giornalisti Italiani, una speciale *convenzione* a rogito del notaro Russo Ajello di Roma, in virtù della quale veniva applicato ai *redattori* della Agenzia Stefani il contratto di lavoro stipulato il 1° luglio 1925, andato in vigore il 1° ottobre del 1925, e poichè i successivi contratti di lavoro 15 novembre 1927 e 5 marzo 1928 stipulati agli effetti di procedere al perfezionamento giuridico del contratto 13 giugno 1925, non fecero che riconfermare il contenuto di detto contratto specialmente riguardo alle indennità spettanti ai giornalisti professionisti, basta in ogni caso l'applicazione del contratto suindicato 13 luglio 1925 nei confronti del Cattaneo il quale ne ha diritto essendo stato riconosciuto come *redattore* dal Sindacato Nazionale, per far ritenere legittime e giustamente fondate le sue richieste.

Il sostenere poi, come fa la Stefani, che pur riconoscendosi al Cattaneo questo diritto, non può ad ogni modo negarsi alle parti il diritto di aver voluto derogare al contratto medesimo è il disconoscimento più errato ed ingiusto del contegno tenuto dal Cattaneo il quale dimostrò sempre ed insistentemente, come risulta dalle lettere in atti, la volontà sicura e decisa di voler essere considerato e trattato secondo il contratto di lavoro giornalistico.

D'altra parte non può essere di ostacolo all'accoglimento delle richieste attrici la ricevuta a saldo rilasciata dal Cattaneo alla Stefani dopo il suo licenziamento.

Innanzi tutto è intuitivo in quali condizioni di spirito dovesse trovarsi il Cattaneo licenziato ingiustamente ed improvvisamente, nella necessità di rimborsare alla Stefani la somma di L. 1050, già anticipatagli, e di provvedere ai bisogni più urgenti della famiglia; la circostanza di avere egli affermata nella quietanza del 30 novembre 1928 la qualità di *impiegato* contro la quale aveva sempre energicamente protestato durante il servizio, e ciò alla distanza di otto giorni dall'aver ricorso con lettera 22 novembre 1928 al Segretario Sindacale Giornalisti; contro « *la mala fede e la indegnità del provvedimento preso dalla Stefani* » mentre sei giorni dopo la ricevuta stessa, il Cattaneo con ricorso in data 6 dicembre 1928 diretto al Sindacato Nazionale protestava per la indennità non riconosciutagli dalla Stefani, dimostra in quale misura la sua volontà sia intervenuta nel sottoscrivere la ricevuta a saldo, che evidentemente egli firmò per lo stato di necessità in cui si trovava di riscuotere sia pure le misere 825 lire! In ogni modo, anche indipendentemente da ciò. *la suddetta ricevuta dovrebbe essere dichiarata nulla e di nessun valore, contenendo essa una palese rinuncia ai diritti ben maggiori che al Cattaneo spettavano in dipendenza del contratto di lavoro giornalistico, mentre tutte le disposizioni di legge* (art. 17 legge 18 marzo 1926, n. 562; art. 26 R. D. 26 febbraio 1928, n. 471; art. 10 legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla Disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro) *e più precisamente anche l'art. 2 del contratto di lavoro giornalistico 13 luglio 1925 e 5 marzo 1928, comminano la nullità di ogni fatto contrario alla legge allo scopo di evitare che i supremi interessi della patria nasceuti da chi offre il lavoro e dai lavoratori non siano vulnerati dagli uni e dagli altri per interesse proprio, mentre è invece necessario che l'azione di essi sia concorde nell'interesse di una delle supreme finalità dello Stato.* Conseguentemente il Cattaneo ha il diritto di sentire condannare l'Agenzia Stefani a pagargli la differenza tra lo stipendio da lei pagato effettivamente durante il servizio e lo stipendio minimo che avrebbe dovuto pagare in virtù del contratto di lavoro giornalistico, l'indennità fissa di sei mesi di stipendio (art. 16 n. 4 contratto di lavoro 13 luglio 1925), l'indennità di servizio di due

mesi di stipendio (art. 16, primo cap.), la tredicesima mensilità dell'anno 1927 e sette dodicesimi di detta mensilità per il 1928 (art. 14) la indennità di 40 giornate di periodo feriale non usufruite negli anni 1927 e 1928 ed il rimborso della quota di assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia.

Il Cattaneo e il Sindacato chiedono la liquidazione delle indennità suddette in base allo stipendio minimo di L. 1100 fino al maggio 1928 ed in L. 1042,50 da quest'epoca fino al giorno del licenziamento, ma in realtà manca la prova che tali effettivamente fossero i minimi di stipendi cui si riferisce, senza specificarli, l'art. 16 del contratto 13 luglio 1925 e pertanto è necessario mandare all'attore a fornire nei modi di legge detta prova, come pure la prova relativa alla richiesta indennità di trasferta da Spezia a Genova che il Cattaneo afferma essergli stata promessa ed il diritto al doppio stipendio nel periodo feriale.

Deve pure affermarsi il diritto del Sindacato ad ottenere la condanna della Stefani al pagamento del contributo sindacale in ragione di lire 0.333 ogni cento lire pagate o da pagarsi al Cattaneo ai fini dell'art. 9 R. D. 24-2-1927, il contributo integrativo ai sensi dei decreti ministeriali 14 e 19 luglio 1927 ed il 2 per cento per tutte le somme pagate o da pagarsi per i 20 mesi di servizio pagati dal Cattaneo presso l'Agenzia Stefani, con obbligo fatto al Sindacato dei Giornalisti, in base all'art. 23 del contratto collettivo di categoria 5 marzo 1928. Non è possibile però stabilire presentemente il *quantum* complessivo di tali contributi, dipendendo essi dall'accertamento del minimo di stipendio di cui il Cattaneo doveva usufruire.

Non può invece accogliersi la domanda per danni avanzata dal Sindacato verso la Stefani dipendenti dalla lesione, « *per l'arbitrario contegno della Stefani* » in quanto che non è dimostrato se e quali danni il Sindacato abbia effettivamente risentito.

Ritenuto che il giudizio sulle spese deve essere riservato all'esito definitivo della causa.

Per questi motivi, il Tribunale di Genova - Sezione Speciale - sentiti gli esperti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara legittimo l'intervento del Sindacato Giornalistico Ligure nella presente controversia.

Manda all'attore Cattaneo Andrea a provare nei modi di legge la misura dello stipendio minimo cui egli aveva diritto durante il periodo di servizio da lui prestato presso l'Agenzia Stefani, nonchè il diritto alla richiesta indennità di trasferta da Spezia a Genova ed al doppio mensile nel periodo feriale.

Riserva il giudizio sulle spese all'esito definitivo della lite.

Così deciso in Genova il 19-4-1929-VII — F.to: *Leampora - Mannetti - Chiarini - Butt, Cancelliere.*

2.

Del rispetto dei diritti acquisiti dai giornalisti cancellati dall'elenco contrattuale.

(Tribunale di Napoli - Sentenza Petriccione c. *Mezzogiorno*).

SENTENZA nella controversia tra *Diego Petriccione*, rappresentato dal procuratore Giuseppe Serrillo, con cui domicilia nello studio dell'avv. Domenico Papa, che lo difende, alla piazza Amore, 2, e *Società Editrice Mezzogiorno* in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Vincenzo Tecchio, rappresentato dal Procuratore legale Mario Gritti e con questo domiciliato elettivamente presso lo studio dell'avvocato difensore comm. Mario Miletto al Largo S. Giuseppe dei Nudi, 77.

CONCLUSIONI

Per l'attore si è conchiuso:

In accoglimento della domanda spiegata da Diego Petriccione contro la Società Mezzogiorno, condannare quest'ultima in favore di esso Petriccione al pagamento delle seguenti somme:

a) lire 5010, ammontare di sei mensilità di indennità fissa computate sulla base del Contratto giornalistico e dello stipendio mensile di lire 771 aumentato del dodicesimo di doppia mensilità di fine d'anno, cioè di lire 64, pari a lire 835;

b) 25.885,00, pari a 31 mensilità per 31 anni di servizio prestato;

c) lire 320 per cinque dodicesimi della tredicesima mensilità 1928; lire 771 per ferie non usufruite, fino alla complessiva somma di lire 31.986,00;

d) agli interessi sulla somma suddetta ed alle spese del presente giudizio, compresi onorari e compensi.

Il tutto con sentenza munita di clausola e salvo ogni diritto, ragione ed azione specie in ordine alla previdenza ed alla mancata assicurazione.

Napoli, 8 ottobre 1928.

F.to: avv. *Giuseppe Serrillo.*

E con postilla: Voglia condannare in ogni caso sulla scorta del Contratto giornalistico il *Roma* al pagamento dell'indennità fissa e mobile computandola per il periodo 1914-1928, rinviando all'esito la pronunzia per la restante anzianità e ammettendo il Petriccione a provare con testi:

a) che tranne breve periodo di prova, il Petriccione è stato sempre regolarmente retribuito, sia pure in esigua misura;

b) che il *Roma* non ha mai tenuto contabilità in regola specie per gli stipendi ai redattori che venivano pagati « pro manibus » dal sig. Lioy agli stessi.

Con la condanna in ogni caso del *Roma* a tutti gli accessori, spese e compensi. E salvo ogni altro diritto.

Napoli, 14 gennaio 1929.

F.to: avv. *Serrillo.* Proc.

Per la Società convenuta si conchiude:

1) dichiarare che il comm. Petriccione non è, e non è mai stato giornalista professionista, per mancanza dei requisiti voluti per tale qualifica.

Subordinatamente e salvo gravame qualora l'on. Tribunale volesse ritenere il Petriccione giornalista professionista, dichiarare la propria incompetenza per materia, essendo devoluta in tale caso la risoluzione della presente controversia al Collegio probivirale giornalistico.

Sempre in linea subordinata e salvo gravame, ammettere la conchiudente Società a provare con testimoni la inesistenza e la inapplicabilità dei cosidetti « usi di piazza », indicati ex adverso, così come recentemente ha stabilito la Magistratura del Lavoro della 10.ª Corte di Appello di Napoli.

Far diritto a tutte le altre conclusioni prospettate con la ricordata nostra comparsa e postilla del 18-2-1929 - *salvis juribus.*

Avv. *Mario Miletto* - Avv. *Mario Gritti.*

IN FATTO

Con atti 26 maggio e 23 giugno 1928 Diego Petriccione convenne avanti a questo tribunale la Società Editrice *Mezzogiorno* allo scopo di ottenerla condannata con sentenza provvisoriamente esecutiva a favore delle spese, al pagamento della somma di lire 31.986, a titolo di indennità di licenziamento dovutagli a norma del Contratto di lavoro giornalistico, quale ex redattore del giornale *Roma* dal 1928 e gerente del settimanale *Roma della Domenica,* al 12 maggio 1928, data quest'ultima in cui la Società Editrice convenuta, proprietaria dei giornali *Roma* e *Roma della Domenica,* aveva creduto di esonerarlo dalle indicate funzioni di redattore e di gerente.

Contestata la lite, la causa ebbe vari rinvii e per ultimo all'udienza dell'8 aprile 1929; ma essendo nel frattempo entrato in applicazione il R. D. 26 febbraio 1928 n. 471 che stabilisce per le controversie di specie la competenza di questa speciale Sezione del Lavoro il Petriccione, con ricorso del 16 aprile, si è fatto a richiedere allo stesso la pronunzia sulla domanda come sopra libellata e la causa all'udienza dell'11 giugno corr., dopo ampia discussione orale è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni sopra riferite.

OSSERVA IN DIRITTO

Che si contesta dalla convenuta l'applicabilità, a favore del Petriccione, delle norme del Contratto di lavoro giornalistico vigente all'epoca del licenziamento, come di ogni altro precedente, per non rivestire egli la qualità di giornalista professionista.

Pur riconoscendo, in fatto, che il Petriccione abbia per lungo tempo esplicato opera di redattore teatrale ed artistico del giornale *Roma* e tenuta la gerenza del settimanale *Roma della Domenica,* dalla sua fondazione, rileva essa ed oppone che l'attore contemporaneamente ebbe a svolgere attività professionali concorrenti che lo posero, tanto subiettivamente che obbiettivamente, al di fuori della nozione qualificativa di giornalista professionista e quindi al di fuori dei presupposti della legge del Contratto.

Per una appropriata risoluzione della controversia devesi rilevare altresì che è pacifico avere il Petriccione sempre fatto parte dell'albo contrattuale dei giornalisti e che si dimostra esserne egli stato radiato nei primi mesi del 1928, con effetto dal giorno della pubblicazione dell'albo professionale formato a seguito ed in applicazione del contratto di lavoro giornalistico del marzo 1928, giusta attestazione del Segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti. Tali gli elementi di fatto e le posizioni di diritto sui quali il Collegio è chiamato a giudicare. Deve anzitutto escludersi da valutazione diretta, il contratto collettivo del 5 marzo 1928 sebbene il licenziamento sia avvenuto in epoca posteriore alla sua pubblicazione, giacchè non si contesta e non è dubitabile che il licenziamento ritragga la sua efficacia causale di determinazione al provvedimento di radiazione dall'Albo, emesso in virtù dei poteri di cui all'art. 5 del Contratto di lavoro dell'ottobre 1925 dalla competente Commissione.

La coincidenza meramente temporale della radiazione e della entrata in vigore del contratto collettivo del 1928, non dirime l'indipendenza degli atti e momenti giuridici. Il rilievo potrebbe, dal punto di vista sostanziale, apparire incoerente o superfluo per la medesimezza, anche letterale, delle norme regolatrici della controversia, così nei contratti del 1919 e del 1925, che del 1928; ma tale non è, ove si abbiano presenti il sistema economico e giuridico nel quale i detti contratti rispettivamente si inquadrano e le dispute, non meramente teoriche e dottrinali, che si sono accese sulla natura giuridica di contratto collettivo di diritto corporativo di contro a quello di diritto comune, e propriamente sul punto che il primo sia da considerarsi un contratto, ovvero un regolamento legale, pel quale esso avrebbe, secondo la plastica rappresentazione del Carnelutti, il corpo del contratto e l'anima della legge, e, secondo altri, il carattere di atto complesso o atto d'accordo, preordinato non ad assumere obbligazioni contrapposte, ma a dar vita ad un atto giuridico unitario, con impronta pubblicistica. E ciò al fine di determinare positivamente i criteri di interpretazione che per i contratti, a norma dell'art. 1316, devono ritrarsi all'intenzione dei contraenti, completandosi con gli usi e con l'equità, nel mentre per la legge l'art. 3 delle disposizioni preliminari detta il criterio della letteralità e della analogia coi principi desunti dalle sue norme.

L'interesse teorico della disputa, escluso che torni deducibile nella controversia il contratto collettivo del marzo 1928, vien meno per gli altri contratti di lavoro stipulati anteriormente alla legge del 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro; non essendo configurabile per essi quella diversità tra autori e subietti passivi del comando nella quale il Carnelutti scorge la ragione dell'identificazione del regolamento legale nei contratti collettivi di Diritto corporativo. Per quelli invece di diritto comune, e tali devono considerarsi i contratti di lavoro giornalistico del 1919 e del 1925 quale che sia la loro origine e causa, procedano essi dalla concentrazione di energie volitive individuali o costituiscano piuttosto l'espressione del volere di una collettività differenziata, operanti l'una e l'altra in una determinata cerchia di rapporti e di responsabilità, non comitante insieme alla ragione contrattualistica della interpretazione, che è pedissequo e concomitante insieme alla ragione contrattualistica della costituzione e della esecuzione.

Ciò posto e considerato che a titolo della domanda sia il regolamento contrattuale del rapporto espresso dai contratti di lavoro del 14 dicembre 1919 e del 16 luglio 1925, potrebbe non riuscir disutile ai fini della determinazione

della *voluntas contrahentium*, seguire di essi il processo di formazione dai primi incerti tentativi di intervento legislativo (progetto Luzzatti del 1902, progetto Fani del 1910, alle convenzioni di lavoro del 7 giugno e 17 dicembre 1911, dell'8 e 29 aprile 1913 fino alla formulazione del 1919 e a quella, ancor più vasta ed organica, del 1925) per poi attraverso i ritocchi e gli ampliamenti adottati nel 1926-27-28 dal Sindacato Nazionale Fascista mercè del nuovo clima storico e della nuova civiltà giuridica del lavoro, per venire all'attuale forma statutaria del Contratto collettivo del marzo del 1928; mostrare come il criterio della professionalità, coevo al processo di industrializzazione degli organismi editoriali, fosse dapprima sentito come una razionale necessità d'individuazione nei quadri della vita, lato sensu, politica, per rendere il giornalismo, abbandonato un tempo in larga parte ad improvvisazioni non sempre geniali e bene spesso estemporanee o marginali alle più diverse attività di lavoro, la dura milizia di temperamenti consapevoli, e dare ad esso un'anima e un volto inconfondibile nella gara delle attività pubbliche al servizio della Nazione; ma come non potesse raggiungersi tale intento se non operando nel reale e quindi con quella gradualità di adattamenti e di realizzazioni successive che è una legge della vita sociale non meno che della natura.

L'indagine suggestiva allontanerebbe però troppo dal tema contenzioso, e però, rilevando dal complesso delle norme regolatrici del rapporto quelle che direttamente interessa di esaminare, cioè quella che disciplina la professionalità, notasi che la medesima ebbe la prima affermazione nel Contratto del 1919.

Nell'art. 4 fu infatti stabilito: « Agli effetti della presente convenzione sono giornalisti professionisti coloro che almeno da sei mesi facciano del giornalismo la professione unica retribuita e che appartengano ad una Associazione di stampa federata, e più precisamente direttori politici, redattori capi ed ordinari, cronisti, corrispondenti, aiuto corrispondenti, collaboratori fissi, stenografi, reporters e quei redattori che abbiano funzione di correttori, di reporters fotografi e di disegnatori ».

E nell'art. 20, obbedendo alla impreteribile necessità di dare uno stato giuridico anche ai giornalisti che non rientravano nella categoria dei giornalisti professionisti, prevista e disciplinata dal contratto, si convenne e dettò: « Le disposizioni della presente convenzione (le quali hanno valore esclusivo per i giornalisti definiti dall'art. 4) si applicano in via assolutamente transitoria a tutti quei giornalisti che alla data della presente convenzione e stipulazioni aggiuntive, sono considerati giornalisti professionisti ».

Nel contratto del 1925, all'art. 4 fu ripetuto quanto trovavasi enunciato nel corrispondente art. 4 del Contratto 1919, aggiungendosi nel capoverso: « Perderanno tutti i diritti sanciti dal presente contratto coloro che cessino di fare del giornalismo la professione unica retribuita ».

Nell'art. 5 fu disposta la creazione di un Albo contrattuale dei giornalisti professionisti, trovantisi nelle condizioni stabilite dall'articolo precedente, e di una Commissione paritetica che dovesse provvedere all'aggiornamento dell'albo. Con una disposizione transitoria infine fu stabilito: « I giornalisti tutelati dal contratto di lavoro 14 dicembre 1919, che vengano esclusi dall'Albo completato secondo il disposto di cui all'art. 5, avranno facoltà, entro quattro mesi dall'andata in vigore della presente convenzione, di chiarire la propria situazione o mettendosi nelle condizioni volute dall'art. 4 col rinunziare ad ogni attività accessoria estranea al giornalismo, o chiedendo la risoluzione del contratto »; e nell'ultimo capoverso si dispose: « I giornalisti i quali saranno posti nelle condizioni di far valere i loro diritti entro i quattro mesi di cui sopra, potranno ricorrere ai collegi dei Probiviri fino a quindici giorni dopo lo spirare dei quattro mesi ».

Nel contratto infine del 1928, ripetendosi il contenuto normativo degli articoli 4 e 5 del precedente contratto, fu all'art. 5 disposto che una Commissione paritetica di quattro membri avrebbe provveduto all'aggiornamento ed alla revisione dell'elenco contrattuale dei giornalisti professionisti. Niuna speciale disposizione transitoria fu concordata per i giornalisti non professionisti; ma nei verbali di discussione fu espressamente dichiarato, e può apparire superfluo, dai rappresentanti autorizzati dalle associazioni contraenti, che la nuova convenzione non distruggeva o menomava i diritti già acquisiti col precedente contratto.

Notevole nelle richiamate disposizioni dei contratti, così del 1919 che del 1925, è che gli stessi, pur dando del giornalismo professionale la definizione più propria e mediante la validità e la efficacia della convenzione alla tutela della posizione economico-giuridica dei soli giornalisti professionisti, con disposizione transitoria, generale ed illimitata nel contratto del 1919, limitata nel tempo in quello del 1925, attraggono e risolvono in detta regolamentazione la posizione giuridica ed economica anche dei giornalisti che non si trovano nelle condizioni previste nell'art. 4, facendoli così divenire soggetti dei contratti e partecipi delle utilità e dei doveri in essi previsti.

Nel contratto del 1925 questa partecipazione contrattuale è limitata bensì a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della convenzione, ma condizionata esplicitamente all'esclusione dall'Albo, da compilarsi secondo il disposto dell'art. 5, restando per tal guisa confermata e tollerata per gli altri che dall'Albo non fossero esclusi.

Palese si rende in conseguenza che la qualità di parte nel contratto, per il preciso dettato della convenzione, spetti anche ai giornalisti che non abbiano fatto del giornalismo la professione unicamente retribuita, fino al momento della loro radiazione dall'Albo, e che l'appartenenza all'Albo, tra le condizioni concorrenti richieste ad attribuire a qualifica di giornalista professionista, segni nella dialettica del rapporto contrattuale il momento più espressivo della permanenza dei vincoli d'obbligazione, nascoste dalla convenzione, in virtù di una determinazione che trova la sua legge nel patto e nel fatto, inteso quest'ultimo nel valore contingente di un volere contrattuale che è interpretativo della norma, secondo il criterio di ermeneutica che per i contratti, siano essi individuali o collettivi, prescrive l'art. 1316.

Che se voglia ricercarsi la ragione del fatto, essa apparrà evidente ed immediata nell'esigenza di graduare nel tempo e per tempi l'applicazione rigorosa del concetto e del requisito della professionalità del giornalismo, senza sconvolgere o paralizzare una gran parte, forse la maggiore, degli organismi aziendali e senza turbare con danno, le molteplici economie individuali che da detti organismi traevano in gran parte la vita. Si ha spiegazione così del perchè nel contratto del 1919 la qualifica ed il trattamento convenzionale fossero conservati in via transitoria ma senza limitazioni anche ai giornalisti non professionisti, ai sensi dell'art 4, nel contratto del 1925 si creasse una commissione paritetica d'aggiornamento dell'albo contrattuale ed alla stessa si demandasse di esaminare la posizione giuridica degli iscritti ed agli esclusi si concedesse il termine di quattro mesi per optare in favore della carriera giornalistica o delle altre attività professionali esercitate, facendo salvo in tale ultimo caso il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, che implicava « ex necesse » il riconoscimento della sua validità ed efficacia, ed infine nel contratto del 1928 (il richiamo è semplicemente dimostrativo) si demandasse di procedere oltre che all'aggiornamento, alla revisione dell'aggiornamento, alla revisione dell'Albo, con il manifesto intento di escluderne quanti a quella data si trovassero al di fuori della legge del contratto, chiamata per la prima volta ad esplicarsi nell'integrità dei presupposti e del contenuto normativo: procedimento di selezione progressiva che nel suo aspetto di negazione conferma il valore positivo della iscrizione nell'albo come fonte dei diritti contrattuali sanciti in favore degli iscritti e per il solo fatto della inscrizione, di fronte ai quali la radiazione opera come elemento, anche esso contrattuale, di risoluzione del rapporto. Nè sarebbe corretto scorgere, come invece è apparso alla difesa della convenuta, una petizione di principio nel postulare esistente un rapporto del quale la radiazione costituisce la aperta negazione, non solo perchè nella specie non si versa nel campo delle pure categorie logiche del pensiero, nel quale non è possibile la coesistenza dei contrari sul medesimo piano, quantunque anche di essi sia possibile dialetticamente l'unificazione, ma perchè nel campo del diritto la negazione è una entità giuridica che colpisce il rapporto in atto e cioè nella sua capacità di svolgimento, ma non dipende e travolge le utilità che sono col rapporto in relazione di effetto a causa, ne consuma l'esteriorità, non ne pregiudica o vizia l'interiorità che fu a periodi di esso finchè ebbe giuridica esistenza. E però gli effetti della negazione, che risolve, operar debbono « ex nunc e non ex tunc », e risalire al momento della costituzione del rapporto.

Devesi infine rilevare che un diverso giudizio sulla materia controversa

non solo contraddirebbe al fatto, ma varcherebbe quel profondo ed intimo equilibrio che è alla base dell'economia di ogni contratto di indole commutativa, con lo spostarne a tutto beneficio di uno dei contraenti le utilità.

Al Petriccione deve pertanto riconoscersi applicabile il contratto di lavoro giornalistico e dovute a lui le indennità in esso previste in caso di licenziamento.

E' discussione fra le parti dell'anzianità di servizio che l'attore fa risalire al 1898 nel mentre la convenuta la riporta al 1914. Deve disporsi all'uopo il mezzo istruttorio richiesto ed articolato perchè ammissibile in rito e concludente, riservando all'esito di esso di provvedere nel merito anche per quanto attiene alla determinazione dello stipendio-base.

Può accogliersi la domanda di una provvisionale che il Collegio reputa di fissare in lire seimila.

Così decidendo deve essere riservata la pronunzia sulle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale

Uditi i procuratori delle parti, sulla domanda di Diego Petriccione spiegata con atto del 23 giugno 1928 contro la Società Editrice « Mezzogiorno »;

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

Dichiara il diritto del Petriccione a conseguire la liquidazione delle indennità di licenziamento in base al contratto di lavoro giornalistico;

Ammette il Petriccione medesimo a provare, con testimoni, che assunto nel 1898 quale cronista teatrale del *Roma*, tenne questo posto gratuitamente per due o tre anni di prova, ed in seguito fu regolarmente e costantemente retribuito, sia pure in esigua misura, con retribuzione fissa mensile;

Riprova il diritto;

Delega per l'espletamento del mezzo istruttorio il giudice Mainieri, e fissa per l'esecuzione il secondo giovedì successivo alla notifica della presente;

Condanna poi la convenuta Società Editrice « Il Mezzogiorno » al pagamento della provvisionale di lire 6000 in favore del Petriccione;

Riserva ogni altro provvedimento, anche delle spese.

Così deciso in Napoli il dì 11 giugno 1929-VII, nella Camera di Consiglio della Sezione per le controversie individuali del lavoro presso il Tribunale di Napoli, sedente in Castel Capuano dai signori Magistrati come in epigrafe.

— *Emanuele Raguseo - Vincenzo Mazzacane - Mainieri Gennaro*, est. - Il Cancelliere: *Mauro*.

3.

In materia di competenza sulle controversie individuali.

(Tribunale di Roma - Sentenza Pasquali c. *Agenzia Stefani*).

SENTENZA nella causa per controversia individuale del lavoro, promossa con ricorso del 26 aprile 1929, notificata con raccomandata del giorno 1 giugno successivo, iscritta con il numero 252 di fascicolo per l'anno 1929, messa in decisione all'udienza del 26 giugno 1929 - anno VII, e vertente tra *Pasquali Nicola Luciano*, elettivamente domiciliato in Roma nella via Valadier, n. 36, presso e nello studio legale del suo procuratore avvocato Angelo Falasca dal quale viene rappresentato e difeso nella presente controversia in conformità del mandato a lui conferito a mezzo di delega apposta in calce del ricorso, *attore*, contro *Agenzia Stefani*, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione gr. uff. Manlio Morgagni, residente per la carica presso l'*Agenzia Stefani*, in via Propaganda n. 27 ed elettivamente presso lo studio legale del suo procuratore, avvocato Luigi Vaturi, dal quale viene rappresentato e difeso nella presente controversia in dipendenza del mandato a lui conferito a mezzo della delega apposta in calce del ricorso, *convenuta*;

nonchè *Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti di Roma* in persona del comm. Guido Milelli, elettivamente domiciliato in Roma, nella via Nazionale, n. 251, presso e nello studio legale del suo procuratore avvocato Ermanno Funaro, dal quale viene rappresentato e difeso nella presente controversia in conformità del mandato a lui conferito a mezzo della delega apposta in calce del ricorso e mandato speciale in data 22 giugno 1929, atti notaio Russo Aiello e *Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali* in persona del suo presidente conte Delfino Orsi, domiciliato in Torino al Corso Duca d'Aosta, n. 1, ed elettivamente in Roma, al Corso Vitt. Emanuele, n. 229, presso e nello studio del suo procuratore avv. Luigi Zegretti, che unitamente all'avv. Cesare Rivoli di Milano, la difende e rappresenta nella presente controversia in dipendenza del mandato a lui conferito con la procura autenticata il 22 giugno 1929 per atti del notaio Carpani di Milano *intervenienti in causa*.

OGGETTO

Pagamento di somma imposta di indennità.

L'attore, a mezzo del suo procuratore, ha presentato con deduzioni scritte, esibite nel termine di rito, le seguenti

CONCLUSIONI

« Piaccia al Tribunale Eccellentissimo, Sezione speciale del lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare l'*Agenzia Stefani*, in persona del presidente del suo Consiglio di Amministrazione, gr. uff. Manlio Morgagni, al pagamento a favore del Pasquali, della somma di L. 14.825,60 o miglioria dovuta per i motivi di cui al ricorso, oltre gli interessi come per legge, le spese del giudizio, le competenze di procuratore e gli onorari di avvocato.

« Subordinatamente condannare l'*Agenzia Stefani* al pagamento a favore del Pasquali della somma di L. 11.195,60 oltre gli interessi come per legge.

« Nel contempo ammettere il Pasquali a provare per mezzo di testimoni il seguente capitolo:

« Che il Pasquali, nei tre anni di servizio prestato presso l'*Agenzia Stefani*, normalmente non ha usufruito, per esigenza di servizio, del riposo festivo e del riposo settimanale a turno, per modo che ha prestato servizio più del dovuto per circa un mese ogni anno ».

« In ogni caso emanare sentenza provvisoriamente eseguibile nonostante gravame, con riserva di ogni altro diritto, azione e ragione, come per legge.

Roma, 19 giugno 1929 - VII.

Fir.: *Avv. Angelo Falasca.*

La convenuta *Agenzia Stefani*, a sua volta, a mezzo del suo Procuratore, ha presentato, con deduzioni scritte, esibite nel termine di rito, le seguenti

CONCLUSIONI

« L'*Agenzia Stefani* insiste nella eccezione sollevata alla udienza del 17 corrente, domandando altresì la condanna dell'attore Pasquali e del Sindacato intervenuto solidamente alle spese di lite.

« Eccezione sollevata all'udienza del 17 giugno 1929:

« La convenuta *Agenzia Stefani* eccepisce di non essere tenuta all'osservanza del contratto collettivo di lavoro giornalistico 5 marzo 1928, di che nel ricorso, per non avervi partecipato ».

Fir.: *Avv. Vaturi.*

Il Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti di Roma, a sua volta, a mezzo del suo procuratore, ha presentato nel termine di rito le conclusioni seguenti:

« Che piaccia all'Eccellentissimo Collegio dare atto dell'intervento del Sindacato Regionale Fascista dei giornalisti di Roma, il quale chiede ammet-

tersi la liquidazione non sulla base dell'ultimo stipendio mensile effettivamente percepito, ma bensì in base al minimo stipendio di lire 1100 di che alla convenzione Russo Aiello e per conseguenza accogliersi il ricorso del Pasquali, limitatamente per ora ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della domanda con le conseguenze di legge.

Roma, giugno 1929 - VII.

Fir.: *Il Direttorio del Sindacato*: Guido Milelli; avv. Ermanno Funaro, proc.

L'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, altra interventrice, ha presentato con deduzioni scritte esibite nel termine di rito, le conclusioni seguenti:

« Perchè il Tribunale Illustrissimo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, giudichi:

« *Pregiudizialmente*. - Essere incompetente questo Tribunale a decidere.

« *Subordinatamente*. - Non essere applicabile al personale dipendente dall'*Agenzia Stefani* il contratto collettivo di lavoro giornalistico stipulato tra l'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali ed il Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti il 5 marzo 1928, pubblicato il 1° agosto 1928 e così pure non essere applicabile la Convenzione tra le stesse organizzazioni sindacali stipulata relativamente ai minimi di stipendio in data 31 dicembre 1928 e pubblicata il 6 giugno 1929.

« Spese rifuse.

Roma, 26 giugno 1929. Fir.: *Avv. Luigi Zegretti*.

Nella udienza della spedizione della controversia interviene l'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali in persona del Presidente conte Delfino Orsi, rappresentata dall'avv. Luigi Zegretti e Rivoli Cesare, con mandato speciale debitamente legalizzato per atti Notaio Carponi di Milano, del 22 giugno 1929 ed esibisce:

« La predetta Associazione scambia ed esibisce comparsa d'intervento con la quale conclude pregiudizialmente per la incompetenza e decidere di questo Tribunale per ragioni di materia; esibisce inoltre otto documenti ».

L'avv. Funaro, per il Sindacato Regionale Fascista Giornalisti esibisce mandato speciale in data 22-6-1929 per atti notaio Antonio Russo Aiello di Roma, con il quale l'on. Polverelli Gaetano, nella sua qualità di Segretario del Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, lo nomina suo procuratore speciale ed una lettera in data 2 giugno 1929 diretta dal Polverelli al commendator Milelli, con la quale questi viene delegato a firmare ed a decidere in sua vece.

L'avv. Falasca, per l'attore, esibisce convenzione di lavoro stipulata tra la Federazione Fascista dei Giornalisti e la Direzione dell'*Agenzia Stefani*, per il trattamento economico dei redattori dell'Agenzia, nonchè copia di lettere in data 20 maggio 1929, indirizzate dal Direttore della Segreteria del Sindacato Nazionale Fascista dei Giornalisti a S. E. Bottai.

L'avv. Vaturi, per la convenuta *Agenzia Stefani* si associa alla eccezione pregiudiziale di incompetenza sostenuta dall'avv. Rivoli nell'interesse della Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali.

L'avvocato Falasca e l'avvocato Funaro ne chiedono il rigetto e insistono per la competenza a giudicare del Tribunale adito; trattandosi nella specie di contestazione su contratto individuale di lavoro.

Le parti non svolgono pertanto le loro eccezioni di merito e chiedono la risoluzione della proposta eccezione pregiudiziale.

FATTO

Con ricorso in data 26 aprile 1929, Pasquale Nicola Luciano conveniva in giudizio avanti questo Tribunale, costituito in Sezione del Lavoro, l'*Agenzia Stefani*, Società Anonima in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione gr. uff. Manlio Morgagni, ed esponeva:

Che nel mese di maggio 1926, lo istante era stato assunto dalla *Agenzia Stefani* nella qualità di redattore per la Sede di Roma; che il 2 febbraio 1929 era stato licenziato per riduzione del personale, con decorrenza dalla fine di

detto mese; che le indennità dovute al Pasquali, in conseguenza del licenziamento erano quelle stabilite nel contratto collettivo di lavoro giornalistico del 5 marzo 1928, integrato dalla convenzione, andata in vigore il 1° gennaio 1929, per la quale era rimasto stabilito che lo stipendio minimo per i giornalisti dei giornali quotidiani, in città con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, era di lire 1100 mensili; che, in conseguenza la indennità che andava liquidata al Pasquali era di lire 6000 per fisso stabilito dall'articolo 15 del contratto collettivo; di lire 3350, pari ad una mensilità di stipendio, per ognuno dei tre anni di servizio prestato; di lire 193,30 per due dodicesimi del tredicesimo mese (articolo 13 del contratto); di lire 929 per differenza fra lo stipendio effettivamente percepito dal Pasquali in lire 635,50 e quello minimo di lire 1100 per i mesi di gennaio e febbraio 1929; e infine di lire 3630, quale indennità per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo; che l'*Agenzia Stefani* avrebbe voluto indennizzare lo istante nella base dello stipendio di lire 635,50, senza tener conto della convenzione minima surricordata; che invano si era tentato il componimento fra le parti dinanzi al Sindacato Regionale Giornalisti, onde l'attore chiedeva la condanna della Società convenuta al pagamento, per i cennati titoli, della complessiva somma di L. 14.825,60 col ristoro delle spese ed onorari di lite, gli interessi come per legge e clausola di provvisoria esecuzione.

Alla udienza presidenziale fissata per la comparizione delle parti, lo istante insisteva nel ricorso; la convenuta *Agenzia* eccepiva di non essere tenuta all'osservanza del contratto collettivo invocato dall'attore, per non avere preso parte alla sua stipulazione.

Interveniva, nell'udienza stessa il Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti, in persona del comm. Guido Milelli, il cui procuratore deduceva che l'*Agenzia Stefani*, comechè inquadrata nell'Associazione Nazionale degli Editori, era tenuta al rispetto del contratto collettivo di cui sopra.

Dichiarava lo interveniente Sindacato che era di suo interesse partecipare allo svolgimento giudiziale della vertenza Pasquali, involgendo questa una risoluzione di massima, che avrebbe avuto ripercussione nei riguardi di tutti i numerosi redattori dell'*Agenzia Stefani*.

Il Sindacato aderiva pienamente alle conclusioni dell'atto introduttivo del Pasquali.

Le parti venivano rimesse innanzi al Collegio, alla udienza del 26 giugno 1929, per la discussione della causa.

Ivi interveniva anche l'Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, in persona del suo presidente conte Delfino Orsi, la quale Associazione, rilevando che nella specie era venuto a delinearsi un conflitto collettivo, in quanto la decisione sulla applicabilità o meno del contratto di lavoro invocato dallo istante non riguardava soltanto il caso in esame, sebbene una classe di datori di lavoro — le Agenzie giornalistiche — con una classe di impiegati — i giornalisti da dette agenzie dipendenti — eccepiva, in linea pregiudiziale, la incompetenza di questo Collegio a decidere.

La Convenuta Agenzia aderiva alla eccezione proposta dall'Associazione interveniente, ma ad essa resistevano lo istante e il Sindacato, facendo rilevare che, quantunque il caso in esame destasse interesse in tutta la classe dei giornalisti dipendenti dalle Agenzie tuttavia esso non esorbitava dalla individualità del conflitto, e chiedevano quindi il rigetto della eccezione per incompetenza.

I procuratori delle parti prendevano per iscritto le rispettive conclusioni che sono riportate in epigrafe, ma, su richiesta concorde dei medesimi, il Presidente ordinava, in applicazione dell'art. 11 del R. Decreto Legge 26 febbraio 1928, n. 471, che la discussione rimanesse limitata alla eccezione pregiudiziale di incompetenza e su questa le parti e gli interventori, a mezzo del loro rispettivo patrocinio, svolgevano la discussione orale, dopo di che la causa veniva, per la parte discussa, messa in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che la eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta Società *Agenzia Stefani* e dalla interveniente Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, viene basata dalle eccipienti sulla affermazione che

in questa causa si è in presenza di un conflitto collettivo, la cui decisione sarebbe quindi sottratta alla cognizione di questo Tribunale, essendo demandata alla esclusiva competenza della Superiore Corte di Appello, costituita in Magistratura del lavoro.

E' escluso, per concorde ammissione delle parti, che sia pendente innanzi alla detta Magistratura una vertenza collettiva, alla quale quella individuale, proposta in questa sede, sia connessa; onde non è il caso di applicare la sospensione, di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 26 febbraio 1928, numero 471, e invero non la sospensione è stata richiesta, ma è stata eccepita la incompetenza come si è detto di sopra.

La indagine del Tribunale deve adunque tendere ad accertare se effettivamente la richiesta sottoposta al giudizio di questo Collegio implichi la risoluzione di una controversia collettiva.

E' indispensabile un breve e sommario richiamo dei principi, che governano la materia, e non è fuori luogo ricordare che, sorta sulle rovine ancora fumanti di un'epoca funestata da conflitti sanguinosi e da rovinose agitazioni dei lavoratori, la legislazione fascista corporativa, che ha, con principi nuovi, disciplinato il contratto di lavoro, è ispirata all'interesse dello Stato. Il quale, volendo che dalla armonia regolata dei fattori della produzione, venisse accresciuta la ricchezza e la potenza della Nazione (Carta del Lavoro, paragr. I a IV), intervenne a disciplinare legislativamente le organizzazioni dei datori e dei locatori di lavoro, e, infrenandone i movimenti incomposti, dette loro personalità e responsabilità giuridica e le investì della facoltà di addivenire al regolamento dei rapporti di lavoro, mediante quei contratti collettivi che, rivestiti di speciali garanzie (R. D. 1° luglio 1926, n. 1333, articoli 47 a 51) hanno effetto obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria alla quale si riferiscono (art. 10, legge 3 aprile 1926, n. 563). Tale facoltà di regolamento contrattuale si traduce poi, per disciplina sociale, in un obbligo delle Associazioni riconosciute (Carta del Lavoro, par. XI), ed è prescritto che i contratti devono contenere norme precise sui punti fondamentali dei rapporti (Carta del Lavoro stessa, par. XI), appunto perchè è nella finalità della legge, siccome è interesse dello Stato, il conseguimento della conciliazione legale e generale degli opposti interessi e della solidarietà dei fattori della produzione (par. IV Carta del Lavoro); mediante la regolamentazione obbligatoria per categoria, che si estrinseca altresì con la creazione degli organi centrali di collegamento, o Corporazioni, riconosciute come organi di Stato (par. VI Carta del Lavoro e art. 3 C. 1926, n. 563), ai quali pure è data facoltà di emanare norme obbligatorie, aventi valore di contratto collettivo (articoli 56 e 57 R. D. 1926, numero 1130 citato).

Ma poichè, nonostante la migliore attività e disciplina della organizzazione sindacale e corporativa non era da escludere il caso che non fosse talora possibile il raggiungimento dell'accordo delle volontà contrattuali collettive, nel contrasto degli interessi delle opposte categorie, e, d'atra parte, l'azione costrittiva violenta ed illegale doveva evitarsi ad ogni costo (art. 18, legge 1926, n. 563) la regolamentazione sindacale fascista, segnando un passo gigantesco sul progresso della civiltà, istituì la Magistratura del Lavoro, come organo di Stato, chiamato ad intervenire legalmente e imperativamente, per sedare i conflitti collettivi (par. V Carta del Lavoro), quando altrimenti non si potesse raggiungere l'accordo fra i rappresentanti delle opposte organizzazioni (articolo 13 legge 3 aprile 1926 e 68 del Regolamento).

Ond'è che la Magistratura del Lavoro è chiamata, nell'interesse dello Stato (che è superiore a quello dei singoli, ancorchè associati) a statuire, con norme generali ed obbligatorie per le categorie a cui esse si riferiscono (articolo 87 del Regolamento 1926), circa i rapporti di lavoro sui quali la formazione del regolamento contrattuale collettivo, reclamato da un Sindacato legalmente riconosciuto, o richiesto dal pubblico interesse, non sia stato possibile.

L'attività della Magistratura del Lavoro può essere eccitata soltanto da una Associazione legalmente riconosciuta o, nell'interesse nazionale, anche dal P. M. (articolo 68 Regolamento 1926) nei confronti di altra Associazione, o, in difetto di questa, di un curatore speciale, che la rappresenti (articolo 17 legge 1926, n. 563).

Essa è dunque un organo creato per la formazione soltanto del regola-

mento contrattuale collettivo, quando ne sia il caso, in sostituzione delle parti, poichè Essa non è chiamata (salvo quando giudica in sede di appello di controversie individuali) ad applicare la norma, ma soltanto a costituirla, ad onta che nell'articolo 13 della legge 3 aprile 1926, si parli di competenza della Mgistratura del Lavoro nelle controversie concernenti l'applicazione dei contratti collettivi.

E' chiaro infatti che, quando detta Magistratura statuisce sul regolamento collettivo, o con norme nuove o con altre che modifichino quelle già esistenti, o con altre infine che chiariscono quale debba essere la portata del contratto collettivo nel punto controverso della sua applicazione, mai Essa dà concreta attuazione alla norma, sibbene la crea, poichè anche nel caso che decida su controversie insorte circa l'applicazione dei contratti o norme esistenti, Essa non fa che tradurre dallo stato d'incertezza allo stato di certezza il punto dubbio, dettando in proposito disposizioni normative, con un comando di carattere generale, che avrà la sua applicazione obbligatoria da parte del giudice delle controversie individuali, in tutti i singoli casi, non altrimenti di come avviene allorchè sia emanata una legge, che interpreti autenticamente una precedente disposizione legislativa.

Ed è perciò che il citato articolo 13 designando la competenza della Magistratura del Lavoro, non parla di controversie relative alla applicazione dei contratti collettivi, sibbene di controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi, che concernono l'applicazione dei contratti, facendo così emergere chiaramente la funzione di pura regolamentazione demandata alla Magistratura del Lavoro.

Questa funzione, affatto nuova e diversa da quella ordinariamente affidata alla Corte d'Appello e a tutti gli organi giurisdizionali, ha fatto giustamente dubitare che giurisdizionale sia la funzione della Magistratura del Lavoro. Ora, dal sommario richiamo dei principi informativi, suesposti, sgorga naturale ed evidente la nozione del conflitto collettivo, in base alla quale deve risolversi la subbietta contesa.

Invero, dal rilevato contenuto della funzione della Magistratura del Lavoro, secondo la finalità per cui essa fu creata, risulta che la controversia collettiva, la cui cognizione è di competenza della detta Magistratura, si verifica sol quando un'Associazione legalmente riconosciuta (o, questa non esistendo, di un curatore speciale che rappresenti la categoria degli interessati), avanzi la pretesa, la quale non sia stata possibile soddisfare contrattualmente, del regolamento di un rapporto collettivo di lavoro, da effettuarsi mediante la istituzione di nuove norme, aventi valore obbligatorio collettivo, o mediante la modificazione, o la chiarificazione pure strettamente obbligatoria, delle norme già esistenti. E poichè il conflitto individuale invece è quello che si svolge fra singoli interessati (sia pure con l'intervento delle rispettive Associazioni di categoria) per l'applicazione al caso concreto della norma collettiva, quale essa è nel regolamento vigente all'epoca del conflitto, ai fini del conseguimento di una utilità determinata (fosse anche un mero accertamento), che non sia stato possibile ottenere bonariamente dalla parte convenuta, ben si vede come la differenza fra i due casi è così profonda, da rendere impossibile qualsiasi confusione.

Ed è pur chiaro che, dovendosi nella controversia individuale interpretare la norme generali vigenti (leggi e contratti collettivi) ai fini della loro applicazione al caso concreto, se pur si proponga la decisione di questioni di massima, la cui risoluzione può ben governare, ma non obbligatoriamente, una serie innumerevole di casi simili, la controversia non assume perciò i caratteri del conflitto collettivo, poichè tende, anche in tal caso, al regolamento della singola specie, nella base delle norme vigenti, allo scopo della attribuzione, o negazione, dell'utilità concreta perseguita dallo istante, e non già alla costituzione di un regolamento generale, al fine di stabilire un criterio normativo astratto, obbligatorio per tutti i casi.

Nella specie, attore è il singolo impiegato, Pasquali Nicola, che agisce contro la Società *Agenzia Stefani*, e la presenza in causa *hinc-hinde* delle due Associazioni non muta l'indole del rapporto processuale, perocchè le organizzazioni non sono che interventrici in causa ai sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, del Regio Decreto Legge 26 febbraio 1928, n. 471.

La controversia sottoposta al giudizio di questo Tribunale riguarda l'applicazione al caso concreto delle norme del contratto di lavoro giornalistico e della convenzione integrativa sui minimi degli stipendi, come è chiesto dallo istante, in contrasto colla tesi della convenuta, la quale, pur ammettendo di essere stata inquadrata nella Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali, sostiene che le dette norme, invocate dall'attore, non sono ad essa applicabili. Accenna la convenuta alla necessità di una revisione circa il suo inquadramento nella detta associazione, ma tale questione riguarda esclusivamente il fatto della Stefani ed è estraneo completamente alla sfera contrattuale, individualmente o collettivamente considerata; e non può quindi riguardare la contesa dedotta in giudizio in questa sede. Qui si tratta soltanto di vedere in base a quali norme debba essere liquidato il Pasquali; occorre cioè stabilire se sia o no applicabile al caso specifico il contratto collettivo, dedotto dallo istante a base della sua domanda; e neppure sembra presentarsi la questione di carattere generale, se il ripetuto contratto sia riferibile a tutte le agenzie; poichè sembra piuttosto che occorra decidere se l'Agenzia Stefani, nella sua posizione speciale di inquadrata nel Sindacato dei datori di lavoro giornalistico, sia tenuta, verso i suoi dipendenti, alla osservanza del contratto stipulato collettivamente dalla Associazione, alla quale essa appartiene.

La disciplina dei rapporti collettivi, concernenti l'applicazione del contratto, potrebbe effettuarsi in altra sede, solo in seguito alla richiesta, da parte della Associazione, di norme aggiuntive o esplicative, da stabilirsi per regolare in modo particolare la posizione delle Agenzie sul contratto collettivo di lavoro giornalistico che attualmente non considera la loro posizione distintamente da quella degli altri datori di lavoro: ma, nella specie, l'attività processuale, anche dei Sindacati interventori, tende unicamente in appoggio alle rispettive richieste delle parti, alla decisione del caso concreto sulla base dello stato di diritto esistente, la cui applicazione compete pertanto a questo Tribunale.

Nè può condurre a diverso avviso la documentazione fornita dalle parti, dalla quale risulta che qualche passo è stato fatto dalla Associazione Nazionale Fascista presso il Ministero delle Corporazioni per l'esame della questione Agenzia Stefani, sia perchè l'approccio sembra riguardare singolarmente detta Agenzia, e non si riferirebbe quindi alla questione generale, e sia perchè, comunque, se pure fosse nelle intenzioni della Associazione predetta di sollevare un conflitto collettivo per la regolamentazione « ex novo » della posizione delle Agenzie nel contratto collettivo di lavoro giornalistico, essendo tale proposito una volontà allo stato potenziale, deve escludersi la pendenza di una controversia collettiva. La quale soltanto potrebbe (ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto Legge 26 febbraio 1928, n. 471) paralizzare l'azione individuale con la sospensione, che, in caso diverso, non può essere attuata, a tutto danno di chi ha diritto alla sollecita giudiziale pronunzia sulle sue pretese avanzate nelle forme legali.

L'eccezione d'incompetenza sollevata dalla convenuta, con la adesione della interveniente Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali non può dunque essere accolta e devesi quindi mandare le parti a provvedersi, in prosieguo della lite, per la discussione del merito.

La decisione sulle spese va riservata al definitivo.

Per questi motivi il Tribunale, uditi i procuratori delle parti;

Giudicando sulle eccezioni pregiudiziali, proposte dalle parti relativamente alla domanda avanzata da Pasquali Nicola Luciano contro la Società Anonima « Agenzia Stefani » in persona come epigrafe, col ricorso in data 26 prile 1929-VII, con l'intervento del Sindacato Regionale Fascista dei Giornalisti), nonchè della Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali.

Rigetta l'eccezione d'incompetenza proposta dalla convenuta Agenzia Stefani o dalla interveniente Associazione Nazionale Fascista Editori Giornali. E manda le parti a provvedersi per la trattazione del merito. Spese riservate.

Così decisa in Roma il 12 luglio 1929-VII.

Firmati: *Ferrante Ferranti*, estensore - *Manca Egisto* - *Angelo Maria Cervini*.

4.

La identità delle parti non unifica i rapporti contrattuali delle stesse con due pubblicazioni della medesima azienda editrice. - La mutazione dei rapporti d'impiego, imposta dal datore di lavoro e non accettata dall'impiegato, risolve il vincolo contrattuale per volontà del datore di lavoro col dovere di pagare la indennità di licenziamento - La difesa di interessi comuni, fatta collettivamente dai redattori d'un giornale, non costituisce colpa o atto d'indisciplina nei confronti degli organi direttivi.

(TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza Campanile e Camerini c. *Tribuna-Travaso*).

SENTENZA nella causa per controversia individuale del lavoro promossa con ricorso in data del 1.o giugno 1929, notificato con raccomandata in data del 22 stesso mese iscritta al numero 352 di fascicolo per l'anno 1929 anno VII e vertente tra *Campanile Achille* e *Camerini Augusto*, giornalisti elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Montanelli n. 5, presso e nello studio legale del loro procuratore avvocato Nino D'Angelantonio, dal quale vengono rappresentati e difesi nella presente controversia in dipendenza del mandato ad esso conferito con delega apposta in calce del ricorso - *Attori* - contro *Società Anonima per Aziende Grafiche, Giornalistiche, Librarie* in persona del comm. Roberto Forges-Davanzati e successivamente del Presidente sig. Puntuneri Emilio, domiciliato elettivamente in Roma nella via Milano 69, presso e nello studio legale del suo procuratore cav. avv. Ricci Raffaele dal quale viene rappresentato e difeso nella presente controversia in dipendenza del mandato a lui conferito con la delega apposta in calce dell'atto del ricorso - *Convenuto* - nonchè *Sindacato Fascista dei Giornalisti di Roma*, in persona dell'on. Gaetano Polverelli, domiciliato elettivamente in Roma nella Via Nazionale numero 251 presso e nello studio legale del suo procuratore avvocato Ermanno Funaro dal quale viene rappresentato e difeso nella presente controversia in dipendenza del mandato a lui conferito in virtù della delega apposta in calce del ricorso - *interventore in causa*.

OGGETTO

Pagamento di somma importo d'indennità.

L'attore, a mezzo del suo procuratore ha presentato con deduzioni scritte, esibite nel termine di rito, le seguenti

CONCLUSIONI

« Insistiamo nelle prese conclusioni e cioè si chiede pertanto che l'Amministrazione dei giornali *Tribuna - Travaso*, e per essa la *Società Anonima per Aziende grafiche, giornalistiche e librarie* in persona del comm. Roberto Forges-Davanzati, via Milano 69 - sia condannata a corrispondere ai sigg. Achille Campanile e Augusto Camerini l'indennità fissa per il licenziamento dal *Travaso* e tutta la completa liquidazione per quello della *Tribuna*, in base al contratto di lavoro giornalistico 5 marzo 1928 VI, con riserva di tutte le spese ed onorari. — Roma, 5 giugno 1929 VII. — F.to *Avv. D'Angelantonio Nino* ».

La convenuta, a mezzo del suo procuratore ha presentato con deduzioni scritte esibite nel termine di rito le conclusioni seguenti:

« Si chiede la reiezione delle domande, con tutte le conseguenze di legge, e in linea riconvenzionale, si chiede che gli attori siano condannati a restituire alla Società le somme che indebitamente percepirono, quali risultano dalle due ricevute in atti; somme che loro non spettavano, data la legittimità del licenziamento per loro colpa. — Roma, 15 luglio 1929. — F.to *Raffaello Ricci* ».

L'interventore volontario ha presentato con deduzioni scritte, esibite nel termine di rito, le conclusioni seguenti:

« Che piaccia all'Ecc.mo Magistrato del Lavoro, dato atto dell'intervento

nella presente causa del Sindacato Fascista dei Giornalisti di Roma, accogliere le domande proposte da Campanile Achille e Augusto Camerini contro l'Amministrazione dei giornali *Tribuna* e *Travaso* con tutte le conseguenze di legge e con la condanna della convenuta alle spese, funzioni e onorari dell'intervento proposto dal Sindacato. — Roma, luglio 1929 VII. — F.to *Avv. Ermanno Funaro*».

Nelle udienze di spedizione della controversia segue discussione orale, con la quale le parti e il Sindacato, intervenuto in causa, illustrano le conclusioni prese in comparsa, alle quali tutti integralmente si riportano.

L'avv. Ricci chiede a questo punto che le controparti dieno atto alla esattezza del suo assunto, che cioè tutti gli articoli che gli attori inviarono al *Travaso* durante il loro periodo di collaborazione furono tutti pubblicati e pagati; le controparti nulla osservano in contrario a quanto assume l'avvocato Ricci.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, signori Achille Campanile e Augusto Camerini, erano redattori, con separati contratti, del giornale il *Travaso* e della *Tribuna*, gestiti dalla Società per Aziende Librarie, giornalistische e tipografiche, allorchè, volgendo le sorti del *Travaso* in non floride condizioni finanziarie, per essere stata la sua gestione passiva nell'anno 1928, l'Amministrazione avvisò ai rimedi che credette del caso; e il 21 marzo 1928 il Direttore Amministrativo sig. Silvestri faceva verbalmente presente ai redattori del *Travaso* che per la cennata ragione, l'Azienda aveva deliberato, oltre a migliorie tecniche, per quanto costose, del giornale, di proporre ai redattori un mutamento di contratto trasformando in retribuzione e collaborazione lo stipendio fisso che, fra altri, percepivano anche i suddetti Campanile e Camerini, salvi i diritti derivanti dal contratto di lavoro giornalistico.

La proposta venne poi redatta in iscritto, mediante la seguente lettera, che, come al Campanile, così fu inviata, separatamente, al Camerini e agli altri redattori del *Travaso*, 22 marzo 1929.

«Egr. Sig. Achille Campanile,

«A seguito della comunicazione fatta ieri verbalmente, le confermiamo che col 1.o aprile p. v. ella verrà retribuita per la sua prestazione al *Travaso* a collaborazione e non più a stipendio. Di conseguenza le verrà versata l'indennità mobile corrispondente alla sua anzianità ed in base al suo stipendio attuale come segue:

Anzianità 21 novembre 1922;
indennità mobile a tutto il 1929, mesi 7, stipendio L. 1131;
indennità che le corrisponde, L. 7966.

Dopo il 21 novembre 1929, l'indennità mobile sarà calcolata sulla media della collaborazione degli ultimi 12 mesi.

L'indennità fissa sarà quella risultante al 31 marzo corrente e cioè:
stipendio L. 1138 per 6 mesi, L. 6828.

Resta inoltre inteso che, qualora lei non fosse soddisfatto della trasformazione del suo contratto di lavoro, ella avrà diritto a chiedere la completa liquidazione entro il 31 maggio p. v. dando però un preavviso a questa Amministrazione non oltre il 10 maggio.

Trascorse queste queste date, s'intenderà che ella avrà accettato definitivamente le nuove condizioni».

I redattori interessati, intanto, scrivevano alla loro volta, la seguente lettera collettiva, che si incrociava con quella surriferita:

Roma, 23 marzo 1929.

«Caro Silvestri.

Abbiamo esaminato la proposta di ieri l'altro e dobbiamo dirle che non solo essa è inaccettabile per noi, dal punto di vista pratico, ma è anche tutt'altro che dignitosa dal punto di vista morale.

La situazione si riassume, senza eufemismi, nei seguenti termini: un giorno entra al *Travaso* un nuovo redattore, il quale, dopo qualche tempo, ne diventa il direttore; da allora il giornale, che già versava da qualche tempo in non

felici condizioni, le ha peggiorate, per cause che noi facciamo risalire in minima parte alla situazione generale giornalistica, da Lei accennata, e principalmente alla Direzione.

Ora avviene questo assurdo: che, generalmente, in questi casi, si cambia il direttore; qui si licenzia in blocco la redazione, che costituisce lo stesso antico nucleo dei tempi migliori del giornale, e che il pubblico ama.

Quindi — è l'assurdo — al *Travaso* resta a stipendio soltanto chi è venuto per ultimo, senza affatto essere riuscito a portare alcun beneficio al giornale.

Perciò il provvedimento proposto viene a colpire ingiustamente la redazione e non ha nemmeno l'attenuante di essere economico, costando, a quanto Ella ci disse, almeno 120 mila lire all'Amministrazione.

Respingiamo la giustificazione che il computo del lavoro in base alla collaborazione sia uno sprone; noi eravamo redattori anche quando il *Travaso* rendeva centinaia di migliaia di lire.

E s'inganna e ci offende chi crede che per noi un biglietto da cento di più o di meno valga più del decoro professionale e della nostra volontà di conservare le posizioni rispettive, raggiunte di fronte al pubblico in lunghi anni di faticoso lavoro e in mezzo a molte difficoltà.

È per queste ragioni che di fronte al dilemma che scaturisce dalla sua proposta — o accettare la liquidazione parziale rinunziando alla qualità di redattore per quella di collaboratore, o avere l'intera liquidazione, lasciando il *Travaso* —, noi chiediamo appunto l'intera liquidazione, lasciando il giornale, al quale ciascuno di noi ha dato molto di sè e al quale ci sentiamo affezionati, al disopra di tutto:

F.to: *Augusto Camerini, Alceste Trionfi, Umberto Onorato, Annessi Filippo Cesare, Achille Campanile, Raffaele Joanni.*

Luigi Bompard non può firmare questa lettera, perchè, pur appartenendo all'antico nucleo redazionale e benchè abbia sempre chiesto di essere trattato da redattore, è l'unico pagato a collaborazione; ma egli è solidale con noi, sia per le ragioni morali, sia nel non accettare le condizioni peggiorate e domanda quindi egli pure la liquidazione totale, a cui dà diritto il cambiamento proposto».

Questa lettera venne trascritta in data 23 marzo 1929 VII, trasmessa pure cumulativamente al Direttore Forges Davanzati:

La Direzione Amministrativa dei giornali suddetti, con sua raccomandata del 25 marzo 1929 VII, indirizzata in tanti separati originali a ciascuno dei redattori, faceva riscontro alla lettera collettiva di sopra riportata, dichiarando che la direzione della Azienda considerava come un fatto nuovo e una grave manifestazione di indisciplina l'invio della lettera collettiva incrociatasi con quella del 22 marzo surriportata, manifestazione che annullava la ridetta lettera 22 marzo 1929 e dava luogo, ove persistesse, a tutte le riserve della Direzione per i provvedimenti che ne sarebbero stati la necessaria conseguenza.

Soggiungeva la scrivente che, però, la Direzione dell'Azienda intendeva lasciare immutata la situazione, nella quale si erano messi i firmatari della lettera collettiva; e non rispondendo a questa, tornava ad esplicare i suoi criteri collettivi e passava quindi a spiegare le necessità che imponevano la trasformazione del contratto, nell'interesse del giornale *Il Travaso*, e ribadendo che la lettera suddetta costituiva manifestazione di indisciplina, anche per l'atteggiamento preso dai redattori verso il Direttore del *Travaso*, spiegava la necessità di mantenere questo a stipendio fisso, sebbene ridotto, e concludeva con queste parole:

«Questo è quanto la Direzione dell'Azienda, continuando nella linea di condotta tenuta sinora verso la redazione del *Travaso*, con le riserve suddette, ritiene opportuno ricordare ai singoli firmatari della lettera collettiva.

E' ovvio che la Direzione, di fronte a questa manifestazione di indisciplina, intende affermare una inderogabile norma di responsabilità amministrativa e di gerarchia giornalistica, che è generale per l'Azienda e non particolare per il *Travaso*».

Il Campanile però, e così anche il Camerini, con lettera del 27 marzo 1929, scrivevano di non poter accettare la proposta di collaborazione, chiedendo la completa liquidazione.

La Direzione Amministrativa rispondeva nei seguenti termini:

29 marzo 1929 VII

« Egregio Sig. Achille Campanile,

« Sciogliendo le riserve espresse nella precedente del 25 corr, la Direzione dell'Azienda ritiene che il contenuto e la forma della sua del 23 corr. confermata con la successiva del 27, importino l'applicazione del 1° comma dell'art. 15 del contratto collettivo giornalistico.

La richiesta infatti della completa liquidazione che non le fu proposta, è volontaria risoluzione del contratto; e la forma collettiva e la sostanza della lettera 23 corr. è risoluzione del contratto per di lei colpa; col fatto, esclusivamente proprio, ella ha provocato una situazione morale evidentemente incompatibile con la continuazione di qualsiasi rapporto professionale e contrattuale.

In tale stato di cose ella quindi deve considerare col 31 corr. cessata ogni sua prestazione in tutte le forme di attività dipendenti dall'Azienda.

Distinti saluti,

Giornale *La Tribuna*
Il Dirett. Ammin.: *E. Silvestri* ».

Eguale lettera fu diretta al Camerini.

Pare che gli altri redattori venissero ad un componimento. Il Campanile e il Camerini, invece, scrivevano ancora, chiedendo la completa liquidazione per il *Travaso* e per la *Tribuna*, come redattori licenziati da ambedue i giornali; ma l'Amministrazione dichiarava, in risposta, di rimanere ferma in quanto scritto nella sua del 25 marzo.

A questo punto della vertenza, per intromissione dei buoni ed autorevoli uffici di terzi si addivenne fra le parti ad un componimento, i cui termini decisivi della presente controversia, risultano dallo scambio delle seguenti note.

Tanto il Campanile che il Camerini così scrivevano con separate ma identiche lettere:

Roma, 17 aprile 1929.

« Spett. Amm.ne del *Travaso* e della *Tribuna*.

Vi comunico di aver chiarito con il Direttore Dr. Roberto Forges Davanzanti la situazione creatasi in seguito alla nostra lettera del 23 marzo e perciò sono pronto ad accettare le proposte contenute nella vostra lettera in data 22 marzo u. s.

Distinti ossequi ». Roma, 17 aprile 1929 VII

« Dr. Roberto Forges Davanzanti.

La prego di considerare come non inviata la nostra lettera del 23 marzo. Sono dolente che essa sia stata giudicata come un atto che era ben lontano dalle mie intenzioni; anzi tengo a dichiarare lealmente e francamente tutta la più ampia e immutata deferenza affettuosa per Lei, per la Azienda e per il Direttore del *Travaso*.

« Rispettosi ossequi ».

La Direzione dell'Azienda rispondeva così all'uno e all'altro:

17 aprile 1929 VII

« Abbiamo ricevuto le seguenti sue lettere in data 17 corr. diretta la prima al Dr. Forges Davanzanti e la seconda alla nostra amministrazione ».

E dopo aver riportato le due lettere sovratrascritte, continuava:

« In seguito ad esse è stata esaminata la situazione e l'Azienda mantiene le proposte contenute nella lettera del 22 marzo u. s.; che pure si sarebbe dovuto considerare superata e annullata, nell'intesa che la dichiarazione da Lei fatta significhi un ritorno leale e disciplinato al lavoro del *Travaso* con sentimenti e propositi che annullano in tutto l'incresciosо e grave episodio di queste sett mane.

Distinti saluti. Giornale *La Tribuna*
Il Dirett. Ammin.: F.to *Silvestri* ».

Tanto il Campanile che il Camerini riscuotevano le indennità di liquidazione in conformità della lettera 22 marzo 1929, rilasciandone entrambi quietanza sotto la data del 22 aprile 1929, ed iniziavano l'esperimento del contratto, trasformato con retribuzione a collaborazione; ma in data 7 maggio 1929 il Camerini inviava la seguente lettera:

« Comm. Ettore Silvestri
Direttore Ammin. della *Tribuna* e del *Travaso*.

« Non essendo soddisfatto della trasformazione del mio contratto di lavoro, chiedo la completa liquidazione del *Travaso*, accettando l'ultimo capoverso della vostra lettera 22 marzo u. s. e da voi stesso riconfermato con lettera in data 17 aprile u. s.

Distinti saluti.

F.to *Augusto Camerini*».

Lettera sostanzialmente eguale scriveva il Campanile all'Amministraz. del *Travaso* sotto la data 8 maggio 1929.

E il Direttore Amministrativo così rispondeva all'uno e all'altro:

10 maggio 1929 VII

« A Sua 8 corr.;

Esaminando i precedenti a Lei ben noti, risulta evidente che l'improvvisa determinazione sua e dei suoi colleghi ristabilisce la situazione quale era al 25 marzo u. s. e perciò nulla abbiamo da modificare alla nostra 29 marzo u. s. che torna in vigore e alla quale ci riferiamo confermandola.

In tale stato di cose deve quindi considerarsi col 31 corr. cessata, per sua colpa, ogni sua prestazione in tutte le forme di attività dipendenti dalla nostra Azienda.

Distinti saluti ».

Il Campanile e il Camerini rispondevano ancora impugnando la asserita loro colpa e chiedendo la integrale loro liquidazione sia per *La Tribuna* che per *Il Travaso*, ma poichè l'Amministrazione respingeva le loro richieste, ferma rimanendo nella sua posizione, il Campanile e il Camerini, con ricorso cumulativo in data 1° giugno 1929, portavano la vertenza innanzi al Tribunale, costituito in Sezione di Lavoro, e chiedevano la condanna della Società Anonima per le Aziende librarie, giornalistiche e tipografiche alla corresponsione delle indennità, nella misura dovuta in conseguenza del licenziamento dal *Travaso* e dalla *Tribuna*, sulla base del contratto collettivo di lavoro giornalistico 5 marzo 1928 A. VI con la rivalsa delle spese e onorari della lite.

Comparse le parti innanzi al Presidente e riuscito infruttuoso il tentativo di conciliazione, le parti rimanevano ferme nello atteggiamento assunto nella fase pregiudiziale, sostenendo la convenuta che nessuna indennità spettasse agli istanti, comechè licenziati per loro colpa; e insistendo invece gli attori nel chiedere la dovuta liquidazione, sostenendo l'assenza della colpa ex adverso alligata.

Interveniva in causa, ai sensi dell'art. 4 del R. Decreto 26 febbraio 1928 n. 471, il Sindacato Fascista dei Giornalisti, il quale appoggiava le ragioni e richieste degli istanti.

Rimesse le parti innanzi al Collegio, seguiva la discussione orale, a seguito della quale, avendo i procuratori delle parti preso le rispettive conclusioni, che sono trascritte in epigrafe, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

La posizione giuridica dei due istanti è perfettamente identica, come risulta dalla narrativa del fatto, e però la causa può essere esaminata congiuntamente nei rapporti dell'uno e dell'altro istante.

Occorre, ai fini della decisione, stabilire innanzi tutto, quantunque su questo punto non siasi a lungo attardata la discussione delle parti, se vi sia stato licenziamento degli istanti, perocchè, dato il modo complesso e non solito, in cui la cessazione del rapporto d'impiego si verificò, data la composizione intervenuta fra le parti dopo i primi dissensi, che avevano condotto una prima

volta al licenziamento, e data la cessazione del lavoro, che può sembrare effettuata da ultimo, ad iniziativa del Campanile e del Camerini, occorre rinnovare il dubbio, che sembra affacciarsi, sulla effettività del licenziamento, che escluda ogni ipotesi di volontarie dimissioni.

Devesi, in tale indagine, come per altro in tutto l'esame della vertenza, tenere distinta la posizione giuridica degli istanti nei riguardi dell'uno e dell'altro giornale, menzionati in narrativa, considerandola separatamente; poichè pacifico essendo che tanto il Campanile, quanto il Camerini avevano due contratti ciascuno, l'uno per *Il Travaso* e l'altro per *La Tribuna*, è chiaro che, *pur essendo unica la Azienda datrice di lavoro, i rapporti giuridici operavano separatamente fra loro essendo ciascuno imperniato sul contratto che riguardava, e non potendo la identità delle parti unificare rapporti contrattuali sorti e sviluppati distintamente.*

Ciò posto, il Tribunale rileva che, con la lettera del 22 marzo 1929, riportata in narrativa, l'Amministrazione del *Travaso* faceva ai suoi redattori la proposta di una mutazione di contratto, volendo essa trasformare la retribuzione a stipendio in retribuzione a collaborazione, con le altre clausole ivi indicate.

E' ben vero che detta proposta veniva in un primo tempo respinta dagli odierni attori e, per contro veniva revocata, prima dell'accettazione, dall'Azienda; ma in seguito alle nuove intese intercorse fra le parti, come è detto in narrativa, la Direzione del giornale dichiarava formalmente sia al Campanile che al Camerini, con la lettera 17 aprile 1929 di sopra riportata, che manteneva e cioè rimetteva in vigore, le proposte contenute nella lettera del 22 marzo 1929; e d'altra parte essi Camerini e Campanile, con lettera della stessa data, anch'essa riportata in narrativa, dichiaravano di accettare le proposte del 22 marzo; onde appare in modo preclaro che i rapporti fra le parti rimasero contrattualmente regolati dai patti contenuti nel ripetuto scritto del 22 marzo, essendo intervenuta l'accettazione delle proposte in esso contenute ed essendosi pertanto formato sulle medesime il vincolo obbligatorio, suggellato dall'incontro dei consensi.

Occorre pertanto interpretare la portata di detta lettera, impegnativa per le parti.

Non è dubbio che essa contenga un licenziamento, poichè è elementare che la mutazione delle condizioni del contratto di impiego a tempo indeterminato, imposta unilateralmente dal datore di lavoro al suo impiegato, dà diritto a questi, ove non ritenga di accettare il mutamento, di ritenere risolto il vincolo per volontà dell'altra parte, non potendosi modificare i patti contrattuali, senza il consenso (individuale o collettivo) dei contraenti.

Nella specie come si è rilevato dianzi, vi fu l'accettazione da parte degli odierni istanti delle «proposte contenute nella lettera 22 marzo» (nota 17 aprile succitata), ma non vi fu tuttavia l'accettazione impegnativa del mutamento di contratto da parte dei due redattori oggi in lite.

Infatti, nell'ultima parte delle proposte della Direzione in cui concedeva la facoltà ai redattori di sperimentare la trasformazione del contratto fino al 10 maggio 1929, dichiarandosi che solo ove tale data fosse trascorsa senza che le controparti avessero dato preavviso all'Amministrazione di respingere la retribuzione a collaborazione, questo nuovo sistema di pagamento doveva intendersi definitivamente accettato.

Che questa sia la portata della clausola in esame non è contestato neppure dalla convenuta e risulta in modo indiscutibile dal documento in obbietto, poichè si stabiliva, nella prima parte, che la retribuzione a collaborazione avrebbe avuto effetto dal 1° aprile, mentre si dava facoltà ai redattori di respingere le nuove condizioni fino al 10 maggio; nel frattempo, adunque, l'attuazione della trasformazione del contratto non sarebbe stata impegnativa per l'impiegato.

E invero, se pattuivasi che soltanto in detta data si dovevano intendere definitivamente accettate le nuove condizioni, ciò significa che, prima, si aveva un'accettazione non definitiva per i redattori; si aveva cioè un termine di esperimento per vedere se essi potessero ritenersi soddisfatti, e fino alla scadenza di questo termine, rimaneva per contratto stabilito che il cambiamento, quantunque sperimentato in pratica, non divenisse impegnativo.

In altre parole, e per rendere nel suo contenuto giuridico l'accordo, si deve intendere che l'Azienda dichiarò di proporre una mutazione del contratto, dando facoltà ai redattori di sperimentarlo, stabilendosi che l'accettazione dovevasi intendere tacitamente intervenuta con l'accettazione di fatto, salvo espressa dichiarazione in contrario da farsi all'Amministrazione non oltre la data contrattuale stabilita del 10 maggio 1929.

E tale dichiarazione fu fatta dal Camerini in data 7 maggio, con le comunicazioni sopra riportate; onde non può esservi dubbio che, non essendo stato accettato il proposto mutamento di contratto, e non avendo voluto l'Azienda mantenere in vita il precedente, vi fu la unilaterale risoluzione, per le già dette ragioni, sorge il diritto dei due impiegati licenziati alle indennità del caso.

Per il contratto poi della *Tribuna*, il licenziamento, già dato con lettera 25 marzo 1929 e revocato poscia con quella del 17 aprile, veniva nuovamente intimato dalla Amministrazione ai due odierni istanti, con le lettere 10 maggio 1929, nelle quali a ciascuno di essi veniva comunicato che, col 31 di detto mese, ogni prestazione dovevasi considerare cessata in tutte le forme ed attività della Azienda, vale a dire come per *Il Travaso*, così per *La Tribuna*.

Senonchè, la lettera motivava il licenziamento con la colpa dei licenziati ed anche in questo giudizio la convenuta resiste alle istanze attrici adducendo precisamente la esistenza della colpa, la quale dovrebbe privare gli istanti delle indennità di licenziamento: anche su questo punto deve essere portata la disamina.

Osserva il Collegio, innanzi tutto, che, consistendo la colpa, secondo le deduzioni della convenuta, in un atto di indisciplina avverso il Direttore del *Travaso*, siffatta causa non potrebbe avere influenza sul contratto della *Tribuna*, separato e distinto da quello del *Travaso*, a meno che la colpa non fosse così grave da diminuire *ab imis* ed in modo assoluto la personalità dell'impiegato nelle sue qualità morali e professionali, il che non sembra essere dedotto neppure dalla convenuta.

In secondo luogo osserva che, anche nei riguardi del contratto per il *Travaso*, la contestazione sulla colpa, allegata dall'Azienda, è rimasta superata dalla avvenuta riconcilizione.

Di vero, il cennato atto di indisciplina, messo in essere con la lettera collettiva del 23 marzo 1929, fu in primo tempo dalla Azienda ritenuto incompatibile con la continuazione del rapporto d'impiego, come risulta dalle sue odierne difese.

Ma è palmare che, una volta ammessa, con la nota del 17 aprile 1929, la possibilità del mantenimento dei due redattori al loro posto, ripristinandoli nella posizione morale e giuridica ad essi fatta con la proposta del 22 marzo precedente, havvi la confessione, da parte dell'Azienda, che, sia pure in seguito alle avvenute spiegazioni, la incompatibilità e la impossibilità di continuazione del rapporto, era, a suo stesso giudizio, cessata, e poichè nessun nuovo fatto di indisciplina da parte del Campanile e del Camerini, come la stessa convenuta ammette, ebbe a verificarsi dopo lo accordo del 17 aprile, è chiaro che non poteva l'Amministrazione far rivivere la pretesa incompatibilità, ormai superata, sol perchè essi Camerini e Campanile ebbero a dichiarare di optare per la liquidazione, anzichè per la trasformazione del contratto, fruendo di un loro diritto, riconosciuto ad essi dall'azienda con la lettera 22 marzo, esclusivamente economico-giuridica e non richiamata in vigore da quella del 17 aprile.

Quest'ultimo fatto aveva una portata certamente morale e non poteva, quindi, giustificare la rivivenza del fatto preteso colposo, ormai annullato in ogni suo effetto.

Basterebbero le fatte osservazioni per giungere alla reiezione della eccezione in esame.

Il Collegio, tuttavia, ad esaurimento della disamina su tutti i punti di contestazione svolti dalle parti, crede di non potere esimersi, anche agli effetti di un eventuale gravame, dalla indagine sulla sussistenza della colpa, eccepita dalla convenuta.

Deve subito avvertirsi, in linea di principio, che la colpa di cui trattasi,

ai fini della privazione delle indennità di licenziamento, deve essere quale la prevede l'art. 9 ultimo capov. della legge 18 marzo 1926, n. 562 (R. D. L. 13 novembre 1924 n. 1825) e cioè costituita da una mancanza così grave, da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di impiego.

L'art. 15 del contratto collettivo di lavoro giornalistico, non ha derogato, nè lo avrebbe potuto, a questo principio; chè anzi, le disposizioni degli articoli 17 e 18 dello stesso contratto mostrano di tenere conto, a tutto favore dei giornalisti, della loro speciale e delicata funzione, ai fini della risoluzione del contratto.

E se è ben vero che il riguardo usato dal contratto collettivo al patrimonio morale e ideale del giornalista richiede, anche nel giudizio del comportamento di questo verso l'Azienda, e specialmente verso gli organi direttivi e gerarchici, una valutazione più sottile e permeata di suscettibilità, di quella che possa adoperarsi nei riguardi di un qualunque impiegato d'infimo ordine, non si deve tuttavia ascriversi a quella colpa grave, che è oggetto della presente ricerca, ogni atto di mal celata insofferenza, ogni discussione che l'inferiore possa intavolare col superiore tecnico o amministrativo, circa l'andamento del giornale; chè anzi l'intellettualità della prestazione ed il genere di questa, per cui il giornalista è, in certo modo, anche personalmente interessato all'andamento della pubblicazione, porta ad ammettere che le osservazioni e le discussioni su fatti che riguardino bensì il giornale, ma che interessino personalmente anche il giornalista, quando siano contenute nelle dovute forme e dentro i limiti dell'opportunità, possono riconoscersi consentite; attesa per l'altro l'arma del licenziamento che, quantunque con le indennità volute, rimane sempre affidata alla libera e incontrollabile mano del datore di lavoro.

Ciò posto, nel caso specifico può riconoscersi che, nella lettera collettiva del 23 marzo 1929, i redattori del *Travaso* entrano a discutere la proposta dell'Amministrazione, cercando di dimostrarne, secondo il loro punto di vista, la assurdità e la non convenienza; ed è anche vero che quello scritto conteneva un attacco in forma generica al direttore del giornale.

Occorre però considerare che ciò veniva fatto in seguito e in risposta alla decisione adottata dall'Amministrazione, del mutamento di contratto, che equivaleva, come si disse dianzi, ad un licenziamento.

E il fatto che la discussione venisse fatta da impiegati virtualmente licenziati è certamente di non scarso rilievo, che ha pure molto peso al riflesso che essi non erano ispirati se non dallo scopo di difendere la loro posizione economica giuridica, attaccata dall'Azienda, con la proposta mutazione del contratto.

E l'attacco mosso al direttore tendeva appunto a dimostrare l'ingiustizia, secondo il punto di vista degli scriventi, del provvedimento adottato dall'Amministrazione nei confronti dei redattori che ricevevano un trattamento diverso da quello fatto al direttore, la cui posizione doveva rimanere immutata.

Di guisa che, presa nel suo concetto generale, la incriminata lettera riducevasi ad una discussione svolta dai redattori a difesa della loro posizione contrattuale, che l'Azienda voleva trasformare *ab imis* a loro danno e soltanto ai fini di tale difesa e come mezzo di persuasione a favore degli scriventi, veniva tratta in argomento l'opera del Direttore, di cui dicevasi che aveva peggiorato le sorti già tristi del giornale, mentre veniva trattato meglio dei redattori, che avevano servito il *Travaso* nell'epoca aurea della sua vita.

Dunque, non grave colpa, e tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea del rapporto d'impiego, ma difesa d'interessi, che non può ritenersi aggravata dalla forma collettiva della lettera.

L'azione illegale collettiva per ottenere nuove condizioni, è condannata dalla legge; ma la resistenza di tutti gli interessati, uniti insieme, contro una proposta fatta in loro danno, resistenza che nella specie in definitiva riducevasi all'accettazione del licenziamento, non può non ritenersi legittima; non rivestendo in alcun modo i caratteri della sobillazione o della illegale ribellione la lotta legale a difesa degli interessi collettivi, non solo non è riprovata, ma è anzi sanzionata nel concetto informatore delle leggi corporative; le quali tendono a eliminare la lotta illegale; ma ammettono la difesa collettiva degli interessi delle parti, a scanso di ogni ogni possibile sopraffazione.

Non può pertanto vedersi nessuna grave colpa, neppure nel fatto collettivo dei redattori, i quali non volevano esercitare collettivamente una costrizione ai danni della controparte, ma cercavano solo di evitare con la persuasione dell'Azienda, il loro licenziamento.

Anche sotto questo punto di vista, adunque, non può ritenersi legittima la privazione degli istanti del diritto alle indennità di licenziamento, che devono essere solo corrisposte, sia nei riguardi del contratto pel *Travaso* che per quello della *Tribuna* nella misura di legge e di contratto.

Non crede possibile il Collegio di procedere alla liquidazione, poichè se ben vero i dati a ciò necessari potrebbero magari ricavarsi dalle sporadiche indicazioni emergenti dalle deduzioni e dai documenti, l'incertezza dell'impostamento di calcoli aritmetici, su dati non posti specificamente dagli istanti e non discussi quindi dalla convenuta, sconsiglia di fare la liquidazione d'ufficio, anche per opportunità, oltrechè per la duplice legalità di una condanna a somma non chiesta dagli istanti.

Devesi quindi rimandare al prosieguo del giudizio, per il caso in cui le parti non vi procedano d'accordo, la liquidazione dell'indennità dovute agli attori, e intanto, risultando fin qui evidente la soccombenza della convenuta, e data la possibilità che l'accordo delle parti sulla liquidazione sia per evitare un ulteriore corso della lite, si deve fin da ora pronunciare la condanna dell'Azienda alle spese.

P. Q. M. - IL TRIBUNALE

Uditi i procuratori delle parti, nella domanda proposta da Campanile Achille e da Camerini Augusto, con l'atto introduttivo del 1° giugno 1929 contro la Società per Aziende librarie, giornalistiche e tipografiche, e con l'intervento del Sindacato Fascista dei Giornalisti di Roma;

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Condanna la convenuta Società al pagamento a favore degli istanti, delle indennità tutte ai medesimi dovute rispettivamente ai sensi della legge e del contratto collettivo, in conseguenza del loro licenziamento dai giornali *Il Travaso* e *La Tribuna*.

Così decisa in Camera di Consiglio in Roma, il 1 agosto 1929-VII.

5.

Compenso per licenza non goduta - Pagamento dell'aumento quinquennale arretrato - Lavoro notturno del capo-redattore.

(Tribunale di Catania - Sentenza Aleffi c. *Giornale dell'Isola*).

IL TRIBUNALE riunito in Camera di Consiglio osserva in fatto che con ricorso alla Magistratura del Lavoro dell'8 gennaio 1929, il cav. uff. Valdino Aleffi esponeva che fin dal novembre 1924 aveva prestato tutta la sua attività a favore del *Giornale dell'Isola*, disimpegnando lodevolmente ed ininterrottamente le mansioni di cronista capo prima e di redattore capo poscia; e che la sera del 15 novembre 1928 il Direttore del detto Giornale lo aveva inaspettatamente licenziato adducendo pretese imposizioni da parte del gr. uff. ingegnere Francesco Fusco, possessore della maggioranza delle azioni della impresa I. E. S. Chiedeva pertanto lo Aleffi, essendo riuscito vano il reclamo proposto al Sindacato Regionale dei Giornalisti, per la liquidazione amichevole delle sue indennità, che il cav. Di Stefano ed il cav. Nicola Ardizzone, l'uno nella qualità di Consigliere delegato dell'Impresa editrice siciliana e direttore del *Giornale dell'Isola* e l'altro nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della impresa stessa, fossero condannati al pronto pagamento, in suo favore, della somma complessiva di lire 103.189,68 e cioè: lire 23.833,16 per anzianità di servizio; L. 14.299,92 per nove mesate fisse di stipendio; L. 4766,62

per tre mesate di mancato preavviso; L. 1588 per mesata di licenza non goduta; L. 4000 per arretrati del primo aumento quinquennale dal primo gennaio 1923 al 31 dicembre 1927; lire 22.344,45 per indennità carovivere e lire 30.600 per compenso di lavoro notturno. Il tutto in uno agli interessi ed alle spese e con sentenza provvisoriamente eseguibile. Che, venuto l'esame della controversia alla udienza della Magistratura del Lavoro del 2 febbraio 1929 i procuratori delle parti conclusero come sopra ed in seguito alla discussione orale, la causa fu lasciata in decisione.

DIRITTO

Osserva primieramente il Collegio che i motivi, addotti dai convenuti per legittimare il disposto licenziamento, sono infondati. Si assume, infatti, da costoro che lo Aleffi, in occasione dell'ultima eruzione dell'Etna ed in qualità di inviato speciale del «Giornale dell'Isola» abbia pubblicato sul giornale stesso delle notizie immaginarie ed allarmistiche, dando luogo, da parte del prefetto a due successivi sequestri del periodico ed alla diffida della legge sulla stampa. Non specificano i convenuti nella loro comparsa, quali siano le notizie allarmistiche ed immaginarie che sarebbero state pubblicate dallo Aleffi. Stando però ai rilievi del «Corriere di Catania» ai quali si riportano gli stessi convenuti nelle loro deduzioni, si rileva subito come i rilievi stessi non siano tali da giustificare il licenziamento. Secondo il «Corriere», infatti, le notizie incriminate sarebbero costituite dal racconto di due vecchietti, che avrebbero voluto rimanere nella loro casa e morire con essa e dall'annunzio della invasione dell'abitato di Mascali Nunziata.

Entrambe le dette notizie, però, erano di dominio pubblico prima ancora delle pubblicazioni del «Giornale dell'Isola» e furono, contemporaneamente, diffuse da molti altri giornali d'Italia e dell'estero che avevano, sul posto, i loro inviati speciali. Non può dirsi, quindi, con assoluta certezza che la storiella dei due vecchietti sia davvero immaginaria; nè tampoco può affermarsi che lo Aleffi sia stato in colpa nel pubblicarle. Non è dubbio, poi, e lo ammette lo stesso «Corriere di Catania», che la lava distrusse diverse case adiacenti alla stazione di Nunziata e ciò basta a giustificare la notizia dell'invasione dell'abitato del detto paese.

Si lamenta ancora che lo Aleffi, nell'ultimo articolo relativo ai danni dell'eruzione, abbia esageratamente pubblicato che essa avesse distrutto la terza parte della ricchezza totale della Sicilia; ma questa notizia, rispecchiando un semplice personale apprezzamento, non può dar luogo ad alcuna censura, quando non si provi che essa sia stata data a scopo disfattistico.

E tutte le corrispondenze dello Aleffi, intessute di elogi alle pubbliche autorità per i servizi di vigilanza e di soccorso in favore dei disastrati, stanno ad escludere qualsiasi lontano proposito di disfattismo.

Nè si accusi infine lo Aleffi di vieto e degenerato *barzinismo;* giacchè nessuna legge ha mai vietato i cosidetti articoli di colore, quando essi abbiano un fondo di verità e mirino a mettere in maggiore evidenza le virtù ed il valore del nostro popolo. Se così non fosse, i giornali sarebbero un vuoto e sterile elenco di notizie e la stampa non potrebbe mai raggiungere i suoi alti fini di educazione e di elevazione sociale. Nè si obbietti che, contro lo Aleffi esistano, comunque, i decreti di sequestro e di diffida del Prefetto, giacchè i decreti stessi hanno efficacia giuridica nei soli confronti del «Giornale dell'Isola», contro il quale furono emanati, ma non possono estendere i loro effetti ai rapporti privati tra il giornale stesso ed i suoi impiegati.

Lo Aleffi quindi, che ha la figura di terzo di fronte ai decreti in parola, ha bene il diritto, senza sindacare l'operato della pubblica autorità, di chiedere ed ottenere la valutazione dei motivi posti a base del suo licenziamento.

Ed il Collegio ritiene, come fu dimostrato sopra, che i detti motivi siano illegittimi e che il licenziamento dello Aleffi sia fondato su ingiusta causa.

Non è dubbio quindi che lo attore in virtù del contratto collettivo del lavoro giornalistico del 1. agosto 1928 abbia diritto, per il solo fatto dell'intempestivo licenziamento, a quindici mesate di stipendio per anzianità di servizio ed a nove mesate fisse. Osserva poi che lo Aleffi ha anche diritto ai due aumenti quinquennali, stabiliti dall'art. 14 dello stesso contratto giornalistico; l'uno con decorrenza dal 1. gennaio 1923 e l'altro con decorrenza dal 1. gennaio 1928. Rileva però che dal documento contabile presentato dai convenuti e per questa parte non contestato, risulta che il primo aumento fu già conteggiato e corrisposto dal 1. luglio 1923, quando lo stipendio da L. 800 fu elevato a L. 866,65; ond'è che lo Aleffi, per quanto si riferisce al primo aumento quinquennale, ha solo diritto agli arretrati relativi al periodo dal 1. gennaio 1923 al 30 giugno dello stesso anno. Il secondo aumento quinquennale, invece, non risulta che gli sia stato mai corrisposto ed esso quindi è dovuto per intero dal 1. gennaio 1928 al 30 novembre dello stesso anno, sulla base dello stipendio allora goduto di L. 1400. Non è dubbio poi sul diritto dello stesso Aleffi alla mesata di licenza non goduta ed alla gratificazione dell'anno 1928. Nè si obbietti, a proposito della licenza non goduta che questa non è stata mai chiesta, e non può dar diritto quindi a compenso alcuno, giacchè, come è stato sempre ritenuto dalla Magistratura del Lavoro di Catania, l'impiegato non può mai rinunziare, nè espressamente, nè tacitamente, ai diritti nascentigli dalla Carta del lavoro ed il servizio da lui prestato nel periodo di ferie annuali, anche quando sia stato volontario, deve essere straordinariamente retribuito. Osserva infine che non sono dovuti nè il caroviveri, nè il compenso del lavoro notturno; l'uno perchè il contratto giornalistico del 1924 col quale fu stabilita la indennità caroviveri non è opponibile alla impresa E. S. che non vi era allora rappresentata e prima della promulgazione della legge del 3 aprile 1926, n. 563, l'obbligatorietà dei contratti collettivi del lavoro era limitata alle sole parti contraenti; e l'altro, perchè l'obbligo del servizio notturno è inerente alle mansioni ordinarie del redattore capo del giornale ed il relativo lavoro non ha alcun carattere di eccezionalità. Nè ha valore il fatto che lo Aleffi abbia, per diverso tempo e volontariamente assunto il servizio straordinario della impaginazione del giornale, giacchè, ai sensi degli art. 1 e 5 della legge 15 marzo 1923, n. 692 il lavoro straordinario retribuibile è solo quello che si compie al di là delle otto ore regolamentari e la limitazione dell'orario non è affatto applicabile al personale direttivo, nel quale va compreso certamente il redattore capo di una azienda giornalistica. Lo Aleffi, quindi per la qualità delle sue funzioni, aveva l'obbligo di prestare servizio, senza limitazione di tempo e di orario; e se, nelle ore di sospensione del suo lavoro ordinario, si occupava volontariamente di altro servizio, non ha per questo diritto ad ulteriore retribuzione straordinaria. Del resto l'aumento progressivo del suo stipendio sta a dimostrare che l'Amministrazione del «Giornale dell'Isola» apprezzava e gratificava il maggior lavoro al quale egli si era sobbarcato.

Che deve pure essere respinta la domanda riconvenzionale relativa ai pretesi danni. Accertato, infatti, come fu detto sopra, che allo Aleffi non può attribuirsi alcuna colpa per gli articoli incriminati, viene meno la causa del chiesto risarcimento.

Nè si dica che in dipendenza di detti articoli e dei conseguenti decreti di sequestro e diffida, il «Giornale dell'Isola» ebbe a subire, in effetti, dei gravi danni, giacchè, esclusa la colpa dello Aleffi, i danni stessi non sono da lui risarcibili.

Tanto più che la direzione del «Giornale dell'Isola» non provvide ad impugnare come per legge i decreti del Prefetto, nè in proposito fece mai allo Aleffi alcuna diffida e protesta; ond'è che i lamentati danni vanno senz'altro ascritti all'operato negativo della Direzione stessa.

In definitiva, quindi, prendendo a base lo stipendio mensile di L. 1400, goduto dallo Aleffi al momento del licenziamento, ed aggiungendovi il secondo aumento quinquennale, la indennità a lui spettante sulla base dello stipendio complessivo di L. 1516,65 ammonta a lire quarantamilanovecentoottantanove (L. 40.989) e cioè: L. 22.749,85 per quindici mesate di stipendio; L. 13.649,85 per nove mesate fisse dello stesso stipendio; L. 1516,65 per una mesata di ferie non goduta; L. 1390,25 per undici dodicesimi della gratificazione annuale; L. 399,90 per arretrati del primo aumento quinquennale sullo stipendio di

L. 800 e L. 1283,15 per arretrati del secondo aumento quinquennale sullo stipendio di L. 1400.

Che sulla detta somma complessiva di lire 40.989 sono applicabili gli interessi del 4 per cento a decorrere dalla data del ricorso giudiziale sino all'effettivo soddisfo. Che ai convenuti nei nomi va riservato il diritto di conteggiare e compensare tutte le somme sborsate allo Aleffi a titolo di prestito sullo stipendio. Che le spese e competenze del presente giudizio, data la parziale succumbenza dell'attore, possono per un terzo compensarsi e per gli altri due terzi porsi a carico dei convenuti nei nomi. Che le dette spese e competenze, in mancanza di nota specifica, potranno essere liquidate dallo estensore Giudice della presente sentenza. Che la clausola di provvisoria esecuzione può concedersi.

P. Q. M. (*Omissis*).

LIBRO SETTIMO

LIBRO SETTIMO

LA PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I. LEGISLAZIONE ITALIANA.

II. CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

LIBRO SETTIMO

SEZIONE I.

LEGISLAZIONE ITALIANA

1.

R. DECRETO-LEGGE 7 novembre 1925, N. 1950 - *Disposizioni sul diritto di autore.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1925)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), col quale sono coordinate in testo unico le leggi 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª); 10 agosto 1875, n. 2652, e 25 giugno 1865, n. 2337, sul diritto di autore; — sentito il Consiglio dei Ministri; — sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione; — abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Oggetto e contenuto del diritto di autore.

ART. 1. — Sono protette dal presente decreto, qualunque ne sia il merito e la destinazione, tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche.

Sono considerate opere artistiche le opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche e pantomimiche, le opere di pittura, scultura e architettura, i lavori d'arte grafici e plastici, i lavori d'arte applicata alle industrie, i disegni, le fotografie, e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia.

Sono considerati opere scientifiche anche i progetti di lavori

d'ingegneria, quando costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.

ART. 2. — Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originale, ne sono altresì protette le elaborazioni ulteriori, come le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, le riduzioni e i compendi, gli adattamenti e le riduzioni per istrumenti o mezzi atti a riprodurre l'opera meccanicamene.

ART. 3. — Il diritto di autore si estende al titolo dell'opera, quando non sia un titolo generico.

ART. 4. — Gli articoli, monografie, note, disegni e vignette inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, sono protetti dal giorno della loro pubblicazione, senza che occorra alcuna riserva o altra formalità.

Possono tuttavia riprodursi gli articoli di polemica politica od amministrativa, le informazioni e le notizie, purchè se ne citi la fonte, e si indichi il nome dell'autore, se lo scritto è firmato.

ART. 5. — Indipendentemente dalla protezione concessa ai singoli scritti, sono protette anche le raccolte di scritti diversi di un medesimo autore, già inseriti in giornali, riviste ed altre pubblicazioni periodiche, tanto se siano compilate dall'autore, quanto se siano compilate da altri col suo consenso.

ART. 6. — I discorsi sopra argomenti di interesse politico od amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, possono essere pubblicati negli atti delle assemblee medesime e nei giornali, ma non possono essere altrimenti riprodotti senza il consenso dell'autore.

ART. 7. — Sono di dominio pubblico le leggi, i decreti, i regolamenti, le decisioni giudiziarie, e, in genere, gli atti ufficiali pubblicati dallo Stato o dalle Amministrazioni pubbliche, con le limitazioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano la pubblicazione.

ART. 8. — L'autore ha il diritto esclusivo di eseguire o rappresentare in pubblico, diffondere, pubblicare, riprodurre, tradurre, modificare, mettere in commercio o comunque sfruttare economicamente la sua opera entro i limiti fissati dal presente decreto.

Ha pure il diritto esclusivo di introdurre e mettere in commercio nello Stato le riproduzioni fatte all'estero.

ART. 9. — La facoltà di rappresentare comprende la proiezione per mezzo della cinematografia o di altri procedimenti analoghi.

La facoltà di rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale comprende anche le singole parti di essa, i pezzi, gli estratti e le riduzioni per diversi strumenti.

La facoltà di diffondere comprende l'uso di tutti i mezzi di diffusione meccanica, come il telefono, la radiotelefonia ed altri procedimenti analoghi.

La facoltà di pubblicare comprende l'uso della stampa, della

litografia, del poligrafo e di altri simili mezzi e procedimenti; la trascrizione di improvvisazioni, letture ed insegnamenti orali, anche se tenuti in pubblico, mediante la stenografia, la dattilografia o altrimenti; la recitazione in pubblico di scritti o discorsi.

La facoltà di riprodurre comprende l'uso di tutti i mezzi di riproduzione meccanica, come il cinematografo, il fonografo, i dischi, rulli, cilindri ed altri strumenti analoghi.

La facoltà di tradurre comprende non solo la traduzione in lingue, ma anche in dialetti diversi.

La facoltà di modificare comprende le riduzioni, i compendi, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, gli adattamenti, in ispecie gli adattamenti musicali, eccetto i casi in cui il motivo di un'opera originale diventi occasione o tema di una composizione musicale, che costituisca un'opera nuova.

ART. 10. — La rappresentazione, l'esecuzione e la recitazione si considerano pubbliche, anche se gratuite, quando siano date fuori della cerchia ordinaria di una famiglia, di un convitto, di una scuola.

Si considera, in ogni caso, come esecuzione pubblica la diffusione radiotelefonica.

ART. 11. — Il ritratto di una persona non può essere pubblicato o messo in commercio senza il consenso espresso o tacito della persona medesima, e, dopo la sua morte, del coniuge, o dei figli, o in loro mancanza, dei genitori, e, mancando il coniuge, i figli e i genitori, degli altri ascendenti e discendenti diretti.

La persona che ha dato il consenso può revocarlo, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

E' libera la pubblicazione del ritratto quando abbia scopi scientifici, didattici, e, in genere, culturali, o si riferisca a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

ART. 12. — Il diritto di pubblicare le lettere spetta all'autore, ma non può esercitarsi senza il consenso del destinatario.

Dopo la morte dell'autore e del destinatario occorre il consenso delle persone indicate nell'articolo precedente, nell'ordine ivi stabilito.

ART. 13. — Quando le persone il cui consenso è necessario per la pubblicazione del ritratto o delle lettere siano più, e vi sia fra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria.

ART. 14. — L'autore ha il diritto di pubblicare l'opera con il suo nome, o anonima, o con un pseudonimo. In questi due ultimi casi ha anche il diritto di rivelarsi quando gli piaccia, e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore contro chiunque se la attribuisca.

Nonostante qualunque patto in contrario, gli aventi causa dell'autore che si sia rivelato dovranno, nelle edizioni, rappresentazioni, esecuzioni o in qualsivoglia altra forma di manifestazione o annuncio al pubblico, indicare il nome dell'autore.

ART. 15. — Qualora concorrano gravi ragioni morali, l'autore ha facoltà di ritirare l'opera dal commercio, salvo a risarcire il danno agli editori o stampatori interessati.

A garanzia di tale risarcimento egli può essere costretto, con

decreto del presidente del tribunale, a prestare previamente idonea cauzione.

La facoltà di ritirare l'opera dal commercio è personale e non trasmissibile.

ART. 16. — Indipendentemente dai diritti patrimoniali riconosciuti dagli articoli precedenti, l'autore ha, in ogni tempo, azione per impedire che la paternità della sua opera sia disconosciuta, o che l'opera sia modificata, alterata o deturpata in modo da recare grave ed ingiusto pregiudizio ai suoi interessi morali.

ART. 17. — Il diritto di autore su un lavoro che consti di parti distinte, ma talmente coordinate che il loro insieme formi un'opera sola, ovvero di una raccolta avente uno scopo determinato, come enciclopedie, dizionari, riviste ed altre opere analoghe, spetta a chi la concepì o la fondò e la diresse.

Tuttavia, ogni collaboratore ha diritto di far apporre il proprio nome alla fine della parte o dell'articolo che compose; egli conserva i suoi diritti sul proprio lavoro e può riprodurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

ART. 18. — Quando il diritto d'autore appartiene in comune a più individui, si presume, sino a prova contraria, che tutti ne abbiano una parte uguale.

Per l'esercizio del diritto d'autore sopra un'opera appartenente in comune a più individui si richiede il consenso di tutti gli aventi diritto.

In caso di disaccordo decide l'autorità giudiziaria, la quale può disporre i provvedimenti del caso a tutela degli interessati.

ART. 19. — Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera o altro componimento posto in musica si regola nel modo seguente.

Il diritto appartiene per metà all'autore della parte letteraria e per metà all'autore della parte musicale.

Nondimeno l'autore della parte letteraria ha facoltà di riprodurla e di metterla in commercio separatamente dalla musica, ma non può riprodurre, nè mettere in commercio, nè fare eseguire la musica, nè cedere il libretto ad altri perchè lo ponga in musica.

L'autore della parte musicale può, fermi restando fra le parti i diritti derivanti dalla comunione, riprodurla, anche per mezzo di strumenti meccanici, farla eseguire e metterla in commercio, congiuntamente alle parole a cui essa è applicata.

Trattandosi invece di opera coreografica o pantomimica, l'autore dell'azione coreografica o pantomimica può farla eseguire congiuntamente alla musica, e il musicista può disporre soltanto della musica.

ART. 20. — Salvo patto in contrario, il diritto di autore sopra un'opera cinematografica si regola nel modo seguente.

Il diritto spetta per metà all'autore del libretto e per metà all'autore della pellicola cinematografica.

Quando si tratta di opera cinematografica, alla composizione della quale abbia partecipato un musicista con musica originale scritta espressamente, il diritto di autore spetta in parti uguali all'autore del libretto, all'autore della musica ed all'autore della pellicola.

ART. 21. — Salve le contrarie convenzioni delle parti:

l'autore della pellicola cinematografica ha facoltà di proiettarla, anche senza il consenso dell'autore del libretto e, nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente, del musicista, fermi restando i diritti derivanti dalla comunione;

l'autore del libretto ha facoltà esclusiva di pubblicarlo separatamente e di trarne un'opera letteraria o artistica di un'altra specie;

il musicista, nel caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ha facoltà esclusiva di pubblicare e di eseguire separatamente la musica.

ART. 22. — Nelle antologie ad uso scolastico è lecito riprodurre brani di opere di autori viventi o defunti, purchè tali brani non superino complessivamente tre pagine dell'opera riprodotta e non oltrepassino la metà dell'opera secondo la sua ultima edizione. La riproduzione deve essere inoltre accompagnata dalla menzione dell'opera, del nome dell'autore e di quello dell'editore.

Per tale riproduzione è dovuto un compenso, che, in caso di disaccordo tra le parti, sarà stabilito inappellabilmente dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale.

ART. 23. — Coloro che godono del diritto esclusivo di rappresentazione o di esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, hanno facoltà di richiedere al Prefetto della Provincia la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, tutte le volte che manchi la prova scritta del consenso da essi prestato.

ART. 24. — Dopo la morte dell'autore, la facoltà concessagli dall'articolo 16 può esser fatta valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti: mancando gli ascendenti e i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

Quando tutte le persone sopra indicate manchino, ovvero omettano di far valere il diritto, l'azione può essere esercitata dal pubblico ministero.

ART. 25. — Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri.

Le opere inedite non possono essere pubblicate prima che sia decorso dalla morte dell'autore il termine che egli abbia fissato.

CAPO II.

Durata del diritto di autore.

ART. 26. — L'esercizio del diritto di autore incomincia con la prima esecuzione o rappresentazione o pubblicazione dell'opera e dura per tutta la vita dell'autore e per cinquanta anni dopo la morte di lui, salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto.

Le successive esecuzioni, rappresentazioni ed edizioni di una opera, quantunque aumentate o modificate, non costituiscono nuove pubblicazioni, e il diritto di autore sulle parti aggiunte o modificate, come sull'opera intiera, termina contemporaneamente.

Tuttavia, se le aggiunte e le modificazioni siano tali da costituire un sostanziale rifacimento, la durata del diritto di autore decorre dalla esecuzione, rappresentazione o pubblicazione dell'opera così aumentata o modificata.

L'esercizio del diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi eredi o aventi causa a qualsivoglia titolo.

Allo Stato ed alle altre Amministrazioni pubbliche spetta il diritto di autore sulle opere pubblicate a loro spese o per loro conto. Questo diritto, come il diritto spettante alle accademie, società ed altri Enti sui loro atti e sulle loro pubblicazioni, dura venti anni dalla pubblicazione dell'opera.

ART. 27. — La facoltà dell'autore di un'opera scientifica di farne o consentirne la traduzione dura dieci anni dalla prima pubblicazione di essa. Ove egli si valga di tale facoltà, il diritto di autore sulla traduzione dura in lui per il tempo stabilito dall'articolo precedente.

ART. 28. — La durata del diritto di autore spettante in comune ai collaboratori di un'opera si determina sulla vita del collaboratore che muore per ultimo.

La parte di un collaboratore che non lascia successori si accresce agli altri.

Trattandosi di opera o altro componimento posto in musica, l'autore della parte letteraria e quello della parte musicale sono considerati, agli effetti del presente articolo, come collaboratori.

ART. 29. — La durata dei diritti di autore sulle opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate senza nome d'autore o con un pseudonimo, è di cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione.

Chiunque abbia rappresentato, eseguito o in qualsiasi modo pubblicato un'opera senza nome di autore o con un pseudonimo, è ammesso a far valere i diritti dell'autore.

Se l'autore di una tale opera si fa conoscere durante la sua vita e prima che siano decorsi i cinquanta anni di cui sopra, sia facendo rappresentare od eseguire o pubblicare l'opera sotto il suo vero nome, sia facendo risultare la sua qualità di autore con una dichiarazione da presentarsi nei modi stabiliti dal regolamento, la durata del diritto è regolata dall'art. 26.

ART. 30. — Per le opere rappresentate, eseguite o in qualsiasi modo pubblicate dopo la morte dell'autore, gli eredi o aventi causa godono del diritto di autore per cinquanta anni dalla prima rappresentazione, esecuzione o pubblicazione, purchè questa avvenga entro i trenta anni dalla morte dell'autore.

ART. 31. — Per le opere fotografiche la durata del diritto di autore è di venti anni dalla prima pubblicazione.

ART. 32. — Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente in anni diversi, i termini stabiliti

dal presente decreto decorrono per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

Le frazioni di anno giovano all'autore.

ART. 33. — Scorsi i periodi stabiliti negli articoli 26, 27, 29, 30 e 32, chiunque ha facoltà di rappresentare, eseguire, pubblicare, riprodurre e diffondere l'opera, salvo il disposto degli articoli 16, 24 e 34.

ART. 34. — Per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, quando abbia luogo in virtù dell'art. 33, deve essere corrisposto allo Stato, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, il cinque per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva; qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese d'origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

ART. 35. — Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, in apposito capitolo della parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio successivo a quello in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di L. 2.000.000, da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria.

Quando le erogazioni di somme abbiano luogo per opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario, il Ministro per l'economia nazionale provvede su parere del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO III.

Alienazione e trasmissione dei diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno - Trascrizione - Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata.

SEZIONE I. — *Alienazione e trasmissione.*

ART. 36. — I diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno si trasmettono in tutti i modi consentiti dalle leggi.

ART. 37. — Debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:

1° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscano in tutto o in parte i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno;

2° gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, sopra i diritti spettanti agli autori di opere dell'ingegno, diritti frazionari di godimento o diritti di garanzia; e gli atti che li modificano;

3° gli atti di divisione, di società, di transazione e di rinunzia relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti.

ART. 38. — Nel caso di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, il cedente è obbligato:

1° a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto, o, in mancanza, in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la riproduzione;

2° a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata del contratto.

ART. 39. — Il cessionario è obbligato:

1° a far rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre la opera col nome dell'autore, o anonima o con pseudonimo, come all'autore piaccia e in perfetta conformità all'originale;

2° ad adempiere le formalità stabilite dall'art. 58;

3° a pagare all'autore il compenso stabilito.

ART. 40. — La cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno fatta in modo assoluto ed esclusivo conferisce al cessionario la facoltà di cederli ad altri, purchè non ne abbia danno la diffusione dell'opera.

Se la cessione è fatta in modo non esclusivo, il cessionario non può, salvo patto contrario, trasferire ad altri i suoi diritti, neppure cedendo l'intera sua azienda.

ART. 41. — La cessione di un'opera, in uno o più esemplari, non importa, salvo patto contrario, il diritto di rappresentarla o riprodurla.

Tuttavia, la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo, usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto in contrario, la facoltà di riprodurla semprechè questa facoltà spettasse al cedente.

ART. 42. — La cessione, anche assoluta ed esclusiva, dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno, non comprende, salvo patto in contrario, il diritto di traduzione, riduzione od adattamento dell'opera.

ART. 43. — Il contratto di cessione dei diritti spettanti all'autore di un'opera dell'ingegno è risolto se l'autore si trovi nella impossibilità di portarla a termine, o muoia prima del compimento di essa. Se, tuttavia, una parte notevole ed a sè stante dell'opera sia stata compiuta, il cessionario ha diritto che il contratto resti in vigore per tale parte, pagando un compenso proporzionato, salvo che l'autore abbia espressamente manifestato la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente.

Qualora la risoluzione del contratto abbia luogo a richiesta del cessionario, l'autore o i suoi aventi causa possono liberamente disporre dell'opera incompiuta.

Ove la risoluzione abbia luogo a richiesta dell'autore o dei suoi aventi causa, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri.

ART. 44. — Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione, trascura di far rappresentare, far eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera, l'autore o i suoi aventi causa possono intimargli diffida per mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorso infruttuosamente un anno dalla intimazione, il cessionario perde i diritti acquistati e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore o i suoi aventi causa conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltrechè al risarcimento dei danni se è il caso.

Ogni patto in contrario è nullo.

ART. 45. — Il contratto di cessione è risolto di pieno diritto, se l'opera cade sotto la sanzione di una legge penale promulgata posteriormente alla conclusione del contratto.

ART. 46. — L'autore che cede il diritto di pubblicare un'opera per la stampa, può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purchè non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a quando la stampa dell'opera non sia compiuta; ma se l'autore fa sulle bozze correzioni da considerarsi come straordinarie, deve sopportarne le relative spese, salvo patto in contrario.

ART. 47. — Il cessionario che ha diritto di fare nuove edizioni dell'opera, ha l'obbligo, prima di eseguirle, di chiedere all'autore se voglia introdurvi modificazioni.

In mancanza di accordo tra le parti, il termine per la presentazione delle modificazioni da parte dell'autore verrà stabilito dall'autorità giudiziaria.

ART. 48. — Il prezzo di copertina delle opere destinate alla pubblicazione per mezzo della stampa o di altri procedimenti analoghi è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore. Salvo patto in contrario, questi ha il diritto di opporsi a che il prezzo sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

L'editore può modificare il prezzo di copertina già stabilito, preavvisando tempestivamente l'autore, il quale ha diritto di opporsi entro il termine di 15 giorni.

ART. 49. — Salvo patto in contrario, l'autore ha diritto di contrassegnare o far contrassegnare ciascun esemplare dell'opera prima che sia posto in commercio.

ART. 50. — Le bande e le fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in pubblico programmi costituiti da singoli pezzi musicali o da parti di opere in musica, senza il pagamento di alcun compenso per il diritto di autore, purchè l'esecuzione sia fatta senza scopo di lucro.

SEZIONE II. — *Trascrizione.*

ART. 51. — Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione:

1° gli atti indicati nell'art. 37, quando il trasferimento dei diritti spettanti all'autore è fatto per un tempo eccedente i cinque anni o per tempo indeterminato;

2° il precetto per la vendita forzata e la sentenza di vendita dei diritti spettanti all'autore;

3° i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

4° le domande giudiziali tendenti all'annullamento o alla risoluzione di un atto per cui è richiesta la trascrizione a termini del n. 1, e le sentenze che le accolgano; le domande di rivendicazione e le sentenze che le accolgano.

ART. 52. — Gli atti e le sentenze enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto di fronte ai terzi, finchè non siano trascritti.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto è preferito quello che ha prima trascritto il suo titolo d'acquisto.

ART. 53. — La domanda di trascrizione deve essere presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, o ad una delle Prefetture o Sottoprefetture del Regno, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento di una tassa erariale di L. 20.

La data della trascrizione presso l'Ufficio proprietà intellettuale è quella della presentazione della domanda.

ART. 54. — Se manca la giustificazione del pagamento della tassa o se manca la copia del titolo del trasferimento, del precetto, della domanda giudiziale o della sentenza, l'Ufficio rifiuta la trascrizione.

SEZIONE III. — *Espropriazione per causa di pubblica utilità ed esecuzione forzata.*

ART. 55. — I diritti spettanti all'autore, eccettuato soltanto quello di pubblicare un'opera durante la vita di lui, possono acquistarsi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

La espropriazione per pubblica utilità è pronunciata per decreto Reale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

In difetto di accordo tra le parti, l'indennità è determinata inappellabilmente da tre periti nominati dal primo presidente della Corte d'appello di Roma, fra i quali deve essere compreso un funzionario dello Stato.

Il decreto Reale ha forza di titolo esecutivo tanto contro gli aventi diritto espropriati, quanto contro i terzi detentori degli originali.

ART. 56. — Il diritto di riprodurre un'opera pubblicata non è soggetto ad esecuzione forzata finchè ne resta titolare l'autore.

ART. 57. — Neppure è soggetto ad esecuzione forzata il diritto di pubblicare un'opera inedita, finchè ne resta titolare l'autore. Quando il diritto sia stato trasferito ad altri, l'esecuzione forzata è ammessa nel solo caso in cui da prova scritta o da fatti gravi, precisi e concordanti, risulti che l'autore aveva destinato l'opera alla pubblicazione.

CAPO IV.

Deposito delle opere e pubblicità dei registri.

ART. 58. — L'autore di un'opera dell'ingegno o i suoi aventi causa debbono depositare presso l'Ufficio della proprietà intellettuale al Ministero dell'economia nazionale un esemplare dell'opera, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.

L'omissione del deposito non pregiudica i diritti riconosciuti all'autore dal presente decreto, nè è di ostacolo in qualsiasi modo al loro esercizio; ma dà luogo al pagamento di un'ammenda non inferiore a L. 50 e al sequestro di uno o più esemplari dell'opera presso qualunque detentore.

ART. 59. — L'Ufficio della proprietà intellettuale dà pubblica notizia, nei modi stabiliti dal regolamento, delle opere depositate, delle concessioni e delle trascrizioni registrate e di quant'altro creda utile agli autori o al pubblico.

ART. 60. — I registri che contengono le trascrizioni prescritte dall'art. 51 sono pubblici. Ognuno può ottenere informazioni, copie ed estratti dei detti registri, prendere visione delle note di trascrizione, delle opere depositate e dei documenti che le riguardano, uniformandosi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e corrispondendo le tasse e i bolli ivi stabiliti.

CAPO V.

Sanzioni penali e misure cautelari.

ART. 61. — Salve le maggiori pene stabilite dal Codice penale e da altre leggi, è punito con la multa da L. 500 a 10.000:

a) chiunque abusivamente, con qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce, pubblica o diffonde, con o senza modificazioni, un'opera altrui, e chiunque introduce o mette in vendita nel Regno gli esemplari illecitamente prodotti;

b) chiunque abusivamente, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, rappresenta o esegue in pubblico, in tutto o in parte, anche con variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo o una composizione musicale;

c) chiunque riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che ha il diritto di riprodurre;

d) chiunque viola le norme dell'art. 34 del presente decreto.

Se il reato previsto nelle lettere *a)* e *b)* è commesso su opera non destinata dall'autore alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deturpamenti dell'opera, che offendano la reputazione o i sentimenti dell'autore, la pena è della multa non inferiore a L. 5000.

ART. 62. — Chiunque pubblica la traduzione di un'opera altrui senza il consenso dell'autore dell'opera, ovvero introduce e mette in vendita nel Regno gli esemplari della traduzione abusiva, è punito con la multa fino a L. 5000.

ART. 63. — Chi abbia illegittimamente invocato la tutela preventiva di cui all'art. 23, è punito con la multa da L. 100 a 1000, oltre l'obbligo del risarcimento dei danni, se è il caso.

ART. 64. — Sull'istanza della parte danneggiata o d'ufficio, l'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza, civile o penale, pronunciata in dipendenza di una violazione del presente decreto, sia inserita in uno o più giornali, a spese del soccombente o condannato.

ART. 65. — Gli esemplari e le copie dell'opera abusivamente pubblicata o riprodotta e i mezzi all'uopo adoperati, quando per la natura loro non possono essere adoperati per le riproduzioni di opere diverse da quella contraffatta, sono distrutti.

Il contraffattore, che ha risarcito i danni, può chiedere che le copie e i mezzi anzidetti siano invece, a sue spese, sottoposti a sequestro, fintantochè duri il diritto esclusivo dell'autore.

Se il danno non sia stato risarcito, il danneggiato può chiedere che le copie e i mezzi di cui sopra siano invece aggiudicati a lui, per un determinato prezzo, a totale o parziale soddisfacimento del danno.

Il prezzo è determinato, in caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria. Il danneggiato ha sempre facoltà, dopo determinato il prezzo, di rinunciare all'aggiudicazione.

Le norme stabilite dal presente articolo possono essere applicate tanto dal giudice penale quanto dal giudice civile.

ART. 66. — Se la residuale durata del diritto di autore non è superiore ad un anno, non può essere ordinata la distruzione delle copie e dei mezzi indicati nell'articolo precedente, e viene sospesa la esecuzione della sentenza che l'abbia precedentemente ordinata. In tal caso è tenuto fermo il sequestro, a spese del contraffattore, fino al termine dell'anno anzidetto.

ART. 67. — In qualunque stadio della durata dei diritti di autore, il giudice può ordinare che siano depositati in un pubblico museo gli esemplari contraffatti di opere d'arte e i mezzi della contraffazione, se costituiscono essi medesimi opere d'arte di molto pregio.

ART. 68. — Il pretore competente può, a domanda di chi vi abbia interesse, ordinare la descrizione, l'accertamento od anche il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione dei diritti riconosciuti dal presente decreto, come pure il sequestro dei relativi proventi, da eseguirsi per mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti.

Trattandosi di pubblici spettacoli, non si applica la limitazione di giorni ed ore fissata nell'art. 42 del Codice di procedura civile. Può essere imposta, a chi domanda il sequestro, la prestazione di una cauzione.

Sempre quando non venga diversamente ordinato ai fini della giustizia penale, i suddetti atti perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni non venga instaurato il giudizio civile contro colui a danno del quale si è proceduto.

CAPO IV.

Disposizioni generali transitorie.

ART. 69. — Il presente decreto si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel Regno, ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, a condizione di reciprocità.

Tuttavia, la durata dei diritti sulle opere pubblicate, rappresentate o eseguite all'estero non può eccedere quella stabilita dalla legge dello Stato dove l'opera fu pubblicata, rappresentata o eseguita, quando tale durata sia più breve di quella stabilita nel presente decreto.

ART. 70. — Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate o eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

Gli autori e i loro aventi causa, i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano, e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate dal regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzioue di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore o dai suoi aventi causa, a norma del comma precedente.

ART. 71. — La disposizione dell'art. 34 si applica anche nelle opere cadute in dominio pubblico dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1865 n. 2215.

ART. 72. — L'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale vigilerà per l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, e all'uopo ha facoltà di richiedere ai privati ed agli Enti interessati le notizie e gli atti che ritenga necessari al servizio.

ART. 73. — Sono abrogate le leggi 25 giugno 1865, n. 2337; 10 agosto 1875, n. 2652; 18 maggio 1882, n. 756 (serie 3ª), nonchè il R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto.

ART. 74. — Con successivo Regio decreto saranno approvate le norme per la esecuzione del presente decreto e sarà stabilito il giorno della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc. — Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO.

Per il Ministro delle finanze (*R. decreto* 10 *ottobre* 1925, *n.* 1956)
MUSSOLINI - ROCCO - FEDELE.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

2.

R. DECRETO-LEGGE 1° luglio 1926, N. 1306. - *Modificazione all'art.* 35 *del R. decreto-legge* 7 *novembre* 1925, *N.* 1950, *sul diritto di autore* (1).

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1926)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di assicurare la disponibilità della somma occorrente a incoraggiare persone ed Enti che abbiano eseguito o promosso opere di importanza o pregio per la coltura e l'industria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Il primo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, summentovato, è modificato nei seguenti termini:

« Nel bilancio di previsione del Ministero dell'economia nazionale è stanziata, in apposito capitolo dalla parte ordinaria, a cominciare dall'esercizio in cui il presente decreto andrà in vigore, la somma di L. 2.000.000 da erogarsi, con le modalità stabilite nel regolamento, per incoraggiamenti ad autori, ad Enti ed Istituti

(1) Convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1157.

che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - VOLPI - ROCCO - FEDELE.

3.

R. DECRETO 15 luglio 1926, N. 1369. - *Regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge* 7 *novembre* 1925, *N.* 1950, *sul diritto di autore.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1926)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'istruzione e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.
Oggetto e contenuto del diritto.

ART. 1 .— Per le opere pubblicate o eseguite anonime o con pseudonimo, la dichiarazione di rivelazione del nome dell'autore, a mente del combinato disposto degli articoli 14 e 29, comma 3° del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, dall'autore o da un suo procuratore speciale; accompagnata dalla presentazione di un esemplare dell'opera, o, se ciò

non sia possibile, dalla indicazione degli elementi atti a identificarla.

Della dichiarazione è redatto verbale, di cui è data copia al dichiarante; e ne è inserita notizia nel Bollettino dell'Ufficio.

L'autore che abbia fatto la dichiarazione di rivelazione, deve, inoltre, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai suoi aventi causa, diretti ed anche indiretti, quando gli siano noti.

ART. 2. — L'autore che intenda valersi della facoltà di ritirare la propria opera dal commercio, deve notificare il suo intendimento agli editori, agli stampatori ed a coloro che a lui risultino avere acquistato il diritto di vendere gli esemplari dell'opera o di eseguirla, rappresentarla, o altrimenti diffonderla.

L'autore deve, altresì, farne dichiarazione, verbale o scritta, all'Ufficio della proprietà intellettuale; e notizia della dichiarazione sarà inserita dall'Ufficio stesso nel relativo Bollettino e fatta pubblicare a spese dell'autore in almeno due dei giornali quotidiani di maggiore diffusione nel Regno. Tale notizia vale come formale comunicazione per coloro ai quali non sia prescritta la notificazione diretta.

Entro il termine che sarà indicato dall'autore della notificazione e nella dichiarazione menzionata nei precedenti commi, per il ritiro dell'opera dal commercio, e che non potrà essere in nessun caso di durata inferiore ad un anno dalla data della pubblicazione della dichiarazione nel Bollettino dell'Ufficio della proprietà intellettuale, a norma del comma precedente, gli interessati potranno fare opposizione, convenendo l'autore davanti la competente autorità giudiziaria del Regno.

ART. 3. — Il compenso per la riproduzione in antologie ad uso scolastico di brani di opere di autore, a norma dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere convenuto fra le parti o stabilito dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale prima che la riproduzione abbia luogo.

Il direttore dell'Ufficio suindicato, previa comunicazione all'autore della somma offerta (se non risulti già a lui nota) stabilisce la misura del compenso sulla base delle notizie e dei documenti che gli siano presentati dalle parti o che egli loro richieda o comunque si procuri.

Se tutti gli interessati, d'accordo, intendano invocare la determinazione della misura del compenso da parte del direttore suddetto, essi debbono presentare istanza scritta. Se soltanto alcuni ne invochino la determinazione, il direttore provvede ad informarne gli altri.

La misura del compenso, così determinata, su istanza di tutti gli interessati, è per tutti obbligatoria.

ART. 4. — La richiesta per la proibizione della rappresentazione o della esecuzione di un'opera, a termine dell'art. 23 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve essere presentata, per iscritto, al Prefetto della Provincia almeno otto ore

prima di quella annunciata o altrimenti accertata per l'inizio della rappresentazione o della esecuzione.

Qualora sia contestato il diritto del richiedente, il Prefetto decide provvisoriamente sulla richiesta, in base alle notizie e ai documenti a lui sottoposti, permettendo o vietando la rappresentazione o la esecuzione, riservato alle parti l'adito all'autorità giudiziaria e salva al Prefetto la facoltà di denunciare all'autorità giudiziaria il richiedente, ove concorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 63 del citato Regio decreto-legge.

CAPO II.

Durata del diritto di autore.

ART. 5. — Agli effetti del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, la data della prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione in pubblico di un'opera può essere provata con qualunque mezzo.

ART. 6. — Ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale che sia caduta nel pubblico dominio a termine del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e gli altri Stati, è soggetta al pagamento del diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del citato Regio decreto-legge, anche se la rappresentazione od esecuzione abbia luogo in una nuova traduzione o riduzione o rifacimento, salvi restando gli eventuali diritti dell'autore della traduzione, della riduzione o del rifacimento.

Art. 7. — Per le esecuzioni musicali (vocali, istrumentali, radiofoniche o meccaniche di qualsiasi natura) che abbiano luogo in sale di concerto o di caffè-concerto, in teatri di varietà, in cinematografi od altri locali simili, ovvero all'aperto, il programma delle opere o dei pezzi staccati, oggetto della esecuzione, deve essere compilato per iscritto, prima della esecuzione od immediatamente dopo, e consegnato o trasmesso, sempre a cura e responsabilità di chi dirige la esecuzione, all'Ufficio o alla persona incaricata della riscossione del diritto demaniale, al più tardi nel giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

Nel caso d'inadempimento dell'obbligo, il Prefetto può vietare che le esecuzioni si ripetano, salva, inoltre, l'applicazione delle pene comminate dall'art. 61, in relazione alla lettera *d)* del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ove sia il caso.

ART. 8. — Il diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è computato secondo le norme seguenti:

A) *Rappresentazione delle opere di qualsiasi specie, adatte a pubblico spettacolo.*

Quando fanno parte dello spettacolo opere italiane o straniere, tutte cadute nel pubblico dominio a termine della legge ita-

liana o delle convenzioni, dei trattati e degli accordi fra l'Italia e altri Stati, il diritto demaniale del 5 per cento si computa sull'intero introito lordo, costituito dall'importo dei biglietti di ingresso, dei posti di ogni natura e dei palchi affittati, nonchè dal ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi, dalle quote di abbonamento e dalle dotazioni, dai sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, da Amministrazioni pubbliche o da altri Enti. I palchi di proprietà privata, eventualmente esistenti, concorrono alla formazione dell'introito lordo nella misura stabilita dall'articolo 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; e il diritto demaniale del 5 per cento sulla quota corrispondente dell'introito deve essere anticipato dall'impresa o dalla direzione o dal proprietario del teatro, salvo rimborso da parte dei palchettisti.

Quando invece lo spettacolo è costituito sia da opere soggette al diritto di autore sia da opere cadute nel pubblico dominio, il diritto demaniale si computa sulla quota dell'introito lordo, come sopra determinato, corrispondente alla parte che le opere cadute nel pubblico dominio occupano nel programma dello spettacolo.

B) *Esecuzioni musicali di qualsiasi natura e destinazione, escluse le opere teatrali.*

Per le opere o i pezzi staccati, caduti nel pubblico dominio, che siano eseguiti nei locali indicati nel precedente articolo, il diritto demaniale è determinato su di una quota dell'introito lordo, da calcolarsi come sopra, proporzionata al numero delle opere o dei pezzi di pubblico dominio che facciano parte del programma di esecuzione musicale e della parte che tale esecuzione occupa nello spettacolo o trattenimento. L'esecuzione musicale si reputa occupare un quinto dello spettacolo o trattenimento nei cinematografi, e tre quinti nei teatri di varietà, nelle sale e scuole di ballo, thè danzanti e simili, nei caffè, negli alberghi, nei ristoranti, circoli e kursaals ed in ogni altro locale o recinto, chiuso o aperto.

Qualora per gli spettacoli o trattenimenti considerati nel presente articolo non sia possibile o sia molto difficile accertare l'introito lordo nei modi suindicati, per la minima importanza della località o per la natura dello spettacolo o del trattenimento o per il genere del locale in cui questo viene dato, l'introito lordo è valutato sulle informazioni assunte dalle pubbliche autorità, e il diritto demaniale può essere riscosso in somma fissa, corrispondente all'incirca a quanto verrebbe incassato a percentuale sul detto introito.

ART. 9. — Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi bordereaux ai fini dell'esazione del diritto demaniale stabilito dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti e quelle contenute nel Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Il servizio di accertamento e d'incasso del diritto demaniale di cui sopra può essere affidato dal Ministero delle finanze ad un Ente o ad un privato, con le modalità e condizioni, compresa la corrisposta di un aggio da stabilirsi con apposita convenzione.

ART. 10. — Gli autori, Enti o istituti che aspirino a premi di incoraggiamento, a termine dell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, devono farne domanda al Ministero della economia nazionale, il quale provvede, a mezzo dell'Ufficio della proprietà intellettuale, a raccogliere gli elementi per il giudizio sull'opera eseguita o promossa dagli aspiranti.

Il Ministro per la pubblica istruzione può di sua iniziativa segnalare al Ministro per l'economia nazionale le opere di carattere prevalentemente artistico, scientifico o letterario, che egli ritenga meritevoli d'incoraggiamento.

Fra le opere meritevoli d'incoraggiamento debbono tenersi in considerazione preminente quelle che si connettono direttamente con l'industria teatrale.

ART. 11. — La erogazione annua della somma di L. 2.000.000, indicata nell'art. 35 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere di una Commissione costituita presso il Ministero dell'economia nazionale, composta di sei membri, rappresentanti, rispettivamente, il Ministero dell'economia nazionale, il Ministero della pubblica istruzione, la Società italiana degli autori, la Corporazione del teatro e del cinematografo, la Confederazione generale fascista dell'industria e l'Associazione editoriale libraria italiana. I detti membri sono nominati per un triennio con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e, alla scadenza, possono essere confermati nell'incarico.

Nel caso di assegnazione di premi d'incoraggiamento alle opere menzionate nell'art. 35 capoverso del suindicato decreto-legge dovrà essere sentito anche il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

CAPO III.

Trascrizione.

ART. 12. — Chi domanda la trascrizione degli atti o delle sentenze enunciati nell'art. 51 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, deve presentare:

1° una nota, in doppio esemplare, su carta bollata da L. 3, sottoscritta dal richiedente, nella quale siano indicati il nome, cognome e la paternità di esso, il domicilio o la residenza delle parti, ovvero la denominazione e la sede se trattasi di società o di Enti morali, nonchè la natura e la data del titolo del quale si chiede la trascrizione, la specie dei diritti trasmessi e delle limitazioni e condizioni essenziali poste alla trasmissione e risultanti dal titolo;

2° una copia autentica od autenticata del titolo di cui si domanda la trascrizione, e, nel caso di successione, una copia

autentica del testamento od un atto di notorietà da cui risultino gli eredi legittimi;

3° la ricevuta dell'Ufficio del registro attestante l'avvenuto pagamento della tassa erariale di L. 20, stabilita dall'art. 53 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950.

Qualora il richiedente non dichiari il proprio domicilio, e non lo abbia o non lo elegga nel Regno, il domicilio si considera eletto, a tutti gli effetti di legge, presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Se la domanda sia presentata a una Prefettura o Sottoprefettura del Regno, dovrà, da questa, essere immediatamente trasmessa all'Ufficio della proprietà intellettuale, con l'attestazione della data di presentazione di essa.

ART. 13. — L'Ufficio della proprietà intellettuale, qualora trovi regolari la domanda e i documenti per la trascrizione, trascrive in apposito registro il contenuto della domanda, indicando il giorno in cui è stata presentata; e restituisce al richiedente uno degli esemplari della nota dopo aver annotato in calce ad essi gli estremi della eseguita trascrizione.

Della trascrizione è data notizia nel Bollettino dell'Ufficio.

Qualora la domanda o i documenti non siano regolari, l'Ufficio invita il richiedente a regolarizzarli, sospendendo frattanto di provvedere.

Se l'Ufficio rifiuta la trascrizione a termine dell'art. 54 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, il richiedente può proporre reclamo alla Commissione competente a pronunciarsi sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale, giusta l'art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, secondo le norme relative.

CAPO IV.

Deposito delle opere e pubblicità dei registri.

ART 14. — L'obbligo del deposito prescritto dall'art. 58 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per le opere anonime o recanti un pseudonimo spetta a chi ha pubblicato, riprodotto, eseguito, esposto o altrimenti diffuso l'opera.

Tale obbligo non si applica agli articoli, alle monografie, alle note, ai disegni e alle vignette, inseriti in giornali, in riviste o in altre pubblicazioni periodiche.

ART. 15. — Il deposto deve essere fatto entro trenta giorni dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera. Se si tratta di opere che abbiano subito un sostanziale rifacimento per effetto di aggiunte o di modificazioni, ai sensi dell'art. 26, comma terzo, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, il termine per il deposito decorre dalla pubblicazione, esecuzione, rappresentazione, diffusione od esposizione dell'opera così aumentata o modificata.

Il deposito si esegue mediante consegna o trasmissione di un esemplare dell'opera, direttamente, all'Ufficio della proprietà intellettuale. L'Ufficio ne dà immediatamente ricevuta con apposita attestazione scritta, che deve essere consegnata al depositante o inviata al trasmittente mediante lettera raccomandata.

L'omissione del deposito è imputabile a ciascuno di coloro che vi siano obbligati; e se l'obbligato è un Ente, è imputabile al rappresentante legale di esso.

Per i giornali quotidiani, l'obbligo del deposito si adempie con la consegna o la trasmissione di un numero di essi, ogni mese, all'Ufficio della proprietà intellettuale.

ART. 16. — L'esemplare da depositare, per le opere stampate, deve portare impressi sulla copertina o sul frontespizio, oltre il nome e cognome dell'autore e il titolo dell'opera, anche l'indicazione dello stabilimento tipografico e dell'anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con un pseudonimo devono sempre portare impressa la indicazione della ditta editrice.

Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare devono, inoltre, essere impressi il nome e cognome dell'autore dell'opera originale, il titolo di questa e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

ART. 17. — Per le opere di pittura, di scultura o d'architettura, per lavori d'arte grafici o plastici e per i lavori d'arte applicata all'industria, si deve depositare un esemplare delle riproduzioni fotografiche, le quali, in una o più tavole, colgano tutti i lati dell'opera in modo che se ne possa ricostruire l'immagine completa.

Per i disegni, i progetti di lavori d'ingegneria, le fotografie e i lavori eseguiti con procedimenti analoghi alla fotografia, si deposita un esemplare di essi.

Nell'ipotesi considerata nel primo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi il nome e cognome dell'autore o la menzione dell'anonimo, il titolo dell'opera e la data di prima pubblicazione, diffusione o esposizione di essa. In difetto, il deposito dell'esemplare deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, contenente le dette indicazioni e firmata dalla persona cui spetta l'obbligo del deposito o da un suo mandatario.

Qualora si tratti delle opere indicate nel secondo comma del presente articolo, l'esemplare deve portare impressi, in modo chiaro e indelebile, il nome e cognome dell'autore o, a seconda i casi, la indicazione dello stabilimento di esecuzione, e la data di prima pubblicazione.

ART. 18. — Per le opere cinematografiche, debbono essere depositate tante fotografie o diapositive quanti sono i quadri e le parti in cui l'opera si divide, in guisa che l'opera stessa ne resti individuata.

Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome della ditta autrice, il metraggio della pellicola, la data di prima proiezione e, possibilmente, il nome del direttore di scena e degli interpreti principali.

ART. 19. — Per le opere o composizioni drammatiche, musicali, coreografiche o pantomimiche, quando siano inedite o non siano poste in vendita, si deve depositare il manoscritto originale od una copia dichiarata conforme dall'autore.

Se le opere o composizioni siano istrumentate, l'originale o la copia deve comprendere la partitura d'orchestra e voci.

In caso di omissione del deposito a norma dei precedenti commi nel termine prescritto, il sequestro di uno o più esemplari dell'opera, ai sensi dell'art. 58, capoverso, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, può essere eseguito anche nelle mani degli esecutori dell'opera, prima, durante e dopo la sua esecuzione o rappresentazione.

Per le opere adattate o ridotte per istrumenti meccanici, il deposito si effettua mediante la produzione del catalogo relativo ovvero di una o più dichiarazioni scritte, in cui siano indicati il titolo dell'opera, il nome e cognome dell'autore od esecutore della riduzione o dell'adattamento, la ditta produttrice dell'istrumento, e la data precisa, o almeno approssimativa, in cui la riduzione o l'adattamento è stato reso pubblico.

ART. 20. — La notizia delle opere depositate e delle trascrizioni registrate è data dal Bollettino dell'Ufficio della proprietà intellettuale, che è pubblicato periodicamente. In esso sono pure inseriti gli annunzi e le notizie da pubblicarsi a norma del presente decreto, la indicazione delle opere adatte a pubblico spettacolo, che siano cadute nel dominio pubblico, e di quelle espropriate a causa di pubblica utilità, nonchè la nuova legislazione nazionale o straniera in materia di proprietà intellettuale, e ogni altra notizia o pubblicazione, sulla stessa materia, che possa interessare gli autori o il pubblico.

ART. 21. — Per ottenere copie od estratti dei registri delle trascrizioni, o certificati in relazione al contenuto di essi e per prendere visione delle note di trascrizione delle opere depositate e dei documenti relativi, occorre rivolgere istanza, in carta bollata, all'Ufficio della proprietà intellettuale. Un'unica istanza non può avere oggetti di diversa specie, nè più di quattro della stessa specie.

Per ciascuna certificazione, copia od estratto deve essere inviata all'Ufficio, oltre il foglio della carta bollata per la stesura dell'atto, la ricevuta della tassa fissa di L. 10 per ogni foglio o parte di foglio della stessa carta, da pagarsi all'Ufficio del registro.

La visione delle note di trascrizione, delle opere e dei documenti può essere presa nelle apposite sale dell'Ufficio, nei giorni e nelle ore stabilite dal direttore di questo.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie.

ART. 22. — L'esistenza della reciprocità, richiesta dall'art. 69 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, come condizione per l'applicazione dello stesso decreto alle opere pubblicate,

rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, qualora non risulti da accordi internazionali, dovrà essere dichiarata con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri.

ART. 23. — La facoltà del riacquisto dei diritti di autore, contemplata nell'art. 70, comma secondo, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, non riguarda le opere per le quali l'autore o i suoi aventi causa richiesero la tutela del diritto di autore a termine del testo unico approvato col R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, nè le traduzioni in italiano delle opere straniere per le quali l'esercizio del diritto esclusivo di traduzione decadde per il decorso del termine di dieci anni stabilito dall'art. 5 dell'Atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896.

Tale facoltà si esercita con dichiarazione scritta, presentata o trasmessa, possibilmente insieme con un esemplare dell'opera, all'Ufficio della proprietà intellettuale entro il 31 agosto 1927. Nella dichiarazione si deve indicare l'opera per la quale si vuole riacquistare il diritto di autore, enunciando il titolo di essa, il nome e cognome dell'autore, nonchè dell'editore, se sia stampata, e la data di prima pubblicazione, esecuzione, rappresentazione o diffusione, in qualsiasi modo avvenuta.

Per le pubblicazioni inserite, in una o più volte, in giornali o riviste, la dichiarazione può essere generica: se possibile, sono indicati il titolo dei giornali o delle riviste, in cui ebbe luogo la inserzione, e l'oggetto della pubblicazione.

Gli autori o i loro aventi causa che abbiano riacquistato i loro diritti, a norma dell'art. 70, capoverso primo, del citato decreto-legge e del presente articolo, possono concedere, entro il 31 agosto 1927, a coloro che legittimamente riprodussero le opere, oggetto dei diritti stessi, la facoltà di continuare lo smercio degli esemplari esistenti, oltre il termine previsto dall'art. 70, capoverso secondo, del suindicato decreto-legge, purchè sia applicato uno speciale contrassegno su ciascuno dei detti esemplari e sia corrisposta un'equa percentuale sull'incasso della vendita. La misura della percentuale, a richiesta di tutti gli interessati, può essere determinata dal direttore dell'Ufficio della proprietà intellettuale a norma dell'art. 3 del presente decreto.

ART. 24. — L'Ufficio della proprietà intellettuale, per l'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'art. 72 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, cataloga e conserva le opere inviategli in deposito e quelle che per altri motivi gli siano trasmesse o che esso richieda; raccoglie notizie ed assume informazioni sulla produzione nazionale e su quella straniera delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche; coadiuva l'Amministrazione finanziaria ai fini dell'applicazione dell'art. 34 del citato decreto-legge; sottopone al Ministro per l'economia nazionale le sue proposte per l'assegnazione di somme a titolo d'incoraggiamento e per provocare l'azione del pubblico ministero nonchè l'espropriazione di opere per causa di pubblica utilità, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24, 34, 35 e 55 dello stesso decreto-legge.

ART. 25. — Il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ed il presente decreto entreranno in vigore il 1° settembre 1926.

Ordiniamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI - BELLUZZO - VOLPI
FEDELE - ROCCO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

4.

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE FINANZE E LA SOCIETA' DEGLI AUTORI PER LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DEMANIALE SULLE OPERE DI DIRITTO PUBBLICO

[*A*]

LETTERA 8 *febbraio* 1927 *del Ministro delle Finanze agli Intendenti di Finanza.*

Con R. decreto-legge del 19 dicembre 1926, n. 2202, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1927, n. 4, è stata resa esecutiva la convenzione 6 novembre 1926, con la quale è stata affidata alla Società Italiana degli Autori la riscossione del diritto demaniale sul pubblico dominio.

Tale diritto è stato istituito con l'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, che regola *ex novo* tutta la delicata materia del diritto di autore e si applica ad ogni rappresentazione od esecuzione di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, quando siano cadute in pubblico dominio, qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

Tale diritto è determinato nella misura del 5 per cento degli incassi lordi o delle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera di pubblico dominio occupa nella rappresentanza od esecuzione complessiva.

I termini entro i quali si verifica il passaggio di un'opera al pubblico dominio sono indicati negli articoli 26, 28, 29, 30 e 32 del R. decreto-legge indicato, 7 novembre 1925, n. 1950, inserito nel Bollettino della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, anno 1925, puntata n. 13.

Il diritto demaniale sul dominio pubblico è andato in attuazione con il 15 novembre 1926 e ciò per effetto del R. decreto 14

detto mese, n. 1961, che nei soli riguardi del diritto medesimo ha prorogato alla detta data il termine del 1° settembre, stabilito con l'art. 25 del Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, approvato con il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

I. — *Criteri di massima per il computo del diritto demaniale.*

Ai fini del computo del diritto demaniale in parola, sono dettate precise norme dall'art. 8 del Regolamento su richiamato.

1. Quando fanno parte dello spettacolo opere italiane o straniere, tutte cadute nel pubblico dominio ai sensi della legge italiana o delle convenzioni o dei trattati o degli accordi con altri Stati, il diritto demaniale del 5 per cento si computa sull'intero introito lordo della rappresentazione od esecuzione.

2. Quando, invece, lo spettacolo è costituito sia da opere soggette al diritto di autore sia da opere cadute nel pubblico dominio, il diritto demaniale si computa sulla quota dell'introito lordo, corrispondente alla parte che le opere cadute nel pubblico dominio occupano nel programma dello spettacolo.

3. Per le esecuzioni musicali — vocali, istrumentali, radiofoniche o meccaniche di qualsiasi natura — che abbiano luogo in sale di concerto o di caffè concerto, in teatri di varietà, in cinematografi od altri simili locali, ovvero all'aperto, la liquidazione del diritto demaniale deve effettuarsi su una quota dell'introito lordo proporzionata al numero delle opere o dei pezzi di pubblico dominio, che facciano parte del programma di esecuzione musicale ed alla parte che tale esecuzione occupa nello spettacolo o trattenimento.

A quest'ultimo effetto l'esecuzione musicale si reputa che occupi:

a) un quinto dello spettacolo o trattenimento nei cinematografi;

b) tre quinti nei teatri di varietà, nelle sale e scuole di ballo, thè danzanti e simili, nei caffè, negli alberghi, nei ristoranti, circoli e kursaals ed in ogni altro locale o recinto chiuso od aperto.

II. — *Obbligo del programma scritto per le esecuzioni musicali.*

E' particolarmente notevole — nei riguardi delle esecuzioni musicali, di cui sopra — la disposizione dell'art. 7 del Regolamento accennato, che impone la compilazione per iscritto, prima della esecuzione o immediatamente dopo, del programma delle opere e dei pezzi staccati, oggetto della esecuzione. Tale programma deve, poi, essere consegnato o trasmesso — a cura e responsabilità di chi dirige l'esecuzione — all'ufficio o alla persona incaricata della riscossione del diritto demaniale al più tardi nel giorno successivo allo spettacolo o trattenimento.

III. — *Determinazione dell'introito lordo.*

Per la determinazione dell'introito lordo è da tenersi presente che concorrono a costituirlo l'importo dei biglietti d'ingresso, dei posti di ogni natura e dei palchi affittati, il ricavo degli addobbi e dei cuscinaggi nonchè le quote di abbonamento e le dotazioni o sussidi o contributi corrisposti da privati oblatori, da Amministrazioni pubbliche o da altri enti. Alla formazione dell'introito lordo concorrono — là dove ne esistono — anche i palchi di proprietà privata nella misura stabilita dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276.

E', comunque, da tenersi presente che, giusta quanto è esplicitamente dichiarato nell'art. 9 del Regolamento indicato, per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi bordereaux ai fini dell'esazione del diritto demaniale sul pubblico dominio sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti ordinari e sportivi e quelle contenute nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

IV. — *Riscossione del diritto demaniale in somma fissa.*

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile o riesca molto difficile — per la minima importanza della località o per la natura dello spettacolo o del trattenimento o per il genere del locale in cui questo vien dato — di accertare nei modi prescritti l'introito lordo, questo deve essere valutato sulle informazioni assunte dalle pubbliche autorità ed il diritto demaniale può essere riscosso in somma fissa, corrispondente all'incirca a quanto verrebbe incassato a percentuale sull'introito lordo accertato nei modi consueti.

V. — *Sanzioni penali.*

Le infrazioni alle norme dell'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 — come è stabilito nell'art. 61 lettera *d*) del decreto medesimo — sono punite con la multa da L. 500 a L. 10.000 e, giusta il disposto dell'art. 7, ultimo capoverso del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge accennato, nel caso di inadempimento agli obblighi circa la compilazione e la consegna o trasmissione dei programmi scritti, il Prefetto può vietare che l'esecuzione si ripeta, salva, inoltre, ove sia il caso, l'applicazione della multa sopra indicata.

Si riportano qui appresso con il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, che ha resa esecutiva la convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori il 6 novembre 1926, il testo di tale convenzione, nonchè il testo della dichiarazione integrativa del successivo 4 dicembre, cui si accenna nel R. decreto-legge menzionato.

Si riportano, inoltre, per una più facile e chiara comprensione della materia e per tenerne raccolte tutte le disposizioni, che la concernono, il testo del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1961, che ha prorogato al 15 novembre l'attuazione del diritto demaniale sul pubblico dominio ed in estratto, nelle parti che più direttamente interessano l'Amministrazione finanziaria, tanto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore, quanto il regolamento per l'esecuzione di tale R. decreto-legge, approvato con il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

Il Ministro: VOLPI.

[B]

R. DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1926, N. 2202, *che approva la Convenzione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visti gli articoli 6, 7, 8, e 9 del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di approvare la Convenzione stipulata con la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di pubblico dominio il quale deve avere subito applicazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Sono approvate l'annessa Convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro delle finanze con i rappresentanti della Società Italiana degli Autori, addì 6 novembre 1926, e relativa dichiarazione integrativa 4 dicembre 1926, intese a disciplinare la riscossione per conto dello Stato del diritto demaniale sugli introiti della rappresentazione od esecuzione di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI - BELLUZZO.

(1) Convertito in legge con la legge 2 giugno 1927, n. 879.

[C]

CONVENZIONE *fra il Ministero delle Finanze e la Società Italiana degli Autori per la riscossione del diritto demaniale di autore stabilito dall'art.* 34 *del decreto-legge* 7 *novembre* 1925, *N.* 1950 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 novembre 1925, N. 270) *e dal Regolamento approvato con R. decreto* 15 *luglio* 1926, *Numero* 1369 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 20 agosto 1926, N. 193).

Addì 6 novembre 1926, in Roma nel palazzo del Ministero delle finanze;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul Diritto di autore ed il regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369;

S. E. l'on. senatore Giuseppe Volpi, conte di Misurata, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo, da una parte, e dall'altra parte:

la Società Italiana degli Autori, ente morale, con sede in Roma, via del Gesù, 62, rappresentata dai signori: on. avv. Vincenzo Morello, senatore del Regno, commissario straordinario, e gr. uff. avv. Alessandro Varaldo, direttore generale della Società stessa, hanno stipulato la presente Convenzione, in virtù della quale resta convenuto e pattuito fra le parti nella rispettiva rappresentanza quanto appresso:

Premesso che il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, ha organicamente disciplinato le disposizioni legislative sul diritto di autore disponendo inoltre all'art. 34 che per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera, adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, deve essere corrisposto allo Stato il 5 per cento degli incassi lordi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione od esecuzione complessiva: qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio;

Che la Società degli Autori è stata riconosciuta dal Governo indicata per poter assumere il servizio di accertamento e di incasso del diritto demaniale contemplato dal citato art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 e che la Società degli Autori ha aderito di buon grado;

le parti come sopra costituite e nella rispettiva rappresentanza hanno stabilito e concordato quanto appresso:

ART. 1. — La Società Italiana degli Autori è incaricata dal Governo di provvedere all'accertamento ed all'incasso del diritto demaniale fissato dall'art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 in misura del 5 per cento degli incassi lordi o delle quote

degli incassi per ogni rappresentazione od esecuzione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di opera musicale, qualunque sia lo scopo, anche se di beneficenza, della rappresentazione od esecuzione, e qualunque sia il paese di origine dell'opera caduta in pubblico dominio.

ART. 2. — La presente Convenzione avrà inizio dal giorno 15 novembre 1926 e scadrà col 31 dicembre 1931 con facoltà di rescissione su semplice richiesta di una delle due parti dopo un triennio di esecuzione.

ART. 3. — Per l'accertamento degli incassi e per la compilazione dei relativi bordereaux, ai fini dell'esazione del Diritto demaniale stabilito dal citato art. 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, per l'incasso dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti ordinari e sportivi e quelle contenute nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, per l'incasso dei diritti erariali sui cinematografi.

Per il computo e la determinazione del diritto demaniale sul pubblico dominio, sono tenute presenti e saranno applicate le norme stabilite nell'art. 8, commi *a) e b)* del Regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1369, nonchè le norme regolamentari che durante la durata della Convenzione potranno eventualmente essere adottate dal Ministero delle Finanze.

ART. 4. — La Società Italiana degli Autori presenterà al Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse) dei rendiconti trimestrali degli incassi fatti per il diritto demaniale dovuto sulle opere cadute in pubblico dominio.

I suddetti rendiconti saranno redatti in prospetti dai quali risulteranno gli incassi fatti in ogni comune.

ART. 5. — Le riscossioni effettuate per diritto demaniale saranno dalla Società Italiana degli Autori versate alla Regia Tesoreria di Roma e il versamento dovrà essere fatto entro ciascun mese successivo a quello durante il quale gli incassi furono effettuati con imputazione al relativo Capitolo del Bilancio di entrata.

In caso di ritardo nei suddetti versamenti alla Regia Tesoreria di Roma, la Società Italiana degli Autori sarà tenuta a corrispondere gli interessi del 5 per cento sulla somma dovuta proporzionalmente al ritardo nell'effettuazione del versamento.

ART. 6. — A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, nonchè delle spese necessarie per raccogliere tutti gli elementi idonei ad accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al Diritto d'Autore disciplinato dal decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è assegnata alla Società Italiana degli Autori una provvigione sull'importo totale lordo delle riscossioni nella misura dell'8 per cento.

Detto compenso è comprensivo di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato e l'importo relativo verrà dalla Società trattenuto all'atto di ciascun versamento mensile da effettuarsi come all'art. 5.

Alla fine di ciascun trimestre, in base ai prospetti trimestrali, inviati dalla Società, l'Amministrazione demaniale provvederà alla definitiva liquidazione di tale percentuale ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione la Società provvederà all'immediato versamento delle somme che risultassero in più trattenute.

Addivenendosi fra il Governo e la Società Italiana degli Autori durante l'esecuzione della presente Convenzione, alla rinnovazione ed unificazione delle altre due convenzioni 21 ottobre 1922 e 5 settembre 1924, in base alle quali la predetta Società riscuote per conto dello Stato i diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici, la Società Italiana degli Autori sin da ora si obbliga a ridurre la percentuale di provvigione stabilita con la presente convenzione e ad accettare per la riscossione del diritto demaniale la medesima provvigione, che sarà stabilita per la riscossione degli altri diritti erariali su accennati.

ART. 7. — La Società Italiana degli Autori è responsabile verso lo Stato del diritto demaniale che dovrebbe incassare a termini di legge in base alla presente Convenzione.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, la Società Italiana degli Autori dichiara di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità del mandato.

ART. 8. — Per agevolare il funzionamento e l'ordinamento ispettivo del nuovo diritto demaniale, saranno rilasciati ogni anno, a favore della Società Italiana degli Autori, due biglietti o carte di libera circolazione, gratuiti per tutta la rete ferroviaria dello Stato, da intestarsi a funzionari della Società indicati dalla Direzione Generale della Società stessa, addetti al servizio del diritto demaniale in esame.

La somma relativa corrispondente alla spesa delle due carte di libera circolazione sarà direttamente corrisposta dall'Amministrazione finanziaria a quella delle Ferrovie dello Stato.

ART. 9. — La Società Italiana degli Autori ha l'obbligo di tenere distinta dalle altre sue contabilità di gestione quella relativa all'accertamento, riscossione e versamento del diritto demaniale di cui alla presente Convenzione.

E' tenuta inoltre a conservare per un anno almeno i bordereaux da cui risulti l'ammontare degli incassi prodotti dagli spettacoli di ogni specie per i quali fu effettuata la riscossione del diritto demaniale per eventuali riscontri dei funzionari delegati dall'Amministrazione finanziaria.

ART. 10. — La presente Convenzione fatta in triplice originale sarà registrata col pagamento della tassa fissa di registro di L. 10.

GIUSEPPE VOLPI - VINCENZO MORELLO - ALESSANDRO VARALDO.

IGINIO BROCCHI, testimonio.
VALERIO MARANGONI, testimonio.

[D]

LETTERA 4 *dicembre* 1926 *del Commissario della Società degli Autori al Ministro delle Finanze e dell'Economia Nazionale.*

In relazione alla osservazione fatta dal Ministero dell'Economia nazionale, circa la effettiva portata dell'art. 6 della convenzione stipulata fra il Ministero delle Finanze e questa Società per la riscossione del diritto demaniale sul dominio pubblico, di cui agli articoli 34 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e 6, 7, 8, 9 del relativo regolamento, questa Società dichiara esplicitamente quanto appresso:

« Riconosce che la deliberazione di merito sugli elementi che da essa devono essere raccolti ai sensi dell'art. 6 della Convenzione su accennata per accertare la situazione di fatto e di diritto delle varie opere in relazione al diritto di autore disciplinato dal Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, spetta esclusivamente all'on. Ministero dell'Economia nazionale (Ufficio Proprietà Intellettuale) ».

« Tale dichiarazione serve ad integrare l'art. 6 della convenzione in parola ».

Il Commissario straordinario per la Società degli Autori:
VINCENZO MORELLO.

Il Direttore generale della Società degli Autori:
ALESSANDRO VARALDO.

[E]

R. DECRETO 14 novembre 1926 N. 1961 - *Proroga della data di applicazione del diritto demaniale sulla lirica e sulla prosa di dominio pubblico.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1926, n. 275)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 1;

Visto l'art. 34 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore e gli articoli 9 e 25 del relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — L'applicazione del disposto dell'art. 34 della legge 7 novembre 1925, n. 1950, è rinviata al 15 novembre 1926.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI - BELLUZZO.

5.

R. DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, N. 61 - *Modificazioni al R. decreto-legge 7 novembre 1925, N. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1927, n. 26)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e urgente di tutelare più efficacemente gli autori, i loro eredi e legatari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — L'art. 44 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei seguenti termini:

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risoluto di pieno diritto a favore dell'autore, suoi eredi e legatari.

« Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, suoi eredi e legatari, conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni.

« Qualunque patto in contrario è nullo.

« L'autore, suoi eredi e legatari possono chiedere la risoluzione del contratto di edizione anche per quelle opere drammatiche e musicali che non siano state rappresentate per il periodo ininterrotto di tre anni al giorno della pubblicazione della presente legge ».

L'art. 70 del citato Regio decreto-legge è modificato nei seguenti termini:

« Il presente decreto si applica anche alle opere, già comun-

que pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

« La eventuale maggiore estensione della durata del diritto di autore andrà ad esclusivo favore degli autori, degli eredi e legatari.

« Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè, entro un anno dall'entrata in vigore di questo, dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore o aventi causa a norma del comma precedente.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerle in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO.

6.

R. DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, N. 2057 - *Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore* (1).

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1927, n. 267)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore:

(1) Convertito in legge con la legge 23 febbraio 1928 n. 442.

Visto il relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, recante modifiche al R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di estendere ulteriormente il termine concesso agli autori per esercitare la facoltà del riacquisto dei diritti eventualmente perduti per inosservanza di forme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore, è prorogato al 31 agosto 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO.

7.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, N. 1210. *Disposizioni per l'erogazione di premi d'incoraggiamento ad autori, enti od istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e per l'industria.*

ART. 1. — Le somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, in adempimento dell'art. 35 del regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 (1), per premi d'incoraggiamento ad autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria, vengono erogate dal ministero della pubblica istruzione, sentito il parere di una speciale commissione, costituita presso il ministero anzidetto.

La commissione è nominata dal ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere di una speciale commissione, costituita presso il ministero anzidetto.

La commissione è nominata dal ministro per la pubblica istruzione ed è composta di cinque esperti di arte, lettere e scienze, di due esperti della industria designati dal ministro per l'economia nazionale e di altre quattro persone rappresentanti rispettivamente la federazione dei sindacati fascisti degli intellettuali, la società italiana degli autori, la confederazione generale fascista dell'industria e l'associazione editoriale libraria italiana.

Il rappresentante della federazione dei sindacati fascisti degli intellettuali può essere mutato a seconda che gli argomenti sottoposti alla commissione interessino rispettivamente gli scrittori, gli artisti, i musicisti.

Il direttore generale per le antichità e belle arti e il direttore capo della divisione competente assistono ai lavori della commissione.

Un funzionario di grado non inferiore all'ottavo adempie all'ufficio di segretario della commissione.

Nel caso di assegnazioni di premi d'incoraggiamento ad opere di particolare pregio ed importanza per l'industria, dovrà essere sentito anche il parere del ministro per l'economia nazionale.

ART. 2. — Gli autori, enti od istituti, che aspirino a premi d'incoraggiamento a norma dell'art. 35 del regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato con regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1306 devono farne domanda al Ministero della istruzione pubblica il quale provvede a raccogliere gli elementi per il giudizio sull'opera eseguita o promossa dagli aspiranti.

I ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale possono di loro iniziativa segnalare alla commissione di cui al precedente articolo le opere particolarmente interessanti la cultura e l'industria, che essi ritengano meritevoli d'incoraggiamento.

Fra le opere meritevoli d'incoraggiamento debbono tenersi in considerazione preminente quelle che si connettono direttamente con l'industria teatrale.

ART. 3. — Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regolamento approvato con il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1369.

8.

R. DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1928, N. 2298 - *Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto il relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, recante modifiche al R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950;

(1) Vedi il R. Decreto legge 1 luglio 1926, n. 1306, a pag. 392.

(1) Convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928, n. 2759.

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, che prorogava al 31 agosto 1928 il termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di estendere ulteriormente il termine concesso agli autori per esercitare la facoltà del riacquisto dei diritti eventualmente perduti per inosservanza di forme;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore stabilito dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2057, è prorogato al 28 febbraio 1929.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, ecc.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - MARTELLI - ROCCO.

9.

LEGGE 17 gennaio 1929, N. 20. *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, N. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, N. 1950, sul diritto di autore.*

ARTICOLO UNICO. — E' convertito in legge il regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, con le seguenti modificazioni:

L'art. 44 del regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei termini seguenti:

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risoluto di pieno diritto a favore dell'autore e dei suoi aventi causa.

« Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari con-

servano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se del caso.

« Qualunque patto in contrario è nullo.

« Se l'opera musicale o drammatica, dopo la prima rappresentazione o dopo il primo ciclo di rappresentazioni, non è ulteriormente rappresentata senza giusta causa, si fa luogo alla risoluzione del contratto, anche se questo è stato posto in essere anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

« Le eventuali controversie in questa materia saranno giudicate dal magistrato del lavoro, con la procedura speciale stabilita dal regio decreto 1° luglio 1926, n. 563. In tal caso i due esperti saranno nominati di volta in volta dalle parti, l'uno dall'autore, l'altro dal cessionario ».

L'art. 70 del citato regio decreto-legge è modificato nei termini seguenti:

« Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate od esegnite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

« L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto d'autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro aventi causa.

« Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purchè entro il 28 febbraio 1929 dichiarino all'Ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'Ufficio della proprietà intellettuale dall'autore e aventi causa a norma del comma precedente.

« Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del regio decreto 19 settembre 1882, potranno ancora tenerle in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950 ».

L'art. 71 del citato regio decreto-legge è modificato come segue:

« Il diritto erariale del 5 per cento imposto dall'art. 34 è dovuto anche su tutte le opere comunque cadute nel dominio pubblico anteriormente alla pubblicazione del presente decreto ».

SEZIONE II.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

1.

REGIO DECRETO 6 novembre 1887, N. 5042 - *Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 novembre 1887)

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5° dello statuto; — sentito il Consiglio dei ministri; — sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro ministro dell'interno e ad *interim* degli affari esteri; — abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Piena ed intera esecuzione sarà data, a datare dal 5 dicembre 1887, alla convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati, firmata a Berna il 9 settembre 1886, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 5 settembre 1887.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Monza, addì 6 novembre 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

CONVENZIONE DI BERNA
(9 settembre 1886)

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté catholique le Roi d'Espagne, en Son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume, le Président de la République française, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Impératrice des Indes, le Président de la République d'Haïti, le Président de la République de Libéria, le Conseil Fédéral de la Confédération suisse, Son Altesse le Bey de Tunis.

Egalement animés du désir de protéger d'une manière efficace

et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur les oeuvres littéraires et artistiques.

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le sieur Charles-Emmanuel Beccaria des marquis d'Incisa, chevalier des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, Son Chargé d'affaires près la Confédération suisse.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Le sieur Otto von Bülow, conseiller intime actuel de légation et chambellan de Sa Majesté, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Sa Majesté le Roi des Belges:

Le sieur Maurice Delfosse, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Sa Majesté catholique le Roi d'Espagne
en Son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume:

Le sieur comte de la Almina, sénateur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse.

Le sieur don José Villa-Amil y Castro, chef de section de la propriété intellectuelle au ministère de l'instruction publique, docteur en droit civil et canonique, membre du corps facoltatif des archivistes, bibliothécaires et archéologues, ainsi que des académies de l'histoire, des beaux-arts de Saint Ferdinand et de celle des sciences de Lisbonne.

Le Président de la République française:

Le sieur François Victor-Emmanuel Arago, sénateur, ambassadeur de la République française, près la Confédération suisse.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, Impératrice des Indes:

Sir Francis Ottiwell Adams, chevalier commandeur de l'ordre très-distingué de St. Michel et St. George, compagnon du très-honorable ordre du Bain, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne, et

Le sieur John Henry Gibbs Bergne, compagnon de l'ordre très-distingué de St. Michel et St. George, directeur au département des affaires étrangères à Londres,

Le Président de la République d'Haïti:

Le sieur Louis Janvier, docteur en médecine de la Faculté de Paris, lauréat de la Faculté de médecine de Paris, diplômé de

l'école des sciences politiques de Paris (section administrative), diplomé de l'école des sciences politiques de Paris (section diplomatique), médaille décorative d'Haïti de troisième classe.

Le Président de la République de Libéria:

Le sieur Guillaume Kœntzer, conseiller impérial, consul général, membre de la Chambre du commerce de Vienne.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

Le sieur Numa Droz, vice-président du Conseil fédéral, chef du département du commerce et de l'agriculture;

Le sieur Louis Ruchonnet, conseiller fédéral, chef du département de justice et police;

Le sieur A. d'Orelli, professeur de droit à l'Université de Zurich.

Son Altesse le Bey de Tunis:

Le sieur Louis Rénault, professeur à la Faculté de droit de Paris et à l'Ecole libre des sciences politiques, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la Couronne d'Italie.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. — Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

ART. 2. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour les œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre: elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de la protection accordée dans ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur est considéré comme pays d'origine de l'œuvre.

ART. 3. — Les stipulations de la présente Convention s'appliquent également au éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays de l'Union, et dont l'auteur appartient à un pays qui n'en fait pas partie.

ART. 4. — L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les œuvres

dramatiques, ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général; enfin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

ART. 5. — Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans l'un des pays de l'Union.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiées par intervalles, ainsi que pour les bulletins cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes, ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.

ART. 6. — Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur réproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

ART. 7. — Les articles des journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des deux pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, expressément interdit, pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manière générale en tête de chaque numéro de recueil.

En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jours et des *faits divers*.

ART. 8. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est reservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

ART. 9. — Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient pubiées ou non.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, ou leurs ayants cause, sont pendant la durée de leur droit

exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à l'exécution publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en-tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'éxécution publique.

ART. 10. — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que: *adaptations, arrangements de musique*, etc., lorsqu'elles ne sont que la réproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

ART. 11. — Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage, en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage, est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Il est entendu toutefois que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compétente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'article 2, par la législation du pays d'origine, ont été remplies.

ART. 12. — Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

Le saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

ART. 13. — Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrages ou production a l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

ART. 14. — La présente Convention, sous les réserves et conditions à déterminer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine.

ART. 15. — Il est entendu que les Gouvernements des pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs ou à leur ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention.

ART. 16. — Un office international est institué sons le nom de *Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.*

Ce bureau, dont les frais sont supportés par les administrations de tous les pays de l'Union, est placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de la Confédération suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les attributions en sont déterminées d'un commun accord entre les pays de l'Union.

ART. 17. — La présente Convention peut être soumise à des révision en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, seront traitées dans des conférences qui auront lieu successivement dans les pays de l'Union entre les délégués des dit pays.

Il est entendu qu'aucun changement à la présente Convention ne sera valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des pays qui la composent.

ART. 18. — Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits faisant l'objet de cette Convention, seront admis à y accéder sur leur demande.

Cette accession será notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention.

ART. 19. — Les pays accédant a la présente Convention ont aussi le droit d'y accéder en tout temps pour leurs colonies ou possessions étrangères.

Ils peuvent, à ces effet, soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans l'accession, soit nommer expressément celles qui y sont comprises, soit se borner à indiquer celles qui en sont excluses.

ART. 20. — La présente Convention sera mise à exécution trois mois après l'échange des ratifications, et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou la dénonciation en aura été faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement chargé de recevoir les accessions. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

ART. 21. — La présente Convention sera ratifiée, et les rati-

fications en seront échangées à Berne, dans le délai d'un an au plus tard.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectif l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

Pour l'Italie: (L. S.) E. di Beccaria.
Pour l'Allemagne: (L. S.) Otto von Bülow.
Pour la Belgique: (L. S.) Maurice Delfosse.
Pour l'Espagne: (L. S.) Almina - (L. S.) J. Villà-Amil y Castro.
Pour la France: (L. S.) Emmanuel Arago.
Pour la Grande-Bretagne: (L. S.) F. O. Adams - (L. S.) J. H. G. Bergne.
Pour Haïti: (L. S.) Louis-Joseph Janvier.
Pour Libéria: (L. S.) Koentzer.
Pour la Suisse: (L. S.) Droz - (L. S.) L. Ruchonnet - (L. S.) A. d'Orelli.
Pour la Tunisie: (L. S.) L. Renault.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les plénipotentiaires réunis pour signer la Convention concernant la création d'une union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, sont convenus de l'article additionnel suivant, qui sera ratifié en même temps que l'acte auquel il se rapporte:

La Convention conclue à la date de ce jour n'affecte en rien le maintien des Conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces Conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à cette Convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article additionnel.

Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

(*Seguono le firme come sopra*).

PROTOCOLE DE CLOTURE.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit:

1. — Au sujet de l'article 4, il est convenu que ceux des pays de l'Union où le caractère d'œuvres artistiques n'est pas refusé aux œuvres photographiques s'engagent à les admettre, à partir de la mise en vigueur de la Convention conclue en date de ce jour,

au bénéfice de ces dispositions. Ils ne sont, d'ailleurs, tenus de protéger les auteurs desdites œuvres, sauf les arrangements internationaux existants ou à conclure, que dans la mesure où leur législation permet de le faire.

Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de la dite Convention, aussi longtemps que dure le droit principal de réproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit.

2. — Au sujet de l'article 9, il est convenu que ceux des pays de l'Union dont la législation comprend implicitement, parmi les œuvres dramatico-musicales, les œuvres choréographiques, admettent expressément lesdites œuvres au bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour.

Il est d'ailleurs entendu que les contestations qui s'éléveraient sur l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs.

3. — Il est entendu que la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale.

4. — L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit:

L'application de la Convention aux œeuvres non tombées dans la domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les convention spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectif règleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu à l'article 14.

5. — L'organisation du Bureau international prévu à l'article 16 de la Convention sera fixée par un règlement que le gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'élaborer.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et le publiera. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union, et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue française, sur ces questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les que-

stions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

L'administration du pays où doit siéger une conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

Les dépenses de Bureau de l'Union internationale seront supportées en commun par les pays contractants. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple décision d'une des conférences prevues à l'article 17.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1re	classe	25 unités
2me	»	20 »
3me	»	15 »
4me	»	10 »
5me	»	5 »
6me	»	3 »

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenue fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chaque pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé.

L'administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

6. — La prochaine conférence aura lieu à Paris, dans le délai de quatre à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la Convention.

Le Gouvernement français en fixera la date dans ces limites, aprés avoir pris l'avis du Bureau international.

7. — Il est convenu que, pour l'échange des ratifications prévu à l'article 21, chaque partie contractante remettra un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Chaque partie recevra en retour un exemplaire du procès-verbal d'échange des ratifications, signé par les plénipotentiaires qui y auront pris part.

Le présent protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré come faisant partie intégrante de cette Convention, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'on revêtu de leur signature.

Fait à Berne, le nouvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

(*Seguono le firme come retro*).

PROCES-VERBAL DE SIGNATURE.

Les plénipotentiaires soussignés, réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de la Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ont échangé les déclarations suivantes:

1. — En ce qui concerne l'accession des colonies ou possessions étrangères prévue à l'article 19 de la Convention:

Les plénipotentiaires de Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne réservent pour leur Gouvernement la faculté de faire connaître sa détermination au moment de l'échange des ratifications.

Le plénipotentiaire de la République française déclare que l'accession de son pays emporte celles de toutes les colonies de la France.

Les plénipotentiaires de Sa Majesté britannique déclarent que l'accession de la Grande-Bretagne à la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques comprend le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et toutes les colonies et possessions étrangères de Sa Majesté Britannique.

Ils réservent toutefois au Gouvernement de Sa Majesté Britannique la faculté d'en annoncer en tout temps la dénonciation séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la manière prévue par l'article 20 de la Convention, savoir: les Indes, le Dominion du Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, la Nouvelle-Galles-du-Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, l'Australie méridionale, l'Australie occidentale et la Nouvelle Zélande.

2. — En ce qui concerne la classification des pays de l'Union au point de vue de leur part contributive aux frais du Bureau international (chiffre 5 du protocole de clôture):

Les plénipotentiaires déclarent que leur pays respectifs doivent être rangés dans les classes suivantes, savoir:

Allemagne . . .	dans la 1re classe	Haïti	dans la 5me classe
Belgique . . .	» » 3me »	Italie	» » 1re »
Espagne	» » 2me »	Suisse . . .	» » 3me »
France	» » 1re »	Tunisie . . .	» » 6me »
Grande-Bretagne.	» » 1re »		

Le plenipotentiaire de la République de Libéria déclare que les pouvoirs qu'il a reçus de son Gouvernement l'autorisent à signer la Convention, mais qu'ils n'a pas reçu d'instructions quant à la classe où ce pays entend se ranger au point de vue de sa part contributive aux frais du Bureau international. En conséquence, il

réserve sur cette question la détermination de son Gouvernement, qui la fera connaître lors de l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signé le présent Procès-verbal.

Fait à Berne, le neuvième jour du mois de septembre de l'an mil huit cent quatre-vingt-six.

(*Seguono le firme come retro*).

PROTOCOLE.

Au moment de procéder à la signature du procès verbal constatant le dépôt des actes de ratification délivrés par les Hautes Parties signataires de la *Convention en date du 9 septembre* 1886 *concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques*

S. E. monsieur le ministre d'Espagne a renouvelé, au nom de son Gouvernement, la déclaration consignée dans les procès-verbal de la conférence du 9 septembre 1886 et suivant laquelle l'accession de l'Espagne à la Convention emporte celle de tous les territoires dépendant de la Couronne espagnole.

Les soussignés ont pris acte de cette déclaration.

En foi de quoi ils ont signé la présent protocole fait à Berne, en neuf expéditions, le 5 septembre 1887.

Pour l'Italie: Fé - *Pour l'Allemagne*: Alfred von Bülow - *Pour la Belgique*: Loumyer - *Pour l'Espagne*: Comte de la Almina - *Pour la France*: Emmanuel Arago - *Pour la Grande-Bretagne*: F. O. Adams - *Pour Haïti*: Louis-Joseph Janvier - *Pour la Suisse*: Droz - *Pour la Tunisie*: Marchand.

2.

REGIO DECRETO 21 novembre 1897, N. 517. - ***Dichiarazione addizionale alla Convenzione di Berna del 9 settembre*** 1886 ***per la tutela della proprietà letteraria ed artistica.***

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1897)

UMBERTO I, RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; — sentito il Consiglio dei Ministri; — sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; — abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Piena ed intera esecuzione è data all'atto e dalla dichiarazione addizionale alla Convenzione di Berna del 9

settembre 1886 per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, atto e dichiarazione firmati a Parigi il 4 maggio 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 9 settembre 1897.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Monza, addì 21 novembre 1897.

UMBERTO

VISCONTI VENOSTA.

Visto: *Il Guardasigilli* G. ZANARDELLI.

ATTO ADDIZIONALE DI PARIGI

(4 maggio 1896)

Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. — Acte additionnel du 4 mai 1896 *modifiant les articles* 2, 3, 5, 7, 12, 20 *de la Convention du 9 septembre* 1886 *et les numéros* 1 *et* 4 *du Protocole de clôture y annexé.*

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi d'Espagne, en son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Son Altesse le Prince de Monténégro; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis, également animés du désir de protéger d'une manière toujours plus efficace et plus uniforme les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques, ont résolu de conclure un Acte additionnel à la Convention signée à Berne le 9 septembre 1886, concernant la création d'une Union internationale pour la protection desdites œuvres, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

S. Exc. M. Paul Reichardt, Conseiller intime actuel, Directeur au Département des Affaires étrangères;

S. Exc. M. le Professeur D.r Otto Dambach, Conseiller intime actuel;

M. le D.r Franz Hermann Dungs, Conseiller intime, Conseiller rapporteur au Département de la Justice;

M. Félix von Müller, Conseiller de l'Ambassade d'Allemagne à Paris.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le Baron Auguste d'Anethan, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gouvernement de la République française;

M. Jules de Borchgrave, Secrétaire de la Chambre des représentants;

M. le Chevalier Edouard Descamps, Membre de l'Académie royale de Belgique, Sénateur.

Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne, en son nom Sa Majesté la Reine régente du Royaume:

M. le Marquis de Novellas, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Espagne à Paris.

Le Président de la République Française:

M. Charles de Saulce de Freycinet, Membre de l'Académie Française, Sénateur;

M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires commerciales au Ministère des Affaires étrangères;

M. Charles Lyon-Caen, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de droit de Paris;

M. Eugène Pouillet, Bâtonnier de l'Ordre des avocats;

M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères.

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

M. Henry Roward, Ministre plenipotentiaire à l'Ambassade de Sa Majesté Britannique à Paris;

Sir Henry G. Bergne, Chef du Département commercial et sanitaire au Foreign Office.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Commandeur Luigi Roux, Docteur en droit, ancien Député;

M. le Chevalier Georges Polacco, Premier Secrétaire de l'Ambassade d'Italie à Paris.

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

M. Henri Vannerus, Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris.

Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco:

M. Hector de Rolland, Conseiller d'Etat, Avocat général près le Tribunal Supérieur de Monaco;

M. Louis Mayer, Chef du Cabinet de S. A. S. le Prince de Monaco.

Son Altesse le Prince de Monténégro:

M. Henri Marcel, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires commerciales au Ministère des Affaires Etrangères de France.

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près le Gouvernement de la République Française.

Son Altesse le Bey de Tunis:

M. Louis Renault, Professeur à la Faculté de droit de Paris.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvées en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

La Convention internationale du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit:

I. — Article 2. Le premier alinéa de l'article 2 aura la teneur suivante:

« Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un de ces pays, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

Il est, en outre, ajouté un cinquième alinéa ainsi conçu:

« Les œuvres posthumes sont comprises parmi les œuvres protegées. »

II. — Article 3. L'article 3 aura la teneur suivante:

« Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des pays de l'Union, mais qui auront publié ou fait publier, pour la première fois, leurs œuvres littéraires ou artistiques dans l'un de ces pays, jouiront, pour ces œuvres, de la protection accordée par la Convention de Berne et par le présent Acte additionnel. »

III. — Article 5. Le premier alinéa de l'article 5 aura la teneur suivante:

« Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dan les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres pendant toute la durées du droit sur l'œuvre originale. Toutefois, le droit exclusif de traduction cessera d'exister lorsque l'auteur n'en aura pas fait usage dans un délai de dix ans à partir de la première publication de l'œuvre originale, en publiant ou en faisant publier, dans un des pays de l'Union, une traduction dans la langue ponr laquelle la protection sera réclamée. »

IV. — Article 7. L'article 7 aura la teneur suivante:

« Le romans-feuilletons, y compris les nouvelles, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des pays de l'Union, ne pourront être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.

« Il en sera de même pour les autres articles de journaux ou de recueils périodiques, lorsque les auteurs ou éditeurs auront expressément déclaré, dans le journal ou le recueil même où ils les auront fait paraître, qu'ils en interdisent la reproduction. Pour les recueils, il suffit que l'interdiction soit faite d'une maniere générale en tête de chaque numéro.

« A défaut d'interdiction, la reproduction sera permise à la condition d'indiquer la source.

« En aucun cas, l'interdiction ne pourra s'appliquer aux articles de discussion politique, aux nouvelles du jour et aux *faits divers*. »

V. — Article 12. L'article 12 aura la teneur suivante:

« Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités com-

pétentes des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

« La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays. »

VI. — ARTICLE 20. Le deuxième alinéa de l'article 20 aura la teneur suivante:

« Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération Suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union. »

ARTICLE 2

Le PROTOCOLE DE CLÔTURE annexé à la Convention du 9 septembre 1886 est modifié ainsi qu'il suit:

I. — NUMÉRO 1. Ce numéro aura la teneur suivante:

« 1. Au sujet de l'article 4, il est convenu ce qui suit:

« A. - Dans les pays de l'Union où la protection est accordée non seulement aux plans d'architecture, mais encore aux œuvres d'architecture elles-mêmes, ces œuvres sont admises au bénéfice des dispositions de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel.

« B. - Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de ces actes, en tant que la législation intérieure permet de le faire, et dans la mesure de la protection qu'elle accorde aux œuvres nationales similaires.

« Il est entendu que la photographie autorisée d'une œuvre d'art protégée jouit, dans tous les pays de l'Union, de la protection légale, au sens de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel, aussi longtemps que dure le droit principal de reproduction de cette œuvre même, et dans les limites des conventions privées entre les ayants droit. »

I. — NUMÉRO 4. Ce numéro aura la teneur suivante:

« 4. L'accord commun prévu à l'article 14 de la Convention est déterminé ainsi qu'il suit:

« L'application de la Convention de Berne et du présent Acte additionnel aux œuvres non tombées dans le domaine public dans leur pays d'origine au moment de la mise en vigueur de ces actes aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les Conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet.

« A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs règleront, chacun pour ce qui le concerne, par la législation intérieure, les modalités relatives à l'application du principe contenu dans l'article 14.

« Les stipulations de l'article 14 de la Convention de Berne et du présent numéro du Protocole de clôture s'appliquent également au droit exclusif de traduction, tel qu'il est assuré par le présent Acte additionnel.

« Les dispositions transitoires mentionnées ci-dessus sont applicables en cas de nouvelles accessions à l'Union. »

ARTICLE 3.

Les Pays de l'Union qui n'ont point participé au présent Acte additionnel seront admis à y accéder en tout temps sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accéderont ultérieurement à la Convention du 9 septembre 1886. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

ARTICLE 4.

Le présent Acte additionnel aura même valeur et durée que la Convention du 9 septembre 1886.

Il sera ratifié et les ratifications en seront échangés à Paris dans la forme adoptée pour cette Convention, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année.

Il entrera en vigueur, trois mois après cet échange, entre les Pays qui l'auront ratifié.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en un seul exemplaire à Paris, le 4 mai 1896.

(L.S.)	Signé:	Reichardt.	(L.S.)	Signé:	L. Renault.
»	»	Otto Dambach.	»	»	Henry Howard.
»	»	F. Hermann Dungs.	»	»	H. G. Bergne.
»	»	Von Müller.	»	»	Luigi Roux.
»	»	B.on. D'Anethan.	»	»	G. Polacco.
»	»	Jules de Borchgrave.	»	»	Vannerus.
»	»	Ch.er Descamps.	»	»	H. De Rolland.
»	»	Marquis De Novellas.	»	»	Louis Mayer.
»	»	C. De Freycinet.	»	»	H. Marcel.
»	»	H. Marcel.	»	»	Lardy.
»	»	Ch. Lyon-Caen.	»	»	L. Renault.
»	»	Eug. Pouillet.			

Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. — Déclaration interpretant certaines dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 *et de l'Acte additionnel signé à Paris le* 4 *mai* 1896.

Les Plénipotentiaires soussignés de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, de Monaco, du Monténégro, de la Norvège, de la Suisse et de la Tunisie, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit, en ce qui concerne l'interprétation de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et de l'Acte additionnel de ce jour:

1° Aux termes de l'article 2, alinéa 2, de la Convention, la protection assurée par le actes précités dépend uniquement de l'accomplissement, dans le pays d'origine de l'œuvre, des conditions et formalités qui peuvent être prescrites par la législation de ce pays. Il en sera de même pour la protection des œuvres photographiques mentionnées dans le n. 1, lettre B, du Protocole de clôture modifié.

2° Par œuvres *publiées*, il faut entendre les œuvres *éditées* dans un des pays de l'Union. En conséquence, la représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art, ne constituent pas une *publication* dans le sens des actes précités.

3° La trasformation d'un roman en pièce de théâtre, ou d'une pièce de théâtre en roman, rentre dans les stipulations de l'article 10.

Les pays de l'Union qui n'ont point participé à la présente Déclaration seront admis à y accéder en tout temps, sur leur demande. Il en sera de même pour les Pays qui accèderont, soit à la Convention du 9 septembre 1886, soit à cette Convention et à l'Acte additionnel du 4 mai 1896. Il suffira, à cet effet, d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui notifiera à son tour cette accession aux autres Gouvernements.

La présente Déclaration aura même valeur et durée que les Actes auxquels elle se rapporte.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans la forme adoptée pour ces Actes, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans le délai d'une année.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1896.

(*Seguono le firme come retro*).

3.

REGIO DECRETO 22 marzo 1908, N. 90 - *Convenzione fra l'Italia e la Germania per la protezione della proprietà letteraria ed artistica.*

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1908)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; — udito il Consiglio dei ministri; — sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri e per l'agricoltura, industria e commercio; — abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione firmata a Roma il 9 novembre 1907 fra l'Italia e la Germania per la protezione della proprietà letteraria ed artistica.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 22 marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - TITTONI - COCCO-ORTU.

Visto: *Il Guardasigilli* ORLANDO.

CONVENZIONE DI ROMA
(9 novembre 1907).

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, également animés du désir de garantir, d'une manière plus efficace, dans les deux pays, la protection des œuvres littéraires et artistique, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Tommaso Tittoni, Son Ministre Secrétaire d'État pour les affaires étrangères, et

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse:

Son Excellence le comte Antoine de Monts, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi d'Italie; — lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1. — La convention conclue entre l'Italie et l'Allemagne, le 20 juin 1884, en vue de protéger les œuvres littéraires et artistiques, est abrogée et remplacée par la présente convention.

ART. 2. — En vue de compléter les stipulations de la convention de Berne, du 9 septembre 1886, relative à la formation d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et conformément aux termes de l'acte additionnel et de la déclaration de Paris, du mai 1896, les deux Hauts-Parties contractantes sont convenues des dispositions ci-apres:

Par. 1. Les auteurs des œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie, pendant toute la durée de leur droit sur l'œuvre originale, du droit exclusif de traduire leurs ouvrages ou d'en permettre la traduction, sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait fait usage de son droit exclusif de traduction dans le délai de dix années prévu par l'article 5 de la convention de Berne.

Par. 2. Les auteurs des œuvres publiées pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Partie contractantes, sont protégés, sur le territoire de l'autre Partie, contre l'exécution en public de leurs œuvres musicales, même s'ils n'en ont pas expressément interdit l'exécution sur le titre ou en-tête de l'ouvrage.

ART. 3. — La présente convention s'appliquera également aux ouvrages déjà existants, pourvu qu'au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention ils ne soient pas encore tombés dans le domaine public dans leur pays d'origine.

Toutefois si, avant l'entrée en vigueur de ladite convention, une traduction, entière ou partielle, a paru licitement, le droit pour le traducteur de reproduire, propager et faire représenter cette traduction reste entier. Le même droit est garanti au tra-

ducteur même dans le cas qu'une traduction est publiée dans le courant d'une année après l'entrée en vigueur de la présente convention, et que, au moment de son entrée en vigueur, l'auteur de l'œuvre originale n'était pas protégé contre la traduction.

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, la protection sera assurée à une œuvre musicale déjà publiée, si même jusqu' alors elle n'était pas protégée contre une exécution publique faute d'une interdiction expresse. Toutefois l'exécution publique d'une œuvre de cette nature pourra avoir lieu, sans le consentement de l'auteur, si les exécutants se servent de partitions ou de morceaux de musique ne portant pas la mention d'interdiction et qu'ils avaient en leur possession avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

ART. 4. — La représentation et l'exécution publique d'une œuvre dramatique ou d'une œuvre musicale protégée par la convention de Berne ou par la présente convention sera interdite d'office en Italie par les autorités locales, si l'auteur à déclaré au Ministère royal italien de l'agricolture, de l'industrie et du commerce ou à une autorité consulaire italienne en Allemagne, qu'il a défendu d'avance l'exécution publique à tous ceux qui ne prouvent pas, par des documents écrits et légalisés, qu'ils ont reçu son consentement. Cette déclaration n'est admise que contre le payement de la taxe fixée pour les auteurs italiens et prélevée pour le compte du Trésor public de l'État italien. Cependant des auteurs ne sont pas tenus de faire une pareille déclaration. L'omission de la déclaration ne portera préjudice à aucun droit garanti aux auteurs par les lois italiennes, par la Convention de Berne et par la présente convention.

ART. 5. — La jouissance des droits reconnus aux auteurs qui ont publié leurs œuvres pour la première fois sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes ne sera subordonnée, devant les tribunaux de l'autre Partie, à la justification de l'accomplissement d'aucune formalité.

ART. 6. — Les Hautes Parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à une tierce Puissance en ce qui concerne la protection des œuvres littéraires et artistiques, sera acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays ou à leurs ayants cause.

ART. 7. — Les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue sont admises au bénéfice des dispositions de la présente convention.

ART. 8. — La présente convention entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications et continuera ses effets jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle aura été dénoncée par l'une des Hautes Parties contractantes.

ART. 9. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la

présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 novembre mil neuf cent sept.

TOM. TITTONI (*L. S.*) MONTS (*L. S.*)

N.B. *Lo scambio delle ratifiche avendo avuto luogo il* 25 *febbraio* 1908 *a termini dell'art.* 8 *della convenzione, questa entrò in vigore il* 25 *marzo* 1908.

4.

LEGGE 4 ottobre 1914, N. 1114. - *Convenzione per la protezione della proprietà letteraria e artistica fra l'Italia e altri Stati.*

(Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1914)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1. — E' approvata la convenzione firmata a Berlino il 12 novembre 1908 dall'Italia e da altri Stati, ed allegata alla presente legge nel testo e nella traduzione italiana, la quale modifica la Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 e approvata con R. decreto 6 novembre 1887, n. 5024, e l'Atto addizionale e la dichiarazione interpretativa firmata a Parigi il 4 maggio 1896, approvata con R. decreto 21 novembre 1897, n. 517. Tale approvazione comporta tuttavia le riserve di cui all'articolo seguente, basate sulla disposizione dell'art. 27 della stessa Convenzione.

ART. 2. — Il diritto esclusivo degli autori di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere, resterà regolato, anzichè dall'art. 8 della Convenzione allegata, dall'art. 5 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, modificata dall'art. 1, III, dell'Atto addizionale di Parigi.

Il diritto esclusivo di autorizzare la rappresentazione pubblica di opere tradotte resterà regolato, anzichè dall'art. 11, comma 2°, della Convenzione allegata, dall'art. 9 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Roma, addì 4 ottobre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO - CAVASOLA.

Visto: Il Guardasigilli *Dari.*

CONVENZIONE DI BERNA RIVEDUTA A BERLINO
(12 novembre 1908)

ART. 1. — I paesi contraenti sono costituiti in unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

ART. 2. — L'espressione « opere letterarie ed artistiche » comprende ogni produzione del dominio letterario, scientifico ed artistico, qualunque sia il modo o la forma della riproduzione, come: i libri, opuscoli ed altri scritti; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e le pantomime, la cui messa in scena è fissata per iscritto od altrimenti; le composizioni musicali, con o senza parole; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le illustrazioni, le carte geografiche; i piani, schizzi e lavori plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura ed alle scienze.

Sono protetti come opere originali senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale: traduzioni, adattamenti, riduzioni di musica ed altre riproduzioni trasformate di un'opera letteraria od artistica, come pure le raccolte di differenti opere.

I paesi contraenti sono tenuti ad assicurare la protezione delle opere qui sopra menzionate.

Le opere d'arte applicate all'industria sono protette in quanto permetta di farlo la legislazione interna di ciascun paese.

ART. 3. — La presente convenzione si applica alle opere fotografiche ed alle opere ottenute con un processo analogo alla fotografia. I paesi contraenti sono tenuti ad assicurarne la protezione.

ART. 4. — Gli autori che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione godono nei paesi diversi da quello d'origine dell'opera, per le loro opere non pubblicate, o pubblicate per la prima volta in un paese dell'Unione, i diritti che le leggi rispettive concedono attualmente o concederanno in seguito ai nazionali, e così pure i diritti specialmente concessi dalla presente Convenzione.

Il godimento e l'esercizio di questi diritti non sono subordinati ad alcuna formalità; questo godimento e questo esercizio sono indipendenti dalla esistenza della protezione nel paese d'origine dell'opera. Per conseguenza, all'infuori delle stipulazioni della presente Convenzione, l'estensione della protezione, e così pure i mezzi di ricorso garantiti all'autore per salvaguardare i propri diritti, si regolano esclusivamente secondo la legislazione del paese dove è reclamata la protezione.

Si considera come paese d'origine dell'opera: per le opere non pubblicate, quello cui appartiene l'autore; per le opere pubblicate, quello della prima pubblicazione, e per le opere pubblicate simultaneamente in vari paesi dell'Unione, quello fra essi la cui legislazione concede la durata di protezione più breve. Per le opere pubblicate contemporaneamente in un paese estraneo all'Unione ed in un paese dell'Unione, sarà considerato esclusivamente quest'ultimo come il paese di origine.

Per opere pubblicate vanno intese, nel senso della presente Convenzione, le opere edite. La rappresentazione di un'opera

drammatica o drammatico-musicale, l'esecuzione di un'opera musicale, l'esposizione di un'opera d'arte o la costruzione di un'opera di architettura non costituiscono pubblicazione.

ART. 5. — Gli appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro paese dell'Unione, hanno, in quest'ultimo paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.

ART. 6. — Gli autori non appartenenti ad uno dei paesi dell'Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in uno di questi paesi, godono in questo paese i medesimi diritti degli autori nazionali, e negli altri paesi dell'Unione i diritti concessi dalla presente Convenzione.

ART. 7. — La durata della protezione concessa dalla presente Convenzione comprende la vita dell'autore e cinquanta anni dopo la morte di lui.

Tuttavia, nel caso in cui questa durata non fosse uniformemente adottata da tutti i paesi dell'Unione, la durata sarà regolata dalla legge del paese in cui si reclama la protezione, e non potrà eccedere la durata fissata nel paese d'origine dell'opera. I paesi contraenti non saranno, per conseguenza, tenuti ad applicare la disposizione del comma precedente se non nella misura in cui essa sia conciliabile col loro diritto interno.

Per le opere fotografiche e per le opere ottenute con un processo analogo alla fotografia, per le opere postume, per le opere anonime o pseudonime, la durata della protezione è regolata dalla legge del paese in cui si reclama la protezione, senza che questa durata possa eccedere quella fissata nel paese d'origine dell'opera.

ART. 8. — Gli autori di opere non pubblicate che appartengono ad uno dei paesi dell'Unione, e gli autori di opere pubblicate per la prima volta in uno di questi paesi, godono, negli altri paesi dell'Unione, per tutta la durata del diritto sull'opera originale, del diritto esclusivo di fare o di autorizzare la traduzione delle loro opere.

ART. 9. — I romanzi d'appendice, le novelle ed ogni altra opera, sia letteraria, sia scientifica, sia artistica, qualunque ne sia l'oggetto, pubblicati nei giornali o nelle raccolte periodiche d'uno dei paesi dell'Unione, non possono riprodursi negli altri paesi senza il consenso degli autori.

Esclusi i romanzi d'appendice e le novelle, qualunque articolo di giornale può essere riprodotto da un altro giornale se non ne sia espressamente vietata la riproduzione. Tuttavia dovrà indicarsi la fonte; la sanzione di questo obbligo è determinata dalla legislazione del paese dove è reclamata la protezione.

La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od ai fatti vari che hanno il carattere di semplici informazioni di stampa.

ART. 10. — Per quanto concerne la facoltà di fare lecitamente degli estratti da opere letterarie od artistiche per pubblicazioni destinate all'insegnamento od aventi carattere scientifico, o per antologie, restano riservati gli effetti della legislazione dei paesi dell'Unione e degli accordi particolari stipulati o da stipularsi fra essi.

ART. 11. — Le stipulazioni della presente Convenzione si applicano alla rappresentazione pubblica delle opere drammatiche o drammatico-musicali, ed all'esecuzione pubblica delle opere musicali, siano tali opere pubblicate o no.

Gli autori di opere drammatiche o drammatico-musicali sono protetti, per la durata del loro diritto sull'opera originale, contro la rappresentazione pubblica, non autorizzata, della traduzione delle opere loro.

Per godere la protezione del presente articolo gli autori non sono tenuti, nel pubblicare le loro opere, a vietarne la rappresentazione o l'esecuzione pubblica.

ART. 12. — Fra le riproduzioni illecite alle quali si applica la presente Convenzione sono specialmente comprese le appropriazioni indirette, non autorizzate, di un'opera letteraria od artistica, come adattamenti, riduzioni musicali, trasformazioni di un romanzo, di una novella o di una poesia in opera teatrale e viceversa, ecc., quando esse non sono che la riproduzione di quell'opera, nella stessa o sotto diversa forma, con variazioni, aggiunte e tagli, non essenziali, e senza presentare il carattere di una nuova opera originale.

ART. 13. — Gli autori di opere musicali hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° l'adattamento di opere ad istrumenti che servono a riprodurle meccanicamente; 2° l'esecuzione pubblica delle opere stesse per mezzo di detti strumenti.

La legislazione interna di ogni paese potrà, in quanto lo concerne, determinare le riserve e condizioni relative all'applicazione di questo articolo: ma tutte le riserve e le condizioni di questa specie avranno effetto strettamente limitato al paese che le avesse stabilite.

La disposizione del primo comma non ha effetto retroattivo, e per conseguenza non è applicabile, in un paese dell'Unione, alle opere che nello stesso paese saranno state lecitamente adattate agli strumenti meccanici prima che entri in vigore la presente Convenzione.

Gli adattamenti fatti in virtù dei commi due e tre del presente articolo ed importati, senza autorizzazione delle parti interessate, in un paese dove non fossero leciti, potranno esservi sequestrati.

ART. 14. — Gli autori di opere letterarie, scientifiche od artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la rappresentazione pubblica delle opere loro per mezzo della cinematografia.

Sono protette come opere letterarie ed artistiche le produzioni cinematografiche, quando con le disposizioni della messa in scena, o con le combinazioni degli incidenti rappresentati, l'autore abbia dato all'opera un carattere personale ed originale.

Senza pregiudizio dei diritti dell'opera originale, la riproduzione cinematografica di un'opera letteraria, scientifica od artistica è protetta come un'opera originale.

Le disposizioni che precedono si applicano alla riproduzione

ed alla produzione ottenuta con qualsiasi altro processo analogo alla cinematografia.

ART. 15. — Perchè gli autori delle opere protette dalla presente Convenzione sieno considerati, fino a prova contraria, come tali, e perciò ammessi dinanzi ai tribunali dei vari paesi dell'Unione, ad esercitare azioni contro i contraffattori, basta che il loro nome sia indicato sull'opera nel modo consueto.

Per le opere anonime e pseudonime, l'editore il cui nome sia indicato sull'opera è autorizzato a salvaguardare i diritti spettanti all'autore. Egli sarà reputato, senz'altra prova, come un avente causa dell'autore anonimo o pseudonimo.

ART. 16. — Ogni opera contraffatta può essere sequestrata dalle autorità competenti dei paesi dell'Unione dove l'opera originale ha diritto alla protezione legale.

Negli stessi paesi il sequestro può pure applicarsi alle riproduzioni provenienti da un paese ove l'opera non è protetta od ha cessato di esserlo.

Il sequestro è fatto in conformità della legge interna di ciascun paese.

ART. 17. — Le disposizioni della presente Convenzione non possono portare pregiudizio di sorta al diritto spettante al Governo di ciascuno dei paesi dell'Unione di permettere, sorvegliare, vietare con misure legislative o di polizia interna, la circolazione, la rappresentazione, l'esposizione di qualsiasi opera o produzione rispetto alla quale l'autorità competente abbia ad esercitare tale diritto.

ART. 18. — La presente Convenzione si applica a tutte le opere le quali al momento in cui essa entra in vigore non sono ancora divenute di pubblico dominio, nel loro paese d'origine, per lo spirare della durata della protezione.

Tuttavia se un'opera, per lo spirare della durata di protezione che le era anteriormente riconosciuta, è caduta nel dominio pubblico del paese dove si reclama la protezione, quest'opera non vi sarà nuovamente protetta.

L'applicazione di questo principio si farà secondo le stipulazioni contenute nelle Convenzioni speciali esistenti o da concludersi a tale effetto fra paesi dell'Unione. Quando manchino tali stipulazioni, i paesi rispettivi regoleranno, ciascuno per quanto lo concerne, le modalità relative a detta applicazione.

Le disposizioni che precedono si applicano ugualmente in caso di nuove accessioni all'Unione e nel caso in cui la durata della protezione fosse estesa in applicazione dell'art. 7.

ART. 19. — Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono di reclamare l'applicazione di disposizioni più larghe che fossero emanate dalla legislazione d'un paese dell'Unione in favore degli stranieri in generale.

ART. 20. — I Governi dei paesi dell'Unione si riservano il diritto di stipulare fra loro accordi particolari, in quanto questi accordi conferiscano agli autori diritti più estesi di quelli concessi dall'Unione, o contengano altre stipulazioni non contrarie alla pre-

sente Convenzione. Restano applicabili le disposizioni degli accordi esistenti che rispondono alle condizioni precitate.

ART. 21. — È conservato l'Ufficio internazionale istituito sotto il nome di « Ufficio internazionale per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ».

Quest'Ufficio è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione Svizzera, che ne regola l'organizzazione e ne sorveglia il funzionamento.

La lingua ufficiale dell'Ufficio è la francese.

ART. 22. — L'Ufficio internazionale accentra le informazioni di qualunque sorta relative alla protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Esso le coordina e le pubblica. Procede agli studi di comune utilità interessanti l'Unione e redige, sulla scorta dei documenti messi a sua disposizione dalle varie amministrazioni, un foglio periodico, in lingua francese, sulle questioni concernenti l'oggetto dell'Unione. I Governi dei paesi dell'Unione si riservano di autorizzare, di comune accordo, l'Ufficio a pubblicare una edizione in una o più lingue, per il caso in cui l'esperienza ne avesse dimostrato il bisogno.

L'Ufficio internazionale deve sempre tenersi a disposizione dei membri dell'Unione per fornir loro, sulle questioni relative alla protezione delle opere letterarie e artistiche, le informazioni speciali di cui potessero abbisognare.

Il direttore dell'Ufficio internazionale fa un rapporto annuale della sua gestione, il quale è comunicato a tutti i membri dell'Unione.

ART. 23. — Le spese dell'Ufficio dell'Unione internazionale sono sostenute in comune dai paesi contraenti. Fino a nuova decisione non potranno superare la somma di 60 mila franchi all'anno. Questa somma potrà essere aumentata, quando occorra, con semplice decisione di una delle Conferenze, prevedute all'art. 24.

Per determinare il contributo di ciascun paese alla somma totale delle spese, i paesi contraenti e quelli che ulteriormente aderiranno all'Unione sono divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in proporzione d'un certo numero d'unità, cioè:

1ª classe 25 unità — 2ª classe 20 unità — 3ª classe 15 unità — 4ª classe 10 unità — 5ª classe 5 unità — 6ª classe 3 unità.

Questi coefficienti sono moltiplicati pel numero dei paesi di ciascuna classe e la somma dei prodotti così ottenuti dà il numero di unità per il quale deve essere divisa la spesa totale, il quoziente dà l'ammontare dell'unità spesa.

Ogni paese, al momento della sua accessione, dichiarerà in quale delle dette classi chiede di essere inscritto.

L'Amministrazione elvetica prepara il bilancio dell'Ufficio e ne sorveglia le spese, fa le anticipazioni necessarie e stabilisce il conto annuale che sarà comunicato a tutte le altre Amministrazioni.

ART. 24. La presente Convenzione può essere sottoposta a revisioni allo scopo d'introdurvi miglioramenti atti a perfezionare il sistema dell'Unione.

Le questioni di tale natura, come pure quelle che interessano

da altri punti di vista lo sviluppo dell'Unione, sono trattate in Conferenze che avranno luogo successivamente nei paesi dell'Unione fra i delegati dei paesi stessi.

L'amministrazione del paese ove una Conferenza deve adunarsi ne prepara, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori. Il direttore dell'Ufficio assiste alle sedute delle Conferenze e prende parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Non è valida per l'Unione alcuna modificazione alla presente Convenzione se non vi sia l'assenso unanime dei paesi che la compongono.

ART. 25. — Gli Stati estranei all'Unione, che assicurano la protezione legale dei diritti formanti oggetto della presente Convenzione, possono accedervi a loro domanda.

Questa accessione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica e da questo a tutti gli altri.

Essa importerà, di pieno diritto, adesione a tutte le clausole ed ammissione a tutti i vantaggi stipulati nella presente Convenzione. Tuttavia potrà contenere l'indicazione delle disposizioni della Convenzione 9 settembre 1886 o dell'Atto addizionale 4 maggio 1896, che essi ritenessero necessario di sostituire, provvisoriamente almeno, alle corrispondenti disposizioni della presente Convenzione.

ART. 26. — I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualunque tempo alla presente Convenzione per le loro colonie o pei loro possedimenti all'estero.

Possono a tal effetto o fare una dichiarazione generale con cui tutte le loro colonie o possedimenti sono compresi nell'accessione o designare espressamente quelle o quelli che vi sono compresi ovvero limitarsi ad indicare quelle o quelli che ne sono esclusi.

Tale dichiarazione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione elvetica, e da questo a tutti gli altri.

ART. 27. — La presente Convenzione sostituirà, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, compresovi l'articolo addizionale ed il protocollo di chiusura dello stesso giorno, come pure l'Atto addizionale e la Dichiarazione interpretativa del 4 maggio 1896. Gli Atti convenzionali precitati resteranno in vigore nei rapporti cogli Stati che non ratificassero la presente Convenzione.

Gli Stati firmatari della presente Convenzione potranno, all'atto dello scambio delle ratifiche, dichiarare che intendono restare ancora vincolati, su questo o quel punto, dalle disposizioni delle Convenzioni da essi anteriormente stipulate.

ART. 28. — La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate a Berlino al più tardi il 1° luglio 1910.

Ognuna delle parti contraenti rimetterà, per lo scambio delle ratifiche, un solo istrumento, che sarà depositato, con quelli degli altri paesi, negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera. Ognuna delle parti riceverà in cambio un esemplare del processo verbale di scambio delle ratifiche, sottoscritto dai plenipotenziari che vi avranno preso parte.

ART. 29. — La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio delle ratifiche e resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino a che sia spirato un anno dal giorno in cui ne sarà stata fatta denunzia.

Questa denunzia sarà diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Essa non avrà effetto che relativamente al paese che l'avrà fatta, restando la Convenzione in vigore per gli altri paesi dell'Unione.

ART. 30. — Gli Stati che introdurranno nella loro legislazione la durata di protezione di cinquanta anni, prevista dall'art. 7, primo comma, della presente Convenzione, ne daranno partecipazione al Governo della Confederazione Svizzera con una notificazioe scritta che sarà tosto comunicata da quel Governo a tutti gli altri Stati dell'Unione.

Lo stesso avverrà per gli Stati che rinunceranno alle riserve da essi fatte in virtù degli articoli 25, 26, 27.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino il 13 novembre 1908 in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa, per la via diplomatica, ai paesi contraenti.

Per la Germania:
(L.S.) Dr. K. Von Studt; Von Korner; Dungs; Goebel Von Harrant; Robolski; Josef Kohler; Osterrieth.

Per il Belgio:
(L.S.) Comte De la Faille De Leverghem; Jules De Borchgrave; Wauwermans.

Per la Danimarca:
(L.S.) Hegermann Lindencrone.

Per la Spagna:
(L.S.) Luis Polo De Bernabe; Eugenio Ferraz.

Per la Francia:
(L.S.) Jules Cambon; E. Lavisse; Paul Hervieu; L. Renault; Gavarry; G. Breton; Georges Lecomte.

Per la Gran Bretagna:
(L.S.) A. G. Bergne; George R. Askwith; Joe De Salis.

Per l'Italia:
(L.S.) Panza; Luigi Roux; Samuele Ottolenghi; Emilio Augusto Ferrari.

Per il Giappone:
(L.S.) Misuno Rentaro; Horiguchi Kumaichi.

Per la Repubblica di Liberia:
(L.S.) Von Koerner.

Per il Lussemburgo:
(L.S.) Comte de Villers.

Per Monaco:
(L.S.) Baron de Rolland.

Per la Norvegia:
(L.S.) Klaus Hoel.

Per la Svezia:
(L.S.) Taube; P. M. Af Ugglas.

Per la Svizzera:
(L.S.) Alfred von Claparède; W. Kraft.

Per Tunisi:
(L.S.) Jean Cout.

5.

PROGETTO *di revisione della Convenzione di Berna, discusso a Roma il* 2 *giugno* 1928 *dal Congresso dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche.*

Pubblichiamo il testo della Convenzione di Berna riveduto a Roma venti anni dopo la revisione di Berlino. Esso è stato trasmesso ai Governi degli Stati rappresentati e rimarrà in attesa di ratifica per tre anni dalla sua compilazione, cioè sino al giugno del 1931.

Omissis.

ART. 1. — Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

ART. 2. — (1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

2) Sont protégés comme des ouvrages originaux, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées d'une œuvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes œuvres.

(3) Les Pays de l'Union sont tenus d'assurer la protection des œuvres mentionnées ci-dessus.

(4) Les œuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque Pays.

ART. 2-bis. — (1) Est réservée à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

(2) Est réservée également à la législation intérieure de chaque Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les Conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse. Toutefois l'auteur seul aura le droit de réunir lesdites œuvres en recueil.

ART. 3. — La présente Convention s'applique aux œuvres pho-

tographiques et aux œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie. Les Pays de l'Union sont tenus d'en assurer la protection.

ART. 4. — (1) Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le pays d'origine del l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection, ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits, se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3) Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres non publiés, celui auquel appartient l'auteur; pour les œuvres publiées, celui de la première publication; et pour les œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier pays qui est exclusivement considéré comme pays d'origine.

(4) Par « œuvres publiées » il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La représentation d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication.

ART. 5. — Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

ART. 6. — (1) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce Pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis

sur une œuvre pubbliée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4) Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ce Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

ART. 6-*bis*. — (1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, ainsi que le droit de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ladite œuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

(2) Il est réservé à la législation nationale des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice de ces droits. Les moyens de recours pour les sauvegarder seront réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

ART. 7. — (1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

(2) Toutefois, dans le cas où cette durée ne serait pas uniformément adoptée par tous les Pays de l'Union, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée et elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre. Les Pays de l'Union ne seront, en conséquence, tenus d'appliquer la disposition de l'alinéa précédent que dans la mesure où elle se concilie avec leur droit interne.

(3) Pour les œuvres photographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie, pour les œuvres posthumes, pour le œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est reglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

ART. 7-*bis*. — (1) La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

(2) Les ressortissants des Pays qui accordent une durée de protection inférieure à celle que prévoit l'alinéa I.er ne peuvent pas réclamer dans les autres Pays de l'Union une protection de plus longue durée.

(3) En aucun cas la durée de protection ne pourra expirer avant la mort du dernier survivant des collaborateurs.

ART. 8. — Les auteurs d'œuvres non publiées, ressortissant à l'un des Pays de l'Union, et les auteurs d'œuvres publiées pour la première fois dans un de ces Pays, jouissent, dans les autres Pays de l'Union, pendant toute la durée du droit sur l'œuvre originale,

du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

ART. 9. — (1) Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres pays sans le consentement des auteurs.

(2) Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection est reclamée.

(3) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

ART. 10. — En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou avant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

ART. 11. — (1) Les stipulations de la présente Convention s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, et à l'exécution publique des œuvres musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

(2) Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur l'œuvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

ART. 11-*bis*. — (1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la communication de leurs œuvres au public par la radiodiffusion.

(2) Il appartient aux législations nationales des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice du droit visé à l'alinéa précédent, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte ni au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

ART. 12. — Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans la même forme ou sous une autre

forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

ART. 13. — (1) Les auteurs d'œuvres musicales ont le droit exclusif d'autoriser: 1° l'adaptation de ces œuvres à des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l'exécution publique des même œuvres au moyen de ces instruments.

(2) Des réserves et conditions relatives à l'application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au pays qui les aurait établies.

(3) La disposition de l'alinéa 1.er n'a pas d'effet rétroactif, par suite, n'est pas applicable, dans un Pays de l'Union, aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date, ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

(4) Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importées, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où elles ne seraient pas licites, pourront y être saisies.

ART. 14. — (1) Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser la reproduction, l'adaptation et la présentation publique de leurs œuvres par la cinématographie.

(2) Sont protégés comme œuvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque l'auteur aura donné à l'œuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des œuvres photographiques.

(3) Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre reproduite ou adaptée, l'œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale.

(4) Les dispositions qui précédent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

ART. 15. — (1) Pour que le auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considerés comme tels et admis, en conséquence, devant les Tribunaux des divers Pays de l'Union, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

(2) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autre preuves, réputé ayant-cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

ART. 16. — (1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les Autorités compétentes des Pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

(2) Dans ce Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

(3) La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque Pays.

ART. 17. — Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

ART. 18. — (1) La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

(2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est réclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

(3) L'application de ce principe aura lieu suivant les stipulations contenues dans les Convention spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectif régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4) Les dispositions qui précédent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

ART. 19. — Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union en faveur des étrangers en général.

ART. 20. — Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

ART. 21. — (1) Est maintenu l'Office International institué sous le nom de « Bureau de l'Union Internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques ».

(2) Ce Bureau est placé sous la haute Autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

(3) La langue officielle du Bureau est la langue française.

ART. 22. — (1) Le Bureau International centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne

et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

(2) Le Bureau International doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3) Le Directeur du Bureau International fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

ART. 23. — (1) Les dépenses du Bureau de l'Union Internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime d'une des Conférences prévues à l'article 24.

(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1ère	classe	. . . . .	25 unités
2me	»	. . . . .	20 »
3me	»	. . . . .	15 »
4me	»	. . . . .	10 »
5me	»	. . . . .	5 »
6me	»	. . . . .	3 »

(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenues fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5) L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

ART. 24. — (1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans

les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau International, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3) Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

ART. 25. — (1) Les Pays étrangers à l'Union et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention peuvent y accéder sur leur demande.

(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indications que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

ART. 26. — (1) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

ART. 27. — (1) La présente Convention remplacera dans les rapports entre les Pays de l'Union la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les actes qui l'ont successivement revisée. Les actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

(3) Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

ART. 28. — (1) La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Rome au plus tard le 1er Juillet 1931.

(2) Elle entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3) Les Pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au premier août 1931, accéder à l'Union, par voie d'adhésion soit à la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908, soit à la présente Convention. A partir du premier août 1931, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention.

ART. 29. — (1) La présente Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en aura été faite.

(2) Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

ART. 30. — (1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1.er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

(2) Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

APPENDICE ALLA SEZIONE II.

[A]

IL DIRITTO D'AUTORE SUGLI ARTICOLI
NEL PROGETTO DI REVISIONE DI ROMA

Nella Conferenza tenuta a Roma nel giugno 1928 dall'Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, è stata discussa anche la questione della protezione dei diritti di autore per gli articoli dei giornali e delle ri-

viste. Dalla succinta relazione sui lavori della Conferenza diramata dall'Ufficio dell'Unione, togliamo la parte che, avendo attinenza a tale questione, interessa direttamente i giornalisti.

Da una parte tutti sono d'accordo nella protezione incondizionata dei romanzi di appendice e delle novelle pubblicate nei giornali e nelle riviste. Dall'altro lato è ugualmente inteso che le notizie e i fatti diversi continueranno a non godere della protezione stabilita dalla Convenzione di Berna; ciò, d'altro canto, non vuol dire che altri testi giuridici, specialmente le disposizioni del diritto comune relative alla concorrenza sleale, non possano essere applicati alle notizie e ai fatti diversi.

Però, fra i romanzi e le novelle posti all'apice della protezione e le notizie del giorno e i fatti diversi posti, al contrario, all'apice della non protezione, i giornali e le riviste contengono tutta una serie di articoli, sia di attualità e di polemica, sia di valore più sostanziale, i quali — secondo il testo attuale della Convenzione — si presumono di libera riproduzione da *giornale a giornale* quando non portino una menzione di riserva. Noi diciamo di proposito di *giornale a giornale* perchè tali articoli sono incondizionatamente protetti quando appaiono nelle riviste, e lo sono lo stesso quando un giornale li riproduca da una rivista; caso, del resto, raro, ma che non è stato considerato, il testo attuale impone una interpretazione ristretta.

Questo regolamento non è soddisfacente, perchè non v'è nessuna ragione per proteggere i romanzi e le novelle, talvolta mediocri, più che gli articoli scientifici, storici, letterari che hanno sovente un grande valore. D'altra parte la nozione di rivista e giornale tende a confondersi; per lo meno è molto difficile stabilire un criterio che permetta sempre di distinguerli. Il contenuto dei giornali non è necessariamente diverso da quello delle riviste. E' per questo che il progetto ungherese proponeva di considerare unicamente la natura dell'articolo, indipendentemente dalla questione di sapere dove l'articolo stesso appaia, e di decidere che ogni articolo non munito della riserva dei diritti sarebbe da considerarsi di libera riproduzione nei periodici quando fosse destinato ad alimentare la discussione del giorno, cioè a dire quando avesse un interesse pubblico a giustificarne la riproduzione. Cadrebbero quindi sotto il dominio pubblico, salvo nei casi di menzione di riserva, tutte le produzioni intellettuali di attualità abbandonate al diritto di libera pubblicazione nei giornali e nelle riviste dell'Unione. Ma in compenso, tutti gli articoli storici, critici, scientifici, pubblicati nei giornali pur senza la menzione di riserva dei diritti verrebbero incondizionatamente protetti anche contro la riproduzione nei giornali. Per meglio rilevare la differenza da farsi, l'Amministrazione italiana e l'Ufficio di Berna proponevano di sottomettere alla libera riproduzione da *periodico a periodico* gli articoli di materia economica, politica, religiosa e altri dello stesso genere.

Questa proposta è combattuta dalla Francia su due punti. Prima di tutto le parole « e altri dello stesso genere » sono apparse troppo vaghe all'Amministrazione francese, la quale temeva che ciò valesse a far rientrare nella formula del Progetto tutti gli articoli che la stessa cercava precisamente di far salvi. In secondo luogo la Delegazione francese si opponeva alla sostituzione della parola *periodico* alla parola *giornale*. Perchè volere ottenere un progresso facendo un passo indietro? Non è meglio mirare al solo progresso senza fare una concessione deplorevole?

A questo, le Delegazioni di alcuni paesi che avevano fatto riserva sull'art. 9 (Danimarca, Olanda, Norvegia e Svezia) rispondevano che la proposta del Progetto permetteva loro di abbandonare la loro riserva, e che così la Convenzione guadagnerebbe in coesione, ciò che è conforme al desiderio generalmente espresso.

La proposta del Progetto, è giusto notarlo qui, domandava la leggera estensione del dominio pubblico spiegato più sopra, precisamente a tale scopo.

Si accese, quindi, una discussione molto serrata.

La Svizzera presentò una proposta transazionale tendente ad autorizzare solo la riproduzione da giornale a giornale degli articoli di commercio, dei fatti del giorno d'ordine politico, economico o religioso; proposta che fu modificata dall'Ufficio Internazionale nel modo seguente: « gli articoli di *attualità* di discussioni economiche, politiche e religiose potranno essere riprodotti dalla *voce della stampa* se la riproduzione non sia espressamente interdetta. (Le parole « la voce della » avanti la parola « stampa » sono state soppresse più tardi).

La Francia trionfava, dunque, interamente sopra un punto: le parole « ed altri della stesso genere » sparivano. La seconda obbiezione, invece, della Delegazione francese veniva in certo modo elusa. La parola « stampa » rimpiazzava la parola « giornale » del testo attuale e la parola « periodico » del Progetto. Ciò era forse a spese della chiarezza, ma era anche a profitto degli autori poichè la parola « stampa », nell'ipotesi peggiore, sarebbe interpretata dai tribunali nel senso di « periodico », e nell'ipotesi migliore nel senso di « giornale » È stato osservato che il collaboratore di un giornale ebdomadario o anche mensile appartiene sempre alla stampa, mentre uno scrittore che pubblica, per esempio, un romanzo in fascicoli mensili non è considerato giornalista. L'incertezza — e vi sarà sempre una certa incertezza quando s'interpreta un testo — non potrà che essere favorevole agli autori.

L'accordo si raggiunse senza troppa difficoltà sulla formula dell'Ufficio di Berna. La Francia cedette, la Norvegia anche. La Svezia cedette per la considerazione che la parola « stampa » potrebbe avere il medesimo senso della parola « periodico ». Le Delegazioni danese, finlandese e olandese, dopo di averne riferito ai propri Governi, accettarono anch'esse questa formula, allo stesso modo che le Delegazioni di Grecia e Romania, le quali tutte annunziarono che i loro rispettivi Governi erano disposti ad abbandonare le riserve che avevano fatte sull'art. 9.

Veniva ad aversi così un progresso reale e nello stesso tempo la promessa, da parte di sette paesi, di rinunziare ad una importante riserva.

Una proposta ungherese, già menzionata a proposito dell'art. 3, tendeva a estendere la facoltà di riproduzione alle fotografie pubblicate nei giornali.

La Francia vi si è opposta osservando che ciò avrebbe significato un passo indietro. Secondo la Delegazione francese non era possibile assimilare le fotografie, anche di attualità, alle notizie del giorno e ai fatti diversi. D'altronde una proposta che ricorda quella dell'Ungheria, e che riguardava i *disegni*, era stata presentata nel 1908 dal Belgio e dalla Svezia, e non aveva avuto successo. La Conferenza di Berlino ha ritenuto che la Convenzione di Berna dovesse cercare di estendere i diritti degli autori mentre la disposizione proposta sarebbe una restrizione, non sognata sino allora, e che ad appoggiarla non si potevano invocare i motivi addotti per certi articoli. (Atti di Berlino, pag. 251).

La Delegazione cecoslovacca lasciò intendere di non essere deliberatamente ostile alla proposta ungherese, quando fosse bene inteso che il diritto di riproduzione si applicherebbe alle fotografie destinate ad illustrare e spiegare le notizie del giorno.

In seno alla *Commissione di redazione*, però, l'Ungheria abbandonò la sua proposta.

Su proposta del Brasile, le parole « se la produzione non è espressamente riservata » sono sostituite, all'art. 9, alinea 2, colle parole « se la produzione non è espressamente interdetta ».

Il Progetto proponeva di mantenere tale e quale la seconda frase dell'art. 9 alinea 2. La Francia, al contrario, voleva che la fonte fosse *sempre* indicata, e precisava che per indicazione della fonte si dovesse intendere il nome, la data, il numero del giornale e il nome dell'autore se conosciuto.

La Norvegia e la Svezia trovarono questa esigenza troppo severa; non bisogna domandar troppo ai giornalisti condannati a un travaglio spossante; basta che si fosse tenuti a citare il nome del giornale e, se del caso, quello dell'autore.

L'Olanda desiderava che la fonte fosse almeno *chiaramente* indicata se non si stabilisse esplicitamente in che cosa dovesse consistere l'indicazione.

La Francia, di fronte all'opposizione scandinava, abbandonò la sua proposta e la *Commissione generale* decise di mantenere il testo attuale con l'aggiunta della parola « chiaramente ».

[B]

ETTORE VALERIO

TUTELA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

DELLE PUBBLICAZIONI NEI GIORNALI E NELLA STAMPA PERIODICA E IL CONTRATTO GIORNALISTICO

(*L'Esportatore* - Milano, novembre 1929).

1. La tutela degli scritti pubblicati nei giornali e nelle raccolte periodiche ha dato sempre luogo a lunghi dibattiti e contrasti, perchè l'opera del giornalista è stata considerata più nei riguardi del pubblico che del suo autore. In conseguenza di questa concezione, se un romanzo veniva pubblicato in appendice di un giornale (*romans-feuilletons*), questo poteva essere riprodotto impunemente se si dimenticava d'iscrivere la menzione di riserva.

Nel progetto del 1884, concernente la riproduzione di articoli di giornali o di raccolte periodiche, si disponeva in questi sensi:

« Gli articoli, estratti da giornali o da raccolte periodiche, pubblicati in uno dei paesi dell'Unione, potranno essere riprodotti, in originale o in traduzione, negli altri paesi dell'Unione.

« Ma questa facoltà non si estenderà alla riproduzione, in originale o in traduzione, dei romanzi in appendice dei giornali (*romans-feuilletons*) o degli articoli di scienza e di arte. Sarà lo stesso per gli articoli di qualche estensione, estratti da giornali o da raccolte periodiche, allorchè gli autori o gli editori avranno espressamente dichiarato, nel giornale o nella stessa raccolta ove li avranno fatti comparire, che essi ne vietano la riproduzione.

« In alcun caso, l'interdizione stipulata nel paragrafo precedente non si applicherà agli articoli di discussione politica ».

Senonchè queste disposizioni non furono accolte integralmente nell'art. 7 della Convenzione, anzi, su proposta della Delegazione norvegese, non venne riprodotta la parte riguardante i *romans-feuilletons*.

La soppressione della parte riguardante tali opere provocò l'incertezza in alcuni illustratori della Convenzione sulla tutelabilità completa dei *romans-feuilletons* e delle novelle, mentre per il Rivière la Conferenza nettamente attestò la sua intenzione di porre i romanzi *feuilletons* nella categoria delle opere *protette senza condizione*.

Dall'esegesi dell'art. 7 si può concludere che, ad eccezione di riprodurre gli articoli di lunga lena, potevano liberamente riprodursi gli articoli di piccola estensione a meno che gli autori non si fossero espressamente riservati questo diritto: franchigia assoluta per gli articoli di discussione politica e per la riproduzione delle notizie del giorno e dei *fatti diversi*.

2. — L'incertezza cui dette luogo il citato art. 7 provocò nella conferenza di Parigi nel 1896 una lunga discussione.

Sulla disposizione dell'art. 7 venne presentata una serie di emendamenti dall'Amministrazione francese, dalle Delegazioni della Norvegia, di Monaco,

del Belgio e dela Germania. La conclusione cui si giunse può essere riassunta in questi punti principali:

Furono messi a parte i romanzi *feuilletons, compresevi le novelle*. Per queste opere non era necessaria alcuna riserva da parte degli autori, perchè la riproduzione non poteva avvenire senza un'espressa autorizzazione degli autori eredi o aventi causa. Se non vi fu alcuna difficoltà per i romanzi *feuilletons*, perchè siffatti romanzi non possono equipararsi agli articoli dei giornali, essendo vere e proprie opere che si distinguono dalle altre soltanto per la maniera della pubblicazione, la cosa non andò facilmente per le *novelle*; si pretese anzitutto che l'espressione era troppo vaga e che non si distingueva abbastanza nettamente dagli articoli ai quali essa si applicava. Si fece però rilevare che la parola novelle, ravvicinata ai romanzi *feuilletons*, opposta alle *notizie del giorno*, di cui si parla nell'ultima alinea dell'articolo, aveva un senso sufficientemente preciso, che essa designava piccoli romanzi, piccoli racconti, opere di fantasia concentrate sovente in un solo articolo di giornale o di rivista. Il termine equivale all'espressione inglese *Works of fiction* ed alla parola tedesca *Novellen*.

All'infuori dei romanzi *feuilletons* e delle *novelle* l'art. 7 modificato dall'atto addizionale di Parigi del 4 maggio 1896, mantenne il sistema dell'art. 7 della Convenzione del 1886, vale a dire, la facoltà di riprodurre gli articoli di giornali o di raccolte periodiche, salvo una interdizione.

La Commissione, che preparò le modifiche agli articoli della Convenzione del 1886, non ammise la distinzione proposta tra i giornali e le raccolte periodiche. Essa opinò che, quantunque ciò non fosse detto espressamente, la riproduzione, la quale può aver luogo in mancanza di riserva, è la riproduzione in altri giornali o raccolte.

Non si potrebbe pubblicare, senza l'autorizzazione dell'autore, un volume composto di una serie di articoli.

Se la Commissione mantenne il sistema della riproduzione permessa quando non vi è stata interdizione, essa vi aggiunse un correttivo: la necessità d'indicare la fonte. Fu stabilito, dietro domanda della Delegazione italiana, che la menzione della fonte comprendeva non solo l'indicazione del giornale delle raccolte ove l'articolo era comparso, ma pur anco quella del nome dell'autore se l'articolo era firmato.

A eccezione della Norvegia tutte le Delegazioni unioniste adottarono la modificazione proposta dalla Commissione così concepita:

« I romanzi *feuilletons*, compresevi le *novelle* pubblicate nei giornali o raccolte periodiche di uno dei paesi dell'Unione, non potranno essere riprodotti, in originale o in traduzione, negli altri paesi senza l'autorizzazione degli autori o dei loro aventi causa.

« Sarà lo stesso per gli altri articoli di giornali o di raccolte periodiche, allorchè gli autori ed editori avranno espressamente dichiarato nel giornale o raccolta istessa ove li avranno fatti comparire che ne vietano la riproduzione. Per le raccolte basta che l'interdizione sia fatta in un modo generale in testa di ciascun numero.

« In mancanza di divieto, la riproduzione sarà permessa, con la condizione di indicare la sorgente.

« In alcun caso l'interdizione potrà applicarsi agli articoli di discussione politica, alle notizie del giorno ed ai fatti diversi ».

Il risultato cui pervenne la Conferenza di Parigi, in questa materia, fu di tutelare le novelle e i romanzi in appendice al di fuori di ogni menzione di riserva.

3. — Nella Conferenza di Berlino del 1908 tornò in discussione il citato art. 7. Dei reclami furono elevati da differenti parti nel senso di un rispetto più grande del diritto dei giornalisti. Perchè, fu detto, un articolo di discussione politica, che può costituire un'opera letteraria di gran pregio, dev'essere

abbandonato al pubblico, in maniera che esso possa essere liberamente riprodotto senza essere obbligato di menzionare il giornale e il nome dell'autore?

L'amministrazione germanica propose che gli articoli di discussione politica non dovevano essere distinti dagli altri articoli, tutti potevano essere riprodotti, sempre che l'autore non ne avesse proibita la riproduzione.

La Delegazione italiana fece la proposta di estendere a tutti gli articoli dei giornali, ivi compresi gli articoli di discussione politica, la regola formulata per i romanzi in appendice e per le novelle, cioè a dire che la riproduzione doveva essere subordinata all'autorizzazione espressa dell'autore. Delle notizie del giorno e dei fatti di cronaca, se la riproduzione avesse avuto luogo anche con una forma modificata, nelle ventiquattro ore dopo la loro prima pubblicazione, si doveva indicare la fonte molto chiaramente.

Questa proposta, cui fece buon viso la Delegazione britannica, si basava sul concetto, già espresso dal Rosmini, che la formalità che esige dall'autore di articoli e novelle, che si pubblicano sui giornali, di esprimere ciascuna volta la diffida che egli intenda riservarsi i diritti di autore, era vessatoria e ingiustificabile.

Si presume mai la libertà di rubare? O l'autore dovrà stamparlo a chiare note che egli non intende di essere derubato? Confessiamo, soggiunse il Rosmini, che queste e simili restrizioni ci hanno fatto sempre l'impressione di non sensi, di violazioni gratuite del diritto più chiaro ed evidente.

La proposta italiana, sebbene fondata in fatto e in diritto, non fu accolta. Era troppo avveniristica!

La Delegazione belga, dopo aver affermato il principio già contenuto nella proposta italiana, fece a questo una restrizione, cioè ammise che ogni giornale potesse riprodurre un articolo pubblicato da un altro giornale alla condizione d'indicare la fonte e l'autore, se l'articolo era firmato, a meno che questo articolo non portasse la menzione speciale che la riproduzione ne era interdetta. Questo sistema fa capo alla teorica *dell'autorizzazione presunta* che si fonda sul concetto che la riproduzione degli articoli sugli altri giornali mentre giova agli interessi degli autori giornalisti è la migliore ricompensa al loro lavoro intellettuale e la più desiderata.

La facoltà che a loro viene riservata d'interdire, con una menzione speciale, la riproduzione, salvaguarda il loro diritto in ogni ipotesi. Ma la restrizione dianzi accennata non si può giustificare allorchè si tratta di articoli di raccolte periodiche: *non vi è alcun motivo giuridico di regolare differentemente il diritto di autore sopra un'opera letteraria, sia che questa venga pubblicata isolatamente oppure in una raccolta periodica.*

È necessario perciò distinguere nettamente *les journaux* dai *recueils*. Gli articoli pubblicati nelle raccolte non possono essere mai riprodotti senza la preventiva autorizzazione dell'autore, mentre quelli contenuti in giornali possono essere riprodotti allorchè non è stata fatta la menzione di riserva.

Nella Conferenza di Berlino si stabilì non soltanto la differenza tra i *journaux* e i *recueils*, ma fu abbandonata la regola sancita nella Conferenza del 1896 che per gli articoli di discussione politica non era consentito d'interdire la riproduzione.

Concludendo, nell'art. 9 dell'atto di Berlino che corrisponde all'art. 7 dell'atto addizionale di Parigi del 1896, fu stabilito il seguente principio: I romanzi in appendice, le novelle e tutte le altre opere letterarie, scientifiche o artistiche, pubblicate nei giornali o raccolte periodiche di uno dei paesi dell'Unione, *non possono essere riprodotte senza il consentimento degli autori*. A questo principio generale fu fatta una restrizione: *un article de journal peut être réproduit par un autre journal*, se la riproduzione non è stata espressamente interdetta. Due punti sono da mettersi in rilievo: 1° Deve trattarsi di un articolo *de journal*: *les recueils* sono al di fuori di questa eccezione, la protezione per essi è assoluta, inoltre la disposizione non potrà applicarsi ai romanzi di appendice e alle novelle, i quali, come è stato già rilevato, non

sono dei veri e propri articoli di giornali; ma per togliere ogni dubbio, fu ritenuto necessario di dirlo formalmente.

2° Non si tratta che della riproduzione *par un journal*. V'è quindi nella disposizione una precisione, non una innovazione, come risulta dal rapporto del 1896.

4. — Le norme sancite all'art. 9 della Convenzione riveduta a Berlino nel 1908, non furono accettate da tutti i paesi unionisti. La Grecia, la Norvegia e la Svezia, nella loro riserva, dichiararono di voler restare legate all'art. 7, riveduto dall'atto addizionale del 1896.

Le proposte presentate alla Conferenza di Roma avevano due scopi: dare un'esatta interpretazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 e permettere ai menzionati paesi di rinunziare alle loro riserve.

L'amministrazione italiana e l'Ufficio internazionale di Berna proposero di modificare la seconda alinea dell'art. 9 nel senso di non fare alcuna differenza tra giornali e raccolte periodiche, in modo che *tutti* gli articoli di discussione non solamente *politica*, ma anche economica, religiosa e altre del medesimo genere potessero essere riprodotti da periodico a periodico se mancanti della menzione di riserva. Questa soluzione avrebbe avuto il vantaggio di evitare le difficoltà d'interpretazione sollevate dal testo attuale e dalle espressioni « *travaux de nature scientifique, technique e récréative* » che furono obbietto nella Conferenza di Berlino di una proposta sussidiaria da parte della minoranza della Commissione. Inoltre, in quest'ultima parte, sarebbe stata facilitata la rinunzia alle riserve formulate, in ciò che concerne l'art. 9, dalla Danimarca, dalla Grecia, dalla Norvegia, dai Paesi Bassi e dalla Svezia. Tutti questi paesi, infatti, hanno assimilate, nelle loro leggi nazionali, le raccolte periodiche ai giornali, concedendo alle due categorie dei periodici il diritto al prestito. Al contrario, vi sono dei punti sui quali il regime interno di qualcuno di questi paesi si differenzia da quello dell'Unione. Così, la Grecia e la Norvegia sottomettono al prestito tutti gli articoli, ivi compresi i romanzi in appendice e le novelle, sempre che manchi l'interdizione espressa. La Svezia sottomette al prestito, nelle identiche condizioni, le memorie scientifiche e tutte le opere letterarie e i lavori letterari di una estensione più considerevole.

La modifica proposta dall'amministrazione italiana e dall'Ufficio internazionale di Berna era del tenore seguente:

Sostituire, all'alinea 2, la prima frase con quest'altra: *Les articles de discussion politique, économique, religieuse et autres du même genre pourront être réproduits de périodique à périodique, si la réproduction n'en est pas expressément interdite* ».

La Grecia aderì all'emendamento proposto dalla Delegazione italiana ad eccezione dell'espressione « *et autres du même genre* ». Anche la Delegazione francese si dichiarò favorevole alla soppressione di tale frase, accogliendo la nuova proposta dell'Ufficio di Berna in cui fu inserita la menzione di attualità.

Questa proposta era così concepita: *Les articles de discussion d'actualité, économique et religieuse pourront être réproduits par la presse si la réproduction n'en est pas expressément interdite. Toutefois...*

Mentre nella discussione di tale argomento, la Francia dimostrò il suo interesse a che la riproduzione degli articoli avvenisse soltanto *da giornale a giornale*, nelle proposte dell'Ungheria, dei Paesi Bassi, della Svezia, della Danimarca si sosteneva un concetto più ampio, cioè che la riproduzione, se permessa, si dovesse estendere anche alle pubblicazioni periodiche.

Per mettere d'accordo le varie proposte si decise di sopprimere le espressioni *de journal à journal* e da *périodique à périodique* adottando la frase *par la presse*, con l'intesa che questa frase comprendesse anche *les recueils périodiques*.

Le questioni riferentisi all'indicazione della fonte e alla sanzione per il rispetto di tale obbligo non dettero luogo a lunghe discussioni, perchè le diverse Delegazioni si misero d'accordo sul principio che la fonte doveva essere chiaramente indicata, lasciando alle legislazioni interne di stabilire il regolamento per la protezione di questo diritto.

Se le dette questioni furono di facile soluzione, non avvenne così per quelle riguardanti l'inclusione nell'art. 9 di un alinea riguardante le conferenze, le allocuzioni, i discorsi ed altre opere orali.

Su tale argomento furono presentate proposte dalle Delegazioni giapponese, britannica, germanica e brasiliana; la proposta di quest'ultima aveva un contenuto molto ampio ed era così concepita:

Par la presse, et sans qu'il y ait besoin d'aucune autorisation, il pourra être publié le discours prononcés ou lus dans les assemblées délibérantes, devant les tribunaux de Justice ou dans les réunions publiques de caractère politique, sans autre limite que les dispositions légales internes de chaque Etat sur la matière.

Toutefois, les auteurs de ces œuvres orales ont, à eux seuls, le droit de réproduire, de faire des « separata » et de collectionner ces oeuvres.

Questa proposta riguardava non tanto l'art. 9 quanto l'art. 2 che protegge le opere orali.

Si prospettavano, perciò, due questioni completamente distinte:

1) quella che si riferiva all'art. 2, e che completava i discorsi pronunziati davanti al Parlamento, le arringhe, etc., rientranti nelle questioni di ordine pubblico;

2) la situazione della stampa in ciò che concerne i discorsi in genere.

Per mantenere intatto l'art. 2 le delegazioni decisero di formulare un articolo 2 bis. In questo si cercò di contemperare i diversi interessi degli Stati che nella loro legislazione interna proteggevano diversamente le opere orali.

Infatti in questo articolo fu riservata alla legislazione interna di ciascun paese dell'Unione la facoltà di escludere parzialmente o totalmente dalla protezione dell'art. 2 i discorsi politici e i discorsi pronunziati nei dibattimenti giudiziari e nello stesso tempo fu egualmente riservata alle legislazioni interne la facoltà di stabilire le condizioni con le quali le conferenze, le allocuzioni, i discorsi ed altre opere della stessa natura potessero essere riprodotte dalla stampa.

5. Il testo adottato fu formulato tenendo presente la nuova proposta dell'Ufficio di Berna.

Dall'art. 9 del testo di Berlino rimasero intatti la 1ª e 3ª alinea; il secondo alinea fu così modificato:

« *Les articles d'actualité, de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être réproduits par la presse si la réproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est determinée par la législation du pays où la protection est réclamée* ».

Come è confermato nel rapporto della Commissione di redazione la necessità della dichiarazione è stata ristretta agli articoli che rispondevano alle due condizioni seguenti:

1) Trattarsi d'articoli d'attualità, di avere, cioè, il carattere di questi studi di poca estensione, riguardanti un soggetto che attira in un determinato momento l'attenzione del pubblico e che perdono rapidamente il loro valore ed interesse;

2) Aver per soggetto questioni economiche, politiche e religiose restando esclusi gli articoli riguardanti questioni letterarie, artistiche o scientifiche.

D'altra parte essendosi usata la parola *articles*, senza la specificazione « de journal » ed essendosi sostituita l'espressione « *peut être réproduit par un autre journal* » adoperata nel testo di Berlino, è da intendersi che la nuova

disposizione deve applicarsi non solo ai giornali, propriamente detti, ma anche alle raccolte periodiche.

Con queste modifiche e con la interpretazione autentica di esse si raggiunse lo scopo di far rinunziare alle riserve, formulate all'art. 9 del testo di Berlino, alla Rumenia, alla Svezia, alla Danimarca, e si è certi che anche gli altri Stati seguiranno il loro esempio.

Il regolamento giuridico delle pubblicazioni nei giornali e nella stampa periodica, secondo la Convenzione internazionale riveduta a Roma, si riassume quindi, nelle seguenti disposizioni:

1.° I romanzi in appendice, le novelle e tutte le altre opere sia letterarie, sia scientifiche, sia artistiche, qualunque sia l'obbietto di esse pubblicate nei giornali o nelle raccolte periodiche di uno dei Paesi dell'Unione non possono essere riprodotte negli altri paesi senza il consenso degli autori. Tutta questa attività giornalistica è equiparata per la tutela giuridica alle altre opere dell'ingegno.

2.° Gli articoli di attualità riguardanti discussioni economiche, politiche o religiose possono essere riprodotti dalla stampa « *la presse* » termine generico che comprende non solo la stampa quotidiana ma anche quella periodica, se la riproduzione non è espressamente riservata (autorizzazione presunta).

Allorchè l'autore dell'articolo non ne ha impedito *espressamente* la riproduzione, tale articolo potrà essere liberamente riprodotto, ma occorre che la fonte (indicazione del giornale e della rivista) sia chiaramente indicata.

La sanzione per il rispetto di tale obbligo è determinata dalla legislazione del paese dove la protezione è invocata.

3.° La protezione della Convenzione internazionale non si applica alle notizie del giorno e ai fatti diversi che hanno il carattere di semplice informazione di stampa.

Se a queste ultime manifestazioni giornalistiche non si accorda la protezione della Convenzione, perchè non si ravvisa in esse quel *minimum* di attività creativa che è indispensabile per la tutelabilità delle opere dell'ingegno, ciò non toglie (secondo la legislazione di alcuni Paesi), che il riprodurre simili notizie possa dar luogo ad un eventuale risarcimento dei danni, potendosi trattare di vera concorrenza sleale.

6. La nostra legge vigente (R. Decreto legge 7 novembre 1925) estende la tutela al di là della cerchia fissata dalla Convenzione Internazionale.

All'art. 4 della legge citata si legge:

« Gli articoli, monografie, note, disegni e vignette inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, sono protetti dal giorno della loro pubblicazione, senza che occorra alcuna riserva o altra formalità.

Possono tuttavia riprodursi gli articoli di polemica politica o amministrativa, le informazioni o le notizie, purchè se ne citi la fonte, e s'indichi il nome dell'autore se lo scritto è firmato ».

Nell'esaminare la prima parte dell'articolo, occorre rilevare, che sebbene non specificati, sono tutelati anche i romanzi in appendice (*romans-feuilletons*) e le novelle. La dizione ampia e latissima del citato articolo 4, comprende ogni manifestazione di attività intellettuale giornalistica, per conseguenza anche le novelle come il romanzo a *puntate*, alla pari di qualunque articolo, monografia o studio non sono di norma liberamente riproducibili, per quanto apparsi in giornali o riviste, e per questo se ne citano il nome dell'autore e la fonte.

Mentre, come s'è superiormente notato, nella Convenzione Internazionale, la tutela ampia e completa è riconosciuta soltanto ai romanzi in appendice, alle novelle e a tutte le opere letterarie, scientifiche ed artistiche, qualunque sia l'obbietto di esse pubblicate nei giornali o nelle raccolte periodiche di

uno dei Paesi dell'Unione, nella nostra legge s'è estesa questa tutela anche agli *articoli, monografie, note, disegni e vignette*.

Non solo in questa parte la nostra legge differisce dalla Convenzione Internazionale, ma anche per ciò che riguarda gli articoli di polemica politica o amministrativa e per le semplici informazioni e notizie. Per la nostra legge possono riprodursi liberamente gli articoli di polemica politica o amministrativa col solo obbligo di citarne la fonte o indicare il nome dell'autore se lo scritto è firmato, mentre per la Convenzione Internazionale gli articoli di attualità riguardanti discussioni economiche, politiche o religiose possono essere riprodotti nel solo caso che l'autore di essi non ne abbia espressamente riservata la riproduzione.

Le semplici informazioni e le notizie possono essere liberamente riprodotte ma occorre, per la nostra legge, indicare la fonte.

Se colui che le ripubblica, ometta d'indicare il giornale da cui ebbe a ricavarla, pur non potendo essere passibile di pena, perchè tale omissione non costituisce contraffazione ai sensi dell'art. 61 della nostra legge, potrebbe dar luogo al risarcimento dei danni (art. 1151 del Cod. Civ.).

Infatti la mancanza dell'indicazione voluta dal legislatore, dà luogo ad una delle tante e varie figure della concorrenza sleale.

Le differenze esistenti tra la nostra legge e la Convenzione internazionale, secondo il Piola Caselli (1) si risolvono in un danno per noi, perchè i giornali italiani non potranno nè copiarsi a vicenda, nè copiare i giornali stranieri, ma i giornali stranieri potranno seguitare a copiare i giornali italiani, nei limiti ben inteso, nei quali la copiatura è ammessa dalla Convenzione internazionale, ossia per gli articoli che non costituiscono *œuvres littéraires, scientifiques, artistiques*.

L'obbiezione del Piola Caselli a me sembra che non sia fondata, perchè se è vero che la nostra legge in molti punti estende la tutela oltre i limiti fissati dalla Convenzione Internazionale, a questa sua libertà pone un freno con l'art. 69, in cui esplicitamente è detto che il presente decreto (R. D. Legge 7 novembre 1925, n. 1950. Disposizioni sul diritto di autore) si applica a tutte le opere che si pubblicano o rappresentano o eseguono per la prima volta nel Regno ed altresì alle opere pubblicate o rappresentate o eseguite per la prima volta in uno Stato estero, *a condizione di reciprocità*.

Questo articolo, che è contenuto nel Capo VI riferentesi alle disposizioni generali e transitorie, fissa una norma chiara e precisa, quella cioè che le opere pubblicate in uno Stato estero in tanto potranno beneficiare delle disposizioni più favorevoli della nostra legge in quanto si faccia alle opere italiane eguale trattamento.

Nè l'autore appartenente ad un Paese Unionista può invocare a suo favore l'art. 19 della Convenzione Internazionale, perchè se è vero che il citato art. 69 non distingue i Paesi Unionisti dai non Unionisti, e quindi tutte le disposizioni della nostra legge sono emanate in favore degli stranieri in generale, pur tuttava per giovarsi delle disposizioni più favorevoli della nostra legge occorre che vi sia un trattato di reciprocità tra l'Italia e l'altro Stato cui appartiene l'autore ov'è stata pubblicata la sua opera per la quale s'invoca la protezione più liberale della legge italiana.

Che la mia tesi sia fondata, riporto testualmente un brano contenuto nella proposta di modifica al citato art. 19 presentata dall'Amministrazione italiana e dall'Ufficio Internazionale di Berna, in occasione della Conferenza internazionale sul diritto d'autore in Roma.

In esso brano si legge: *La loi italienne protège inconditionnellement les articles scientifiques parus dans les journaux, donc mieux que la Convention, dont l'article 9 les soumet à la mention de réserve.*

D'autre part, en Italie, les étrangers sont protégés sous condition de réciprocité. Dès lors, cette meilleure protection des articles scientifiques dans les journaux ne profite qu'aux étrangers non unionistes, ou unionistes qui, en se basant sur un traité particulier avec l'Italie ou sur un décret constatant la réciprocité, pourraient invoquer celle-ci; en revanche, cette protection ne profiterait pas aux étrangers unionistes qui, faute d'un traité particulier ou d'un décret de réciprocité, ne pourraient invoquer que l'art. 9 de la Convention revisée.

(1) Trattato sul diritto d'autore, pag. 152.

Il nostro legislatore nel dettare le norme del citato art. 4 è stato conseguente a se stesso, perchè dopo l'affermazione ampia, contenuta nell'art. 1 della legge vigente sul diritto d'autore, in cui è sancito che tutte le opere dell'ingegno, scientifiche, letterarie, artistiche e didattiche sono protette, sarebbe stato illogico fare delle eccezioni per gli articoli inseriti nei giornali e seguire l'Atto internazionale di Berlino del 13 novembre 1908, che all'art. 9 li mette a protezione solo quando ne sia stata esplicitamente interdetta la riproduzione. L'eccezione sarebbe apparsa tanto più ingiustificata in quanto il giornale moderno rappresenta un'opera collettiva, con indirizzo proprio e diretta a determinati fini, nè v'è ragione perchè non debba valere, anche per quello che in esso è stampato, il principio che a nessuno è lecito sfruttare a suo vantaggio il lavoro altrui.

Indipendentemente dalla protezione concessa ai singoli scritti, si legge nell'art. 5 della nostra legge sul diritto d'autore, sono protette anche le raccolte di scritti diversi di un medesimo autore, già inseriti in giornali, riviste o altre pubblicazioni periodiche, tanto se siano compilate dall'autore, quanto se siano compilate da altri col suo consenso.

Le cennate disposizioni sono una conseguenza di quelle contenute nel l'art. 4: se sono protetti gli articoli inseriti nei giornali, riviste o pubblicazioni periodiche, debbono a maggior ragione, essere anche tutelate le raccolte di questi scritti, quando esse siano fatte dall'autore o da altri col suo consenso.

Il concetto di queste disposizioni non è nuovo, ma era necessario ridurlo in norma legislativa per eliminare dubbi e incertezze, specie per evitare che altri, senza il consenso dell'autore, procedano alle menzionate raccolte, accampando, poi, un diritto proprio sul loro lavoro, a danno dell'autore.

Senonchè v'è una eccezione a tale principio per ciò che riguarda gli scritti polemici di politica o di amministrazione pubblicati nei giornali o nelle riviste.

Questi scritti, secondo il mio parere, possono formare oggetto di una raccolta anche senza il permesso del loro autore.

Infatti il legislatore non accorda a tali scritti alcuna protezione, tranne l'obbligo per chi li riproduce di citarne la fonte e d'indicare il nome dell'autore se lo scritto è firmato, per conseguenza essi sono da ritenersi di dominio pubblico. A rafforzarmi in questa opinione v'è l'art. 6 della citata legge sui diritti di autore in cui pur permettendosi di pubblicare nei giornali i discorsi sopra argomenti d'interesse politico ed amministrativo, tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, si vieta in modo assoluto che tali discorsi siano altrimenti riprodotti senza il consenso dell'autore.

Identico divieto avrebbe posto il legislatore se era sua intenzione di proibire le raccolte degli scritti di polemica politica ed amministrativa.

Sebbene non siano indicate specificamente, per lo spirito della disposizione stessa, possono formare obbietto di una raccolta, per se stante, le vignette ed i disegni, che spesso costituiscono opere artistiche di pregio ed è giusto che anche a queste raccolte sia concesso, per diritto proprio, la protezione della legge.

Il menzionato art. 5 non fissa il giorno dal quale deve decorrere la protezione della raccolta, ma non v'è ragione di dubitare, che anche per questa il *dies a quo* della produzione, è quello della sua prima pubblicazione.

7. — La dottrina e la giurisprudenza non hanno dato un gran contributo

alla sistematica giuridica del contratto giornalistico sia per mancanza di esplicite norme nel diritto positivo, sia perchè la dottrina è dottrina oscillante circa la natura del diritto di autore.

In ragione di questi dubbi e incertezze s'è considerato il rapporto giuridico dei collaboratori ordinari (giornalisti professionisti) o straordinari con l'Azienda giornalistica, da alcuni come un rapporto di locazione di opere (c. d. locazione d'opere liberali) (1), da altri si è affermato che nell'accennato rapporto si hanno insieme i due contratti di locazione d'opera e di edizione (2), infine vi sono autori che propendono a ritenere tale rapporto giuridico come un contratto di edizione irregolare (3).

Il contrasto delle diverse teoriche circa la natura del contratto giornalistico derivano dal non essersi considerato nella sua interezza la figura giuridica del giornale o delle riviste (stampa periodica). Non s'è tenuto presente che il contratto giornalistico non può prescindere dalle disposizioni che regolano la cessione del diritto di autore.

Il giornale è un prodotto intellettuale e costituisce una di quelle opere complessive regolate dall'art. 17 del R. D. L. 7 novembre 1925 sul diritto di autore.

In questo articolo si dispone che il diritto di autore su un lavoro che consti di parti distinte, ma totalmente ordinate che il loro insieme forma un'opera sola, ovvero di una raccolta avente uno scopo determinato, come enciclopedie, dizionari, riviste ed altre opere analoghe, spetti a chi la concepì, o la fondò o la diresse.

Tuttavia, ogni collaboratore ha il diritto di fare apporre il proprio nome alla fine della parte o dell'articolo che compose; egli conserva i suoi diritti sul proprio lavoro e può ripredurlo separatamente, indicando l'opera o la raccolta donde lo estrae.

Con l'affermazione che il giornale e le altre pubblicazioni periodiche sono opere complessive, si elimina l'equivoco, cui potrebbe prestarsi l'art. 7 della legge abrogata, di far rientrare nel concetto di pubblicazioni periodiche anche quelle opere, scritte da un solo autore, che, per comodità libraria, sono a volte pubblicate e messe in vendita a intervalli, in fascicoli o puntate. Su ciò possono consultarsi le osservazioni del Saint-Laurens nella sua relazione alla legge francese del 19 luglio 1881, cit. dal Duplat, 338 (4).

Nel giornale, come in tutte le opere complessive, vi sono i diritti di chi fu il creatore dell'opera, fissandone il piano, il programma, scegliendo i collaboratori, dividendo il lavoro tra loro secondo la specifica competenza di ciascuno; rivedendo, correggendo, modificando il lavoro secondo i suoi criteri e i diritti dei collaboratori che concorrono alla riuscita dell'opera: i diritti dei collaboratori pur essendo autonomi, distinti, non sono estranei a quelli che sull'opera ha chi la concepì, la fondò, la diresse, perchè, come giustamente fu rilevato (5), sono collegati dai rapporti che intercedono fra gli obbietti stessi, i quali sono uniti, come parti sia al tutto che fra di loro; il quale legame di obbietti dà origine a reciproche limitazioni, e talvolta anche ad una difesa necessariamente comune contro violazioni che si riferiscono insieme al tutto e alle parti.

I rapporti giuridici, quindi, tra il proprietario-editore del giornale o il direttore in veste propria oppure in rappresentanza dell'editore ed i suoi collaboratori non possono prescindere dalla posizione che ciascuno di essi ha in quest'opera complessiva e dalla entità dei diritti ceduti durante l'attività giornalistica.

(1) GALIZIA: *L'Azienda giornalistica* - « Athenaeum » - Roma, 1913, pagina 115.

(2) RUDELLÉ: *Des rapports juridiques entre les auteurs et les éditeurs* - Paris, 1898. — HUARD A.: *Contrats entre les auteurs et les éditeurs*, n. 119. - GALIZIA: *Opera cit.*

(3) STOLFI: *La proprietà intellettuale.*

(4) GALIZIA: *Opera citata.* Nota, pag. 2.

(5) PIOLA-CASELLI: *Opera citata*, pag. 35.

Poichè trattasi quasi sempre di opere che dovranno crearsi secondo le esigenze del giornale o delle riviste (stampa periodica) si dà origine al contratto di edizione su opere future che spesso rientra in una categoria di contratti che sono indicati nella dottrina col nome di *contratti di commissione* di opere di ingegno.

Infati nelle opere complessive si verifica di frequente il caso di simili contratti, ma da ciò non si può argomentare che colui che ha dato l'incarico di scrivere l'opera sia giuridicamente investito del diritto di autore nell'opera creata. La tesi sostenuta in Francia da autorevoli scrittori (1) che trattandosi di opere collettive, dizionari, biografie, riviste, giornali ecc. il diritto di autore con l'opera complessiva non può utilmente sostenersi non ostante che una tale dottrina abbia avuto fautori in Germania (2), e anche in Italia (3).

Il voler attribuire al committente un diritto più ampio che quello derivante dagli ordinari contratti di edizione, o addirittura di far sorgere in esso senz'altro un *diritto di autore* sull'opera commessa non cozza contro la natura stessa del diritto di autore in cui sono prevalenti i diritti personali (paternità dell'opera, sua intangibilità etc.) e come tali sono intrasmissibili.

In conseguenza di ciò, l'autore (commissionario) qualunque sia il *rapporto di dipendenza* con chi ha commessa l'opera, non può dar luogo che ad un contratto di edizione.

Da quanto s'è sopra esposto, si deve ritenere che i rapporti giuridici fra proprietario-direttore-editore del giornale e i collaboratori per la produzione d'opere d'ingegno, capaci della tutela del diritto di autore, non possono alienare in anticipazione soltanto i diritti patrimoniali ed il committente potrà godere di questi diritti non mai come titolare originario del diritto, ma soltanto come avente causa (4).

Sebbene nella citata vigente legge italiana non siano regolati specificatamente i rapporti giuridici tra collaboratori in genere e proprietario-editore del giornale, come nei paragrafi 41 e seguenti della legge germanica del 29 giugno 1901, n. 2777, sul diritto di edizione, *non può* nè deve *escludersi* che le norme contenute nel Capo III riferentisi alla cessione del diritto di autore siano da applicarsi a tutte le opere tutelabili pubbliche nei giornali e nelle riviste (stampa periodica).

Per certo nel giornale vi sono collaboratori che prestano la loro opera raccogliendo notizie, esponendole in forma nuda e semplice, tanto quanto basta per comunicare al pubblico i fatti e le notizie di cronaca (*reporters*), oppure intendono a lavori accessori e ausiliari di carattere meramente compilatorio, come rivedere gli articoli di autori stranieri per correggerne gli eventuali errori, riassumere articoli da altri giornali, sviluppare gli appunti degli stenografi (5). Un tal genere di prestazione esula dalla protezione del diritto di autore, per mancanza di attività intellettuale creativa.

A parte questa categoria speciale di lavoratori del giornale, gli altri collaboratori mettono a servizio del giornale la loro attività intellettuale (letteraria, artistica, scientifica) per cooperare e concorrere allo svolgimento del suo programma, scrivendo e pubblicando articoli, note, commenti, e in generale lavori originali e personali, suscettivi della tutela del diritto di autore.

(1) MERLIN: *Questions de droits.* - RENOUARD: *Traité des droits d'auteurs.* - POUILLET: *Traité de la propriété littéraire.*

(2) Vedi il Kohler.

(3) AMAR: *Dei diritti di autore.* - BRUNO: *Digesto.*

(4) PIOLA-CASELLI: *Opera citata.*

(5) MUSATTI: *Cenni sulla proprietà letteraria del lavoro giornalistico.*

Tutta questa attività intellettuale tutelabile posta al servizio del giornale costituisce per alcuni (1) un contratto *di locazione d'opere liberali* che ha per oggetto la presentazione a servizio del giornale di una certa attività intellettuale (scientifica, letteraria o artistica) dei singoli collaboratori per lo svolgimento e l'attuazione del programma del giornale, mediante la produzione di lavori tutelati del diritto di autore e su cui è costituito un diritto d'inserzione a favore del proprietario del giornale.

In questa definizione sono contenuti, in una mirabile confusione, gli elementi del contratto di locazione d'opere liberali e quelli di edizione.

Per altri il « contratto giornalistico » si pone in essere tra pubblicisti-professionisti, *redattori*, od occasionali *collaboratori* — ed il proprietario-editore del giornale, ne sia anche il direttore o meno. Con esso i pubblicisti s'impegnano a prestare e cedere la loro opera intellettuale a vantaggio del giornale, per un termine per lo più indeterminato, e mediante un corrispettivo, l'onorario (2).

In questa definizione non si fa alcun cenno all'opera intellettuale protetta dal diritto di autore, anzi si estrae da essa e si considerano alla stessa stregua coloro che prestano un'opera che non esige attività intellettuale creativa, i manovali della penna, che sono semplici locatori di opere e gli altri che prestano abitualmente tale attività protetta.

Infine lo Stolfi (3) denomina *contratto di edizione o d'inserzione giornalistica irregolare* il contratto che i collaboratori ordinari e straordinari conchiudono col direttore del giornale e che ha per oggetto l'inserzione in esso delle opere protette dal diritto di autore.

Egli definisce con la parola *irregolari* tutti quei contratti in cui non si può trasmettere il *diritto* esclusivo e quando si tratta di opera di *dominio pubblico*.

Pur convenendo con lo Stolfi che l'attività intellettuale creativa giornalistica non può essere regolata che da un contratto di edizione o d'inserzione, non sono d'accordo con lui nella denominazione d'*irregolare* ch'egli dà a tali contratti perchè pur presupponendosi il trasferimento dei diritti di riproduzione e di diffusione limitati al giornale, tali limitazioni non influiscono sulla natura giuridica del contratto di edizione perchè gli elementi che caratterizzano questo contratto sono la consegna dell'opera e la pubblicazione della medesima, come pure non muta la figura di un tale contratto se la cessione sia fatta in modo *esclusivo* o non *esclusivo*.

A conclusione di quanto s'è esposto, il contratto giornalistico per le opere protette non può assumere altra veste che quella di edizione o d'inserzione e va regolato secondo l'art. 17 della vigente legge sul diritto di autore e le altre norme che vigono per tali contratti, con quei temperamenti creati dall'uso o dalla consuetudine giornalistica, che, per altro, non ne mutano la natura giuridica.

Nè possono essere in contrasto con tali affermazioni le norme contenute nel *contratto collettivo di lavoro giornalistico del* 5 *marzo* 1928-VI, perchè questo regola lo stato giuridico ed economico del personale addetto all'Azienda giornalistica, senza alcuno accenno al genere di lavoro che questo compie nella sua attività giornalistica. Infatti, all'art. 4 del contratto collettivo, sono posti nella stessa categoria di *giornalisti professionisti* tanto i direttori, condirettori, vice-direttori, redattori capi, redattori ordinari che quasi sempre prestano attività intellettuale creativa, quanto i *cronisti*, *stenografi*, *reporters* che prestano anche attività intellettuale, ma che non sono protette dalla legge sui diritti di autore.

(1) GALIZIA: *Opera citata*, *pag.* EEC-EEB.
(2) PIPIA: *Codice del diritto di autore*, pag. 155.
(3) STOLFI: *Opera citata*.

LIBRO OTTAVO

LIBRO OTTAVO

LE ORGANIZZAZIONI DEGLI AUTORI SCRITTORI ED EDITORI

I. - DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI.

II. - DEL SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI.

III. - DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELL'INDUSTRIA EDITORIALE.

IV. - DEL CONTRATTO TIPO O CONTRATTO EDITORIALE OBBLIGATORIO.

LIBRO OTTAVO

SEZIONE I.

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

[*A*]

NOTIZIA

La Società Italiana degli Autori venne costituita nel 1882 ed eretta in Ente Morale con decreto 1 febbraio 1891 n. 53.

Essa è stata recentemente riordinata sotto la denominazione « Società Italiana degli Autori ed Editori » e munita di un nuovo Statuto approvato con R. D. 3 novembre 1927 n. 2138.

Ai sensi di tale statuto, tuttora vigente, gli scopi della Società concernono l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in specie.

Sono quindi funzioni sociali:

a) lo studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa;

b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;

c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritto d'autore;

d) la riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;

e) l'accertamento, l'incasso e il reparto del diritto d'autore.

Avuto riguardo alla funzione collettiva relativa allo studio e alla cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione, la quale si aggiunge alla funzione privata, la Società ha uno statuto che non è approvato dai Soci, ma promulgato per Regio Decreto, ha un Presidente nominato dal Capo del Governo, e un Consiglio Direttivo di ventiquattro membri, di cui tre nominati dal Governo (uno dal Ministero delle Finanze, due da quello delle Corporazioni), dieci designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti ed Artisti e dieci designati dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana.

Oltre alla esazione dei diritti d'autore e per conto dei suoi iscritti, la Società ha funzioni esattoriali conferitele dal Governo in forza di una convenzione stipulata il 21 giugno 1927 ed approvata con Regio Decreto Legge 12 agosto 1927 n. 1553 convertito nella legge 23 Febbraio 1928, n. 344. A sensi di tale convenzione la Società riscuote i diritti erariali su tutti i pubblici

spettacoli, nonchè il diritto del 5% che, in virtù dell'art. 34 della Legge sul diritto d'autore, è imposto dallo Stato sulle rappresentazioni ed esecuzioni di opere cadute in pubblico dominio.

Per l'esercizio delle sue funzioni la Società si suddivide in sei sezioni e tre servizi. Le sei sezioni sono: sezione Drammatica; sezione Lirica; sezione d'Operette e Riviste; sezione Piccoli Diritti Musicali, varietà e riproduzioni meccaniche; sezione Cinematografica; sezione Libro; i tre servizi sono: servizio riscossione dei diritti erariali e demaniali, servizio riscossione dei diritti d'autore, servizio stampa e propaganda estera. La Società comprende infine la Consulta Legale, la quale attende a studi e indagini intorno alla proprietà letteraria ed artistica, dà pareri in tema di diritto d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal Presidente della Società, per iniziativa di esso o dietro domanda dei soci, presta ufficio per conciliare le controversie in materia di diritto d'autore.

La Società comprende attualmente circa 6000 iscritti, ed ha sede in Roma (117), via del Gesù 62.

[B]

REGIO DECRETO 1 Febbraio 1891, N. 53. *Personalità giuridica della Società Italiana degli Autori.*

UMBERTO I.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le istanze colle quali la Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, con sede in Milano, domanda di essere eretta in ente morale;

Visto lo statuto della predetta Società approvato dall'assemblea generale del 23 aprile 1882 e modificato dalle assemblee generali straordinarie del 20 aprile e dell'8 dicebmre 1890;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, dell'Industria e del Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — La Società italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, avente sede in Milano, è eretta in ente morale, ed è approvato il suo Statuto organico annesso al presente Decreto e visto d'ordine Nostro del Ministro proponente.

ART. 2. — La Società dovrà inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad essa richieste.

ART. 3. — Le modificazioni allo Statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1891.

UMBERTO.

L. MICELI.

Visto: *Il Guardasigilli* ZANARDELLI.

[C]

REGIO DECRETO 3 Novembre 1927, N. 2138. *Approvazione del nuovo Statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il nuovo testo di statuto che il Commissario straordinario della Società Italiana degli Autori ha presentato, chiedendone l'approvazione, per coordinare con la legge 3 aprile 1926, n. 563, l'ordinamento della Società stessa, al fine di costituirne un istituto di collaborazione fra Autori ed Editori di tutte le arti con la rappresentanza paritaria delle rispettive associazioni sindacali;

Visto il Nostro decreto del 1° febbraio 1891, n. 53 (P. S.), col quale la predetta Società fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico, successivamente modificato con la Nostra approvazione;

Visto l'articolo 2, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le Corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — È approvato il nuovo statuto organico della Società Italiana degli Autori ed Editori, nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

ART. 2. — I bilanci annuali della Società dovranno essere inviati entro il termine di un mese dalla loro approvazione al Ministero delle Corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - VI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BELLUZZO.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

STATUTO

ART. 1. — La Società italiana degli Autori ed Editori ha sede in Roma.

ART. 2. — La Società ha per iscopo: l'esercizio e la tutela giuridica ed economica del diritto d'autore in genere e dei diritti spettanti ai singoli soci in ispecie.

Nel concetto di tutela del diritto d'autore di cui sopra si comprendono come funzioni sociali:

a) lo studio e la cura del diritto d'autore in ogni sua manifestazione artistica, scientifica, economica e legislativa;

b) le consultazioni sulle materie attinenti alla proprietà letteraria ed artistica;

c) la composizione amichevole o anche arbitrale di controversie in materia di diritti d'autore a norma, rispettivamente, degli articoli 32 e 43;

d) la riserva dei diritti d'autore a norma delle vigenti legislazioni;

e) l'accertamento, l'incasso e il reparto dei diritti di autore.

ART. 3. — La Società comprende:

1° la Sezione drammatica;
2° la Sezione lirica;
3° la Sezione d'operette e riviste;
4° la Sezione piccoli diritti musicali, varietà e riproduzioni meccaniche;
5° la Sezione cinematografica;
6° la Sezione libro.

Altre Sezioni si potranno formare ulteriormente purchè abbiano scopi rispondenti all'oggetto fondamentale della Società.

La Società comprende inoltre i seguenti servizi:

1° servizio riscossione diritti erariali e demaniali;
2° servizio riscossione diritti d'autore;
3° servizio stampa e propaganda estera.

Comprende infine la Consulta legale.

ART. 4. — La Società può assumere la rappresentanza di sodalizi affini stranieri ed italiani per l'esercizio e la tutela dei loro diritti d'autore.

Può del pari delegare la propria rappresentanza a sodalizi stranieri per l'esercizio e la tutela all'estero dei diritti ad essa affidati.

L'assunzione e la delegazione di rappresentanza e le relative condizioni e modalità sono deliberate dal Consiglio direttivo.

ART. 5. — Le funzioni della Società sono esercitate:

a) dal Presidente;
b) dal Consiglio direttivo;
c) dalle Commissioni delle singole Sezioni;
d) dal Direttore generale;
e) dai vice Direttori delle Sezioni;
f) dalla Consulta legale;
g) dai Revisori dei conti;
h) dagli Agenti.

SOCI.

ART. 6. — Possono essere soci della Società italiana degli Autori ed Editori:

a) i cittadini italiani eredi e loro aventi causa, Autori, Editori e proprietari di opere letterarie, artistiche e scientifiche;

b) coloro che per ragioni di studio o di particolare competenza siano interessati alla materia del diritto d'autore e siano cittadini italiani;

c) i cittadini e gli enti italiani che siano titolari di diritti d'autori stranieri.

ART. 7. — Potranno essere nominati soci onorari i cittadini italiani e stranieri che sieno designati dal Consiglio direttivo.

ART. 8. — Chi intende entrare a far parte della Società deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con espressa dichiarazione di aderire a tutte le singole disposizioni del presente statuto e dei regolamenti relativi. La domanda deve essere controfirmata da due soci ed indicare per quale Sezione si chiede la iscrizione.

Essa sarà presentata al Consiglio direttivo e sottoposta alla Commissione della Sezione competente affinchè deliberi, a schede segrete, senza motivazione a verbale. Nel caso di non ammissione, il richiedente ha facoltà di ricorrere al Consiglio direttivo. Un socio può appartenere a più Sezioni.

ART. 9. — La partecipazione della nomina a socio importa di pieno diritto la immediata efficacia legale all'adesione al presente statuto, data nella domanda di ammissione. Sarà tenuto dalla Società il libro dei soci, indicante le generalità di ciascun socio, se esso sia effettivo od onorario, la data della sua iscrizione e la designazione della Sezione o delle Sezioni a cui appartiene.

ART. 10. — La qualità di socio è impegnativa per sei anni. Si rinnova tacitamente per altrettanto periodo ove il socio non si dimetta sei mesi avanti la scadenza del sessennio; e così successivamente. Il socio che presenta le dimissioni rimane impegnato ai soli effetti patrimoniali per il tempo residuo a raggiungere il sessennio e per la esecuzione dei contratti in vigore, stipulati dalla Società per conto e col consenso di esso socio prima delle sue dimissioni.

ART. 11. — I soci sono tenuti ai contributi che verranno determinati dal Consiglio direttivo.

ART. 12. — Per tutti gli effetti del presente statuto e per tutte le controversie dipendenti da esso o riflettenti lo stato di scioglimento o liquidazione della Società, il domicilio dei soci s'intende eletto a Roma presso la sede sociale.

ART. 13. — Il socio, il quale contravvenga alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti speciali da emanarsi a norma dell'art. 21, può essere escluso dalla Società. L'esclusione da socio è pronunciata dal Consiglio direttivo con deliberazione motivata.

RENDITE SOCIALI.

ART. 14. — Le rendite sociali sono costituite:

a) dalle tasse d'ammissione e dai contributi annui stabiliti per i soci a norma dell'articolo 21;

b) dalle percentuali sulle esazioni, di qualunque genere, fatte dalla Società per conto dei soci o di terzi mandanti.

ART. 15. — L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione del bilancio è di competenza del Consiglio direttivo, sentiti i revisori dei conti.

PRESIDENTE.

ART. 16. — Il Presidente è nominato dal Capo del Governo, ha la rappresentanza legale della Società, e dura in carica sei anni.

Esso fa parte del Consiglio direttivo; e, nel caso di deliberazioni prese a parità di voti, il suo voto prevale.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 17. — Il Consiglio direttivo è composto di 24 membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri sono:

a) tre nominati rispettivamente dai Ministeri delle Finanze, dell'Economia nazionale e delle Corporazioni;

b) dieci designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti e cioè:

otto scelti fra gli Autori drammatici e musicali, che siano soci della Società italiana degli Autori;

uno scelto fra coloro che sono legalmente rappresentati agli effetti sindacali dal Sindacato nazionale fascista Autori e Scrittori e appartenga alla Società italiana degli Autori come socio;

un cultore del diritto d'autore, scelto fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale;

c) dieci designati dalla Confederazione generale fascista dell'Industria italiana, e cioè:

otto scelti fra coloro che siano legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista del teatro, cinematografo ed affini, e siano soci della Società italiana degli Autori;

uno scelto fra coloro che sono legalmente rappresentati, agli effetti sindacali, dalla Federazione nazionale fascista delle industrie editoriali, e sia socio della Società;

un cultore del diritto d'autore, scelto, parimenti, fra i soci della Società e appartenente alla Consulta legale.

I Consiglieri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

ART. 18. — I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano consecutivamente a tre sedute del Consiglio si ritengono dimissionari.

ART. 19. — Il Consiglio elegge ogni tre anni tra i propri componenti due vice Presidenti, l'uno fra i Consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, l'altro fra i Consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista della Industria, e nominerà il proprio segretario, che potrà anche essere scelto fuori del Consiglio.

ART. 20. — Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta

ogni tre mesi, ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

ART. 21. — Il Consiglio direttivo ha la sorveglianza generale dell'esercizio sociale e dell'amministrazione del patrimonio della Società. Approva il bilancio, determina i contributi sociali, e le percentuali di trattenuta della Società per i servizi resi ai soci. Delibera su tutti gli affari che eccedono l'ordinaria amministrazione e sull'ammissione dei soci in sede di appello.

Redige, infine, ed approva i regolamenti speciali per la attuazione del presente statuto.

I detti regolamenti sono pubblicati nel Bollettino della Società ed entrano in vigore trenta giorni dopo quello della loro pubblicazione.

DIRETTORE GENERALE.

ART. 22. — La gestione ordinaria della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo sono affidate ad un Direttore generale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Il Direttore generale assiste a tutte le sedute del Consiglio, con voto consultivo; ed interviene, con voto deliberativo, nelle riunioni di tutte le Commissioni. Esso deve essere sentito per la compilazione dei regolamenti di cui al precedente articolo.

ART. 23. — Il Direttore generale è proposto dal Presidente, e nominato dal Consiglio direttivo.

ART. 24. — Il Direttore generale nomina e revoca gli impiegati della sede centrale, esclusi i vice-direttori, preposti alle Sezioni, i quali, previo parere della Commissione della Sezione e del Direttore generale, sono nominati e revocati dal Presidente.

DELLE SEZIONI IN GENERALE.

ART. 25. — Ogni Sezione è competente a determinare le norme riferentisi alla tutela economica dello speciale diritto di autore che essa rappresenta e del repertorio che essa amministra, a condizione che non leda gli interessi delle altre Sezioni e non incida il bilancio generale.

Le deliberazioni prese dalle Sezioni sono immediatamente notificate al Consiglio direttivo, il quale delibererà nella prima tornata successiva giusta l'art. 29.

ART. 26. — Ogni Sezione è retta da una Commissione di sette membri, di cui tre nominati dai Consiglieri designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti, e tre dai Consiglieri designati dalla Confederazione generale fascista dell'Industria italiana. La nomina deve avvenire fra le persone che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 30 e siano soci della Società.

ART. 27. — La Commissione nomina fra i suoi componenti, all'infuori del Direttore generale, il Presidente ed il Segretario, i quali durano in carica il periodo di tempo della Commissione.

La Commissione è convocata quando il Presidente di essa lo creda opportuno o quando lo richiedano tre dei componenti di essa, o il Presidente della Società o il Direttore generale.

Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti.

Alle deliberazioni della Commissione hanno diritto di prendere parte i vice-direttori delle Sezioni, con voto consultivo.

ART. 28. — Contro le deliberazioni della Commissione ogni socio ha diritto di reclamo al Consiglio direttivo.

Il reclamo deve essere proposto entro venticinque giorni da quello della comunicazione all'interessato, fatta a norma del regolamento. Esso sospende la esecuzione della deliberazione, qualora sia presentato nei tre giorni successivi alla detta comunicazione.

Solo il Consiglio direttivo può revocare o modificare la deliberazione, oggetto di reclamo, e annullarne o sospenderne gli effetti.

ART. 29. — Il Consiglio direttivo delibera sul reclamo nella prima tornata. I membri della Commissione che hanno emesso la deliberazione, qualora facciano parte del Consiglio direttivo, non hanno voto nelle deliberazioni che decidono sul reclamo.

ART. 30. — I membri delle Commissioni, da nominarsi a norma dell'art. 26 del presente statuto, sono scelti secondo le seguenti disposizioni:

1° per la sezione Drammatica, tre fra gli Autori drammatici, e tre fra gli Editori drammatici;

2° per la sezione Lirica, tre fra gli Autori e compositori lirici, e tre fra gli Editori lirici;

3° per la sezione di Operette e Riviste, tre fra gli Autori e Compositori di operette, riviste e spettacoli similari, e tre fra gli Editori delle stesse;

4° per la sezione Piccoli Diritti Musicali, tre fra gli Autori e Compositori lirici, e tre fra gli Editori lirici;

5° per la sezione Cinematografo, tre fra gli Autori, e tre fra gli Editori;

6° per la sezione Libro, tre fra gli Autori, e tre fra gli Editori.

ART. 31. — Le Commissioni sono nominate ogni tre anni, nella prima tornata del Consiglio. Possono aggregarsi membri consultivi quando lo credano opportuno.

ART. 32. — Le Commissioni dovranno funzionare come collegio arbitrale quando siano richieste da entrambe le parti in contesa. Perchè possano deliberare, è necessario che siano rappresentati ambedue i contendenti e che sia presente alla riunione della Commissione almeno un membro per parte. In mancanza del Presidente, presiederà il Direttore generale, o il vice direttore della Sezione per sua delega.

ART. 33. — Ad ogni Sezione è preposto un vice direttore, nominato dal Presidente, sentita la Commissione della Sezione.

Più Sezioni possono avere lo stesso vice direttore.

DELLE SEZIONI IN PARTICOLARE.

ART. 34. — La sezione Drammatica comprende gli Autori drammatici, loro eredi od aventi causa, i quali siano soci della Società ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione di lavori drammatici.

ART. 35. — La sezione Lirica comprende gli Autori ed i Compositori lirici, loro eredi od aventi causa, che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione delle opere liriche.

ART. 36. — La sezione Operette comprende gli Autori e Compositori di operette, *vaudevilles*, *féeries*, riviste e spettacoli similari, loro eredi od aventi causa, che siano soci e che abbiano diritti derivabili dalla rappresentazione degli spettacoli di cui sopra.

ART. 37. — La sezione Piccoli Diritti Musicali comprende gli Autori, eredi o loro aventi causa, che siano soci e che abbiano piccoli diritti musicali derivabili dalla esecuzione di pezzi staccati di opere liriche, di operette e di composizioni musicali di ogni genere per grande e piccola orchestra, bande, canto, pianoforte e strumenti diversi, anche meccanici.

La Commissione per i Piccoli Diritti Musicali studia tutte le questioni riferentisi all'accertamento ed all'incasso dei piccoli diritti musicali; stabilisce i criteri generali in base ai quali debbano essere fatti dalla Società i riparti degli incassi; rivede ed approva gli stati di riparto; sorveglia che siano osservate le convenzioni con le Società straniere; studia e propone al Consiglio le nuove convenzioni che ritenga utile di concludere nell'interesse dei soci; riceve ed esamina i reclami presentati dai soci in ordine ai riparti, e delibera su di essi; rivede le tariffe, ne studia l'applicazione e giudica sui reclami che ad essa si riferiscono.

ART. 38. — La sezione dei diritti Cinematografici comprende gli autori del soggetto della film e i legittimi proprietari dei negativi, loro eredi od aventi causa che siano soci ed abbiano diritti derivabili dalla proiezione delle pellicole cinematografiche.

ART. 39. — La sezione del Libro ed Arti figurative comprende gli Autori di opere letterarie, scientifiche, artistiche, loro eredi od aventi causa che siano soci della Società, e che abbiano diritti derivabili dalla pubblicazione delle opere loro in volumi o a dispense.

RISCOSSIONE DEI DIRITTI ERARIALI E DEMANIALI.

ART. 40. — Il servizio della riscossione dei diritti erariali e demaniali fatto per delegazione dello Stato comprende la esazione delle imposte e tasse sui pubblici spettacoli, con quelle forme e modalità che saranno concordate con le autorità competenti.

STAMPA E PROPAGANDA ALL' ESTERO.

ART. 41. — Il servizio di stampa e propaganda all'estero si occupa della diffusione e propaganda delle opere dei soci e raccoglie le notizie informative sui singoli mercati.

L'ufficio dipende direttamente dalla Presidenza.

ISPETTORI ED AGENTI.

ART. 42. — Gli Ispettori e gli Agenti sono nominati dal Presidente della Società, su proposta del Direttore generale.

Le mansioni, i poteri, i diritti e gli obblighi degli Ispettori ed Agenti sono stabiliti da apposito regolamento.

CONSULTA LEGALE.

ART. 43. — La Consulta legale è composta di nove membri, eletti ogni anno dal Consiglio direttivo, fra i soci laureati in giurisprudenza.

Essa elegge ogni anno fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Quest'ultimo può anche non essere membro della Consulta; ed in questo caso esso non ha voto.

La Consulta legale:

a) attende ad ogni studio e lavoro che interessi la proprietà letteraria ed artistica;

b) dà pareri in tema di diritti d'autore sulle questioni che le vengono sottoposte dal Presidente della Società, per iniziativa di esso, o dietro domanda di soci:

c) presta ufficio per conciliare le controversie in tema di diritto di autore.

ART. 44. — I membri del Consiglio direttivo e delle Sezioni non hanno diritto ad alcun compenso; però i soci, i quali chiedano pareri alla Consulta legale, debbono, prima che sia dato corso alla loro domanda, versare alla cassa della Società quelle somme, per competenze e spese, che il Presidente della Consulta indicherà a mezzo del Direttore generale. Tali somme costituiscono un fondo spettante ai membri della Consulta, da ripartirsi fra loro a titolo d'indennità e rimborso spese, in ragione delle rispettive presenze alle adunanze di essa.

ART. 45. — I pareri della Consulta legale sono, dal Presidente di questa, trasmessi al Consiglio direttivo, il quale ne cura la comunicazione agli interessati, e può disporne la pubblicazione nel Bollettino della Società.

REVISORI DEI CONTI.

ART. 46. — Il Consiglio direttivo elegge tre revisori dei conti, anche non soci.

Il loro ufficio è annuale, e il Consiglio ne determina gli emolumenti.

I revisori sorvegliano le operazioni sociali e l'adempimento delle disposizioni dello statuto, stabiliscono col Consiglio direttivo le norme per la compilazione dei bilanci, hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e compiono, in genere, le altre funzioni demandate dal Codice di commercio ai sindaci delle società anonime o per azioni in quanto siano applicabili alla Società italiana degli Autori ed Editori.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

SEZIONE II.

DEL SINDACATO NAZIONALE SCRITTORI

NOTIZIA

Il Sindacato Nazionale Scrittori, appartenente alla Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti e Artisti, ha sede in Roma, via Vittorio Veneto, 7, dove risiede il Segretario Nazionale; da esso dipendono Segretariati Regionali e Provinciali nelle varie città d'Italia. Il Sindacato è in via di sviluppo e prepara uno Statuto che sarà a suo tempo promulgato con R. Decreto su proposta del Ministro delle Corporazioni.

APPENDICE ALLA SEZIONE II.

[*A*]

UMBERTO FRACCHIA

IL SINDACATO DEGLI SCRITTORI E IL CONTRATTO TIPO

(*Corriere della Sera*, 12 novembre 1929).

Fra i 120.000 iscritti ai Sindacati che, in numero di diciotto, costituiscono attualmente la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti, presieduta dall'on. Giacomo di Giacomo, questi ultimi, cioè gli artisti, sono poco più di quattromila. Il Sindacato dei Pittori e Scultori viene primo con circa duemila iscritti. I Musicisti (esclusi gli orchestrali e gli attori del teatro lirico, i quali, per una destinazione che parve logica e che ora giustamente si vorrebbe rivedere, appartengono alla Confederazione dei Lavoratori dell'Industria) oltrepassano appena il migliaio. Gli scrittori non lo raggiungono. Può darsi che non solo le cifre così ripartite, ma anche quella complessiva degli iscritti ai Sindacati degli Artisti, appaiano, a tutta prima, eccessivamente modeste. E' bene avvertire subito che si tratta di un'impressione errata, e per correggerla si incominci col considerare l'indole singolarissima di queste categorie di lavoratori.

Sono i lavoratori intellettuali per eccellenza, i più intellettuali fra quegli intellettuali che il socialismo, portato a cercar la forza e il diritto soltanto nel numero, non considerò mai come una classe da organizzare sindacalmente. Anche il famoso *Bureau* di Ginevra, seguendo le stesse norme, non si era mai curato, fino a due anni fa, del lavoro intellettuale. Ma appunto due anni fa i delegati italiani, forti dei risultati ottenuti in questo campo dalle organizzazioni sindacali fasciste, cioè dei loro centomila iscritti, fecero valere a

Ginevra il principio qualitativo accanto a quello quantitativo, e poterono così imporre la creazione di una Commissione internazionale consultiva dei lavoratori intellettuali, della quale dovranno essere loro grati i lavoratori intellettuali di tutto il mondo. In base allo stesso principio qualitativo bisogna considerare, fra i centomila della Confederazione Nazionale dei Professionisti e degli Artisti, i quattromila iscritti ai Sindacati delle Arti.

Ma, anche prese separatamente e per quel che sono, le cifre degli iscritti ai tre Sindacati sono tutt'altro che trascurabili. Per quanto l'Italia sia la culla delle Arti Belle, duemila fra pittori e scultori non si possono dire pochi davvero. Questo Sindacato, infatti, sta attraversando una crisi, — crisi esclusivamente morale, s'intende, — appunto in conseguenza della sua floridezza. Senza prendere alla lettera quanto disse alla Camera, e cioè che a risollevare le sorti dell'arte italiana basterebbero cinquanta artisti, e che forse sarebbero anche troppi, il segretario nazionale del Sindacato pittori e scultori, on. Cipriano Oppo, e i suoi collaboratori del Direttorio, si pongono non da oggi il problema dell'istituzione di un albo, dal quale risulti una netta distinzione fra i veri professionisti (in questo caso gli autentici pittori e scultori) dai dilettanti o dai semplici mestieranti, che sono certamente una percentuale notevole dei loro duemila tesserati. Questa stessa necessità sentiranno senza dubbio, o prima o poi, anche gli altri due Sindacati, quando alla fase di sviluppo numerico, che forse non è giunta al suo termine, anche per essi succederà quella di un normale e definitivo ordinamento.

In piena fase di sviluppo numerico è certamente ancora, dei tre Sindacati, il minore: quello degli scrittori. Le cause del suo ritrovarsi fuori tempo, rispetto al Sindacato dei pittori e scultori, sono varie e di varia natura, ma non tutte imputabili a quell'indole refrattaria ad ogni specie di disciplina, insofferente di vincoli collettivi, inguaribilmente individualista, che in generale si rimprovera agli scrittori italiani. Che essi siano ancora lontani dall'avere, della loro unità professionale, una coscienza capace di operare per il bene comune può esser vero, e la loro spontanea suddivisione, *extra legem*, in gruppi, gruppetti, cenacoli e conventicole, pronti sempre a polemizzare e a disprezzarsi reciprocamente, basterebbe a provarlo. Ma le stesse scissioni e rivalità esistevano, e in parte tuttora esistono, anche fra i pittori, gli scultori e i musicisti. Soltanto esse a poco a poco si sono annullate nei Sindacati, via via che questi, dalle attraenti parole della propaganda, che prospettava la partecipazione degli artisti alla vita sindacale come un obbligo civico, morale o politico, e una doverosa dimostrazione di solidarietà classista, incominciarono a passare ai fatti, a manifestare un'autentica vitalità giuridica ed economica, e a funzionare come un organo di diritto pubblico, determinando i propri scopi pratici di interesse collettivo e attuandoli nell'ambito delle leggi sindacali.

Il Sindacato degli Scrittori non trovò subito questi scopi. Era nato il primo dei Sindacati degli Artisti, ma quando, con lo smistamento delle Confederazioni e per il grande impulso a ben fare che quella dei Professionisti ed Artisti ricevette da Giuseppe Bottai, sarebbe venuto il momento di mettersi seriamente all'opera come fece appunto il Sindacato dei Pittori e Scultori, non parve preparato ad affrontare e a risolvere sindacalmente alcuni problemi di categoria che pure erano da un pezzo oggetto di discussioni e di voti. L'attività di questo Sindacato pareva esaurirsi in piccole lotte di partiti (di partiti letterari s'intende) e perdere di vista quelli che avrebbero dovuto essere i suoi fini, e l'interesse comune, materialmente e moralmente parlando. La preesistenza e coesistenza della Società degli Autori, la quale per tanto tempo era bastata ai minimi bisogni degli scrittori italiani e nella cui attività non pochi erano e sono i punti d'interferenza con un'effettiva attività sindacale, non giovò certo a chiarire agli scrittori italiani, già debolmente portati verso questi problemi, la vera importanza e i fini del loro Sindacato.

Ma il periodo delle incertezze combattute può dirsi ormai cosa di ieri. Ad F. T. Marinetti, che regge attualmente e da oltre un anno, quale segretario nazionale, le sorti del Sindacato degli Scrittori, spetta il merito di aver fatto tacere le polemiche, messo il campo in ordine e creata la fiducia. Un valido segno di questo nuovo stato di cose si è avuto recentemente nei lavori del Direttorio, che ha affrontato uno dei problemi più vitali e nello stesso tempo più delicati fra quanti interessano la categoria degli scrittori: il problema del contratto tipo. Quello dei contratti collettivi di lavoro obbligatori è un problema tipicamente sindacale. Anzi si può dire che dalla capacità o meno di risolverlo si misurino la capacità funzionale di un Sindacato e la legittimità della sua esistenza. Il Sindacato degli Scrittori, mettendo mano a risolverlo, dà, se non altro, prova di buon volere. Le difficoltà alle quali esso va incontro non sono certo dalla parte degli scrittori, o per lo meno della loro grande maggioranza, siano o no sindacati. Queste difficoltà sono piuttosto dalla parte opposta, che è quella degli editori, dai quali è già sorta qualche voce minacciosa ad ammonire gli scrittori che le troppe illusioni sono superflue. Si delinea così già fin d'ora una lotta di carattere tipicamente sindacale.

Sul progetto di contratto-tipo editoriale che il Direttorio ha discusso e approvato nella sua ultima riunione, trattando anche altri problemi relativi al cinematografo, alla Cassa di Previdenza, all'imposta di ricchezza mobile per gli scrittori e gli artisti in genere, al contingentamento del repertorio straniero nei teatri italiani, tutti ottimi indizi di una giovevole attività, si appunta naturalmente la curiosità preoccupata di molti. Si tratta di fissare una norma unica, con qualche variante, a seconda delle diverse categorie di libri, per i rapporti contrattuali fra scrittori ed editori. Si potrebbe qui fare la storia di questi rapporti. Sarebbe cosa lunga e penosa. Gli editori italiani hanno grandi meriti verso la cultura nazionale, ma non tutti possono vantare sistemi sempre generosi ed onesti verso i loro scrittori. E' noto quanto sia difficile per uno scrittore, specialmente se è giovane e privo di mezzi coercitivi, che per lo più dipendono dal disporre di un accreditato giornale, non solo trovare un editore per la propria opera, ma riceverne un sia pure modesto compenso. Si hanno numerosi esempi di scrittori che, divenuti illustri e ricercati, si trovarono ad aver ceduto per poche centinaia di lire quelle stesse opere alle quali andavano debitori della loro fama e della loro tarda fortuna. Chi facesse nomi, stupirebbe più d'uno.

Di contratti editoriali se ne conoscono due specie. Quelli che hanno come base la percentuale, e con i quali l'autore viene ad essere associato all'editore nello sfruttamento commerciale della propria opera; e quelli *à forfait*, con i quali l'editore acquista per una data somma la totale proprietà dell'opera dello scrittore, fino a quando essa non cada di dominio pubblico. Ma col primo sistema, che è il più onesto, molte volte manca all'autore ogni controllo sulla percentuale che per contratto gli è dovuta; in altri casi questa percentuale è irrisoria; in altri ancora essa rimane lettera morta sopra un foglio di carta bollata. Il secondo sistema è di un'evidente immoralità, ed equivale a quello di certi mercanti di quadri che, preso il pittore per fame, acquistano con poche centinaia di lire opere che dopo qualche anno rivendono a decine di migliaia. Anche fra editore e scrittore, in questo genere di contratti, si tratta quasi sempre di poche centinaia di lire, a tutto compenso di un lavoro di molti anni.

Il contratto tipo progettato dal Sindacato esclude naturalmente questo secondo sistema, e sanziona il primo. Il suo testo impone che si fissi la durata della cessione fatta dall'autore all'editore dei propri diritti sopra una determinata opera, sottoponendo inoltre questa cessione a tutte quelle riserve a favore dell'autore contemplate dalla Legge italiana sul diritto di autore, e in particolare dagli articoli 15 e 16. Si deve inoltre fissare il termine entro il

quale l'editore s'impegna a pubblicare l'opera accettata, pena la nullità del contratto, la perdita dell'anticipo versato all'autore in conto percentuale, e l'obbligo di restituire il manoscritto. Non stabilisce l'ammontare della percentuale, — lasciando questa alla libera contrattazione delle parti, — ma impone che sia determinato il quantitativo delle copie che verranno stampate per ogni edizione, che queste copie siano interamente confezionate, e sottoposte alla timbratura di controllo della Società Italiana degli Autori. Obbligo è anche fatto all'editore di rendere i conti ogni sei mesi.

Richiamandosi poi nuovamente alla Legge italiana sui diritti d'autore, il contratto tipo fa espresso divieto all'editore di apportare modificazioni o aggiunte, anche sotto semplice forma di nota, al testo dello scritore; stabilisce che si fissi un termine per la ristampa dell'opera esaurita; riconosce il diritto dell'autore alla correzione di una doppia bozza, e alla revisione delle successive edizioni di un volume. Alla Società Italiana degli Autori, presso la quale dovrà essere depositato il contratto, è anche affidato il controllo della sua piena esecuzione. Il contratto provvede d'altro canto a garantire l'editore da eventuali inadempienze da parte dell'autore, il quale non può cedere ad altri la stessa opera, nè altra simile, deve consegnare il manoscritto entro un certo termine pena la nullità del contratto, deve rimborsare la spesa di una terza bozza di stampa, e così via.

In altri termini, queste sono le norme contemplate generalmente in ogni onesto contratto fra autore ed editore. La principale novità che il contratto sindacale mira a introdurre nei rapporti fra autore ed editore sta nel fatto che tali norme, oggi lasciate all'arbitrio dei contraenti, diventerebbero generali e obbligatorie per tutti. Contro questa obbligatorietà possono gli editori sollevare obiezioni, non contro l'uno o l'altro termine del contratto tipo, perchè ognuno di essi corrisponde alle minime esigenze materiali e morali di ogni lavoro letterario.

[*B.*

LO STESSO

GLI EDITORI E IL CONTRATTO TIPO

(*Corriere della Sera*, 11 dicembre 1929)

Sulla questione del contratto-tipo o contratto obbligatorio di edizione, di cui mi occupai nell'articolo che precede, l'editore fiorentino Enrico Bemporad scrive una lunga lettera per ribattere quelle che egli chiama le « opinioni dell'articolista ». Debbo osservare anzitutto che l'articolista non manifestava nessuna opinione. Senza uscire dai limiti puramente informativi, in quell'articolo erano esposti alcuni fatti, riassunto il contenuto dello schema di contratto-tipo compilato dal Direttorio del Sindacato degli Scrittori, e illustrati brevemente i termini della questione. La lettera dell'editore Bemporad, per quanto essa contiene di polemico, non dovrebbe dunque trovar qui una sede appropriata alla discussione, ma altrove: presso il Sindacato degli Scrittori, o presso la Federazione degli Editori, o presso la Società degli Autori ed Editori, e sotto forma di memoriale. Ma poichè essa esprime, sopra una questione che farà versare molto inchiostro e sprecar molto fiato, il punto di vista di un editore che gode fama di esperto, la riassumerò, traendone pretesto a qualche utile commento.

In sostanza, la lettera svolge questo tema: A che cosa serve il contratto-tipo obbligatorio proposto dal Sindacato degli Scrittori, se i rapporti fra autore e editore sono regolati, come meglio non potrebbero nei riguardi dell'autore, dalla legge italiana sul diritto d'autore del 7 novembre 1925, della quale in

Italia e all'estero è riconosciuta la singolare modernità di vedute? Questa legge infatti fissa già il termine al quale deve attenersi l'editore per la pubblicazione di un'opera letteraria (art. 44). La facoltà di modificare il testo a piacer suo è riconosciuta all'autore dagli art. 16 e 39; quella di rivedere le edizioni successive alla prima, dall'art. 44; quella di contrassegnare ogni copia stampata, dall'art. 49; le modalità per la consegna del manoscritto sono stabilite dall'art. 38; il caso della tiratura abusiva è contemplato nell'art. 61. Si tratta insomma di una legge che ha lo scopo principale di garantire l'autore nel modo più formale. « La parte fatta agli editori, — osserva il Bemporad, — non può certo dirsi quella del leone: essi sono salvaguardati, si può notare, quasi *unicamente* dalla clausola relativa alle correzioni straordinarie delle bozze. » Le innovazioni del contratto-tipo si riducono per ciò a una sola: l'anticipo obbligatorio, cioè il *forfait*, a esclusivo vantaggio dell'autore. Se quindi le gerarchie competenti stabiliranno l'adozione del contratto-tipo, si può presumere che si atterranno strettamente alla legge, nella quale, — è bene ripeterlo, — sono considerati tutti i problemi che oggi si vogliono agitare come nuovi, con ben scarsa conoscenza delle difficili condizioni del lavoro editoriale.

Si risponde a semplice chiarimento dei fatti. Per quanto siano difficili le condizioni del lavoro editoriale, quelle del lavoro letterario lo sono infinitamente di più. Non se ne fa colpa agli editori, ma gli uomini dal pasto unico, quelli che conducono vita grama lavorando molto per guadagnar poco, o lavorando poco, perchè l'opera loro non è richiesta e incoraggiata, e vivendo peggio, senza nessuna certezza del domani più prossimo, costretti a bussare a dieci porte prima che una se ne apra, e a lasciare spesso dietro questa porta l'opera propria senza nessun immediato compenso nè sicuro beneficio per l'avvenire, non sono certo dalla parte degli editori. Non si conoscono, a memoria d'uomo, editori che siano morti nella più nera miseria, come un Tozzi o un Morselli (per nominare due veri e grandi scrittori, senza rifare il caso di un Salgari o di altri); o che vadano leticando il pranzo con la cena, come accade a tanti autentici scrittori viventi di cui per pudore si tace il nome. Posta la questione in questi termini, la ragione sarà sempre per i meno favoriti dalla fortuna. Ma sarebbero termini demagogici, e per ciò nessuno scrittore, e tanto meno il Sindacato, ha mai tentato di porli in discussione. Conviene però agli editori non appellarsi troppo alla difficoltà della loro industria. In ogni modo, quando le gerarchie, o per meglio dire i rappresentanti degli editori, nella sede opportuna, che è la Società degli Autori e Editori, discuteranno con i rappresentanti degli scrittori lo schema di contratto-tipo proposto dal Sindacato, non dovranno far molta fatica per attenersi alla legge sul diritto d'autore, poichè appunto a essa già si attiene con il massimo scrupolo lo schema in questione, richiamandosi continuamente alle sue disposizioni.

Con tutto ciò, se è vero che questa celebrata legge fu fatta allo scopo principale di garantire l'autore dal numero infinito di abusi e soprusi di cui era vittima (ma non soltanto, bisogna convenirne, da parte degli editori), e soprattutto di riparare ad alcune palesi ingiustizie e gravi omissioni della legge precedente, non è vero affatto che gli editori vi siano salvaguardati *unicamente* dalla clausola relativa alla correzione straordinaria delle bozze (articolo 46). Anche gli art. 15, 22, 38, 40, 43, 47, 48 contengono clausole di garanzia per l'editore: là dove si stabilisce, ad esempio, che l'autore il quale intenda ritirare dal commercio la propria opera è tenuto a risarcire il danno agli editori (art. 15); o dove è detto che il prezzo di copertina delle opere destinate alla pubblicazione vien fissato dall'editore, previo semplice avviso all'autore (art. 48). Ora, come avviene in pratica che (per servirci di quest'ultimo esempio) nessun editore informa mai preventivamente l'autore del prezzo di copertina di un suo volume? Come avviene che nessun autore si

vale normalmente del diritto di opporsi a che il prezzo sia tale da pregiudicare i suoi interessi e la diffusione dell'opera (art. 48)?

Tutto ciò avviene e si spiega perchè questi articoli della legge fissano una norma, ma lasciano aperto uno spiraglio per il quale l'editore può sfuggire. Questi sono i diritti dell'autore e gli obblighi dell'editore, dice la legge, ma essi valgono « salvo patto in contrario ». La legge è ottima, ma le clausole di un contratto fra autore e editore possono modificarne radicalmente alcune disposizioni tra le più importanti e consegnare nuovamente l'autore legato nelle mani dell'editore. Ecco dove appare chiara la necessità del contratto-tipo: il suo scopo, la sua funzione, la sua portata pratica e la sua ragione morale non è chi non veda. Il contratto-tipo, mirando alla massima tutela dell'autore, vuole impedire appunto tutti quei « patti in contrario », contrari anche al giusto interesse dell'autore, che la legge nella sua generica moderazione ammette. Le innovazioni del contratto-tipo non si riducono dunque a quella sola dell'anticipo obbligatorio, cioè del *forfait* a vantaggio esclusivo dell'autore; ma precisamente consistono nel rendere obbligatorie per autori e editori alcune di quelle disposizioni, favorevoli all'autore, che nella legge sono lasciate facoltative. Qui si osserverà che ogni autore, nello stipulare un contratto, dovrebbe bastare a se stesso, con la legge alla mano, per far valere i propri diritti e ottenere dall'editore almeno quelle condizioni che egli ritiene indispensabili alla giusta salvaguardia del proprio interesse. Questo sarebbe infatti facilissimo se in Italia, come in altri Paesi, la concorrenza tra editori e la ricerca dei buoni autori fosse tale da rendere l'autore arbitro della propria sorte. Ma da noi casi simili sono possibili solo per qualche autore molto popolare, molto illustre, molto vecchio, molto « venduto ». Una mano sola basta a esaurirli tutti, e gli scrittori sindacati ammontano invece a circa un migliaio. Gli altri novecentonovantacinque sono dunque individualmente troppo deboli per poter esigere qualsiasi condizione dall'editore, ma debbono accettare quelle che l'editore vorrà loro concedere, consenziente o no la legge, e ancora ringraziarlo dopo averle accettate. Assumendo la tutela di costoro, il Sindacato compie uno dei suoi fondamentali doveri, poichè appunto in quanto sono sindacati i deboli possono far valere, per un fine legittimo, quella forza che individualmente non hanno.

Il contratto-tipo vorrebbe stabilire, è vero, l'obbligo per l'editore di versare all'autore, nell'atto in cui questo consegna il manoscritto della propria opera, un anticipo sulle sue future percentuali; ma vediamo se questo si può chiamare, come vorrebbe l'editore Bemporad, un *forfait* a esclusivo vantaggio dell'autore. Quando un autore cede la propria opera a un editore per un periodo, mettiamo, di dieci anni e *à forfait*, cioè ricevendone come unico compenso una certa somma a corrispettivo d'ogni suo diritto per l'intera durata dei dieci anni, l'editore può aver fatto un buono o un cattivo affare, come chiunque compri un titolo di borsa, un terreno, un brevetto, per specularci sopra; ma se l'affare è buono, tutti gli utili e guadagni sono i suoi, ed egli non è tenuto a farne alcuna parte all'autore. Quando invece l'autore riceve un anticipo sulle proprie percentuali, e, poniamo, il suo libro non si vende, cioè le sue percentuali non bastano a rimborsare l'editore dell'anticipo versato, egli contrae verso l'editore un debito del quale sarà sempre tenuto a rispondere, e l'editore, dal canto suo, ha in mano come pegno l'opera dell'autore.

D'altra parte questo principio dell'anticipo sulle percentuali è davvero tanto immorale? Uno scrittore ha lavorato due anni a un suo romanzo. Offre il frutto di questo suo lungo lavoro all'editore. L'editore accetta il manoscritto e si impegna di pubblicarlo. All'autore, che gli chiede di precisare un termine, egli cita, come fa l'editore Bemporad nella sua lettera, l'art. 44 della legge sul diritto d'autore. Questo art. 44 fissa infatti un termine entro il quale l'editore è obbligato a pubblicare un'opera per la quale si è impegnato, e alla cui scadenza l'autore può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento

dei danni. Ma sapete quale è questo termine? Tre anni, dalla conclusione del contratto. Ammettendo che l'editore, di suo pieno diritto, si riduca a pubblicare il manoscritto alla fine del terzo anno, come e di che cosa vivrà in questi tre anni l'autore? Chi avrà tenuto immobilizzato e infruttuoso per ben tre anni il piccolo o grande capitale della sua opera? Per quale altro lavoro, prendiamo pure il più misero, il più spregevole, che sia costato anche lunghe fatiche, debbono trascorrere uno, due, tre anni prima che venga retribuito? Quale danno subirà invece l'editore per questo ritardo? Si può dunque dire che in moltissimi casi l'anticipo non fa che correggere una singolare, paradossale e tristissima condizione del lavoro letterario, e che perciò il contratto-tipo ne vuole per sempre riconosciuto il principio.

Bisognerebbe entrare in molti, in troppi altri particolari, che non possono interessare il comune lettore, per chiarire tutti i punti di un problema doloroso e di non facile soluzione. Ma è persino cosa disagevole esporre così, al pubblico, aspetti poco edificanti della vita pratica alla quale gli artisti in genere e gli scrittori in specie sono costretti dalla natura stessa del loro lavoro. Ce ne asterremmo volentieri, se la speranza di migliorare certe condizioni non ne facesse quasi un obbligo morale. L'industria editoriale non è florida in Italia: si è detto e ripetuto molte volte. E' vero, ma questo non può impedire che editori e autori s'intendano sull'equa base del contratto-tipo proposto dal Sindacato: contratto che non ha in sè nulla di vendicativo, nulla di vessatorio. Se questo contratto non esce dai termini fissati nella legge sul diritto d'autore, ma ne è il necessario e giusto complemento, senza di che in troppi casi praticamente la legge si riduce a poca cosa per l'autore, non si vede per quale ragione esso debba incontrare negli editori tanta opposizione.

Tanto meno si capisce perchè, all'annuncio di questo contratto e prima ancora di averlo esaminato e discusso, alcuni editori che vanno per la maggiore e hanno funzioni direttive nelle organizzazioni di categoria, e anche qualche responsabilità politica, si siano affrettati a rispondere con la minaccia di chiudere le porte ai giovani. A parte l'implicita confessione che è in questa minaccia, essa tradisce uno spirito che non dovrebbe balenare mai nei rapporti fra autori e editori. Certo gli editori, dovendo tener maggior conto dei propri impegni, pubblicheranno meno, ma questo avverrà, si suppone, non dando l'ostracismo ai giovani in quanto tali, ma se mai ai meno meritevoli, ai meno degni. E con ciò, che male o danno avrà prodotto il contratto-tipo? Si lamenta che in Italia si legge poco, non già che si scriva o si stampi poco. Troppi scrittori, in rapporto agli scarsi lettori, e troppi cattivi libri rispetto ai buoni; per ciò una cattiva scelta da parte degli editori, e la necessità di migliorarla. Se a questo porterà il contratto-tipo, essa avrà anche indirettamente contribuito a risolvere una delle tante crisi del libro italiano.

SEZIONE III.

DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DELL'INDUSTRIA EDITORIALE

[*A*]

NOTIZIA

La Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Editoriale, aderente alla Confederazione generale fascista dell'Industria Italiana, si è costituita l'11 novembre 1926 e ne hanno fatto parte i soci editori della vecchia Associazione Editoriale Libraria Italiana, ora sciolta in seguito alla nuova organizzazione dei librai in seno alla Confederazione Nazionale Fascista del Commercio.

Ha sede in Roma, via Panetteria 15. Gli Uffici di Segreteria si trovano a Milano, corso Venezia 16.

[*B*]

REGIO DECRETO 19 Maggio 1927, N. 925. *Riconoscimento giuridico della Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Editoriale.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale ad essa aderente;

Visto l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1. — E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alla Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale, aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Federazione.

ART. 2. — Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Federazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto: *Il Guardasigilli* ROCCO.

STATUTO

ART. 1. — È costituita, con sede in Roma, la Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

ART. 2. — La Federazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria editoriale.

ART. 3. — La Federazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

ART. 4. — La Federazione ha per scopo:

a) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

b) di studiare e di risolvere nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla industria stessa;

c) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali italiani esercenti l'industria editoriale;

d) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, la educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

e) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria editoriale in tutti i Consigli, enti ed organi in

cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

f) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

ART. 5. — Per il raggiungimento dei suoi scopi la Federazione istituirà gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

ART. 6. — La Federazione è formata:

a) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria editoriale costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

b) dalle ditte esercenti l'industria editoriale iscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La iscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito alle disposizioni della Confederazione.

Se la Federazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito, e contro le decisioni di questa è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

ART. 7. — L'adesione alla Federazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata alla Federazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte, non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti alla Federazione, le quali cessino di esercitare l'industria editoriale.

Cessano pure di appartenere alla Federazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

ART. 8. — I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

ART. 9. — L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati delle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore ai 50 per i primi 500 dipendenti; e di un delegato ogni 200 dipendenti o frazione non inferiore a 100, oltre i 500 dipendenti.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come una unica sezione e nominano un delegato per ogni 100 dipendenti o frazione non inferiore a 50 senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

ART. 10. — L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza della Federazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea designa la terna degli eleggibili a Presidente della Federazione, a norma del disposto del successivo art. 14; nomina i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che la Federazione deve seguire sia per il funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria e per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

ART. 11. — Il Consiglio direttivo è composto di 14 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente ed un tesoriere-economo che durano in carica un anno.

Nomina inoltre ogni anno altri quattro membri scelti nel suo seno, che col presidente, il vice-presidente ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

ART. 12. — Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 13. — Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare in base alle istruzioni della Confederazione la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare in sede di approvazione di bilancio gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti, che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Spetta infine ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati all'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Federazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrasi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti alla Federazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

ART. 14. — Il Presidente è nominato dal Presidente Generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea dei delegati del precedente articolo 10. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

ART. 15. — La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*)

d) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Federazione;

e) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

f) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

ART. 16. — Tutte le cariche della Federazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

ART. 17. — All'Amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 18. — Le sezioni aderenti sono tenute a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Federazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi della Federazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con la Federazione, nell'interesse di tali ditte, sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

ART. 19. — La Federazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nella trattazione per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

ART. 20. — La Federazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possano interessarla. È pure tenuta a trasmettere alla Confederazione le deliberazioni, atti e documenti pei quali sia richiesta del presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e deliberazioni confederali, l'approvazione e l'autorizzazione della Confederazione.

ART. 21. — La Federazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

a) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

b) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro e riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

ART. 22. — La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dalla Federazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza o qualora risultino alla Federazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, la Giunta esecutiva ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

ART. 23. — Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

ART. 24. — Il Segretario della Federazione è *nominato dal Presidente Generale della Confederazione su proposta del Consiglio Direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.*

Il Segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando *sia stata approvata dal Ministero delle Corporazioni.* Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del Presidente della Federazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al Segretario, in base alle istruzioni del Presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione e alla direzione dei servizi ed uffici della Federazione.

Il Segretario interviene a tutte le sedute degli organi della Federazione con voto consultivo.

Il Segretario è responsabile del buon funzionamento degli uffici della Federazione.

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Capo del Governo e Ministro delle Corporazioni: MUSSOLINI.

SEZIONE IV.

DEL CONTRATTO TIPO
O CONTRATTO EDITORIALE OBBLIGATORIO

Lo schema del contratto editoriale tipo che qui si pubblica, come è detto nell'appendice alla Sezione II di questo Libro che lo illustra e commenta, è stato redatto dal Sindacato nazionale Scrittori e sarà tra breve discusso con i rappresentanti degli Editori. Si pubblica qui integralmente per la prima volta per cortese concessione del Segretario nazionale degli Scrittori.

L'anno . . . . . e questo dì . . . . . del mese di . . . . . in . . . . .

Tra il Signor . . . . . nelle sue qualità d'autore (in appresso chiamato « L'autore »), da una parte e la Casa Editrice . . . . . (in appresso chiamata « L'Editrice »), dall'altra parte, si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'autore cede all'editore, che accetta, i diritti d'autore e le corrispondenti facoltà d'esercizio sull'opera intitolata . . . . . della quale lo stesso signore . . . . . dichiara formalmente di essere l'unico autore.

La presente cessione ha carattere di esclusività e ha la durata della prima edizione, se si tratta di opera letteraria, e di 10 anni se si tratta di opera scientifica. Tale durata verrà computata a partire dalla data di prima pubblicazione dell'opera ceduta.

La presente cessione, oltre che essere sottoposta alle riserve e alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto, s'intende sottoposta a quelle riserve in favore dell'autore contemplate dalla legge italiana sul diritto d'autore e in particolar modo negli art. 15 e 16 della legge stessa.

2) L'autore si obbliga di consegnare entro il termine di . . . . . da oggi il manoscritto completo e pronto per la stampa dell'opera suddetta e l'editore si obbliga di pubblicare, a sue spese e a suo rischio, l'opera stessa non più tardi del . . . . .

Trascorsi che siano tre mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma precedente senza che il manoscritto sia stato consegnato o, corrispondentemente, senza che l'opera sia stata pubblicata, il presente contratto, a meno che non siano stati precedentemente fissati nuovi termini di comune accordo fra le parti, s'intenderà senz'altro risolto senza bisogno d'ingiunzione alcuna. Nel caso in cui inadempiente sia l'autore, questi sarà tenuto a rimborsare l'anticipo rice-

vuto di cui all'art. . . . . che segue; se inadempiente sia l'editore questi perderà l'anticipo sborsato e sarà tenuto all'immediata restituzione del manoscritto avuto in consegna per la pubblicazione. Tali sanzioni s'intendono stabilite all'infuori dell'eventuale risarcimento dei danni nel caso di colpa da parte dell'inadempiente.

3) Il manoscritto non dovrà sorpassare righe . . . . . di sillabe . . . . . nè essere inferiore a righe . . . . . di sillabe . . . . . Esso sarà consegnato dall'autore all'editore al domicilio di quest'ultimo e corredato di tutto il materiale illustrativo da intercalare nel testo. Tale materiale dovrà essere consegnato dall'autore, pronto per la sua riproduzione. La spesa dei clichés s'intende interamente a carico dell'editore il quale dovrà anche corrispondere all'autore, per ogni disegno o fotografia, la somma di L. . . . . .

4) Qualora il manoscritto sia perduto dopo la sua consegna, prima della pubblicazione dell'opera, anche per caso fortuito, l'editore dovrà all'autore la somma di L. . . . . Tale somma non sarà dovuta qualora le parti si mettano d'accordo per la consegna di un nuovo manoscritto.

5) Il manoscritto e i documenti forniti dall'autore restano di sua proprietà e gli saranno resi a sua domanda, purchè questa sia avanzata per iscritto nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'opera.

6) L'editore s'impegna di trasmettere all'autore, in doppio esemplare, due bozze di stampa successive (copertina compresa) e l'autore, dal canto suo, s'impegna di correggere ciascuna di esse nel termine massimo di . . . . . e a restituire l'ultima bozza all'editore, munita del « si stampi »; qualora per le correzioni e per le aggiunte imputabili all'autore, quest'ultimo reputasse necessaria una terza bozza, le spese in più per tale bozza gli saranno addebitate dall'editore in una somma di L. . . . . da detrarsi dalla percentuale che l'editore è obbligato a pagare all'autore ai termini dell'art. 8 che segue.

7) Fermo restando il disposto del comma 1° dell'art. 39 della legge sul diritto d'autore, è fatto espresso divieto all'editore di apportare modificazioni o aggiunte all'opera — ivi compresa qualsiasi aggiunta sotto forma di note o di prefazioni — senza autorizzazione scritta da parte dell'autore.

8) Quale corrispettivo della cessione di cui al presente contratto, l'editore s'impegna di corrispondere all'autore una percentuale del . . . . . sul prezzo di copertina di ogni copia stampata; eccezion fatta N. . . . . copie che l'editore s'impegna a rimettere gratuitamente all'autore al momento della prima pubblicazione e che l'autore non potrà porre in vendita, nonchè quel numero di copie che non dovrà mai superare il . . . . . % della intera prima tiratura che l'editore crederà opportuno d'inviare gratuitamente in omaggio alla stampa, a personalità italiane e straniere e di cui l'editore si obbliga a tenere esatta nota nominativa.

L'autore potrà acquistare dall'editore quel numero di copie dell'opera che egli crederà opportuno con lo sconto d'uso praticato pei librai.

9) La prima tiratura dell'opera sarà di copie . . . . . completamente confezionate. Sul ricavato di tale tiratura l'editore dovrà anticipare all'autore, in conto percentuale, al momento della consegna del manoscritto completo e pronto per la stampa, la somma di L. . . . . Di tale somma non potrà essere trattenuta dall'editore, ogni anno, oltre la terza parte.

10) L'editore s'impegna di provvedere tempestivamente alla ristampa dell'opera quando di ogni tiratura di essa non restassero per la vendita più di . . . . . copie e il termine della presente cessione non stesse per scadere. Nel caso che l'editore si rifiutasse di procedere ad una nuova ristampa, trascorsi sei mesi dalla data della diffida fattagli per iscritto da parte dell'autore, il contratto s'intenderà senz'altro risolto e la somma anticipata dall'editore, di cui all'art. . . . ., che risultasse eventualmente in quell'epoca scoperta, s'intenderà acquisita senz'altro a titolo di penale.

L'autore per le successive ristampe o nuove edizioni dell'opera ha il diritto di procedere alla revisione del testo, purchè non modifichi sensibilmente il carattere e la portata dell'opera.

Resta inteso che le copie le quali eventualmente risultassero invendute alla scadenza del presente contratto, potranno essere vendute dall'editore sino a loro completo esaurimento.

11) L'editore s'impegna di presentare all'autore rendiconti semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno delle copie vendute, accompagnati dall'effettivo pagamento della somma corrispondente alle percentuali da esso dovute.

12) L'autore si riserva il diritto di traduzione dell'opera suddetta, nonchè di ogni altra qualsiasi forma di elaborazione, quivi compreso l'adattamento dell'opera al teatro, al cinematografo, ecc.

13) L'autore s'impegna a non pubblicare per tutta la durata del presente contratto, presso un altro editore, un'opera identica o talmente simile a quella ceduta col presente contratto da poter far concorrenza a quest'ultima.

14) Il presente contratto sarà depositato presso la S. I. A. E. e ad essa società l'autore affida il controllo per la sua esecuzione.

L'editore s'impegna a far contrassegnare dalla Società, con un timbro a secco, tutte le copie dell'opera ed autorizza l'autore a far verificare da agenti della Società le giacenze dell'opera sia presso i librai che presso l'editore stesso.

15) Per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto le parti dichiarano di sottoporsi esclusivamente al giudizio arbitrale dell'apposita commissione paritetica che sarà nominata dalla Sezione del Libro della S.I.A.E. con le modalità procedurali che essa Sezione stabilirà.

16) Il presente contratto sarà regolarmente registrato e la relativa spesa sarà divisa in giusta metà fra le parti contraenti.

FINE DEL CODICE

INDICE DELLE MATERIE

Agenzia Stefani: esonerata dall'osservanza del riposo festivo, 103.

Albo professionale dei giornalisti, 126.

Amministratori di giornali: loro gruppo, 267.

Apologia dell'assassinio politico, 75.

— di delitti contro la sicurezza dello Stato, 144.

— di reati, 91.

Associazione nazionale fascista Editori di giornali, 258.

Assunzione dei giornalisti: convenzione relativa, 298.

Atto addizionale di Parigi alla Convenzione di Berna, 427.

Biblioteche alle quali dev'essere inviata la terza copia delle pubblicazioni, 98.

Biglietti di Banca, 94.

— ferroviari ai giornalisti, 105.

Camera dei Deputati: discussione delle leggi fasciste sulla stampa, 25.

Casse di previdenza: riscossione a loro favore di un diritto sulle inserzioni e sugli abbonamenti, 194.

Cattedre di giornalismo, 243.

Circoli della stampa, 224.

Codice penale: i reati di stampa, 82.

— penale in progetto, 144.

— di procedura penale; disposizioni relative alla stampa, 86.

Collegi dei probiviri, ora disciolti: massimario, 328.

Commissione Super. della stampa, 134.

Concessioni ferrov. ai giornalisti, 104.

Concetti informatori della legislazione fascista sulla stampa, 3.

Concordato tra Italia e Santa Sede; convenzioni circa la stampa, 162.

Confederazione nazionale dei Sindacati fasc. dei professionisti e artisti, 174.

Consiglio generale dell'Istituto Nazionale di previdenza, 200.

Contratto collettivo di lavoro giornalistico, 275.

— collettivo di lavoro per i giornalisti direttori amministrativi o amministratori di giornali, 292.

— editoriale tipo, 491.

Controversie individuali del lavoro, 315.

Convenzione fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e l'Istituto di previdenza dei giornalisti, 212.

— per i minimi di stipendio, 297.

— sull'assunzione dei giornalisti, 298.

— per l'istituzione dell'ufficio di collocamento dei giornalisti, 299.

— tra il Ministero delle Finanze e la Società degli Autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di diritto pubblico, 402.

— di Berna per la tutela delle opere letterarie ed artistiche, 416.

— di Berna riveduta a Berlino, '36.

— fra l'Italia e la Germania per la protezione della proprietà letteraria ed artistica, 433.

Convenzioni internazionali sul diritto di autore, 416.

Copie delle pubblicazioni da consegnarsi al Procuratore del Re, 97.

Cospirazione contro la vita del Capo di un governo straniero, 75.

Deposito delle opere dell'ingegno, 389.
Difesa dello Stato, 144.
Diritto comune (la Stampa nel), 151.
— d'autore, 377.
— d'autore sugli articoli, 451.
— demaniale sulle opere di diritto pubblico, 402.
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, 165.
— nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, 299.
Domande di riacquisto del diritto d'autore, 411, 413.
Durata del diritto d'autore, 383.

Editto Albertino sulla stampa, 61.
— (modificazioni all'), 74, 77.
Esposizione e distribuzione di manifesti e avvisi al pubblico, 141.
Espropriazione del diritto d'autore, 385.

Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale 484.
Fusione delle Casse pie di previdenza e istituzioni similari nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, 211.

Gerente: vedi Responsabile del giornale, 109.
Guerra (tempo di): notizie intorno agli eserciti, 76.

Insegnamento professionale, 231.
Istigazione a delinquere, 91.
— di delitti contro la sicurezza dello Stato, 144.
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, 194.

Leggi fasciste sulla stampa, 107.

Magistratura del lavoro, 169.
— : prime sue sentenze in controversie derivanti dall'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, 348.
Manifesti e avvisi al pubblico, 141.
Massimario dei disciolti Collegi dei probiviri, 328.
Militari: loro pubblicaz. a stampa, 96.
Minimi di stipendio: convenzione relativa, 297.
Mussolini Benito: discorso ai direttori di giornali, 5.

Obbligatorietà dell'assunzione attraverso l'ufficio di collocamento, 311.

Patti del Laterano, 162.
Premi di incoraggiamento ad autori, enti od istituti, 412.
Prerogative del Sommo Pontefice e della tipografia pontificia, 80.
Procedimenti giudiziari: pubblicazioni al riguardo, 90.
Progetto di revisione della Convenzione di Berna, 443.
Promulgazione delle leggi sulla stampa nelle varie provincie d'Italia, 79.
Pubblica sicurezza: legge e regolamento, 141.

Rapporti collettivi di lavoro, 165.
— fra editori e giornalisti, 269.
Reati di stampa nel Codice Penale vigente, 82.
nel progetto del nuovo Codice Penale, 144.
Regolamento dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, 207.
— della Scuola professionale per giornalisti, 241.
Responsabile del giornale: sua diffida e revoca, 109.
Revisione della Convenzione di Berna, fatta a Roma il 2 giugno 1928, 443.
Riconoscimento giuridico dei Sindacati e dei contratti collettivi di lavoro, 165.
Ricorsi dinnanzi alla Commissione superiore della stampa, 134.
Riforma dell'istituto del gerente, 119.
Riposo festivo dei giornali, 101.

Sanità pubblica: pubblicazioni, 160.
Scuola professionale per giornalisti, 235.
Senato: discussioni delle leggi fasciste sulla stampa, 29.
Sentenze della Magistratura del lavoro in tema di contratto giornalist. 348.
Sequestro preventivo dei giornali: sua abolizione, 95.
Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, 179.
— nazionale scrittori, 477.
Sindacati regionali dei giornalisti, 193.
Società italiana degli autori ed editori, 467.
Sommo Pontefice: sue prerogative, 80.
Specialità medicinali: pubblicazioni relative, 160.
Statuto del Regno, 61.
— dell'Associazione nazionale fascista editori di giornali, 259.
— dei Circoli della Stampa, 244.
— della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti professionisti e artisti, 174.
— della Facoltà di scienze politiche presso l'Università di Perugia, 231.
— della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale, 485.
— dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, 203.
— del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, 180.
— della Società italiana degli autori ed editori, 469.

Tasse sui giornali, le riviste e altre stampe, 156.
— sui manifesti e avvisi al pubbl., 143.
Tipografia pontificia: sue prerogative, 80
Tipografie, 141.
Trasmissione del diritto d'autore, 385.

Ufficio di collocamento dei giornalisti, 299.
Università di Perugia: Facoltà fascista di scienze politiche, 231.

PRINTED IN ITALY

ED IN ITALY

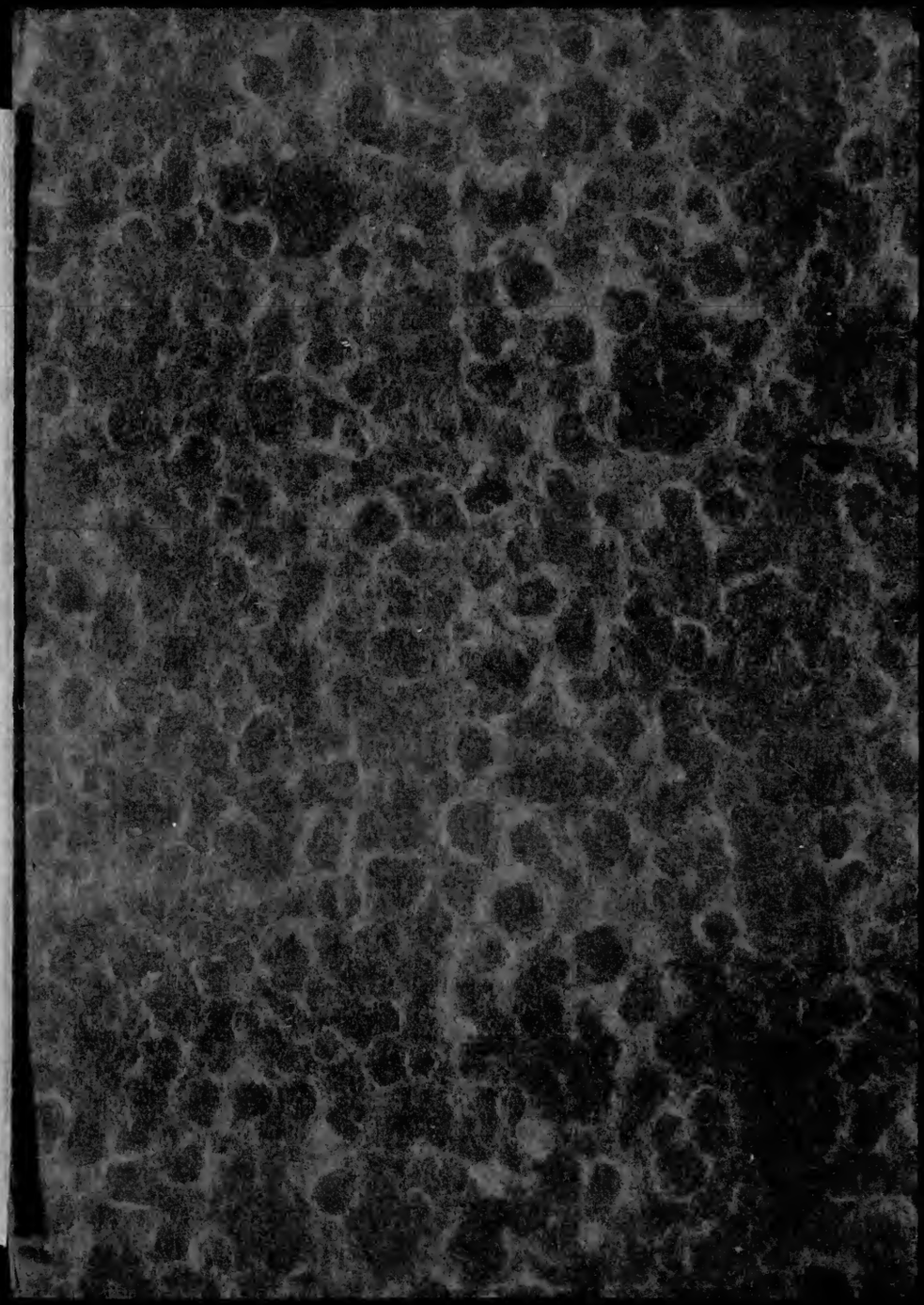

0021053391

PRINTED IN ITALY